



HISTORY
LAW &
LEGAL
HISTORY

Stefania Pietrini

LA LEGISLAZIONE DI ZENONE (474-491)



PALERMO
UNIVERSITY
PRESS

Stefania Pietrini

LA LEGISLAZIONE DI ZENONE (474-491)

HISTORY, LAW & LEGAL HISTORY - 11

LA LEGISLAZIONE DI ZENONE (474-491)

Stefania Pietrini

Director

Mario Varvaro

Scientific Board

Christian Baldus (Heidelberg)
Licia Califano (Urbino)
Luigi Capogrossi Colognesi (Roma)
Marta Cartabia (Milano)
Sara Domianello (Messina)
Iole Fargnoli (Bern & Milano)
Luigi Ferrajoli (Roma)
Giovanni Fiandaca (Palermo)
Enrico Follieri (Foggia)
Flavia Frisone (Lecce)
Elisabetta Grande (Alessandria)
Patrizia Guarnieri (Firenze)
Soazick Kerneis (Paris)
Umberto Laffi (Pisa)
Laura Moscati (Roma)
Luca Nogler (Trento)
Annick Peters-Custot (Nantes)
Emanuela Prinzivalli (Roma)
Serena Quattrococo (Alessandria)
Eugenio Ripepe (Pisa)
Boudewijn Sirks (Oxford)
Giusto Traina (Paris)
Cristina Vano (Napoli)
Giovanna Visintini (Genova)
Andreas Wacke (Köln)

Editorial Board

Laura Calandriello
Rosaria Crupi
Monica De Simone
Manfredi Matassa

E-mail: hllh@unipa.it

ISSN: 2724-4857

ISBN cartaceo: 978-88-5509-557-0

ISBN online: 978-88-5509-558-7

© Copyright 2023 New Digital Frontiers srl

Via Serradifalco, 78

90145 Palermo - Italia

www.newdigitalfrontiers.com

INDICE GENERALE

PRESENTAZIONE DEL VOLUME	VII
INTRODUZIONE	1
CAPITOLO 1 LO SPAZIO DEL DIRITTO ECCLESIASTICO	27
CAPITOLO 2 MODI E RAGIONI DELL'ATTIVITÀ NORMATIVA IMPERIALE	61
CAPITOLO 3 AMPIE QUESTIONI DI DIRITTO PRIVATO	77
CAPITOLO 4 SU ALCUNE FIGURE DI ILLECITI	163
CAPITOLO 5 LA CURA PER L'APPARATO FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO E MILITARE	175
CAPITOLO 6 TRA AVVOCATI, PRIVILEGI, TRIBUNALI E PROCESSO	189
CAPITOLO 7 LA COMPLESSITÀ DELLA VITA NELLE CITTÀ	261
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE	327
ABSTRACT IN ENGLISH	331
BIBLIOGRAFIA	337
INDICE DELLE FONTI	373

Il volume è pubblicato grazie al finanziamento dell'Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Giurisprudenza (piano di sostegno alla ricerca 2023).

PRESENTAZIONE DEL VOLUME

Se sul piano storiografico generale, già a partire da Mommsen, si è posto il problema di come affrontare lo studio della storia dell'Impero romano, ossia se considerarne gli eventi attraverso una visione complessiva o alla luce delle figure dei singoli imperatori, questione non dissimile si è presentata per quel che riguarda il campo della storia giuridica e degli studi inerenti la sfera del diritto di età imperiale. Come infatti per la storia generale a indagini legate a una dimensione più propriamente biografica si sono affiancati studi rivolti a una ricostruzione comprensiva delle vicende indagate, così per il diritto all'attenzione degli studiosi si è posto il problema di come affrontare la ricostruzione dell'esperienza giuridica di età imperiale e di quella tardoantica in particolare, vista l'incidenza sempre più rilevante in questa assunta dalla produzione normativa dei singoli imperatori e la scomparsa repentina dell'apporto della riflessione giurisprudenziale.

E anche in quest'ambito la ricerca si è orientata secondo linee distinte, ora rivolte a privilegiare la storia degli istituti ora indirizzate a dar rilievo all'apporto della produzione normativa dei singoli imperatori e al loro influsso sulle trasformazioni del sistema giuridico. Di questi due filoni di indagine, quello maggiormente privilegiato dalla ricerca romanistica è certamente stato il primo. Sulla scorta delle impostazioni pandettistiche di fine Ottocento per gran parte del secolo scorso gli studiosi si sono affannati, nello studio del diritto privato, nella ricostruzione delle figure di singoli istituti, indagandone i caratteri e la disciplina secondo impostazioni di tipo prevalentemente dogmatico che poco spazio lasciavano al dato storico.

Una maggiore sensibilità per la relatività di schemi e concetti e per lo studio dei fattori evolutivi che hanno avuto incidenza sullo sviluppo del diritto, e di quello privato romano in particolare, si è manifestata nell'ultimo quarto del XX secolo, con l'avvio di lavori connotati da maggiore attenzione alle ragioni di trasformazione e all'incidenza degli elementi che le hanno determinate.

In questo quadro si collocano anche le ricerche indirizzate allo studio della legislazione dei singoli imperatori che, allontanandosi da una considerazione meramente astratta del diritto, mirano a ricercare, in specie per il periodo tardoimperiale, nel quale più si è fatta sentire l'incidenza dei loro interventi, i condizionamenti storici e l'influenza esercitata dalla personalità e dagli orientamenti di coloro che si sono avvicinati al soglio imperiale. In questo filone di studi

si inserisce la ricerca di Stefania Pietrini, che assolve con efficacia al compito non facile di riconsiderare nel suo insieme l'opera legislativa dell'imperatore Zenone.

A fronte di una tradizione storiografica tendenzialmente ostile e orientata, tranne che per pochi tratti di segno contrario, a sottolineare gli aspetti deteriori del carattere e dei risultati dell'opera di governo dell'imperatore isaurico, l'autrice, per rompere la trama consolidata di quelle visioni, opera una scelta precisa che, pur non trascurando il resoconto delle fonti storiche ed ecclesiastiche, ne riconsidera il portato alla luce proprio del più ristretto, ma più affidante e meglio valutabile angolo visuale delle fonti giuridiche. Attraverso il riflesso indiretto di quelle fonti alla studiosa si aprono spazi per una valutazione nuova di diversi aspetti dell'azione condotta da Zenone in merito alle problematiche di carattere religioso, alle scelte di politica normativa, agli ambiti privilegiati in relazione alla materia privatistica, con particolare riguardo alla tutela degli individui e dell'ordine dei matrimoni, all'avversione verso l'arbitraria affermazione dei diritti, all'attenzione riguardo all'amministrazione della giustizia, non senza, peraltro, concessioni a privilegi e cura rivolta ad aspetti più propriamente tecnici del processo.

Un'attività condotta a tutto campo senza trascurare gli aspetti economici e finanziari, legati alla puntuale riscossione delle imposte, e quelli connessi agli assetti sociali, con particolare riguardo alla mobilità dei decurioni e alla salvaguardia delle città, che fa affermare alla studiosa, a conclusione dell'ampio e approfondito studio, come, attraverso l'opera legislativa realizzata, Zenone, "pur volto a ottenere in maniera incondizionata il consenso dei sudditi del suo vasto impero, dovette riuscire a dare soddisfazione ad alcune almeno delle necessità più pressanti portate all'attenzione della sua cancelleria".

Ma l'esame attento del complesso della legislazione dell'imperatore isaurico non solo consente all'autrice di evidenziarne il pieno inserimento nelle problematiche correnti, ma ne dimostra la connessione con un modo di sentire e di operare giuridico che, attraverso la scelta di collaboratori capaci e preparati, la pone in stretto contatto con una tradizione giuridica risalente e insuperata che, pur attraverso la brusca cesura del Tardo Impero, non viene mai dimenticata. E l'autrice può ben concludere che non solo il modo di pensare lo *ius*, ma gli stessi strumenti tecnici utilizzati per costruire le nuove soluzioni appartengono a un bagaglio di conoscenze frutto di tecniche raffinate, maturate attraverso il lavoro insuperato dell'elaborazione giurisprudenziale.

L'indagine della Pietrini offre così allo studioso prospettive nuove e nuove ragioni di riflessione, segnalando ancora una volta quanto la molteplicità degli approcci e delle competenze può essere rilevante per tracciare un quadro affidabile del dato storico indagato, quale può essere il contributo che angoli visuali più ristretti ma non per questo meno significativi sono in grado di offrire per una più esatta valutazione di visioni consolidate e quanto anche lo storico giurista e l'apporto astrattamente arido delle fonti che ne costituiscono il campo usuale di indagine può segnare un rilevante e significativo strumento di progresso delle conoscenze.

Salvatore Puliatti

INTRODUZIONE

SOMMARIO: 1. L'indagine. 2. Contesto storico, economico-finanziario e religioso. 3. I provvedimenti normativi: paternità, cronologia, destinatari, efficacia. Le titolature imperiali. 4. Stile e linguaggio della cancelleria zenoniana. 5. Piano dell'opera.

1. L'indagine.

La scelta di affrontare un'indagine avente ad oggetto la produzione legislativa dell'imperatore Zenone risponde all'esigenza di provare a contribuire a colmare, almeno in parte, una lacuna negli studi romanistici dedicati all'esperienza giuridica dell'età tarda.

Sebbene, infatti, non manchino contributi su singoli interventi normativi del *princeps* isaurico, alcuni anche suggestivi e tuttavia oggetto molto spesso di riflessioni abbastanza contenute se non del tutto a margine del tema cui *ex professo* è intitolato il libro o l'articolo di turno, pesa l'assenza di un lavoro volto a offrire un quadro d'insieme della ricca legislazione dell'Isauro, che pur si contenti di tracciare per sommi capi i vari percorsi seguiti dall'Augusto d'Oriente nelle diverse questioni del *ius Romanorum* con cui gli capitò di doversi misurare, impegnando gli anonimi 'giuristi' (si può supporre, *antecessores* e ἱρως, burocrati e avvocati) che prestavano la loro opera nella sua cancelleria.

Si cercherà, quando possibile, di individuare i soggetti volta per volta direttamente interessati all'emanazione di un certo provvedimento e il loro eventuale, seppure non manifesto, 'apporto' alla soluzione normativa infine adottata.

Pur consapevoli che alcune delle sue costituzioni potrebbero dare vita a un ampio studio monografico su di esse soltanto incentrato, nel tratteggiare il quadro delle diverse disposizioni normative che si succedettero nell'arco di circa un quindicennio si è scelto di soffermarci su quei punti che, a nostro avviso, sembrano meritare, ancora oggi, un qualche chiarimento o un ulteriore approfondimento e ciò nell'intento di poter arrecare un pur minimo apporto a una migliore conoscenza del mondo del diritto dell'ultimo quarto del V secolo.

Le *leges* imperiali che saranno passate in rassegna in queste pagine sono note, quasi esclusivamente, grazie alla raccolta legislativa giustiniana (ove, in qualche caso, il richiamo a una certa legge zenoniana ricorre in costituzioni emanate dagli imperatori successivi) oltre che a rimandi a esse fatti nelle Istituzioni imperiali.

2. Contesto storico, economico-finanziario e religioso.

Non pare inopportuno prima di procedere all'esame di quei testi legislativi fornire alcuni rapidi ragguagli, i più peraltro abbastanza noti (benché, forse, in misura assai cursoria agli specialisti del *ius Romanorum*), sull'avvento al potere di Zenone e sulla traumatica vicenda della usurpazione di Basilisco, come su altri rilevanti eventi politico-militari del governo dell'Isauro, con particolare riguardo al fronte esterno circa le sue articolate relazioni con i Goti e quelle che intrattenne con la *pars Occidentis*, e a quello interno con una certa attenzione ai suoi complessi rapporti con Illo, un illustre personaggio della stirpe isaurica, dapprima suo stretto collaboratore, poi nemico da annientare.¹

Non si tralascerà, altresì, di dire due parole sul contesto economico-finanziario della *basileia* zenoniana e di fare dei rapidi cenni in merito alla posizione assunta dal *princeps* costantinopolitano sulle importanti questioni *de fide* che premevano senza sosta su molte delle scelte che egli fu chiamato a compiere.

Zenone, il cui vero nome era Tarassicodissa, era un membro dell'aristocrazia isaurica comandante delle truppe asiatiche quando venne chiamato dall'Augusto d'Oriente per liberare l'impero dalla dominazione gota.² L'aiuto offerto dagli isauri a Leone I contro l'opprimente potere "del gruppo alano-germanico di Aspar" valse a Zenone la promozione a una brillante carriera. Lo storico Candido, nativo della Isauria Tracheia, ma formato alla cultura greca, non manca di porre in rilievo come in tale periodo Leone ebbe modo di sperimentare le doti di coraggio, lealtà e affidabilità del γένος isaurico.³ Attraverso il matrimonio con sua figlia Ariadne l'imperatore trace introdusse Zenone nella famiglia imperiale. Fin da questo momento pare emergere il peso delle strategie di *ad finitas* cui l'Isauro anche in seguito ricorse per perseguire i suoi fini politici.⁴

- 1 Su tali temi vi è una letteratura sterminata. Qui ci limiteremo a richiamare, oltre ai numerosi lavori citati nelle note seguenti, quello che mi risulta lo studio più recente: Crawford 2019; su di esso si vedano, a ogni modo, le osservazioni per lo più fortemente critiche di Lambrecht 2020: 325-334, alle cui note a piè di pagina si rimanda per ulteriori indicazioni bibliografiche.
- 2 Sulle questioni legate al vero nome dell'imperatore Zenone, alla sua famiglia d'origine e alla sua provenienza dall'"Isaurian hinterland", può vedersi, per tutti, l'efficace racconto, con ampia discussione delle fonti, di Kosiński 2010a: 59-62.
- 3 Cfr. Roberto 2000: 699.
- 4 Roberto 2000: 688, con riguardo a tali vicende rileva come in una ventina d'anni si compì il passaggio degli Isauri "da ethnos barbarico ostile alla cultura ellenistico-romana a gruppo di potere padrone della Basileia".

Alla morte di Leone I nel 474 salì sul trono Leone II, nato (forse nella seconda metà del 469) dal matrimonio di Zenone con Ariadne; essendo il nuovo Augusto ancora bambino si impose la necessità di nominare un reggente che lo affiancasse nel governo dell'impero. La scelta, come narrano gli storici pur con alcune discordanze, cadde su suo padre, per cui nel mese di febbraio di quello stesso anno il *princeps puer* proclamò Zenone imperatore. Già nel novembre del 474 morì il giovanissimo Leone II e il governo della *pars Orientis* rimase nelle sole mani dell'Isauro,⁵ che regnò da Costantinopoli per 11 mesi del 474 e poi dal settembre del 476 al 491 quando il 9 di aprile morì, probabilmente per una dissenteria,⁶ o per una crisi epilettica.

Nel gennaio del 475 Teoderico Strabone, a capo di truppe gotiche, sostenne la rivolta di Flavio Basilisco, fratello di Verina, vedova dell'imperatore Leone I (e vera regista della congiura ordita contro il genero), costringendo Zenone e i suoi seguaci a fuggire da Costantinopoli e a rifugiarsi in Isauria. Basilisco ottenuto il potere non ricompensò, come sembra che avesse promesso, l'aiuto militare ricevuto dal suo alleato goto con la nomina di questi a *magister militum*, preferendogli in tale carica il nipote Armato.

Questo e altri dissapori sorti fra quanti avevano appoggiato l'usurpazione di Basilisco giocarono a favore della cacciata del tiranno che fu pianificata e realizzata grazie anche al decisivo intervento del vescovo costantinopolitano Acacio.⁷ E un ruolo vi giocarono probabilmente anche le tensioni religiose: nel 475 l'emanazione dell'Enciclica (un provvedimento *de fide* che promuoveva una posizione cristologica minoritaria) da parte dell'usurpatore aveva suscitato, infatti, un grave malcontento nella popolazione e nella Chiesa della capitale, tanto che lo stesso Basilisco dovette provvedere a revocarla l'anno immediatamente successivo.

Sebbene delle costituzioni salvate nel *Codex* nessuna conservi nell'*inscriptio*, come è ovvio, il nome del tiranno, si ipotizza con qualche fondamento che a lui sia da attribuire Cl. 5.5.8, sul divieto di nozze 'incestuose'; di essa ci occuperemo più avanti. Per il resto saranno i veloci cenni di Zenone a disprezzate disposizioni da abrogare, quasi

5 Cfr. Kosiński 2010a: 76; Roberto 2000: 687.

6 In argomento, come anche su Basilisco e la vicenda della sua usurpazione, cfr. di nuovo Kosiński 2010a: 71 s., 79-82, 221.1, che si sofferma con particolare attenzione anche sulle varie vicende relative alla carriera di Zenone negli anni antecedenti l'ascesa al trono.

7 Per tutti, Dovere 1988: 170.2, ove sono indicate le fonti e si trova un essenziale ragguaglio bibliografico.

esclusivamente in materia ecclesiastica, le labili tracce che rimangono a testimoniare qualcosa della produzione normativa di Basilisco.

Nei giorni in cui Zenone, una ventina di mesi dopo la sua detronizzazione, tra l'agosto e il settembre del 476, tornava dall'esilio con l'aiuto militare di Teoderico l'Amalo, in Occidente lo sciro Odovacre, a capo di milizie barbariche multietniche agli ordini dell'impero, deponeva il giovanissimo Romolo Augustolo, insediato sul trono nel 475 dal padre Oreste dopo aver, a sua volta, destituito l'imperatore Giulio Nepote. Appena rimpossessatosi del soglio imperiale Zenone nominava *magister militum* Teoderico l'Amalo, riconoscendogli il titolo di *patricius* e sancendo con lui un'alleanza tramite l'*adoptio per arma*, mentre dall'Occidente gli giungevano due richieste: una tramite un'ambasceria del senato di Roma, formalmente inviata da Romolo Augustolo,⁸ l'altra attraverso una delegazione di Giulio Nepote, che domandava un aiuto perché l'imperatore fosse riportato sul trono. Politicamente astuta per la sua ambiguità appare la 'risposta' dell'Isauro, che da subito dimostra delle abili capacità diplomatiche. Se augurandosi un rientro dall'esilio di Nepote lasciava intendere che questi era da ritenersi ancora il legittimo *basileus* occidentale,⁹ prendendo atto, dall'altro lato, anche della 'abdicazione' di Romolo Augustolo, riconosceva Odovacre quale governatore d'Italia,¹⁰ nominandolo *magister militum per Italiam*.¹¹ Nel chiamare Odovacre, anche se soltanto in una lettera privata, *patricius* (come avevano domandato i senatori), Zenone, che pur ammetteva la competenza di Giulio Nepote per una "formale e piena legittimazione" del re barbaro, nei fatti lo scavalcava. Allo stesso tempo contrastava fermamente le manovre politiche del senato romano volte a riottenere il "ruolo di baricentro occidentale dell'impero romano".

- 8 In quel medesimo frangente la delegazione composta da esponenti del senato romano avrebbe consegnato le insegne imperiali a Zenone, riconoscendolo quale unico imperatore.
- 9 Probabilmente sono le difficoltà della situazione interna che impediscono a Zenone di offrire a Nepote il supporto efficace in cui questi confidava. Nonostante, come sembra, Odovacre riconobbe quale atto puramente formale l'autorità di Nepote, a quest'ultimo si impedì di rientrare in Italia, costringendolo completamente ai margini della vita politica.
- 10 Chiedendo all'Augusto orientale che Odovacre venga lasciato a capo dell'amministrazione dell'Italia, si ammette implicitamente, che la penisola costituisce ancora parte integrante dell'impero.
- 11 Esula dai confini di questo lavoro l'indagine sulla precisa natura del potere rivendicato da e/o riconosciuto a Odovacre sull'Italia. Sul tema ci sia consentito di rinviare allo studio di Licandro 2012, anche per una esaustiva rassegna delle differenti posizioni della dottrina.

Secondo la tradizione che in via indiretta proviene da Candido Isaurico, Odovacre cercò costantemente l'alleanza con Zenone, ribadendo in più occasioni la sua lealtà e sottomissione al *basileus* d'Oriente anche quando questi ordì delle trame contro lo Sciro.¹² Basterà in proposito un cenno alle vicende del 486-487 allorquando Zenone spinse i Rugi contro Odovacre,¹³ che pur aveva rifiutato a Illo l'aiuto da questi richiestogli contro l'unico legittimo imperatore. Ebbene, sconfitti i Rugi Odovacre inviò una parte del bottino a Costantinopoli con l'evidente intenzione di dimostrare la sua subordinazione e fedeltà al sovrano isaurico.

Sul fronte dei rapporti con i due capi goti, Teoderico Strabone e Teoderico l'Amalo, qui ci si contenterà di rammentare come in dottrina si sia insistito sull'accorta 'regia' dell'Isauro volta a porre i due Ostrogoti uno contro l'altro nella speranza che una guerra fratricida portasse all'eliminazione di entrambi. Non è questa la sede per ripercorrere tutte le vicende relative alle alleanze, agli scontri e ai tradimenti dei principali protagonisti dei vari giochi di potere narratici dagli storici della *basileia* isaurica. Basterà riferire un momento emblematico di quegli eventi.

Quando Strabone rifiutò la proposta di pace presentata da Zenone, che non era in grado di sostenere finanziariamente le richieste di cibo e terre avanzate dal *leader* goto, il sovrano isaurico si vide costretto alle vie militari, decidendo, dopo aver tentato altre strade, di affidare la conduzione dello scontro a Teoderico l'Amalo, con cui già in passato si era alleato. Nelle mal nascoste intenzioni dell'Isauro quelle operazioni militari dovevano condurre probabilmente all'eliminazione di entrambi i Teoderici: Zenone non avrebbe inviato, infatti, le truppe imperiali promesse in aiuto dell'Amalo. Solo una ribellione dei soldati di quest'ultimo portò nel 480 a una 'alleanza' tra i due Ostrogoti. Al *basileus* non restò, allora, che tentare una trattativa con l'Amalo, offrendogli oro, argento e il matrimonio con Giuliana Aniciana. Ebbene, preso atto del fallimento di tale manovra ritenne di intraprendere la strada di un avvicinamento a Strabone, che insi-

12 Non pare vi siano dubbi sulla circostanza che Odovacre riconobbe pienamente Zenone come il legittimo sovrano d'Italia: conì, infatti, monete con l'effigie dell'imperatore e fece erigere statue che lo rappresentavano in numerose località soggette al suo governo.

13 Secondo il consueto modo di operare di Zenone diretto a far scontrare barbari contro altri barbari. A tale strategia, infatti, era già ricorso, come stiamo per dire nel testo, anche nei rapporti con i due *leaders* ostrogoti con cui più volte si dovette confrontare durante gli anni del suo governo.

gnì del titolo di *magister militum praesentialis*.¹⁴ Dinanzi alla reazione dell'Amalo che invase la Tracia, da tempo assegnata alle genti di Strabone, Zenone dovette confidare nell'eventualità di nuova guerra fra i due Goti. Le cose andarono diversamente da quanto il sovrano isaurico aveva sperato e l'uscita dalla scena di Strabone dipese, forse, soltanto dal caso; l'incidente mortale (una caduta da cavallo) occorso a Teoderico Strabone nel 481 condusse Zenone a un nuovo accordo con l'Amalo, del cui soccorso militare potette poi avvalersi nella rivolta tentata da Illo.

Secondo una affidabile tradizione storiografica il successo della *basileia* zenoniana si fondò su un equilibrio di forze tra le diverse anime della aristocrazia isaurica che partecipavano alla gestione del potere. Il consenso che Zenone ottiene dagli altri nobili isaurici, in particolare dopo il suo rientro a Costantinopoli da Illo (che pur aveva sostenuto, a suo tempo, la rivolta di Basilisco) garantisce la pace e la saldezza del suo regno. Furono ambizioni politiche e differenze religiose (mentre Zenone assumeva la difesa degli anti-calcedonesi, Illo volle sostenere l'opposizione ortodossa) a minare la stabilità dei fragili accordi con il potente Illo. E quando naufragò definitivamente l'intesa ebbe inizio la crisi e poi il declino del governo isaurico. Dopo quattro anni di assedio, nel 488, le truppe imperiali guidate da Teoderico l'Amalo, posero fine alla rivolta, grazie anche a un tradimento ai danni di Illo.

Intanto in Occidente dopo l'assassinio di Giulio Nepote nella primavera del 480 e la successiva conquista della Dalmazia, a opera di Odovacre, restava aperta la questione su chi dovesse essere il sovrano di quei territori occidentali, oramai sotto il potere del re barbaro: da un lato, l'Italia quale parte dell'impero riconosceva l'autorità dell'Augusto costantinopolitano, dall'altro essa era di fatto governata da Odovacre.¹⁵ Secondo la versione di Procopio, ma nella medesima direzione vanno alcune affermazioni di Giordane, sarebbe stato Ze-

14 Circa la aversa visione di Malco, per il quale tale comportamento rifletteva l'immoralità e la codardia di Zenone, Laniado 1991: 148 s. (cui qui si rimanda per la citazione delle fonti e alcune indicazioni bibliografiche) ne ha sottolineato la sua ingenerosità: l'Isauro non fu, infatti, il solo imperatore del V secolo ad avere preferito la diplomazia e i 'sussidi diplomatici' alla guerra.

15 Questa situazione, del resto, non fu inizialmente ostile al vescovo di Roma, considerando che, da un lato, l'ariano Odovacre, stabilitosi a Ravenna, non era per nulla interessato a immischiarsi nelle faccende religiose, dall'altro la distanza geografica tra Roma e Costantinopoli permetteva al pontefice di assumere sia un atteggiamento di indipendenza da colui che era rimasto il solo *Augustus* dell'impero sia una certa intransigenza nelle questioni *de religione*. Come avremo occasione di rammentare, il vescovo di Roma non poté evitare, in ogni caso, di cercare un 'confronto' con l'imperatore su tali temi.

none a inviare Teoderico contro Odovacre, secondo la sua solita strategia indirizzata a far scontrare i diversi gruppi di barbari fra di loro; una mossa che lo avrebbe liberato definitivamente dalla ingombrante presenza dell'Amalo, 'relegandolo nei territori occidentali'.

Non sembri inopportuno soffermarsi, altresì, sulla situazione economico-finanziaria della *basileia* isaurica. Il tema qui può essere appena sfiorato. Come da taluno è stato osservato, non vi è alcuna traccia nelle fonti di un ricorso da parte di Zenone al condono fiscale per alleviare l'enorme peso che, anche a causa delle continue emergenze militari, doveva gravare sui contribuenti.¹⁶ Da un lato le pesanti condizioni finanziarie, se narrano il vero gli storici antichi, in cui versava l'ecumene imperiale durante il suo regno¹⁷ dovevano scongiurare fortemente misure di carattere generale, ossia a vantaggio di tutte le classi sociali, dall'altro interventi più contenuti e quindi meno gravosi per le casse pubbliche, come quello rappresentato dall'esempio abbastanza recente della Nov. 2 di Marciano, avrebbero rischiato di provocare un pericoloso malcontento nei ceti popolari; e al favore di questi Zenone doveva prestare più di una attenzione nelle sue azioni di propaganda. Al pari di altre leggi precedenti, anche la normativa marciana aveva favorito, in effetti, l'evasione dei *potentes* che, ricorrendo a pretestuosi rinvii delle prestazioni fiscali e ponendo in essere varie altre manovre dilatorie, erano riusciti infine a sottrarsi ai loro doveri nei confronti dell'erario.¹⁸

D'altra parte, mentre Procopio riferisce di aumenti delle tasse decisi dall'usurpatore Basilisco, ciò che resta dei provvedimenti legislativi dell'Isauro non conserva alcuna prova neppure di interventi volti a un inasprimento della pressione fiscale, cui l'imperatore avrebbe potuto ricorrere per portare il bilancio in attivo. Anzi una sua costituzione (Cl. 12.60.6), disciplinando l'obbligo del rendiconto di alcuni soggetti incaricati della riscossione delle imposte, sembra volta, piuttosto, a proteggere gli abitanti delle province dagli abusi che potevano essere commessi a loro danno da quegli esattori, non di rado interessati a procurarsi dei guadagni illeciti. E nella direzione di non

16 Puliatti 1991: 87.

17 Come si è accennato nel testo e rammenta, da ultimo, Rosaci 2020: 33, la gravità della situazione finanziaria avrebbe impedito a Zenone, fra l'altro, di mantenere delle relazioni pacifiche con i due Teoderici, non essendogli in alcun modo possibile soddisfare le pretese economiche che erano avanzate da ciascuno dei due capi goti.

18 Come chiarisce Puliatti 1991: 82, ciò dipese dalla "riduzione a soli tre anni dello scarto cronologico ... tra il *terminus ad quem* fissato per gli effetti del condono e la data di promulgazione della relativa legge, normalmente escluso dalla remissione".

umentare la pressione fiscale almeno a una certa categoria di soggetti sembra andare, come vedremo meglio più avanti, Cl. 10.32.64, nella misura in cui non cancella l'esonero dai vincoli curiali a tutti quei decurioni che lo avevano ottenuto prima dell'avvento al trono di Zenone in conformità alla disciplina dettata dai suoi predecessori.

A una duplice interpretazione si presta inoltre, se non vedo male, il rimprovero frequentemente mosso al sovrano isaurico di avere creato un clima di paura, permettendo il proliferare delle denunce mosse dai delatori (fiscali).¹⁹ Al di là di dichiarazioni programmatiche o a proclami di propaganda fatti dal potere imperiale, lo strumento della delazione in età tardo antica fu spesso utilizzato quale mezzo di lotta alla evasione fiscale, cui nessun *basileus*, pur manifestando biasimo al riguardo, riuscì mai a rinunciare del tutto.²⁰

Secondo una certa tradizione storiografica, al fine di superare le gravi difficoltà in cui si trovavano le finanze pubbliche l'imperatore avrebbe fatto ricorso alla esecranda, quanto peraltro da tempo assai diffusa, pratica del *suffragium*, che fu esplicitamente vietata solo alcuni decenni più tardi da Giustiniano. Per Malco, un autore di età anastasiana che come avremo modo di dire non perse mai l'occasione per mettere in cattiva luce Zenone, da lui apertamente disprezzato, la prassi della compravendita delle cariche pubbliche avrebbe raggiunto dei livelli molto elevati sotto il governo dell'Isauro, in particolare allorché la prefettura del pretorio fu ricoperta da Sebastiano (indicato come il vero responsabile di questo disdicevole fenomeno).²¹

Ebbene al di là del giudizio morale che può darsi su tali operazioni (se davvero Zenone si comportò in maniera così spregiudicata,²²

19 Per le fonti ci sia consentito di rimandare alle indicazioni date da Laniado 1991: 164 s. e 164.85.

20 Non mi pare che almeno per tutto il IV e il V secolo siano rinvenibili prove sicure di un esplicito divieto normativo delle delazioni fiscali: cfr. Pietrini 1996: 107 s. e 107.147.

21 Per alcuni essenziali riferimenti bibliografici in argomento si veda Triscioglio 2017: 107.190.

22 Non vi è dubbio che contrasta in qualche modo con la scelta di procurarsi dei lucri attraverso il commercio delle *dignitates* il divieto imperiale, sancito con Cl. 12.7.2.4, di modificare l'ordine e i tempi degli avanzamenti di carriera, ricorrendo a comportamenti corruttivi e all'ottenimento di privilegi, a spese di chi ha onestamente maturato la richiesta anzianità di servizio. Più che la mancanza di interventi normativi che venissero a vietare la compravendita delle cariche pubbliche (ma si veda anche quanto si sta per dire nel testo circa la differente lettura che può darsi di alcuni provvedimenti, primo fra tutti Cl. 12.3.3) va sottolineato che quanto veniva in realtà rimproverato a Zenone dai suoi detrattori era un'inefficace azione di contrasto a tali disdicevoli vendite. Per Laniado 1991: 150 e

come il racconto di Malco denuncia) non può negarsi che finché il *suffragium* non venne in tutte le sue manifestazioni esplicitamente proibito, alcune delle figure in cui esso era declinabile si possono meglio avvicinare, più che al pagamento di una tangente per acquisire un ufficio pubblico, a una sorta di lecita imposizione fiscale, utile a migliorare lo stato delle finanze imperiali. Si pensi, a esempio, a Cl. 12.3.3 che stabilì versamenti di 100 libbre d'oro (destinate al restauro degli acquedotti) per l'ottenimento del titolo di console onorario: risanando le finanze locali anche attraverso tali somme si alleggeriva, di conseguenza, l'onere dell'erario di provvedere alle opere pubbliche delle città. A ogni modo l'Isauro senz'altro dovette percorrere anche strade 'più nobili' e meno sgradite per reperire una parte delle risorse di cui l'impero aveva bisogno, come quella della messa in vendita di *res fiscales* disciplinata da Cl. 7.37.2, di cui avremo modo di occuparci.

Oltre a quelli finanziari anche altri problemi dovevano, infine, occupare in quegli anni il governo imperiale. Si è già sommariamente detto del ruolo giocato dalle intense tensioni religiose nelle vicende politiche del regno zenoniano; e allora pare di una qualche utilità fare un rapido cenno anche a una curiosa informazione su alcuni problemi di salute del *princeps*, che non risulta estranea al tema della politica da lui seguita in merito ai dibattiti *de fide*. Secondo una tradizione attestata, in particolare, dalla *Historia ecclesiastica* di Evagrio e dalla più tarda *Chronographia* di Teofane, e che giunge, attraverso un percorso ricostruibile nei suoi tratti essenziali, pur nella veste di un dato meramente eventuale, sino alle moderne ricerche storiche,²³ l'imperatore avrebbe sofferto di epilessia.²⁴

Nella concezione cristiana che si riflette anche in alcuni passi evangelici, l'epilessia, infatti, non era considerata una malattia del sistema nervoso centrale, ma un fenomeno di possessione demoniaca. A opera della letteratura patristica, ben prima che si tenesse il quarto concilio ecumenico, tale convinzione sarebbe stata elevata perfino a indiscusso principio di fede.²⁵

150.13, la faziosità del giudizio di Malco a tale proposito è evidente: nel resoconto dello storico vengono infatti passate sotto silenzio le enormi difficoltà incontrate dal sovrano isaurico nel rimpinguare le casse pubbliche lasciate vuote da Leone I per la guerra, dall'esito fallimentare, condotta contro i vandali.

23 Martindale 1980: 1202.

24 Evagrius, *Hist. Eccl.* 3.29 (ed. Bidez-Parmentier, 125.6-7); Theophanes, *Chronographia* AM 5938 (ed. de Boor, 135.31-33).

25 Secondo tale percezione della epilessia, l'epilettico era tendenzialmente destinato a un ostracismo sociale; il che già di per sé dovrebbe indurre a dubitare, come ben nota Conrad 2000: 65 s., che un epilettico nella seconda metà del V

Orduque, uno studio ben documentato di Conrad ha mostrato come l'obiettivo perseguito da chi, in un ben preciso contesto polemico, costruì tale, verosimilmente del tutto infondata, 'accusa' a carico di Zenone fosse quello di negare la legittimità del suo governo e che il suo agire potesse rappresentare la volontà di Dio sulla terra. Come tale indagine assai scrupolosa ha provato, le due fonti dianzi richiamate (la seconda, come pare più probabile, attraverso un intermediario anonimo del nord della Siria) derivano in realtà le loro informazioni dalla descrizione del sovrano isaurico contenuta nella cronaca di Eustazio di Epifania, uno storico, anch'egli originario di quelle località siriane, vissuto nell'età di Zenone. Lo studioso sottolinea come Eustazio e forse altri autori a noi sconosciuti (che in polemica con Zenone lo descrissero come un epilettico) fossero di dichiarata fede calcedonese (sebbene non possa dirsi che risponde a verità l'inverso: ossia, non tutti gli scrittori fedeli all'ortodossia di Calcedonia (si pensi, in particolare, a Giovanni Malala) mossero tali 'accuse' all'imperatore).

La pubblicazione dell'*Henoticon*, nell'intenzione del *basileus* un tentativo per un accordo con gli anti-calcedonesi, provocò, come avrò modo di tornare a dire più avanti, dei dissidi profondi, specificamente nella parte settentrionale della Siria: fu quale atto di protesta contro quel documento che dovette disegnarci l'accusa di epilessia, dalla quale discendeva la necessaria considerazione che quanto era stato compiuto dal *princeps* non avrebbe potuto in alcun modo rappresentare una realizzazione del volere divino.²⁶

Il motivo dell'epilessia, che sotto altri profili veniva a trovare alcuni importanti punti di appoggio nel disdicevole stile di vita rimproverato all'imperatore, fu ripreso e in tali connessioni da alcuni degli scrittori successivi;²⁷ ma sia Evagrio che Teofane, i principali testimoni di tale narrazione, non ne accolsero lo spirito polemico legato al dibattito cristologico da cui era sorto: Evagrio, infatti, che pur disapprovava alcune condotte del sovrano isaurico,²⁸ sembra guardare con una

secolo potesse giungere al vertice del potere: il *basileus* di Costantinopoli, pio guardiano della legge e amante di Cristo, nel pensiero cristiano, governa sotto la supervisione divina ed è incaricato di fare la volontà di Dio sulla terra.

26 Conrad 2000: 67-70, 75-77.

27 Conrad 2000: 77, 79.

28 Come Ginter 2018: 324, ribadisce nel *summary* (in lingua inglese) del suo studio (pubblicato in polacco e dunque per me non accessibile), Evagrio descrive Zenone come un personaggio ambivalente. Se da un lato egli appare come un continuatore della tradizione classica, dall'altro è considerato un barbaro (egli viene, infatti, dalle zone montane dell'Isauria), oltreché, generalmente, un cattivo governante dal comportamento tirannico. Il punto di vista di Evagrio in merito alle

certa ammirazione al proposito, perseguito (seppur non raggiunto) con l'Enotico, di restaurare la spezzata unità della Chiesa.²⁹

Va da sé che la questione *de fide* rappresenta un tema centrale della legislazione zenoniana, dati anche i suoi rilevanti risvolti in ambito politico e sociale. Ed è per tale motivo che, come vedremo, nell'esame delle costituzioni zenoniane ci è parso opportuno prendere le mosse proprio dalla normativa di argomento religioso.

3. I provvedimenti normativi: paternità, cronologia, destinatari, efficacia. Le titolature imperiali.

Del *Codex giustiniano* si è utilizzata l'edizione di Paul Krüger,³⁰ al cui apparato si rimanda fin d'ora per ogni indicazione utile alla ricostruzione della tradizione manoscritta di ciascuno dei testi legislativi lì accolti, attribuiti a Zenone.³¹ Da parte nostra ci si soffermerà su taluna delle sue annotazioni allorquando risulterà rilevante al fine di chiarire i problemi rimasti ancor oggi aperti circa la paternità, la originaria sfera di efficacia o la fedeltà al testo uscito dalla cancelleria imperiale della disposizione studiata.

Dalla lettura delle sopravvissute *inscriptiones* (talvolta, come noto, non ci sono state conservate o sono gravemente lacunose) emerge che nella maggior parte dei casi i provvedimenti di Zenone furono indirizzati a importanti cariche dell'impero, tutte appartenenti all'apparato burocratico della *pars Orientis*; alcune di esse, come sembra probabile, dovevano aver sollecitato le disposizioni norma-

scelte di politica secolare di Zenone è simile a quello di autori 'classicheggianti' come Malco o Giovanni Lido. Riguardo agli atti assunti dall'Isaurico in materia religiosa, d'altra parte, i giudizi dello storico ecclesiastico, come stiamo per dire nel testo, sono neutri, se non persino positivi.

- 29 Fra gli altri, Conrad 2000: 7 s.; per Ginter 2018: 324, la circostanza che Evagrio percepisca l'*Henotikon* in maniera favorevole può considerarsi una evidente prova dell'approccio irenistico di Evagrio alla dottrina monofisita.
- 30 La versione da me consultata è quella della *editio minor* che occupa il secondo dei tre volumi del *Corpus iuris civilis* secondo l'edizione del 1954, per i tipi della casa editrice Weidmann di Berlino. Quando è parso opportuno si è vista anche l'*editio maior*. Come sottolinea, da ultimo Milani 2021: 14, essa resta "ancora oggi un punto di riferimento fondamentale e uno strumento di lavoro imprescindibile per chiunque sia interessato a studiare, attraverso i materiali ivi raccolti, l'esperienza giuridica di Roma antica".
- 31 Pur condividendo con altri studiosi l'auspicio di nuove riflessioni sulla giustezza di talune "scelte critiche operate dal Krüger, sulla base del *modus procedendi* adottato per la restituzione del testo delle costituzioni latine del *Codex*", Milani 2021: 14 e 23, a ragione, mette l'accento sull'imponenza del "lavoro editoriale condotto dal Krüger", legandola alla innegabile "complessità della tradizione manoscritta del Codice di Giustiniano".

tive poi date dall'imperatore. Tale ultimo dato induce a credere che, almeno in linea di massima, gli interventi normativi emanati dall'Isauro furono pensati per disciplinare fenomeni e situazioni della parte orientale dell'impero e in quei territori fossero destinati a spiegare la loro efficacia. Pur non potendosi escludere del tutto che alcune costituzioni siano state inviate in Italia già prima di essere accolte nel *Codex* e prima che Giustiniano mandasse le sue compilazioni a papa Vigilio nel 554 affinché anche in quelle regioni esse potessero ricevere applicazione è preferibile negarlo, non essendovi alcuna prova di un certo peso che vada in quella direzione; con un'unica eccezione, secondo taluno.

Ad avviso di una dottrina minoritaria, infatti, ben rappresentata da Biondi, il testo della *διάταξις* zenoniana, oggi edito come Cl. 8.10.12, proverrebbe da copie integre giunte in Italia al fine di una sua promulgazione antecedentemente e per via indipendente dalla compilazione giustiniana; e ciò considerati i rapporti legislativi, che lo studioso suppone esistenti ancora in età zenoniana, fra l'impero di Oriente e quella parte dell'Occidente. Ma non sono mancate serie e condivisibili critiche a una tale presa di posizione, per cui pare conveniente rimanere della diversa idea, propugnata in particolare da Capocci, il quale reputa, sulla base di una attenta analisi dei molteplici manoscritti che ne trasmettono il testo, che esso è giunto da una tradizione diretta, puramente bizantina. Come egli precisa, sembra sicura in particolare "l'origine e provenienza bizantina" della costituzione in parola nel codice Marciano: quello che ne conserva il testo più completo.³²

Procedendo nel nostro esame, pare opportuno precisare in via preliminare che, sebbene sotto il profilo formale alcune costituzioni del 474 devono essere riferite a entrambi gli Augusti che in quel momento siedono sul trono di Costantinopoli, la giovanissima età di Leone II consente di attribuirle tutte alla volontà politica del solo Zenone. A tale periodo appartiene, fra le altre, Cl. 1.14.11 emanata il 22 aprile di quell'anno, nella cui *inscriptio* non è indicato il nome del destinatario.

Molte sono quelle dirette al prefetto del pretorio d'Oriente. Sebastiano avrebbe tenuto la prefettura una prima volta dal 17 dicembre del 476 al primo di maggio del 480 e poi nel 484.³³ A lui sono inviate

32 Capocci 1941: 158-184, ove è la critica alla tesi di Biondi.

33 Così, fra gli altri, Martindale 1980: *Sebastianus* 5, 984 s. Sulla definizione dei periodi durante i quali Sebastiano ricoprì la carica di prefetto si vedano anche Bonini 1965: 476.27, 477.28 e Biavaschi 2019a: 113.40. Per altre indicazioni bibliografiche sul personaggio ci sia consentito di rimandare al recente contributo di Cusmà

Cl. 1.29.3, Cl. 5.5.9, Cl. 4.66.1, Cl. 10.32.64, Cl. 11.69.2, Cl. 10.34.3, Cl. 12.3.4, delle quali non è nota la data;³⁴ forse a lui era diretta Cl. 12.3.3, la cui *in-scriptio* non tramanda il nome del destinatario: pur difettando altresì l'indicazione della data, si è ritenuto che Cl. 12.3.3, appartenga alla fase iniziale del governo di Zenone.³⁵ E ancora a Sebastiano vengono indirizzate Cl. 1.2.16 del 17 dicembre del 476;³⁶ Cl. 5.27.5 del 20 febbraio del 477, Cl. 8.4.9, del 13 dicembre del 477, Cl. 1.23.7 del 23 dicembre di quello stesso anno, Cl. 5.9.7 del primo marzo del 478, la quale potrebbe far parte del medesimo provvedimento da cui i compilatori estrassero Cl. 8.53.31, che porta la medesima data e Cl. 1.49.1 dell'11 ottobre del 479, tutte *datae* a Costantinopoli (come per Cl. 5.9.7 è soltanto verosimile); Cl. 5.3.18 e Cl. 3.28.29, emanate il primo maggio del 479, che dovevano appartenere a un medesimo provvedimento legislativo; Cl. 6.23.22 anch'essa emanata nella capitale il primo maggio del 480; Cl. 1.3.36, Cl. 4.65.33 e la sua gemina Cl. 8.4.10 emanate a Costantinopoli il 28 marzo del 484; Cl. 1.3.37 del 14 di aprile di quello stesso anno.

Dal 472 al 475 e poi, una seconda volta, nel 489 fu prefetto del pretorio Dioscoro,³⁷ destinatario di Cl. 6.49.6, pubblicata il primo di settembre del 489 a Costantinopoli e di Cl. 5.31.11, emanata in quella stessa città, della cui paternità zenoniana non è possibile, tuttavia, essere certi. Sebbene, infatti, la *subscriptio* dati la *lex* alle *kalendae* di settembre del 479 (l'anno del secondo consolato di Zenone), la circostanza che Dioscoro abbia ricoperto la prefettura tra il 472 e il 475 e poi nel 489, ha suggerito ad alcuni editori di correggere la data della

Piccione 2019: 157.2. Stando alla narrazione di Malco la gestione della prefettura da parte di Sebastiano avrebbe procurato un profondo malcontento nei confronti dell'Isauro (cfr. *ex multis*, Troya 1839: 143 s.): come si è accennato sopra nel testo il prefetto avrebbe promosso in misura grave e senza alcun pudore la pratica del *suffragium*, un commercio che, secondo lo storico antico, procurò ingenti guadagni all'imperatore e allo stesso prefetto. Ma, come torneremo a sottolineare, la tendenza dello storico di Filadelfia riguardo al governo zenoniano è un dato da tempo appurato e a nessuno ormai ignoto.

34 Circa Cl. 4.66.1, se da taluno essa viene attribuita al 476 (per tutti, Maschi 1966: 288.272), altri pensano al 480 (si veda, a esempio, Rodríguez López 2008: 423).

35 Così, di recente, Biavaschi 2018: 192.

36 Mentre Krüger 1954: 14.11, seguendo la restituzione (del consolato) di Beckius, colloca l'emanazione della *lex* nel 477, Loungis T.C. *et al.* 2005; Lippold 1972: 201; Falchi 1991: 89, la datano al 476. Per gli argomenti che militano a favore del 476, datazione che anche qui si è scelto di seguire, si veda, per tutti, Kosiński 2010a: 106 s. e 106.51, cui ci sia consentito di rinviare anche per un essenziale ragguglio bibliografico. Segue, fra gli altri, la datazione di Krüger Dovero 2013: 452; Dovero 1992: 383, che da parte sua rammenta come il ricordo di tale *constitutio* generale si rinvenga anche nella *Storia ecclesiastica* di Evagrio.

37 Su di lui Martindale 1980: *Dioscorus* 5, 367-369.

sua emanazione con il primo di settembre del 475. Ciò condurrebbe ad attribuire il provvedimento all'usurpatore Basilisco,³⁸ che in merito alla questione di diritto privato lì affrontata si sarebbe mantenuto nel solco già tracciato da Leone I. Trattandosi di un tiranno il suo nome sarebbe stato poi sostituito con il nome dell'imperatore legittimo, se non già dagli addetti all'archivio della cancelleria zenoniana, dai compilatori giustiniani. Diversamente, se posticipare la costituzione al primo di settembre del 489 (supponendo di nuovo un errore della tradizione manoscritta nell'indicazione del console eponimo) consentirebbe di salvare la paternità zenoniana testimoniata nell'*in-scriptio*, anticiparla al primo di settembre del 474 chiederebbe di immaginare la cancellazione del nome di Leone II che nell'*in-scriptio* doveva stare accanto a quello di Zenone.

La medesima carica per la parte finale dell'anno 480 è ricoperta da Eliano,³⁹ cui sono indirizzate Cl. 11.70.6 (priva della datazione consolare), Cl. 2.21.9, Cl. 5.12.28 e Cl. 5.75.6, le ultime tre probabilmente parte di un'unica legge, emanata nel dicembre del 480.

Forse già nel 485 e fino al maggio del 486 (sotto il consolato di Flavio Longino, fratello di Zenone)⁴⁰ e poi ancora nel 490 è insignito del titolo di prefetto del pretorio Arcadio,⁴¹ destinatario di Cl. 12.49.10, Cl. 12.60.6, Cl. 3.24.3 che apparteneva alla medesima *lex* da cui verosimilmente i compilatori avevano estratto anche Cl. 12.1.17, tutte prive della *subscriptio*. A lui sono dirette anche Cl. 4.20.14, data a Costantinopoli il 21 di maggio del 486 e Cl. 8.12.1 che potrebbe appartenere al 485-486.⁴²

Dopo il maggio del 486 e forse fino al 489 dovette ricoprire la prefettura del pretorio Basilio,⁴³ cui sono inviate Cl. 5.8.2 priva della

38 Cfr. Martindale 1980: 68.

39 Su questo personaggio Martindale 1980: *Aelianus* 4, 14, ove si ricorda come nel 484, in occasione della rivolta guidata da Illo fu nominato prefetto del pretorio dall'usurpatore Leonzio.

40 Sulla sua carriera Martindale 1980: *Longinus* 6, 689 s.

41 Per Martindale 1980: *Arcadius* 5, 131, egli avrebbe rivestito la prefettura solo nel 490 e a quell'anno andrebbero riportate tutte le costituzioni a lui indirizzate.

42 In presenza di una gravissima lacuna nella *subscriptio*, la datazione qui proposta, è suggerita, fra gli altri, da Jones 1974: 1178.106; Lounghis T.C. *et al.* 2005: 80 s. Diversamente per Wiewiorowski 2015: 224.410 (ove è altra bibliografia) tale legge sarebbe del 490; anche Martindale 1980: *Arcadius* 5, 131, propone l'anno 490.

43 Sul destinatario si veda Martindale 1980: *Basilius* 5, 214 s., che da parte sua colloca la prefettura nel 486.

*subscriptio*⁴⁴ e Cl. 9.5.1 emanata a Costantinopoli il primo di luglio del 486.

Non a quella d'Oriente, ma alla prefettura dell'Illirico, è invece indirizzata Cl. 2.7.17, che la *subscriptio* data all'anno della coreggenza, quando è prefetto Paolo.

Seconda solo alla prefettura del pretorio è la carica di *praefectus urbi*, che nel 474 è occupata da Giustiniano, al quale viene indirizzata, il 16 marzo del 474, Cl. 2.7.16.⁴⁵

Fra il 476 e il 479, poi, è *praefectus urbi* Adamanzio,⁴⁶ destinatario di Cl. 4.65.32 e Cl. 11.43.8, delle quali si ignora la data. Allo stesso modo non si conosce l'anno di emanazione della già rammentata Cl. 8.10.12,⁴⁷ diretta a quello stesso prefetto. Sulla base di una osservazione che si legge nel preambolo della *lex* (e su cui ci si soffermerà più avanti, nel paragrafo a essa dedicato) taluno ha supposto che tale provvedimento seguì da vicino la fine della guerra contro Basilio e la riconquista del potere da parte di Zenone.⁴⁸

Ad avviso di alcuni, dopo *Adamantius* la prefettura *urbi* potrebbe essere stata ricoperta da *Sporacius*, cui viene indirizzata Cl. 11.43.9,⁴⁹ priva della indicazione della datazione consolare. Ritenendo che Cl. 11.43.10 fosse inviata al medesimo personaggio cui era diretta la costituzione che nel codice immediatamente la precede, Krüger

44 Pur non essendo nota la data (cfr., per tutti, Wiley 2016: 486), Bonini 1965: 476s., 477.28, sembra propendere per il 486, anche se non esclude che possa datarsi a "un anno successivo fino al 489". Prudentemente anche Astolfi 2012: 100, parla di un anno compreso tra il 486 e il 489.

45 Cfr. Martindale 1980: *Iustinianus* 4, 645.

46 Così Martindale 1980: *Adamantius* 2. Stando a un frammento di *Malchus*, nel 479 venne affidata ad Adamanzio una delicata missione che, lasciata Costantinopoli, lo condusse presso la corte dell'ostrogoto Teoderico (in argomento, fra gli altri, Minieri 2006: § 3).

47 Cfr., fra gli altri, Miglietta 2010: 57.40. Che essa non possa che datarsi a un anno compreso fra il 476 e il 479 pensano, *ex multis*, Hakim 2014: 8; Skalec 2012: 79 e 79.27 ove è altra bibliografia; Fargnoli 2003: 89 e 89.8-10; Saliou 1994: 283; Saliou 2018: 79; da ultimo, Fasolino 2020: 185.

48 A un momento successivo, quindi, alla fine di agosto del 476 pensa Capocci 1941: 156.2, che viene citato in senso adesivo da Malavé Osuna 2000: 26.8, 29 e 29.19. Similmente, Minieri 2006: § 3 (ove alla nota 17 si rammenta la vicina posizione di Capocci); l'autore, peraltro, per un evidente refuso colloca nel 479 la sconfitta dell'usurpatore, avvenuta invece alla fine dell'agosto del 476 (una data non troppo distante da quella dell'incendio del 475 – su cui si veda la letteratura da lui citata alla nota 18 –, divampato a Costantinopoli, sotto il governo del tiranno, i cui disastrosi effetti, ad avviso di Minieri, dovettero, poi, provocare questo intervento legislativo).

49 Per tutti, Martindale 1980: *Sporacius* 1, 1026, seguito, da ultimo, da Biavaschi 2018: 194 e 198.30; Biavaschi 2014: 110.

emenda *Spontius*, leggibile nell'*inscriptio* in qualche manoscritto corrotto, con *Sporacius*.⁵⁰

Al prefetto di Costantinopoli Costantino è diretta il 16 dicembre del 483 Cl. 4.59.2.⁵¹

Una *dignitas* particolarmente prestigiosa era quella di *magister officiorum*, che *Hilarianus* ricoprì dal 470 al 474. A lui risultano indirizzate, tutte mancanti della *subscriptio*, Cl. 12.25.4, che portando nell'*inscriptio* anche il nome di Leone II deve datarsi al periodo della coreggenza, e Cl. 12.7.2, che, ad avviso dei moderni editori, apparterebbe alla medesima costituzione, emanata dopo la morte di Leone II (nell'*inscriptio* di Cl. 12.7.2 compare infatti il solo nome di Zenone), da cui i compilatori avrebbero tratto Cl. 12.40.11; il nome di *Illyricianus* che compare nella *inscriptio* di quest'ultima andrebbe dunque corretto in quello di Ilariano.⁵²

Durante la coreggenza di Leone II e Zenone sarebbe stata *data* anche Cl. 12.29.2, diretta a Eusebio, anch'egli qualificato *magister officiorum*. A tale riguardo, Krüger annota che l'attribuzione della costituzione ai due Augusti si trova in Cuiacio, mentre nel manoscritto *Oxoniensis Bodleianus 3361* nell'*inscriptio* si legge *Zen. AA.* e in quello *Parisiensis 4537* vi si trova indicato il nome del solo Leone; considerando che Cl. 12.25.4 individua come *magister officiorum* per il 474 Ilariano, cui dopo la morte di Leone II è indirizzata anche Cl. 12.7.2, Krüger non esclude l'eventualità che Cuiacio "fortasse imperatores ex diversorum librorum lectione composuit". Ordunque, considerando che fra i collaboratori di Zenone vi fu un Eusebio che l'Isauro inviò come ambasciatore nel 476 presso la corte del sovrano sasanide Peroz (e che fu presente alla penultima spedizione dei Sasanidi contro gli Unni Eftaliti), si potrebbe ipotizzare, chissà, che quale premio per i suoi buoni uffici quell'Eusebio sia stato gratificato con la nomina a *magister officiorum*;⁵³ e, allora, le disposizioni sancite in Cl. 12.29.2 non apparterebbero al 474, ma a un momento successivo e sarebbero da ricondurre al solo Zenone. La ripetizione della *a.* dopo l'abbreviazione del nome Zenone nel manoscritto *Oxoniensis Bodleianus 3361* sarebbe un altro errore dell'*amanuense*. Di-

50 Nella medesima direzione anche Martindale 1980: 1026; da ultimo, Biavaschi 2018: 198; Biavaschi 2014: 110; Biavaschi 2017: 186.

51 Martindale 1980: *Constantinus* 9, 313.

52 Conforme Martindale 1980: *Hilarianus* 2, 561 s. A tale luogo si rimanda anche per le informazioni relative alla carriera di Ilariano, che gli meritò anche il titolo di *patricius*.

53 Pur ritenendo corretta la data del 474, Martindale 1980: *Eusebius* 19, 431, non esclude che il destinatario di Cl. 12.29.2 potesse essere quell'Eusebio da Zenone inviato in Persia nel 476.

versamente dovremmo supporre, il che è, pur improbabile, almeno possibile, che sul finire del 474 Ilariano ed Eusebio si siano succeduti nell'ufficio di *magister officiorum*⁵⁴ e che dunque sia corretta la ricostruzione di Cuiacio. Se invece fosse corretta l'informazione del manoscritto *Parisiensis* 4537, andrebbe negata la paternità zenoniana della costituzione che sarebbe stata emanata da Leone I.

Sebbene dalla *subscriptio* di Cl. 12.21.8, inviata a Giovanni (come si apprende dall'*inscriptio*) dovremmo credere che questi fosse *magister officiorum* il primo di settembre del 484,⁵⁵ alcuni hanno creduto inverosimile tale datazione, per il fatto che in un momento imprecisato del 484 (ma antecedente al 19 luglio) dovette essere nominato *magister officiorum* Longino, in sostituzione di Illo che si era ribellato all'imperatore;⁵⁶ al *magister officiorum* Longino è indirizzata in una data a noi sconosciuta Cl. 12.29.3.⁵⁷ Questi, conterraneo dell'imperatore (era nato a Cardala) mantenne tale carica fino alla morte di Zenone.⁵⁸

Comandante supremo dell'esercito imperiale era il *magister militum praesentialis*; accanto vi erano dei *magistri militum* territoriali. Non può escludersi, a mio avviso, che il *magister militum* Marciano cui fu indirizzata la non datata Cl. 12.35.17 fosse il figlio dell'imperatore d'Occidente Antemio, che dopo il 471 sposò Leonzia, la figlia minore di Leone I.⁵⁹ Nello stesso passo della *Cronografia* Giovanni Malala riferisce del matrimonio e della nomina di Marciano a *magister militum praesentialis*.⁶⁰ Dai più si ipotizza che Marciano ottenne tale carica nel 472, forse perché non si è ritenuto credibile che egli potesse ricoprire quel ruolo dopo che nel 474, se corrisponde al

54 Questo pare possibile a Martindale 1980: *Eusebius* 18, 431, il quale, di conseguenza, ritiene probabile che, contro quanto risulta dai manoscritti, Cl. 12.7.2 e Cl. 12.40.11 non siano state emanate dal solo Zenone, ma da entrambi gli Augusti, dunque prima del 14 novembre del 474.

55 Martindale 1980: *Ioannes* 32, 601. Tale datazione è accolta, fra gli altri, da Colliet 1932: 411; Giffard 1935: 138; Jones 1974: 1071.65.

56 Per Delmaire 1995: 114.55, Cl. 12.21.8 sarebbe stata emanata nel 483. Ma secondo Roberto 2000: 715, Illo fu *magister officiorum* ininterrottamente dal 477 al 484 (non dunque sino al 481 come si legge in Martindale 1980: *Illus* 1, 586).

57 La nomina di Longino di Cardala, come già quella di Illo, ben rappresentano un esempio di come Zenone cercò di consolidare "la presenza dei suoi Isauri nei vertici del potere favorendo la loro carriera" (così Roberto 2000: 715).

58 Cfr. Martindale 1980: *Longinus of Cardala* 3, 688. Sulla figura di Longino di Cardala v. anche Clauss 1980: 161-163 e 166-167.

59 Stando a Martindale 1980: *Marcianus* 17, 717, le nozze furono celebrate dopo che Aspar fu eliminato nel 471.

60 Per tutti Bersanetti 1945: 343.

vero un'informazione riferita solo nella *Vita Danielis Stylitae* (68-69),⁶¹ avrebbe partecipato alla rivolta di Basilisco dalla parte dei congiurati. Al di là dei dubbi sulla fondatezza di tale notizia nulla vieta di credere che, sconfitto il tiranno, Zenone avesse stretto nuovi accordi anche con Marciano, come è testimoniato per Illo, che pure inizialmente si era schierato con Basilisco. L'Isauro ben potrebbe, quindi, aver nominato Marciano *magister militum praesentialis* dopo il suo rientro a Costantinopoli, ma prima che i rapporti fra i due si deteriorassero a tal punto che Marciano tentasse a sua volta, nell'autunno del 479, di usurpare il potere imperiale.⁶²

Nella veste di *magister militum* un tale Catone appare come il destinatario di Cl. 12.49.11 (non datata) del 485-486 o del 490-491, a seconda della datazione che si ritenga più verosimile per la precedente Cl. 12.49.10 (diretta al *praefectus praetorio* Arcadio, su cui ci siamo già soffermati).⁶³

Un'altra figura importante era quella del *praepositus sacri cubiculi*, un ciambellano di corte. Fra i suoi compiti vi era quello della gestione del palazzo imperiale. A *Chryseros*, *praepositus sacri cubiculi* di Zenone è inviata la sola Cl. 11.69.1, priva della *subscriptio*, verosimilmente emanata prima del 484,⁶⁴ (anno cui risale al più tardi la successiva Cl. 11.69.2 indirizzata al prefetto Sebastiano, della quale si è già detto); allo stesso modo non è indicata la data di Cl. 12.16.4, emanata quando aveva il titolo di *praepositus sacri cubiculi* Cosma, un potente eunuco che avrebbe occupato quell'ufficio fra il 488 e il 491.⁶⁵

Non è noto quando Enea ricoprì la carica di *comes* della *res privata*; a lui, altrimenti sconosciuto, è diretta Cl. 7.37.2 priva della datazione consolare;⁶⁶ mentre può supporre che fosse *comes* delle sacre largizioni l'Epinico *consularis*, al quale è indirizzata, per competenza, Cl. 10.15.1 (*data* il 10 di ottobre del 474), con cui si disciplina l'acquisto del tesoro.⁶⁷

61 Delehay 1913: 217-229.

62 Sul tentativo di congiura promosso da Marciano, *ex multis*, Rosaci 2020: 37 e Roberto 2000: 701-703 e 714 s., con indicazione delle fonti.

63 Cfr. Martindale 1980: *Cato* 2, 272.

64 Cfr. Martindale 1980: *Chryseros* 3, 297, che, da parte sua, pensa a un momento antecedente al 486.

65 Sulla missione religiosa che Cosma fu incaricato di compiere presso Alessandria d'Egitto Martindale 1980: *Cosmas* 3, 327.

66 Martindale 1980: *Aeneas* 2, 16.

67 Che tale personaggio avesse rivestito, fra l'altro, l'ufficio di conte delle sacre largizioni è stato ipotizzato, fra gli altri, da Martindale 1980: *Epinicus* 397, il quale si

Destinatario di Cl. 9.35.11 è un Alessandro, *vir illustris*, circa il quale si può ipotizzare che non ricoprisse alcuna carica allorquando nel 478 venne emanato tale provvedimento; questi potrebbe essere lo stesso *Alexander* ricordato poi come *comes rerum privatarum* nel 480-481.⁶⁸

A un certo Domnino o Domenico è diretta Cl. 10.3.7, la cui *subscriptio* è gravemente incompleta. A tale proposito può osservarsi che mentre Peters segue la restituzione dell'*inscriptio* data da Cuiacio (Δομνήνω) e accolta da Huschke,⁶⁹ Krüger preferisce quella proposta da *Contius* (Δομνίκω). Il punto non è senza significato dal momento che Domnino, come ben ha visto Peters, potrebbe essere identificato con uno dei giuristi citati negli *scholia* dei Basilici, e designati come ἡρωες dai commentatori dell'età giustiniana;⁷⁰ diversamente, la lezione di *Contius* non consente affatto tale collegamento.

Si ignora il destinatario di Cl. 6.34.4, di cui è conservata la sola *subscriptio*; di Cl. 1.2.15 e Cl. 11.57.1 oltre al destinatario non è dato conoscere neppure la data.⁷¹ Circa Cl. 1.3.35 può supporre che essa fosse antecedente al 28 marzo del 484, data della emanazione della costituzione che nel *Codex* la segue.⁷²

Forse appartenevano a un'unica costituzione di cui non è noto il destinatario, redatta in greco e datata 26 giugno del 487, come Krüger pur con qualche dubbio (legato a incertezze circa la loro datazione) ipotizza, Cl. 1.51.13, Cl. 2.7.19,⁷³ e ancora, forse, Cl. 2.7.18, Cl. 2.12.27, Cl. 3.3.6, Cl. 7.51.5⁷⁴ e Cl. 3.10.1.⁷⁵

sofferma sul ruolo che questi, volta per volta, ebbe nelle varie lotte per la conquista del potere imperiale che a diverso titolo lo videro coinvolto.

68 Martindale 1980: *Alexander* 12, 56 ove si nota che l'Alessandro conte della *res privata* nel 480-481 è ricordato come *vir illustris* dal vescovo Vittore di Vita. L'osservazione è riferita, da ultimo da Bono 2019: 81.17.

69 Peters 1970: 68 e 68.186,

70 Allo stesso modo già Vassalli 2015: 120.

71 Circa Cl. 1.2.15, Kosiński 2010a: 76 e 76.124, che rimanda anche a un argomento di Coleman-Norton, propone pur dubitativamente "the turn of 474/475", o l'autunno del 476.

72 Così, *ex multis*, Coleman-Norton 1966: 912. Se per Lippold 1972: 203, essa fu emanata nel 484, al primo aprile di quell'anno pensa Casiday 2015: 75; diversamente Popescu 1994: 125 e 136, la data al 480; allo stesso modo anche Ellis 2016: 247; a ragione Holubeanu 2020: 36.9, osserva che non esiste alcun argomento a favore di una datazione così precisa.

73 Krüger 1954: 89.10.

74 La cui *subscriptio* in realtà porta la data del 25 di marzo (487).

75 Krüger 1954: 100.1 e 2, 105.2, 125.3, 126.2, 317.22.

Come implicitamente emerge da quanto si è sin qui ricordato, il luogo di emanazione delle costituzioni zenoniane risulta essere sempre, quando è presente la *subscriptio* e questa non è incompleta, Costantinopoli; più raramente la capitale è indicata, viceversa, quale luogo di pubblicazione del provvedimento.

Va altresì posto in evidenza un altro dato. Al di là del fatto che la necessità di disciplinare dei casi particolari (come accade a esempio con Cl. 11.70.6, relativa ai canoni spettanti alla città di Nicea) possa aver provocato l'intervento del legislatore e che, almeno per la grande maggioranza delle costituzioni esaminate, la veste formale sia quella di una epistola diretta a un funzionario dell'impero, non vi è dubbio che le costituzioni zenoniane che ci sono state tramandate abbiano la natura (talvolta esplicitamente proclamata) di *lex generalis*.⁷⁶

Una veloce notazione merita anche l'argomento delle titolature dell'Isauro. Mentre, per i tagli operati dai compilatori giustinianeî, l'*inscriptio* premessa al testo delle *constitutiones* accolte nel Codice conserva, di regola, accanto al nome di Zenone (se del caso aggiunto a quello di Leone), preceduto dal sostantivo *Imperator* (se del caso *Imperatores*), soltanto il tradizionale titolo di *Augustus* (o *Augusti* se la paternità è anche leonina), l'intestazione dei due provvedimenti normativi che ci sono giunti al di fuori dei superstiti manoscritti occidentali del *Codex* (mi riferisco all'*Henotikon* e alla *lex* che a partire dall'edizione curata da Contius nel 1569 e pubblicata a Lione venne inserita nel *Codex* come Cl. 8.10.12) tramandano per intero, come pare verosimile, la titolatura di cui si fregiava il sovrano isaurico.⁷⁷

In entrambi i casi la versione tramandata degli interventi zenoniani è in greco e in greco sono gli attributi impiegati dai redattori degli atti normativi in parola. La lezione delle due titolature è pressoché identica (manca l'avverbio *ἀεὶ* dinanzi a *μέγιστος* nella *inscriptio* dell'*Henotikon*, riferita da Evagrio): *Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Ζήνων εὐσεβῆς νικητῆς τροπαιοῦχος ἀεὶ μέγιστος ἀεὶ σεβαστὸς Αὐγουστος*, che in latino diventa *Imperator Caesar Zeno, Pius, Victor, Triumphator, semper*

76 Questo è evidente per Cl. 8.10.12, ma la medesima osservazione può valere per le altre costituzioni di cui ci è trādita solo la parte dispositiva. Allo stesso modo, ma con riguardo alla costituzione Sirmondiana 2, Romano 2019: 282, sulla scia di Dillon, parla di "editto epistolare, intendendo una scrittura in cui si combinano elementi della lettera ufficiale e dell'editto".

77 Con riguardo a Cl. 8.10.12, *ex multis*, Minieri 2006: §§ 2 e 2.8, per il quale l'*inscriptio*, contrariamente a quelle conservate nelle altre *leges* zenoniane che leggiamo nel *Codex*, riporta "tutti i titoli onorifici attribuiti all'imperatore"; allo stesso modo, Malavé Osuna 2000: 27 (con bibliografia alle note 12 e 15); Fagnoli 2003: 588; da ultimo Saliou 2018: 80.

Maximus, semper venerandus Augustus. Se il sostantivo *Αὐτοκράτωρ* individua l'immagine di colui che governa il mondo, gli attributi encomiastici e celebrativi che seguono il nome dell'imperatore sottolineano la sua pietà⁷⁸ (attraverso la quale si proclama implicitamente la fede e la religiosità del *basileus* di Costantinopoli), la sua potenza e invincibilità (la propaganda imperiale ha cura di presentarlo vittorioso contro i suoi nemici), la grandezza e la superiorità della dignità imperiale,⁷⁹ mentre l'attributo *ἀεὶ σεβαστὸς* anticipa per la prima volta un elemento del modello della titolatura di Giustiniano che si rinvie anche in quello di Giustino II.⁸⁰

4. Stile e linguaggio della cancelleria zenoniana.

Circa lo stile e il linguaggio delle costituzioni zenoniane il proposito più sensato (qualora si possano estendere le conclusioni raggiunte per la produzione normativa della prima metà del V secolo a quella della seconda metà di quello stesso secolo) sarebbe quello di rinviare ai fondamentali studi concernenti in generale tali aspetti dei testi normativi tardoantichi e richiamati di recente, da Dario Mantovani,⁸¹ Isabella Gualandri⁸² ed Elisa Romano.⁸³ A tali temi è stata di recente dedicata una importante sezione del convegno organizzato dallo stesso Mantovani, alla lettura dei cui atti si rimanda chiunque desideri approfondire la conoscenza di profili del testo normativo di età tarda finora poco frequentati dalla romanistica. Lì invero l'arco cronologico di riferimento va da Costantino alle Novelle post-teodosiane, con due interventi specificamente riservati alle prime due *constitutiones Sirmondianae*. Restano fuori le leggi emanate in Oriente nel periodo che va da Leone I a Giustino I, che conosciamo in via quasi esclusiva dal *Codex giustiniano*.

D'altra parte, un'indagine di tali profili della legislazione zenoniana meriterebbe un lavoro monografico su di essi soltanto incentrato; e uno studio di questo tipo richiede, mi pare, la padronanza

78 Interessanti riflessioni sulla *pietas* imperiale, nella evoluzione che va dall'ideologia politica augustea alla legislazione novellare del V secolo, sono presentate da Christol 2019: 180-197.

79 Puliatti 1991: 53, da parte sua, sottolinea che l'aggettivo *maximus* scomparirà dalla titolatura di Giustiniano, dal momento che esso "riflette anche ... megalomania, rivelatasi poi rovinosa per le sorti dello Stato".

80 Cfr. ancora Puliatti 1991: 55.

81 Mantovani 2019: 37.102-107.

82 Gualandri 2019: 138.8.

83 Romano 2019: 267.2.

degli strumenti propri dell'esperto della letteratura latina (ma anche greca) e del filologo. A ogni modo qui vorrei almeno provare a comunicare alcune impressioni che ho ricevuto dalla lettura dei testi esaminati (o meglio di un testo in particolare, come sto per dire), auspicando che future ricerche possano diminuire il disagio che provoca la consapevolezza delle attuali lacune della nostra conoscenza.

Le ricerche sin qui condotte, ma che non hanno come preciso oggetto le leggi dell'Isauro, dimostrano come anche i testi legislativi siano testimoni della cultura della loro epoca; essi partecipano del comune tessuto culturale di base dell'età cui appartengono. Il funzionario che redige la legge non possiede soltanto delle buone od ottime conoscenze giuridiche; a lui è chiesto anche del talento letterario; egli conosce i vari registri del linguaggio del potere. Di regola ha ricevuto un'educazione che comprende le conoscenze retoriche e non ignora le opere dei classici. E quella formazione viene posta al servizio della comunicazione, a seconda delle circostanze, con le élite e con tutti i sudditi.

Come per le *leges* di altri imperatori fino a Giustiniano, anche per quelle zenoniane una premessa è d'obbligo. Purtroppo, come è ben noto, i testi inseriti nella compilazione legislativa del VI secolo hanno subito dei tagli pesanti. Si è salvata (oltre, di regola, alle indicazioni dell'imperatore 'emanante', del destinatario e della data) la parte dispositiva, quella più tecnica, contenente il precetto e la sanzione; viceversa si sono perdute altre parti, stimate assai utili al momento della emanazione della legge, ma non più tali allorquando fuori dal loro contesto originario quelle costituzioni venivano 'edite' dal legislatore giustiniano. Questi ritenne di poter sacrificare senza gravi danni (oltre alle informazioni circa il soggetto o i soggetti che avevano suscitato l'intervento imperiale presso la cancelleria) le prefazioni (dal punto di vista strettamente giuridico reputate persino superflue) e i luoghi destinati a giustificare l'intervento normativo del *princeps*, ossia quelle sezioni in cui l'estensore della costituzione ricorre con abbondanza agli strumenti della retorica, per assicurarsi, fra l'altro, il raggiungimento del fine primo che si ha di mira: una benevola accoglienza della legge, affinché riceva un'applicazione ampia e incontrastata.

Nel caso dell'Isauro, tuttavia, vi è una importante eccezione: Cl. 8.10.12, il cui testo giunge, come accennato, in una versione che si suppone sostanzialmente fedele all'originale;⁸⁴ il che consente di dare uno sguardo anche alle sue qualità stilistiche e retoriche.

84 Fra gli altri Capocci 1941: 157; Scofone 1984-1985: 150 e 150.3 con altra bibliografia; Lippold 1972: 197. Come rammenta, Minieri 2006: §§ 2, 2.10-11 (ove sono i relativi

Esso è munito di un breve preambolo, della parte in cui si illustrano gli argomenti volti a motivare il provvedimento imperiale, mentre non è privo di qualche ripetizione, numerosi dettagli e digressioni.⁸⁵ La sua tonalità è alta. Il primo messaggio dato dall'imperatore mira a presentare il suo regno all'interno di un clima di pace, ove i popoli soggetti al suo governo non devono da ora affrontare guerre "contro nemici esterni". La circostanza che il sovrano si presenti come colui che ha guadagnato la pace ai suoi sudditi è un elemento retorico volto a persuaderli del fatto che le disposizioni normative che sta per introdurre porranno fine a ogni contrasto presente o passato.

Nel paragrafo 1 si può trovare un bell'esempio (il quale a buon titolo può aggiungersi a quelli che Isabella Gualandri ha individuato con riguardo al diverso l'orizzonte che per lei va dallo spazio orientale del Teodosiano a quello occidentale del *Breviarium Alaricianum*) del concetto di *obscuritas*, ben presente nei trattati di retorica greca e latina. Il legislatore, infatti, dapprima proclama che si soffermerà, in via preliminare, sulla spiegazione di alcuni vocaboli, prendendosi l'impegno di utilizzare, in ogni caso, solo quei termini che possono risultare più familiari al popolo.⁸⁶ L'intento dichiarato, condiviso con altri *principes* che lo hanno preceduto e che gli succederanno, è quello di rendere del tutto limpido il dettato normativo al fine di evitare che sorga da qualche parte la necessità di interpretare la sua legge; ci si sofferma, poi, sulla opportunità se non perfino sulla necessità di tornare a disciplinare le materie oggetto di Cl. 8.10.12. L'estensore della *lex* dichiara di voler rispondere alle sollecitazioni del *praefectus urbi*, il quale ha chiesto chiarimenti circa l'esegesi di alcune disposizioni di una legge emanata da Leone I, disposizioni che da parte di

ragguagli bibliografici) peraltro, mentre per alcuni (Dirksen, Biondi) il testo posto nel titolo *De aedificis privatis* sarebbe stato, come di consueto, abbreviato dai commissari giustinianeï (così, anche Capocci 1941: 180), ad avviso di altri la versione originale della legge dovette essere divisa in due parti, e alcuni paragrafi di essa sarebbero stati accolti in Cl. 8.11.23 (ultima costituzione del titolo *de operibus publicis*, di cui secondo Krüger, viceversa, non è giunto il testo); in particolare, come sostiene Van der Wal 1973: 725-734, i redattori del *Codex* avrebbero inserito in Cl. 8.11.23 le disposizioni che, nell'edizione di Krüger, oggi si leggono in Cl. 8.10.12.6-6b; in argomento cfr. anche Saliou 1994: 284.8 e, più di recente, Fagnoli 2003: 588 e 588.6.

- 85 Anche la presenza di "digressioni storiche e minuti dettagli, soprattutto di natura geografica", oltre all'uso di "un linguaggio assai poco tecnico", ha indirizzato alcuni verso l'idea che si tratti della "redazione originale" della *constitutio* di Zenone: cfr., *ex multis*, Capocci 1941: 157; Minieri 2006: §§ 2 e 2.9 (ov'è bibliografia), cui appartiene il virgolettato; Fagnoli 2003: 588.
- 86 Che qui Zenone si riferisca a locuzioni tecniche, riguardanti l'ambito della edilizia, "più che ad altri segni linguistici" bene suppone Miglietta 2010: 57.40.

alcuni vengono interpretate in maniera sbagliata, facendole risultare ambigue.⁸⁷

La medesima accusa di *ασάφεια* viene mossa ancora, nel paragrafo 2 di Cl. 8.10.12, a carico della norma da tempo vigente relativa alla distanza di 12 piedi, da osservarsi tra due costruzioni. Il legislatore di nuovo si propone di eliminare ogni oscurità. Tuttavia, come avremmo modo di verificare quando verremo a commentare le singole disposizioni di Cl. 8.10.12, già dal paragrafo 1 e fino almeno al paragrafo 4, lo svolgersi del discorso normativo non risulta affatto lineare; talune norme vengono ‘spezzate’ in luoghi diversi, pur collegati fra loro, con interruzioni e ripartenze frequenti; il che rende, più di una volta, non sempre facile per l’interprete la piena comprensione dei vari precetti enunciati nella *lex*. Il redattore di Cl. 8.10.12, in buona sostanza, dichiara di aspirare alla *perspicuitas*, e dunque di voler eliminare ogni oscurità della legge precedente, biasimando il pericolo della *ambiguitas* che accompagnava la sua interpretazione; e tuttavia l’uso che egli fa di un discorso contorto ed elaborato, quasi mai esplicito e spesso sfuggente rende oscuro il suo stesso intervento.

D’altra parte, può ricordarsi come già Quintiliano stimasse pregevole ciò che costringe “il lettore o l’ascoltatore a fare uno sforzo per capire, ossia ciò che richiede in un certo senso la sua collaborazione, e gli dà soddisfazione una volta che abbia inteso”.⁸⁸ Come ha ben sottolineato Isabella Gualandri, la legge tardoantica non è solamente voce del *basileus*, ma è un oracolo di colui che è intermediario tra Dio e gli uomini. E l’oracolo di per sé non può che essere oscuro e ambiguo. E allora, facendo nostra una osservazione di questa studiosa, pare lecito concludere che anche con riguardo alla legge zenoniana ci troviamo senz’altro dinanzi a una *obscuritas* che da *vitium* diviene *virtus*.

5. Piano dell’opera.

Difficile resta la scelta della sistematica da seguire nel commento dei numerosi provvedimenti legislativi attribuiti a Zenone; vari sono i criteri da cui ci saremmo potuti far condurre a tal fine. L’opzione

87 Cfr. Lippold 1972: 198. Da parte sua, Malavé Osuna 2000: 30, sottolinea come Zenone qui eviti di dichiarare l’ambiguità della legge leonina, che pur poi sembra ammettere, senza esitazioni, nel successivo § 2, mentre volendo salvare il prestigio del suo predecessore attribuisce il moltiplicarsi delle controversie alle scorrette letture dei suoi interpreti.

88 Cfr. Gualandri 2019: 166, cui appartiene il virgolettato.

adottata non può che essere dettata, dunque, da motivi discrezionali e soggettivi.

I differenti temi toccati dal legislatore possono essere raccolti, grossomodo, sotto le seguenti materie: 'diritto ecclesiastico', atti normativi imperiali, diritto privato,⁸⁹ diritto penale, organizzazione dell'amministrazione imperiale, processo e ordinamento giudiziario, questioni relative alla vita nelle città.

Va da sé che guardando al contenuto dei singoli provvedimenti quasi mai la linea di confine fra esse appare nitida e priva di incertezze: non è infrequente, in altre parole, che una medesima *lex* incida contemporaneamente sulla disciplina di affari giuridici differenti. D'altra parte non è raro, come è sin troppo noto, che il testo originario di una costituzione sia stato frammentato già dai compilatori giustinianeî per inserire ciascuna delle norme che lo componevano in quella che ritennero la sua più idonea *sedes materiae*, come non è del tutto assente il fenomeno delle *leges geminae*, per il quale lo stesso testo normativo zenoniano si trova 'duplicato' in titoli differenti, di regola con minime varianti.

E allora la decisione di collocare l'esegesi di una certa *lex* (nella autonoma veste attribuitagli dai giustinianeî) in una sezione di questo libro piuttosto che in un'altra non può che spettare all'autore, il quale, in maniera in qualche misura arbitraria, individuerà l'argomento principale che gli pare meriti di guidare quella risoluzione o, in ogni caso, quello da prediligere a quel fine. Solo in un caso, come si vedrà, si è deciso di spezzare il dettato della *constitutio* esaminata in due luoghi diversi del libro. D'altra parte, talvolta si sono avvicinate nell'esposizione della disciplina normativa di una certa fattispecie le distinte *leges* che un tempo dovevano essere parte di un unico testo normativo.

89 Gli attuali §§ 2 e 4 del capitolo terzo hanno già visto la luce in veste di articolo (il primo è stato pubblicato in AUPA 63, 2020, il secondo in RDR 20, 2020). Qui si è provveduto ad apportare degli aggiustamenti formali e ad aggiornarne la bibliografia.

CAPITOLO 1

LO SPAZIO DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

SOMMARIO: 1.1. Questioni ecclesiastiche e di ortodossia. 1.2. Schiavi e coloni *clerici* o *monachi*. 1.3. La giurisdizione sugli ecclesiastici. 1.4. Una particolare figura di donazione. 1.5. Giurisdizione ecclesiastica nelle città.

1.1. Questioni ecclesiastiche e di ortodossia.

Sotto il titolo *De sacrosanctis ecclesiis et de rebus et privilegiis earum* del primo libro del *Codex* giustiniano si trova la costituzione data il 17 dicembre del 476⁹⁰ e diretta a Sebastiano, prefetto del pretorio d'Oriente, con cui l'imperatore isaurico, ormai rientrato nella capitale dopo la cacciata dell'usurpatore, ordina la cancellazione completa e l'annullamento di tutto quello che è stato compiuto contro la *religio* ortodossa,⁹¹ disponendo come, da parte di tutti, si debba tornare a rispettare ciò che si era tenuti a seguire, circa la fede ortodossa e lo stato delle *sanctissimae* Chiese e dei *martyria*,⁹² prima della sua (obbligata) partenza.⁹³

La professione di fede ortodossa resa con esagerata enfasi e vigore da Zenone mostra l'intenzione di condividere, senza alcuna riserva e in via del tutto esplicita, la stessa ortodossia proclamata dal vescovo Acacio;⁹⁴ come il *basileus* doveva la riconquista del potere al sostegno della sede episcopale di Costantinopoli, a una salda alleanza con il suo vescovo quegli legava anche il futuro successo del suo

90 Sulla datazione di Cl. 1.2.16 si veda quanto osservato alla nota 36.

91 Che la fede ortodossa che tale editto si proponeva allora di difendere fosse quella calcedonese è opinione unanimemente condivisa: si veda, per tutti, *Dovere*, del quale fra i tanti contributi mi limito a segnalare, almeno qui, *Dovere* 2001: 331 e *Dovere* 2003: 148. Come segnala ancora *Dovere* 1992: 15, il ricordo di tale *constitutio* generale non è assente nella *Storia ecclesiastica* di Evagrio di Epifania.

92 Alla evoluzione semantica del vocabolo *martyria*, in età tarda venuto a indicare i luoghi ove si praticava il culto delle reliquie del martire che li erano custodite, accenna Murga 1971: 559.7.

93 Cfr. ancora, Kosiński 2010a: 107.

94 Anche sulla carriera ecclesiastica e le convinzioni religiose di Acacio essenziali informazioni, con una discussione critica della letteratura precedente, possono reperirsi in Kosiński 2010a: 77 s., che, più avanti, a pagina 108, si sofferma distesamente (con puntuale citazione delle fonti) sulla iniziale "pro-Chalcedonian policy" perseguita dal vescovo.

regno, successo per il quale le scelte attinenti alla religione giocavano, evidentemente, un ruolo di primo piano.⁹⁵

Cl. 1.2.16: [pr.] Decernimus, ut antiquatis ac infirmatis funditus, quae contra ipsum orthodoxae religionis deum quodammodo facta sunt, in integrum restituantur universa et ad suum ordinem revocentur, quae ante perfectionem nostrae mansuetudinis de orthodoxae religionis fide et sanctissimarum ecclesiarum et martyriorum statu firmiter obtinebant: his, quae contra haec tempore tyrannidis innovata sunt tam contra venerabiles ecclesias, quarum sacerdotium gerit beatissimus ac religiosissimus episcopus patriarcha nostrae pietatis pater Acacius, quam ceteras, quae per diversas provincias collocatae sunt, nec non et reverentissimos earum antistites seu de iure sacerdotalium creationum seu de expulsione cuiusquam episcopi a quolibet illis temporibus facta seu de praerogativa in episcoporum concilio vel extra concilium ante alios residendi vel de privilegio metropolitano vel patriarchico sub isdem impiis temporibus, penitus antiquandis, ut cassatis et rescissis, quae per huiusmodi sceleratas iussiones aut pragmaticas sanctiones aut constitutiones impias sive formas subsecuta sunt, quae a divinae recordationis retro principibus ante nostrum imperium et deinceps a nostra mansuetudine indulta vel constituta sunt super sanctis ecclesiis et martyriis et religiosis episcopis clericis aut monachis, inviolata serventur. [1.] Sacrosanctam quoque huius religiosissimae civitatis ecclesiam matrem nostrae pietatis et christianorum orthodoxae religionis omnium et eiusdem regiae urbis sanctissimam sedem privilegia et honores omnes super episcoporum creationibus et iure ante alios residendi et cetera omnia, quae ante nostrum imperium vel nobis imperantibus habuisse dignoscitur, habere in perpetuum firmiter regiae urbis intuitu iudicamus et sancimus. *D. XVI K. Ian. post cons. Armati vc.*

Secondo quanto intima il sovrano isaurico, restituito al suo trono, deve porsi nel nulla tutto ciò su cui il tiranno Basilisco ha osato in-

95 Osserva, a ragione, Kosiński 2010a: 108 e 108.58 (ov'è indicazione di altra letteratura) come la circostanza che Acacio sia l'unico vescovo menzionato in Cl. 1.2.16 già suggerisce che sarà proprio il vescovo di Costantinopoli a divenire il "chief architect" della politica religiosa dell'imperatore. Similmente già Lippold 1972: 201, sottolineando la mancata menzione dell'Occidente e della Chiesa di Roma, riconosceva come, considerato lo stretto legame con Acacio, fosse evidente che, nel pensiero di Zenone, il ruolo di guida nella Chiesa dell'impero spettasse a Costantinopoli.

novare,⁹⁶ sia contro le Chiese governate dal patriarca Acacio, vescovo di Costantinopoli, che contro le Chiese sparse nelle altre province orientali e i loro vescovi;⁹⁷ si aboliscono, altresì, le riforme fatte dal tiranno riguardo al diritto di eleggere i *sacerdotes*, all'espulsione di taluni vescovi, o circa la prerogativa concernente la precedenza di alcuni episcopi rispetto agli altri nel concilio o anche fuori di esso, o il privilegio del vescovo metropolitano o del patriarca:⁹⁸ insomma, si ribadisce che devono rimanere inviolate tutte le norme che erano state stabilite (circa le Chiese, i *martyria*, i vescovi, i chierici e i monaci) – e i privilegi che erano stati riconosciuti – dai predecessori di Zenone e da lui stesso,⁹⁹ mentre, al contempo, vengono abrogate e cassate tutte le scellerate *iussiones*, o le prammatiche sanzioni, o le empie costituzioni (e *formae*) dell'usurpatore.¹⁰⁰

- 96 Circa il senso attribuito dalla cancelleria di Zenone al riferimento, che si incontra all'inizio del testo, alla *in integrum restitutio* ordinata dall'imperatore, Cervenca 1965: 158-160, sottolinea la scarsa precisione della terminologia (similmente, Gaudemet 1965: 663); come egli osserva, l'antico istituto in età tardo-antica si è ormai dissolto; non vi è più alcuna traccia della vera *restitutio in integrum*. Similmente, De Francisci 1965: 345 s. e Kaser 1966: 241, il quale rammenta come anche per Raggi, Cl. 1.2.16 mostrasse „diese Umstellung [dell'*in integrum restitutio*] vom Vorgang auf das Ziel des Verfahrens“, con riferimento all'Oriente. Da parte sua Fabbrini 1967: 227.115, osserva che nella *lex zenoniana* non si parla più “di *restitutio* delle persone, bensì di *restitutio* delle disposizioni favorevoli alla Chiesa”.
- 97 Come ricorda Kosiński 2010a: 107.52, mentre Schwartz ha sostenuto che Cl. 1.2.16 abrogò quelle leggi di Basilisco che avevano disposto contro l'ordine della gerarchia patriarcale decretata a Calcedonia, Grillmeier, al pari di Lippold, Frend e Brennecke, ha ritenuto che la *lex* di Zenone, più genericamente, ripristinò la situazione antecedente all'avvento al potere dell'usurpatore, sia nella Chiesa costantinopolitana che nelle altre Chiese.
- 98 Sottolinea la genericità del riferimento, che qui si incontra, a un *privilegium* dei metropolitani Kaiser 2007: 106.297; Kosiński 2010a: 107 s., che qui accoglie un'idea di Martin e di Blaudeau, sottolinea, da parte sua, come l'invalidazione degli atti compiuti dall'usurpatore avrebbe dovuto comportare anche le deposizioni di quei “church officials” che Basilisco aveva elevato al rango di vescovo.
- 99 Secondo Kosiński 2010a: 107, la conferma del credo calcedonese è, seppur implicitamente, evidente anche nel rinvio a quanto era stato sancito dai predecessori di Zenone (Marciano e Leone I, come pare ovvio).
- 100 Come opportunamente nota Archi 1981a: 1990, tale disposizione nel proposito di togliere ogni valore “alla fonte costitutiva delle norme da abolire” si ricollega, anche per il linguaggio giuridico utilizzato, a una precedente “tradizione ... attestata ampiamente dal Teodosiano”. Da parte sua, Sciuto 2000: 432 s. e 432.32, osserva come del verbo *rescindere*, che in Cl. 1.2.16 ricorre nella forma del participio passato, non venga fatto qui un impiego “tecnico” che possa confermare l'ipotesi della avvenuta “tipizzazione”, dall'età diocleziana, di un'idea di rescissione limitata “all'ipotesi di *laesio enormis*”.

Tra le 'novità' dovute all'opera di Basilisco che Zenone si propone di cancellare¹⁰¹ dovevano esservi certamente i molteplici attacchi sferrati a vari privilegi che erano stati riconosciuti alla sede episcopale di Costantinopoli dal quarto concilio ecumenico,¹⁰² se non già, talvolta, dal precedente concilio di Costantinopoli del 381 (penso al canone 3 di tale concilio, quale anticipazione del più famoso canone 28 di Calcedonia).

Per fare un esempio assai noto, l'adesione di un sinodo d'Asia del 475 all'Enciclica di Basilisco, come è già stato a tale proposito osservato, aveva comportato la trasgressione della norma del concilio calcedonese che riconosceva al vescovo della capitale orientale la giurisdizione sui vescovi di quella regione, attribuendo, viceversa, tale potere al metropolita di Efeso.¹⁰³

Niente affatto irrilevanti paiono, poi, le molteplici riflessioni che il dettato di Cl. 1.2.16 suscita anche riguardo al tema delle tipologie di atti con cui poteva manifestarsi la volontà normativa dell'imperatore. E allora è soltanto per dare una veste unitaria al nostro commento su Cl. 1.2.16 che è sembrato opportuno non collocare altrove (ossia nel prossimo capitolo) le osservazioni che seguono.

Assai opportunamente, Elio Dovere ha notato come "la formula testuale prescelta ... per indicare a ognuno quali fossero i provvedimenti da abrogare ... generica (*quae quadammodo facta sunt*), eppure, al contempo omnicomprensiva (*his, quae ... quam ceteras, quae per diversas provincias collocatae sunt ... quolibet ... facta*), e così giuridicamente efficacissima", andando dalle scellerate *iussiones* alle empie *constitutiones* (che ora vengono poste nel nulla), era senz'altro idonea a ricomprendere anche l'Enciclica, con cui quello aveva statuito in materia di fede;¹⁰⁴ essa, al di là della forma epistolare, con cui era stata presentata, dovette rappresentare, come lo

101 Non pare affatto condivisibile la lettura di Quagliani 2012: 13, che nell'espressione *tempore tyrannidis* legge, piuttosto, un richiamo alla "vacanza di fatto del potere imperiale causata dalle invasioni vandaliche", il che gli fa ritenere del tutto inutile la norma con cui Zenone stabilisce che siano stimate nulle e completamente inefficaci (*antiquata et vacuata funditus*) "tutte le "novità" riguardanti l'ambito ecclesiastico", sancite in quella circostanza. Che il riferimento alla tirannide rimandi alla recente usurpazione di Basilisco è opinione condivisa unanimemente nella dottrina romanistica: si veda, oltre agli autori citati in questo paragrafo, la recente edizione di Frier *et al.* 2016: Vol. I, 55.49 e Lange 2012: 199.875.

102 Cfr., *ex multis*, Kosiński 2010a: 107.

103 Cfr., ancora, Kosiński 2010a: 108 s. e 108.62, ov'è citazione delle fonti e un essenziale ragguaglio bibliografico, cui può aggiungersi, almeno, Dovere 1988: 171.4 e Lippold 1972: 197.

104 Dovere 2013: 154; Dovere 1985: 176; Dovere 1988: 170 s. Sullo svolgimento degli eventi che portarono alla emanazione dell'Enciclica e sulla sua sorte, si veda, di

studioso ha sostenuto con buoni argomenti, un vero e proprio atto normativo imperiale.¹⁰⁵ Al contempo, da parte sua, Arcaria ha precisato che le *formae* di cui dice Cl. 1.2.16 sembrano indicare dei provvedimenti normativi “aventi efficacia tendenzialmente generale”,¹⁰⁶ dal momento che vengono accostate alle *constitutiones* imperiali (ma separate dalle *iussiones* e dalle pragmatiche *sanctiones*).

D'altra parte, se da un lato si considera che l'oggetto di una *iussio* imperiale (locuzione per la quale rimane difficile individuare un preciso valore tecnico) poteva essere il più vario e avere dunque, indifferentemente, un contenuto speciale o generale, e dall'altro si tiene conto che, mentre alcune pragmatiche sanzioni o si consideravano incluse nei *rescripta* o, meglio ancora, ai rescritti venivano avvicinate (ponendo “un precetto particolare, riferito a un caso singolo” e su sollecitazione di *preces* individuali), altre valevano quali leggi con contenuto generale (stabilendo norme da applicarsi in futuro), non pare priva di fondamento, anche con riguardo a tale testo, una delle conclusioni cui giunge, in uno studio sui vari tipi di costituzioni imperiali, Maria Bianchi Fossati Vanzetti. L'affiancamento di espressioni con uno specifico significato tecnico con altre che non sembrano possederlo (oltre al termine *iussio*, rientrerebbe in tale insieme anche il vocabolo *forma*), tramite le preposizioni “*et, vel o aut* può spesso essere sovrabbondanza retorica, o prudenza di legislatore che è insicuro di sé e diffida degli interpreti delle leggi.”¹⁰⁷

In ogni caso a me pare non possa escludersi che il legislatore di Cl. 1.2.16 avesse adottato consapevolmente il significato di *constitutio* più ristretto, comprensivo dei soli provvedimenti di natura legislativa con efficacia generale (il che sembra implicito nel discorso concernente il valore che Arcaria qui attribuisce al vocabolo *forma*),¹⁰⁸ cui non erano certamente riconducibili tutte quante le figure

nuovo, Kosiński 2010a: 82-91, che non sempre accoglie le conclusioni proposte dalla *communis opinio*.

105 Dovere 2013: 140-146; Dovere 1985: 171-176.

106 Arcaria 1997: 338.

107 Bianchi Fossati Vanzetti 1988: 170, cui appartengono le parole tra virgolette.

108 Seppure il confronto tra alcune rubriche giustiniane del libro primo del *Codex* sembrerebbe sollevare ulteriori problemi, lasciando irrisolto anche quello affrontato nel testo (a meno di non optare per la soluzione della “sovrabbondanza retorica, o prudenza del legislatore”, o per quella di una assenza di interesse “della cancelleria per la definizione formale” di alcuni provvedimenti normativi): se, infatti, il titolo 23° recita *De diversis rescriptis et pragmaticis sanctionibus*, affiancando tali due tipi di provvedimenti imperiali, Cl. 1.14 è intitolato *De legibus et constitutionibus principum et edictis*, quasi che gli *edicta* imperiali (oltre che le *leges*) pur accostati alle *constitutiones* non rientrassero a pieno titolo in tale categoria e ciò a meno di non pensare a una sorta di dittologia. Come avremo

di *iussio* (espressione questa non sempre tecnicamente significativa) e di *pragmatica sanctio*, le quali, come è noto, potevano talora avere carattere puramente amministrativo o porre norme singolari o concedere favori a taluni individui: volendo ricomprendere negli atti da cassare qualunque pronuncia di Basilisco, contraria alla fede ortodossa o modificativa dello stato delle Chiese ortodosse, egli avrebbe allora optato, come si è detto, per l'assai incisiva soluzione testimoniata da Cl. 1.2.16 pr.¹⁰⁹ Ma sulle differenti figure degli atti normativi imperiali redatti dalla cancelleria zenoniana avremo modo di tornare fra breve.

Un'ultima notazione su Cl. 1.2.16, prima di concludere, pare di un qualche interesse. Nell'orizzonte spaziale di tale costituzione (come, in verità, generalmente di tutte le *leges* zenoniane) l'Occidente sembra del tutto assente; nella chiusa, l'imperatore proclama di concedere perpetua protezione ai privilegi e a tutti gli onori spettanti alla santissima sede episcopale di Costantinopoli (la cui Chiesa è definita quale *mater nostrae pietatis et christianorum orthodoxae religionis omnium*) compreso, come si è poco prima accennato, il diritto di ordinare i metropolitani d'Asia.¹¹⁰ Roma ormai è lontana e le prerogative

modo di tornare a dire *Dovere* 2013: 730.22, da parte sua, ha parlato assai suggestivamente, con riguardo a CTh. 16.11.3, di una vera e propria mancanza di "attenzione" del redattore dell'atto normativo per la qualificazione formale di quel provvedimento, evidenziando come quello (nell'originale contenuto nei *Gesta conlationis Carthaginiensis*) venga indicato "al suo interno indifferentemente, come *constitutio, lex, edictum principalis, sanctio, pragmaticum rescriptum, rescriptum, preceptum*".

109 Sarei, dunque, più prudente di *Dovere* 2013: 153 s. nel comprendere fra i provvedimenti cassati dalla legge zenoniana anche l'Antieniclica del tiranno, un documento di segno contrario all'Enciclica, con il quale, come scrive *Dovere*, si sanciva il ristabilimento del precedente Simbolo del credo, "nonché la restituzione al *sacerdos* Acacio dei violati diritti patriarcali". Zenone non colpisce tutti i provvedimenti di Basilisco *de fide* e di disciplina ecclesiastica (con particolare riguardo alle competenze della sede costantinopolitana); egli intende eliminare tutte e solo le (riprovevoli) innovazioni in tali ambiti compiute dal tiranno, rispetto alla situazione precedente alla sua presa di potere (in effetti, come *Dovere* ricorda a pagina 52, anche Evagrio individua lo scopo di Cl. 1.2.16 nella soppressione di tutte le disposizioni dell'*Encyclion*), innovazioni che, tuttavia, già lo stesso usurpatore aveva abrogato con l'Antieniclica. E allora, alla eventuale obiezione di quale necessità avrebbe spinto Zenone a intervenire nuovamente in quella medesima direzione, può risponderci che, al di là, in ogni caso, di un contenuto più dettagliato che Cl. 1.2.16 possiede rispetto all'antieniclica, il legittimo *basileus* ristabilito sul suo trono dovette stimare del tutto opportuno, evidentemente, da un lato non doversi avvalere di un documento normativo (l'antieniclica), pur ortodosso, dato da un tiranno, dall'altro intervenire con atto che aveva, finalmente, la veste di una vera e propria *lex* e non l'ambiguità formale di quello.

110 Sulla intenzione programmatica della costituzione del 17 dicembre del 476, di privilegiare una politica religiosa determinata in accordo con l'arcivescovo di Co-

del suo vescovo non rientrano affatto, neppure indirettamente, fra le preoccupazioni dell'Isaurico: i sudditi *fideles* cui egli sta ora guardando abitano le regioni orientali; nella sua prospettiva l'impero è grande perché cristiano e, dunque, è da Costantino, novello Romolo, che ha avuto inizio una nuova era; in essa Costantinopoli appare quale prima città del mondo: se in questo testo essa è indicata quale *religiosissima civitas e regia urbs*, nella più o meno coeva Cl. 12.3.3 (di cui avremo modo di occuparci più avanti) Zenone non esiterà a qualificarla, persino, *caput orbis terrarum*.¹¹¹

Il mutare, qualche tempo dopo, delle convinzioni religiose manifestate dal patriarca di Costantinopoli influì, come ci saremmo attesi, sulla posizione assunta da Zenone circa la formula del Credo. Il sovrano isaurico sceglie di accogliere i suggerimenti del presule di Costantinopoli che, da parte sua, stima proficuo (anche, almeno in una qualche misura, per la realizzazione delle sue ambizioni personali)¹¹² apparire ambigualmente 'neutrale' nei riguardi della ortodossia calcedonese (professata esplicitamente fino a poco tempo prima) e cercare un accordo con l'eretico Pietro Mongo e quindi con le numerose comunità eterodosse con cui questi era in comunione.¹¹³

È per placare i dissidi fra le Chiese orientali di fede calcedonese¹¹⁴ (le quali riconoscono, altresì, l'autorità del soglio petrino in materia

stantinopoli, si veda, fra gli altri, Blaudeau 2012: 158, che tuttavia cita erroneamente il nostro provvedimento come Cl. 12.3.3 (la costituzione di incerta datazione relativa alla tutela degli acquedotti, in cui si trova la pregnante qualificazione della capitale orientale che anche noi stiamo per ricordare nel testo).

111 Cfr., per tutti, Lippold 1972: 197.

112 Sebbene paia lecito concordare con chi reputa (per tutti, Kosiński 2010a: 140) che l'interpretazione esclusivamente politico-ecclesiastica dell'*Henotikon* (il cui scopo sarebbe ridotto soltanto a preservare i privilegi del patriarcato di Costantinopoli) debba essere respinta, tuttavia non sembra possibile negare che anche tali fattori, in qualche misura, concorsero alla decisione di confezionare questo documento.

113 Come mi pare abbia ben dimostrato Kosiński 2010a: 222, Pietro Mongo, diversamente dall'immagine che nel passato ne aveva dato unanimemente la storiografia, non sarebbe stato un *leader* radicale del movimento anti-calcedonese, ma un oppositore molto moderato del IV concilio ecumenico: "during the early years of his episcopate in Alexandria had firmly adhered to the compromise with Constantinople, evading any anti-Chalcedonian statements and even taking a stand against the Aposchists. A similar case is the appointment of Peter the Fuller as Bishop of Antioch; contrary to the generally held opinion, he was not a radical opponent of Chalcedon, arousing suspicion and dislike among the leading anti-Chalcedonians".

114 Sulle differenti dottrine cristologiche che si fronteggiarono negli anni precedenti la celebrazione del concilio del 451, di nuovo, Kosiński 2010a: 31-35, che dedica un'ampia sezione della sua monografia (da pagina 125 in avanti), oltretutto al complesso delle intricate vicende politiche ed ecclesiastiche che portarono a e poi

de religione) e gli anti-calcedonesi¹¹⁵ che nel 482 l'Isaurico pubblica l'Enotico,¹¹⁶ da cui in seguito prenderà le mosse lo scisma con la Chiesa di Roma.¹¹⁷ Anche stavolta egli sembra guidato, soprattutto, dal timore dei concreti e gravi pericoli che potrebbero venire al suo governo da tali aspri conflitti religiosi.¹¹⁸

Non meraviglia, allora, che la parte ricoperta da Acacio¹¹⁹ e dal sinodo della capitale nella stesura di quel documento imperiale dovette essere, come da molti è stato supposto, assai rilevante. Ebbe nell'Enotico, come si è scritto, si mantenevano “le deliberazioni dei concili di Nicea, Costantinopoli ed Efeso; venivano condannate le dottrine di Nestorio ed Eutiche; si accettavano gli anatematismi di Cirillo” e non venivano citati il “*Tomo* di papa Leone e la sua dottrina, fino ad allora baluardi indiscussi dell'ortodossia”.¹²⁰ Mentre poi per alcuni, anche “se in maniera equivoca, non veniva accettato il con-

seguirono la redazione dell'Enotico, al modello (“the act of unity proclaimed by the Patriarch Martyrios of Jerusalem, probably in 479 or 480”) cui quel documento si sarebbe, se non in tutto attenuto, almeno ispirato .

- 115 La improprietà della qualificazione ‘monofisiti’ per indicare gli oppositori alla fede calcedonese è segnalata, *ex multis*, da Blaudeau 2012: 137; altre notazioni bibliografiche in Kosiński 2010a: 15.13.
- 116 Il testo greco del c.d. ‘Atto d'unione’ è trådito da Evagrio Scolastico, *Hist. Eccl.* 3.14 (ed. Bidez-Parmentier, 111-114.5) e dal *Codex Vaticanus gr.* 1431, edito da Schwartz 1927: 52-54. La versione latina dell'Enotico viene da Liberato, *Breviarium causae Nestorianorum et Eutychianorum* 17 (PL 68.2, coll. 1023-1024) e da Facundo, *Pro defensione trium capitulorum*, 12.4 (PL 67.23, coll. 845-848). Le traduzioni del documento nelle diverse lingue moderne sono, di recente, segnalate da Gajda 2016: 197.24, che dà anche (alle note 27 e 29) alcuni riferimenti sugli antichi esemplari in lingua siriana, armena e copta. Sulla datazione dell'Enotico al 482 (forse, al mese di luglio) Dovere 1988: 17 e 17.19, ove è altra bibliografia. Cfr., fra i tanti, Vasiliev 1952: 108; Torrance 1988: 10; Gajda 2016: 196. Pensa, invece, al 481 Jansma 1961: 28.
- 117 Sul punto, di recente, Francisco 2011: 100 (ove alla nt. 2 si trova una rassegna bibliografica essenziale).
- 118 Sulle vivaci reazioni ai deliberati conciliari, che si agitavano in varie località della parte orientale dell'impero, già a partire dai momenti immediatamente successivi alla chiusura dei lavori sinodali, per tutti, Kosiński 2010a: 39-46.
- 119 Cfr., *ex multis*, Crivellucci 1885: 47; Cohen 2015: 206; per il bizantinista Vasiliev 1952: 108, e più di recente per Kosiński 2010a: 137, esso fu il risultato di una proposta congiunta di Acacio e Pietro Mongo (frutto dunque del compromesso che questi raggiunsero); Browne 1988: 64, 64.59 (ove si ricorda anche che talune fonti lo attribuiscono viceversa al solo Zenone); Barker 2004: 490; Baus *et al.* 1980: 427; Gajda 2016: 196; Haas 1993: 305; Speel 1960: 388; Blaudeau 2012: 160, 203 e 214, per il quale può ammettersi anche un certo contributo dei monaci della delegazione egiziana, che rappresentava Pietro Mongo, alla stesura del documento.
- 120 Così Dovere 1999: 185; nella stessa direzione, *ex multis*, Kosiński 2010a: 139; l'importante lavoro, sebbene ormai datato, di Gibbon 1838: 315; Gray 1979: 29, e più di recente, Hinson 1995: 254; Torrance 1988: 11.

cilio di Calcedonia”,¹²¹ per taluno, l’Enotico riconosceva pienamente le dottrine di quella assemblea ecumenica, pur senza “formally alluding to that body”.¹²²

La dimensione spaziale dell’Enotico è, in realtà, confinata alle Chiese (vescovi, chierici e monaci) non solo di Alessandria, ma di tutto l’Egitto, della Libia e della Pentapoli e a tutti i fedeli di tali regioni.¹²³

Esso appare come una mal riuscita acrobazia compromissoria, un difficile gioco di equilibrio volto a comporre le pur profonde differenze dottrinarie fra i calcedonesi e gli anti-calcedonesi,¹²⁴ attivi in quelle zone particolarmente calde dell’impero, destinatarie del documento imperiale.¹²⁵ Contro le aspettative di Zenone, il documento non sarebbe piaciuto alla fine ad alcuno dei partiti religiosi in conflitto e l’unità delle Chiese orientali allora non si realizzò,¹²⁶ si crearono anzi nuove spaccature anche interne alle diverse correnti, fra gli anti-calcedonesi in particolare.¹²⁷

Non intendo qui ripercorrere *ex professo* i vari argomenti probatori a favore o contro la natura normativa e quindi autoritativa di tale scritto: un editto imperiale per i più,¹²⁸ un manifesto ideologico

121 Dovere 1999: 185; Blaudeau 2012: 160.

122 Così, a esempio, Sheldon 1883: 647.

123 Da ultimo, Gajda 2016: 196, e, qualche anno prima, Kosiński 2010a: 140.

124 Cfr., *ex multis*, Haas 1993: 305; da ultimo, Gajda 2016: 199. Secondo Francisco 2011: 106 (con indicazione di altra letteratura nelle note) le premesse che fondano la politica religiosa perseguita da Zenone con l’Enotico sarebbero state poi alla base della attitudine relativamente favorevole ai “monofisiti” manifestata da Giustino II con l’editto del 571.

125 Se da alcuni non si ritiene corretta una lettura per così dire ‘etnica’ dello scisma (fra gli altri, Francisco 2008: in particolare 158-162, che critica duramente e respinge l’opinione avversa, in tutte le sue declinazioni), da parte di altri si insiste nel sottolineare l’esistenza di sentimenti di autocoscienza nazionale alla base della radicale opposizione al Credo calcedonese, sviluppatasi in Egitto già all’indomani della chiusura dei lavori conciliari: per tutti, Dovere 1999: 243 s., 252-254, ov’è ulteriore letteratura.

126 Cfr., *ex multis*, Gajda 2016: 201; Milman 1854: 235; Frazee 1982: 270; Ziegler 1942: 423; Kosiński 2010a: 141 e 141.94, il quale osserva come del fallimento dell’Enotico ci si rese ben conto già nell’antichità.

127 Cfr., fra tanti, Haas 1993: 308.

128 Si vedano, *ex multis*, Gajda 2016: 196 e 196.21; Frend 1991: 1217a-1219a; Baus *et al.* 1980: 427; Brigham 2012: 58-60. Similmente parla di decreto Vasiliev 1952: 108; Speel 1960: 388. Senza alcuna incertezza anche Ullmann 1962: 15 s., ma soprattutto 75, sostiene che con l’Enotico (un *religious edict*, un *kaiserliches Glaubens-edict*) per la prima volta l’imperatore avrebbe legiferato da solo e senza sinodo, in materia di fede. Per Bury 1923: 403, come già *Basiliscus* con la sua Enciclica, anche Zenone con l’Enotico, virtualmente “assumed the functions of an ecumenical council”. Anche Capizzi 1978: 32, considera l’Enciclica (allo stesso modo poi

o discorso solenne di stampo religioso per altri;¹²⁹ ma se pure, come anche a me pare certo, anche formalmente non si trattò in senso proprio di un provvedimento legislativo, non può negarsi che chi lo redasse intendeva presentarlo, se non vedo male, quale autorevolissima interpretazione dei deliberati conciliari concernenti il *symbolum fidei*:¹³⁰ il testo dell'Enotico recita, infatti, che l'imperatore non intende aggiungere nulla di nuovo al Credo definito a Nicea e confermato a Costantinopoli (οὐ καινίζοντες πίστιν, ἀλλ'ὕμᾱς πληροφοροῦντες). Senonché da tale interpretazione, per l'autorità da cui essa promanava, sarebbe stato davvero complicato, se non impossibile, dissentire da parte di coloro cui l'Enotico era destinato,¹³¹ se non perfino da parte di tutti i fedeli della parte orientale (cui pur formalmente esso non si rivolgeva).

Tenendo conto della circostanza che l'imperatore, come stiamo per ricordare, minacciava l'anatema a quanti non avessero condiviso l'interpretazione data con l'Enotico, si potrebbe affermare che esso fu, nella sostanza, un documento canonico travestito da atto imperiale.¹³²

Come, a ragione, è stato notato, nel riconoscere il Credo nice-no (confermato a Costantinopoli e seguito ancora dai padri riuniti a Efeso) e nel condannare Nestorio, Eutiche e i loro seguaci non vi è nulla di eterodosso; ben avrebbero potuto ritrovarvisi anche quei vescovi che avevano sottoscritto le decisioni di Calcedonia; tuttavia pur ignorando, e dunque non condannando espressamente, la for-

dell'Enotico) un editto imperiale, giunto in una veste quasi integra in considerazione della sua "eccezionale importanza storica, civile ed ecclesiastica".

- 129 Fra gli altri, Doveire 1988: 188-190; Kosiński 2010a: 138 e 138.80, ov'è altra bibliografia; Cohen 2015: 206, da parte sua, parla dell'Enotico come di una "theological formula sponsored" dall'imperatore Zenone, sebbene egli utilizzi anche il verbo promulgare, il quale non può che rimandare ad un atto normativo. Anche per Blaudeau 2012: 160, se si guarda alla mancanza di una sanzione (laica, si dovrebbe aggiungere, come chiarisco poco più avanti nel testo) "il ne s'agit pas d'un texte de loi contraignant".
- 130 Il che non impedisce, certamente, di poter parlare di una *formula* zenoniana, in cui tale interpretazione venne a estrinsecarsi. Un comodo prospetto sinottico delle diverse versioni (greche e latine) di essa è, ora, offerto da Gajda 2016: 198.
- 131 Dunque, se non certamente sotto il profilo formale, nella sostanza, tuttavia, sembrano non avere del tutto torto quanti pensano (per fare un solo esempio, si veda González 1971: 140 s.) che con l'Enotico l'imperatore ritenne suo diritto intervenire e decidere su questioni dottrinali; senonché nel merito della *espositio fidei* la sua, a ben vedere, fu una 'non decisione'.
- 132 Cfr. Kosiński 2010a: 137.

mula calcedonese delle due nature,¹³³ l'Enotico colpiva con l'anatema e con l'esclusione dalla fede cattolica "chiunque avesse creduto diversamente [rispetto al simbolo niceno] sia a Calcedonia che altrove":¹³⁴ tuttavia, proprio l'ambiguità di un tale accenno a Calcedonia doveva poter permettere, nell'intenzione dei suoi estensori, letture contrastanti.¹³⁵

Nel testo imperiale si taceva completamente, lo si è accennato, della dichiarazione cristologica di Leone Magno.¹³⁶ E anche da tale silenzio, come sembra verosimile, potevano procedere, nella intenzione di chi aveva concepito il documento, almeno due diverse esegesi: gli anti-calcedonesi avrebbero potuto sentirsi autorizzati a leggervi una implicita condanna del *Tomus* (ep. 28),¹³⁷ mentre, al contrario, la voluta assenza di un qualsiasi richiamo all'unione delle due nature nel Cristo,¹³⁸ avrebbe potuto consentire a quanti erano di fede calcedonese di non rinvenire in esso alcuna condanna della formula del 451 e del Tomo a Flaviano,¹³⁹ in questi, quindi, sarebbe stato lecito continuare a vedere una valida difesa contro l'eresia eutichiana.

D'altra parte, e al di là di queste innegabili differenti possibilità interpretative, a me pare lecita un'ulteriore lettura che alle finalità indicate ne viene ad aggiungere un'altra: se si poteva ritenere, in astratto, che una mera omissione non si sarebbe necessariamente dovuta interpretare come un attacco frontale alla Chiesa romana,¹⁴⁰ non vi è dubbio che con essa l'imperatore veniva a togliere ogni

133 Cfr., *ex multis*, Cajda 2016: 199 e 199.36, ov'è bibliografia; Van Esbroeck 1996: 467; Barker 2004: 490; Hardy 1946: 93.

134 Cfr., per tutti, Haas 1993: 307.

135 La stessa 'esposizione di fede' dell'Enotico, di cui si diceva alla nt. 131, appare un "ambiguous paragraph on theology": così Browne 1998: 64, 64.60. Ricorda Brigham 2012: 61 s., come Grillmeier abbia rintracciato ben quattro diverse e contrapposte letture del testo dell'Enotico da parte dei sostenitori delle varie dottrine cristologiche.

136 Si veda, fra tanti, Ziegler 1942: 423. Di implicito rifiuto del *Tomo* a Flaviano parla anche Browne 1998: 64, 64.60.

137 E in effetti, Pietro Mongo lo sottoscrisse, ottenendo in tal modo di tornare sul soglio alessandrino (cfr., di recente, Blaudeau 2012: 138). Sulla distorta lettura dell'Enotico che egli propose agli estremisti separatisti per ricondurli, pur senza successo, nella Chiesa di Alessandria, fra molti, Torrance 1988: 12.

138 Cfr., fra i tanti, Vasiliev 1952: 108.

139 Il c.d. *Tomus ad Flavianum* (ep. 28), la lettera dommatica, con la quale Leone aveva condannato la dottrina di Eutiche, può leggersi in PL. 54, col. 738.

140 Pur tuttavia le cose andarono diversamente, dal momento che quel silenzio fu interpretato come un affronto alla autorità del vescovo di Roma: cfr., di recente, Choen 2015: 206.

aggancio esplicito alla *expositio fidei* di Leone;¹⁴¹ l'unico referente indiscusso in materia *de fide* tornava a essere, per il *basileus* di Costantinopoli (e chi gli aveva suggerito il documento), il solo concilio ecumenico (qui, in via esplicita, i concili di Nicea, di Costantinopoli e di Efeso): il che, certamente, doveva facilmente tornare a vantaggio di Acacio; egli in ciò avrebbe potuto trovare un forte argomento per legittimare la sua indipendenza dall'episcopato romano e aspirare all'affermazione del primato disciplinare e giurisdizionale della sede costantinopolitana sulle riunite Chiese della cristianità orientale, così come già il canone 28 di Calcedonia, per nulla lì messo in discussione, aveva sancito.

La speranza, che può immaginarsi Leone Magno da parte sua avesse coltivato circa una, pur complicatissima, conciliazione tra il preteso primato universale petrino e le aspettative che il canone 28 (da lui e dai suoi successori mai accettato)¹⁴² era idoneo a suscitare nel titolare della Chiesa di Costantinopoli, dovette, sotto il regno di Zenone, miseramente naufragare. Pretendere di non essere sottoposti a Roma riguardo alle cause *de religione* implicava, per Acacio, di dover inevitabilmente pretermettere quel *symbolum fidei* alla cui definizione aveva concorso l'erede di Pietro. Insomma, tacere, nell'interpretazione imperiale dei deliberati conciliari concernenti la formula *fidei*, il Credo di Calcedonia, lasciando intendere, nella migliore delle ipotesi, che era stata superflua la sua definizione,¹⁴³ bastando già, per la condanna di Nestorio, come di Eutiche, il simbolo niceno, confermato a Costantinopoli e poi a Efeso, significava, se non svuotare di ogni valore, senz'altro indebolire fortemente, agli occhi di alcune, se non di tutte, le Chiese orientali, il peso dell'*explicitio fidei* proclamata dalla *cathedra* romana.¹⁴⁴

141 Come ricorda, *ex multis*, Kosiński 2010a: 36, già a Calcedonia la dottrina leonina aveva meritato inizialmente alcune obiezioni dei vescovi dell'Illirico e della Palestina che in essa leggevano alcune espressioni contrarie, a loro avviso, agli insegnamenti di Cirillo di Alessandria.

142 Per tutti, Kosiński 2010a: 39.

143 Questa fu a esempio l'opinione di Jacobus Sarugens (451-521), stando allo studio di Jansma 1961: 28.

144 Fu poi papa Felice III a scomunicare Acacio nel luglio del 484: in argomento, *ex multis*, Ziegler 1942: 424; Barker 2004: 490; Choén 2015: 206; Casiday 2015: 74.

1.2. Schiavi e coloni *clerici o monachi*.

Le costituzioni di cui si viene ora a trattare ben avrebbero potuto essere esaminate nella sezione dedicata ai temi di diritto privato. Tuttavia, e pur con l'occhio sempre attento ai profili privatistici delle questioni di cui tali *leges* trattano, è parso più opportuno commentarle in questa sede per sottolineare gli interessi ecclesiastici che verosimilmente giocarono un qualche ruolo nelle decisioni infine assunte dal legislatore.

D'altra parte, proprio circa i tratti privatistici cui accennavo merita fin da subito prendere posizione sulle critiche mosse da una dottrina autorevole all'idea di uno stato personale del colono.¹⁴⁵ A tale proposito rimane per me innegabile, all'esito di una attenta lettura delle fonti, "l'esistenza di uno *ius* (privato) sul colono spettante a un soggetto, proprio in quanto *dominus* di un determinato fondo, il quale poteva, dunque, sempre richiedere indietro i 'suoi' coloni";¹⁴⁶ uno *ius* (variamente qualificato quale *ius census*, *ius originarium*, *ius colonatus*, *ius agrorum*, ecc.) che si fonda, a seconda dei momenti e/o dei luoghi sugli obblighi fiscali del fittavolo o sull'*origo* (i cui risvolti fiscali, peraltro, sono, anche qui, sicuri).

Se corrisponde, almeno in parte, al vero che, come è stato da più parti ripetuto, allorquando si affermò il colonato "la scienza giuridica, racchiusa nelle scuole, non aveva né la capacità, forse, né la propensione di procedere all'inquadramento concettuale di tale nuova figura"¹⁴⁷ (ecco che il linguaggio delle costituzioni imperiali appare talvolta ai nostri occhi ondeggiante), si può convenire con quella stessa dottrina nel riconoscere che "la condizione di colono" (un *genus*, a mio avviso, che impersonò varie *species*) rappresentò nell'età tarda "uno *status* personale"¹⁴⁸ (non sempre e in tutto uniforme, a seconda della diversa figura di colono con cui si aveva, di volta in volta, a che fare), e ciò, come anche a me pare, proprio in forza, in primo luogo, di quel *ius*.

Ebbene, è facile constatare come anche alcuni interventi normativi dell'imperatore Zenone concernenti la questione dell'accesso al clero o a un monastero degli *adscripticii*, degli altri coloni e degli schiavi sembrano andare nella direzione di una conferma dell'opinione tradizionale appena menzionata.

145 Mi riferisco ai due sin troppo noti contributi di Carrié 1982: 351-370 e Carrié 1997: 75-150.

146 Pietrini 2017: 248.6.

147 Così Talamanca 1990: 102, da cui traggio la frase riferita nel testo tra virgolette.

148 Per tutti, Talamanca 1990: 102.

Si legga quanto dispone Cl. 1.3.36 pr.-1, indirizzata al *praefectus praetorius* Sebastiano e *data* a Costantinopoli il 28 marzo del 484, riguardo alla rammentata eventualità che quei soggetti intendano entrare negli ordini religiosi o in un monastero (ma tale seconda circostanza per gli schiavi è presa in considerazione, in realtà, dal diverso provvedimento che nel *Codex repetitae praelectionis* immediatamente la segue):

Cl. 1.3.36: [pr.] *Iubemus adscripticiorum creationes secundum veterem constitutionem, nisi dominorum possessionum, unde oriundi sunt, evidens concurrerit consensus, nullius penitus esse momenti, sed isdem fundorum dominis, qui faciendae creationi non sicut dictum est evidenter consenserint, ius proprium ad similitudinem ceterorum colonorum in suos adscripticios exercendi, tamquam si nulla creatio intercessisset, tribui facultatem. Idemque hoc super illis quoque agricolis decernimus observari, qui cum essent adscripticiae nexibus condicionis conscripti, solitariam vitam videlicet appetentes quibuslibet sese monasteriis contra voluntatem dominorum fundorum duxerint offerendos. [1.] Servos sane sociari clericorum consortiis volentibus quoque et consentientibus dominis modis omnibus prohibemus, cum liceat eorum dominis, data servis prius libertate licitum eis ad suscipiendos honores clericorum iter, si hoc voluerint, aperire. D. V K. April. Constantinopoli Theodorico cons.*

La costituzione si distingue da subito per la precisione e il rigore nell'uso della terminologia, in una materia ove le frequenti oscillazioni e ambiguità, attestate, come si è poc'anzi ricordato, nel linguaggio legislativo tardo antico, dovevano avere offerto più di una occasione per vivaci controversie giudiziarie: la figura dei coloni (tra i quali gli *adscripticii* assumono, a loro volta, una precisa individualità)¹⁴⁹

149 Della differenza fra quei coloni che da un certo momento in poi le costituzioni qualificano *adscripticii* (ossia, come a me pare, i coloni *censibus adscripti*, quali pur erano di regola – ma non sempre – gli *originarii*) e gli altri coloni, che sottratti, in varie località dell'impero (penso in particolare alla Tracia), da provvedimenti legislativi della seconda metà del IV secolo, alla imposta personale, verosimilmente, non devono più, da lì innanzi, essere registrati nella dichiarazione fiscale del proprietario terriero, mi sono occupata nel contributo Pietrini 2017: 245-272. Accenna, fra gli altri, alla distinzione fra gli *adscripticii* e gli altri coloni anche Rosafio 1997: 249. Una famosa *lex* di Anastasio (il successore di Zenone) testimonia come molti coloni *adscripticii*, fossero, ma solo di fatto (e dunque contro quanto prevedevano le costituzioni imperiali), sottratti a tale pessima condizione. In tale legge, parafrasata in B. 55.1.18 (e dai moderni editori del Codice del VI secolo collocata come Cl. 11.48.19) si precisa che i *geōrgoi*, ossia gli *agricolae*, o sono *enapo-*

è qui, opportunamente, tenuta ben distinta da quella dei servi.¹⁵⁰

Diversamente da alcune precedenti leggi imperiali, che riferendosi ai *domini*, con riguardo ai coloni, talvolta soltanto sottintendevano (almeno nelle versioni massimate che ci giungono attraverso le compilazioni teodosiana e giustiniana) come l'oggetto del loro *dominium* fossero in realtà i fondi coltivati da tali agricoltori, la cancelleria di Zenone parla esplicitamente, già nel *principium*, dei *fundorum domini*. Dall'altro lato, del resto, il legislatore qualifica, senza incertezza alcuna, quale *ius proprium* quello spettante ai proprietari dei fondi sugli *adscripticii*¹⁵¹ e sugli altri coloni, che coltivano i loro fondi. Proprio nell'esercizio di tale *ius* quei *domini* potranno pretendere di riavere indietro quei contadini che fossero entrati nel clero senza la loro approvazione: una siffatta ordinazione sacerdotale, infatti, viene dichiarata nulla dall'imperatore e non potrà, dunque, rappresentare un ostacolo per le 'rivendicazioni' vantate dai titolari dei terreni.¹⁵²

Tale disciplina, mentre resterà in vigore fino alla Novella giustiniana 123 del 546 che aggraverà la situazione degli *adscripticii* pur

graphoi, quindi *adscripticii* (e i loro *peculia* sono destinati al *dominus*), oppure, con il decorso di trenta anni, divengono *misthōtoi eleutheroi*, ossia *liberi* (insieme ai loro beni), pur rimanendo obbligati a lavorare la terra e al pagamento del *télos*. Per un commento di tale *lex*, e del significato, in particolare, che qui va riconosciuto al termine *eleutheroi* (equivalente a quella latina di *coloni liberi*), si veda ancora, Pietrini 2017: 264-266. Qui vorrei aggiungere (parzialmente correggendo quanto allora avevo osservato) che nonostante la libertà di cui lì si parla sembra indicare, come anche allora osservavo, la sottrazione del contadino al sistema autopragico (e dunque alle vessazioni del *dominus fundi*, esattore del tributo), del mancato pagamento di esso si dovette, tuttavia, ritenere corresponsabile, lo stesso proprietario del terreno, come pare desumersi dalla chiusa di Cl. 11.48.19. Debbo, altresì, aggiungere che secondo quanto si apprende da Cl. 11.48.23.1 di Giustiniano, in base alla legge di Anastasio sarebbero divenuti, *coloni liberi* (che in contrapposizione ad *ascripticii* nella *lex* giustiniana sono qualificati semplicemente *coloni*) ossia *eleutheroi*, quanti per trenta anni *detenti sunt* nella condizione *colonaria* (ossia, come sembra si debba intendere, di coloni liberi): dunque, secondo il provvedimento anastasio, se per un trentennio il latifondista lascia che l'*adscripticius* si comporti da *colonus liberus* (non dichiarandolo, come pare di poter immaginare, nel censo del fondo, così come, invece, dovrebbe) questi non potrà più essere richiamato nella condizione di *adscripticius*, ma sottratto per sempre al vincolo autopragico, potrà pagare direttamente al fisco il suo tributo, mentre sarà libero di disporre autonomamente del suo patrimonio.

150 Erra Kosiński 2010a: 198, che traduce *adscripticii* con schiavi, confondendo, altresì, la norma sull'accesso al clero degli *ascripticii* e degli altri coloni (mentre è Cl. 1.3.36.1 a occuparsi poi del solo clericato dei *servi*) con quella dell'ingresso nel monastero (concernente i soli *adscripticii*).

151 Cfr., fra gli altri, Banaji 1997: 265 s.

152 Cfr., *ex multis*, Puliatti 1991: 168.9.

ordinati sacerdoti,¹⁵³ è preceduta in Oriente da Cl. 1.3.16 del 28 febbraio del 409, diretta al prefetto del pretorio Antemio. Essa pur non conservata nel Codice teodosiano ben può aver spiegato la sua efficacia anche in Occidente,¹⁵⁴ al contrario della Novella 35 di Valentiniano III, che, secondo la *communis opinio*, non sarebbe stata inviata nella *pars* orientale dell'impero e lì, dunque, non poté trovare alcuna applicazione.¹⁵⁵

Cl. 1.3.16: Quisquis censibus fuerit adnotatus, invito agri domino ab omni temperet clericatu, adeo ut etiam, si in eo vico, in quo noscitur mansitare, clericus fuerit, sub hac lege religiosum adsumat sacerdotium, ut et capitacionis sarcinam per ipsum dominum agnoscere compellatur et ruralibus obsequiis quo maluerit subrogato fungatur, ea scilicet immunitate indulta, quae certae capitacionis venerandis ecclesiis relaxatur: nullo contra hanc legem valituro rescripto.

Se all'inizio del V secolo Teodosio, avendo subordinato al consenso del titolare del fondo l'accesso agli ordini sacri di chi fosse *censibus adnotatus*¹⁵⁶ (ossia, come poi generalmente verrà qualificato tale soggetto, *adscripticius*), aveva passato sotto silenzio quegli altri coloni che non fossero registrati nel fondo preso in affitto (si pensi, a esempio, a quegli agricoltori contemporaneamente fittavoli e piccoli proprietari, di cui si era occupata CTh. 11.1.14 data da Graziano nel 371 e trädita anche da Cl. 11.48.4),¹⁵⁷ implicitamente lasciando aperta per tali contadini la possibilità di prendere i voti, pur disapprovata dal proprietario del terreno a loro locato, Zenone pretende quel consenso per l'ingresso nel clero di tutti i coloni, rafforzando, sotto tale profilo, il vincolo di ogni colono, anche non *censibus adnotatus*, alla terra.¹⁵⁸

153 Cfr. ancora Puliatti 1991: 168.

154 Alla stessa conclusione giungevo già in Pietrini 2002: 174.

155 Non mi pare quindi credibile, diversamente da quanto scrive Kosiński 2010a: 198, che la *vetus constitutio* cui si richiamava Zenone possa essere identificata con la novella di Valentiniano III; e ciò senza considerare un'ulteriore confusione dell'autore: è, infatti, facile constatare che la norma per la quale sembra fatto il rimando alla antica costituzione concerne chiaramente l'ammissione agli ordini sacri dei coloni *adscriptici* e non la loro monacazione.

156 Cfr., fra tanti, Jonkers 1933-1934: 273.

157 Su di essa, fra gli altri, Carrié 1997: 100, 113, 124.134, 145 s. (e per la sua datazione, 107 s., 108.85.); Rosafio 1995: 459 e 459.63; Vera 1997: 212 e 212.101; Giliberti 1999: 99; Pietrini 2017: 272.

158 Vincolo già riconosciuto da precedenti costituzioni imperiali: si pensi, a esempio, a quanto disponevano Cl. 11.52.1 o a Cl. 11.53.1, sulle quali, fra gli altri, Pietrini 2017: 256 e 260 s.

Ma non pare solo questa la novità della disposizione zenoniana su cui si sta riflettendo: l'espressione *invito agri domino* di Cl. 1.3.16 doveva essersi prestata a interpretazioni idonee a riconoscere la liceità dell'assunzione del sacerdozio del colono *censibus adnotatus* anche nel caso di inerzia iniziale del *dominus agri*, il quale richiedendo solo in un secondo momento la restituzione del colono (magari allorquando era dovuto il pagamento della *capitatio*, relativa alla persona di quel coltivatore, che non fosse stato sostituito con altri) e sostenendo di essere stato da subito contrario a quella scelta poteva sentirsi opporre che non aveva in alcuna forma manifestato al momento opportuno il suo dissenso a quella ordinazione sacerdotale.

Per fugare ogni equivoco, e dunque eliminare il rischio di future controversie, Zenone ammette la validità dell'ordinazione soltanto se il *consensus* del proprietario terriero venga prestato *evidenter*, non potendo più, d'ora innanzi, ritenersi bastevole il mero silenzio di quello.

Non pare, invece, che la norma del legislatore isaurico innovi alcunché riguardo al pagamento della imposta personale, che, stando alla costituzione del 409, non sarebbe dovuta mancare, in ogni caso, al fisco, venendo a gravare sul *dominus* del fondo,¹⁵⁹ cui doveva offrirsi, peraltro, da chi intendeva prendere i voti una persona che lo potesse sostituire nel lavoro dei campi.

La norma successiva di Cl. 1.3.36, che ora concerne esclusivamente la categoria degli *adscripticii*, prescrive che quel medesimo *ius proprium* riconosciuto nel *principium* della *lex* ai latifondisti sui loro coloni, potrà essere esercitato, altresì, nei confronti dei soli *adscripticii*, se, contro la volontà del proprietario terriero, aspirando a condurre una vita solitaria, abbiano domandato di essere ammessi in un monastero.¹⁶⁰ Dalla quale previsione discende come, al contrario, per gli altri coloni che non fossero di quella condizione fosse riconosciuta, implicitamente, la liceità della monacazione, anche in presenza

159 Secondo la lettura di Puliatti 1991: 184.48, il colono *censibus adnotatus*, pur avendo assunto gli ordini sacri, restava sempre "soggetto d'imposta"; nella stessa direzione già Saumagne 1937: 567, intendeva che "la part personnelle et directe [della *capitatio*] reste à la charge du cleric". Ebbene, seppure il testo di Cl. 1.3.6 rimanga di difficile interpretazione sul punto che qui interessa (tanto che non possono escludersi tagli dei compilatori), mi parrebbe che la frase finale non lasci aperta la possibilità di un obbligo del *clericus* al pagamento della *capitatio*: *ea scilicet immunitate indulta, quae certae capitacionis venerandis ecclesiis relaxatur*.

160 Nulla è prescritto, allo stesso modo della norma precedente, in merito al pagamento del tributo personale della *capitatio*, rendendo lecito il sospetto che anche a tale ipotesi si applicasse la regola posta da Arcadio per l'ammissione del colono fra i chierici.

di una contraria determinazione del *dominus fundi*.¹⁶¹ La volontà imperiale di rafforzare il vincolo alla terra per qualsiasi colono, *adscripticius* o di diversa condizione, che si è desunta dalla disposizione con cui si apre Cl. 1.3.36, non si estende insomma all'ipotesi della professione monastica. La pretesa dei monasteri a che sia loro consentito di ammettere liberamente tutti quei coloni che desiderino condurre una vita ascetica è accolta con meno restrizioni dal legislatore, per il caso che il latifondista vada incontro a più lievi inconvenienti economici per l'allontanamento dei suoi contadini. Come per analogia può dedursi da Cl. 1.3.16 del 409, per i fittavoli non *adscripticii* il proprietario terriero non doveva essere tenuto, infatti, a provvedere lui stesso al pagamento del tributo personale gravante sul colono, allorché questi entrasse nel monastero e dunque minore, in tali eventualità, sarebbe stato l'interesse del *dominus fundi* a che le leggi richiedessero il suo assenso alla monacazione del colono.

Pare di un qualche interesse rammentare a tale proposito come, a metà del V secolo, la proposta avanzata da Marciano al concilio di Calcedonia, volta a impedire che le comunità monastiche accogliessero, in mancanza dell'autorizzazione del *dominus*, (oltre ai servi) gli *adscripticii*, già taceva di ogni qualunque altra figura di colono. Se in mancanza della ricezione di tale proposta nel canone 4 (che si limitò a proibire la monacazione del *servus* fuggitivo, ossia *praeter sui domini conscientiam*)¹⁶² Marciano (diversamente da quanto fece, per la *pars Occidentis*, Valentiniano III nell'anno successivo alla conclusione dell'incontro conciliare con Nov. Val. 35.3) preferì non urtare le autorità ecclesiastiche (la sottoposizione dei monasteri al controllo dei rispettivi vescovi era stata sancita appunto sin dal concilio di Calcedonia), non intervenendo con una sua *lex* a ostacolare l'ammissione dell'*adscripticius* nel monastero, Zenone, trent'anni dopo, non nutriva più, evidentemente, questo timore o non ne aveva alcuna la necessità,¹⁶³ autorizzando i proprietarie dei fondi a pretendere la restituzione di quegli *adscripticii* che avessero deciso di abbracciare la vita monastica, contro il volere di quelli. Il che insinua il sospetto che su tale questione l'Isaurico avesse guadagnato l'assenso del potente Acacio, vescovo di Costantinopoli, cui, come si è avuto modo

161 Impreciso sul punto, Giliberti 1999: 114. 31.

162 Il testo del canone 4 può leggersi in ACO 2.1.159.10-23; in argomento, Barone Adesi 1990a: 327-332.

163 Come ha ben dimostrato Dovere 2021: *passim*, il differente atteggiamento di Marciano, tanto deferente quanto assai conciliante coi Padri sinodali allora doveva valere, infatti, a meritare al principe di Costantinopoli il "riconoscimento solenne da parte del legittimo Augusto ravennate, Valentiniano".

di ricordare, era legato da profonda riconoscenza fin dagli anni della cacciata dell'usurpatore Basilisco.¹⁶⁴

Diversamente dalla disciplina vista sin qui Cl. 1.3.36.1 concerne il più grave problema della ordinazione sacerdotale dello schiavo.¹⁶⁵ Anche stavolta la norma prodotta dalla cancelleria di Zenone pare intesa a dare una risposta risolutiva delle questioni che dovevano essere rimaste aperte all'indomani dell'entrata in vigore di CTh. 9.45.3 nel 398.

La costituzione di Arcadio, che con la promulgazione del Teodosiano in Occidente anche lì dovette ricevere applicazione, almeno dal primo gennaio del 439, aveva tra l'altro prescritto che quando fosse stato ordinato *clericus* uno schiavo questo dovesse essere immediatamente reso alla sua precedente condizione; la restituzione poteva porsi in essere *vigore et sollertia iudicantum* anche con la forza:¹⁶⁶

CTh. 9.45.3: Si quis in posterum servus ancilla, curialis, debitor publicus, procurator, murilegulus, quilibet postremo publicis privatisve rationibus involutus ad ecclesiam confugiens vel clericus ordinatus vel quocumque modo a clericis fuerit defensus nec statim conventionem praemissa pristinae conditioni reddatur, decuriones quidem et omnes, quos solita ad debitum munus functio vocat, vigore et sollertia iudicantum ad pristinam sortem velut manu mox iniecta revocentur ...

Come è ben posto in chiaro da una lettera del vescovo di Roma Leone Magno, una tale riprovevole ordinazione, infatti, avrebbe offeso tanto il *dominus*, il quale avrebbe visto leso il suo diritto proprietario sul servo, quanto il sacro ministero del clericato, che sarebbe stato altrimenti macchiato dalla *vilitas servile*.¹⁶⁷ Sennonché, pur prescrivendo la *lex* di Arcadio che il *servus* doveva essere riportato anche con la forza *ad pristinam sortem*, sarebbe restata qualche incertezza su cosa sarebbe dovuto o potuto accadere nell'evenienza che il padrone dello schiavo non si fosse presentato a richiederlo (perché ignorava il luogo in cui il *servus fugitivus* si trovasse, a esempio, o semplicemente perché aveva tacitamente acconsentito all'ordinazione di questi).

164 Un puntuale racconto della caduta di Basilisco può leggersi in Kosiński 2010a: 91-97.

165 Non manca di fare un pur veloce accenno anche a tale disposizione Kosiński 2010a: 201.

166 Su tale provvedimento, fra gli altri, Pietrini 2002: 168 s.

167 Mi riferisco a ep. 4.1 del 10 di ottobre del 443, su cui, per tutti, Pietrini 2002: 166-176.

Alcune disposizioni di una successiva *lex* occidentale del 452, la già citata Nov. Val. 35 (che diversamente dalle costituzioni orientali apparenta, nel punto che ci interessa, sotto una medesima disciplina i servi e gli *originarii*, ossia i coloni vincolati alla terra ove erano nati e cresciuti), sembrano presupporre che il servo ordinato *clericus* (sotto il regime precedente quello introdotto da tale *novella*) di regola non veniva, in mancanza di una rivendicazione del *dominus*, cacciato dalla *ecclesia*, ma permaneva nel clero: il *dominus*, infatti, avrebbe ora potuto richiederlo soltanto se (al momento di entrata in vigore della *lex Valentiniani*, come pare ovvio) non si fosse già compiuto il trentennio dalla data della ordinazione e questi non fosse nel frattempo già divenuto presbitero o vescovo (*Originarii sane vel servi, qui iugum natalium declinantes ad ecclesiasticum se ordinem transtulerunt, exceptis episcopis ut dictum est, et presbyteris ad dominorum iura redeant, si non in eodem officio annum tricesimum compleverunt*).¹⁶⁸

Quello che risulta del tutto assente, in tali interventi normativi imperiali, è una pur esile traccia della preoccupazione leonina circa l'offesa che la *vilitas* servile avrebbe portato al ministero sacerdotale: secondo le previsioni della *lex* di Valentiniano, nessuno di questi soggetti (fra i quali rientrano anche gli *inquilini* e altri *coloni*) potrà accedere al *clericale munus* (o potrà aggregarsi ai monasteri), al fine di evadere il *vinculum debitae condicionis*¹⁶⁹ e questo obiettivo sembra, quindi, l'unico motivo del divieto.

Ebbene, se l'interpretazione occidentale di CTh. 9.45.3 aveva aperto alla possibilità che il servo rimanesse nel clero, qualora il suo *dominus* non si fosse attivato per pretenderne la restituzione, nulla osta a che una tale lettura del provvedimento di Arcadio potesse essere stata proposta anche da talune comunità ecclesiastiche orientali.

Tuttavia, ben diversa da quella del legislatore occidentale fu la direzione verso cui decise di muoversi Zenone. Egli non pare per nulla interessato a disciplinare la situazione di schiavi rimasti nel clero, perché non rivendicati sin lì dai propri *domini*; sembra piuttosto che il suo primo intento, ancora una volta, sia quello di evitare alla radice, per l'avvenire, il riproporsi di situazioni ambigue.

168 In argomento si veda, ancora, Pietrini 2002: 170-172.

169 Che il divieto mirasse a tutelare esclusivamente i differenti diritti che il *dominus*, proprietario dello schiavo o *dominus* del terreno coltivato dal colono, vantavano su tali soggetti emerge, con chiarezza, anche dalla chiusa della norma, poc'anzi riferita nel testo, sulla prescrizione trentennale: *ita ut huius condicionis diaconus domino pro se vicarium reddat, omni pariter peculio restituto*.

Diversamente da Valentiniano, a me pare che il *basileus* di Costantinopoli non intervenne affatto per dare una qualche tutela a proprietari inizialmente inerti (dipendesse ciò anche solo dal fatto di non essere a conoscenza del luogo in cui lo schiavo si trovasse) quanto piuttosto per sancire con una legge imperiale quella che doveva essere una posizione condivisa con gli alti ranghi delle gerarchie ecclesiastiche (costantinopolitane, prima di tutto) che non dovevano certamente vedere di buon occhio (come dimostrano già le riflessioni manifestate dal vescovo di Roma in *ep.* 4.1) l'eventualità che a un soggetto di condizione servile fosse permesso l'accesso agli ordini sacri e persino di giungere, un giorno, all'episcopato.

Ecco che la cancelleria di Zenone eliminando ogni futura fonte di equivoci non reputa bastevole l'assenso, pur esplicito, del *dominus* all'ordinazione del servo, ma impone che, qualora quello condivida la scelta del suo sottoposto, la concessione della libertà preceda l'assunzione degli *honores clericorum*:¹⁷⁰ non sarebbe così mai più potuto accadere né che la *vilitas* servile corrompesse il ministero del clericato, né che i proprietari degli schiavi vantassero la pretesa di esercitare la *dominica potestas* su quei sottoposti (magari contestando di aver mai dato loro il permesso) che ormai, in qualche caso persino da molti anni, avevano preso gli ordini sacri.

La disciplina sancita da Cl. 1.3.36.1, appena illustrata, non si estendeva all'ipotesi della monacazione del *servus*. Pertanto dopo pochi giorni, il 14 di aprile, Zenone prontamente decise di colmare la lacuna con un provvedimento, ancora indirizzato a Sebastiano (il quale, destinatario del primo provvedimento, ben potrebbe essere stato colui che, suscitò con urgenza presso la cancelleria imperiale l'integrazione normativa in questione) e collocato dai compilatori del *Codex* immediatamente di seguito a quella *lex*:

Cl. 1.3.37: Servis, si dominorum fuerint voluntate muniti, solitariam vitam participandi licentia non denegetur, dum tamen eorum domini non ignorent, quod, si servis suis ad monasteriorum cultum migrandi tribuerint facultatem, eorundem servorum dominio, donec idem servi in eodem monachorum habitu duraverint, spoliandos: alioquin si relicta forte vita solitaria ad aliam se condicionem transtulerint, certum est eos ad servitutis iugum, quam monachicae professionis cultu evaserant, reversuros. *D. Id. April. Theodorico cons.*

Stavolta il legislatore non chiede che la manomissione preceda la monacazione del servo. Se c'è la *voluntas* favorevole del *dominus* (e

170 Cfr., *ex multis*, Barone Adesi 1990b: 729; Manfredini 1995: 530.

non si richiede in questo caso che sia prestata in maniera evidente)¹⁷¹ lo schiavo viene ammesso nella comunità ascetica¹⁷² e ottiene automaticamente la libertà, che, tuttavia, conserverà soltanto finché resterà monaco.¹⁷³

Non sembra del tutto improbabile che Cl. 1.3.36.1, appena pubblicata, avesse sollevato nella cerchia dei ricchi proprietari di schiavi talune perplessità, immediatamente comunicate agli uffici della prefettura del pretorio. Lo schiavo disonesto avrebbe potuto aggirare il suo *dominus*: fingendosi convinto della sua vocazione, avrebbe potuto guadagnare la libertà per accedere al clero; abbandonando poi, alla prima occasione, l'abito religioso avrebbe conservato la libertà ottenuta con la menzogna. Forse Zenone ritenne assai basso tale rischio, reputando di poter "vigilare abbastanza sul reclutamento del clero"¹⁷⁴ e certamente non dovettero essere frequenti i comportamenti riprovevoli come quello qui ipotizzato. Giustiniano conservò infatti nel suo *Codex* la norma di Zenone senza innovare alcunché, riconoscendo, implicitamente, che essa doveva aver dato buona prova di sé.

Tuttavia, pare assai verosimile, che proprio di tale rischio Zenone dovette tenere conto nel disciplinare l'analogo caso che vedeva lo schiavo desideroso di abbracciare la *monachica professio*. E, quindi, per assecondare i desideri dei proprietari di schiavi dovette stimare più conveniente non tentare la sorte. Ad avviso di Giorgio Barone Adesi, per il legislatore "il controllo dell'accettazione in comunità monastiche di schiavi" doveva, infatti, presentare maggiori difficoltà rispetto a quello sull'ingresso nel clero.¹⁷⁵

In ogni caso, per l'imperatore, anche colui che avrebbe ottenuto lo *status* monastico, non avrebbe dovuto, ovviamente, trovarsi nella condizione di *servus*: se non poteva consentirsi che la *vilitas* servile

171 Come ricorda Manfredini 1995: 530, stando al dettato della *lex*, doveva bastare che il proprietario fosse a conoscenza della scelta fatta dallo schiavo.

172 Non sembra inutile ricordare come tale norma fosse stata sancita già dal canone 4 del concilio calcedonese, che recepiva, pur parzialmente, una più articolata proposta a esso avanzata dall'imperatore Marciano, il quale diversamente da Zenone aveva preferito lasciare alle autorità ecclesiastiche la disciplina di tali questioni. La violazione del divieto di ammettere alla vita monacale lo schiavo *praeter sui domini conscientiam* venne punita, in sede conciliare, con la scomunica dei colpevoli; la circostanza che si fosse agito contro la volontà del *dominus* rendeva la monacazione dello schiavo, addirittura, un atto di blasfemia: in argomento Barone Adesi 1990a: 327.

173 Cfr. Barone Adesi 1990b: 729 s.; Kosiński 2010a: 201, ove alla nota 132 si cita altra letteratura.

174 Barone Adesi 1990b: 730.

175 Barone Adesi, loc. ult. cit.

macchiasse il ministero clericale, allo stesso modo, come pare evidente, non doveva ammettersi che essa ‘sporcasse’ la dignità monastica:¹⁷⁶ come il *clericus* così anche il monaco non doveva essere soggetto a una potestà dominicale; anch’egli, dunque, si riteneva necessario che fosse libero di servire solamente Dio; ma la libertà del secondo (e con ciò si rispondeva positivamente alle aspettative proprietarie) rimaneva destinata a essere revocata, non appena questi avesse abbandonato l’abito monastico, restituendosi agli antichi *domini* quegli *iura* che, nel frattempo, si erano soltanto sospesi.

Ancora una volta ci troviamo in presenza di una norma che, come sembra, riesce a tenere conto con grande sapienza ed equilibrio di necessità nettamente contrapposte: la risposta di un legislatore che media saggiamente fra attori di primo piano nella complessa realtà economico-sociale e religiosa di età tardo antica.

1.3. La giurisdizione sugli ecclesiastici.

Mentre i primi due paragrafi di Cl. 1.3.36 concernono, come si è visto, il tema dell’accesso agli ordini sacri di schiavi e coloni,¹⁷⁷ con Cl. 1.3.36.2 la cancelleria passava a occuparsi dei processi che vedessero convenuto (o forse anche imputato) un ecclesiastico.¹⁷⁸

È evidente che ben si sarebbero potute esaminare le norme di Cl. 1.3.36.2 nel luogo deputato allo studio del processo, tuttavia anche qui (come, del resto, già per Cl. 1.3.36 pr.-1 e Cl. 1.3.37) ci è parso più appropriato seguire l’opzione dei compilatori del *Codex* che scelsero di inserire la costituzione in parola sotto il titolo *De episcopis et clericis et orphanotrophis et brephotrophis et xenodochis et asceteriis et*

176 Non è inverosimile che attraverso tale norma Zenone accolse anche alcune istanze provenienti dalle numerose e influenti comunità ascetiche (e condivise, verosimilmente, dagli stessi vescovi locali sotto il cui controllo si cercava di mantenerle); comunità assai turbolente, attive nelle zone periferiche dell’impero, la cui tranquillità era stimata allora assai preziosa per la stessa stabilità del governo imperiale.

177 Circa la data e il destinatario vedi quanto si è osservato *supra* in riferimento a Cl. 1.3.36 pr.-1.

178 Per Cimma 1989: 134 s., Cl. 1.3.36.2 avrebbe riguardato tanto i processi civili (cui si limita il rimando di Bussi 2014: 7.19, al lavoro della Cimma) quanto quelli criminali. Conforme Banfi 2005: 270. A mio avviso non può escludersi che qui la cancelleria pensasse, in primo luogo, al processo civile; se, infatti, il participio *incusati* ben può avere il valore generico di “incolpati”, “rimproverati”, idoneo a indicare anche colui che viene citato in un processo civile (per inadempimento contrattuale, a esempio), il riferimento al luogo in cui vivono gli ecclesiastici sembrerebbe senz’altro rimandare alle liti private: per le cause criminali ci saremmo meglio attesi un richiamo al luogo in cui è stato commesso il crimine.

monachis et privilegio eorum et castrensi peculio et de redimendis captivis et de nuptiis clericorum vetitis seu permissis, per buona parte dedicato alla normativa di diritto ecclesiastico.

La costituzione attesta, fra le altre cose, l'inesistenza di un foro speciale per i vescovi, i chierici, i monaci o i 'religiosi' di qualsiasi altra condizione; con tale provvedimento l'imperatore dispone che tutti costoro, con l'eccezione di quanti non fossero soggetti alla giurisdizione del preside della provincia, dovranno rispondere allo stesso modo alle *sententiae* (da intendersi, mi pare, quali ordini di convocazione) dei governatori, senza giovare di alcun privilegio.¹⁷⁹ Tale disposizione viene spiegata chiarendo che in futuro non potrà essere imposta in alcun modo ai *virī clarissimi*, governatori delle province, la necessità di recarsi nei luoghi in cui si trovano coloro che sono chiamati in giudizio:

Cl. 1.3.36.2: Omnes praeterea virorum clarissimorum provincias moderantium sententiis absque ulla privilegii differentia (qui tamen praesidali iurisdictioni subiecti sunt, sive episcopi vel quilibet clerici aut monachi aut cuiuslibet sint conditionis) pariter respondere decernimus: nulla in posterum viris clarissimis provinciarum rectoribus ad loca, in quibus incusatae personae consistunt, perveniendi necessitate penitus impo-nenda, cum non solum legibus, verum etiam naturali quoque iuri conveniat, quos res exegerit, iudicialibus ad iudicium vocari sententiis, non ipsos iudices, quod dici etiam iniustum est, ad subiectos deduci, sed per datos ab his iudices causae examinationem in locis ubi incusati degunt procedere. *D. V K. April. Constantinopoli Theodorico cons.*

Il legislatore commenta come, in effetti, sia conforme non soltanto alle leggi, ma anche al diritto naturale che quei giudici non debbano

179 Tale norma implica, tra l'altro, che non doveva essere più in vigore il divieto (che significa "la riserva di un giudizio tra pari": così, da ultimo, *Dovere* 2021: 101, ma cfr. anche *Goria* 1995: 295.122) posto da CTh. 16.2.12 del 355, di accusare i vescovi dinanzi ai giudici secolari (*mansuetudinis nostrae lege prohibemus, in iudiciis episcopos accusari, ne, dum ad futura ipsorum beneficio impunitas aestimatur, libera sit ad arguendos eos animis furialibus copia. si quid est igitur querelarum, quod quispiam defert, apud alios potissimum episcopos convenit explorari, ut opportuna atque commoda cunctorum quaestionibus audientia commode-tur*); su tale disposizione di Costanzo II si vedano, in particolare, le acute riflessioni di *Girardet* 1995: 558 s., 564-566 e 579-581. Sottolinea il raccordo fra essa e la regola sancita nel 341 dal concilio di Antiochia e nel 347 da quello di Serdica *Pilara* 2004: 364. Sulle incertezze interpretative che pone la "ambigua formulazione" del testo della legge del 355, anche *Cuneo* 1997: 277, con altre indicazioni bibliografiche.

essere costretti a recarsi nei luoghi ove stanno coloro che la questione da trattare richiede che siano convocati tramite delle *sententiae iudiciales*; si dovrà piuttosto procedere all'esame della causa, nei luoghi ove risiedono gli ecclesiastici *incusati*,¹⁸⁰ da parte di coloro che vengono a ciò delegati dagli stessi governatori provinciali.¹⁸¹

Il dettato del provvedimento imperiale invita ad alcune riflessioni. Intanto, la circostanza che, come si apprende dal testo della *lex*, non tutti gli ecclesiastici sotto il regno di Zenone erano soggetti alla giurisdizione del governatore provinciale può meglio intendersi, mi pare, alla luce di quanto si legge in (Cl. 1.3.25 pr., data da Marciano nel 456¹⁸² e) Cl. 1.3.32.1 del suo predecessore Leone I, da cui risulta che sui membri del clero di Costantinopoli, come anche sui vescovi e gli ecclesiastici che si trovassero pur solo di passaggio nella capitale, se citati in giudizio, era competente il tribunale del prefetto del pretorio d'Oriente (*In hac autem regia urbe si quando cuiuscumque rei causa episcopos vel presbyteros ceterosque clericos, qui sacrosanctis ecclesiis obsequuntur, sive monachos ex aliis quibuscumque provinciis contigerit reperiri, quos tamen in litem quisquam vocare voluerit, in nullo alio sit licitum memoratos cuiquam pulsare iudicio, nisi in tuae sublimitatis dumtaxat examine, ubi eis et beatitudinis honor debitus reservetur et oratorum adfluens in defensionibus copia large praestetur*).¹⁸³

180 Banfi 2005: 270, ipotizza che gli ecclesiastici si sarebbero rifiutati di lasciare le loro chiese o i loro monasteri per recarsi presso il tribunale del preside in virtù di "una interpretazione alquanto tendenziosa" della precedente Cl. 1.3.32 dell'imperatore Leone.

181 Ad avviso di Gorla 1995: 307.166, da Cl. 1.3.36.2 può desumersi che il governatore avrebbe scelto quale *iudex pedaneus* uno che abitava nella stessa località dell'ecclesiastico, chiamato in giudizio. Si veda anche Liva 2012: 88.27, che commentando tale provvedimento rimanda, da parte sua, alla scelta politica di "decentramento dell'attività giudiziaria", tesa a evitare "lo spostamento della popolazione in cerca di giustizia". Tuttavia, a me pare, come sto per osservare nel testo, che diversa doveva essere la prospettiva che muoveva il legislatore.

182 Su Cl. 1.3.25 pr. (*cum clericis in iudicium vocatis pateat episcopalis audientia, volentibus tamen actoribus, si actor disceptationem sanctissimi archiepiscopi noluerit experiri, eminentissimae tuae sedis examen contra catholicos sub viro reverentissimo archiepiscopo huius urbis clericos constitutos vel contra reverentissimum oeconomum tam de ipsius quam de ecclesiasticis negotiis sibimet noverit expetendum neque in ullo alio foro vel apud quemquam alterum iudicem eosdem clericos litibus inretire et civilibus vel criminalibus negotiis temptet innectere*) qui può bastare il veloce accenno che ne fa Caron 1996: 258.73.

183 Cfr. Cimma 1989: 134; Scarcella 1997: 289; Banfi 2005: 267. Si confonde Gorla 1995: 293.115, che pur indica, correttamente, l'anno 472 quando attribuisce Cl. 1.3.32 a Zenone, invece che al suo predecessore Leone I.

In secondo luogo la disposizione imperiale svela, se non erro, un durevole atteggiamento di rispetto del potere politico nei riguardi di quello ecclesiastico: se è pur vero che il legislatore non esita a negare con fermezza che, di lì innanzi, i governatori, al fine di processare un monaco o un appartenente agli ordini ecclesiastici, possano essere costretti (come più di una volta doveva essere accaduto nel recente passato) a recarsi nei luoghi ove questi risiedono (e dunque nega un privilegio personale di natura giurisdizionale fin lì, come sembra probabile, vantato dagli ecclesiastici), non pare, tuttavia, in grado di ordinare a uno di tali soggetti di comparire presso il tribunale del preside: ci si deve accontentare di imporre loro un giudice 'inferiore', *datus* dal primo (un *iudex pedaneus*, dunque), ma che potrà svolgere il processo nel luogo ove tali soggetti vivono.¹⁸⁴

La quale soluzione, se da una parte sembra andare nella direzione di confermare, ancora una volta, l'intervento di una qualche influenza delle autorità ecclesiastiche su talune importanti decisioni di Zenone, che coinvolgevano direttamente i chierici (e gli altri religiosi), dall'altra mostra la capacità del legislatore di trovare un punto di equilibrio che possa soddisfare sufficientemente le varie esigenze cui egli era chiamato a dare risposta.

Può, infine, osservarsi che il redattore della *lex* presenta qui, seppur quasi *en passant*, una gerarchia delle fonti, in cui il *ius naturale* sembra stare sopra, e non a fianco, alle *leges*; ebbene, marcare con enfasi come fosse contrario non soltanto alle leggi, ma, perfino, al diritto naturale il comportamento scorretto, fin lì verosimilmente te-

184. Al contrario per Banfi 2005: 270-272, i conflitti religiosi dell'età di Zenone potrebbero aver contribuito a una legislazione che mostra "un certo indebolimento" della Chiesa orientale "nei rapporti di forza con l'impero", presentando una istituzione non più volta a "rinsaldare e espandere la propria giurisdizione", ma ormai impegnata "semplicemente ad ampliare i privilegi personali di carattere giurisdizionale". In realtà, non si deve trascurare da un lato che in questo periodo dietro la politica religiosa dell'imperatore c'è di regola il vescovo di Costantinopoli Acacio, con cui Zenone sembra in totale armonia (come lo stesso Banfi insiste a ricordare), dall'altro e soprattutto che la *lex* di cui qui si discute si situa in una situazione mutata già dai tempi di Marciano e caratterizzata ormai dall'assenza nelle *leges* imperiali della previsione e della disciplina di una giurisdizione episcopale ed ecclesiastica. In ogni caso, la distanza che vi fu e gravissima tra la sede episcopale romana e quella della capitale orientale (sostenuta nelle dispute religiose da Zenone) non può essere letta, ai fini della questione qui esaminata, con la lente 'faziosa' di papa Gelasio che, a distanza di anni dallo scisma acaciano, rimproverava alla Chiesa orientale di essersi asservita al potere secolare; semmai un asservimento vi fu da parte di molti vescovi orientali a quello costantinopolitano: ma ciò discendeva dal primato riconosciuto alla sede di Costantinopoli anche dal canone 28 del concilio di Calcedonia (canone pur mai approvato, come è ben noto, dal pontefice romano).

nuto da quegli ecclesiastici che chiamati in giudizio vantavano quale privilegio loro spettante la pretesa che il governatore provinciale si recasse presso la chiesa o il monastero ove svolgevano il loro ministero, per svolgere ivi la causa contro di loro, doveva evidentemente servire a rafforzare agli occhi dei suoi destinatari l'efficacia del netto divieto da ora sancito per il futuro: il che induce a domandarci se per caso, nel pensiero dell'imperatore cristiano del V secolo, si reputava che il diritto naturale (che sulla base del confronto con Cl. 11.57.1 si potrebbe ritenere coincidente per Zenone con l'*aequitas naturalis*) avesse (anche) un fondamento divino,¹⁸⁵ promanando da quel Dio che i membri della Chiesa sono chiamati a venerare e a servire e cui debbono incondizionata obbedienza come allo stesso imperatore.

1.4. Una particolare figura di donazione.

Dal momento che Cl. 1.2.15, una costituzione greca attribuita a Zenone di cui non è nota la data,¹⁸⁶ è ricordata come la prima legge che disciplina in via generale la costruzione di chiese private,¹⁸⁷ il suo studio può offrire, se non vedo male, delle non marginali indicazioni sul rapporto dell'impero con le autorità ecclesiastiche nell'ultimo quarto del V secolo. Da Krüger essa è collocata quale quindicesima nel libro primo del Codice sotto il titolo *De sacrosanctis ecclesiis et de rebus et privilegiis earum*:¹⁸⁸

Cl. 1.2.15 [Αὐτοκράτωρ Ζήνων Α.] [pr.] ... Ἐἴ τις δωρεὰν κινήτων ἢ ἀκινήτων ἢ αὐτοκινήτων πραγμάτων ἢ οἰουδήποτε δικαίου ποιήσοιτο εἰς πρόσωπον οἰουδήποτε μάρτυρος ἢ ἀποστόλου ἢ προφήτου ἢ τῶν ἁγίων ἀγγέλων, ὡς μέλλων εὐκτήριον οἶκον οἰκοδομεῖν εἰς μνήμην, οὐπὲρ ὀνόματι τὴν εὐσεβῆ διατυποῖ δωρεάν, τὴν αὐτὴν δωρεάν, εἰ μόνον τὴν πράξιν τῶν ὑπομνημάτων κατὰ τὰς θείας διατάξεις ἐνεφάνισεν, ἐφ' ὧν τοῦτο ἀναγκαῖόν ἐστι μαθεῖν, κρατεῖν καὶ ἐν ἀπαιτήσει ἐκ παντὸς εἶναι τρόπου, κἂν ἀρχθέντος ἢ καὶ μὴ ἀρχθέντος, ἀλλὰ προδηλωθέντος

185 In questa direzione Santo Justo 2013: 285, cita tale *constitutio* quale testimonianza del sorgere di un nuovo diritto naturale, in cui può rinvenirsi una chiara influenza cristiana.

186 Cfr. Demicheli 1990: 57.91.

187 Sulla restituzione del testo della costituzione, assente nella tradizione dei manoscritti latini, operata da Krüger, di recente Dillon 2015: §1 (della versione pubblicata on line, da me consultata), che ricorda, fra l'altro, la mancanza dell'indicazione della sua paternità in tutti i testimoni noti.

188 La versione qui presentata accoglie l'integrazione iniziale proposta, con convincenti argomenti, da Dillon 2015: §1, il quale in ogni caso precisa che il verbo da lui aggiunto o un altro di simile significato non doveva essere necessariamente la prima parola del frammento iniziale della costituzione.

μόνον διὰ τῆς δωρεᾶς τοῦ εὐαγοῦς οἰκοδομήματος ὁ φιλοτιμούμενος τὴν οἰκείαν δηλώσει γνώμην, ὥστε καὶ αὐτὸν καὶ τοὺς αὐτοῦ κληρονόμους τοῖς εὐσεβῶς ἐπηγγελμένοις ἐνόχους ὄντας καὶ προδηλούμενον, ὡς εἴρηται, ἐκ τῆς δωρεᾶς εὐαγῆς εὐκτῆριον οἰκοδομεῖν καὶ οἰκοδομηθέντι ἢ οἰκοδομουμένῳ τὴν ἐκ τῆς αὐτῆς φιλοτιμίας ἀνελλιπῶς παρέχειν ἀπόλαυσιν. [1.] Τὰ δὲ αὐτὰ καὶ ἐπὶ ταῖς τῶν καλουμένων ξενοδοχείων ἢ νοσοκομείων ἢ πτωχείων οἰκοδομεῖσθαι καθ' ὃν προεῖρηται τρόπον ἐπαγγελθέντων δωρεαῖς κατὰ πάντα τρόπον κρατεῖτω. [2.] Ἀδείας διδομένης τοῖς κατὰ τόπον θεοφιλεστάτοις ἐπισκόποις ἦτοι τοῖς εὐλαβεστάτοις οἰκονόμοις τὴν ἐκ ταύτης ἡμῶν τῆς θείας διατάξεως ἀρμόζουσαν ἀγωγὴν κινεῖν κατ' αὐτῶν ἐφ' οἷς εὐσεβῶς ἐπηγγέλαντο-δικαστικῆς, ὅπερ καὶ λέγειν ἀπρεπές, δεομένων ἀνάγκης. [3.] Ἐπὶ τούτῳ μέντοι τῷ ὄρω, ἐφ' ᾧ τε πληρωθέντων τῶν δοκούντων τούτῳ τῷ νόμῳ καὶ τῆς εὐσεβοῦς τῶν δωρησαμένων ἐπαγγελτίας ἔργῳ παραδοθείσης συγχωρεῖσθαι κατὰ τὰ δόξαντα τοῖς φιλοτιμησαμένοις καὶ κατὰ τοὺς ἐπιτεθέντας αὐτοῖς ὅρους προβαίνειν τὴν τῶν δωρηθέντων διοίκησιν.

In merito all'erezione di oratori (o monasteri) su fondi privati il canone 4 del Concilio di Calcedonia si era limitato a richiedere l'autorizzazione del vescovo, omettendo qualsiasi accenno ai diritti del proprietario del suolo, diversamente dalla proposta marcianea che domandava, ma per l'edificazione di monasteri (nessun riferimento vi era qui agli oratori) la previa autorizzazione, oltre che del vescovo locale, del proprietario del terreno.¹⁸⁹

Ebbene Zenone torna a tali temi, ma ponendosi da una prospettiva parzialmente diversa, quella del privato che desidera costituire con i suoi beni una fondazione religiosa.¹⁹⁰

In Cl. 1.2.15 il legislatore considera, dunque, l'eventualità che taluno doni qualcosa (una *res* mobile, immobile, semovente, o un qualche diritto) perché sia edificato un oratorio, dedicato a un martire, a un apostolo, a un profeta o a un angelo (o anche, come poi si precisa, un centro di assistenza caritatevole: *xenodochia* o *nosokomeia* o case per i poveri):¹⁹¹ costui dovrà confezionare un atto di donazione,

189 Barone Adesi 1990a: 326.

190 Pare di un qualche interesse notare, come non ha mancato di precisare Murga 1967: 276 s. e 276.80, che l'espressione greca impiegata per indicare il donante *ho philotimoúmenos* richiama un concetto pagano-«classico» «en el que parece incluirse aun los móviles de vanidad que subyacen normalmente en todo *animus donandi*», come se il legislatore cristiano ammettesse con esso una visione umana «incluso dentro de la *pia donatio*».

191 Cfr. Hillner 2015: 285 s., 285.14 e 286.17 (ove è altra bibliografia); come opportunamente sottolinea Barone Adesi 1993: 258 s., con tale provvedimento Zenone allarga «la disciplina – originariamente emanata per gli edifici cultuali – alle opere assistenziali concepite in analogia con chiese e monasteri!». Pare opportuno, al-

da cui risulti tale destinazione;¹⁹² il documento scritto presentato alla pubblica autorità (come richiedono le costituzioni imperiali, per la validità della donazione e perché questa possa essere raccolta) vincolerà il donante e i suoi eredi alle intenzioni da lui annunciate.¹⁹³

In ogni caso, come sottolinea José Luís Murga, stando al testo della *lex zenoniana*, quelle donazioni saranno valide ed esigibili, indipendentemente dall'aver adempiuto a quanto domandano le *sacrae constitutiones*; sarà sufficiente, infatti, la sola promessa della liberalità per esigere tanto dal donante come dai suoi familiari la realizzazione di quanto dichiarato:¹⁹⁴ è il punto di vista sostanziale (con il superamento della necessità di una determinata forma nelle donazioni) che progressivamente si afferma in Oriente.¹⁹⁵

La legge, poi, affida ai vescovi e agli *oikonomoi* delle Chiese il potere di sorvegliare (chiedendo, semmai, come può immaginarsi, anche agli eredi che lo ignorassero che venga data esecuzione ai desideri del donante)¹⁹⁶ e, quindi, se del caso, di citare in giudizio coloro vi sono tenuti per obbligarli alla piena realizzazione di quanto è stato promesso.¹⁹⁷ Una volta, infine, che, nell'osservanza di tale legge, la promessa del donante sia stata portata a compimento, la gestione delle proprietà donate dovrà seguire le direttive che questi aveva dato.¹⁹⁸

tresi, segnalare come Gaudemet 1989a: 93 s., citi tale disposizione quale testimonianza dei primi casi di riconoscimento, nella parte orientale dell'impero, dell'autonomia finanziaria e giuridica di alcuni 'enti' caritatevoli (mentre la loro piena espansione si avrà soltanto in epoca giustiniana); similmente, Caron 1993: 224, il quale, da parte sua, nega perfino che quel riconoscimento sia poi avvenuto pienamente in età giustiniana.

192 Su tale *lex*, di recente Sessa 2012: 165; Theisen 2002: 237, 246, 253 s., 322 s.

193 A tale riguardo, Barone Adesi 1988: 87.33 (cui si rimanda anche per l'indicazione di altra letteratura), precisa come pure i beni vincolati alla realizzazione della promessa non fossero, in ogni caso, compresi nel patrimonio "appartenente alla Chiesa locale", ma rappresentassero una massa patrimoniale autonoma, destinata all'adempimento della *pollicitatio*, compiuta *pie* dal *de cuius*.

194 Cfr. anche Demicheli 2010: 450 e 450.34, ove si trovano utili indicazioni bibliografiche.

195 Murga 1967: 276 s.

196 Per Holman 2008: 98, la disposizione di Zenone lascia intendere che alcuni eredi dovevano essere davvero negligenti nell'adempiere alle loro responsabilità con riguardo alle fondazioni religiose disposte, con i suoi beni, dall'ereditando.

197 Su tale legittimazione processuale del vescovo si sofferma Murga 1965: 387 e 400.

198 Circa l'amministrazione degli oratori Caron 1993: 222, osserva che spettando questa al vescovo, a quegli 'enti', solo in apparenza (vien da dire) destinatari e quindi proprietari di quanto donato, non doveva ancora essere stata riconosciuta alcuna effettiva capacità amministrativa.

Da parte di alcuni studiosi si è a più riprese ipotizzata un'intensa attività energetica dell'Isauro volta a finanziare la edificazione di numerose chiese;¹⁹⁹ se a oggi non sembra vi siano prove certe che ognuna delle molte chiese attribuite alla volontà di Zenone sia stata davvero costruita sotto suo regno e grazie alla sua munificenza, è viceversa sicuro, sulla base di quanto si legge in Cl. 1.2.15, l'interesse del sovrano isaurico a che i progetti di realizzazione di edifici religiosi privati fossero portati a compimento; come taluno ha osservato, questa preoccupazione, in Zenone, sembra, in effetti, prevalere sull'attenzione prestata ai diritti di proprietà privata del donante, che si sia impegnato alla 'costituzione' di una fondazione religiosa.²⁰⁰

1.5. Giurisdizione ecclesiastica nelle città.

Riguarda la differente questione (seppure non se ne possa negare più di una qualche connessione con alcuni dei temi sin qui visti) della struttura territoriale della amministrazione ecclesiastica Cl. 1.3.35, una costituzione greca, il cui testo è stato restituito dal *Nomocanone in 14 titoli* e la cui paternità zenoniana può dedursi dall'*inscriptio* della *constitutio* che nel *Codex* la segue:

Cl. 1.3.35: Πᾶσαν πόλιν εἴτε ἀνανεωθεῖσαν κατὰ τοὺς προλαβόντας χρόνους εἴτε οὐκ οὖσαν μὲν πρότερον, διὰ δὲ βασιλικῆς φιλοτιμίας ἀποδειχθεῖσαν πόλιν ἔχειν ἐκ παντὸς τρόπου ἀχώριστον καὶ ἴδιον τὸν ἐπιμελησόμενον τῶν κατ' αὐτὴν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων ἐπίσκοπον θεσπίζομεν· μηδενὶ παντάπασι οὐσης ἀδείας δι' οἰουδήποτε τρόπον, μηδὲ μὴν διὰ θείας βασιλικῆς κελεύσεως ἀφαιρεῖσθαι πόλιν οἰανδήποτε τοῦ τῆς ἰδιαζούσης ἐπίσκοπῆς ἢ καὶ τῆς ἀφορισθείσης αὐτῆ περιουκίδος ἢ ἄλλου τινὸς δικαίου καὶ κατὰ τοῦτο τὸ μέρος ἢ καὶ ἄλλως ὀπωσδήποτε πόλεσις ἐτέραις ὑποτελεῖ ποιεῖν.

Zenone ordina che ogni *polis* (sia quelle località che hanno già avuto accesso al rango di *polis*, poiché ricostruite nei tempi passati, sia le altre che sono state promosse a *polis* da un munifico atto dell'imperatore, alla sola condizione che fossero restaurate)²⁰¹ abbia il proprio vescovo²⁰² cui compete di gestire tutti gli affari ecclesiastici locali.

199 In argomento, fra gli altri, Megaw 2006: 400; Kosiński 2010b: 635-649.

200 Thomas 1987: 39.

201 Ad avviso di Popescu 1973: 374, una condizione essenziale perché una località potesse aspirare al titolo di *polis* doveva essere quella di trovare un numero sufficiente di *duumviri*, disposti da un lato a ricoprire delle funzioni pubbliche, dall'altro a garantire con i loro beni il prelievo fiscale per l'impero.

202 Cfr., *ex multis*, Holubeanu 2020, 36.

A nessuno dunque dovrà essere lecito, in alcun modo, neppure attraverso una *sacra iussio* dell'imperatore, privare una qualunque città del suo episcopato, del territorio che gli è stato assegnato, o di qualunque altro diritto che le compete e ancora *pro ea parte vel etiam in qua alia re* renderla *tributaria* di altre città.

La pena prevista per coloro che avranno osato sottrarre alle città antiche o recenti, o che anche saranno costituite tali in futuro, il diritto a un proprio episcopato o che in qualche misura avranno tentato di limitare taluno dei privilegi che a esse sono stati concessi o lo saranno, consiste nella confisca dei beni accompagnata dall'*infamia*. Tale pena colpirà non soltanto chi farà qualcosa contro quanto stabilisce la legge, ma anche chi si sarà allontanato dalle cose che sono utili a tutti *in commune vel privatim* e ancora colui che tenterà di trasgredire tali norme attraverso l'ottenimento di un rescritto imperiale; il legislatore sottolinea, altresì, che tutte le azioni volte a violare la legge, in ogni caso, risulteranno compiute invano.²⁰³

Come nota Coleman-Norton, la legge di Zenone si opponeva alla pratica dell'invasione ecclesiastica delle *poleis* più piccole da parte di città più grandi specialmente quando le sedi episcopali delle prime divenissero vacanti.²⁰⁴ Le norme sancite da Cl. 1.3.35 non dovevano essere sentite come un'ingerenza nella vita delle Chiese orientali; esse dovevano piuttosto rappresentare uno strumento volto a garantire l'applicazione di quanto avevano deliberato i vescovi riuniti a Calcedonia nel 451.²⁰⁵ Il canone 17 nel riconoscere al vescovo che le presiede la giurisdizione sulle parrocchie rurali (soprattutto allorquando questi possa invocare la prescrizione dei diritti di altri vescovi, avendo amministrato quelle parrocchie senza nessuna contestazione per un periodo di 30 anni)²⁰⁶ stabilisce, infatti, che la geografia ecclesiastica

203 Sulla questione della effettiva applicazione che avrebbero ricevuto queste disposizioni zenoniane, si vedano le testimonianze illustrate da Kosiński 2010a: 200 s.

204 Coleman-Norton 1966: 912. Similmente, per Kosiński 2010a: 200, che qui richiama gli scritti di Lippold e di Jones, con questa legge Zenone intendeva assicurare la presenza di un episcopato in quelle città che "could fall victim to being taken over by their more powerful neighbours and thus assure their continued existence".

205 A ragione Destephen 2013: 221, sottolinea che "le principe d'accommodement, établi par le concile de Nicée et suivi par les conciles successifs, trouve ici [in Cl. 1.3.35] son expression civile la plus claire".

206 Circa la norma calcedoniana secondo cui i vescovi possono mantenere la loro autorità sui territori in cui la abbiano esercitata per almeno 30 anni cfr. Kosiński 2010a: 200t.138; Flusin 2007: 119 s.; Ruyssen 2013: 155.

debba tenere conto anche delle città di nuova creazione, fondate o rifondate dal potere imperiale.²⁰⁷

Riflessioni di una differente natura suscitano, viceversa, le altre disposizioni della *lex zenoniana*. Alla norma generale appena enunciata, la cancelleria poneva, da subito, due eccezioni. Qui un'ingerenza imperiale nelle faccende ecclesiastiche pare innegabile; l'impressione del lettore è che l'imperatore sia stato costretto a cedere alle pressioni ricevute da due potenti vescovi, anche al fine di evitare che un numero incontrollato di contese arrivasse (secondo quanto disponeva il rammentato canone 17) al giudizio dell'esarca della diocesi o dell'arcivescovo costantinopolitano. Non può escludersi, insomma, che Zenone si trovasse coinvolto nei rapporti di forza esistenti fra alcuni dei più influenti attori ecclesiali d'Oriente. E se nella prima ipotesi la cancelleria riesce a offrire delle giustificazioni per la deroga adottata, nella seconda sceglie di rimanere in silenzio.

Nel caso della *Scizia minor* si riconosce al vescovo metropolitano di Tomi l'autorità su più città, tutte quelle della provincia:²⁰⁸ l'installazione di vescovi in ogni *polis* della Scizia sarebbe risultata una mossa errata, a causa delle continue invasioni dei Goti e degli Unni, che danneggiavano le *sacrosanctae* chiese e le costringevano alla povertà.²⁰⁹ L'imperatore prevede, a ogni modo, che qualora in futuro tali difficoltà vengano a cessare, anche quelle città dovranno sottostare all'applicazione della legge. L'altra eccezione riguarda la città di *Leontopolis* in Isauria, fondata molto probabilmente durante il regno di Leone I: Zenone prescrive che questa debba continuare ad essere soggetta alla giurisdizione del vescovo di *Isauropolis*.²¹⁰ E stavolta, come si accennava, il legislatore non riesce a offrire alcuna giustificazione della sua decisione, se non un incerto richiamo alla tradizione.

Le evidenti difficoltà a trovare delle valide ragioni a conforto della prevista esclusione svelano, mi pare, la assoluta discrezionalità del volere imperiale nel riconoscere l'indicato privilegio a quel vescovo; date le sue origini, Zenone doveva avere con l'episcopato di *Isauropolis* dei legami tali da indurlo alla concessione dei favori che gli venivano domandati.

207 Cfr. Destephen 2013: 221.

208 Charbonnel 1979: 194, 194.50, cita questo testo fra le molteplici costituzioni della fine del V o degli inizi del VI, dalle quali appare chiaramente che ormai la parola *eparcheia* è divenuta la traduzione stereotipata del termine *provincia*.

209 Cfr. Lippold 1972: 199.

210 Cfr., di recente, Feissel 2004 : 318 e 318.355; Destephen 2013: 221, che parla dell'"*élévation d'une localité isaurienne, Léontopolis, au rang de cité sans évêché*".

Di particolare interesse per lo storico del diritto è la precisazione (che, come avremo modo di vedere più avanti torna anche in altri provvedimenti di Zenone e) qui perfino ripetuta due volte, che a nessuno in futuro sarà lecito aggirare la disciplina dettata da Cl. 1.3.35, neppure se gli venisse rilasciato un rescritto imperiale con la concessione di un *beneficium* in deroga a quanto richiesto dalla *lex*. L'intento sembra quello di evitare nuove pressioni da parte di quei vescovi che ambissero ad allargare la loro giurisdizione su altre *poleis*, estranee alla loro sfera di competenza territoriale.

Come non mancheremo di osservare più avanti, l'insistenza nel ribadire l'inviolabilità della legge, anche a opera di un atto rilasciato dalla stessa cancelleria costantinopolitana, sembra testimoniare, pur indirettamente, non soltanto la disdicevole pratica delle insistenti sollecitazioni di cui si è detto (l'imperatore ora avrebbe potuto opporre l'esplicita previsione della nullità di successivi rescritti di favore), ma anche una diffusa corruzione degli uffici dell'amministrazione centrale, che, verosimilmente, non dovevano farsi troppi scrupoli a rilasciare tali rescritti di favore all'insaputa dell'imperatore, apponendovi, come si può provare a immaginare, il suo sigillo. Il requisito della *subscriptio* apposta personalmente dal *princeps*, ancora domandato da una legge di Leone I a garanzia dell'autenticità del rescritto, doveva, infatti, continuare a essere con facilità disatteso.

Avviandomi alla conclusione non pare inopportuno ricordare come in dottrina si sia sottolineato che le disposizioni della legge di Zenone illustrate in queste pagine dovevano essere ancora in vigore nel 534, al momento della emanazione del *Codex repetitae praelectionis*. Come tali, esse furono applicate in tutti i territori posti sotto il controllo di Costantinopoli. E ciò testimonia lo stretto legame ancora nel VI secolo tra la geografia ecclesiale e quella civile dell'impero (una sede episcopale è impiantata presso il capoluogo di ciascuna città).²¹¹

211 Si veda per tutti, Holubeanu 2020: 37.

CAPITOLO 2

MODI E RAGIONI DELL'ATTIVITÀ NORMATIVA IMPERIALE

SOMMARIO: 2.1. Redditi cittadini e *rescripta contra legem*. 2.2. L'attività normativa imperiale: *rescripti, adnotationes, pragmaticae sanctiones*.

2.1. Redditi cittadini e *rescripta contra legem*.

Sotto il profilo del rapporto fra il rescritto e la *lex* sembra meritare qualche attenzione anche il dettato dell'ultima costituzione di Cl. 11.70, priva della datazione consolare e indirizzata al prefetto del pretorio Eliano;²¹² anzi, l'interesse che essa suscita per lo studio degli atti normativi imperiali giustifica la scelta di occuparcene qui invece che nel capitolo dedicato alle questioni relative alla vita nelle città, capitolo nel quale il commento alle disposizioni di Cl. 11.70.6 ben avrebbe potuto trovare una idonea collocazione:

Cl. 11.70.6: Hac in perpetuum valitura lege sancimus et Nicaeensium civitati seu habitatoribus eius tam ius exactionis quadringentorum solidorum annui canonis civilis reditus ad suam patriam pertinentis ex possessionibus, id est Calamo et Heliobomo nec non emptorio²¹³ Variario cum emptio eorum sub territorio Apamenae civitatis constitutis, ex nuper lapsa tertia indictione cum ipsa restitui, quam si quid, ex quo sanctio Marciani divae memoriae lata est, ad eiusdem civitatis praeiudicium gestum est, infirmari et, quod ex eadem provisione civitatibus delatum interea qualibet occasione immunitum est, ex auctoritate constitutionis nostrae serenitatis isdem civitatibus redhiberi, ita ut neque iudiciaria auctoritas nec imperiale rescriptum, quacumque videlicet adiectione munitum, saepe dictae generalis legis vires possit refringere. Quod si quis aliter fecerit, poena gravi plectetur.

In primo luogo può osservarsi come, secondo un *topos* ormai da oltre un secolo ricorrente, il legislatore del V secolo si preoccupi di proclamare (con enfasi retorica e un po' ingenuamente, dalla nostra prospettiva) la perpetua validità della *lex* appena emanata. La sua

212 Sebbene manchi della *subscriptio*, Lounghis T.C. *et al.* 2005, collocano la costituzione in un periodo compreso fra il 31 agosto del 480 e il 31 agosto del 481.

213 Krüger 1954: 451.15, ipotizza che nel testo originale potesse essere scritto *emptorio*.

recezione da parte dei commissari giustinianeî ne confermava l'efficacia attuale, al momento della pubblicazione del *Codex*, e per i tempi futuri.

La locazione perpetua delle terre civiche rappresentava una entrata importante per le finanze locali. Non vi è dubbio, quindi, che esse pativano un danno quando il governo imperiale concedeva quei terreni ai privati che avevano presentato una petizione per ottenerli, prescrivendo che l'intero canone o una sua parte fosse pagato non alla città ma alla *res privata*, se non perfino che ai conduttori quel canone era condonato.²¹⁴ Queste perdite potevano incidere fortemente sulla capacità delle città di riuscire a offrire i vari servizi cui esse dovevano provvedere come ad esempio la cura e il restauro degli edifici pubblici.

Pare del tutto verosimile che anche in seguito a eventi di tal genere la città di Nicea intorno al 480 potesse trovarsi in difficoltà finanziarie tali da richiedere un intervento imperiale a tutela delle casse municipali.

Ecco che con Cl. 11.70.6 si ordina che sia restituito alla città di Nicea e ai suoi abitanti il diritto di riscuotere, a contare dalla terza indizione, ormai trascorsa, quattrocento solidi come reddito annuo, a titolo di canoni *civiles* che spettano a quella città per alcuni suoi possedimenti (*Calamus, Eliobomus*, nonché l'emporio *Variarius*), compresi quelli che si trovano nel territorio della città di Apamea.²¹⁵

Si stabilisce inoltre che se qualcosa è stato fatto con pregiudizio per quella stessa città dal provvedimento dell'imperatore Marciano, che destinò ad altri usi quei redditi, esso dovrà essere posto nel nulla e che dovranno altresì essere ripristinate nel loro stato le contribuzioni alle città, assegnate da quello stesso provvedimento e che per qualsiasi motivo nel frattempo siano state diminuite.

Il riferimento alla *sanctio* marcianea potrebbe essere alla Novella 3 del 451, da cui è stata estratta la porzione di testo accolta in Cl. 11.70.5 che nell'*inscriptio* porta i nomi di entrambi gli imperatori, Valentiniano e Marciano, sennonché da quanto si legge nelle due differenti redazioni, quella giustiniana e quella (più estesa) alariciana, di tale *pragmatica lex* o *iussio* (secondo le due denominazioni che vengono indifferentemente utilizzate dalla stessa cancelleria di Marciano) nulla è detto circa l'eventuale pregiudizio che avrebbe col-

214 Jones 1974: 980-982.

215 Delmaire 1989: 655, cita la *lex* di Zenone quale prova del fatto che le città sono tornate ad avere, rispetto ai decenni precedenti, un patrimonio (immobiliare) del tutto apprezzabile.

pito la città di Nicea.²¹⁶ Meraviglia, d'altra parte, la stessa forma dubitativa in cui si esprime a tale riguardo la cancelleria di Zenone (*si quid, ex quo sanctio Marciani divae memoriae lata est, ad eiusdem civitatis praeiudicium gestum est*).

Ebbene dal momento che Marciano con la *novella lex* del 451, pur restituendo alle città le rendite di cui nel passato erano state spogliate a vantaggio dei privati, si era tuttavia preoccupato di non eliminare le 'usurpazioni' della *res privata*, eccettuando da quella restituzione tutti quei possedimenti municipali il cui canone era stato attribuito alle casse imperiali,²¹⁷ non può escludersi che avesse accompagnato la sua *pragmatica lex*, con un provvedimento che sottraeva alla città di Nicea i canoni relativi ad alcuni dei suoi territori a favore del *privatum erarium* del *basileus*. E forse di tale provvedimento la cancelleria di Zenone non possedeva più nei suoi archivi una copia.

La *lex zenoniana* si chiude prescrivendo, da un lato, che nessuna autorità giudiziaria né alcun rescritto imperiale, pur rafforzato di

216 Nov. Marc. 3: [pr.] *Avaritiae suae culpam arguit, qui pro possessionibus, quas detinet, debitas functiones inferre cunctatur. Itaque inter ceteros egregios actus, quibus rei publicae tua sublimitas prodest, etiam suggestionem de praediis iuris civilis oblatam iure laudamus, per quam postulatum est, ut, si qui memorata praedia dempto civili canone consecuti sunt, veterem canonem in posterum cogantur agnoscere. [1.] Celsitudo igitur tua id nobis placuisse cognoscat, ut, si qui vel ex titulo donationis vel ex emptione sive ex alio quolibet titulo possessiones iuris civilis, tantummodo quae huius iuris esse vere probantur, cuiuslibet civitatis et praecipue huius aeternae urbis, cui maiorem debemus favorem, tam civilis, ut dictum est, iuris quam etiam agonotheticas possessiones, ex consulatu Auxonii et Olybrii dempto civili canone acceperunt, inpositum praediis canonem iuxta fidem publicorum monumentorum civitati, ad quam praedia pertinuerunt, praebere iubeantur ex praesenti quoque quarta indictione, cessante praeteriti temporis canonis exactione, manente penes eos successoresque eorum et detentatores inlibato dominio. Nam si privatis viris debita non patimur denegari, multo magis praebenda sunt civitatibus quae iure debentur, cum sufficiat possessoribus, quod apud eos dominium in perpetuum ex nostra liberalitate permaneat. [2.] Si quae tamen possessiones iuris civilis canonem privatis largitionibus in praesenti praebent vel numquam ademptum vel postea inpositum, ad hanc pragmaticam iussionem non pertinebunt, sed privato aerario canonem, quem nunc agnoscunt, inferre ex more debebunt, dominio firmiter apud eos successoresque eorum et detentatores pari modo permanente. [3.] Illud etiam dispositionis culminis tui probamus atque firmamus, ut, si qui cuiuslibet iudicis commotione multati sunt et partem seu totam multam adhuc debere noscuntur, id quoque indulgentia nostrae clementiae perfruantur, ut nullam sustineant exactionem, Palladi parens karissime atque amantissime. [4.] Celsitudo igitur tua haec, quae per hanc pragmaticam legem sanximus, rectoribus provinciarum declarare non differat, ut et civitates et possessores et ceteri, de quibus haec constituimus, utilitati suae consultum esse laetentur.*

217 Cfr. Declareuil 1908: 574.

una qualsiasi aggiunta, potrà togliere valore alla legge che, dai suoi redattori, viene qualificata generale, dall'altro che sarà comminata una (pur non meglio specificata) grave pena per chi oserà violare tali disposizioni.

In tal modo l'imperatore cerca di prevenire un fenomeno che, come mi è già capitato di notare, doveva essere molto diffuso e difficile da combattere: non doveva essere raro, infatti, che non soltanto i funzionari imperiali durante lo svolgimento di un processo, ma lo stesso *princeps* ricevesse delle indebite pressioni da parte di personaggi potenti, cui, talvolta, poteva rivelarsi assai complicato rifiutare provvedimenti di favore, nella forma del rescritto. Sebbene sin dal tempo di Costantino fosse negata ogni validità ai rescritti *contra ius*, doveva essersi trovata la strada per aggirare il divieto, 'suggerendo' al *princeps* di aggiungere una clausola nel rescritto, volta evidentemente a giustificare una qualche deroga alla *lex*, autorizzandola, pur in via eccezionale, per il caso che vedeva coinvolto quel determinato *potentior*, richiedente il rescritto. E allora ogni occasione doveva sembrare buona per riaffermare, nel disegno della gerarchia delle fonti, la limitata efficacia del rescritto.

Una precisazione, a ogni modo, sembra che meriti tale denominazione dell'intervento zenoniano quale *lex generalis*. Sebbene l'*occasio legis* dovette essere fornita dalle concrete proteste inoltrate all'imperatore dalla città di Nicea, la cancelleria, come pare verosimile, ritenne politicamente opportuno ribadire l'attuale efficacia della normativa marcianea nella parte in cui restituiva alle città le contribuzioni loro dovute, qualora quegli introiti fossero state loro sottratti o diminuiti. E tuttavia Zenone, sia detto *en passant*, tralasciò di pronunciarsi esplicitamente sull'eccezione prevista nel 451 a vantaggio del privato *erarium* del *princeps*. L'appellativo di *generalis* e la carica del destinatario, con molta probabilità, valevano dunque a sottolineare agli occhi di tutti gli abitanti delle città che l'ambito di applicazione di Cl. 11.70.6 si allargava all'intera *pars Orientis*, quella su cui regnava l'imperatore isaurico.

Ancora i redattori del *Codex giustiniano*, nell'accogliere il dispositivo della *lex* zenoniana, reputarono utile, peraltro, mantenere il ricordo della decisione particolare presa in merito alla faccenda dei redditi spettanti alla *polis* di Nicea e ai suoi abitanti. Non può escludersi, dunque, che permanesse un certo interesse a garantire alla città nicena l'impegno del legislatore a scoraggiare apertamente eventuali future manovre tese a danneggiare le casse municipali. Ma ancora di più i compilatori stimarono convenevole tenere ferma la vigenza della norma relativa alla preminenza della *lex generalis* sui

rescritti, che pur prevedessero una esplicita (quanto invalida) concessione di ammettere un'eccezione alla disciplina da essa sancita.

2.2. L'attività normativa imperiale: rescritti, *adnotationes, pragmaticae sanctiones*.

La funzione normativa è esplicitamente attribuita in via esclusiva all'imperatore; già all'inizio del suo regno (durante il breve periodo di coreggenza con il figlio Leone II) Zenone dispone che qualora il funzionario chiamato a giudicare abbia dei dubbi in merito alla interpretazione di una norma, egli dovrà necessariamente consultare l'imperatore,²¹⁸ sottoponendo a lui la questione di diritto.²¹⁹

Cl. 1.14.11: Cum de novo iure, quod inveterato usu non adhuc stabilitum est, dubitatio emergat, necessaria est tam suggestio iudicantis quam sententiae principalis auctoritas.²²⁰ *D. X K. Mai. Leone iunior A. cons.*

Pur in assenza, sotto il governo del predecessore Leone I, di un obbligo giuridico a consultare l'imperatore in merito a casi dubbi su cui il funzionario imperiale era chiamato a rendere una sentenza, già allora, come è stato osservato, doveva esservi una "chiara tendenza" in tale direzione, secondo quanto pare emergere dalla vicenda riferita da Cl. 6.61.5 del 473.²²¹ E se il legislatore isaurico con Cl.1.14.11 viene infine a rispondere a una esigenza che verosimilmente si doveva sentire in maniera pressante: quella, appunto, di "contenere e controllare i poteri dei giudici"²²² (ma non si è oggi in grado di conoscere in quale misura tale intervento normativo dette soddisfazione a quel

218 Cfr. Voci 1985a: 380; Bassanelli Sommariva 1983a: 40. Che, in casi di tal genere, la cancelleria imperiale intervenisse, come ci saremmo attesi, con lo strumento del rescritto era ben sottolineato, fra gli altri, da Calamandrei 2019: 84.

219 Come opportunamente osserva Litewski 1969: 233-235, la norma data (da Leone II e) Zenone il 22 aprile del 474 ribadisce (pur in via implicita) la proibizione (già riferita in D. 48.15.6 pr. di Callistrato: *Non statim plagiarium esse, qui furti crimine ob servos alienos interceptos tenetur, divus hadrianus in haec verba rescripsit: "servos alienos qui sollicitaverit aut interceperit, crimine plagii, quod illi intenditur, teneatur nec ne, facit quaestionem: et ideo non me consuli de ea re oportet, sed quod verissimum in re praesenti cognoscitur, sequi iudicem oportet. plane autem scire debet posse aliquem furti crimine ob servos alienos interceptos teneri nec idcirco tamen statim plagiarium esse existimari"*) di domandare al *princeps* la soluzione di mere questioni di fatto.

220 Sul valore del sintagma *ius novum* ("il diritto imperiale che innova rispetto alla normazione precedente") si veda la bibliografia citata da Bianchi P. 2007: 163.36.

221 In questa direzione vanno le riflessioni di Scarcella 1997: 145.211.

222 Così Bassanelli Sommariva 1983a: 98.

bisogno), la collocazione di tale disposizione legislativa sotto il titolo *De legibus et constitutionibus principum et edictis* mostra, come pare innegabile, quanto almeno i giustinianeî stimassero la funzione interpretativa inscindibilmente legata a quella della “creazione del diritto”.²²³

La norma zenoniana sarà, in effetti, ribadita da Giustiniano con una costituzione (Cl. 1.14.12) che senza ormai alcuna incertezza individua nell'imperatore il solo “creatore ed interprete del diritto”.²²⁴

Del tema della efficacia dei rescritti, insieme ad altre questioni, si occupa invece, qualche anno dopo, Cl. 1.23.7, ultima costituzione del titolo *De diversis rescriptis et pragmaticis sanctionibus*; essa, data a Costantinopoli nel mese di dicembre del 477, è indirizzata al prefetto del pretorio Sebastiano:

Cl. 1.23.7: [pr.] *Universa rescripta, sive in personam precantium sive ad quemlibet iudicem manaverint, quae vel adnotatio vel quaevis pragmatica sanctio nominetur, sub ea condicione proferri praecipimus, si preces veritate nituntur, nec aliquem fructum precator oraculi percipiat impetrati, licet in iudicio adserat veritatem, nisi quaestio fidei precum imperiali beneficio monstretur inserta. [1.] Nam et vir magnificus quaestor et viri spectabiles magistri scriniorum: qui sine praefata adiectione quaecumque divinum responsum dictaverint, et iudices, qui susceperint, reprehensionem subibunt et, qui illicite dictata scribere ausi fuerint cuiuscumque scrinii memoriales seu pragmaticarii vel adiutores primicerii, amissione cinguli ferientur. [2.] Pragmaticas praeterea sanctiones non ad singulorum preces super privatis negotiis proferri, sed si quando corpus aut schola vel officium vel curia vel civitas vel provincia vel quaedam universitas hominum ob causam publicam fuderit preces, manare decernimus, ut hic etiam veritatis quaestio reservetur. D. X K. Ian. Constantinopoli post consulatum Armati.*

Il testo pone, già nel *principium*, un problema esegetico circa la relativa *quae vel adnotatio vel quaevis pragmatica sanctio nominetur*. Prima di tutto pare di poter escludere che l'imperatore stesse det-

223 V. ancora Bassanelli Sommariva 1983a: 80, cui appartiene il virgolettato del testo.

224 Cfr., fra gli altri, Licandro 2016: 254.127; da parte sua, Cerami 1969: 268.10, sottolinea come da Cl. 1.14.12 emerga “la sostanziale indipendenza della ‘*maiestas imperialis*’ da limiti legali”; su tale *lex giustiniana*, distesamente, Bassanelli Sommariva 1983a: *passim*; utili riflessioni anche in Bonini 1968: 236 s.; altre indicazioni bibliografiche sono poi reperibili in Scarcella 2017: 17.18; in particolare, sulle riflessioni che suscita la sua singolare *subscriptio* Bianchini 1999: 47 s., 53.35

tando una disciplina per le sole *adnotationes* e pragmatiche sanzioni: come è stato sottolineato, lo scopo della clausola relativa non sembra, in effetti, quello di limitare l'ambito di applicazione della costituzione alle *pragmaticae sanctiones* e alle *adnotationes*, ma piuttosto quello di sottoporre esplicitamente anche tali specifiche figure alle norme dettate per il più ampio insieme degli *universa rescripta*.²²⁵

Se contro la difficile lettura *vel quaevis* attestata dai manoscritti,²²⁶ Mommsen ha proposto di correggere in (*quaeve adnotatio*) *quaeve* (*pragmatica*), più di recente Dillon, basandosi sul confronto di passi simili conservati nel codice giustiniano (ove sono prese in considerazione insieme le figure dell'*adnotatio* e della *pragmatica sanctio* e talvolta, allo stesso modo di Cl. 1.23.7, unitamente ai *rescripta*), ritiene improbabile la proposta di emendazione mommseniana²²⁷ e reputa preferibile leggere *quae vel adnotatio vel pragmatica sanctio nominetur*.²²⁸ A suo avviso l'errore della tradizione manoscritta sarebbe scaturito dalla duplicazione delle prime parole della relativa: *quae vel*.

225 Si veda, fra gli altri, Dillon 2015: § 10, secondo cui, se anche l'imperatore, pur iniziando il suo discorso con *universa rescripta*, specificava poi "one rescript that is called either an *adnotatio* or 'any' (*quaevis*) *pragmatica sanctio*", si deve, tuttavia, ammettere che "if the emperor intended to regulate only *universae adnotationes* or *pragmaticae sanctiones*, the scope of the constitution would be reduced significantly, since *adnotationes* and *pragmaticae sanctiones* were only two kinds of rescripts among several". A suo avviso, "it is one of the peculiarities of the late antique legislative style that universal declarations are reinforced with particulars, so as to emphasize and clarify what has already been established".

226 Le differenti versioni manoscritte (tutte e tre, peraltro, insoddisfacenti) sono riferite da Krüger (*quaevis*] *W b*, *quae ius C*, *quamvis RM*) che opta per la prima, pur riportando in nota la proposta di emendazione di Mommsen.

227 Dillon 2015: § 10, dopo aver osservato che numerosi passi nel *Codex* mostrano come i termini "*adnotatio* and *pragmatica sanctio* are often discussed specifically together or, as here, with *rescripta* in general", ritiene legittimo aspettarsi che il passo danneggiato di Cl. 1.23.7 corrisponda "roughly to passages in which rescripts are first discussed generally and then both *adnotationes* and *pragmaticae sanctiones* are specified". Il testo, a suo avviso, più simile alla costituzione zenoniana sarebbe Cl. 1.2.10: *nec si caeleste contra proferatur oraculum, sive adnotatio sit sive divina pragmatica*, in cui l'oracolo celeste individuerrebbe un rescritto privato. Egli aggiunge, inoltre, che in tutti i testi confrontabili con quello di Zenone la ripetizione delle congiunzioni *vel* e *sive* o *seu* è frequente mentre, se *quaeve* ricorre soltanto nella combinazione *qui quaeve* ("who, man or woman"), *quaevis*, nel *Codex Iustinianus*, compare esclusivamente in Cl. 1.23.7 pr. È sulla base di tali considerazioni, dunque, che il tentativo di Mommsen "to tie *rescripta*, *adnotatio* and *pragmatica sanctio* together as three parts by means of -ve" non lo convince, pur riconoscendo che esso ha avuto il merito di riuscire "in making something intelligible of the manuscript readings *quae vel* and *vel quaevis* (or rather *quae ius* or *quamvis*)".

228 In senso adesivo, da ultimo, Mantovani 2020: 17.27.

I tentativi fatti per integrare in maniera intellegibile le parole superflue nella frase avrebbero portato alle diverse versioni attestate dai manoscritti: dal corretto *quae vel adnotatio vel pragmatica*, la duplicazione avrebbe prodotto *quae vel adnotatio vel quae vel pragmatica*, che poi si sarebbe provato ad aggiustare come *quae vel adnotatio vel quaevis [o quae ius o quamvis] pragmatica*.

Entrambi, in ogni caso e al pari di molti altri studiosi, ritengono che la *pragmatica* fosse considerata un rescritto (inteso in senso lato).²²⁹ Mentre Mommsen fonda, sul piano formale, tale convinzione sulla qualificazione di *pragmaticum rescriptum* data dal *cognitor* Marcellino a una epistola di Onorio, di cui è conservato un piccolo estratto nel Teodosiano (Marcellino così la chiama durante il terzo giorno del dibattimento instaurato sulla base di tale *epistula*, come si apprende dai verbali delle tre sedute trasmessi nei *Gesta del concilium carthaginense*),²³⁰ i più fanno discendere la considerazione che la *adnotatio* e la *pragmatica* sono specie del *genus* rescritto dalla *lex zenoniana* qui esaminata.²³¹

Una attenta indagine sulla natura della *pragmatica sanctio* (e della *adnotatio*) basata sull'esame delle varie fonti a nostra disposizione è stata condotta da Maria Bianchi Fossati Vanzetti, le cui conclusioni, in linea generale, paiono condivisibili: il nome di *pragmatica* è dato alla epistola contenente un'istruzione che l'imperatore invia a un altro "organo" dell'impero; "dal punto di vista del contenuto essa può sostanziarsi in un ordine a carattere puramente amministrativo; in un invito (quando un imperatore la invia all'altro); in un incarico di applicare e far applicare norme, singolari o generali, nuove o antiche. Avrà quindi in concreto natura ora amministrativa, ora legislativa, ora particolare, ora generale. Dal punto di vista della sua formazione essa può essere spontanea, provocata da suggerimenti del destinatario o sollecitata da *preces private*".²³²

229 *Ex multis*, Kaser, Hackl 1996: 636.35; che le prammatiche fossero dei rescritti pensa anche Kussmaul 1981: 30-44, che tuttavia circoscrive la sua indagine alla prima metà del V secolo; più di recente Kaiser 2007: 152.123.

230 Mommsen 1905: 426-428 e 426.1.

231 Così, *ex multis*, Wesener 1974: 465 e più di recente, come già risulta da quanto abbiamo scritto alle ntt. 225 e 227, Dillon 2015: § 10: ai due tipi di rescritti indicati in principio dal legislatore – "those that are issued to private petitioners (*in personam precantium*) and those that are dispatched to public officials (especially provincial governors: *ad quemlibet iudicem*) on inquiry" – devono essere aggiunte le *adnotationes* e le *pragmaticae sanctiones*, "which are valid only in connection with a single case".

232 Bianchi Fossati Vanzetti 1988: 110. Non pare viceversa sostenuta da prove l'opinione di Dell'Oro 2015: 15, circa le prammatiche sanzioni di cui si occupa il paragrafo finale di Cl. 1.23.7; a suo avviso, mentre la pronuncia imperiale era diretta, in questo

Proprio in relazione a questo ultimo caso (in cui l'atto imperiale che dà soddisfazione alle *preces* non viene, tuttavia, inviato a chi le aveva presentate) la studiosa ritiene di poter iscrivere tali prammatiche nei rescritti, riconoscendo, peraltro e di conseguenza, al vocabolo rescritto un significato più ampio (di quello suo proprio), che individua il *genus* della mera risposta imperiale, fosse al privato o al funzionario competente.²³³ Proprio tale valore rivestirebbe, quindi, la parola *rescriptum* nella locuzione *universa rescripta* di Cl. 1.23.7.²³⁴

Allo stesso modo Zenone sembra reputare l'*adnotatio* come un'altra specie del rescritto, accanto alla *pragmatica*.²³⁵ Come ha mostrato Maria Bianchi Fossati Vanzetti, nel V secolo l'*adnotatio* è sempre attestata quale "risposta a *preces*, e per ciò stesso può essere inclusa nel significato ... lato di rescritto". Le sembra probabile in conclusione che *rescriptum* in senso stretto, *pragmatica sanctio* e *adnotatio* esauriscano gli *universa rescripta* su cui dispone Cl. 1.23.7.²³⁶

La articolata e complessa costruzione del concetto di prammatica testé illustrata non pare, in realtà, in forte contrasto con l'ipotesi, pur meno compiuta, formulata da Cervenca nella sua analisi di Cl. 1.2.16 pr. dell'anno precedente, ove si dice, come si è avuto già occasione di ricordare, delle *sceleratas iussiones aut pragmaticas sanctiones aut constitutiones impias sive formas*,²³⁷ proprio considerando che le prammatiche sanzioni talvolta sono dirette a dare soluzione a casi concreti, ma talaltra hanno una efficacia che supera il caso singolo, il legislatore lì le avrebbe tenute distinte tanto dalle *iussiones* (ad avviso di Cervenca, evidentemente, una sorta di rescritti)²³⁸ quanto dalle *constitutiones sive formae* (anche da lui intese, come sembra, quali provvedimenti normativi con efficacia generale); nel suo pensiero dunque esse "appaiono come una via di mezzo

caso, al soggetto titolare dell'interesse collettivo ("che poteva benissimo essere il proponente remoto" della *pragmatica sanctio*), "l'immediato sollecitante ... era normalmente un funzionario": viceversa, si è ricordato che mentre il destinatario diretto di una prammatica sanzione è sempre un funzionario, tale provvedimento, oltre che da una *suggestio* dell'organo pubblico, ben può essere sollecitato da *preces* di privati, da ora solo se soggetti titolari di un interesse collettivo.

233 Bianchi Fossati Vanzetti 1988: 99 s. e 110 s.

234 Bianchi Fossati Vanzetti 1988: 140.

235 Così, da ultimo, Maragno 2019: 433.71.

236 Bianchi Fossati Vanzetti 1988: 204 s.

237 Se ne veda il testo e la esegesi che ne abbiamo proposto *supra* alle pagine 31-33.

238 A tale proposito pare opportuno rammentare che, come nota anche Bianchi Fossati Vanzetti 1988: 205, tra il V e il VI secolo, il legislatore ricorre sempre meno frequentemente all'uso del termine *rescriptum*, preferendo "parlare accanto ad esso, e in sua vece, di *sacra iussio*".

fra i rescritti e le *leges generales*".²³⁹ In effetti, se Maria Bianchi Fossati Vanzetti considera le pragmatiche di Cl. 1.23.7 una *species* del *genus* rescritto, da un lato non manca di sottolineare che vi sono altre pragmatiche (quelle in particolare non provocate da *preces* private) che non rientrano affatto in quel *genus*, dall'altro ben chiarisce che il genere *rescriptum* della *lex* zenoniana comprende, ma non esaurisce la figura del rescritto in senso stretto.

Al di là della validità della ricostruzione avanzata dalla studiosa, ben argomentata e anche per me convincente, pare del tutto evidente che il legislatore nel *principium* di Cl. 1.23.7 intende dettare una disciplina comune per tutte quelle disposizioni imperiali che si originano da *preces* e che a tali suppliche (pur in via indiretta) vengono a dare soddisfazione.²⁴⁰ Ciò che, invece, non mi pare possibile accogliere di quella tesi è l'idea che l'intervento di Zenone concerna ogni risposta del *princeps* in cui si possa oggettivamente porre una questione di veridicità delle *preces*, anche se resa "a un funzionario imperiale che agisca in sede amministrativa".²⁴¹ Se, infatti, il termine *iudex* ben può indicare il funzionario con competenze giurisdizionali (si pensi al governatore provinciale), anche senza alcun riguardo al concreto esercizio di quelle funzioni, Cl. 1.23.7 si preoccupa chiaramente di evitare che una risposta imperiale, basata su fatti e motivazioni non corrispondenti al vero, diretta o indiretta, a *preces* private, possa determinare una certa conclusione del processo, nel quale o in vista della cui auspicata instaurazione quelle *preces* sono state presentate: *nec aliquem fructum precator oraculi percipiat impetrati, licet in iudicio adserat veritatem, nisi quaestio fidei precum imperiali beneficio monstretur inserta*.

La cancelleria imperiale dispone, quindi, che tutti i rescritti che o vengano inviati agli interessati, coinvolti in una controversia (o in vista di essa), in risposta alle *preces* da questi rivolte all'imperatore, o siano mandati al giudice presso cui si svolge il processo, in cui è stata sollevata la questione presentata al *princeps*²⁴² (le due figure quindi di

239 Cervenca 1965: 162.

240 Può rammentarsi come Voci 1985a: 365, pur non offrendo alcuna definizione di *pragmatica sanctio*, fosse interessato a porre in evidenza che Cl. 1.23.7 pr. tratta le *adnotationes* e le *pragmatiche sanctiones* come i rescritti.

241 Bianchi Fossati Vanzetti 1988: 139; d'altronde lei stessa riconosce, poi, che Cl. 1.23.7 pr. detta una disciplina relativa "alle forme delle risposte imperiali perché esse possano essere usate in un processo".

242 Come osserva Lokin 2014: 370, la differenza fra due diverse categorie di rescritti indicate in Cl. 1.23.7 ben corrisponde, quindi, alla distinzione, già presente con Costantino, fra "private petitions that are answered directly to the petitioner by a subscription at the end of the letter (called a direct rescript in modern literature),

rescriptum in senso proprio), ma anche questi che sono chiamati *adnotationes* o pragmatiche sanzioni²⁴³ (queste ultime come risposte, pur suscitate da *preces* private, a un funzionario in vista della futura instaurazione di un processo), devono essere muniti della clausola, in cui si prescrive che chi ha chiesto la pronuncia imperiale potrà giovarsi di questa soltanto qualora i fatti illustrati nelle *preces* rispondano al vero.²⁴⁴ L'assenza di tale clausola avrebbe reso inapplicabile la decisione imperiale,²⁴⁵ non ritenendosi sufficiente, in ogni caso, la prova data in giudizio, da chi aveva domandato l'intervento imperiale, della fondatezza di quanto asserito nelle suppliche private.

Sebbene il dettato della *lex* faccia riferimento, letteralmente, alla inserzione, nella risposta imperiale, della *quaestio fidei*, pare evidente che esso non intende alludere alle risultanze di una indagine sulla verità delle *preces* allegate, svolta dal tribunale imperiale, ma alla richiesta stessa della cancelleria, esplicitamente formalizzata nel testo del rescritto,²⁴⁶ che tale indagine debba essere svolta dinanzi al giudice del processo che vede (o vedrà) coinvolto l'interessato alla pronuncia dell'imperatore²⁴⁷ (se, viceversa, la verità delle *preces* dovesse essere accertata dagli uffici imperiali il processo dovrebbe spostarsi, o avviarsi, dinanzi all'imperatore e il rescritto sarebbe allo stesso tempo risolutivo della causa, mentre la successiva pronuncia della sentenza del giudice-funzionario imperiale si ridurrebbe a una

and private requests that are followed by a letter directed to the magistracy with a copy sent to the petitioner (indirect rescript)".

243 Mi pare, quindi, che il pronome relativo *quae*, seguito da *vel*, valga, nella proposizione accessoria, come copulativo, equivalendo a un *et etiam* + un pronome dimostrativo. Mentre, dunque, i termini *oraculum* e *divinum responsum* in Cl. 1.23.7 indicano la categoria generale dei rescritti, comprensiva dell'*adnotatio* e della *pragmatica sanctio*, il celeste oracolo di Cl. 1.2.10 (*nec si caeleste contra proferatur oraculum, sive adnotatio sit sive divina pragmatica*) sembra piuttosto esaurirsi con tali due figure.

244 In tema di *investigatio veritatis*, Schmoeckel 2010: 418, confrontando alcune costituzioni di Diocleziano (Cl. 9.41.12, Cl. 9.41.8.1, Cl. 8.42.18, Cl. 4.21.7) e altre di Valentiniano (Cl. 1.40.5, Cl. 9.2.14) con la nostra *lex*, ritiene che non sia facile comprendere se e come, rispetto all'epoca diocleziana, sotto Zenone „die Bedeutung der Wahrheit gewachsen ist“ (non potendosi oltretutto sapere, come egli sottolinea, se qui l'influenza del pensiero cristiano abbia giocato un qualche ruolo ed eventualmente quale).

245 Cfr., *ex multis*, Gaudemet 1994: 614; Bassanelli Sommariva 1983b.; 292 e 292.25.

246 In questo senso, da ultimo, anche Maragno 2019: 436 e 436.82, ove in argomento si richiama alle riflessioni di Zilletti.

247 Bianchini 2008: 137.42 e 210, da parte sua, pensa, almeno con riguardo alla simile formula (*si preces verae sunt*) di Nov. 138, più a una "clausola di stile" della cancelleria imperiale, che a una indicazione cui doveva riconoscersi "una specifica funzione".

inutile formalità). Come è stato notato, mentre la necessità di accertare la veridicità delle suppliche, pur frequentemente disattesa, doveva essere da sempre esistita,²⁴⁸ nuovo è l'obbligo di inserire nel provvedimento imperiale la formula che pretende quell'indagine.²⁴⁹ La norma di Zenone è volta in conclusione a escludere che qualche giudice ometta tale relevantissimo accertamento; egli sarà altrimenti automaticamente responsabile per aver violato un ordine a lui rivolto (direttamente o indirettamente) in via esplicita dal legislatore.²⁵⁰

Se, come ha ben mostrato l'analisi di Maria Bianchi Fossati Vanzetti dei *Gesta collationis carthaginiensis*, contenenti l'epistola di Onorio a Marcellino (nominato giudice del processo ordinato dall'imperatore tra i vescovi cattolici e donatisti d'Africa) e i verbali delle tre sedute del relativo dibattimento, nel 411 l'ottenimento di una *pragmatica sanctio* consentiva di evitare l'indagine sulla veridicità dei particolari allegati dal privato e delle motivazioni da questo addotte (non vi era, infatti, la necessità di inserirli nel testo del provvedimento imperiale,²⁵¹ che pur accontentando nei fatti, ossia solo indirettamente, l'autore della supplica, formalmente dava delle istruzioni al funzionario competente)²⁵² dall'entrata in vigore di Cl. 1.23.7 in avanti, anche con riguardo alla *pragmatica sanctio*, viceversa, dovrà controllarsi durante il processo la verità delle *preces* indirizzate al *principes*²⁵³ e tale controllo già dalla stessa prammatica dovrà essere stato domandato.²⁵⁴

Secondo quanto dispone il legislatore, saranno censurati tanto il *quaestor sacri palatii* e i *magistri degli scrinia* (*memoriae, epistola-*

248 Cfr. Schiller 1971: 477 e 477.40.

249 Frintende, parzialmente, il significato di Cl. 1.23.7 pr. Van de Wiel 1979: 459, per il quale la doppia condizione da cui il legislatore fa dipendere l'efficacia dei rescritti consisterebbe, non solo nel fatto che ogni supplica volta a ottenere un rescritto deve essere "digne de foi", ma altresì nella circostanza che ogni richiedente deve realmente avere il diritto "de jouir" del favore imperiale.

250 Cfr. fra gli altri, Bianchi Fossati Vanzetti 1988: 139.

251 Così il *cognitor* Marcellino rispose al vescovo donatista Emerito di Cesarea, che chiedeva di conoscere il contenuto dell'esposto presentato dai legati cattolici all'imperatore: *Peritiam sanctitatis vestrae arbitror non latere pragmaticis rescriptis preces inseriri non solere* (Mansi, *Collectio* 4.188, capp. 37 e 38).

252 Bianchi Fossati Vanzetti 1988: 96-99.

253 Cfr. Bianchi Fossati Vanzetti 1988: 138, che pur non sembra limitare il discorso, se non ho frainteso, alle *preces* collegate allo svolgimento (anche futuro) di un processo.

254 La quale norma presuppone che, da qualche tempo, doveva ormai essere divenuto abituale l'inserimento delle richieste all'imperatore nel testo della prammatica da quelle sollecitata: cfr. ancora Bianchi Fossati Vanzetti 1988: 146.

rum, e libellorum)²⁵⁵ qualora abbiano dettato un rescritto imperiale senza la suddetta clausola,²⁵⁶ quanto i giudici che abbiano ammesso un rescritto siffatto; coloro, poi, che (*memoriales* di un qualche *scrinium, pragmaticarii* o *adiutores* del primicerio dei differenti *scrinia*), sottoposti ai primi, abbiano osato scrivere quei rescritti (che, in buona sostanza, sono stati dettati loro illecitamente)²⁵⁷ verranno puniti con la perdita del rango.

L'intervento dell'imperatore denuncia, mi pare, la persistenza di una prassi del tutto illecita e assai difficile da estirpare, se si pensa che da Diocleziano in avanti si interviene più volte per ribadire la necessità che quanto affermato nelle *preces* risponda fedelmente alla realtà dei fatti, come provano le costituzioni del titolo *Si contra ius utilitatemve publicam vel per mendacium fuerit aliquid postulatum vel impetratum* del *Codex giustiniano*.²⁵⁸ L'ulteriore requisito di validità del rescritto imposto da Zenone (l'inserimento della clausola della *quaestio fidei*), con la minaccia di severi castighi per quegli alti funzionari o impiegati subalterni che osassero trascurarlo, appare come l'estremo tentativo del legislatore di combattere la corruzione e la connivenza degli uffici imperiali con personaggi potenti che pretendessero di venire esentati da quella necessità.

A quanto si è sin qui osservato può aggiungersi una riflessione circa un ulteriore dato che pare emergere, pur indirettamente, dalle disposizioni zenoniane appena illustrate. L'interesse del legislatore a disciplinare con particolare attenzione i presupposti di applicabilità dei rescritti testimonia, mi pare, che la loro produzione doveva essere ancora frequente; il rescritto restava ancora al tempo dell'Isauro uno strumento vitale attraverso il quale l'imperatore poteva rispondere

255 Di "una sorta di indifferenziazione dei ruoli" dei vari *magistri scriniorum*" parla Mantovani 2019: 32 s. e 32.84, richiamandosi a Cl. 1.23.7; come egli nota tutti questi *scrinia* dovevano avere fra i loro compiti quello "di rispondere alle *preces*, o almeno di istruirle", mentre il *quaestor sacri palatii* doveva sovrintendere al loro lavoro, assumendosene la responsabilità finale.

256 Per Mathisen 2004: 34, tali alti funzionari sarebbero stati rimossi dal loro ufficio; ma l'autore, parafrasando questo paragrafo della *lex*, non distingue tale ipotesi, per la quale è prevista la pena della mera *reprehensio*, da quella di poco successiva di coloro che, alle dipendenze dei primi, si limitano a scrivere quanto viene loro dettato, venendo, peraltro, sanzionati più gravemente, con la perdita del *cingulum*, ossia del posto.

257 Contro un'idea comune, espressa, fra gli altri, da Härtel 1976: 39, la Bianchi Fossati Vanzetti 1988: 142, precisa come tale testimonianza provi che i *pragmaticarii* non avevano la funzione di redigere le *pragmaticae sanctiones*, ma soltanto il più umile compito di scriverle "sotto dettatura".

258 Cfr., di nuovo, Bianchi Fossati Vanzetti 1988: 139.182.

ai privati, dando loro indicazioni in punto di diritto, preziose per la soluzione della controversia che li vedeva protagonisti.²⁵⁹

Nell'ultimo paragrafo della *lex*, il legislatore stabilisce, infine, che le *pragmaticae sanctiones* non possono essere rilasciate su richiesta di singoli per affari privati,²⁶⁰ ma soltanto su sollecitazione di *preces* presentate da un *corpus*,²⁶¹ da una *schola*, da un *officium*, da una *curia*, da una città, da una provincia o da una certa collettività di uomini, per un interesse collettivo.²⁶²

Pare del tutto evidente che qui il legislatore intende contrastare un uso distorto, pur tuttavia sin lì consentito, delle *pragmaticae sanctiones* volte a concedere privilegi a singoli soggetti o a risolvere questioni esclusivamente individuali.²⁶³ Da ora, insomma, per evitare ogni abuso di quel tipo di provvedimento imperiale, solo con lo strumento del rescritto, evidentemente, si dovrebbe poter rispondere a richieste che provengono da un singolo individuo per un suo interesse privato.²⁶⁴

Ebbene, una tale lettura del paragrafo finale di Cl. 1.23.7 è stata recisamente respinta da Maria Bianchi Fossati Vanzetti, reputando che essa contrasta con quanto testimoniano alcune fonti. Lo stesso Zenone si riferisce in altre sue costituzioni a prammatiche sanzioni rilasciate su richiesta di privati, considerate illecite o nulle, ma solo in quanto danneggino un interesse pubblico o gli interessi di altri privati, non perché sollecitate da *preces* di *singuli*, in relazione a *privata negotia*. Non le pare, inoltre (proprio dando particolare rilievo alla

259 Sulla continua produzione dei rescritti di diritto privato (e criminale) nella tarda antichità, di recente, Mantovani 2019: 24-33, le cui importanti riflessioni paiono in tutto condivisibili.

260 Per Voci 1985a: 365, il divieto di Zenone (*Pragmaticas praeterea sanctiones non ad singulorum preces super privatis negotiis proferri ... decernimus*) provverebbe che (fin lì) le *pragmaticae* potevano anche essere dirette a privati; ma, come emerge da quanto si è detto sinora non mi pare questo il significato di *ad (singulorum) preces proferri*, espressione che indica piuttosto la circostanza della produzione dell'atto imperiale su provocazione di suppliche private, non che il provvedimento fosse indirizzato all'autore delle *preces*.

261 Se Siracusa 2018: 309.60, rammenta come per Orestano il vocabolo *corpus* nelle *leges* tardoantiche sia, nella maggior parte dei casi, equivalente a *collegia*, Crescenzi 2019: 292, si richiama allo stesso Orestano, per evidenziare come nella fraseologia di questa costituzione il vocabolo *corpus* valga a individuare, da diverse prospettive ("vale a dire in senso collettivo e in senso astratto") le *universitates hominum*.

262 Cfr., *ex multis*, Archi 1981a: 1981 e 1999-2001, per il quale in Cl. 1.23.7.2 con l'espressione *pragmatica sanctio* si indica la manifestazione "di una volontà normativa nell'interesse della causa pubblica"; Härtel 1976: 37.

263 Cfr. Voci 1985a: 365.

264 Cfr., da ultimo, Mantovani 2019: 18.

circostanza che fu lo stesso Zenone ad ammettere, altrove, la possibilità di tali rescritti) di poter accogliere l'opinione di quanti, dinanzi alle testimonianze della loro sopravvivenza, semplicemente affermano che la disciplina zenoniana non fu generalmente rispettata. A suo avviso, Cl. 1.23.7.2 dovrebbe essere letta nella maniera seguente: "inoltre stabiliamo che le pragmatiche sanzioni non solo siano fatte valere a favore delle *preces* dei singoli intorno a negozi privati, ma se qualche volta o una *schola* o un *officium* o una *curia* o una città o una *provincia* o una *universitas hominum* abbia pronunciato delle richieste per causa pubblica, siano emanate in modo tale che anche in queste circostanze (*hic etiam*) sia fatta espressa riserva della indagine sulla verità."²⁶⁵

A me pare che tale lettura contrasti in modo insanabile con la lettera del testo legislativo.²⁶⁶ Non dimenticando altresì che Mommsen da parte sua, tentando di spiegare il contrasto fra la norma zenoniana e il paragrafo 4 della costituzione giustiniana *Summa rei publicae* (in cui si dice: *si quae vero pragmaticae sanctiones ... civitatibus forte vel corporibus vel scholis vel scriniis vel officiis vel alicui personae impertitae sunt ...*) sosteneva come Zenone in realtà non avesse inteso escludere la possibilità di emanare una *pragmatica* a favore di privati, ma soltanto offrire "una direttiva favorevole alla emissione di leggi e sfavorevole alle concessioni puramente personali",²⁶⁷ sembra, piuttosto, di trovarci dinanzi a una proibizione di cui lo stesso legislatore non era, in fondo, del tutto convinto; in tale prospettiva, non pare di poco conto la circostanza, del tutto trascurata, viceversa, nella analisi qui rigettata, che tale norma sia sprovvista di una qualsiasi sanzione.

E di più; la stessa successione delle diverse prescrizioni date dal redattore di Cl. 1.23.7 è sotto tale profilo particolarmente significativa: al divieto di rescritti privi della formula sulla *quaestio fidei precum* seguono le sanzioni per la violazione di tale norma, per poi passare alla introduzione di un altro veto della cui inosservanza si sarebbero potuti macchiare, in effetti, quegli stessi funzionari e impiegati minacciati di punizione nel paragrafo precedente. Ci saremmo meglio

265 Bianchi Fossati Vanzetti 1988: 146 s. Di recente, segue tale interpretazione Siracusa 2018: 309 s., per la quale "oggetto della costituzione è l'estensione della possibilità di emanazione delle *pragmaticae sanctiones* oltre il caso di suppliche dei singoli *super privatis negotiis*: si prevede infatti che possano essere emanate anche quando la supplica provenga da collettività di *homines 'ob causam publicam'*".

266 In questa direzione vanno anche le riflessioni di Kaiser 2007: 120 s. e 120.42.

267 Lo ricorda, relegandolo a una nota, la stessa Bianchi Fossati Vanzetti 1988: 144.192, 145.192, cui appartiene il virgolettato del testo.

attesi la introduzione delle norme contenenti i due divieti, seguita dalla previsione delle pene a carico dei vari soggetti che avessero disatteso l'una e/o l'altra proibizione: ma il legislatore, forse consapevole della difficoltà di non incorrere lui per primo nel divieto, pur in linea di principio ritenuto giusto e opportuno, probabilmente intese di proposito evitare la minaccia di castighi per la sua violazione.

L'altro argomento, stavolta di natura formale, cui si appoggia la costruzione della Bianchi Fossati Vanzetti è rappresentato, invece, dalla chiusa del testo, in cui si precisa, in modo apparentemente pleonastico, *ut hic etiam veritatis quaestio reservetur*; a suo avviso, il *principium* di Cl. 1.23.7 relativo ai rescritti "rivolti ai privati (*in personam precantium, precator*)" avrebbe potuto insinuare il dubbio sull'opportunità di applicare la norma alle pronunce imperiali provocate da *corpora, scholae* o altre comunità per un'utilità pubblica, in cui, almeno teoricamente, poteva esservi un possibilità minore del ricorso "alla *subreptio* per strappare all'imperatore la risposta desiderata"; sarebbe stato assai conveniente, quindi, sottolineare che anche qui doveva richiedersi esplicitamente l'indagine sulla verità delle suppliche.

Pur tuttavia, anche seguendo l'interpretazione più immediata del testo, per me l'unica possibile e rispettosa della lettera della legge, potrebbe essere parso di una qualche utilità al suo estensore ripetere l'ordine della riserva del controllo delle *preces*. Se nel *principium* ci si occupa degli *universa rescripta, adnotationes e pragmaticae quaestiones*, tutti in ogni caso collegati a un processo in cui una delle parti è o sarà interessata alla pronuncia imperiale, nella chiusa il legislatore passa a trattare di tutte le pragmatiche provocate da *preces* senza più alcun accenno al *iudex* e al *iudicium*; dunque anche di quei provvedimenti di favore per una certa comunità, diretti a un funzionario (che opera, non in sede giurisdizionale, ma in via amministrativa) perché vi adempia fedelmente. E, allora, non doveva certo risultare del tutto superfluo ribadire la necessità di inserire quella riserva in qualunque *pragmatica* sollecitata da *preces*.

CAPITOLO 3

AMPIE QUESTIONI DI DIRITTO PRIVATO

SOMMARIO: 3.1. I figli degli schiavi, dei coloni liberi, dei coloni 'imperiali'. 3.2. Legittimazione per *subsequens matrimonium*. 3.3 La dote e la donazione antenuziale. 3.4. Nozze incestuose. 3.5. La madre tutrice (Cl. 5.31.11). 3.6. e il curatore dei minori. 3.7. In tema di eredità, legati e fedecommissi. 3.8. Acquisto della proprietà a titolo originario: il tesoro. 3.9. A proposito della donazione e di alcune vendite. 3.10. Sulla locazione e sul precario. 3.11. La disciplina dell'enfiteusi.

3.1. I figli degli schiavi, dei coloni liberi, dei coloni 'imperiali'.

Manca della datazione consolare Cl. 11.69.1, l'unica costituzione diretta a *Chryserotus, praepositus sacri cubiculi* di Zenone, ossia al funzionario responsabile della amministrazione delle proprietà della *domus divina*.²⁶⁸

La questione decisa dall'imperatore isaurico concerne qui, in primo luogo, la condizione in cui si verrà a trovare la prole nata dall'unione di un tamiaco o di una tamiaca con una *libera* colona o un *liber* colono; il problema riguarda, in particolare, l'individuazione di colui cui sarebbe 'spettata' tale prole.

La norma data dalla cancelleria costantinopolitana doveva rappresentare una decisa novità riguardo al regime precedente, come emerge dalla circostanza che, in contrapposizione a essa (*sin autem*), la disposizione che la segue ribadisce la vigenza dell'antico diritto, per il caso di *coniunctiones* che viceversa non vedono la partecipazione del *liber colonus* o della *colona libera*:

Cl. 11.69.1: [pr.] Si liber colonus vel colona libera tamiaco vel tamiacae matrimonii iure copuletur, filii vel filiae ex huiusmodi contubernio procreati vel procreatae colonis dominicis adnectentur. [1.] Sin autem adscripticius vel servus alienus colonam vel ancillam dominicam ducat uxorem vel adscripticia vel ancilla colono vel servo nubat dominico et ex huiusmodi coniunctionibus nati sunt liberi, legum veterum ius tenere sancimus.

Dalla lettera della *lex* sembra emergere, per prima cosa, la ricomprensione (se non meglio l'identificazione) del *tamiacus* o della *tamiaca* (un aggettivo qui usato in forma sostantivata, che vale a individuare, per i più, i contadini dei possedimenti amministrati dalla *res*

268 Cfr. Masi 1971: 116.

privata e quelli legati alle terre della Cappadocia appartenenti alla *domus divina*)²⁶⁹ nell'insieme dei *coloni dominici*.

La *tamiaca* (come, del resto, il *tamiacus*) non può, senz'altro, indicare in tale contesto una donna di condizione servile, non tanto per il fatto che i figli nati dall'unione di essa con il colono 'libero' si troveranno nella condizione di coloni *dominici* (il legislatore imperiale ben avrebbe potuto sancire, contro la regola tradizionale, la libertà dei nati *ex ancilla*) quanto perché della unione di essa con il *liber colonus* si dice che essa avviene *matrimonii iure*.²⁷⁰ Sembra trattarsi, di conseguenza, di unioni stimate *iusta coniugia* (per usare una locuzione che ricorre in CTh. 14.7.1), in quanto celebrate fra persone che dovevano reputarsi di pari dignità.²⁷¹ E allora al vocabolo *contubernium*, che segue dappresso nel dettato della legge, non sembra che possa attribuirsi il significato che solitamente rivestiva nel lessico normativo dell'epoca precedente (PS. 2.19.6, ma ancora Costantino in CTh. 12.1.6 pr.) allorché lo si contrapponeva al vocabolo *matrimonium*, qualificando prima di tutto il rapporto stabile (pur simulante un matrimonio) fra schiavi, non ammessi a contrarre *iustae nuptiae*. In Cl. 11.69.1 pr., viceversa, pare che esso abbia una valenza neutra sul piano giuridico,²⁷² venendo semplicemente a significare la relazione sessuale fra l'uomo e la donna, con completa irrilevanza

269 Se Voci 1989: 93 individua nell'espressione *coloni tamiaci* più precisamente i contadini delle terre della *domus divina* siti in Cappadocia (come si è ricordato nel testo e come rammenta anche Delmaire 1989: 638 s., la *domus divina* era posta sotto l'autorità del *cubiculum*, il cui *praepositus* è, per l'appunto, il destinatario della *lex zenoniana*), Masi 1971: 117, sottolineata la coincidenza di significato fra i sintagmi *colonus tamiacus* e *colonus dominicus*, rileva come, peraltro, la locuzione *res dominica* sia senz'altro sinonimo di *res privata*; similmente Bianchini 2008: 506 s. e 506 s.44 (ov'è altra bibliografia), che attribuisce a quella locuzione il più ampio significato di "contadini delle terre imperiali in genere".

270 Non pare che possano esservi dubbi sull'interpretazione dell'espressione *matrimonii iure copuletur*, la quale ricorre, in forma quasi identica (*iure matrimonii copulare*) in un'altra *lex* di Zenone, Cl. 5.27.5.1 del 477, della quale ci occuperemo più avanti e in cui il preciso riferimento al matrimonio, lì chiaramente contrapposto al concubinato, appare inattaccabile; in questo senso, fra gli altri, Volterra 1967: 669.21 e Bianchini 2008, 507. Lo stesso valore riveste, a mio avviso, la locuzione *nuptiali iure (habitare)* che si incontra in Cl. 5.5.9.

271 Si può immaginare che la famiglia sorta da quel coniugio vivesse insieme, nella stessa abitazione, si trovasse questa nel fondo privato o in quello fiscale, continuando, tuttavia, i due coloni a lavorare ciascuno nel terreno cui era obbligato. Da Cl. 11.48.13 pr., una costituzione occidentale data da Onorio (a. 400) si desume che i coloni non censiti, ossia liberi, erano di 'grado più alto' rispetto a quelli censiti (sul punto, cfr. Voci 1989: 262); lo stesso grado, si può supporre, dei *tamiaci*.

272 Lasciando intendere, forse, un sentimento del legislatore di minima considerazione, sul piano morale, verso rapporti, pur matrimoniali, fra persone di bassa condizione sociale.

riguardo alla circostanza che il contesto sia quello di un matrimonio legittimo o meno.²⁷³

Per quanto concerne, poi, l'aggettivo *dominicus*, qui esso, come già osservavano gli antichi commentatori, chiaramente rimanda all'imperatore, e non certo al latifondista privato, sul cui fondo lavora, viceversa, il *liber colonus*.

Per il caso che il marito fosse un fittavolo di un *praedium* privato, Zenone modifica dunque la regola secondo cui il figlio concepito in costanza di *iustae nuptiae* segue la condizione del padre al momento del concepimento; sul nato dal suo matrimonio con una *tamiaca*, il titolare di quel fondo, da ora in poi, non avrebbe più potuto vantare alcun diritto:²⁷⁴ il legislatore decide, infatti, di privilegiare le ragioni del *sacrum aerarium*;²⁷⁵ qualora, invece, il padre fosse stato un *tamiacus*, la disposizione zenoniana non doveva, in ogni caso, risultare del tutto superflua: tacendo di ogni pretesa del *dominus* o *possessor* privato del *praedium* ad essere indennizzato della perdita della prole generata dalla sua colonia, evidentemente la negava a priori.²⁷⁶

Poiché, inoltre, qualunque *colonus* è persona libera (ossia non schiava) l'aggettivo *liber*, usato per qualificare questi coloni, pare che valga in Cl. 11.69.1, come in altre costituzioni del V secolo, a individuare quei contadini che non erano iscritti nel censo del fondo ove prestavano la loro opera agricola (diversamente dagli *adscripticii* della disposizione successiva, cui sembra in qualche modo si debbano contrapporre) e dunque erano sottratti, di regola in quanto anche piccoli proprietari, al sistema autopragico di riscossione dei tributi, se

273 Diversamente, ma a torto, Voci 1989: 269.

274 Cfr., fra gli altri, Bianchini 2008: 500.22 e 507.

275 Questa scelta rimane l'elemento certo di tale disposizione, anche qualora si volesse accogliere la differente interpretazione di Voci 1989: 269, il quale, accusando Zenone di essere "poco accurato nell'uso dei termini" nega senz'altro la natura matrimoniale all'unione fra coloni di "proprietari" diversi, e legge nel termine *contubernium* il significato consueto di un rapporto di mero fatto. Nel caso, infatti, di figli nati da una colonia libera e da un *tamiaco*, l'imperatore avrebbe sancito (contro la regola tradizionale per cui i figli, generati fuori dal *matrimonium*, avrebbero dovuto seguire la condizione della madre) il principio che essi dovevano spettare alle "proprietà imperiali", indipendentemente dallo *status* della madre.

276 Diversamente da quanto aveva previsto CTh. 5.18.1.3-4 (una *lex* occidentale di Onorio del 419, che accolta nel Teodosiano doveva aver ricevuto applicazione anche nella parte orientale dell'impero) concernente la differente fattispecie della colonia fuggitiva; su di essa, fra gli altri, Demicheli 2012: 299, che alla nota 94 richiama una condivisibile notazione di Voss.

non persino, talora, alla stessa imposta personale (come, nel passato, era stato stabilito per i coloni della Tracia da Cl. 11.52.1 del 393).²⁷⁷

La circostanza che il proprietario del fondo privato non fosse responsabile, per i coloni *liberi*, della riscossione della imposta personale (diversamente da quanto accadeva in relazione ai coloni *adscripticii*) potrebbe rappresentare, forse, l'elemento su cui Zenone poté fondare una disciplina diversa (di favore per la *res privata* e la *domus divina*, che vi era ricompresa) da quella che continuò a lasciare in vigore in Cl. 11.69.1.1.

In tale secondo paragrafo della *lex* si prendevano in considerazione le diverse relazioni fra un *adscripticius* o uno schiavo *alienus* (una *adscriptiacia* o *serva aliena*) con una colona o una schiava (colono o schiavo) imperiale. In tali ipotesi, come si è appena rammentato, era fatto salvo lo *ius* precedentemente in vigore, ossia, come si è comunemente ritenuto, il principio di *ius gentium* secondo cui la prole procreata al di fuori di un matrimonio valido per il diritto segue la condizione della madre.

Del testo sono state proposte diverse esegesi circa il rapporto che si sarebbe instaurato fra i soggetti qui presi in considerazione dal legislatore. Al contrario di quanto mi è parso di poter osservare in merito al *principium*, le ipotesi ora rammentate non alluderebbero, insomma, a vere e proprie relazioni matrimoniali (che potessero stimarsi tali cioè sul piano del diritto): mentre non compare alcun accenno allo *ius matrimonii*, l'uso del termine *uxor* e del verbo *nubo* non dovevano essere idonei per sé soli a individuare la figura delle *iustae nuptiae*; frequente è, come accade anche qui, il ricorso a tali vocaboli con riguardo a convivenze fra o con schiavi, matrimoni di fatto, ancora non ammessi a godere del riconoscimento giuridico della loro legittimità. Non sembra un caso che la cancelleria imperiale si limiti, stavolta, a parlare di mere *coniunctiones* fra *adscripticii* o *servi alieni* con coloni o servi fiscali.²⁷⁸

Il vero problema non doveva essere tanto quello dello stato servile o libero della prole, quando piuttosto quello di chi avrebbe un giorno beneficiato del lavoro di questa: in altri termini a quali fondi sarebbero 'spettati' i figli (liberi o schiavi che fossero), ossia quale fra i due diversi rapporti di dipendenza in cui si trovavano i genitori na-

277 Su tale *lex*, *ex multis*, Soraci 1996: 218 e 218.55, con ampio ragguaglio bibliografico; e più di recente, Pietrini 2017: 260 s.

278 Diversamente, de Bonfils 1996: 255 s., scrivendo che, anche nel linguaggio legislativo dell'età tarda, *nubere* indica l'atto dello sposarsi per la donna e *ducere uxorem* lo sposarsi dell'uomo, lascia intendere che anche in Cl. 11.69.1 (da lui citato alle note 8 e 11) tali locuzioni individuerrebbero un rapporto matrimoniale.

turali (quello verso il latifondista privato o quello verso la *res privata* dell'imperatore) avrebbe prevalso.

Ebbene, il preciso richiamo che la costituzione fa alle *veteres leges* induce a credere che ancora doveva valere il principio accennato, secondo cui, diversamente dai figli concepiti in costanza di matrimonio, quelli che fossero frutto di rapporti non matrimoniali seguivano la condizione della madre al momento della nascita e dunque per essi sorgeva un vincolo nei riguardi del proprietario del fondo cui già la madre era *obligata ius vetus*.²⁷⁹

E a tale antica regola doveva aver continuato a ispirarsi il legislatore cristiano, negando che i nati dall'unione fra i coloni o le colone ascritti con quelle o quelli *dominici* potessero seguire la condizione paterna, vietando esplicitamente o anche solo implicitamente che fra tali soggetti potesse aversi un *matrimonium* valido per il diritto; per l'ipotesi, pur parzialmente diversa, di relazioni fra coloni o *inquilini censiti* e colone o *inquilinae non censitae* e viceversa, ciò, in effetti, ci è testimoniato da un provvedimento emanato da Onorio nel 400, diretto al prefetto del pretorio delle Gallie *Vincentius*, che i compilatori giustinianeî accolsero nel *Codex repetitae praelectionis*:

Cl. 11.48.13 pr.: Definimus, ut inter inquilinos colonosve, quorum quantum ad originem pertinet vindicandam indiscreta eademque paene videtur esse condicio, licet sit discrimen in nomine, suscepti liberi vel utroque vel neutro parente censito statum paternae condicionis agnoscant ...

tale *lex* riconoscendo che avrebbe seguito la condizione paterna solo la prole nata da genitori che si trovassero entrambi nella medesima situazione (di iscritti nel censo del *dominus fundi* oppure, diversamente, di *non censiti*) toglieva ogni incertezza, data l'ancora attuale vigenza del rammentato principio di *ius gentium*, sulla natura non matrimoniale del rapporto fra il colono o la colona (l'inquilino o l'inquilina)²⁸⁰ *censiti* e quello o quella *non censiti*, in quanto, mi pare, si sarebbe trattato di un *coniugium non aequale*, secondo la termino-

279 Come, a ragione, nota Archi 1990: 79, l'espressione *legum veterum ius tenere va*, nel contesto del passo legislativo, interpretata con elasticità, volendosi con essa semplicemente richiamare il risalente principio romano di cui si è appena detto nel testo. Similmente Bassanelli Sommariva 1983a: 24.27 per la quale anche in questo luogo la locuzione *veteres leges* senz'altro rimanda anche alla tradizione giurisprudenziale.

280 Come nota Cracco Ruggini 1990: 210, dalla costituzione di Onorio, riferita nel testo, risulta che all'inizio del V secolo gli *inquilini [originales]* apparivano ormai "del tutto indistinguibili rispetto ai *coloni originales*, salvo che nel nome".

logia che si incontra per la prima volta in un'altra legge di Onorio di pochi anni antecedente a questa (CTh. 14.7.1).²⁸¹

Certamente, al contrario della disciplina di favore nei confronti del fisco decisa da Zenone nel *principium* di Cl. 11.69.1, la norma seguente (se è corretta la lettura che ne abbiamo proposto) vedeva il *dominus* o *possessor* privato e il fisco nella medesima posizione, e nella 'assegnazione' dei nati essa doveva presentarsi quale regola ispirata all'equità: per la colona, infatti, *adscripticia* o fiscale che fosse, non veniva in considerazione a tali fini, per il caso si fosse unita a uno schiavo, rispettivamente, fiscale o *alienus*, il suo *status* di libertà; non si applicava, infatti, il senatoconsulto claudiano, per il quale i figli sarebbero dovuti toccare al *dominus* di colui con cui ella aveva una relazione; avvicinata, come emerge da più di una costituzione imperiale, a una *ancilla*, essi sarebbero spettati infatti al titolare del fondo cui ella era *obligata*.

3.2. Legittimazione per *subsequens matrimonium*.

Diversamente dal caso appena visto, in cui il ricorrere di un *iustum coniugium* era, pur implicitamente, negato dal legislatore o, come già secondo un'antica regola, a causa dell'incapacità dei conviventi (lo *status* di *servus*, dell'uomo o della donna, fossero essi *alieni* o *dominici*) o della distanza tra le categorie cui essi appartenevano (quella degli *adscripticii* da un lato e quella dei coloni *dominici* dall'altro), l'ipotesi oggetto della importante disciplina data da Cl. 5.27.5, del 20 febbraio del 477²⁸² e indirizzata al prefetto del pretorio Sebastiano, concerne, in prima battuta, quei concubinati con donne *ingenuae* (le *legitimae coniunctiones*, per usare una locuzione adoperata da CTh. 4.6.7) che hanno tale natura, come sembrerebbe, soltanto perché è mancata la *celebratio matrimonii*, indispensabile per aversi un *iustum coniugium*: risulterebbe assente, in tali casi, il *consensus* matrimoniale, che doveva essere attestato in forme determinate, seppure non solenni (come a esempio, fra persone '*pares honesta-*

281 CTh. 14.7.1: *De retrahendis collegiis vel collegiatis iudices competentes dabunt operam, ut ad proprias civitates eos, qui longius abierunt, retrahi iubeant cum omnibus, quae eorum erunt, ne desiderio rerum suarum loco originario non valeant attineri. de quorum agnatione haec forma servabitur, ut, ubi non est aequale coniugium, matrem sequatur agnatio, ubi vero iustum erit, patri cedit ingenua successio.*

282 Secondo Lippold 1972: 212, tale costituzione, insieme a Cl. 5.5.8, scopre lo sforzo di Zenone di dimostrare il suo cristianesimo, nella prima fase del suo ritorno a Costantinopoli.

te', dalla sola presenza dei testimoni: la *fides amicorum*, che aveva richiesto CTh. 3.7.3).²⁸³

Cl. 5.27.5: [pr.] Divi Constantini, qui veneranda christianorum fide romanum munivit imperium, super ingenuis concubinis ducendis uxoribus, filiis quin etiam ex isdem vel ante matrimonium vel postea progenitis suis ac legitimis habendis, sacratissimam constitutionem renovantes iubemus eos, qui ante hanc legem ingenuarum mulierum (nuptiis minime intercedentibus) electo contubernio cuiuslibet sexus filios procreaverunt, quibus nulla videlicet uxor est, nulla ex iusto matrimonio legitima proles suscepta, si voluerint eas uxores ducere, quae antea fuerant concubinae, tam coniugium legitimum cum huiusmodi mulieribus ingenuis, ut dictum est, posse contrahere, quam filios utriusque sexus ex earundem mulierum priore contubernio procreatos, mox quam nuptiae cum matribus eorum fuerint celebratae, suos patri et in potestate fieri et cum his, qui postea ex eodem matrimonio suscepti fuerint, vel solos, si nullus alius deinde nascatur, tam ex testamento volentibus patribus etiam ex integro succedere quam ab intestato petere hereditatem paternam: pactis, quae matrimonii tempore super dotalibus vel ante nuptias donationis rebus subsecuta fuerint, etiam ad ipsorum personas pertinentibus, ut una cum fratribus suis postea ex isdem parentibus forte progenitis, aut soli, si nullus alius sit procreatus, dotis et ante nuptias donationis pro tenore legum nec minus pactorum emolumenta recipiant. [1.] Hi vero, qui tempore huius sacratissimae iussionis necdum prolem aliquam ex ingenuarum concubinarum consortio meruerunt, minime huius legis beneficio perfruantur, cum liceat easdem mulieres sibi prius iure matrimonii copulare non extantibus legitimis liberis aut uxoribus ac legitimos filios utpote nuptiis procedentibus procreare, nec debeant, quos ex ingenua con-

283 Per una parzialmente differente lettura della norma teodosiana si veda García Garrido 1988: 45 s. Diversa dalla mia esegesi anche quella offerta da Cuneo 2009: 552-554, per la quale (come già per Sargenti sulla scia di una notazione di Gotofredo) da CTh. 3.7.3 (*si donationum ante nuptias vel dotis instrumenta defuerint, pompa etiam aliaque nuptiarum celebritas omittatur, nullus aestimet, ob id deesse recte alias inito matrimonio firmitatem, vel ex eo natis liberis iura posse legitimorum auferri, si inter pares honestate personas, nulla lege impediante, fiat consortium, quod ipsorum consensu atque amicorum fide firmatur*) non discende l'esistenza di un matrimonio, valido per il diritto, fra persone non *pares honestate*. Si veda quanto al proposito mi era capitato di osservare in Pietrini 2002: 190. Su tale disposizione, da ultimo, Agnati 2017: 328 s.

cubina dilato post hanc legem matrimonio nasci voluerint, ut iusti ac legitimi postea videantur, magnopere postulare. *D. X K. Mart. post consulatum Armati.*

L'intervento imperiale si presenta come la rinnovazione di un provvedimento costantiniano, del quale non si ha traccia alcuna nei codici.²⁸⁴ Se la assenza della *sacratissima constitutio* nel *Codex* del VI secolo bene potrebbe spiegarsi con l'aver stimato superflua la sua conservazione (essendo stata, quella *lex* non solo rinnovata, ma verosimilmente, in alcuni punti, anche aggiornata e dunque superata dalla legge di Zenone)²⁸⁵ più problematica potrebbe sembrare la sua supposta mancanza nel Teodosiano. A tale riguardo, più di uno studioso ha, conseguentemente, creduto che essa fosse stata, in realtà, accolta quale prima *lex*, oggi perduta, di CTh. 4.6.²⁸⁶

Io non ne sono del tutto sicura, non essendovi, in ogni caso, alcun elemento certo per sostenerlo: non dà certezze, in senso contrario a quanto a me pare, il testo di Nov. Marc. 4.4 (*Cetera etiam, quae ab inclitae recordationis Constantino vel ab aliis post eum divis principibus super naturalibus filiis eorumque matribus, de concubinis quoque ingenuis, et de his, quae post uxoris obitum in nuptias convenerunt quaecumque sacris constitutionibus definita sunt, iubemus inviolabiliter custodiri*). Tale costituzione, infatti, riafferma con decisione il vigore delle disposizioni di Costantino,²⁸⁷ ma anche dei *principes* suoi successori, riguardo ai figli naturali e le loro madri (e qui il richiamo potrebbe essere a CTh. 4.6.4 di Valentiniano del 371, con cui si stabiliva la quota che poteva essere lasciata in eredità o donata a tali soggetti, diversa a seconda che fossero in vita o meno genitori o figli legittimi del padre naturale, testatore o del donante e alla successiva e a CTh. 4.6.6 di Arcadio del 405, che ripete, in buona sostanza, la disciplina del 371),²⁸⁸ le concubine anche *ingenuae*, e

284 Cfr., solo a mo' di esempio, Lippold 1972: 212; Niziolek 1975: 317.2, ov'è precedente bibliografia; Van de Wiel 1978: 316; Gaudemet 1989b: 1; Astolfi 1993: 390, ritiene che si possa essere più fiduciosi di Luchetti nell'utilizzare la costituzione zenoniana per tentare di ricostruire le disposizioni costantiniane; Szczygielski 2009: 433.15.

285 La non facile questione della misura in cui la *lex* zenoniana ripropose le misure di Costantino è da ultimo affrontata da Cusmà Piccione 2019: in particolare 162-165.

286 Si vedano, *ex multis*, almeno Van de Wiel 1978: 316.12, che segue le conclusioni di Clémence Dupont; Voci 1985c: 109 e, da ultimo, Cusmà Piccione 2019: 161.14. Accenna a tale questione anche Bonini 1968: 240.14.

287 Cfr. ancora Voci 1985b: 261.

288 Sul contenuto di tali disposizioni, e la questione della loro vigenza in una soltanto o in entrambe le due *partes* dell'impero, fra gli altri, Bianchini 1979: 34, 34.41; Voci 1989: 222 s. e 223.22; Pietrini 2002: 210, 214, 214.66, 216-220.

quelle che contrassero il matrimonio, dopo la morte della *uxor* legittima,²⁸⁹ ma non accenna affatto al tema principale oggetto dei due provvedimenti imperiali, che si succedono a distanza di ben oltre un secolo e di cui qui ci si sta occupando: ossia al tema, stando almeno al testo di Zenone, della legittimazione dei figli naturali (nati dall'unione con una concubina *ingenua*) per susseguente matrimonio,²⁹⁰ una sanatoria cui, nulla vieta che Marciano ben avrebbe potuto essere del tutto contrario.²⁹¹

A ogni modo se anche dovessero avere ragione quanti riferiscono l'ordine marciano di custodire *inviolabiliter* le norme concernen-

289 Rimane, per me, non del tutto limpida (ma forse è solo non completamente felice) questa sorta di distinzione, nell'elenco di Marciano, tra le concubine *ingenuae*, da un lato, e queste (concubine elle stesse, evidentemente – *ingenuae* e liberte, come sembra possibile) che *in nuptias convenerunt*, dopo la morte della moglie.

290 Mi pare più verosimile che Marciano, nel citato riferimento alle costituzioni costantiniane potesse rimandare in primo luogo a Cl. 5.26.1 (*Nemini licentia concedatur constante matrimonio concubinam penes se habere*), unica costituzione del titolo *De concubinis*, che non è giunta tramite il testo a noi pervenuto di Teodosiano. Se, poi, avessero ragione quanti (per tutti Sargenti 1938: 265) ritengono, come anche a me pare verosimile (considerando fra l'altro che si trattava di un *edictum ad populum*) che il testo di Cl. 5.26.1, contenente originariamente altre norme, dovette essere fortemente abbreviato dai compilatori, verrebbe spontaneo immaginare che la cancelleria costantiniana ben avrebbe potuto, in quell'occasione, disporre in merito alle nozze della concubina, in seguito al decesso della moglie (e quindi il *penes se* di Cl. 5.26.1 andrebbe inteso, come anche a me pare, quale proibizione per l'uomo sposato di tenere la concubina nella abitazione coniugale, secondo quanto sembra credere, fra gli altri, Navarra 1988: 464, fraintesa, se non sbaglio, da Luchetti 1990: 186.22, che è dell'avviso contrario). Dal momento della morte della '*uxor*' la concubina avrebbe potuto dare dei figli legittimi al suo convivente, sempreché, verosimilmente, questi già non ne avesse (secondo quanto preciserà anche Zenone: *cum liceat easdem mulieres sibi prius iure matrimonii copulare non extantibus legitimis liberis aut uxoribus ac legitimis filios utpote nuptiis procedentibus procreare*). Considerando che non esisteva nel Teodosiano il titolo autonomo *De concubinis* (resta una mera congettura non dimostrabile in alcun modo l'opinione contraria, come ritiene, a ragione, anche Luchetti 1990: 177.5), ma solo quello dedicato alle madri dei figli naturali (oltretutto a tali figli), di regola, concubine, appunto, non pare, altresì, inverosimile, che proprio questa costituzione fosse stata accolta come prima costituzione di CTh. 4.6, forse meno accorciata di come lo fu dai redattori di Cl. 5.26.1, ma, in ogni caso, molto probabilmente, privata della norma (probabilmente neppure da Marciano richiamata in Nov. Marc. 4.4) contenente la sanatoria – qualora si volesse sostenere che proprio dall'editto del 326 *ad populum* essa fosse stata prevista in aggiunta alle altre disposizioni – della legittimazione dei figli naturali per susseguente matrimonio.

291 Diversamente, ma senza portare alcun argomento, fra gli altri, Litewski 1982: 307, crede che pure Nov. Marc. 4.4 parlasse (più in generale rispetto a Cl. 5.27.5 pr.) del provvedimento costantiniano richiamato da Zenone e rimprovera, dunque, a Niziolek di non averne fatto alcuna menzione.

ti i figli naturali e le loro madri, le concubine anche *ingenuae*, e quelle che contrassero il matrimonio, dopo la morte della *uxor* legittima, al provvedimento costantiniano, poi rinnovato da Zenone, la attuale vigenza di quel provvedimento, senz'altro presupposta dal comando di Marciano,²⁹² non dovrebbe necessariamente venire presentata come contrastante con l'idea che l'intervento di Costantino fu destinato a sanare in via esclusiva le situazioni pregresse.²⁹³ Il suo essere in vigore ancora alla metà del V secolo (se così fu) bene potrebbe avere riguardato, a mio modesto avviso, la norma relativa proprio alla impossibilità di legittimare i figli naturali (che già esistessero o che sarebbero nati in futuro) per *subsequens matrimonium*, per tutti coloro che, dopo l'entrata in vigore di quella *lex*, o avessero scelto di rimanere nel rapporto concubinario o in futuro lo avessero scelto, preferendolo alle *iustae nuptiae*.

292 In tale direzione, Luchetti 1990: 180 s. e 180.11, precisa che la frase finale di Nov. Marc. 4.4 "suscita qualche legittima perplessità sulla transitorietà della disposizione costantiniana (confermandone la validità ne escluderebbe infatti necessariamente una efficacia *ab origine* limitata nel tempo)". Allo stesso modo da ultimo Cusmà Piccione 2019: 167 s., anche per il quale Nov. Marc. 4.4 testimonia "la permanenza in vigore" della legge costantiniana "parecchio tempo dopo la sua introduzione"; senonché rimane da chiederci, come chiarirò nel testo, quale fosse la norma (di quella legge) che era stimata vigente ancora in epoca marciana. Da parte sua, Luchetti 1990: 193.32, muovendosi in tale direzione (sulla scia di altri autorevoli studiosi) azzarda, basandosi sul gerundivo della frase *super ingenuis concubinis ducendis uxoribus*, che, diversamente da quanto disporrà Zenone, Costantino avrebbe addirittura reso obbligatorio, da allora, il matrimonio con concubine di condizione *ingenua*, dopo la morte della moglie (qualora, ovviamente, l'uomo fosse stato già sposato); la disposizione costantiniana sarebbe poi caduta in desuetudine, prima dell'avvento di Zenone. Una tale esegesi è difesa, di recente, ma con argomenti di poca consistenza, anche da Cusmà Piccione 2019: 169-172. Tuttavia, da un lato, la differenza tra matrimonio e concubinato, come si accennava nel testo, sta, nella maggior parte dei casi, proprio nella mancanza del *consensus* matrimoniale, che deve essere attestato in forme determinate e non può certamente essere imposto da (o sostituito con) un atto autoritativo, dall'altro, riesce oltretutto difficile immaginare un obbligo di tale tipo non accompagnato da una efficace sanzione per la sua violazione (tale non può certo considerarsi l'assenza della qualità di legittimo nel figlio nato dalla relazione concubinaria), sanzione di cui non si ha alcuna traccia nelle fonti a noi note. Su questa supposta imposizione si vedano, anche le critiche che Van de Wiel 1978: 319, aveva sollevato alla medesima idea già espressa da Genestal. Come, a ragione, immagina Astolfi 1993: 390, con quel gerundivo il legislatore intendeva verosimilmente sottolineare (e tale possibile lettura non è ovviamente ignota allo stesso Cusmà Piccione, che pur la respinge) che le concubine *ingenuae*, pur abbassate al livello di concubine, sono (in quanto nate libere) donne onorate e quindi «degne» di (ossia idonee a) essere prese in mogli.

293 Così si esprime lo stesso Luchetti 1990: 179, 179.8, 193 s. e 193.32, ritenendo che rimarrebbe "difficile ... spiegare altrimenti la necessità di una rinnovazione".

Costantino, insomma, ben potrebbe aver sancito che della opportunità da lui concessa potessero avvalersi esclusivamente quanti all'indomani della pubblicazione del suo provvedimento, già avendo avuto dei figli da una concubina *ingenua*, a quella si unissero in matrimonio. E contro quanti più di un secolo dopo doveva capitare che continuassero a chiedere all'imperatore di poter ricorrere a una tale sanatoria, Marciano potrebbe aver ribadito la validità della norma costantiniana, che aveva escluso per il futuro di poter ottenere di nuovo quel condono appena elargito.

Il motivo per cui la *constitutio* costantiniana ricordata in Cl. 5.27.5 potrebbe essere stata inserita nel *Codex* del 438 (immaginando che anche la norma finale della costituzione di Zenone riflettesse quella costantiniana) potrebbe trovarsi, allora, come si dirà meglio più avanti, nella forza deterrente che, nelle intenzioni del legislatore, le doveva essere riconosciuta da quanti avessero voluto stringere nuove relazioni concubinarie, senza contrarre, quindi, alcun matrimonio (ovviamente per il caso che nulla, stando a quanto prescriveva la stessa *lex*, ostasse a esso); finalità deterrente, tuttavia, che, a mio avviso, se non già nel 438, senz'altro durante il regno di Marciano doveva aver perduto molta della sua forza. Ecco che, a distanza di oltre un secolo, Zenone dovette decidere di ripetere l'esperimento costantiniano: anch'egli offrì la medesima *chance* di trasformare in matrimonio talune convivenze per nulla gradite al legislatore, prospettando a coloro che potevano esservi interessati il beneficio della legittimazione dei loro figli naturali.

Tanto Cl. 5.27.5 quanto, con molta probabilità, il precedente costantiniano ivi richiamato disposero, insomma, una sanatoria, volta a procurare la regolarizzazione di alcune convivenze, tramite l'incentivo rappresentato dal poter ottenere la legittimazione dei figli naturali nati da tali unioni (ma in presenza di determinate condizioni, di cui diremo tra poco), con riflessi di non poco conto anche ai fini successori.²⁹⁴

La preferenza accordata alle unioni matrimoniali dal legislatore, secondo una tradizione che a Roma aveva radici antichissime, ben antecedenti alla diffusione del cristianesimo, pare innegabile (si pensi alla legislazione matrimoniale augustea, che già usava, sebbene in modi e contesti diversi, l'argomento delle aspettative ereditarie – qui dell'ereditando – per spingere i *cives* romani a stringere delle noz-

294 Per tutti, Navarra 1988: 463; se non fraintendo Luchetti 1990: 199 e 202, egli distingue, a tale riguardo, il provvedimento di Costantino (si veda quanto ho ricordato alla nota 292) da quello di Zenone, per il quale ultimo parla senz'altro di "rimedio transitorio, rivolto a sanare situazioni pregresse".

ze legittime). Ebbene, come ogni 'condono' anche questo, secondo quanto il legislatore poteva facilmente prevedere, non sarebbe affatto risultato gradito a coloro che rispettosi delle norme, avevano da subito rinunciato alla più comoda alternativa del concubinato (già da Costantino inizia, infatti, una legislazione volta a rendere meno facile il divorzio unilaterale), scegliendo, viceversa, di sposarsi, anche al fine di procreare, un giorno, dei figli legittimi, destinati poi a divenire eredi dei propri padri.

Non potendo la sanatoria, come è ovvio, valere per il futuro non sarebbe stato necessario, ma forse neppure opportuno, mi pare (provvedimenti di tale genere svelano i lati deboli di chi governa), che se ne accogliesse il testo nella compilazione teodosiana (diverso, peraltro, è il discorso, e si cercherà di comprenderne il motivo, circa la 'lex' di Zenone); e ciò a meno di non pensare, come pur in via di ipotesi alternativa si è ammesso, che lo si fosse voluto conservare (ma non ne abbiamo la certezza) proprio per ribadire la perdurante vigenza di quella norma che vietava per gli anni a venire di potersi nuovamente avvalere del condono costantiniano.

Da parte sua, Zenone cita, e lo fa con particolare enfasi, la costituzione costantiniana in apertura della sua, quasi per giustificare e guadagnare rispetto, e quindi maggior efficacia, al suo provvedimento.²⁹⁵ Se lo stesso Costantino (colui che munì l'impero della veneranda fede dei Cristiani) accolse le richieste, come sembra facile ipotizzare, di coloro che non uniti in matrimonio con le loro conviventi chiedevano che i figli naturali, avuti da queste, fossero considerati figli legittimi, anche Zenone (che, d'altra parte, come già Costantino, riguardo al figlio Crispo, potrebbe essere stato personalmente interessato a tale sanatoria)²⁹⁶ poteva sentirsi autorizzato a rinnovare quelle previsioni.²⁹⁷ E tale rinnovo doveva avvenire alla medesima condizione che i genitori naturali contraessero un *legitimum coniugium* (possibile, peraltro, solo in presenza di alcuni presupposti, mai

295 Cfr. Astolfi 1993: 390.

296 Si veda Van de Wiel 1978: 321.25, che qui segue Cuq.

297 Un po' stravagante, e del tutto isolata, la lettura di Cl. 5.27.5 offerta da Walckens 2009:1031-1033, per il quale non si tratterebbe di un provvedimento di legittimazione di figli naturali; esso testimonierebbe, per la metà del V secolo, un'accusa di disegualianza di genere in relazione al diritto successorio: dal momento che i figli nati da una donna romana erano automaticamente suoi eredi, mentre l'uomo doveva vivere in un matrimonio con la madre dei suoi figli biologici perché questi gli fossero eredi, un tale avrebbe chiesto che i suoi futuri figli biologici potessero diventare suoi eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto che lui aveva con la loro madre. La cancelleria decise di non rivedere "its case law" e stabilì che la sua decisione avrebbe rappresentato un precedente.

aggirabili); nella consapevolezza, a ogni modo, che quella disciplina rischiava di risultare invisa a quanti già fossero, al momento della pubblicazione della *lex*, regolarmente coniugati.

Sembra plausibile, altresì, che l'esplicito richiamo alla fondazione cristiana dell'impero costantiniano valesse anche, all'indomani della cacciata dell'usurpatore Basilisco, a rimarcare la stretta alleanza del legislatore con la Chiesa della capitale orientale,²⁹⁸ anche in una materia (come quella della filiazione e del matrimonio) in cui l'influenza del cristianesimo giocava un ruolo non affatto secondario. Tale richiamo, più in particolare, doveva valere, quindi, a garantire a tutti i sudditi cristiani d'Oriente, chiamati a osservare quella legge, la piena sintonia fra il *basileus* di Costantinopoli e la massima autorità religiosa della nuova Roma.

Peraltro, se forse il legislatore teodosiano preferì ignorare la legge costantiniana, evitando così di ricordare che si era dovuti intervenire con una sanatoria a favore di quanti, pur ricorrendo ogni requisito prescritto dal diritto, avevano scelto di non unirsi in matrimonio (matrimonio – ora, a ogni modo, anche ammantato di valori cristiani – su cui Costantino e i suoi successori continuano a fondare la *familia proprio iure*) con le loro concubine *ingenuae*, sappiamo che quello giustiniano scelse di conservare la legge zenoniana.

Sebbene la norma finale di Cl. 5.27.5 stabilisse che nessuno di coloro che avessero seguito a preferire il concubinato (con donne *ingenuae*) al matrimonio (ovviamente quando possibile) avrebbe più avuto la possibilità, in futuro, di domandare interventi imperiali per ottenere la legittimazione dei figli naturali che fossero nati dopo la pubblicazione di tale costituzione (*nec debeant, quos ex ingenua concubina dilato post hanc legem matrimonio nasci voluerint, ut iusti ac legitimi postea videantur, magnopere postulare*),²⁹⁹ le *leges* successive del titolo 27 del libro quinto del codice giustiniano (con l'unica eccezionale parentesi di Cl. 5.27.7 di Giustino I)³⁰⁰ mutarono, tuttavia, decisamente indirizzo. La celebrazione del matrimonio da strumento di sanatoria di situazioni sgradite al legislatore, elargito

298 Cfr., da ultimo, Cusmà Piccione 2019: 158.4, ov'è altra letteratura.

299 Non mancano di richiamare la transitorietà della disposizione zenoniana, volta a concedere la legittimazione per susseguente matrimonio tutti coloro che si occupano di Cl. 5.27.5; si vedano, solo a mo' di esempio, oltre agli autori ricordati alla precedente nt. 294, Niziolek 1980: 27; Van de Wiel 1978: 318 e 318.19 (ove l'autore respinge l'idea di Volterra che a tale proposito pare distinguere tra la disciplina costantiniana e quella di Zenone); Voci 1985b: 261; Gaudemet 1989b: 2 e 19; Franciosi E. 2006: 389. Nello stesso senso, da ultimo, Cusmà Piccione 2019: 159.

300 Su Cl. 5.27.7, fra gli altri, Vasiliev 1950: 395-397; più di recente, Wieling 1990: 462 e 464.

una tantum anche a seguito di ripetute e forti pressioni esercitate, come pare probabile, da personaggi altolocati, divenne con Giustino semplicemente uno dei modi previsti dall'ordinamento per ottenere la legittimazione dei figli naturali. Ecco che per il redattore del *Codex repetitae praelectionis* la *lex* di Zenone non poteva ormai più essere fonte di alcun pur timido imbarazzo, diversamente da quello che poteva aver rappresentato la legge di Costantino per Teodosio II.

Ma esaminiamo ora più da vicino il contenuto di Cl. 5.27.5.

Il legislatore si rivolge a coloro che prima della emanazione della legge abbiano avuto dei figli dalla relazione sessuale che hanno scelto di intrattenere (*electo contubernio*) con donne di condizione *ingenua*, senza sposarle.³⁰¹ Come già in Cl. 11.69.1 pr., anche qui il termine *contubernium* vale semplicemente a indicare la relazione sessuale (stabile) fra l'uomo e la donna, con completa irrilevanza riguardo alla circostanza che essa si abbia all'interno o al di fuori del matrimonio: se in Cl. 11.69.1 pr. il *contubernium* da cui nascevano dei figli riguardava due soggetti uniti in matrimonio, l'estensore di Cl. 5.27.5 deve precisare che tra i due conviventi non sono intervenute le nozze (*nuptiis minime intercedentibus*).³⁰²

Tra le condizioni poste dalla cancelleria di Zenone alla possibilità di legittimare, attraverso la celebrazione delle nozze (*mox quam nuptiae cum matribus eorum fuerint celebratae*),³⁰³ i figli naturali

301 Cfr. ancora Van de Wiel 1978: 316 s.; Gaudemet 1989b: 3. Curiosa la lettura di Sandirocco 2013: 12.35, che guarda a tale disposizione dalla prospettiva dell'eventuale diritto agli *alimenta* a favore della donna (una questione di cui qui Zenone, in realtà, non si occupa affatto); a suo avviso la legge zenoniana interviene a formalizzare "la legittimazione della donna ... per susseguente matrimonio".

302 Sbagliano quindi coloro che troppo semplicisticamente traducono *contubernium* con concubinato: così, a esempio, Van de Wiel 1978: 321 s., 321.27; Luchetti 1990: 196 e 196.36 e, da ultimo, se non fraintendo, Cusmà Piccione 2019: 158.5, che pur nota, a pagina 159 nel testo, la stranezza dell'espressione *ex ... priore contubernio*: in modo differente dal caso di Cl. 11.69.1, qui si ha semplicemente un *contubernium* in un rapporto concubinario. Diversamente da quanto reputa Luchetti, anche l'uso di tale parola nella successiva espressione *filios utriusque sexus ex earundem mulierum priore contubernio procreatos* non rivela necessariamente la sua equivalenza con il vocabolo concubinato; come sembra verosimile, non vi sarebbe stato altrimenti alcun bisogno dell'aggettivo *prior*, che bene indica l'antecedenza rispetto al successivo *contubernium*, ossia alla (eventualmente) feconda unione sessuale fra gli stessi soggetti, dopo che si saranno sposati.

303 A ragione Luchetti 1990: 197.38, ritiene che "la terminologia utilizzata dal testo zenoniano ... sembrerebbe presupporre la necessità ... che il *consensus* matrimoniale dovesse comunque essere obbiettivato attraverso forme esternamente conoscibili"; diversamente non mi pare vi siano elementi di una qualche consistenza per supporre (come lo studioso viceversa fa, nel luogo citato pur con qualche prudenza, e già nel precedente contributo Luchetti 1989-1990: 341.27)

avuti in precedenza da concubine *ingenuae*,³⁰⁴ vi è quella secondo cui non solo, come pare ovvio, non deve esistere, al momento della emanazione della legge, alcuna *uxor* del padre naturale,³⁰⁵ ma questi

che Zenone qui pensasse in primo luogo “alla forma più diffusa di celebrazione civile del matrimonio, cioè la confezione degli strumenti dotali” (similmente, per Gaudemet 1989b: 3 e 18, il rifiuto *dell'affectio maritalis* si accompagnava a una non realizzazione dei riti – in primo luogo, gli *instrumenta dotalia* – attestanti l'esistenza di un matrimonio legittimo; ancora nello stesso senso, fra i tanti, già Van de Wiel 1978: 343, il quale, peraltro, solleva il problema che, seguendo l'ipotesi da lui stesso accolta, si sarebbe potuto porre nel caso in cui la concubina non avesse avuto una dote). Per quanto mi riguarda, viceversa, avendo avuto modo di occuparmi della forma del matrimonio nelle costituzioni dell'età tarda in Pietri ni 2002: 187-207, mi sia qui consentito di rinviare a quella esposizione.

- 304 Che si tratti di una possibilità concessa (a determinate condizioni) agli uomini che vivono in un rapporto concubinario e non di un obbligo loro imposto da Zenone è, a ragione, osservato da Luchetti 1990: 193.32 e 197.
- 305 Sulla base di quanto si è osservato circa il significato di *contubernium* viene meno il contrasto, sentito da Luchetti 1990: 197.37, tra la circostanza che la mancanza di una *uxor* legittima sembra richiesta (ai fini della legittimazione per susseguente matrimonio), come anche a me pare, al momento della pubblicazione della *lex* (in questo senso, fra gli altri, Janeau 1947: 38.29) e il fatto che, a suo avviso, “la decisione di vivere in concubinato con una donna ingenua sembra [sempre] derivare da una libera scelta”: oggetto di una libera volontà è la relazione sessuale intrattenuta fuori dal matrimonio; mentre se l'uomo fosse già sposato il concubinato (con la donna che egli aveva liberamente scelto di frequentare) sarebbe obbligato, qualora questi non avesse una moglie, del tutto liberamente potrebbe aver deciso di non sposare colei con cui ha (altrettanto liberamente) scelto di avere una stabile relazione sessuale. Avendo inoltre egli interpretato (al pari di altri studiosi, tutti sicuri del carattere monogamico del concubinato, fra cui merita ricordare almeno Baudry 1887: 1486; Levy 1959: 20 s. e, più di recente, Szczygielski 2009: 433) – ma per me a torto – il *penes se* di Cl. 5.26.1 quale divieto assoluto di “tenere una concubina in costanza di matrimonio”, deve ammettere che ai sensi di CTh. 4.6.7 i figli nati da tale unione non si sarebbero potuti considerare ‘*naturales*’; ma, allora, non si riesce a comprendere come egli interpreti la costituzione di Zenone, nel punto in cui la presenza di una *uxor* legittima impedisce la legittimazione di figli che, anche stando alla rubrica di Cl. 5.27 sono qualificati quali *fili naturales*. Proprio quel contrasto, a mio avviso, inesistente, secondo quanto ho appena chiarito, aveva indotto Van de Wiel 1978: 317 (il quale anche aveva inteso la norma costantiniana di Cl. 5.26.1 quale totale proibizione per l'uomo sposato di vivere con una concubina) a ritenere che la norma zenoniana chiedesse, ai fini della legittimazione per susseguente matrimonio, la mancanza di una moglie legittima sia (già) al momento della procreazione che a quello della nascita dei figli naturali, generati dalla concubina. A suo avviso, Zenone avrebbe altrimenti ammesso la legittimazione dei figli nati dall'adulterio; tuttavia, se è corretta la lettura di Cl. 5.26.1 che si è creduto di poter seguire (nella medesima direzione, agli autori ricordati alla nt. 290, *adde* Cristaldi 2014: 181, 181.200, ov'è un'essenziale rassegna *bibliografica*, con citazione – e critica, alla nota 201 – anche della contraria letteratura, e quelli ricordati, da ultimo, da Agnati 2017: 227.53, che, da parte sua, preferisce non prendere posizione nella diatriba), la relazione sessuale con una donna ingenua di chi ha anche una *uxor* legittima, in quanto unione concubinaria esclude l'ipotesi dello *stuprum*. Non è priva di ambiguità la

non deve avere, altresì, dei figli legittimi, evidentemente nati da un precedente matrimonio.³⁰⁶

Contrariamente da quanto talora è stato sostenuto,³⁰⁷ tale norma non sembra rivelare una volontà diretta (almeno, in primo luogo) a migliorare la condizione dei figli naturali.³⁰⁸ Come si è detto, l'atteggiamento del legislatore (di Costantino prima e di Zenone poi) è essenzialmente di predilezione dei *iusti* matrimoni e, al contrario, di sfavore verso i rapporti concubinari;³⁰⁹ la legittimazione dei naturali, nati da concubine *ingenuae*, è soltanto lo strumento utilizzato per raggiungere il fine che il legislatore esplicitamente si ripropone:³¹⁰ la trasformazione, in assenza di una *uxor* legittima, di tali convivenze in unioni coniugali. Il beneficio che quelli, in effetti, automaticamente ottengono altro non è che l'obolo che si deve pagare per indurre i

posizione di Cusmà Piccione 2019: 161, che pur non affronta i problemi che pone l'esegesi di Cl. 5.26.1, a parere del quale, in età zenoniana le norme sullo *stuprum* non dovevano essere "concretamente irrogate" a tali unioni concubinarie. Non sembra, in ogni caso, da negarsi in via assoluta che l'ambiguità della norma accolta in Cl. 5.26.1 sia frutto di un intervento compilatorio volto non solo e/o non tanto a realizzare una sintesi, quanto (anche) a far apparire di portata più ampia un divieto che in età costantiniana doveva avere un'efficacia più circoscritta. Indipendentemente dal valore del divieto sancito da Cl. 5.26.1, a Litewski 1982: 308, pare, in ogni caso, esagerato parlare di carattere monogamico del concubinato in età costantiniana: come egli opportunamente sottolinea, non è nota, infatti, alcuna norma di Costantino contenente la proibizione di avere più concubine. Diversa è poi un'altra questione (su cui mi soffermerò più diffusamente alla nt. 311 e più avanti nel testo) che sembra porre il testo di Cl. 5.27.5, allorché afferma che soltanto quanti (oltre a non avere una moglie legittima) non abbiano una prole legittima *ex iusto matrimonio* potranno contrarre un *coniugium legitimum cum huiusmodi mulieribus ingenuis*: tale affermazione sembrerebbe perfino escludere la stessa possibilità delle seconde nozze in presenza di figli legittimi nati dalla precedente unione matrimoniale; ma qui si deve probabilmente concludere per qualche errore della tradizione manoscritta o pensare a un intervento dei compilatori giustinianeî.

306 Cfr., per tutti, Van de Wiel 1978: 316.

307 *Ex multis*, Lippold 1972: 212; Navarra 1988: 463-465. Per alcuni (si vedano, a esempio, gli autori citati da Van de Wiel 1978: 316.31) – ma, a mio parere, anche tale posizione pare priva di riscontri nelle fonti – si dovrebbe distinguere l'obiettivo perseguito da Costantino, che certamente non può identificarsi nel voler favorire i figli naturali, da quello che avrebbe voluto realizzare Zenone, di rimediare, in primo luogo, a una situazione di grave difficoltà per tali soggetti.

308 Similmente, Van de Wiel 1978: 319 e 323, con riferimento sia già al precedente provvedimento di Costantino che, poi, a quello di Zenone.

309 Per Niziolek 1980: 28-30, il tentativo (già) costantiniano di eliminare il concubinato mostra l'influenza del cristianesimo in alcuni provvedimenti legislativi di questo imperatore.

310 In questo senso, a ragione, già Luchetti 1990: 194 e soprattutto 194.33, ove è altra bibliografia.

genitori alle nozze; ma ciò non al prezzo di ledere, pur soltanto in via parziale, i diritti dei figli legittimi, eventualmente presenti, di primo letto; nessun riconoscimento e nessuna aspettativa, dunque, per la prole naturale se vi è un *filius legitimus*.

Il che suscita delle gravi perplessità: dalla cancelleria di Zenone sembrerebbe, implicitamente, impedito lo stesso secondo matrimonio del padre non più coniugato (in quanto vedovo, a esempio) in presenza di figli legittimi di primo letto: quelli potranno *contrahere un coniugium legitimum* con le concubine *ingenuae* soltanto in assenza di *legitima proles, ex iusto matrimonio*. E tale implicito divieto delle seconde nozze per chi abbia una prole legittima dal primo matrimonio sembrerebbe trovare conferma in una delle norme finali di Cl. 5.27.5, ove si dispone che quanti, al momento della pubblicazione della *lex*, non possono giovare della sanatoria, per il fatto che dalle loro unioni concubinarie non sono ancora nati dei figli, affinché la concubina *ingenua* possa dare un giorno alla luce dei *filiis legitimi*, non avrebbero altra scelta che sposarla prima della nascita dei figli: senonché tali nozze saranno lecite soltanto qualora non vi sia (come sembra ovvio) una *uxor*, oppure (anche solo) dei *legitimi liberi*.³¹¹

Eppure le seconde nozze, in presenza di figli dal primo matrimonio, non furono affatto oggetto di un generale divieto nella legislazione di Zenone: come si vedrà a proposito delle aspettative ereditarie sulla dote e sulla donazione antenuziale le seconde nozze sono una eventualità tenuta presente nella disciplina data dal legislatore. E allora, dovremmo, forse, in via di mera congettura, ammettere degli interventi dei giustinianeî, per cui i concubinati su cui sarebbe qui intervenuto Zenone non sarebbero stati tali, come invece si è supposto inizialmente, per la sola mancanza di un '*consensus*' matrimoniale, ma anche perché il matrimonio, in ogni caso, non sarebbe stato possibile; vi sarebbe stato, insomma, un impedimento che allo stato attuale non si è in grado di individuare: l'imperatore avrebbe

311 Ad avviso di Luchetti 1990: 199.42, che opportunamente ha sottolineato la stranezza di tale previsione, qui l'assenza di precedente prole legittima sarebbe richiesta '*ad abundantiam*': quanto si legge nel testo potrebbe essere "il risultato di una svista dell'estensore che ... non si sia avveduto che nel caso esaminato non era ... in alcun modo configurabile una ipotesi di legittimazione"; tuttavia, stando all'interpretazione del *principium*, che si è proposta, si dovrebbe ammettere che in Cl. 5.27.5.1 il legislatore intendesse, piuttosto, indicare che non soltanto la presenza di una moglie, ma anche, mancando questa (a esempio per sopravvenuto divorzio o decesso), la sola esistenza di una prole legittima da lei nata avrebbe impedito quelle seconde nozze, che avrebbero altrimenti potuto dare dei figli legittimi agli ex concubini. E allora si deve cercare una diversa soluzione, come provo a fare nel testo.

allora concesso a tali concubini la facoltà di contrarre il matrimonio (sempreché lo volessero), ai fini della legittimazione dei figli già nati (e anche a favore della prole che sarebbe potuta nascere in futuro), ma soltanto a condizione che, per il caso si fosse trattato di seconde nozze, non ci fossero (oltre ovviamente alla *uxor*) dei figli legittimi dal primo matrimonio. I giustinianeî avrebbero generalizzato la legittimazione dei naturali per ogni ipotesi di concubinato con donne *ingenuae*, ma sarebbe rimasta una traccia del loro intervento.³¹²

Ma torniamo alla precisa previsione della legittimazione per *sequens matrimonium*. Celebrate, nelle ipotesi in cui fossero consentite, le nozze con la concubina *ingenua*, i naturali divenivano, dunque, *sui* rispetto al padre, ricadendo nella sua potestà: insieme ai figli che eventualmente dovessero nascere, dagli stessi genitori, dopo la celebrazione del matrimonio, essi potranno, quindi, un giorno succedere al padre, per l'intero patrimonio di questi, per testamento e *ab intestato*;³¹³ saranno loro riconosciuti, altresì, i diritti che competono ai figli legittimi sul patrimonio dotale e sulla donazione antenuziale dei genitori, secondo il tenore delle leggi, nonché dei patti che furono stretti al tempo del matrimonio *super dotalibus vel ante nuptias donationis rebus*.³¹⁴

Dall'ultima norma di Cl. 5.27.5 si è, generalmente, desunto un divieto (già costantiniano, se anche qui Zenone avesse ripetuto una disposizione di Costantino) di arrogazione dei figli naturali.³¹⁵ La discussione verte, in particolare, sulla portata di tale presunta proibizione.

Ebbene, in primo luogo sembra opportuno precisare che la differenza prima, nei due modi di acquisto della potestà sui naturali, va rinvenuta nella circostanza che mentre dalla celebrazione del *matrimonium* (in presenza delle condizioni poste dal legislatore) discende automaticamente la legittimazione dei naturali, nel caso dell'*adrogatio* sarà il *princeps* a valutare e a decidere, discrezionalmente, caso per caso, ciascuna delle richieste che gli vengono presentate. Non pare pertanto condivisibile, almeno fino all'emanazione di Cl. 5.27.5,

312 Tuttavia, si deve riconoscere che anche tale ipotesi ricostruttiva sembra procurare più problemi di quanti non ne risolva e allora non rimane, forse, che esercitare l'*ars ignorandi*.

313 Cfr., *ex multis*, Gaudemet 1989b: 3 e 18.

314 Ferretti 2000: 182, cita tale norma quale testimonianza utile a individuare il momento in cui l'uomo e la donna potevano stringere degli accordi con cui stabilire un regime diverso da quello posto dalla legge, in particolare circa i vantaggi per i figli nati dalla loro unione sulla donazione nuziale e la dote, per il caso di un futuro scioglimento del matrimonio.

315 Cfr., *ex multis*, Plescia 1987: 265-310.

l'opinione di Bonfante, ancora oggi da più d'uno accolta, per il quale la legittimazione per susseguente matrimonio sarebbe un "fuor d'opera" qualora fosse ammessa allo stesso tempo l'*adrogatio*.³¹⁶

Se già Costantino avesse vietato l'*adrogatio* (anche solo) dei figli nati da concubine *ingenuae*, considerando che tale provvedimento difficilmente avrebbe potuto avere natura transitoria (diversamente dalla sanatoria della legittimazione per susseguente matrimonio), risulterebbe più difficile individuare la necessità che avrebbe condotto Zenone a doverlo ripetere.³¹⁷

Sembra più facile immaginare che tanto coloro i quali, pur uniti a una donna di pari condizione sociale, non avessero voluto giovare della sanatoria legislativa costantiniana, quanto coloro che, anche dopo la *sacratissima constitutio*, avessero fatto la scelta di vivere in rapporti concubinari rifiutando il matrimonio, avrebbero potuto ancora rivolgersi personalmente all'imperatore, nella speranza che, in assenza di figli legittimi da un *iustum matrimonium*, fosse accolta la loro richiesta di adottare i figli naturali nati da tali unioni.³¹⁸ Ecco che con il condono ripetuto da Zenone si invitava chiunque, una volta per tutte, a trasformare i concubinati con donne *ingenuae* in matrimoni, avvertendo come d'ora innanzi quanti non avessero rispettato la volontà del legislatore non avrebbero più avuto neppure la (antica)

316 Sulla scia di Bonfante, che non tiene nel dovuto conto la discrezionalità del *rescriptum principis* concedente l'*adrogatio*, Luchetti 1990: 200.43, ma anche Navarra 1988: 469, la quale, come già altri, ritiene, peraltro, che tale divieto non avesse portata generale; crede, allo stesso modo, che già Costantino avrebbe provveduto a porre il divieto, pur limitato a coloro che avrebbero potuto essere legittimati (e non lo fossero stati) dal susseguente matrimonio dei genitori, Van de Wiel 1978: 322 e 322.28, che accoglie completamente la ricostruzione tratteggiata da Janeau (ricostruzione che va nella stessa direzione delle conclusioni cui si è giunti in queste pagine, con riguardo, tuttavia, alla sola età zenoniana, secondo quanto sto per dire nel testo).

317 Per sottolineare la portata limitata del divieto (divieto che, a mio avviso, come sto cercando di dimostrare, solo Zenone avrebbe previsto), Navarra 1988: 469, pur con riferimento all'intervento costantiniano, osserva, a ragione che "il carattere transitorio e la portata ristretta della *legitimatio* non poteva opporre alla arrogazione che un ostacolo limitato nella sua efficacia temporale e nell'estensione della sfera soggettiva".

318 Non sbaglia Luchetti 1990: 199 s., a supporre che "le probabili frequenti richieste di privati rivolte a ottenere rescritti di favore ... forse avevano originato la stessa emanazione della legge" (sebbene possa credersi in aggiunta che almeno quanti avessero maturato l'idea di sposare la loro concubina, dopo aver avuto da questa dei figli, domandassero al *princeps* allora al potere, direttamente e con insistenza, un nuovo provvedimento di condono); senonché facendo risalire (pur implicitamente) il divieto di *adrogatio* a momenti antecedenti a Cl. 5.27.5 (alla perduta legge di Costantino, precisamente), Luchetti è costretto ad ammettere che esso non sempre dovette ricevere applicazione.

scappatoia dell'*adrogatio*.³¹⁹ E proprio nella previsione di tale divieto può trovarsi, verosimilmente, uno degli elementi di novità che la *renovatio* zenoniana doveva avere apportato alla *sacratissima lex* di Costantino.³²⁰

Il sapore sanzionatorio della chiusa di Cl. 5.27.5 induce a credere che essa riguardasse soltanto i figli nati da concubine *ingenuae* (esplicitamente menzionate),³²¹ quelle che il legislatore chiaramente voleva che fossero prese in moglie:³²² si sarebbe continuato, invece, più facilmente a tollerare i concubinati (tranne che quelli degli alto-locati) con le liberte;³²³ e allora non si vede il motivo per minacciare l'impossibilità, in via generale, della *adrogatio* dei figli nati da queste (al di fuori, ovviamente, delle unioni prese in considerazione da CTh. 4.6.3), per i quali il *princeps* si riservava volta per volta di valutare discrezionalmente e solo eventualmente accogliere le domande che gli fossero avanzate.

Diversamente da quanto da taluno è stato sostenuto,³²⁴ è difficile pensare che in presenza di uno o più figli legittimi, nati da un precedente matrimonio del padre, l'*adrogatio* fosse di regola ammessa: fin da antico, infatti, uno dei motivi per i quali il *pontifex maximus* (e poi possiamo supporre il *princeps*) avrebbe potuto negare l'*adro-*

319 Non pare condivisibile sul punto l'opinione di Cusmà Piccione 2019: 160 s. e 161.12, per il quale l'impossibilità della *adrogatio per rescriptum principis* avrebbe riguardato solo i figli nati "all'indomani della *constitutio* [zenoniana], ma non anche quelli già esistenti". Ebbene, non vi è chi non veda come ammettere la possibilità della adozione per i figli già in esistenza al momento di entrata in vigore della legge di Zenone avrebbe demotivato un ampio numero di soggetti fra i possibili beneficiari di quella *lex*. Nel proposito della cancelleria imperiale il *subsequens matrimonium* doveva apparire quale unica possibilità per ottenere la legittimazione, prima di tutti, proprio dei figli naturali già nati da quelle relazioni concubinarie, che senz'altro si voleva fossero da subito trasformate in un rapporto coniugale.

320 Sul valore del verbo *renovare* inteso a comprendere "l'inserzione di elementi nuovi nell'ordito di altri già presenti", da ultimo, Cusmà Piccione 2019: 164, che da parte sua, come mi è capitato di osservare in alcune note precedenti, in altro individua tali fattori di novità.

321 Cfr. Navarra 1988: 469.

322 Luchetti 1990: 200, che pur crede nella previsione di una proibizione generale di *adrogatio* in epoca tardo imperiale deve osservare che "proprio per i limiti in cui era ammessa [la legittimazione per susseguente matrimonio], non giustificava, almeno in linea di principio, un divieto assoluto di arrogazione".

323 Di una completa "avversione verso i concubinati tra altolocati e donne di bassa condizione sociale" parla, a ragione, Luchetti 1990: 188, in riferimento alle norme poste da CTh. 4.6.3 del 336.

324 Per tutti, Navarra 1988: 469.

gatio era, per l'appunto, la presenza di figli legittimi dell'adottante,³²⁵ in questi casi, insomma, l'*adrogatio* doveva essere esclusa fin dalla sua origine.

3.3 La dote e la donazione antenuziale.

Alle seconde nozze, come si è già rammentato, accenna Zenone in Cl. 5.9.7, una *lex* del primo marzo del 478,³²⁶ diretta allo stesso prefetto del pretorio Sebastiano, cui l'anno precedente era stata inviata Cl. 5.27.5. Non può escludersi che fu proprio un significativo incremento delle nozze con concubine *ingenuae* di coloro che, rimasti vedovi, decisero di approfittare dei benefici concessi da Cl. 5.27.5 a porre il timore di nuovi conflitti fra i figli nati dai due matrimoni, riguardo alle loro aspettative ereditarie.

Anche su di essi (pur in via implicita) interveniva la cancelleria imperiale con Cl. 5.9.7. In essa il legislatore tratta, infatti, anche della ipotesi in cui il padre era tenuto a conservare ai figli, maschi e femmine, la dote; allo stesso modo, la madre, per il caso contrario, aveva tale obbligo per la donazione antenuziale, e ciascuno dei due coniugi per tutte le altre cose loro devolute dal patrimonio del coniuge defunto. La costituzione, in altre parole, prevedeva che, scioltosi il matrimonio per morte di uno dei coniugi,³²⁷ quello superstite fosse obbligato a riservare ai figli nati da quel matrimonio i beni che gli erano giunti dal coniuge premorto (venendo in buona sostanza privato della disponibilità dei lucri nuziali).³²⁸

Cl. 5.9.7: In quibus casibus pater dotem, mater ante nuptias donationem vel alias res ad se ex altera parte devolutas filiis utriusque sexus servare praecepti sunt, si quem ex filiis vel filiabus ante patris vel matris obitum mori contigerit sive ante secundas nuptias sive postea, filio vel filia vel nepte aut nepote vel pluribus patre suo adhuc vivo vel matre superstite derelictis, portionem, quae defuncto filio vel filiae debebatur vel lucrum ex ea non ad fratres vel sorores mortui, sed ad filios eius vel filias vel nepotes utriusque sexus aut pronepotes

325 Per limitarci ai manuali, si veda Talamanca 1990: 125.

326 Su di essa, per tutti, Voci 1985b: 262 s. e in maniera assai stringata Voci 1985d: 515.

327 Convince l'argomento illustrato da Ferretti 2000: 198.117, a favore della tesi che qui Zenone si riferisse allo scioglimento del matrimonio per morte di uno dei coniugi.

328 Ben chiarisce la distinzione fra il più esteso concetto di acquisti *ex matrimonio* e quello più ristretto di *lucrum nuptiale* Voci 1985: 509 s., cui qui mi sia consentito di rimandare.

avis vel proavis superstitibus pervenire decernimus: eligendi videlicet quos voluerint ex liberis superstitibus non adempta licentia. *D. K. Mart. Lilo vc. cons.*

Se, poi, il figlio premuore al genitore rimasto vedovo, sia prima che dopo che questi si sia risposato, la porzione che era a lui destinata su quei beni non dovrà andare ai suoi fratelli o alle sue sorelle (come lui, figli del primo matrimonio),³²⁹ ma dovrà spettare ai suoi figli o figlie o nipoti (maschi e femmine) o pronipoti, avi o proavi superstiti.³³⁰

La norma finale chiarisce che naturalmente non viene tolta al genitore rimasto vedovo, come deve intendersi, la facoltà di scegliere tra i figli superstiti (al genitore premorto) quelli a cui riservare i beni (patrimonio dotale o donazione antenuziale, a seconda dei casi) che a lui erano giunti dal coniuge premorto.³³¹

Come non si è mancato di osservare la facoltà del *ius eligendi*, che in Occidente Maggioriano prima e Libio Severo dopo avevano soppresso (ma solo in capo alla vedova sui *bona paterna*, ossia sulle donazioni antenuziali),³³² qui si conserva intatta.³³³

Il richiamo alle eventuali seconde nozze del vedovo o della vedova mi pare, peraltro, che valga anche a sopire ogni possibile pretesa che, accanto ai fratelli o alle sorelle germani, volessero vantare i fratelli o sorelle unilaterali, nati dal secondo matrimonio del genitore superstite, sulla parte di dote o di donazione antenuziale riservata al fratello, figlio di primo letto, premorto al genitore binubo. Con il che si salvaguardavano, in buona sostanza, alcune aspettative dei figli nati dalle prime nozze, contro la minaccia che poteva essere rappresentata dalla nuova eventuale famiglia formata dal genitore rimasto vedovo; famiglia, la cui nascita, in certe relazioni, come quella del

329 Secondo Voci 1985: 263, la precisazione dell'esclusione dei fratelli e sorelle del figlio premorto al genitore vedovo è fatta pensando alla differente norma di Teodosio I (CTh. 3.8.2), secondo cui nel caso di premorienza del padre alla madre, morto uno dei figli la quota di donazione antenuziale a lui spettante era acquistata dai suoi fratelli o eventualmente dalla madre binuba, se dal primo matrimonio non erano nati altri figli.

330 Come intende Voci 1985: 262 e Voci 1985: 515, se il figlio muore dopo il nuovo matrimonio del genitore trasmette quei beni al proprio figlio; qualora, viceversa, quello muoia prima delle seconde nozze del genitore superstite, suo figlio subentrerà nella sua posizione al momento del matrimonio dell'avo. Cfr. anche Ferretti 2000: 234.66.

331 Allo stesso modo deve ammettersi che la norma di cui si dice nel testo riconosce il *ius eligendi* in capo all'avo nei confronti dei nipoti o dei pronipoti superstiti.

332 Rammenta, di recente, l'eliminazione di tale facoltà per la vedova a opera degli imperatori citati nel testo, Oppedisano 2013: 163 e 172; cfr., altresì, Fayer 2005: 745.

333 Cfr. Donado Vara 2009: 171.

concubinato con donne *ingenuae*, era stata, peraltro, fortemente incoraggiata dallo stesso legislatore.

L'anno successivo, il primo maggio del 479, la cancelleria di Zenone indirizza un'altra *lex* al prefetto del pretorio Sebastiano, relativa anch'essa, e pure qui in rapporto alle eventuali seconde nozze del genitore, alla donazione antenuziale e alla dote che siano tornate all'uomo e alla donna dopo lo scioglimento del loro matrimonio:³³⁴

Cl. 5.3.18: Si liberis ex priore matrimonio procreatis pater ad secundas migraverit nuptias vel non migraverit, nihil omnino filiis prioris coniugii ex donatione ante nuptias, quam ipse vel alius pro ipso uxori quondam eius matri communium liberorum donaverat, servare cogatur, quoniam et mater liberis ex priore matrimonio extantibus post secundas nuptias multoque amplius, si non fuerit alteri marito sociata, nihil isdem filiis ex dote, quam patri eorum ipsa vel alius pro ea obtulerit, servare compellitur. *D. K. Mai. Zenone A. cons.*

Il legislatore dispone che la circostanza che l'uomo o la donna siano passati a seconde nozze è da considerarsi del tutto irrilevante riguardo alla inesistenza dell'obbligo di conservare ai figli nati dal primo matrimonio la donazione antenuziale (che il marito o un altro soggetto per lui fece alla *uxor*, madre dei loro figli) e la dote (che lei stessa o altri per lei dette al padre dei suoi figli).³³⁵ Allo stesso modo della dote che doveva essere restituita alla donna nel caso di scioglimento del matrimonio, la donazione antenuziale doveva tornare al marito.³³⁶

La costituzione interviene, come è facile immaginare, per porre a tacere una volta per tutte le pretese che i figli di primo letto provavano ad avanzare nei confronti di tali patrimoni (che non erano appartenuti al genitore defunto prima del matrimonio) allorquando i loro genitori avessero stretto un nuovo matrimonio. La risposta della cancelleria è conforme a una antica tradizione per cui la dote, destinata a sostenere i pesi del matrimonio, doveva tornare alla donna, che si sarebbe altrimenti potuta trovare priva di mezzi di sussistenza (senza escludere il fine secondario di darle la possibilità di trovare un

334 A ragione per Ferretti 2000: 189.87, come già per Voci 1985: 263, anche l'ipotesi qui presa in considerazione dalla cancelleria imperiale doveva concernere (seppure non venga detto in maniera esplicita) l'ipotesi di scioglimento del matrimonio per morte di uno dei coniugi.

335 Non pone l'accento sulla inesistenza di tale obbligo (soltanto lasciandola intendere) Ferretti 2000: 189 e 189.88 e 226.

336 Cfr. Voci 1985: 263.

nuovo coniuge, cui ella avrebbe potuto, in effetti, conferire la *dos*). Solo per analogia si doveva essere imposta la medesima regola per le donazioni antenuziali.

Anche per Zenone, sulle necessità dei figli, quindi, prevalgono, evidentemente, le esigenze di mantenimento della donna (che in ogni caso dovrà contribuire anche al sostentamento dei figli, se questi ne avessero bisogno).

Che il legislatore tardo antico (che, come è noto non vedeva di buon occhio le seconde nozze) privilegi, riguardo alla (restituzione della) dote, la sua funzione di mantenimento della donna, rispetto a quella di aiuto verso una sua eventuale aspettativa di poter giungere a un altro matrimonio, sembra trasparire dalla precisazione che la madre non dovrà conservare la dote (che evidentemente gli è stata restituita) ai figli di primo letto, non soltanto se passerà a nuove nozze, ma molto di più (*multoque amplius*) se non si risposerà (e dunque potrebbe avere solo la dote per provvedere a sé stessa). Sotto questo profilo, non è da escludersi una parzialmente diversa considerazione delle seconde nozze dell'uomo e del fine che il legislatore doveva riconoscere alla donazione antenuziale, che ritornata al marito, pur, allo stesso modo, non deve essere destinata ai figli, sia che il marito non si risposi sia che passi a nuove nozze: nel qual caso, forse, essa avrebbe potuto essere donata alla nuova moglie e servire alle esigenze della nuova famiglia.

Allo stesso provvedimento legislativo doveva poi appartenere anche Cl. 3.28.29,³³⁷ che porta la stessa data e l'indicazione dello stesso destinatario di Cl. 5.3.18. Qui il tema è quello della imputazione ai discendenti (nella loro veste di eredi necessari) della dote e della donazione antenuziale ricevute dall'ascendente a cui poi si trovino a succedere.³³⁸

Cl. 3.28.29: [pr.] Quoniam novella constitutio divi Leonis ante nuptias donationem a filio conferri ad similitudinem dotis quae a filia confertur praecepit, etiam ante nuptias donationem filio in quartam praecipimus imputari. [] Eodemque modo cum mater pro filia dotem vel pro filio ante nuptias donationem vel avus paternus aut maternus vel avia paterna aut materna pro sua nepte vel pro suo nepote vel proavia paterna aut materna pro sua pronepte

337 Grave il refuso di Daniela di Ottavio 2012: 161, che colloca una costituzione degli ultimi decenni del V secolo nel *Codex teodosiano*.

338 Accennano a tale disposizione anche Marrone 1967: 673 e, più di recente, Ferretti 2000: 200 s. e 235.

vel pro suo pronepote dederit, non tantum eandem dotem vel donationem conferri, verum etiam in quartam partem ad excludendam inofficiosi querellam tam dotem datam quam ante nuptias donationem praefato modo volumus imputari, si ex substantia eius profecta sit, cuius de hereditate agitur. *D. K. Mai. ipso A. Il cons.*

Zenone, al pari di altre volte, intende mostrare come il suo intervento si ponga in linea di continuità con la normativa data dal suo predecessore;³³⁹ egli, infatti, solo dopo aver richiamato un recente intervento dell'imperatore Leone,³⁴⁰ con il quale, in tema di collazione, si era stabilito che la donazione antenuziale doveva essere conferita (all'asse ereditario) dal figlio quando succedeva *ab intestato* all'ascendente (che l'aveva elargita), allo stesso modo della dote da parte della figlia,³⁴¹ dispone, da parte sua, che la *donatio ante nuptias*

339 Il collegare il proprio intervento normativo ad alcune svolte attuate dai legislatori precedenti, tutti assisi sul trono di Costantinopoli e difensori della fede cristiana, sembra volto, fra l'altro, a procurare una buona accoglienza alla legge che si sta emanando. Dall'altra parte, non pare un caso che, anche e soprattutto riguardo a temi fondamentali quale quello del *dogma fidei*, proprio l'argomento della continuità del potere imperiale, legittimo solo se deriva da quello dei predecessori (in particolare Marciano e Leone I) e della comunanza di fede tra questi, viene ripetutamente utilizzato (pur non con i risultati sperati) dal vescovo di Roma, per ottenere l'adesione di Zenone alla professione di fede calcedonese (in argomento, da ultimo, Pietrini 2020: 161-174).

Sotto altri profili, la frequenza e la precisione di tali citazioni nelle *leges* di Zenone dà, altresì, la misura della buona organizzazione, nella seconda metà del V secolo, degli archivi della cancelleria imperiale.

340 L'uso dell'espressione *novella constitutio* in Cl. 3.28.29 è richiamato da Talamanca 1995-1996: 854.177, per sottolineare il carattere tecnico di tale locuzione volta a qualificare "la *lex generalis* emanata dopo la promulgazione di un *Codex*, nel quale erano state raccolte tutte le costituzioni precedenti destinate a rimanere in vigore". Da un'altra prospettiva, per Bianchini 1990: 102, con l'aggettivo *novella* si segnala "una collocazione nel tempo non molto lontana rispetto all'osservatore (non risulta in ogni caso corretta la notazione della studiosa che, evidenziando la particolarità dell'espressione qui considerata, osserva come essa sia documentata per la prima volta da Cl. 3.28.29; per quanto ho potuto vedere la si trova attestata, viceversa, già in CTh. 1.1.6.3 del 20 dicembre del 435: *Quorum si quis aut humano praepeditus casu aut aliqua rei publicae detentus sollicitudine ab iniuncto fuerit abstractus negotio, alius in locum eius, si ita fuerit visum, nostro substituetur arbitrio; ut absolutionem codicis in omnibus negotiis iudiciisque valituri nullumque extra se novellae constitutioni locum relicturi, nisi quae post editionem huius fuerit promulgata, nullum possit inhibere obstaculum*).

341 Il rimando è evidentemente a Cl. 6.20.17 (*Ut liberis tam masculini quam feminini sexus, iuris sui vel in potestate constitutis, quocumque iure intestatae successionis, id est aut testamento penitus non condito vel, si factum fuerit, contra tabulas bonorum possessione petita vel inofficiosi querella mota rescisso, aequa lance parique modo prospici possit, hoc etiam aequitatis studio praesenti*

(come pure la dote evidentemente) andrà anche imputata al figlio nella quarta parte, ossia nella *portio legitima* (nell'ipotesi, dunque, che il defunto avesse fatto testamento). Il prosieguo del testo della *constitutio* induce a supporre che nella norma appena illustrata ci si riferisse alla costituzione della dote e della donazione *ante nuptias* fatta dal padre, il soggetto riguardo alla cui divisione ereditaria si prevedeva tale *collatio dotis* e *donationis ante nuptias*.

Si legge, infatti, in Cl. 3.28.29.1 che nel medesimo modo quando la madre avrà dato la dote per la figlia o la donazione *ante nuptias* per il figlio, o l'avo paterno o materno o l'ava paterna o materna per la sua nipote o per il suo nipote, o il proavo o parimenti la proava paterna o materna per la sua nipote o per il suo pronipote, non soltanto quella stessa dote o donazione dovrà essere conferita (all'asse ereditario, evidentemente); tanto la dote che è stata data quanto la donazione antenuziale dovranno, altresì, essere imputate (al discendente) nella quarta parte, al fine di escludere la *querella inofficiosi testamenti*, se esse provengono dal patrimonio di colui della cui eredità si tratta.³⁴²

La piena equiparazione, qui confermata e rafforzata, fra la dote e la donazione *ante nuptias* riflette, altresì, esplicitamente la parificazione, riconosciuta dal legislatore, fra i maschi e le femmine, almeno con riguardo all'onere della *collatio*, da operare nella divisione ereditaria, ai fini della valutazione della quota spettante ai legittimari. Il che segna, senz'altro, una tappa importante nella evoluzione che giungerà a compimento con la legislazione giustiniana, ove circa i diritti successori dei discendenti non vi sarà più alcuna differenza fra i due sessi.

legi credidimus inserendum, ut in dividendis rebus ab intestato defunctorum parentium tam dos quam ante nuptias donatio conferatur, quam pater vel mater, avus vel avia, proavus proavia paternus vel maternus dederit vel promiserit pro filio vel filia, nepote vel nepte aut pronepote sive pronepte, nulla discretione intercedente, utrum in ipsas sponas pro liberis suis memorati parentes donationem contulerint, an in ipsos sponsos earum, ut per eos eadem in sponas donatio celebretur: ut in dividendis rebus ab intestato parentis, cuius de hereditate agitur, eadem dos vel ante nuptias donatio ex substantia eius profecta conferatur: emancipatis videlicet liberis utriusque sexus pro tenore praecedentium legum, quae in ipsa emancipatione a parentibus suis (ut adsolet fieri) consequuntur vel post emancipationem ab isdem adquisierint, collaturis), su cui può vedersi Scarcella 1997: 132-136 e più di recente Ferretti 2000: 200 s.

342 Precisa, a ragione, Voci 1985: 261, che disponendo Cl. 3.28.29 circa la dote e la donazione *ante nuptias*, da ora "oggetto di imputazione nella quota di successione necessaria" garantita ai legittimari, deve reputarsi esclusa dalla previsione zenoniana la donazione fatta all'emancipato.

3.4. Nozze incestuose.

Al governo dell'imperatore Zenone si possono ricondurre due interessanti costituzioni, entrambe prive della indicazione della data consolare, del libro V del *Codex* giustiniano, che si occupano del divieto di nozze incestuose.

Mentre una di esse dai compilatori del VI secolo fu inserita sotto il titolo *de incestis et inutilibus nuptiis* (Cl. 5.5.9), la seconda fu da quelli accolta nel titolo 8, sotto la rubrica *Si nuptiae ex rescripto petantur* (Cl. 5.8.2). Diversamente, circa Cl. 5.5.8, da taluno ancora attribuita a Zenone,³⁴³ va precisato che, a dispetto della indicazione data dall'*inscriptio*, essa, che porta nella *subscriptio* la data del 475 ed è diretta al prefetto del pretorio Epinico,³⁴⁴ deve essere, in realtà, attribuita a Basilio, come è ormai correttamente ammesso da buona parte della dottrina.³⁴⁵

Non sembri inopportuno tuttavia, data la stretta connessione tra le tre costituzioni, tutte in vigore ancora in età giustiniana, procedere a un esame del testo anche di quest'ultima:

Cl. 5.5.8: Licet quidam Aegyptiorum idcirco mortuorum fratrum sibi coniuges matrimonio copulaverint, quod post illorum mortem mansisse virgines dicebantur, arbitrati scilicet, quod certis legum conditoribus placuit, cum corpore non convenerint, nuptias re non videri contractas, et huiusmodi conubia tunc temporis celebrata firmata sunt, tamen praesenti lege sancimus, si quae huiusmodi nuptiae contractae fuerint, earumque contractores et ex his progenitos antiquarum legum tenori subiacere nec ad exemplum Aegyptiorum, de quibus superius dictum est, eas videri fuisse firmatas vel esse firmandas. *D. K. Sept. Constantinopoli post consulatum Leonis iunioris.*

343 Ribadisce la paternità zenoniana di Cl. 5.5.8 Manfredini 1988: 209 s. e 209.2; alla sensata obiezione sollevata dallo studioso contro l'attribuzione del provvedimento a Basilio ("donc, s'il est vrai que Basilisc [suivant la mise en parallèle de C.I. 5,5,9 et 1,2,6] a permis des mariages avec une belle-soeur, comment aurait-il pu, durant son bref règne, les avoir interdits de façon générale entre beaux-frères et belles-soeurs") ho cercato, da parte mia, di dare una risposta soddisfacente più avanti nel testo, nel mio commento a Cl. 5.5.9. Più di recente, la costituzione viene attribuita a Zenone ancora da Mancini 2014: 357, che tuttavia non serba traccia alcuna del problema.

344 Cfr. Franciosi G. 1999: 186, Guarino 1943: 252.

345 *Ex multis*, Bonini 1965, 498 s., 499.38, con un opportuno ragguaglio bibliografico.

Cl. 5.5.9: Ab incestis nuptiis universi qui nostro reguntur imperio noverint temperandum. Nam rescripta quoque omnia vel pragmaticas formas aut constitutiones impias, quae quibusdam personis tyrannidis tempore permiserunt scelesto contubernio matrimonii nomen imponere, ut fratris filiam vel sororis et eam, quae cum fratre quondam nuptiali iure habitaverat, uxorem legitimam turpissimo consortio liceret amplecti, aut ut alia huiusmodi committerentur, viribus carere decernimus, ne dissimulatione culpabili nefanda licentia roboretur.

Cl. 5.8.2: Nefandissimum scelus fratris sororisve filiae nuptiarum, quod sacratissimis constitutionibus sub gravissimae poenae interminatione damnatum est, iterato praesentis divinae sanctionis tenore modis omnibus prohibemus. ¶ Precandi quoque in posterum super tali coniugio, immo potius contagio, cunctis licentiam denegamus, ut unusquisque cognoscat impetrationem quoque rei, cuius est denegata petitio, nec si per subreptionem post hunc diem obtinuerit, sibi met profuturam.

In Cl. 5.5.8 si condanna una pratica, ammessa a un certo momento dagli Egiziani, che si univano in matrimonio con le mogli dei loro fratelli defunti.³⁴⁶ La cancelleria ricorda come tali matrimoni fossero stati ritenuti validi da parte di alcuni *legum conditores* sulla base del seguente argomento: dichiarando le donne di essere rimaste vergini, si sosteneva che non vi fosse stato un matrimonio per l'assenza del congiungimento carnale.³⁴⁷ Come nota, a ragione, Manfredini, quel

346 In maniera convincente Manfredini 1988: 212-222, (che in ogni caso non mi pare di poter seguire su ogni punto delle sue riflessioni: come, a esempio, la successiva nota 187) ha respinto le tesi tradizionali, per cui o tale regola sarebbe sorta dall'istituto biblico del levirato e introdotta in Egitto in seguito all'influenza ebraica (Volterra 1946: 97, e Kaser 1975: 166.38), o stabilita da un re egizio, forse di età pretolemaica (Seidl 1973: 213-215, per il quale, tra l'altro, anche i *certi legum conditores* del testo della costituzione rimanderebbero ad antichi legislatori egiziani), dimostrando, viceversa, che essa ("une disposition d'origine coutumière de date récente") nacque nell'impero romano, in età tarda.

347 Cfr. Manfredini 1988: 211, 215 e 217, che traduce *legum conditores* con "hommes de droit": si tratterebbe di uomini di diritto, romani, sconosciuti e appartenenti a un passato recente: la loro concezione del matrimonio (certamente contraria all'idea espressa da Ulpiano in D. 50.17.30: *Nuptias non concubitus, sed consensus facit*) avrebbe favorito l'*exemplum Aegyptiorum* e la sua "validation". Diversamente Casavola 1979: 24 s., 25.17, ritiene che con l'espressione *iuris* o *legum conditores* il redattore di Cl. 5.5.8 si riferisse agli antichi giuristi; egli nota come il verbo *condere* suoni, in età tarda, quale "traslato enfatico": "l'intenzione celebra-

riconoscimento dell'*exemplum Aegyptiorum*³⁴⁸ dovette comportare il diffondersi dell'uso di tali matrimoni anche al di fuori dell'Egitto: la costituzione data a Costantinopoli, in effetti, è diretta al prefetto del pretorio d'Oriente e ammonisce non tanto i *quidam Aegyptiorum*, ma tutti coloro che abbiano seguito il loro esempio.³⁴⁹ Con l'intervento di Basilisco si riportano tali rapporti (chi li ha stretti e i figli che ne fossero nati) sotto il regime delle antiche leggi, sancendo l'invalidità di tali unioni che neppure in futuro potranno mai ottenere un valido riconoscimento.

Come è noto, secondo il *ius Romanorum*, fin da antico, non poteva aversi il *conubium*, elemento essenziale per le *iustae nuptiae*,³⁵⁰ fra persone legate da vincoli (di parentela o di) affinità (pur in conseguenza, evidentemente, di un matrimonio ormai venuto meno). Con il rafforzarsi del cristianesimo, la Chiesa, da parte sua, "esaltava la vedovanza e quindi il rispetto attraverso questa del defunto".³⁵¹

È nel 355, poi, che viene pubblicata a Roma CTh. 3.12.2 di Costanzo II, contenente la prima proibizione legislativa del matrimonio con la moglie del fratello o con la sorella della moglie.³⁵²

toria [di quella locuzione] è palese, il tono alto, rispetto a quello minore di *iuris auctores*, scopre il codice linguistico degli atti ufficiali, che impiega i traslati per produrre artificialmente significati forti estranei all'uso comune". Nulla, tuttavia, a mio avviso, impedisce di pensare che la cancelleria si richiamasse con quella dicitura ad alcuni degli anonimi giuristi del IV o V secolo, di cui ancora oggi sappiamo troppo poco.

348 L'anno 355 in cui viene emanata CTh. 3.12.2 ("il tono pacato" di tale disposizione imperiale ha indotto de Bonfils 1987: 426, 426.126, a concludere che non dovette essere gli ebrei gli esclusivi destinatari della disciplina da essa dettata) rappresenta, per Manfredini 1988: 218, il *terminus post quem* dell'*exemplum Aegyptiorum* e degli interventi dei *legum conditores* che lo sostennero.

349 Manfredini 1988: 211 s. L'autore ritiene verosimile che quelle unioni riprovate dal legislatore non fossero state del tutto estirpate ancora in epoca giustiniana; il che avrebbe giustificato l'inserimento della nostra legge nel *Codex repetitae praelectionis*.

350 In realtà in Cl. 5.5.8 il termine *conubium*, nel numero plurale, è usato quale sinonimo di *nuptiae* (cfr. per tutti, Fiori 2011a: 218 e 218.120), evidentemente all'esito di un processo metonimico.

351 Come rammenta de Bonfils 1987: 427, con l'esclusione di tali matrimoni la Chiesa poneva in essere "una forma di fedeltà perenne" al defunto.

352 Cfr., fra gli altri, De Dominicis 1971: 528. Un'ampia riflessione sul contenuto del provvedimento e sulla questione che si agita intorno alla paternità della legge e alla figura del destinatario *Volusianus Lampadius*, de Bonfils 1992: 150-154 e 152.54, che cambia idea (rispetto a quanto sostenuto in precedenza) identificando, da parte sua, il divieto di CTh. 3.12.2 con una norma sul levirato ebraico. Più di recente, un attento esame dei problemi che pongono la *subscriptio* e l'*inscriptio* di tale costituzione è svolto da Cuneo 1997: 261 s.

CTh. 3.12.2: *Etsi licitum veteres crediderunt, nuptiis fratris solutis ducere fratris uxorem, licitum etiam, post mortem mulieris aut divortium contrahere cum eiusdem sorore coniugium, abstineant huiusmodi nuptiis universi, nec aestiment, posse legitimos liberos ex hoc consortio procreari: nam spurios esse convenit, qui nascentur.*

Ebbene, ad avviso di Manfredini, furono la debolezza della legislazione imperiale sul divieto di tali *nuptiae* e le stesse esitazioni dell'insegnamento cristiano in argomento a favorire la reazione rappresentata dall'*exemplum Aegyptiorum*.

Dalla porzione di testo conservata in Cl. 5.5.8 non siamo in grado di sapere se con quel provvedimento il legislatore minacciasse delle pene,³⁵³ e quali, per chi continuasse a vivere in tali riprovevoli rapporti, in dispregio della legge, o se per essi dei castighi o delle sanzioni pecuniarie fossero prescritti dalle '*antiquae leges*', a cui Basilisco allora restituiva vigore; dal dettato di Cl. 5.5.8 non è chiaro neppure, a onor del vero, se quelle unioni configurassero una fattispecie di incesto (cui anche è intitolata la rubrica di Cl. 5.5, ove *incestis* potrebbe essere l'ablativo del sostantivo *incestus* e non del corrispondente aggettivo) o più semplicemente una mera ipotesi di *inutiles nuptiae*, per le quali l'unica sanzione parrebbe appunto la nullità stessa del matrimonio con le pur gravissime conseguenze che ne sarebbero derivate in capo ai figli, che giammai avrebbero potuto stimarsi legittimi e quindi vantare delle aspettative ereditarie sul patrimonio paterno.

Una prova della equiparazione di tale fattispecie a delle figure di nozze incestuose (quindi non una originaria ricomprensione in esse) sembra venire, tuttavia, da una costituzione di Onorio e Teodosio – una delle antiche *leges* cui, verosimilmente, si richiamava il legislatore per ribadirne la validità in Cl. 5.5.8³⁵⁴ – trådita dal Teodosiano. Già nel 415, infatti, CTh. 3.12.4, vietava il matrimonio con la vedova

353 Cfr. Guarino 1943: 253.

354 Bassanelli Sommariva 1983a: 22.22, da parte sua, intende il riferimento alle *antiquae leges* di Cl. 5.5.8 agli scritti dei giuristi, citando tale costituzione fra quelle che proverebbero un costante atteggiamento delle cancellerie imperiali di epoca 'postclassica': queste nel parere giurisprudenziale vedono, a suo avviso, una norma da applicare, senza intervenire "a modificarlo" in alcun modo; e ciò diversamente dalla cancelleria giustiniana che o "assume il pensiero del giurista come punto di partenza per una ulteriore elaborazione, ovvero ne fornisce l'interpretazione autentica". A me pare, peraltro, che nulla impedisce di intendere quel generico richiamo alle antiche *leges* come comprensivo anche della legislazione imperiale che già dal 355, come si è detto nel testo, aveva posto il divieto ribadito da Cl. 5.5.8.

del fratello o con il vedovo della sorella, mentre parificava a un colpevole di incesto chi avesse tenuto uno di tali comportamenti. Ma anche per tale *lex* l'unica sanzione pare essere quella della invalidità del matrimonio con l'impossibilità di considerare legittimi e *sui* i figli, che mai avrebbero potuto in alcun modo ereditare dai propri padri (*Tanquam incestum commiserit, habeatur, qui post prioris coniugis amissionem sororem eius in matrimonium proprium crediderit sortiendam; pari ac simili ratione etiam, si qua post interitum mariti in germani eius nuptias crediderit adspirandum: illo sine dubio incestuturo, quod ex hoc contubernio nec filii legitimi habebuntur, nec in sacris patris erunt, nec paternam ut sui suscipient hereditatem*).

Altre figure di nozze, ora esplicitamente qualificate incestuose, sono vietate, poi, da Cl. 5.5.9 di Zenone, indirizzata al prefetto del pretorio Sebastiano e che nel *Codex* segue immediatamente la *constitutio* del 475,³⁵⁵ con essa l'imperatore dispone l'abrogazione di ogni rescritto o *pragmatica forma*³⁵⁶ e costituzione che in tempo di tirannide avevano permesso ad alcuni di imporre il nome di matrimonio a unioni scellerate, come quella con la figlia del fratello o della sorella,³⁵⁷ o con colei che aveva vissuto come moglie del fratello o altre di tal genere;³⁵⁸ per il legislatore le donne con cui si sono stretti rapporti di questo tipo non potranno in alcun modo essere stimate quali mogli legittime, né dovrà mai più essere raggirata la legge per riconoscere leciti questi o altri simili *consortia*.³⁵⁹

355 Per Cusmà Piccione 2012: 266.206, che qui segue Puliatti 2001: 186-188 e 186.84, la costituzione non sarebbe successiva al biennio 476-477.

356 Come precisa Arcaria 1997: 338, qui le *pragmaticae formae* sono certamente da intendersi quali *pragmaticae sanctiones*. Cfr. anche Bianchi Fossati Vanzetti 1988: 156.223.

357 Dalla assenza in Cl. 5.5.9 e Cl. 5.8.2 (diversamente da quanto prescriveranno Cl. 5.4.17 e l. 1.10.3) di una norma che proibisca le nozze con la *fratris neptis*, ipotesi che ben si sarebbe potuta verificare nella realtà, Bonini 1965: 506 s., stima probabile che in età tarda il matrimonio con la nipote del fratello sia rimasto lecito, come lo era, a partire dall'imperatore Claudio, nell'epoca del principato.

358 Diversamente da altri, per Guarino 1943: 253, con l'espressione *aut alia huiusmodi committerentur* il legislatore alluderebbe alle ipotesi inverse rispetto a quelle esplicitamente illustrate: "unione tra zia e nipote" e donna con il marito della sorella (e non evidentemente donna e fratello della moglie come scrive erroneamente Guarino). Da parte sua, Bonini 1965: 497.32, se segue Guarino nel riconoscere che questa *lex* non pone una generica proibizione di unioni matrimoniali incestuose, non ne accoglie l'interpretazione dell'espressione appena citata, reputando che essa alluda piuttosto "ad altre, non facilmente precisabili, concessioni individuali.

359 Cl. 5.5.9 e Cl. 5.27.5.1 (di cui ci siamo già occupati) sono citate da de Bonfils 1987: 426 s., quali esempi particolarmente significativi della circostanza che nei testi delle costituzioni imperiali in cui ricorre il termine *consortium* mai esso può

Come da taluno si è, a ragione, ritenuto, anche sulla base del confronto testuale con Cl. 1.2.16 (identica l'espressione *tyrannidis tempore* che ricorre in entrambe le costituzioni), il provvedimento zenoniano doveva rappresentare una pronta reazione ad alcune disposizioni nel recente passato emanate da Basilisco,³⁶⁰ con le quali quest'ultimo aveva scelto evidentemente di andare incontro ad alcune delle richieste, che come può immaginarsi dovevano essergli state presentate con non irrilevanti pressioni, di poter continuare a seguire le consuetudini provinciali, ancora fortemente radicate in molte località periferiche dell'impero.³⁶¹

Tra le figure di nozze incestuose appena ricordate rientra, quindi, quella con colei che aveva abitato *nuptiali iure* con il fratello, di colui, evidentemente, con cui ora si unisce,³⁶² la mancanza di ogni accenno a un precedente decesso del fratello non consente di circoscrivere tale fattispecie a quella disapprovata dalla costituzione precedente:³⁶³ il legislatore qui prende in considerazione, più genericamente, le nozze con la moglie del fratello (un turpissimo *consortium*), una volta, evidentemente, che il matrimonio con questo si sia sciolto, come può facilmente concludersi, non soltanto per morte del marito, ma anche per divorzio.

E allora si deve presumere che durante l'usurpazione di Basilisco dovettero ammettersi – forse tramite dei rescritti, rilasciati a potenti personaggi che, come pare verosimile, dovevano avere rivolto insistenti *preces* in tal senso alla sua cancelleria (ma anche attraverso delle *pragmaticae formae*) – dei matrimoni non soltanto (in violazione di quanto lo stesso Basilisco aveva disposto in Cl. 5.5.8) con la vedova del proprio fratello defunto, ma persino, una volta che fosse intervenuto il divorzio, con la *uxor* di quello ancora vivente (fatti-

essere interpretato quale sinonimo di *matrimonium*; anzi, come egli precisa in due differenti occasioni (de Bonfils 1992: 139, nt. 30 e de Bonfils 1996: 258-260), in quelle testimonianze legislative *consortium* individua, senza alcuna titubanza, la relazione illegittima, per la quale non valgono gli effetti che discendono dal *ius matrimonii*.

360 Bonini 1965: 497, 497.31, ov'è un altro riferimento bibliografico. Nella stessa direzione, Archi 1981a: 1990.31 e più di recente, Colantuono 2006: 13 e Lobiati 2015: 349.

361 Per Bonini 1965: 498, 498.36, ove è altra letteratura, Cl. 5.5.9, con riguardo al precedente periodo del governo di Basilisco, rivela, in definitiva, uno stato di particolare confusione legislativa e amministrativa, “di cedimento alle usanze provinciali, di aberranti concessioni individuali”.

362 Cfr. Cusmà Piccione 2012: 266.206; Guarino 1943: 224.237, 227 e 227.263. Diversamente, ma per me a torto, Manfredini 1988: 215.

363 In maniera parzialmente diversa, per Bonini 1965: 497, il divieto di nozze fra cognati di Cl. 5.5.9 concerne più specificamente quelle “con la vedova del fratello defunto”.

specie, quest'ultima, che senza dubbio doveva apparire ancora più spregevole agli occhi del legislatore rispetto all'altra, cui soltanto si riferiva esplicitamente la riprovazione della *lex generalis* tramandata da Cl. 5.5.8).³⁶⁴ Come nota Bonini, la locuzione '*quibusdam personis*' di Cl. 5.5.9 induce a supporre che si fosse trattato "di provvedimenti ... generali".³⁶⁵

D'altra parte, non può neppure trascurarsi che Cl. 5.5.9, oltre agli *omnia rescripta (vel pragmaticae formae)*, si richiamava esplicitamente anche alle *impiae constitutiones*; e, allora, se tale richiamo non fu una indicazione del tutto superflua (qualora con essa si fossero volute indicare solo le *leges particulares*, evidentemente già ricomprese nell'espressione *rescripta quoque omnia vel pragmaticae formae*) di chi redasse la legge, non potrà escludersi, neppure, che Basilisco – vietate le unioni con la vedova del proprio fratello con una legge generale (da lui stesso, poi, trasgredita tramite alcune concessioni individuali) – avesse permesso, viceversa, attraverso delle disposizioni di carattere generale (la cui applicazione ben poteva essere limitata, tuttavia, a quanti abitavano una certa località dell'impero – anch'essi in un certo senso '*quaedam personae*'), le nozze con la figlia del fratello o della sorella.³⁶⁶

Circa il divieto del matrimonio con la moglie (o la vedova) del proprio fratello, poi, permangono dei dubbi, al di là della previsione della nullità delle nozze proibite, sulle pene che avrebbero eventualmente dovuto colpire i trasgressori della proibizione.

Da un lato, infatti, la minaccia di imprecisate pene gravissime viene sì rinnovata da Zenone in Cl. 5.8.2, ma le fattispecie criminose lì perseguite sono soltanto le prime due figure di nozze proibite da

364 Anche per Desanti 1986: 460 s., 460.46, Cl. 5.5.9 e Cl. 5.8.2 (di cui stiamo per occuparci nel testo) documentano inequivocabilmente, per il V secolo, "la prassi della concessione di dispense nuziali".

365 Bonini 1965: 499.

366 Diversamente per Bonini 1965: 497, non vi sarebbe alcun contrasto fra la circostanza che i provvedimenti di Basilisco abrogati da Zenone sarebbero stati "sempre e soltanto provvedimenti non generali" (come sembra suggerire l'uso dell'inciso *quibusdam personis*) e "l'elencazione [in Cl. 5.5.9] delle forme assunte da tali provvedimenti". Se è pur vero, come egli nota, che la parola *constitutiones* è vocabolo con valenza generale per riferirsi ai "provvedimenti legislativi imperiali", dovendosi ammettere che qui esso sarebbe impiegato solo nel senso di *leges particulares*, non si risponde all'obiezione da me sollevata nel testo. Pur rimanendo sul generico (ella dice infatti del riconoscimento, operato da Basilisco, quali matrimoni di alcuni "rapporti incestuosi") anche Bianchi Fossati Vanzetti 1988: 138, ammette che se di regola dovette trattarsi "di concessioni singolari fatte di volta in volta su richiesta dei privati interessati ... non si può escludere a priori che Basilisco abbia rilasciato in proposito anche qualche concessione generale".

Cl. 5.5.9³⁶⁷ (quelle dello zio con la nipote *ex fratre* ed *ex sorore*), dall'altro doveva essere ancora in vigore, per quanto atteneva alle pene (e dunque anche a essa il legislatore verosimilmente intendeva richiamarsi) CTh. 3.12.3 del dicembre del 396,³⁶⁸ con la quale la cancelleria di Arcadio puniva, insieme ad altri rapporti,³⁶⁹ il matrimonio con la moglie del proprio fratello, (seppure solo con delle, pur gravi, incapacità testamentarie e patrimoniali oltre alla confisca della dote)³⁷⁰ che

- 367 Mentre Diocleziano, pur vietando il matrimonio con la figlia della sorella, aveva taciuto circa la deroga concessa dal senatoconsulto Claudiano del 49 d.C per le nozze con la nipote *ex fratre* (Coll. 6.4.5: *Cum quibus autem personis tam cognatorum quam ex affinium numero contrahi non liceat matrimonium, hoc edicto nostro complexi sumus: cum filia nepte pronepte itemque matre avia proavia et ex latere amita ac matertera sorore sororis filia et ex ea nepte. Itemque ex affinibus privigna noverca socru nuru ceterisque quae antiquo iure prohibentur, a quibus cunctos volumus abstinere*), già Costanzo nel 342 proibì entrambe le unioni con la 'pena capitale', come si apprende da CTh. 3.12.1, su cui, fra gli altri, Bonini 1965: 491 s.; Cuneo 1997: 93 s. (con una ampia rassegna bibliografica); Dalla 1997: 123; più di recente, Boudignon 2011: 224, che, da parte sua, propone un confronto con la prassi del Levirato e, da ultimo, Cusmà Piccione 2012: 255.175 – ove sono indicazioni bibliografiche – il quale discute, fra l'altro, la risalente ipotesi di un'influenza della Chiesa su tale legge). Tale castigo, come stiamo per ricordare nel testo, fu sostituito nel 396 da Arcadio (CTh. 3.12.3, su cui, *ex multis*, Manfredini 1988: 219, Mancini 2014: 352) con delle incapacità (la privazione della *testamenti factio*, della capacità di donare) e una sanzione patrimoniale (la confisca della dote).
- 368 Su di essa si veda la nota 369. Parlando dell'interesse che vi fu all'inserimento della costituzione di Arcadio nel *Codex* del VI secolo, Bonini 1965: 494, sottolinea come CTh. 3.12.3 sia, oltretutto, la sola disposizione da cui possono ricavarsi "le conseguenze giuridiche delle nozze incestuose all'epoca della compilazione". Può segnalarsi, *en passant*, che CTh. 3.12.3 è una delle due costituzioni del Teodosiano in cui il binomio *lura-leges* ricorre nella forma *ius et leges*: come nota Bianchi P. 2007: 102-104, che da parte sua si sofferma distesamente su tale circostanza (e alle cui osservazioni qui ci sia consentito di rinviare), essa non sembra, viceversa, abbia suscitato alcuna riflessione in quanti prima di lei hanno studiato tale dicotomia.
- 369 Lascia perplesso Colantuono 2006: 12, quando intende che CTh. 3.12.3 puniva l'unione matrimoniale con una nipote in linea diretta: la costituzione (al pari di quanto faranno Cl. 5.5.9 e 5.8.2) vietava, tra le altre ipotesi, il matrimonio con la figlia del fratello o della sorella, prevedendo, ovviamente, oltre alle sanzioni ricordate alla nota 367 in fine, la nullità del matrimonio e l'illegittimità dei figli. La versione che di tale *lex* è collocata nel *Codex* del VI secolo (Cl. 5.5.6) omette il divieto delle nozze tra cugini, in epoca giustiniana ormai stimate lecite (cfr., *ex multis*, Bonini 1965: 494 s., 494.22, il quale reputa di minor rilievo il taglio "dell'inizio e della fine della costituzione" e Guarino 1943: 252).
- 370 Cfr., fra gli altri, Colantuono 2006: 12, che parla di "rigide restrizioni alle proprie facoltà patrimoniali e testamentarie". Come ha posto in evidenza Bonini 1965: 493 s., 494.18 (ov'è altra letteratura) con CTh. 3.12.3 "si introduceva, in relazione ad uno dei casi di maggior rilievo di *iniustae nuptiae*, quello del matrimonio incestuoso, la prima eccezione al regime classico della *incapacitas*".

fosse deceduto o dal quale la donna avesse divorziato³⁷¹ (fattispecie che doveva rientrare nella generica previsione della legge, non contenendo essa, diversamente da Cl. 5.5.8, ma già da CTh. 3.12.4, riferimenti espliciti all'ipotesi della morte di quello).³⁷²

CTh. 3.12.3: Manente circa eos sententia, qui post latam dudum legem quoquomodo absoluti sunt aut puniti, si quis incestis posthac consobrinae suae vel sororis aut fratris filiae uxorisve vel eius postremo, cuius vetitum damnatumque coniugium est, sese nuptiis funestavit, designato quidem lege supplicio, hoc est ignium et proscriptionis, careat, proprias etiam, quamdiu vixerit, teneat facultates: sed neque uxorem neque filios ex ea editos habere credatur, ut nihil prorsus praedictis, ne per interpositam quidem personam, vel donet superstes vel mortuus derelinquat. Dos, si qua forte solenniter aut data aut dicta aut promissa fuerit, iuxta ius antiquum fisci nostri commodis cedat. Testamento suo extraneis nihil derelinquat, sed sive testato sive intestato legibus ei et iure succedant, si qui forte ex iusto et legitimo matrimonio editi fuerint, hoc est de descendantibus filius, filia, nepos, neptis, pronepos, proneptis, de ascendentibus pater, mater, avus, avia, de latere frater, soror, patruus, amita. testandi sane ita demum habeat facultatem, ut his tantum personis pro iuris ac legum, quod voluerit, arbitrio relinquat, quas succedere imperialis praecepti tenore mandavimus; ita tamen, ut hereditate defuncti penitus arceatur, si quis ex his, quos memoravimus, in contrahendis incestis nuptiis participatum atque consilium iniisse monstrabitur, successuro in locum illius, qui post eum gradum proximus invenitur. Id sane, quod de viris cavimus, etiam de feminis, quae praedictorum se consortiis commaculaverint, custodiatur. Memoratis vero personis non exstantibus, fisco locus pateat. ad cuius legis nexum et conditionem pertinere iubemus, si qui forte iam dudum ante pro-

371 Kupiszewski 1967: 89.73, rammenta come per Costa e per Insadoski, la parentela in linea collaterale „herausgebildet wurde“, nel diritto imperiale, solo sotto l'influenza del cristianesimo: il che sarebbe attestato, anche secondo Biondi 1954: 95, dalle costituzioni discusse in queste pagine (il che, tuttavia, a me non pare affatto).

372 Prima di Zenone, quindi, la nullità del matrimonio fra affini fu sancita, in via generale, da Arcadio (CTh. 3.12.3); viceversa, più specificamente, come si è ricordato nel testo, quella del matrimonio con la vedova del fratello o con il vedovo della sorella da Teodosio nel 415 (CTh. 3.12.4); in argomento, fra gli altri, Manfredini 1988: 220; Polo Arévalo 2012: 255.55; Mancini 2014: 353

mulgationem huiusce legis illicitis memoratarum nuptiarum sceleribus commaculati quoquo modo latere potuerunt.

Con Cl. 5.8.2, diretta al prefetto del pretorio Basilio,³⁷³ si veniva quindi a confermare il divieto assoluto (*modis omnibus*) di sposarsi con la figlia del fratello e della sorella.³⁷⁴

Dal tenore della costituzione zenoniana può desumersi, altresì, che anche dopo l'emanazione di Cl. 5.5.9 la cancelleria doveva avere continuato a concedere delle deroghe individuali alla severa proibizione delle nozze con la figlia del fratello o della sorella. Zenone, infatti, dopo avere minacciato ai violatori del divieto le *gravissimae* punizioni già previste da precedenti *leges* imperiali (le quali, tuttavia, in ogni caso, si limitavano, come si è rammentato con riguardo a CTh. 3.12.4, a, pur severe, misure *lato sensu* patrimoniali), giungeva a proibire solennemente a chiunque, per il futuro, di domandare una qualche autorizzazione a contrarre un tale matrimonio, sottolineando come qualora un tale permesso venisse, tuttavia, surrettiziamente ottenuto, esso non avrebbe potuto essere di alcun aiuto a chi lo aveva domandato; non sarebbe valso, dunque, ad aggirare il divieto.

Per nessuna delle fattispecie proibite in queste costituzioni sembra sancita, nell'ultimo quarto del V secolo, una pena afflittiva; l'intervento dell'imperatore esprime un forte biasimo e una netta condanna di unioni che dovevano essere ancora estremamente diffuse in varie regioni dell'impero; rinnovare la previsione della *capitalis sententiae poena* di CTh. 3.12.1 del 342 (*si quis filiam fratris sororisve faciendam crediderit abominanter uxorem aut in eius amplexum non ut patruus aut avunculus convolaverit, capitalis sententiae poena teneatur*),³⁷⁵ tolta di mezzo da Arcadio già nel 396, avrebbe senz'altro incontrato un grande disfavore in numerosi strati della popo-

373 Su Basilio si veda Martindale 1980: *Basilius* 5, 214 s.; Bonini 1965: 500.43. Altre indicazioni bibliografiche in Fercia 2012: 6.25.

374 Il numero delle interdizioni imperiali di tali unioni, da Nerva a Giustiniano, provverebbe, ad avviso di Thomas 1980: 347 e 347.9 (ov'è un refuso nella citazione di Cl. 5.8.2), che esse nella realtà si moltiplicarono.

375 Diversamente da quanti hanno pensato che tale espressione alludesse alla *deportatio in insulam* (*ex multis*, Guarino 1943: 252.406, per il quale essa rimanda al vecchio castigo del supplizio *ignium et proscriptiois*, abolito da CTh. 3.12.3), Bonini 1965: 492 s., 493.14 s. (ove si trovano ulteriori indicazioni bibliografiche) preferisce l'opinione di chi ha ritenuto che con essa si indicasse la pena di morte. La gravità di tale pena anche in rapporto alle più lievi sanzioni sancite dai concilii ecclesiastici potrebbe spiegarsi, a suo avviso, con l'opportunità di perseguire "abusi orientali": CTh. 3.12.1 è indirizzata infatti ai provinciali fenici, come ricorda anche de Bonfils 1992: 148.52, 149.52, che tuttavia non crede che tale norma fosse destinata un limitato "ambito di applicazione".

lazione, ma forse anche fra i membri dei gruppi dirigenti locali, la cui cultura non era ormai più genuinamente romana.

Quelli che si sono passati in rassegna in queste pagine paiono proclami di un *basileus* (fosse egli il tiranno Basilisco o il legittimo Augusto Zenone) che pur confidando nell'accoglimento delle sue norme, non riesce a esserne certo. Insomma, chi esercita il potere da un lato non può arrendersi dinanzi a tali riprovevoli usanze, dall'altro, tuttavia, sembra non possa condannare a una severa pena afflittiva coloro che non riescono a percepire il disvalore della etica matrimoniale cui si conformano, così abissalmente distante da quella romana.³⁷⁶

3.5. La madre tutrice (Cl. 5.31.11).

Con Cl. 5.31.11, *data* a Costantinopoli e indirizzata al prefetto del pretorio Dioscoro,³⁷⁷ il legislatore interviene in merito all'obbligo che grava sulle madri di chiedere i tutori per i loro figli:

Cl. 5.31.11: *Matres naturalibus etiam filiis ad similitudinem eorum, qui ex iustis ac legitimis nuptiis sunt procreati, petendorum tutorum necessitati subiaceant, nulla eis ignorantia iuris ad evitanda legibus vel sacris constitutionibus definita, si petitionem tutorum minus curaverint, profutura. D. K. Sept. Constantinopoli Zenone A. Il cons.*

Secondo un indirizzo che aveva preso avvio solo pochi anni prima con Cl. 1.18.13 dell'imperatore Leone I³⁷⁸ (il quale, evidentemente, prendeva posizione contro la donna che chiamando in causa l'*ignorantia iuris* voleva le fosse riconosciuta la possibilità di impugnare un contratto: *Ne passim liceat mulieribus omnes suos contractus retractare in his, quae praetermiserint vel ignoraverint, statuimus, si per ignorantiam iuris damnum aliquod circa ius vel substantiam suam patiantur, in his tantum casibus, in quibus praeteritarum legum auctoritas eis suffragatur, subveniri*), anche questa disposizio-

376 Dall'esame di Cl. 5.5.9, risulta evidente, a detta di Bonini 1965: 500, 500.44 (ov'è altra bibliografia), "una componente di ispirazione ecclesiastica", dimostrata anche da elementi formali, quale l'impiego del termine *impius*, nel significato di "contrario alle direttive della Chiesa" e di *culpabilis*, vocabolo ricorrente spesso in senso molto generico negli scritti patristici.

377 Sui problemi relativi alla paternità e alla datazione di Cl. 5.31.11 si veda il rinvio fatto nella nota 380.

378 Sulla costituzione leonina, che porta la data del 472 (ma si veda Lounghis T.C. et al. 2005, che la fanno risalire al 475), fra gli altri, Martini 1990.

ne prescrive l'inescusabilità dell'errore di diritto³⁷⁹ (qui per il caso che la madre non avesse domandato, come invece era tenuta a fare, i tutori anche per i suoi figli naturali), di cui nel passato le donne dovevano essersi approfittate per fuggire ad alcune responsabilità che gravavano su di loro.

Al pari dell'intervento del suo predecessore anche la legge data da Zenone (se davvero lui ne fu l'autore)³⁸⁰ mostra, dunque, un atteggiamento, poco benevolo nei confronti delle donne (qui, madri),³⁸¹ rispetto all'orientamento seguito nel 414 da Onorio, il quale aveva posto un principio che mostrava di andare nella direzione opposta, ossia verso una generale scusabilità dell'errore di diritto in cui fosse incorsa una donna (CTh. 2.16.3: *et mulieribus et minoribus in his, quae vel praetermiserint vel ignoraverint, innumeris auctoritatibus constat esse consultum*). Non può rigettarsi con troppa facilità, allora, l'idea che la nota posizione fortemente discriminatoria verso le donne manifestata dal vescovo di Roma, Leone Magno, attraverso la supposta 'ricezione' che ne avrebbe fatto l'imperatore suo omonimo, avrebbe poi influenzato anche il successore di questi, allorquando venne a sancire, per la prima volta nella storia di Roma, l'inescusabilità dell'errore di diritto per la *mater* che non avesse procurato la nomina del tutore per i figli, anche illegittimi.³⁸²

Pare, in ogni caso, innegabile che un importante obiettivo perseguito dalla norma qui illustrata fosse quello di migliorare il destino dei figli naturali, cui si cercava di garantire la nomina di un tutore,³⁸³ che avrebbe dovuto provvedere alla cura dei loro interessi. Dal testo

379 Alcune essenziali indicazioni bibliografiche sulla figura dell'*error iuris* sono in Scarcella 1997: 165.255.

380 Il punto è dubbio, dal momento che Dioscoro non era prefetto del pretorio nella data trãdita nella *subscriptio*. Alla questione si è accennato *supra*, nel capitolo introduttivo.

381 Cfr. Beaucamp 1976: 498. 55.

382 Troppo uniforme e dunque non rispondente alla realtà, la quale spesso presenta sfumature diverse, anche in contrasto tra loro, risulta il quadro offerto da Biscardi 1990: 329 e 333, per il quale dal momento che le costituzioni del V secolo avrebbero subito l'influenza cristiana ("o addirittura patristica") di costante benevolenza verso le madri, non andrebbe riconosciuto alcun peso alla disposizione di Zenone, nella misura in cui impone alle madri di chiedere il tutore per i figli impuberi. Non può, quindi, seguirsi lo studioso, allorquando tende a svalutare il significato delle norme di Leone I e Zenone, che, come si è rammentato nel testo, reputano (parzialmente o totalmente) inescusabile l'*error iuris* delle donne, considerandole quali eccezioni di poco conto a un principio generale saldamente affermato (da una costituzione – la già citata CTh. 2.16.3 – risalente, tuttavia, come da parte nostra, non si può fare a meno di sottolineare a un secolo e mezzo prima).

383 Cfr. Lippold 1972: 212, che qui si richiama a Kaser.

conservato nel *Codex* non è dato conoscere, tuttavia, quali fossero le conseguenze che, per la *mater*, sarebbero derivate dall'inosservanza di quell'obbligo.

Appena quarant'anni prima Teodosio II aveva, da parte sua, abolito un precedente provvedimento imperiale (che non ci è stato conservato), ritenuto troppo severo e inumano, in quanto colpiva con l'incapacità di donare e di testare la madre che non avesse provveduto in tal senso (Nov. Theod. 11 pr.).³⁸⁴ D'altro canto, un'altra norma della medesima legge teodosiana, che è stata trasmessa anche dal *Codex* giustiniano, consente di credere che la sanzione applicabile, ancora al momento della emanazione di Cl. 5.31.11, dovesse essere proprio quella "indiretta e meramente eventuale" che la novella del 439, indirizzata al prefetto del pretorio Florenzio, sanciva allo stesso modo per tutti coloro che, chiamati alla successione del pupillo defunto, non ne avessero domandato il tutore entro un anno dalla morte del padre:³⁸⁵ anche la madre avrebbe perso, dunque, i diritti sull'eredità del figlio che le aveva riconosciuto il senatoconsulto Tertulliano³⁸⁶ (Cl. 6.58.10: *Sciant, qui ad successionem vocantur pupilli mortui, si defuncto eius patre tutorem ei secundum leges non petierint intra annum, omnem eis sive ab intestato sive iure substitutionis successionem eius, si impubes moritur, denegandam*).

Osservando che, al pari della richiamata costituzione leonina, anche Cl. 5.31.11 chiude il titolo in cui fu collocata nel *Codex*, pare lecito supporre, inoltre, che la direttiva assunta da Leone I e poi condivisa dal suo successore dovette incontrare piena adesione anche da parte dello stesso legislatore giustiniano.

Per concludere l'analisi di Cl. 5.31.11, non sarà inopportuna, infine, un'ultima notazione. Con riguardo al tema degli atti normativi imperiali pare degna, infatti, di una qualche attenzione l'espressione *legibus vel sacris constitutionibus*. Ordunque, a meno di non pensare, per il vocabolo *leges*, a un inutile pleonasma, si può credere che, diversamente dalla locuzione *sacrae constitutiones* con cui si indicavano forse tutte le leggi, ancora vigenti, emanate dagli imperatori cristiani, nel termine *lex* si comprendessero tanto le costituzioni dei legislatori pagani quanto, non lo si può escludere, le opere giurispru-

384 Cfr., da ultimo, Agnati 2017: 335.

385 Confonde le acque, quindi, Biscardi 1990: 329, quando contrappone Nov. Theod. 11 (pur con riferimento al solo *principium*) a Cl. 5.31.11: i piani sono del tutto diversi non occupandosi per nulla, oltretutto, la novella teodosiana della questione dell'errore di diritto.

386 Cfr. Gagliardi 2006: 484.

denziali del passato,³⁸⁷ almeno quelle cui la c.d. legge delle citazioni aveva riconosciuto pieno valore. Con quel sintagma il legislatore avrebbe fatto ricorso a una formula che doveva apparire idonea a indicare l'insieme delle norme attualmente vigenti, norme che non potevano essere eluse vantando la giustificazione dell'*error iuris*; ebbene, dal momento che la *lex* di Valentiniano III era stata accolta nel Teodosiano, è facile credere che volendo individuare tutto il diritto allora in vigore la cancelleria zenoniana adoperasse una espressione idonea a comprendere, pur sinteticamente, accanto al diritto di marca imperiale anche quello prodotto dai giuristi, almeno quelli cui la legge del 426, ancora valida, riconosceva di poter essere citati in giudizio.

3.6. e il curatore dei minori.

Il titolo 21 del secondo libro del *Codex* giustiniano, dedicato allo strumento della *in integrum restitutio* per i minori di venticinque anni, si chiude con una brevissima costituzione di Zenone, diretta al prefetto del pretorio Eliano;³⁸⁸ essa, ad avviso di Krüger, originariamente avrebbe fatto parte di una *lex* più ampia *data* nel dicembre del 480, cui sarebbero appartenute anche Cl. 5.12.28, che i compilatori posero sotto il titolo *De iure dotium* e Cl. 5.75.6, collocata, invece, sotto quello rubricato *De magistratibus conveniendis*,³⁸⁹ di entrambe le quali ci occuperemo tra breve:

Cl. 2.21.9: Non videtur circumscriptus esse minor, qui iure sit usus communi. *D. K. Ian. Basilio cons.*

Per il legislatore del V secolo non deve stimarsi che sia stato raggirato quel minore che si sia servito del *ius commune*. Come è stato notato, il taglio operato dai compilatori del VI secolo non consente di conoscere né la concreta vicenda che, verosimilmente, dovette suscitare questo intervento normativo né la fattispecie giuridica, cui con la regola di Cl. 2.21.9 si venne a dare soluzione.³⁹⁰

Pare a ogni modo sicuro, come già avevano osservato i giuristi bizantini (B. 10.4.59), che la cancelleria di Zenone ripetesse qui, dimo-

387 Che il vocabolo *leges* fosse impiegato, nel lessico tardoantico, anche per indicare opere giurisprudenziali è stato sottolineato, di recente, da Bianchi P. 2007: 136.

388 Martindale 1980: 14.

389 Krüger 1954: 110.3, 237.11, il quale notando l'omissione di *V. dinanzi a K.* nella *subscriptio* di Cl. 2.21.9 e 5.12.28, suppone evidentemente un errore della tradizione manoscritta.

390 In questo senso, da ultimo, Bono 2019: 85.

strando, dunque, di conoscerlo e di stimarlo ancora valido, un principio che era stato elaborato dalla riflessione giurisprudenziale, come emerge dalla lettura di D. 46.1.51.4 (*Cum inter fideiussores actioe divisa quidam post litem contestatam solvendo esse desierunt, ea res ad onus eius qui solvendo est non pertinet, nec auxilio defendetur aetatis actor: non enim deceptus videtur iure communi usus*), un frammento di Papiniano, tratto dal terzo libro dei suoi *Responsa*, ove si enuncia la medesima regola,³⁹¹ per negare (riguardo a una fattispecie che interessava il rapporto fra il creditore minore e i fideiussori, uno dei quali era divenuto insolvente, dopo la conclusione della *litis contestatio* nel processo promosso dal minore contro di loro) che il minore di età, possa avvalersi dello strumento della *in integrum restitutio*.³⁹²

Come si è accennato, la legge che conteneva Cl. 2.21.9 avrebbe compreso, almeno, altre due disposizioni che i compilatori posero in luoghi diversi del *Codex*. Anche Cl. 5.12.28 e Cl. 5.75.6, in effetti, sono indirizzate al medesimo prefetto del pretorio Eliano, durante il consolato di Basilio. Entrambe intervengono su precise questioni concernenti alcuni determinati obblighi che gravano sui curatori dei minori.

La prima riguarda il necessario intervento del curatore nella costituzione di dote al marito, al momento del matrimonio, da parte della donna minore e allo stesso modo della donazione prima delle nozze da parte di un minore (entrambi, evidentemente, *sui iuris*):

Cl. 5.12.28: [pr.] Mulier in minore aetate constituta dotem marito consentiente generali vel speciali curatore recte dare et exigi potest, licet ipse tempore creationis fideiussorem in minorem quam dos est quantitatem dicitur praestitisse. [1.] Hoc idem observatur et si minor ante nuptias donationem

391 Così, da ultimo, Puliatti 2019: 73.

392 Così Bono 2019: 85-87. Come egli precisa, il minore, nell'opinione del giurista di età severiana, non può sostenere infatti di essere stato ingannato, dal momento che ha agito in conformità al *ius commune*, a quanto prescrive l'ordinamento (ossia a quanto aveva sancito l'*epistula Hadriani* in merito alla divisione dell'azione per la quota di ciascun debitore solidale): egli non avrebbe potuto comportarsi in altro modo. Secondo il giovane studioso, nel pensiero di Papiniano "l'esercizio della *in integrum restitutio* da parte del minore richiede la presenza di due requisiti, uno oggettivo, che corrisponde al pregiudizio patrimoniale, l'altro, di natura soggettiva, che riguarda la conclusione del negozio, essendo stato il minore vittima del raggirò altrui ovvero della propria inesperienza. In D. 46.1.51.4, Papiniano vede mancare proprio questo secondo elemento, poiché l'osservanza di un provvedimento imperiale imposto a tutti e l'originaria solvibilità dei fideiussori non permettono di ravvisare, nel caso di specie, alcun raggirò e neppure i sintomi dell'inesperienza che la minore età può presentare".

consentiente, ut dictum est, curatore fecerit. *D. K. Ian. Basilio cons.*

Dal testo emerge con chiarezza che il curatore (generale o speciale) è tenuto a dare un fideiussore per l'importo corrispondente al valore della dote che venga costituita dalla donna con il suo consenso. In ogni caso, la costituzione della dote sarà valida e la si potrà legittimamente esigere (al momento stabilito) anche nel caso in cui, all'atto della sua costituzione, il curatore, per qualche motivo, avesse prestato un fideiussore (che, probabilmente, garantiva alla donna che alla eventuale fine del matrimonio il suo patrimonio sarebbe rimasto intatto) per una somma minore rispetto alla stima della dote.³⁹³

Dalla norma che chiude il testo legislativo, risulta, infine, confermata la ormai consolidata equiparazione fra la dote e la donazione *ante nuptias*, dal momento che si sancisce, negli stessi termini, la validità della donazione nuziale anche qualora il curatore al tempo della sua nomina avesse dato la garanzia per un importo inferiore al valore di quella medesima liberalità.³⁹⁴

E del fideiussore che deve essere prestato dal curatore del minore si occupa ancora l'altra *lex*, che insieme alle due appena illustrate, doveva far parte originariamente, come si diceva, del medesimo provvedimento legislativo inviato a Eliano:

Cl. 5.75.6: [pr.] Cum sit adiecta praetoris sententia generalem curatori administrationem mandantis et, quod eam pro more sequitur, decretum pariter sit compositum, manifestum est non curatoris dationem fuisse invalidam, sed in aestimanda adultae substantia scribae vitium, qui, tamquam non amplius ducentis libris auri patrimonium valeret, fideiussorem acceperat, intercessisse. [l.] In quo casu non curatoris erit ratio reprehendenda, si qua laesio rebus minoris illata fuisse adversus legum ordinem comprobetur, sed super negligentia vel dolo scribae, qui veram substantiae taxationem passus est occultari, legibus erit agendum. *D.V K. Ian. Basilio vc. Cons.*

Sebbene qui non vi sia un riferimento esplicito alla dote, la verosimile ipotesi che tale disposizione fosse compresa nel medesimo provvedimento da cui proviene Cl. 5.12.28 induce a credere che anche essa fosse stata data in risposta a un particolare quesito, prossimo a quello cui la cancelleria aveva dato soluzione con la norma che lì si legge.

393 Cfr., di recente, Dicenta Moreno 2008: 63.132, che sul punto segue Cervenca 1972: 235-237.

394 Cfr., fra gli altri, Ferretti 2000: 173 e 173.32, ove è altra bibliografia.

Qui il dubbio concerne, in primo luogo, il riconoscimento della validità della dazione del curatore, a cui la generale amministrazione del patrimonio della minore era affidata già in conformità alla *sententia* del pretore (alla quale, secondo il costume, sarebbe poi seguito il decreto di nomina) e, secondariamente, il *vitium* (del contabile) intervenuto al momento della stima della *substantia* della donna. Come si è detto riguardo alla costituzione di dote, sulla base di tale stima, il curatore doveva poi presentare dei fideiussori, adeguati a garantire la donna contro una cattiva gestione del suo patrimonio; nella vicenda concreta, esposta alla cancelleria imperiale, l'errato calcolo del suo valore (non più di duecento libbre d'oro), compiuto dallo scriba aveva comportato la prestazione di una garanzia insufficiente da parte del curatore.

Qualora ricorrano tali circostanze, se si è determinato un danno nel patrimonio della minore, non si dovranno attaccare i conti del curatore (in buona sostanza, sarà destinato a fallire il tentativo della donna minore di invalidare la nomina del curatore, per sottrarsi agli obblighi assunti con il consenso di quello), ma, secondo le *leges*, si dovrà agire per la negligenza o il dolo del contabile che ha occultato il vero valore di quel patrimonio.³⁹⁵ Il che appare perfettamente in linea con la norma dianzi esaminata, secondo cui la costituzione di dote da parte della minore resta valida anche quando il suo valore superi quello assicurato dai fideiussori, forse tramite una *satisdatio rem salvam fore*.

3.7. In tema di eredità, legati e fedecommessi.

Il primo maggio dell'anno 480 è emanata a Costantinopoli Cl. 6.23.22;³⁹⁶ essa è diretta al prefetto del pretorio Sebastiano. La cancelleria di Zenone dà una norma con cui, verosimilmente, si risponde, in maniera limpida e netta, a quanti dovevano, di frequente, aver sollevato dei dubbi sulla validità di lasciti disposti dall'ereditando a favore di soggetti coinvolti, a vario titolo, nella confezione di un testamento:

395 Cfr. ancora Dicenta Moreno 2008: 63 s.

396 L'indicazione dell'anno con il consolato di Basilio, viene portata quale prova di riconoscimento da parte di Zenone di alcuni dei consoli occidentali, nominati a partire dal 480 da Odovacre. Oltre a notare, che tali riconoscimenti sarebbero provati con certezza solo per questo unico caso, si è altresì sostenuto che Basilio, formalmente, sarebbe stato chiamato al consolato non da Odovacre, ma da Giulio Nepote (che sarà assassinato solo nella primavera del 480): per una rassegna delle differenti tesi della dottrina in argomento, può vedersi Kosiński 2010a: 117.118.

Cl. 6.23.22: Dictantibus testamenta vel aliam quamlibet ultimam voluntatem legatum vel fideicommissum vel quodcumque aliud quolibet legitimo titulo testatorem posse relinquere minime dubitandum est. Testibus etiam ad efficiendam voluntatem adhibitis pro suo libitu quod voluerit testator relinquere non prohibetur. *D. K. Mai. Constantinopoli Basilio iuniore vc. cons.*

In primo luogo si ammette la liceità di legati, fedecommessi o altre disposizioni di ultima volontà³⁹⁷ a favore dei *dictantes testamenta*, ossia di coloro che, come a ragione è parso ad alcuni, consigliavano il testatore nella formulazione delle schede testamentarie;³⁹⁸ in secondo luogo si riconferma la facoltà di fungere da testimoni ai soggetti che fossero stati in qualsiasi modo beneficiati dal testatore.³⁹⁹

Pare condivisibile l'idea di Francesco Bono, secondo cui la disciplina sancita da Zenone, circa i lasciti a favore dei *dictantes testamenta*, doveva riflettere più risalenti norme giurisprudenziali, ormai divenute di *ius receptum*.⁴⁰⁰ La precisazione *minime dubitandum est* sembra infatti rimandare a precedenti riflessioni dei giuristi, da tempo superate nel riconoscere la validità delle disposizioni di ultima volontà a favore di coloro che collaborano con il testatore nella redazione del testamento. Lo studioso ritiene possibile che i giuristi a tale riguardo avessero manifestato il loro pensiero discutendo sulla normativa data dal senatoconsulto Liboniano. Se chi stende il testo del testamento, "qualora sia beneficiato dal testatore con legati o fe-

397 Come osserva Biondi 1955: 181, anche da tale costituzione emerge che quanto ormai "si considera non è il tipo di disposizione, ma la volontà del disponente e la sua liceità"; nelle leggi dell'età tarda "al linguaggio tradizionale che enuncia le singole disposizioni ... si preferisce sostituire la formula comprensiva della *voluntas testantis*".

398 Che il termine *dictantes* indicasse chi veniva consultato per la stesura del testamento, affermano, fra gli altri, Voci 1985: 262, seguito, fra gli altri da Luchetti 1996: 221.134; Russo Ruggeri 2000: 138, e più di recente, Spina 2012: 526, 526.54 e 526.55, ove sono pure altre indicazioni bibliografiche; anche Bono 2019: 88.47, da ultimo, individua nei *dictantes testamenta* coloro che 'dettavano' le disposizioni testamentarie, portando a sostegno di tale lettura un racconto di Plinio conservato in *epist.* 2.20.14. Diversamente, pensavano a coloro che redigevano materialmente l'atto Biondi 1955: 589, e Scarlata Fazio 1938: 444. Ambigua sul punto Pulitanò 2022: 11 e 11.29, che da un lato parla della "prassi di farsi assistere da consiglieri non giuristi" nella redazione del testamento, dall'altro collega tale osservazione anche al dettato di Cl. 6.23.22, precisando che esso prova per il 480 d.C. quella "attività di mera redazione" del testamento.

399 Cfr. Terranova 2007-2008: 321.96; Nowak 2015: 63; da ultimo, Bono 2019: 88.

400 Sul punto cfr. anche Biondi 1955: 589, che pur giunge a differenti conclusioni circa la figura dei *dictantes testamenta*.

decommessi”, subirà la pena sancita da quel senatoconsulto “e dal successivo editto di Claudio, che lo rende imputabile di falso e rende nulle le disposizioni a suo favore” (a meno che il testatore non abbia ratificato con una *subscriptio* le volontà espresse nel documento scritto), colui che si limita a consigliare o a ‘dettare’ quelle volontà non è punito dal senatoconsulto Liboniano. Come osserva Bono, tale soggetto, infatti, non intervenendo direttamente sul testo, non potrà inserire nel testamento disposizioni ignote al testatore: e quindi, considerata la distanza dalle condotte prese in esame, Zenone può dichiarare con fermezza che “le disposizioni testamentarie in favore di coloro che dettano il testamento sono valide.”⁴⁰¹

Ripete, senz’altro, un condiviso principio giurisprudenziale, d’altro canto, l’altra norma di Cl. 6.23.22 che consente ai testimoni di ricevere, a titolo particolare, dal testatore.⁴⁰² Il che dimostra, ancora una volta, la buona conoscenza da parte dei membri della cancelleria imperiale del diritto prodotto dai *veteres* e la capacità di avvalersene nella ‘costruzione’ delle norme che venivano emanate dal *princeps*.

Il primo settembre del 489 viene pubblicata a Costantinopoli Cl. 6.49.6, indirizza al prefetto del pretorio Dioscoro; dal momento che essa concerne la figura del fedecommesso di restituzione, i compilatori del VI secolo scelsero di conservarla sotto il titolo *ad senatusconsultum Trebellianum*.⁴⁰³

Cl. 6.49.6: [pr.] lubemus, quotiens pater vel mater, filio seu filiis, filia seu filiabus ex aequis partibus vel inaequis heredibus institutis, invicem seu simpliciter quosdam ex his aut quendam rogaverit, qui prior sine liberis decesserit, portionem hereditatis suae superstiti seu superstitibus restituere, ut modis omnibus retenta quarta pro auctoritate Trebelliano senatus consulti, non per imputationem redituum, licet hoc testator rogaverit vel iusserit, sed in ipsis rebus hereditariis, dodrans restituatur. [1.] Idemque in retinenda legis Falcidiae portione obtinere iubemus, et si pater vel mater filio seu filia institutis (sicut supra dictum est) heredibus rogaverit eos easve nepotibus vel neptibus, pronepotibus vel proneptibus suis ac dein-

401 Bono 2019: 88 s., 88.50, ove si ricordano anche le critiche cui è a suo tempo andata incontro la differente opinione di Biondi.

402 Citazione delle fonti e relative indicazioni bibliografiche in Bono 2019: 89.

403 Su tale *lex zenoniana* si segnala il puntuale commento di Desanti 2003: 195-201, le cui osservazioni paiono, in buona sostanza, del tutto condivisibili. Come osserva, a ragione, Puliatti 2019: 59, Cl. 6.49.6 dimostra il “senso dell’appartenenza a una comune cultura giuridica e a una tradizione ancora considerata come imprescindibile”.

ceps restituere hereditatem. [1a.] In supra dictis autem casibus fideicommissorum servandorum satisfactionem cessare iubemus, si non specialiter eandem satisfactionem testator exigere disposuerit et cum pater vel mater secundis existimant nuptiis non abstinendum: in his etenim duobus casibus, id est cum testator specialiter satisfari voluerit vel cum secundis se pater vel mater matrimonii iunxerint, necesse est, ut eadem satisfactio pro legum ordine praebetur. [2.] Sin autem is, qui fideicommissaria restitutione gravatus est, uno filio superstite vel nepote ex filio seu ex filia nato, vel pronepote vel postumo relicto decesserit, non videtur extitisse condicio et ideo deficit fideicommissi petitio. [3.] Illud etiam admonemus ea, quae de Falcidiae portione non per redditus, sed per ipsas res hereditarias retinenda et de satisfactione fideicommissorum (sicut supra dictum est) concedenda diximus, non ulterius quam in his personis et casibus, quorum superius mentio facta est, oportere produci. *PP. K. Sept. Constantinopoli Eusebio cons.*

Tale legge disciplina l'ipotesi che il padre o la madre istituiscano eredi i propri figli (maschi o femmine) per quote eguali o ineguali, pregando ciascuno di essi di restituire reciprocamente la propria quota ereditaria all'altro o agli altri fratelli superstiti, o chiedendo una tale restituzione anche solamente a uno (o più) fra loro a favore (dell'altro o) degli altri fratelli superstiti, nel caso di premorte del figlio onerato, ma a condizione che questi non abbia al momento del suo decesso dei *liberi* viventi.⁴⁰⁴ Il caso, in altri termini, è quello della sostituzione fideicommissaria di un figlio o di una figlia, istituiti eredi, con uno o più dei suoi fratelli o sorelle, coeredi del primo o della prima, sotto la condizione che quello o quella muoia senza lasciare, a sua volta, almeno un *liber* superstite.

La restituzione ai sostituti non deve aver luogo che per i tre quarti della quota ereditaria ricevuta e gravata della sostituzione; in maniera conforme al senatoconsulto Pegasiano (dai compilatori giustinianeî ormai identificato, con riguardo all'eventualità presa in considerazione da Zenone, con il Trebelliano)⁴⁰⁵ non dovrà, in ogni

404 Cfr. Voci 1985: 260.

405 Sul punto si veda oltre a Desanti 2003: 196, 196.14, Puliatti 2019: 59.48, che si richiama, a sua volta, a uno studio di Lambertini, mentre chiarisce (come, peraltro, già Desanti) che il regime del Trebelliano, con riguardo all'ipotesi trattata da Zenone, si sarebbe applicato (per il caso che "la quarta fosse stata integrata *per imputationem redditum*") anche prima degli interventi giustinianeî che ne estesero infine in via generale la disciplina.

caso, essere restituito l'altro quarto, nel quale, del resto, non si devono conteggiare i frutti nel frattempo percepiti, quand'anche il testatore avesse manifestato una volontà diversa: la quarta parte, insomma, dovrà essere calcolata sul patrimonio ereditario, contro la precedente disciplina che consentiva di imputare alla quarta parte il reddito prodotto da quei beni ereditari, ossia "frutti e *usurae* percepiti *medio tempore*, tra l'*aditio* e la scadenza del termine, o il verificarsi della condizione".⁴⁰⁶

Le medesime regole, circa la non rilevanza dei frutti nel calcolo della quarta parte, dovranno osservarsi, come si legge in Cl. 6.49.6.1, riguardo all'applicazione della quarta *Falcidia* anche nel caso in cui il padre o la madre abbiano istituito i loro figli o le loro figlie e li abbiano pregati di conferire l'eredità ai loro stessi figli, nipoti, o pronipoti.⁴⁰⁷

Come è stato notato, tramite queste misure, da un lato i figli gravati da un tale fedecommissario non sono più costretti "al ruolo di meri usufruttuari", privati in buona sostanza dei beni ereditari ricevuti, dall'altro veniva evitata una effettiva "immobilizzazione" dei patrimoni ereditari.⁴⁰⁸

Il legislatore ordina, altresì, che per tutti i fedecommissari di restituzione, appena disciplinati (ossia qualora i figli istituiti eredi vengano gravati a favore dei loro stessi discendenti), non debba essere pretesa dall'erede onerato la garanzia di conservare i beni ereditari:⁴⁰⁹ il vincolo di affetto che legava l'onerato e il fedecommissario doveva giustificare qui l'esonero della *satisdatio*; ma ciò valeva a condizione che il testatore non la avesse espressamente ordinata,⁴¹⁰ oppure a

406 Così Desanti 2003: 196.

407 Puliatti 2019: 60.51 non manca di precisare, sulla scia di quanto a ragione sottolineava già Desanti 2003: 197, che la norma di Cl. 6.49.6.1 appare in stretto collegamento con (e va letta, quindi, alla luce di) quanto si prescrive nell'avvio della costituzione, in riferimento all'obbligo, a tutela dell'erede onerato di fedecommissario di restituzione a favore dei fratelli superstiti, di trattenere la quarta: il redattore della *lex* non assegna dunque "alla *portio Falcidia* ... il valore proprio (di quota riservata all'erede gravato di legati), ma quello equivalente alla quarta Pegasiana", allargando in tal modo alla fattispecie descritta al paragrafo 1 il medesimo regime, circa la ritenzione della quarta, posto nel *principium* della costituzione.

408 Così Desanti 2003: 201 e Puliatti 2019: 61 e 61.55 per i quali, dunque, tramite queste norme si interveniva "sulle finalità di conservazione e trasmissione integra dei patrimoni perseguite attraverso i fedecommissari considerati: se ne limitava infatti la restituzione integrale e si impediva la surroga della quota riservata con le rendite".

409 Un confronto fra tale norma e quella sancita dalla Nov. 108 praef.-1 di Giustiniano del 541 è proposto, fra i tanti, da Cuena Boy 2004: 54.117, ma v. già Desanti 2003: 198, 198.23, che ricorda anche la citazione della *lex zenoniana* contenuta in Nov. 22.41 del 536 e la disciplina data con la Nov. 159 praef. del 555.

410 Cfr., fra gli altri, Biondi 1955: 370.

meno che il padre o la madre, gravati di tali obblighi verso i discendenti, intendessero contrarre delle seconde nozze.⁴¹¹

Se, infine, colui riguardo al quale il testatore abbia previsto la sostituzione con i suoi fratelli o le sue sorelle, non muoia senza discendenti (avendo lasciato anche solo un figlio, un nipote *ex filio* o *ex filia*, un pronipote o una pronipote, non solo già nati, ma anche postumi, ossia, pur non ancora nati, già concepiti al momento della morte dell'erede, onerato di fedecommissio), deve ritenersi che non sia venuta a esistenza la condizione e quindi non potrà, ovviamente, essere presentata la domanda di adempiere al fedecommissio.⁴¹²

Come già è stato opportunamente evidenziato e ora merita rammentare, in questa norma il legislatore del V secolo indica in maniera essenziale i "criteri interpretativi" in precedenza individuati dalla riflessione giurisprudenziale (e poi recepiti dalla "prassi rescrittiva imperiale", sin dal governo di Marco Aurelio) della clausola testamentaria *si sine liberis decesserit*, con riguardo, come è palese, all'allargamento del significato del vocabolo *liberi*, operato dalla giurisprudenza.⁴¹³

Si tratta, per concludere, di un provvedimento di riforma o di soluzione di un caso controverso che viene ad assumere una portata più generale. La riforma, in ogni caso, non sembra che vada oltre l'ordine disciplinato, dal momento che l'intervento di favore (che, come si è detto, consiste in un alleggerimento della posizione dell'onerato, sia per quanto concerne il calcolo della quarta – da effettuarsi non sulle rendite percepite nel frattempo dall'erede –, sia riguardo all'obbligo della *satisdatio*, che a questo in precedenza poteva sempre essere richiesta) vale solamente per i soggetti indicati dal legislatore: in altri termini, si modifica il precedente regime del fedecommissio di restituzione, condizionato alla clausola *si sine liberis decesserit*,⁴¹⁴ o disposto a favore degli stessi figli, nipoti e pronipoti dell'erede one-

411 Segnala, da ultimo, che dalla Nov. 22.41 viene confermata la vigenza di tale esonero dalla *cautio legatorum servandorum*, a condizione che l'onerato non si risposi, Franciosi E. 2006: 388. Come spiega Desanti 2003: 198.21 la mancata esclusione della *satisdatio* per l'ipotesi che l'onerato stringesse un nuovo matrimonio può spiegarsi con il timore che in conseguenza delle seconde nozze diminuisse il sentimento di affetto verso il figlio onorato del fedecommissio.

412 Cfr. Desanti 2003: 198; Puliatti 2019: 60.52.

413 Da ultimo, Bono 2019: 95, ma sulla questione si vedano anche le ulteriori e corrette osservazioni di Desanti 1999: 96 s.

414 Su tale figura di fedecommissio in generale v. ancora Desanti 1999: 55-63 (con indicazione di altra bibliografia), la quale discute le fonti più significative in merito, dall'età severiana a quella giustiniana.

rato, soltanto per le persone e i casi previsti dalla cancelleria imperiale.⁴¹⁵

3.8. Acquisto della proprietà a titolo originario: il tesoro.

Fra i modi di acquisto a titolo originario, la cancelleria di (Leone II e) Zenone disciplina l'acquisto del tesoro.⁴¹⁶ Cl. 10.15.1 è l'unica costituzione conosciuta di (Leone II e) Zenone, emanata il 10 ottobre 474 e diretta a Epinico *consularis, comes* delle *sacrae largitiones*;⁴¹⁷ essa è, inoltre, la sola *lex* del titolo *De thesauris*,⁴¹⁸ dal che può concludersi che per Triboniano essa (insieme ai relativi passi dei giuristi salvati nel Digesto e a l. 2.1.39) si ponesse come risolutiva di tutte le questioni che, ancora nel 534, potevano essere sollevate dal rinvenimento di un tesoro su un fondo proprio o altrui:⁴¹⁹

Cl. 10.15.1: [pr.] Nemo in posterum super requirendo in suo vel alieno loco thesauro vel super invento ab alio vel a se effusis precibus pietatis nostrae benignas aures audeat molestare. [1.] Nam in suis quidem locis unicuique, dummodo sine sceleratis ac puniendis sacrificiis aut alia qualibet arte legibus odiosa, thesaurum, id est condita ab ignotis dominis tempore vetustiore mobilia, quaerere et invento uti liberam tribuimus facultatem, ne ulterius dei beneficium invidiosa calumnia persequatur, ut superfluum sit hoc precibus postulare, quod iam lege permissum est, et imperatoriae magnanimitatis videatur praevenire liberalitas postulanda. [2.] In alienis vero terrulis nemo audeat invitis, immo nec volentibus vel ignorantibus dominis opes abditas suo nomine perscrutari. [3.] Quod si nobis super hoc aliquis crediderit supplicandum aut praeter huius legis tenorem in alieno loco thesaurum scrutatus invenerit, totum hoc locorum domino cedere compellatur et

415 Cfr. Desanti 2003: 198 s; Puliatti 2019: 60.

416 Sebbene formalmente tale legge, al pari di altre conservate nel *Codex giustiniano*, appartenga all'anno di correggenza dei due imperatori, considerata la tenera età di Leone II, nella sostanza essa deve essere attribuita alla attività legislativa di Zenone, diversamente da quanto lascia intendere Scarcella 1990: 6, che sembra riportarla alla volontà di Leone II.

417 La bibliografia relativa alla congettura che Epinico avesse il titolo di *comes* delle sacre largizioni è citata alla nota 67.

418 Fra quanti, negli ultimi decenni, hanno illustrato il contenuto di tale provvedimento merita ricordare almeno Scarcella 1990: alla cui nota 2 di pagina 3, si trova una esauriente rassegna bibliografica sul tema della disciplina del rinvenimento del tesoro e, più di recente, Agudo Ruiz 2005: 59-64 e 113-120.

419 Cfr. Scarcella 1990: 36 e 36.94.

velut temerator legis saluberrimae puniatur. [4.] Quod si forte vel arando vel alias terram alienam colendo vel quocumque casu, non studio perscrutandi, in alienis locis thesaurum inveni-erit, id quod repertum fuerit dimidia retenta altera data cum locorum domino patiat. Ita enim eveniet, ut unusquisque suis fruatur et non inhiat alienis.⁴²⁰ *D. VI Id. Oct. Leone iuniore A. cons.*

In primo luogo, il legislatore vieta per il futuro di essere molestato, come frequentemente doveva essere accaduto sin lì, con suppliche relative alla possibilità di ricercare il tesoro su fondo proprio o altrui o alla individuazione di colui cui spettava il tesoro ritrovato.

Gli imperatori concedono a chiunque di andare alla ricerca del tesoro nel fondo proprio e, trovarlo, di poterlo usare liberamente;⁴²¹ e ciò a condizione che per compiere tale ricerca non si compiano sacrifici scellerati (che debbono essere puniti) o qualsiasi altro rito magico o, in ogni caso, vietato dalle leggi:⁴²² il tesoro è, infatti, qualificato come un dono di Dio.⁴²³ Da ora in avanti, deve, dunque, stimarsi del tutto superfluo domandare ciò che viene permesso in via esplicita dalla legge; a tutti deve risultare evidente che la maestà imperiale (con questa disposizione) previene, una volta per tutte, ogni richiesta di tal genere.

Per la cancelleria, inoltre, nessuno dovrà osare, *suo nomine*, ricercare delle ricchezze nascoste nei terreni altrui, né con il permesso, né contro la volontà o nell'ignoranza dei proprietari.⁴²⁴ Se dovesse accadere in futuro che qualcuno, mosso da questa intenzione, ritenga lecito avanzare una tale richiesta agli imperatori o, contro le

420 Ad avviso di Scarcella 1990: 5, il testo della legge che leggiamo nel *Codex* doveva essere in buona misura fedele all'originale, come proverebbe "la sua ampiezza, le giustificazioni che precedono il dettato normativo, e il richiamo a precedenti leggi". Ma nessuno di tali elementi, per come o nella misura in cui ricorre in Cl. 10.15.1, mi pare possa giustificare una tale opinione. Diversamente, mi pare si possa concordare, senza alcuna difficoltà, con la studiosa quando suppone che si sarebbe trattato di una *lex generalis*.

421 Come spiega Manfredini 2018: 32, con riguardo alla norma di identico contenuto data alcuni secoli prima da Adriano, qui il legislatore nel concedere allo scopritore "l'acquisto dell'intero tesoro, elegantemente esclude dal sistema le pretese fiscali, in una visione privatistica dove l'avidità del potere è messa alla porta e si accettano, anche dal Fisco, solo diritti fondiari".

422 Circa tale previsione Mayer-Maly 1986: 144, parla di un "Magieverbot".

423 E proprio una tale concezione del tesoro, per Scarcella 1990: 7 e 7,8 (ov'è altra bibliografia) avrebbe comportato che la violazione del divieto di compiere sacrifici scellerati o praticare riti magici nella sua ricerca sarebbe stata punita quale *crimen publicum*.

424 Cfr., da ultimo, Lázaro Guillamón 2018a: 332.

prescrizioni di questa legge, scovi un tesoro nel fondo di altri, questi sarà costretto a consegnare interamente quel tesoro al proprietario dei luoghi e verrà punito quale violatore di tale *saluberrima* legge.⁴²⁵

La *constitutio* di (Leone II e) Zenone stabilisce, infine, che qualora qualcuno, del tutto casualmente, arando o coltivando la terra di altri, non perlustrando il terreno a quel fine, abbia rintracciato un tesoro, gli si dovrà consentire di tenere la metà di quanto ha trovato, spettando l'altra al proprietario dei luoghi.⁴²⁶

Il tesoro è qui definito quale insieme di beni mobili nascosto da un tempo antico da proprietari sconosciuti.⁴²⁷ Si è sottolineato, da parte di alcuni, la distanza fra tale definizione e quelle date, in età severiana da Paolo (D. 41.1.31.1), e poi, nel IV secolo, da una *lex* di Teodosio I accolta nel *Codex* del V secolo (CTh. 10.18.2 del 26 gennaio 380, diretta al popolo di Costantinopoli): mentre la *pecunia* del passo di Paolo, unico oggetto del tesoro, avrebbe individuato esclusivamente una somma di denaro e al *thesaurus*-denaro la *lex* teodosiana avrebbe aggiunto, per sottoporli alle medesime norme, i *condita monilia*,⁴²⁸ Cl. 10.15.1 avrebbe allargato il concetto di *thesaurus*, comprendendovi tutti i beni mobili; si è cercato, sottolineando la novità della scelta zenoniana, da un lato di spiegare i motivi che avrebbero determinato l'evoluzione del concetto di *thesaurus*, dall'altro di chiarire come le innegabili differenze nella disciplina di tale modo di acquisto della proprietà dipendessero proprio dalla natura dei beni oggetto del tesoro.⁴²⁹

425 Non mi paiono inattaccabili gli argomenti addotti da Scarcella 1990: 37, per sostenere che con il ritrovamento lo scopritore diviene il *dominus* dell'intero tesoro, mentre allo stesso tempo nascerebbe una sua obbligazione a trasferirne la proprietà al titolare del fondo in cui quello è stato rinvenuto (a suo avviso, lo scopritore sarà obbligato, invece, a trasmettere la proprietà della sola metà del tesoro, qualora l'*inventio* sia avvenuta accidentalmente sul fondo altrui).

426 Cfr. la nota precedente: nulla, mi sembra, impedisce di credere sulla base di quanto si legge nella *lex* zenonia che il *dominus loci* si considerasse direttamente proprietario della metà (quando dell'altra *dominus* era lo scopritore) o di tutto il tesoro (a seconda dei differenti casi prospettati dal legislatore); nella prima ipotesi contro l'inventore, che si fosse impossessato di tutto il tesoro e non ne desse al primo la metà, quest'ultimo ben avrebbe potuto esperire un'*actio in rem*.

427 Come, da ultimo, ha sottolineato, Erdödy 2014: 140 e 140.15 (cui si rimanda per l'indicazione di ulteriore letteratura), mentre in CTh. 10.18.2 *thesaurus* e *monilia* appaiono come due distinti oggetti del verbo *reperio*, che pur soddisfano le medesime condizioni testuali *ab ignotis dominis condita* e *tempore vetustiore condita*, in Cl. 10.15.1 il *thesaurus* si identifica nei *mobilia*, quasi a sottolineare il carattere "mobilier" del tesoro.

428 In questo senso, fra gli altri, Puliatti 1992: 170.

429 Bonfante 1912: 139, e sulla sua scia Scarcella 1990: 16-18 e Agudo Ruiz 2005: 56 s.

Non è, certamente, questa la sede per ripercorrere punto per punto gli argomenti che hanno condotto a tale conclusione, che, pur assai suggestiva, non pare accoglibile alla luce del dettato delle fonti poco prima citate. Mi limito a osservare che nel non troppo felice passo paolino *pecunia* meglio si intende, mi sembra, se vale a indicare oltre al denaro anche altri beni (preziosi) oggetto del risalente nascondimento.⁴³⁰

D. 41.1.31.1 (Paul. 31 *ad ed.*): Thensaurus est vetus quaedam depositio pecuniae, cuius non exstat memoria, ut iam dominum non habeat: sic enim fit eius qui invenerit, quod non alterius sit. alioquin si quis aliquid vel lucri causa vel metus vel custodiae candiderit sub terra, non est thensaurus: cuius etiam furtum fit.

La differenza fra le due ipotesi presentate da Paolo, infatti, non sembra possa riguardare né la natura dei beni che possono essere oggetto o di acquisto tramite il rinvenimento o di furto, né gli scopi che possono spingere qualcuno a sotterrare del denaro o altri beni (preziosi) – di guadagno, di timore, o di custodia –; il vero spartiacque fra esse pare consistere nell'essere il tesoro una *depositio* (di denaro o di altri beni) antica e immemorabile, tanto da stimare che non vi sia padrone: se l'occultamento, di monete, come di altre *res*, fosse recente e vi fosse memoria di esso, si conoscerebbe il proprietario di quelle cose e dunque (non si tratterebbe di un tesoro, ma) il loro impossessamento realizzerebbe un furto.⁴³¹ È un dato assai noto, del resto, l'uso del termine *pecunia* a significare gli averi e le ricchezze di una *pater familias*.

Insomma, a me pare che, semplicemente per evitare di ripetere (il che sarebbe stato poco 'elegante') il vocabolo *pecunia*, il giurista severiano usi al suo posto la parola *aliquid*, che dato il contesto del discorso non può che rimandare a qualche cosa (mobile, dal momento che viene nascosta sotto terra e) di pregio.

D'altra parte, la costituzione di Teodosio I comprende, se non vedo male, la *species* dei *condita monilia* nel *genus* del tesoro:

430 Cfr., fra gli altri, de las Heras Sánchez 2001: 56.17, il quale, pur riconoscendo, in conformità alla *communis opinio*, che il concetto di tesoro subi nel tempo una sua evoluzione, non si nasconde, tuttavia, come il termine *pecunia* del testo di Paolo ben possa alludere, oltre al denaro, a qualunque altro bene prezioso.

431 Può notarsi, per quel che vale, che mentre il soggetto della frase subordinata con cui inizia l'esposizione della seconda ipotesi è il pronome *quis*, non viene invece rammentato l'autore della *vetus depositio*, essa stessa introdotta quale soggetto del periodo, ad anticipare l'osservazione *ut iam dominum non habeat*.

CTh. 10.18.2 pr.: Quisquis thesaurus et condita ab ignotis dominis tempore vetustiore monilia quolibet casu repererit, suae vindicet potestati, neque calumniae formidinem fiscali aut privato nomine ullis deferentibus pertimescat; non metalli qualitas, non reperti modus sub aliquod periculum quaestionis incurrat.

Nel ribadire la norma secondo cui il rinvenimento su suolo proprio attribuisce allo scopritore il diritto sull'intero tesoro rinvenuto, senza che si possa temere *calumniae formidinem fiscali aut privato nomine ullis deferentibus* (in buona sostanza si rassicura chi abbia trovato un tesoro sul suo fondo che non dovrà temere nulla da indagini degli ufficiali del fisco sulla verità delle sue affermazioni),⁴³² il legislatore si preoccupa di chiarire alcuni punti che, come pare verosimile, dovevano frequentemente formare oggetto di discussioni, persino sfocianti, talvolta, in liti giudiziarie. Doveva essere accaduto che da parte di taluno si fosse cercato di negare l'applicazione di quella disposizione in considerazione della modalità in cui era avvenuta l'*inventio* o della qualità del metallo in cui era stato realizzato il bene rinvenuto.

Ebbene, mentre per una somma di denaro non può che rilevare, almeno dal punto di vista della cancelleria imperiale, il suo valore nominale (indipendentemente, dunque, dalla percentuale di metallo prezioso e lega che le monete contengano), circa i *monilia*, ornamenti, gioielli, è facile immaginare che l'argomento della qualità del metallo potesse, di frequente, essere utilizzato, da chi ne avesse interesse, per escluderli dalla figura del tesoro e dalla disciplina legislativa del suo ritrovamento. E allora il redattore della *lex* sottolineava che chiunque avesse scoperto accidentalmente dei tesori e in particolare dei *monilia* poteva rivendicarli alla sua *potestas*, senza temere alcunché, e la qualità del metallo con cui erano stati costruiti non doveva far sorgere un *aliquod periculum quaestionis*; ovviamente non di tutti i *monilia* si occupava la disposizione teodosiana ma soltanto, e lo si precisa a scanso di equivoci, di quelli che potevano, in effetti, stimarsi un tesoro, ossia quelli nascosti *ab ignotis dominis tempore vetustiore*.

432 Sul paragrafo successivo di CTh. 10.18.2 (che qui si è preferito non riportare) si soffermano, fra i tanti, Sirks 1996: 262, il quale evidenzia la differenza con quanto in esso sancito e la regola della metà spettante allo scopritore accidentale sul possedimento di altri, posta dalla successiva Cl. 10.15.1.4 di Zenone; Waldstein 2002: 250 s., per sottolineare, da parte sua, come il legislatore teodosiano "fondi sulla *naturalis aequitas*" la norma per cui nell'ipotesi di un ritrovamento fortuito sul fondo di altri l'inventore dovrà la quarta parte del tesoro al *dominus* del terreno (più sinteticamente, già Wagner 1995: 338).

La circostanza che dieci anni dopo Valentiniano II (in CTh. 10.18.3) – ribadendo la norma del 380, secondo cui lo scopritore accidentale non doveva avere alcun timore – veniva a qualificare i beni oggetto del rinvenimento con il solo termine *thesaurus* (*eos, qui suadente numine vel ducente fortuna thesauros reppererint, reppertis laetari rebus sine aliquo terrore permittimus*) conferma che quel vocabolo evidentemente valeva a comprendere anche i *monilia*, secondo la specificazione di CTh. 10.18.2. La quale osservazione implica, conseguentemente, che la novità della legge zenoniana non deve essere trovata nella individuazione di che cosa potesse considerarsi un tesoro.⁴³³

Ma torniamo a esaminare le sue prescrizioni. La soluzione legislativa per l'eventualità di un rinvenimento accidentale sul fondo altrui torna a essere quella che aveva dato l'imperatore Adriano.⁴³⁴ E sebbene la *lex* del 474 non espliciti l'ipotesi che il fondo in questione possa essere un terreno pubblico o del fisco può ammettersi che la disciplina adrianea, ristabilita (da Leone II e) Zenone, dovesse valere anche per tale caso,⁴³⁵ la circostanza che il destinatario della costituzione sia il *comes* delle sacre largizioni attesta, come pare verosimile, che egli fosse il funzionario competente per il rinvenimento del tesoro su un fondo fiscale.⁴³⁶ Evidentemente doveva esservi in questa ipotesi l'obbligo di segnalare il ritrovamento al fisco.⁴³⁷

433 Non mi pare, in ogni caso, sostenuta da decisivi elementi probatori l'idea, pur suggestiva, di Puliatti 1992: 170 s., secondo cui la parentetica *id est condita ab ignotis dominis tempore vetustiore mobilia* sarebbe, in realtà, "una glossa modellata sulla dizione teodosiana di CTh. 10.18.2, o una delle tante interpolazioni introdotte dai compilatori", mentre il vocabolo *mobilia* rifletterebbe semmai le concezioni giustiniane.

434 Cfr. de las Heras Sánchez 2001: 65. Come è noto conosciamo la disciplina adrianea grazie a un passo delle Istituzioni imperiali (I. 2.1.39: *Thesaurus, quos quis in suo loco invenerit, divus Hadrianus, naturalem aequitatem secutus, ei concessit qui invenerit. Idemque statuit, si quis in sacro aut in religioso loco fortuito casu invenerit. At si quis in alieno loco non data ad hoc opera sed fortuito invenerit, dimidium domino soli concessit. et convenienter, si quis in Caesaris loco invenerit, dimidium inventoris, dimidium Caesaris esse statuit. Cui conveniens est et si quis in publico loco vel fiscali invenerit, dimidium ipsius esse, dimidium fisci vel civitatis*), su cui, *ex multis*, Masi 2016: 1-3; Manfredini 2018: 32.

435 Da una differente prospettiva rispetto alla nostra, Puliatti 1992: 174, sottolineando come la normativa del 474 trascuri "le ragioni del fisco" sembra interessato a sottolineare che essa ebbe un "profilo esclusivamente privatistico".

436 In questo senso, fra gli altri, Delmaire 1989: 411, e ancora Delmaire 1995: 133, ove ripete che, secondo quanto può desumersi dal testo del provvedimento zenoniano, le sacre Largizioni ricevevano la parte dei tesori rinvenuti sui terreni del fisco destinata al proprietario del terreno.

437 Cfr. ancora Delmaire 1989: 411, pur in maniera generica, senza riferirsi qui specificamente a tale costituzione.

Non può omettersi di osservare, che diversamente da quanto generalmente avviene allorché si rinnova una disposizione data da Costantino o dai suoi successori, alcun accenno, né esplicito né implicito, è fatto alla normativa adrianea, cui pur si torna. L'atteggiamento della cancelleria, diversamente dalle scelte che (avevano compiuto i redattori del Gregoriano e dell'Ermogeniano e che) farà Giustiniano, è ancora quello di Teodosio II che aveva stimato meritevoli di essere esplicitamente richiamate e, se del caso, accolte nel suo *Codex* soltanto le costituzioni che si presentavano nella veste di *leges generales*, quella preferita dal legislatore a partire dal secondo decennio del IV secolo. Non si vuol dire in alcun modo, ovviamente, che la cancelleria zenoniana non tenesse conto e non rimandasse, se reputato opportuno, al diritto prodotto dai giuristi e dagli imperatori del II e del III secolo attraverso i rescritti o le altre figure di *leges speciales* (che, come si è già avuto occasione di ricordare, i redattori delle costituzioni zenoniane ben conoscevano e padroneggiavano) si vuol solo notare che mentre a tali precedenti normativi ci si riferiva di regola (e tuttavia non lo si fa in questo caso dove il ricordo del precedente adrianeo è del tutto assente) con espressioni generiche (*veteres leges*, *vetus ius*, ecc.) che non danno conto della paternità della norma, le leggi emanate a partire dall'età costantiniana venivano, all'occorrenza, richiamate indicando esplicitamente l'imperatore da cui erano state emanate e ciò per la forza che doveva esercitare anche sulla cancelleria di Zenone quel monumento legislativo che era rappresentato dalla compilazione del *Codex* di Teodosio che quelle costituzioni (per lo più tuttora in vigore) aveva accolto.

3.9. A proposito della donazione e di alcune vendite.

Sotto il titolo *de donationibus* del *Codex repetitae praelectionis* è conservata Cl. 8.53.31, emanata a Costantinopoli il primo di marzo del 478 e diretta al prefetto del pretorio Sebastiano,⁴³⁸ cui il medesimo giorno risulta inviata anche Cl. 5.9.7, entrambe parti verosimilmente, come si già accennato, della medesima *lex*:

Cl. 8.53.31: [pr.] In donationibus, quae actis insinuantur, non esse necessarium iudicamus vicinos vel alios testes adhibere: nam superfluum est privatum testimonium, cum publica monumenta sufficiant. [1.] Verum et alias donationes, quas gestis non est necessarium adlegari, si forte per tabellionem

⁴³⁸ Erroneamente Archi 1960: 269, attribuisce tale costituzione a Leone. Curioso il refuso di Piacente 2007: 187.45, che riporta tale riforma a "Zenone e Labeone".

vel alium scribantur, et sine testium subnotatione valere praecipimus, ita tamen, si ipse donator vel alius voluntate eius secundum solitam observationem subscripserit: donationibus, quae sine scriptis conficiuntur, suam firmitatem habentibus secundum constitutionem Theodosii et Valentiniani ad Hierium praefectum praetorio promulgatam. *D. K. Mart. Constantinopoli Ello vc. cons.*

L'imperatore dichiara l'inutilità della presenza dei vicini o di altri testimoni ai fini della validità della donazione, se di questa si fa la *actis insinuatio*:⁴³⁹ risulta infatti superfluo l'intervento del testimone privato, bastando i *publica monumenta*, ossia la trascrizione della donazione nei pubblici registri.⁴⁴⁰ Il legislatore prosegue stabilendo che anche le donazioni, per le quali non è obbligatoria l'*insinuatio*,⁴⁴¹ saranno valide in assenza della sottoscrizione dei testimoni, sempreché il relativo documento sia stato redatto da un notaio o da altri:⁴⁴²

439 Su tale norma, *ex multis*, Palma 1992: 17-19, per il quale questa *lex* zenoniana rappresenta il momento finale "del processo di decadimento della presenza della *vicinitas* nelle formalità della donazione"; Zamora Manzano 2010: 504; Macnair 1999: 557 s.; Fuenteseca 2016: 334; pur in maniera assai stringata, Varela Gil 2017: 278.2.

440 Cfr., fra gli altri, Biondi 1955: 688. Con tale espressione si indicano gli *instrumenta publica* in senso stretto, documenti autentici che producono fede pubblica "por sí mismos", come precisa de Buján 2006: 346, 346.94 e de Buján 2001: 194 (che, in entrambi i contributi, indica la costituzione di Zenone come la numero 51, invece che 31).

441 Circa la dispensa dalla *insinuatio* merita segnalare una osservazione di Biscardi 1993: 114, che con riguardo ad alcune costituzioni, fra cui è Cl. 8.53.31, si sofferma sulla "atmosfera di diffidenza che esige l'*insinuatio*". Non mi pare poi che nel testo vi siano elementi a sostegno della singolare opinione di de Buján 2006: 340.61; de Buján 2015: 118.116, per il quale tale norma testimonierebbe (contro la natura eccezionale del suo carattere obbligatorio) il carattere volontario dell'*insinuatio*, come regola generale; ben può valere l'ipotesi contraria, secondo cui fino a una certa data l'*insinuatio* fu obbligatoria e solo a partire da una certa data le parti sarebbero state esentate da essa solo in casi particolari, volta per volta previsti dal legislatore, come stiamo per dire nel testo.

442 Per Palma 2009: 944 s., tale previsione conferma lo sfavore del legislatore verso la testimonianza resa oralmente, contro la preferenza accordata al documento scritto sia privato che pubblico; tuttavia il successivo riferimento alla *subnotatio* del testimone fa dubitare, a mio avviso, che Zenone si riferisse qui alla testimonianza orale e non a quella messa per iscritto. Tale sfiducia nei confronti della prova testimoniale è sottolineata, più di recente, anche da Fasolino 2019: 143, che nota come essa venga completamente "svalutata a favore dello scritto sia nella forma del documento pubblico che dell'*instrumentum privatum*".

purché, a ogni modo, lo abbia sottoscritto lo stesso donante, o un altro da lui autorizzato, secondo la solita formalità.⁴⁴³

Secondo Archi l'*insinuatio* verosimilmente fu richiesta senza deroghe fino a CTh. 3.5.13 del 428, che introdusse la dispensa da essa per le sole donazioni *ante nuptias* non superiori ai duecento solidi (*si donationis instrumentum ante nuptias actorum solennitate firmatum sit, de traditione, utrum nuptias antecesserit an secuta sit vel penitus praetermissa, minime perquiratur: in illa donatione, quae in omnibus intra ducentorum solidorum est quantitatem, nec actorum confectione quaerenda ...*). Il provvedimento di Zenone avrebbe esteso ad altre donazioni l'esonero dalla *insinuatio* sempre nei limiti di valore dei duecento solidi.⁴⁴⁴ Diversamente per Jan Prostko-Prostyński, i lasciti per i quali in età zenoniana non vi era la necessità della registrazione nei pubblici registri⁴⁴⁵ ben potrebbero riguardare le donazioni fatte dagli imperatori a soggetti privati, alle quali si riferirà la Novella giustiniana 52.2, richiamando per l'appunto la normativa di una perduta costituzione di Zenone, di cui Cl. 8.53.31 sembrerebbe tenere conto ("It is ... obvious that as far as bequests that «do not

443 Per Voci 2007: 53, con questo provvedimento "compare la necessità della sottoscrizione, che nelle leggi non c'era, ma che la pratica osservava".

444 Archi 1960: 269-271. Con questa idea non contrastano talune riflessioni di Tarozzi 2006: 76, la quale dopo aver osservato che Cl. 8.53.31 contrappone le donazioni che richiedono la registrazione a quelle perfette grazie solo alla "redazione per mano di un *tabellio*", senza bisogno "di compiere alcuna certificazione", chiarisce che dovevano esservi dei criteri distintivi per distinguere le due figure di donazione; criteri che tuttavia non sono indicati dal legislatore: ciò, a suo avviso, permette di ipotizzare che tali criteri oggi sottintesi "siano ... da ricercare nella legislazione precedente o che non ci sia pervenuta la costituzione in cui erano descritti. Seguendo la prima ipotesi, si arriva alla legislazione di Teodosio II, già citata nella costituzione di Zenone, e al valore di 200 solidi, imposto come criterio di selezione per esentare dalla registrazione, ma solo le donazioni nuziali"; a sua avviso, tuttavia, "dal silenzio della norma di Zenone, si potrebbe presupporre la volontà imperiale di considerare il criterio selettivo di Teodosio II applicabile alle donazioni, in generale, senza alcuna distinzione", non si può in ogni caso trascurare "che della legge a noi è pervenuto solo il passo conservato dai compilatori, i quali nel *Codex repetitae praelectionis* intendono dare nel titolo una visione organica della disciplina, ovviamente ponendo al centro la legislazione giustiniana".

445 Vale a ogni modo la pena di precisare che, come ricorda ancora Tarozzi 2006: 73 s. (ove alle note 72 e seguente sono le relative indicazioni bibliografiche) si trovano in dottrina due differenti opinioni circa il significato del termine *insinuatio*: mentre secondo alcuni esso individua soltanto "la registrazione degli atti negoziali, in special modo gli atti di donazione", ad avviso di altri (e questa è la posizione condivisa dall'autrice) la *insinuatio* indica non soltanto "il momento della registrazione, ma l'intera procedura di costituzione dell'atto negoziale, in quanto tale e non solo della donazione, dalla redazione del documento alla sua verbalizzazione nel registro del funzionario e certificazione".

need to be alleged in public records» are concerned, only imperial bequests for private individuals are affected, about which Nov. 52.2 refers”).⁴⁴⁶ A me pare che una ipotesi non escluda affatto l'altra. Prendendo in prestito alcune parole di Archi concluderei che “la *lex* si esprime ... genericamente e lascia intendere ... ampia latitudine di applicazione”.⁴⁴⁷

La norma conclusiva di Cl. 8.53.31 dispone, infine, che le donazioni concluse senza le scritture avranno vigore secondo la costituzione, diretta al prefetto del pretorio Gerio, promulgata da Teodosio II.⁴⁴⁸ Il riferimento, come è già stato segnalato dai moderni editori del *Codex giustiniano*, è alla costituzione 29 dello stesso titolo, del 428;⁴⁴⁹ con essa si riconosce la legittima possibilità di donare agli estranei e perfino a persone che non si conoscono: se la donazione fu fatta senza scrittura, essa potrà essere comprovata da qualunque altro idoneo documento⁴⁵⁰ (*in extraneos et saepe ignotos donationem collatam valere receptum est: et si sine scripto donatum quod fuerit, adhibitis aliis idoneis documentis hoc quod geritur comprobetur*).⁴⁵¹

A donazioni e vendite di beni fiscali è dedicata, invece, la seconda costituzione del titolo *De quadriennii praescriptione*.⁴⁵² La legge, priva della indicazione della data,⁴⁵³ è diretta ad Enea, comes della *res privata*:

446 Prostko-Prostyński 2002: 110. Più di recente, ricorda la citazione del perduto provvedimento zenoniano contenuta in Nov. 52.2 del 537 (con cui Giustiniano allarga l'esclusione dell'*insinuatio* alla simmetrica fattispecie della donazione di un privato all'imperatore) Franciosi E. 2006: 388.

447 Ma si vedano sul punto le perplessità avanzate da Simona Tarozzi, qui ricordate in chiusura della nota 451.

448 Cfr. Voci 2007: 48.

449 Cfr., da ultimo, Tarozzi 2006: 75 e 75.76, ove è riportata anche la differente opinione di Levy.

450 Cfr., di recente, Segarra 2012: 671 s.

451 Tarozzi 2006, dopo aver riferito le differenti opinioni degli studiosi in merito alla natura insitica o meno del testo di Cl. 8.53.29, sottolinea come la disposizione di Teodosio II, avendo eliminato la necessità della forma scritta, fu accolta nel *Codice giustiniano*; tale compilazione, infatti, ai fini della validità delle donazioni, non chiede la scrittura, ma soltanto che venga compiuta la “registrazione delle donazioni eccedenti il valore di 500 solidi”, consentendo, tuttavia di ricorrere alla scrittura nelle altre ipotesi: “un’idea sostanzialmente analoga sembra essere sviluppata da Zenone, la cui costituzione, letta nel contesto del titolo sulle donazioni dell’ottavo libro del *Codex repetitae praelectionis*, appare rafforzare la stessa concezione giustiniana”.

452 Su Cl. 7.37.2 agli autori citati nelle note seguenti può aggiungersi almeno Wieling 1993: 295-297.

453 Cfr., *ex multis*, Frier *et al.* 2016: 1889, che a sua volta cita Lounggis T.C. *et al.* 2005; Puliatti 1992: 217; Puliatti 2020: 324; Delmaire 1989: 80. Fraitende Puliatti, Agudo

Cl. 7.37.2: [pr.] Omnes, qui quascumque res mobiles vel immobiles seu se moventes vel in actionibus aut quocumque iure constitutas a sacratissimo aulario comparaverint, eos quin etiam, quibus quaecumque res mobiles seu immobiles seu se moventes aut in actionibus vel quocumque iure constitutae munificentiae principalis nomine datae fuerint, omnibus pariter privilegiis, quae ex divinis sanctionibus inclitae recordationis Leonis et nostrae pietatis super certis patrimoniis antea emptores consecuti sunt, perpotiri et ita cunctos huiusmodi beneficiis seu privilegiis perfrui, tamquam si super singulis substantiis seu patrimoniis etiam nunc vel postea data fuisset huiusmodi dispositio: nec posse contra emptores praedictarum rerum factos iam vel futuros, vel contra eos, quibus super huiusmodi rebus largitas nostra delata est vel fuerit, aliquas actiones in rem dominii vel hypothecae gratia vel in personam, civiles seu praetorias, vel ex legibus aut sacratissimis constitutionibus descendentes vel quaslibet alias, licet nominatim praesenti sanctione non sint comprehensae, moveri: licet nominatim praesenti sanctione non sint comprehensae, moveri, ita tamen, ut post elapsum quadriennium nec sacratissimum fiscum licere sibimet quibuslibet actionibus pulsare cognoscant. [1.] Ad haec fiscalium rerum emptoribus cum ratione iustitiae consulentes iubemus, quotiens competens scrinium gestis intervenientibus distractarum rerum pretia sese deposuerit suscepisse, minime post huiusmodi solutae pecuniae depositionem emptores quasi non numeratis pecuniis molestari vel necessitatem isdem emptoribus imponi, licet non sollemnem consecuti fuerint securitatem, soluta fuisse pretia probare. Sed cum sit in arbitrio pretia suscipientis minime deponere sese quod non accepit suscepisse, ita convenit nec emptores plenissimam ex huiusmodi depositione super pretii solutione securitatem consecutos ullum (sicut dictum est) ulterius probatione gravamen penitus formidare.

Si stabilisce l'inattaccabilità dei diritti del compratore e del donatario di 'beni fiscali', ossia che tutte le vendite e le donazioni di '*res fiscales*'⁴⁵⁴ saranno protette contro le azioni *in rem*, sollevate da terzi che

Ruiz 2016: 57.72 (al 474, infatti, Puliatti data la legge citata da Cl. 7.37.2 pr., non la stessa Cl. 7.37.2).

454 Qui, di cose altrui vendute dal fisco '*ut suae*'. In risposta a Klingenberg 1992: 385 e 385.108, che rifiutava l'idea di Cerami 1987: 33, secondo cui la legge di Zenone (al pari dell'*Edictum Divi Marci*, citato da I. 2.6.14 e poi da quella stessa *lex modificato*) avrebbe riguardato esclusivamente tali vendite e non, viceversa, la vendita *ob*

vantino la titolarità del *dominium* o l'esistenza di un'ipoteca a loro favore, o *in personam*, civili o pretorie, previste da *leges* o da costituzioni imperiali, mentre concede ai terzi, lesi ingiustamente, la possibilità di agire contro il fisco (e non contro il compratore o il donatario) entro quattro anni.⁴⁵⁵

Come, a ragione, sottolinea Bono, dall'esame "delle divisioni presenti nella sequenza di Cl. 7.37.2" risulta, con chiarezza, che il redattore della *lex* imperiale ha costruito la sua illustrazione impiegando "schemi ben noti" e diffusi nelle esposizioni giurisprudenziali; l'obiettivo di comprendere, nei mezzi che è vietato intentare contro l'acquirente di *res fiscales*, ogni azione nota viene conseguito richiamando un lungo elenco, nel quale "si assommano i diversi modi in cui anche i giuristi strutturano l'esposizione delle *actiones*":⁴⁵⁶ a suo avviso, quanto si legge in questa costituzione dimostra, in buona sostanza, che la cancelleria di Zenone raggiunse "un elevato grado di esaustività nella categorizzazione tale da creare un'esposizione sistematica delle azioni, nella quale si possono ancora leggere i modelli giuri-

tributorum cessationem (quella, in altri termini, di beni di soggetti inadempienti verso il pagamento dei tributi: *venditio propter publicas pensitationes celebrata*), lo studioso siciliano è tornato sull'argomento. Contro Klingenberg, per il quale l'ipotesi di Cerami non troverebbe conferma nei due testi normativi citati (da nulla risulta, a suo avviso, che l'acquirente in virtù di una vendita *ob tributorum cessationem* fosse escluso, dapprima dalla disciplina data da Marco Aurelio e in seguito dalle differenti disposizioni zenoniane), Cerami 1995: 116, osserva, tra l'altro, che parlandosi esplicitamente, in Cl. 7.37.2.1, di *res fiscales* è dimostrata la rilevanza non tanto, come invece sostiene Klingenberg, che il venditore fosse il fisco (il che ovviamente era) quanto che l'alienazione in discorso avesse a oggetto soltanto le '*res fiscales*'.

455 Cfr., *ex multis*, Messina Vitrano 1910: 333 s.; Puliatti 1992: 217 s. e 222; Blanch Nougés 2016: 14; Agudo Ruiz 2016: 58, che trascura il riferimento alle *actiones in personam*; Klingenberg 1987: 186 e 188-190, il quale suppone che „in beschränkten Bereichen privilegierte Regelungen“ abbiano preceduto la disciplina generale dell'*emptio a fisco* di Cl. 7.37.2; Amelotti 1958: 142 e 245. Per Betti 1935: 689-691, Cl. 7.37.2 (insieme ad alcuni passi del Digesto) mostra bene come nel concetto di patrimonio dovesse rientrare generalmente ogni posizione attiva con un contenuto economico tutelabile in giudizio mediante un'*actio*.

456 Bono 2019: 93 s. Da parte sua, D'Ors 1969: 54, 98 s., rigettando la lettura di Gai 4.106 data da Segrè, cita il *principium* di Cl. 7.37.2 in un confronto con quel passo gaiano, osservando che in entrambi i casi si presentano due classificazioni delle azioni (*in rem* e *in personam*, la prima; con formula *in factum* e con *intentio in ius concepta*, in Gaio, mentre civili e pretorie nella costituzione zenoniana, la seconda), senza l'intento di porre una relazione fra i singoli elementi delle due distinzioni; il che andrebbe a confortare l'ipotesi dello studioso spagnolo, per cui il diritto romano non avrebbe conosciuto delle azioni reali *in factum*; l'azione *in rem*, *hypotecae gratia*, in particolare, sarebbe un'azione utile con finzione della proprietà, tanto che essa da Zenone sembra associata all'azione petitoria: si tratterebbe dunque di un'azione *in rem* pretoria, ma non *in factum*.

sprudenziali.⁴⁵⁷ Da parte mia non posso che condividere in tutto le conclusioni di questo studioso, secondo cui quella per i classici non fu un'attenzione che rinacque per magia con Giustiniano: anche l'accento ai *genera actionum*, che si incontra in Cl. 7.37.2, mostra con evidenza come i funzionari di Zenone avessero una tale confidenza con le categorie giurisprudenziali da permettersi di gestirle con tocchi di originalità.

Mentre poi Voci, da parte sua, poneva in chiaro, come con tale intervento legislativo, rifiutando una normativa più recente, si tornasse alla disciplina costantiniana conservata in CTh. 10.8.3 del 326,⁴⁵⁸ per Spruit l'idea (bene espressa in Cl. 7.37.2) che i beneficiari della generosità dei sovrani non potessero vedere contestati da terzi i diritti loro trasmessi dai *principes* doveva trovare fondamento nel principio della infallibilità imperiale.⁴⁵⁹

A tale ultimo riguardo mi pare che se non può escludersi come alla base della previsione zenoniana vi fosse quel principio, si deve anche sottolineare un altro aspetto ignorato da Spruit nella misura in cui egli considera solo la questione, come più volte ripete, della generosità o liberalità del sovrano. Se la munificenza dell'imperatore è ben individuata dal testo legislativo nel sottrarre in ogni caso i suoi aventi causa da qualunque azione, altrimenti promovibile da terzi, circa tutti i negozi relativi alle '*res fiscales*', la *lex*, d'altro canto,

457 Bono 2019: 93 s., che non trascura di elencare i diversi passi giurisprudenziali su cui fonda tale sua riflessione.

458 CTh. 10.8.3: *Nec interpellatis his, quibus pro laboribus suis ac meritis aliquid donaverimus, sed in iure suo, hoc est sine molestia litis manentibus, concitatore iudicii, qui inquietudinem inferre tentaverit, examini tuo praesentari oportet, ut citra molestiam possidentis ius suum manifestis probationibus doceat: in quo partes reluctantis ipse suscipies, quoniam fructus liberalitatis nostrae pulsatur. Hac enim lege sancimus, ut, quicumque in tales venient querelas, secundum praedictam formam ius suum ostendant: his, quae comperta fuerint, ad nostram scientiam referendis, ut salva possidentium proprietate, quibus, ut dictum est, in perpetuum quaesita est firmitas possidendi, deliberationis nostrae sit, qualiter his, qui allegationes suas probaverint, beneficio lenitatis nostrae extrinsecus debeat subveniri.* Il richiamo nel testo è a Voci 1985b: 187; Voci 1989: 63. Per Astolfi 2012: 227 s., Cl. 7.37.2 viene a mutare, in particolare, anche la disciplina data da CTh. 10.10.30 del 421, con la quale si riconosceva agli eredi *ab intestato* un diritto poziore rispetto a quello del fisco sui fedecommissi divenuti *caduca*: in base alla normativa zenoniana, viceversa, gli eredi *ab intestato* non avrebbero potuto chiamare in giudizio colui che avesse acquistato i *caduca* dal fisco. Non sembri inopportuno rammentare come CTh. 10.8.3 (su cui può vedersi anche Wieling 1993: 292) sia citata, *ex multis*, da Bruno Siola 1993: 179.189, fra quegli interventi costantiniani grazie ai quali "la donazione [qui dall'imperatore a privati] diviene un negozio tipico" da cui consegue in ogni caso l'"acquisto della proprietà del bene donato".

459 Spruit 1977: 417.

prende in considerazione, in relazione all'alienazione di tali beni, non soltanto le donazioni, ma anche le vendite: proprio con riguardo a queste ultime può credersi che la suddetta disciplina, favorevole al compratore se si guarda alla circostanza che non si sarebbe trovato a correre alcun rischio di evizione, poteva favorire un significativo incremento delle stesse, promettendo degli introiti importati per le casse pubbliche, mentre, nell'ipotesi peggiore, di eventuali richieste di indennizzo da parte di terzi legittimati ad agire (ma – e non era cosa da poco – non oltre il quadriennio), l'importo che il fisco avrebbe dovuto sborsare (nel caso la pretesa del terzo risultasse fondata) sarebbe stato probabilmente inferiore al guadagno procurato dalla vendita.⁴⁶⁰

E allora non doveva essere soltanto la difesa del principio della infallibilità imperiale a fondare la *ratio* della norma appena illustrata, quanto, verosimilmente, anche l'aspettativa di importanti guadagni per la cassa imperiale. Nel quadro della supposta disastrosa politica fiscale attribuita a Zenone,⁴⁶¹ tale provvedimento dovette produrre, forse, qualche frutto positivo per il tesoro imperiale, come sembrano dimostrare le scelte operate alcuni decenni dopo da Giustiniano (di cui si dirà fra poco); allo stesso modo non pare possa escludersi che già una simile *lex* di Leone,⁴⁶² cui Zenone qui sembra ispirarsi,⁴⁶³ potesse aver procurato nel recente passato alcune utilità al fisco.

460 Sul punto, in verità, la *constitutio* zenoniana (almeno nella versione, a noi nota, conservata dai giustinianeî) tace, ma pare lecito pensare a un mero indennizzo (in questo senso, pur senza esplicitare la questione, già Spruit 1977: 417 e Arévalo Caballero 2012: 76; ai terzi, vittoriosi contro il fisco, come ella scrive, doveva spettare unicamente “un derecho de indemnización”). Diversamente Delmaire 1989: 626, suppone che l'imperatore alludesse qui a un rimborso, per il pregiudizio subito, tramite una compensazione, probabilmente con il dono di altri beni di valore equivalente; tuttavia il confronto proposto con le misure costantiniane riferite da Eusebio (che, a suo avviso, annuncia questo intervento di Zenone) non mi pare un argomento valido, trattandosi di ipotesi, sotto alcuni profili, ben diverse: nel primo caso la compensazione è per gli acquirenti di beni confiscati ai cristiani durante la persecuzione di Valeriano e per ordine di Costantino restituiti a chi ne era proprietario prima della confisca, qui viceversa la vendita o la donazione si dichiarano inattuabili e un'azione contro il fisco, viceversa, è data – fra gli altri – a coloro che vantano il *dominium* su quei beni.

461 A tale luogo comune accenna, tra gli altri, Delmaire 1989: 517.

462 Cfr. Boulvert 1976: 176.

463 A onor del vero, il legislatore dichiara di voler confermare i privilegi concessi in precedenza ai compratori (di *res fiscales*) dalle divine *sanctiones* di Leone e dello stesso Zenone; rimane dubbio, quindi, se tale menzione concernesse una o più disposizioni di Leone I – come, forse, l'espressione *inclita recordatio* indurrebbe più facilmente a credere – (a tale eventualità non accenna, in ogni caso, lo studio più volte rammentato di Stefania Scarcella 1997) oltre a una o più precedenti costituzioni zenoniane, oppure se il rimando attenesse ad anteriori provvedimenti

Spostando per un attimo l'attenzione su altre questioni, pare opportuno soffermarsi sul valore del sintagma *aerarium sacratissimum*.⁴⁶⁴ La circostanza che destinatario della costituzione sia il *comes* della *res privata*, considerato, evidentemente, il funzionario competente in materia, consente a Delmaire di supporre che quella espressione designi qui, come anche in Cl. 1.11.8 di Leone I, la *res privata principis*;⁴⁶⁵ di null'altro si tratterebbe, come egli precisa, che della traduzione di una locuzione greca molto frequente nei testi del V e VI secolo: *ἐρώτατον ταμείον*.⁴⁶⁶ Sulla base di una attenta analisi delle fonti relative a questo periodo storico egli aveva, peraltro, dimostrato come l'*aerarium principis* dell'età tarda fosse ormai composto da due casse distinte, sotto la responsabilità, l'una del *comes* delle *sacrae largitiones* e l'altra del *comes* della *res privata*:⁴⁶⁷ tanto la *res privata* quanto le *sacrae largitiones* rappresenterebbero dunque dei beni *fiscales* in senso lato.⁴⁶⁸

emanati congiuntamente (almeno sotto il profilo formale) da Zenone e Leone II nel breve periodo che precedette la precocissima morte del secondo. Tale ultima ipotesi è quella accolta da Puliatti 1992: 217.238; Puliatti 2020: 324.599.

464 Cfr. Boulvert 1976: 161 e 176, che cita la disposizione zenoniana quale esempio della ormai perfetta equivalenza di *aerarium* e *fiscus*: a suo avviso, (solo) a partire da dopo il 360 le costituzioni imperiali non designano con tali espressioni due entità differenti: in nessun testo, *aerarium* (termine, almeno sino a questo periodo, tecnicamente più preciso di *fiscus*) viene contrapposto a *fiscus* (vocabolo che in età tarda non ha un significato preciso); in maniera parzialmente diversa, e a ragione, per Delmaire 1989: 5 e 9, già con CTh. 13.3.1 del 321 o 324 sarebbe attestata tale equivalenza (CTh. 13.3.1 pr.-1: [pr.] *Medicos, grammaticos et professores alios litterarum innumes esse cum rebus, quas in civitatibus suis possident, praecipimus et honoribus fungi; in ius etiam vocari eos vel pati iniuriam prohibemus, ita ut, si quis eos vexaverit, centum milia nummorum aerario inferat a magistratibus vel quinquennialibus exactus, ne ipsi hanc poenam sustineant*. [1.] *Servus eis si iniuriam fecerit, flagellis debeat a suo domino verberari coram eo, cui fecerit iniuriam, vel, si dominus consensit, viginti milia nummorum fisco inferat, servo pro pignore, donec summa haec exsolvitur, retinendo*): l'autore spiega in maniera convincente come non sia corretto scartare questa fonte più risalente, asserendo, come fa Boulvert, che qui *aerarium* designi la cassa municipale; troppo generico sul punto, Agudo Ruiz 2016: 58.

465 Delmaire 1989: 9.

466 Tale circostanza per Delmaire 1989: 9, prova la crescente influenza della lingua greca nelle cancellerie della capitale: già dal 472 i testi legislativi sarebbero stesi in greco per poi (se del caso, come ritengo di dover aggiungere) essere tradotti in latino.

467 Delmaire 1989: 6 s.

468 Così Boulvert 1976: 177, il quale nota come sia, poi, in opposizione alla *privata substantia* del *princeps*, di cui stiamo per dire nel testo, che il vocabolo *fiscalis* riprende un senso relativamente stretto.

Ancora Giustiniano elogerà in una sua *constitutio* del 531 (Cl. 7.37.3) la disposizione zenoniana, estendendo la sua applicazione ai beni del patrimonio privato dell'imperatore (le *domus divinae* che formano la *privata substantia* del sovrano di cui dice nella *lex*)⁴⁶⁹ e di quello dalla sua consorte.⁴⁷⁰ E pure le Istituzioni imperiali non ometteranno di evidenziare come l'imperatore Zenone avesse sancito la inattaccabilità delle posizioni del compratore, del donatario e di chi avesse acquistato anche ad altro titolo dal fisco, stabilendo, in particolare, il termine quadriennale per l'esperimento di azioni contro il *sacratissimum aerarium* da parte dei terzi che intendessero affermare l'esistenza, a loro favore, del *dominium* o di una ipoteca su quei beni ormai trasmessi ad altri:⁴⁷¹

I. 2.6.14: ... Constitutio autem divae memoriae Zenonis bene prospexit his qui a fisco per venditionem vel donationem vel alium titulum aliquid accipiunt, ut ipsi quidem securi statim fiant et victores existant, sive convenientur sive experiantur: adversus sacratissimum autem aerarium usque ad quadriennium liceat intendere his qui pro dominio vel hypotheca earum rerum quae alienatae sunt putaverint sibi quasdam competere actiones. Nostra autem divina constitutio, quam

469 Su di essa, fra gli altri, Masi 1971: 112-114; Puliatti 1992: 218; Voci 1989: 63.

470 Cfr., *ex multis*, Messina Vitrano 1910: 334; Wieling 1993: 297; Speciale 2016: 2-4. Sulle costituzioni dell'età tarda che attestano l'esistenza di "un patrimonio personale dell'imperatrice con amministrazione autonoma e propri funzionari" Amelotti 1996: 727 s.

471 Dunque, come sottolinea Gröschler 2022: 93, chi acquista dal fisco "ottiene subito, cioè senza usucapione e senza *longi temporis praescriptio*, una posizione sicura", in quanto a nessuno sarà consentito di rivendicare la cosa nei confronti dell'acquirente; da parte sua Thür 1972: 365, ha opportunamente segnalato una significativa incongruenza, ma qui mi limito a rammentarlo, tra questo passo delle Istituzioni e la costituzione zenoniana di cui esso dice esplicitamente di riferire la normativa: se Zenone (ma poi anche Giustiniano in Cl. 7.37.3 per le vendite effettuate dalla *domus divina*) dispone che i terzi lesi non potranno agire contro gli acquirenti *a fisco*, e dunque, come puntualizza il redattore delle Istituzioni imperiali, questi ultimi uscirebbero vincitori nella causa che i terzi volessero intentare contro di loro, nulla si dice in Cl. 7.37.2 (e 3), diversamente da I. 2.6.14 (*ut ipsi quidem securi statim fiant et victores existant sive convenientur sive ex parte r i a n t u r*), di una azione loro concessa – che egualmente li vedrebbe vincitori – contro altri. Circa poi la frase finale di I. 2.6.14 merita menzionare una riflessione di Masi 1971: 115, il quale ipotizzando sulla base di altre fonti che dopo la riforma anastasiana relativa alla creazione del *comes sacri patrimonii* "l'amministrazione della *substantia privata* dell'imperatore e dell'imperatrice doveva far capo quasi completamente alle rispettive *domus*", crede che non sia senza significato la circostanza che la chiusa di I. 2.6.14 omette il riferimento alla *res privata* rammentando, in contrapposizione con il *fiscus*, soltanto la *nostra vel venerabilis Augustae domus*.

nuper promulgavimus, etiam de his qui a nostra vel venerabilis Augustae domo aliquid acceperint haec statuit quae in fiscalibus alienationibus praefata Zenoniana constitutione continentur.

A perseguire lo stesso fine di protezione dei compratori, in relazione stavolta alla vendita dei fondi *tamiaci* (ossia, per alcuni, i terreni di Cappadocia appartenenti alla *domus divina*)⁴⁷² è volta la norma finale di Cl. 11.69.2, di data ignota e indirizzata al prefetto del pretorio Sebastiano:

Cl. 11.69.2: [pr.] Meminimus pragmatica sanctione iussisse fundos tamiaci iuris in provinciis positos nec non etiam possessiones Gonatici saltus sub certa forma (salvo scilicet canone et tributariis collationibus isdem praediis impositis) volentibus distrahi, quatenus, quidquid ex pretiis memoratorum fundorum possit restitui, publico inferatur. [1.] Sed licet per eandem sanctionem huiusmodi venditionum contractibus plenissima delata sit cautio, attamen perpetuae emptionis securitati consulentes huius etiam perpetuae constitutionis auctoritate muniri eosdem emptores praecipimus.

L'imperatore, dapprima, ricorda l'esistenza di una *pragmatica sanctio* con la quale era stato ordinato che fosse versato al tesoro pubblico il prezzo ricavato dalla alienazione (per la quale andavano seguite delle ben determinate formalità) dei fondi di diritto tamiaco e dei possedimenti gonatici;⁴⁷³ ovviamente era fatto salvo il pagamento del canone e degli altri oneri tributari imposti a quei fondi.⁴⁷⁴ E poi si preoccupa di assicurare quanti avranno comprato tali fondi circa

472 Se per Voci 1989: 81, si tratta di "*fundi dominici*, cioè della *res privata* (e specificamente della *domus divina*)", ad avviso di Masi 1971: 119, l'espressione *fundi tamiaci iuris* almeno in epoca giustiniana non veniva adoperata solo con riguardo ai beni della *domus divina*, ma era idonea ad assumere una portata più generale, che rimanda più genericamente alle diverse proprietà della *res privata*. Cfr. altresì Bianchi Fossati Vanzetti 1988: 147.200, ov'è altra bibliografia.

473 Nota, a ragione, Bianchi Fossati Vanzetti 1988: 147, che tale *pragmatica* sembra individuare un atto puramente amministrativo, trattandosi di "una autorizzazione, sia pure genericamente riferita a una serie di contratti futuri". Circa le *possessiones Gonatici saltus* Masi 1971: 118, sulla scia di Cuiacio, pensa che debba trattarsi della denominazione di un *saltus dominicus*.

474 L'espressione *salvo canone* significa che la vendita di tali terreni comportava in ogni caso il pagamento ogni anno di un canone fissato una volta per tutte: v. Delmaire 1989: 637; dunque, sembra avere ragione Voci 1989: 81, per il quale si tratterebbe di *ius perpetuum*.

la perpetua validità del loro acquisto, che non potrà evidentemente essere posto in pericolo da alcuno.

Alla medesima previsione della inattaccabilità dell'acquisto, qui riguardante i beni di coloro che sono stati condannati all'esilio va ricondotta la costituzione greca, ultima *lex* del titolo *De fide et iure hastae fiscalis et de adiectionibus*:⁴⁷⁵

Cl. 10.3.7: Αὐτοκράτωρ Ζήνων τῷ Δομνίκῳ. Ἐὰν δημευθέντος τινὸς ἡ οὐσία πιπράσκηται, ἔξεστι καὶ τῷ κόμιτι τῶν ἰδιοκτῆτων τοῦ βασιλέως καὶ τῇ σχολῇ τῶν παλατίνων καὶ τῷ τοῦ δημοσίου συνηγόρῳ ἀγοράζειν τινὰ πράγματα ἐκ ταύτης τῆς οὐσίας, μηδενὸς διαβάλλοντος τὸ συνάλλαγμα. *PP. III K. Aug. post consulatum.*

Il testo della *constitutio*, diretta a un tale Domnino o Domenico,⁴⁷⁶ e senz'altro ancora vigente in epoca giustiniana, è restituito dai Basilici (B. 56.6.7). La cancelleria imperiale dispone che quando vengono messi in vendita (all'asta, come è facile supporre) i beni confiscati a colui che si trovi in esilio sia lecito comprarne alcuni al conte della *res privata*, ai corpi degli ufficiali palatini e all'avvocato del fisco;⁴⁷⁷ nessuno, inoltre, potrà aggredire il relativo contratto.

Tale disciplina è senz'altro contrastante con la legge che l'imperatore Arcadio il 30 dicembre del 402 (o 406) aveva indirizzato al *comes* delle *res privatae* Nestorio; in essa si era stabilito infatti che i membri degli uffici palatini non potevano comprare vesti, argento o schiavi che appartenessero alla *res privata*,⁴⁷⁸ in caso di violazione (la vendita evidentemente si sarebbe risolta e) gli acquirenti sarebbero stati colpiti con la perdita del prezzo pagato:

Cl. 4.44.18: Vestium et argenti seu mancipiorum coemendorum, si quando a privatis nostris ea contigerit venumdari, palatini sciant sibi copiam denegatam: poena in eos amissionis pretii exercenda.

475 Che nella moderna traduzione latina di Krüger recita: *cum bona proscripti veneunt, licet tam comiti rerum privatarum imperatoris, quam scholae palatinorum et fisci advocato aliquas res ex his bonis emere nemine contractum calumniante.*

476 Dei differenti esiti che discendono dall'optare per l'una o per l'altra proposta ricostruttiva dell'*inscriptio* si è detto nel capitolo introduttivo di questo lavoro.

477 Per Delmaire 1989: 626, la circostanza che il *comes* delle sacre largizioni e il suo ufficio non siano menzionati in questa norma potrebbe indicare che quello (ancora) partecipava alla vendita, nel senso, se non fraintendo, che il provento delle vendite consentite da Cl. 10.3.7 sarebbe giunto nella cassa delle sacre largizioni.

478 Cfr. Malavé Osuna 2018: 551.

La disposizione zenoniana sembra testimoniare, se non vedo male, un abbassamento del livello etico che l'intervento di Arcadio richiedeva alla condotta di soggetti che rivestivano ruoli pubblici e avevano a che fare con la gestione di un patrimonio 'pubblico' anch'esso, in quanto faceva riferimento alla persona del sovrano: doveva allontanarsi qualunque sospetto che tali soggetti, approfittando della loro posizione, potessero fare affari a spese della *res privata principis*.

Non può escludersi che la 'concessione' di Zenone al conte della *res privata*, ai membri del suo ufficio e all'avvocato del fisco fosse un prezzo pagato dall'imperatore per garantirsi il consenso e la fedeltà di coloro che servivano quotidianamente nell'apparato imperiale e che probabilmente da tempo manifestavano malumori contro norme, come quella arcadiana, che dovevano reputare fin troppo penalizzanti la loro, peraltro importantissima, funzione.

Tutt'altre questioni affronta, infine, il provvedimento del 16 dicembre del 483, inserito sotto il titolo *De monopoliiis et de conventu negotiatorum illicito vel artificum ergolaborumque nec non balneatorum prohibitis illicitisque pactionibus*, quale seconda e ultima *lex* di quel titolo (Cl. 4.59.2).⁴⁷⁹

La nota costituzione zenoniana sul divieto assoluto della costituzione di monopoli privati,⁴⁸⁰ concernenti, in particolare, le vendite di stoffe, di pesce, di qualsiasi genere alimentare e di qualunque altro genere di commercio, pare volta a regolamentare in maniera organica il mercato e la concorrenza.⁴⁸¹ Essa minaccia la pena dell'esilio e della confisca dei beni a coloro che oseranno violare la proibizione sancita dal legislatore, sia che questi provino a imporsi di propria au-

479 Su di esso, oltre ai contributi degli studiosi di diritto romano che saranno citati nelle note seguenti (cui può aggiungersi quello di Navarra 2001: 307-309), fra i non romanisti, *ex multis*, Mertens 1996: 23-26; von Mayenburg 2019: 184 s. Ricorda, inoltre, pur rapidamente, tale *lex*, in uno scritto che partendo dal *ius* antico guarda al diritto odierno, anche Arnese 2009: 659.

480 L'espressione latina *monopolium exercere* è qui impiegata "for operating a price cartel" o, in termini più generali, per indicare le diverse "actuaciones monopolísticas" ("de las empresas romanas"): cfr., per la prima 'traduzione', Banaji 2016: 44, nel suo commento agli scritti di Mickwitz, per la seconda, Suárez Blázquez 2014: 138. Merita di essere ricordato che la costituzione del 483 rappresenta l'unico testo normativo che contiene il termine *monopolium* traslitterazione latina del vocabolo greco μονοπώλιον, che doveva essere contenuto nella *lex* di Leone I del 473, il cui testo (piuttosto criptico, come è stato detto) presenta, nella versione a noi giunta nel *Codex* del VI secolo, una lacuna iniziale di circa 50 lettere (le lettere iniziali πωλίους sono integrate da Bluhme, che restituisce μονο πωλίους): sul punto, per tutti, Capone 2015: § 1 e nt. 13.

481 Parla di legge volta a "controllare il regolare andamento del commercio" Bianchi Fossati Vanzetti 1988: 144.

torità, attraverso condotte scorrette (come sembra evidente),⁴⁸² quali venditori esclusivi di una merce nei mercati (potendo così speculare sul suo prezzo),⁴⁸³ sia che, invece, siano in possesso di una formale autorizzazione imperiale,⁴⁸⁴ concessa in passato o persino dopo l'emanazione di Cl. 4.59.2, da un rescritto, da una *pragmatica sanctio*⁴⁸⁵ o da una *adnotatio*,⁴⁸⁶ pur se rilasciata dalla cancelleria dello stesso Zenone:⁴⁸⁷ l'esercizio del monopolio è dunque configurato quale *crimen*, meritevole di una repressione pubblica.⁴⁸⁸ Come mi è capitato di notare commentando altri provvedimenti usciti dalla medesima cancelleria anche qui è evidente la costante preoccupazione del legislatore di contrastare il fenomeno, evidentemente non raro, di provvedimenti speciali di favore rilasciati surrettiziamente a singoli personaggi: l'imperatore Zenone desidera mostrarsi come un bravo sovrano, che si rivolge a tutti sudditi con le medesime paro-

482 Come quella di colui che “da solo o in associazione con altri, si accaparrava grandi quantità di una merce in modo da causare artificialmente un rialzo del suo prezzo naturale”: così Capone 2015: § 1 e nt. 13.

483 Tale figura di monopolio non doveva essere stata presa in considerazione da Cl. 4.59.1 di Leone I (che conosciamo grazie a un frammento originale dal manoscritto *Veronensis LXII* del VI-VII secolo, verosimilmente giunto dall'Oriente, ed edito da Krüger, come sottolinea Amelotti 1999: 15), che si occupava soltanto dell'altro tipo di monopolio, quello basato su concessioni statali, anch'esso vietato (tanto da Leone I, quanto poi dallo stesso Zenone): Capone 2015: § 2.2. Per tale studiosa la norma di Zenone circa il monopolio *ex sua auctoritate* segna “il momento culminante” di un atteggiamento di “sempre più frequente e incisivo interventismo dello Stato nel mantenimento dell'ordine pubblico economico”, che trovava il suo lontano avvio nella augustea *lex de annona*.

484 Cfr., *ex multis*, Bianchini 2008: 180.13.

485 Osservando che qui il legislatore non può riferirsi a prammatiche “rilasciate a favore di *corpora, scholae, officia* e così via” Bianchi Fossati Vanzetti 1988: 144, intende dimostrare che con Cl. 1.23.7.2 Zenone non avrebbe affatto vietato la possibilità di emanare una *pragmatica* a favore di privati per interessi singoli; sulle obiezioni che, da parte mia, ho creduto di poter sollevare all'interpretazione della norma zenoniana proposta da tale studiosa si veda quanto ho osservato *supra*, alle pagine 75 e seguente.

486 Della *adnotatio*, quale strumento richiesto per procurarsi degli illeciti guadagni, parla Mathisen 2004: 32, anche con riferimento a questo provvedimento di Zenone (“a law of Zeno forbade monopolies”, “even with a sacred *adnotatio* of Our Piety”).

487 Si tratterebbe, infatti, di *rescripta* vietati in quanto *contra ius*: cfr. Bianchi Fossati Vanzetti 1988: 144.

488 Con particolare riguardo alle *Variae* di Cassiodoro e dunque alla realtà della *pars Occidentis*, ma anche accennando al provvedimento zenoniano, Giomaro 2017: 225 s., si occupa del rapporto fra il monopolio e la tassa che l'impero imponeva alle *negotiationes*; a suo avviso sebbene il monopolio non sia, come è ovvio, “una forma di imposizione fiscale”, esso in effetti “finisce per influire, e sensibilmente, sulla riscossione fiscale”.

le e tutti vuole obbligati al rispetto della norma sancita dalla legge imperiale; una norma che potrà vivere ben più a lungo dello stesso *princeps* e che soltanto da una contraria *lex generalis* potrebbe un giorno venire abrogata.

L'imperatore non consente, tra l'altro, neppure gli illeciti accordi fra i capi delle varie professioni volti a danneggiare la libera concorrenza dei mercati e ad alterare il prezzo di mercato dei vari generi di merci,⁴⁸⁹ prevedendo la pena di cinquanta libbre d'oro per i trasgressori:⁴⁹⁰

Cl. 4.59.2: [pr.] lubemus, ne quis cuiuscumque vestis aut piscis vel pectinum forte aut echini vel cuiuslibet alterius ad uictum vel ad quemcumque usum pertinentis speciei vel cuiuslibet materiae pro sua auctoritate, vel sacro iam elicitum aut in posterum eliciendo rescripto aut pragmatica sanctione vel sacra nostrae pietatis adnotatione, monopolium audeat exercere, neve quis illicitis habitis conventionibus coniuraret aut pacisceretur, ut species diversorum corporum negotiationis non minoris, quam inter se statuerint, venumdentur. [1.] Aedificiorum quoque artifices vel ergolabi aliorumque diversorum operum professores et balneatores penitus arceantur pacta inter se componere, ut ne quis quod alteri commissum sit opus impleat aut iniunctam alteri sollicitudinem alter intercapiat: data licentia unicuique ab altero inchoatum et derelictum opus per alterum sine aliquo timore dispendii implere omnique huiusmodi facinora denunciandi sine ulla formidine et sine iudicialiis sumptibus. [2.] Si quis autem mo-

489 In altri termini si vieta la fissazione di un prezzo minimo da imporre ai 'consumatori'. Lascia perplessi la lettura di Scarcella 1997: 400.81 (ov'è altra bibliografia), per la quale, con questa costituzione si proibivano gli accordi "con cui veniva fissato a un livello basso il prezzo dei prodotti": in realtà, chi stringeva il patto (vietato dal legislatore) non doveva volere, piuttosto, che qualche esercente chiedesse, nel sistema di una libera concorrenza, un prezzo più basso di quello convenuto (il quale ultimo, dunque, doveva essere, verosimilmente, più alto del prezzo medio di mercato): *pacisceretur, ut species diversorum corporum negotiationis non minoris, quam inter se statuerint, venumdentur*. Per gli stessi motivi non mi pare accoglibile l'esegesi di tale norma proposta da Bianchini 2008: 188, quando parla delle "velleità" dei commercianti "nell'imposizione di prezzi ... particolarmente vantaggiosi", "refrattarie a qualsiasi regolamentazione" (velleità che il legislatore torna a contrastare). Nel senso che, a mio avviso, deve essere riconosciuto al precepto qui discusso cfr., *ex multis*, Zamora Manzano 2014: 25.

490 Nelle parole *super taxandis rerum pretiis* Giomaro 2017: 226, intravede un accenno a uno dei motivi (di regola non palesati) che muovevano il legislatore a osteggiare le pratiche monopolistiche: "la unilaterale definizione dei prezzi influiva concretamente sulla tassa che lo stato imponeva alle *negotiationes*".

nopolium ausus fuerit exercere, bonis propriis spoliatus perpetuitate damnetur exilii. [3.] Ceterarum praeterea professionum primates si in posterum aut super taxandis rerum pretiis aut super quibuslibet illicitis placitis ausi fuerint convenientes huiusmodi sese pactis constringere, quinquaginta librarum auri solutione percelli decernimus: officio tuae sedis quadraginta librarum auri condemnatione multando, si in prohibitis monopoliis et interdictis corporum pactionibus commissas forte, si hoc evenerit, saluberrimae nostrae dispositionis condemnationes venalitate interdum aut dissimulatione vel quolibet vitio minus fuerit executum. *D. XVII K. Ian. post consulatum Trocondae.*

Come è stato osservato, anche il monopolio della vendita del sale, di antica tradizione, fino ad allora esplicitamente escluso dal divieto di concessione di monopoli privati sancito da Leone I (in Cl. 4.59.1), dovette, viceversa, rientrare nella generale e rigida proibizione zenoniana.⁴⁹¹

Secondo quanto si apprende dal paragrafo 1 di questa *lex* che Zenone indirizza al *praefectus urbi* Costantino, il divieto di monopolio riguardò anche i costruttori degli edifici, gli appaltatori, gli esercenti di altre diverse professioni e coloro che avevano la cura dei bagni:⁴⁹² furono vietati gli illeciti accordi che miravano alla surrogazione nei lavori già affidati ad altri (ci si impegnava, in altre parole, a non terminare un'opera che altri non aveva finito).⁴⁹³ A chiunque fosse venuto a sapere che era stata commessa una di tali violazioni fu data la facoltà di denunciare i colpevoli, senza dover sostenere alcuna spesa legale⁴⁹⁴ e senza temere alcunché. A me pare che la rassicurazione, data a chi decidesse di denunciare i responsabili, di non avere alcuna paura può verosimilmente spiegarsi con la normativa concernente le accuse infondate, secondo la quale l'accusatore

491 Così, da ultimo, Capone 2015: § 2.2.

492 Suppone che i vari comportamenti descritti e puniti da questo provvedimento zenoniano fossero "molto diffusi" nella capitale Bianchini 2008: 188. Indicazioni bibliografiche sui §§ 1-3 della legge sono date da Capone 2015: nt. 68.

493 Cfr. Mannino 1984: 151.30. Per Arévalo Caballero 2013: 194, la proibizione riguarda i patti "de las asociaciones" circa la "subrogación en las obras concedidas a una corporación", e non gli accordi fra singoli privati, per lavori loro assegnati. Anche per Hamza 1981: 94, il divieto concerne esplicitamente gli accordi fra le organizzazioni degli artigiani; ciò nonostante non mi pare che lo studioso escluda, e a ragione, che esso potesse riguardare, allo stesso tempo, anche quelli stretti fra i singoli.

494 Sottolinea, fra gli altri, la previsione dell'assenza di spese legali per l'accusatore di coloro che dovessero violare i precetti imperiali Hamza 1981: 94.

avrebbe rischiato una condanna qualora non fosse riuscito a provare la sua denuncia. Come in altri casi (di cui mi sono occupata altrove) anche in questo, sull'interesse a evitare ogni accusa che non sia munita di prove 'schiaccianti' prevale il desiderio di prevenire ogni illecito: il legislatore avvisa quindi gli interessati che saranno agevolate le accuse contro un loro eventuale comportamento teso a violare il descritto divieto di monopolio.

Si prescrive, infine, che l'*officium* del *praefectus urbi* sarà, a sua volta, multato con una pena di 40 libbre d'oro,⁴⁹⁵ se non avrà eseguito, per denaro o per connivenza o per qualsivoglia illecita ragione, le condanne per i comportamenti repressi dalla *lex*:⁴⁹⁶ si tratti dei monopoli da essa vietati o di patti stretti tra i *corpora* per il compimento delle operazioni vietate.

Pare condivisibile l'idea espressa da Maria Grazia Bianchini, secondo la quale la maggiore articolazione della regolamentazione zenoniana rispetto alla disciplina data da Leone I testimonierebbe un aggravamento dei fenomeni vietati, "nel senso di un'accresciuta forza di talune corporazioni, particolarmente di quella dei costruttori, almeno nella capitale, ormai in grado di controllare il rispettivo settore di mercato, in termini sia di prezzi o tariffe, sia di prestazioni degli appartenenti alla categoria, sia di comportamenti degli stessi."⁴⁹⁷

Per Piera Capone, d'altra parte, la normativa di Zenone, qui illustrata, dovette avere vita breve, come parrebbe desumersi dalla posizione ambigua assunta da Giustiniano in materia:⁴⁹⁸ da un lato egli accolse la *lex* zenoniana nel suo Codice, ma dall'altro creò "monopoli

495 Cfr. Delmaire 1989: 302, 302.74 per alcune indicazioni bibliografiche.

496 Cfr. Bianchini 2008: 189, 189.34 (ov'è altra bibliografia), che parla della negligenza o corruzione dei funzionari tenuti a garantire la esatta applicazione della *lex*.

497 Bianchini 2008: 189 e 191. Richiamandosi agli studi di Mickwitz e di Lelia Cracco Ruggini, la studiosa sottolinea come Cl. 4.59.2 testimonia "la presenza e il ruolo delle corporazioni fra V e VI secolo ... come associazioni di mestiere", che si muovono con indipendenza": esse, mentre non sono più un mezzo per svolgere dei servizi a favore del governo imperiale, controllano "singoli settori del mercato" e stabiliscono le norme di condotta per i propri partecipanti "all'interno del gruppo e nei confronti dei terzi" con cui vengono conclusi contratti e convenzioni.

498 Non pare utile ai fini di dimostrare la breve esistenza che avrebbe avuto il provvedimento zenoniano il richiamo di Capone 2015: nt. 68, alle *variae* di Cassiodoro che usano il vocabolo *monopolium* "per riferirsi a quelle imposte sulle licenze di commercio le quali (insieme ad altre imposte sulle attività crematistiche, denominate *auraria*) erano appaltate nell'Italia gotica ai medesimi esattori della tassa sulla compravendita (*siliquaticum*)". Come nella quasi totalità degli interventi normativi di Zenone la prospettiva del legislatore è esclusivamente una prospettiva orientale che fa dubitare, in qualche misura, della circostanza che le leggi di Zenone siano state inviate in Occidente, per ricevervi applicazione.

di Stato” per la vendita e la fabbricazione di varie merci.⁴⁹⁹ A suo avviso, Giustiniano avrebbe aggirato le disposizioni zenoniane “con la creazione di monopoli di Stato sotto la gestione di dipendenti pubblici, che presero man mano il posto dei monopolisti privati ai quali in precedenza era stato concesso.”

Ebbene, a me non sembra che vi sia alcun contrasto tra il provvedimento di Zenone e alcune opzioni giustinianee: il legislatore del V secolo vieta esclusivamente i monopoli dei soggetti privati; solo di essi si occupa: i privati né *pro sua actoritate*, né grazie a una concessione imperiale possono e mai più potranno operare in un regime di monopolio: fra essi non può che valere la libera concorrenza, a tutela di ciascuno di loro e, oggi diremmo con un termine per allora anacronistico, dei consumatori. Quando, peraltro, particolari esigenze ‘pubbliche’ (vere o presunte tali dall’imperatore) lo dovessero richiedere sarà l’impero a riservarsi una gestione diretta (consistente nella fabbricazione o nella vendita di un determinato bene) monopolistica, attraverso i suoi funzionari e le sue fabbriche (ma non abbiamo alcun provvedimento normativo in proposito conservato nel Codice): si pensi, a esempio, alla fabbricazione delle armi.⁵⁰⁰

E allora, anche l’affermazione di Stefania Scarcella che le disposizioni di Zenone consolidano le basi già poste da Leone I, con “il tentativo di sottrarre una parte del mercato ai fabbricanti privati”, “per la futura creazione di monopoli imperiali”⁵⁰¹ deve essere in parte corretta: stando almeno all’intenzione di Zenone, come si è detto, l’obiettivo del legislatore pare essere, piuttosto, quello di favorire al massimo la libera concorrenza fra gli imprenditori privati, non certamente quella di togliere loro “una parte del mercato”. Come anche altri ha osser-

499 In una direzione contraria sembrano andare alcune riflessioni di Bianchini 2008: 188 s., che mi paiono condivisibili; a suo avviso, la legge zenoniana “originariamente destinata alla sola Costantinopoli” (come lascia intendere la qualifica del destinatario) “sembra acquistare efficacia per tutto l’impero una volta inserita nel Codice Giustiniano, allorché scompare ogni esplicito riferimento all’iniziale circoscritta portata”; come ella osserva, condividendo il pensiero di altri studiosi, l’inserimento della *lex* di Zenone (come della precedente legge leonina) nel *Codex* del VI secolo testimonierebbe la attuale “necessità di richiamare norme valide ma forse poco rispettate”.

500 Almeno in parte differente è la questione affrontata con la Nov. 122 del 23 marzo 544: con essa Giustiniano, per stimolare una ripresa dell’economia – in situazione di grave sofferenza (anche a causa di una terribile epidemia che ha colpito l’impero) – interviene a fissare i prezzi di beni e servizi, nelle contrattazioni private; gli incontrollati e ingiustificati rialzi subiti dai prezzi spingono il legislatore a riportarli ai valori anteriori alla crisi epidemica. Su tale provvedimento, per tutti, Bianchini 2008: 177-200.

501 Scarcella 1997: 399 s.; cfr. anche Jones 1974: 1261.

vato, l'intervento di Zenone rappresenta una misura politica, volta ad osteggiare la creazione di condizioni di mercato anticoncorrenziali e tendente "a garantizar el desarrollo económico del mercado y por ende el bienestar social por razones de utilitas publica que evite el encarecimiento artificial de los precios".⁵⁰² Tuttavia, è pur vero, che per Giustiniano dovette senz'altro risultare più facile (qualora lo avesse reputato utile all'impero) creare e gestire direttamente un monopolio pubblico per una determinata merce, in assenza di privati che già fabbricassero o vendessero quella merce in regime di monopolio.

3.10. Sulla locazione e sul precario.

Sul contratto di locazione l'imperatore interviene con due successive costituzioni inserite dai giustinianeî sotto il titolo *de locato et conducto* del Codice; mentre della prima diretta al *praefectus urbi* Adamanzio non è nota la data – che, tuttavia, almeno stando alla sua collocazione nel *Codex*, dovrebbe essere antecedente al 28 di marzo del 484 –, la seconda emanata a Costantinopoli e indirizzata al prefetto del pretorio Sebastiano porta quella data:

Cl. 4.65.32: [pr.] Ne cui liceat, qui aliquam domum alienam vel locum aut ergasterium nomine conductionis accepit, alteri, qui post eum domini voluntate ad eandem conductionem accessit, litem inferre, quasi rem illicitam aut agenti damnosam temptaverit, sed patere facultatem dominis domos suas vel ergasteria vel loca cui voluerint locandi, ipsis nihilo minus qui conduxerint ab omni super hoc molestia liberis conservandis: nisi forte pacta per scripturam specialiter inita cum dominis vel cum his qui postea conduxerunt, legibus videlicet cognita, agentis intentionibus suffragantur. [I.] Quod si quis huiusmodi controversiam sacris iussionibus interdictam crediderit commovendam, si privatus est, acriter caesus ex illi subeat poenam, si militat, decem librarum auri dispendio feriatur.

Cl. 4.65.33: Conductores rerum alienarum seu alienam cuiuslibet rei possessionem precario detinentes seu heredes eorum, si non eam dominis recuperare volentibus restituerint, sed litem usque ad definitivam sententiam expectaverint, non solum rem locatam, sed etiam aestimationem eius victrici parti ad similitudinem invaloris alienae possessionis praebere compellantur. *D. V K. April. Constantinopoli Theoderico cons.*

502 Così, da ultimo, Zamora Manzano, Ortega González 2018: 1124 s.

Con la legge accolta in Cl. 4.65.32 Zenone vieta a colui che ricevette una casa, un luogo o una officina altrui, in base a un contratto di locazione, di muovere una causa, a chi dopo di lui ebbe accesso alla conduzione per volontà del proprietario, come se il nuovo conduttore avesse tentato di compiere un illecito o un danno nei suoi confronti: i proprietari, infatti, devono avere la libera facoltà di locare le proprie case o le proprie officine a chi vogliono, non meno dagli stessi (primi) conduttori dovranno essere tenuti immuni da ogni molestia per tale eventualità: a meno che dei patti, riconosciuti dalle leggi, stretti per scritto con i proprietari o con questi che abbiano assunto successivamente la conduzione non sostengano le pretese di colui che agisce. Se qualcuno crederà di dover sollevare una controversia in violazione di queste *sacrae iussiones*, se è un soggetto privato dovrà subire il duro castigo dell'esilio, se, invece, è uno che appartiene alla *militia* (*inermis* o *armata*) sarà colpito con la pena di 10 libbre d'oro.⁵⁰³

Si può presumere che allorquando fu emanata Cl. 4.65.32 tra i conduttori fosse diffusa la errata convinzione di poter procedere unilateralmente al rinnovo del contratto, al momento della sua scadenza, impedendo al proprietario di poter concludere un nuovo contratto con un diverso conduttore, eventualmente anche a condizioni migliori per il locatore, come la fissazione di una mercede più elevata. E non doveva essere raro che i primi conduttori decidessero di andare in giudizio contro i successivi locatari, lamentando di venire ingiustamente danneggiati da questi ultimi, i quali da parte loro vantavano, evidentemente, la validità del contratto che avevano stretto con i proprietari, che avessero fatto valere, come consentito, il compimento del termine finale del precedente contratto di locazione: la minaccia di muovere azioni di questo tipo, se dà un lato induceva, pur senza alcun valido fondamento, uno stato di agitazione nei nuovi conduttori che temevano per l'incertezza della loro situazione, dall'altro, quando si trasformava in un atto concreto, impiegava inutilmente, anche sotto il profilo economico, il convenuto e gli organi giudiziari in processi dall'esito scontato.

Ecco che il legislatore, mentre per un verso interveniva a disciplinare (come vedremo tra un attimo) alcune questioni poste dal contratto enfiteusi, una sorta di locazione perpetua o in ogni caso a lungo termine, dall'altro richiamava tutti i conduttori di una *locatio-conductio* 'regolare' al rispetto della scadenza contrattuale, vietando loro di tenere qualsiasi comportamento molesto nei riguardi dei successivi locatari.

503 Su tale costituzione, da ultimo, Maragno 2020: 471 s.

Di una questione che poteva essere connessa a quella appena esaminata tratta la disposizione salvata in Cl. 4.65.33; con essa la cancelleria di Zenone interviene a punire il comportamento scorretto di chi conduttore di una cosa di altri o detentore di un bene altrui (della *aliena possessio* di una *cuiuslibet res*) ricevuto in concessione precaria (o ancora erede di uno di tali soggetti) non restituisca, ai proprietari che lo vogliano recuperare, il bene, ma aspetti il processo fino alla sentenza definitiva; il soccombente, infatti, sarà obbligato non soltanto a restituire il bene, ma anche a pagarne la stima, venendo equiparato all'invasore di una *possessio aliena*.

Sulla base di tale testimonianza si è sottolineato che la figura del precario sembra aver perduto gran parte della sua autonomia venendo con decisione accostata alla (se non perfino confusa con la) *locatio rei*, nel momento in cui si viene a disciplinare una violazione contrattuale a opera del conduttore o del precarista.⁵⁰⁴ Tuttavia, seppure un evidente avvicinamento fra le due fattispecie sembri innegabile per gli ultimi decenni del V secolo, mi parrebbe che la trasformazione indicata dalla *communis opinio*, ormai verosimilmente conclusa in età giustiniana, non fosse stata portata del tutto a compimento già dal legislatore isaurico.⁵⁰⁵

Il che sembra emergere, se non erro, da una versione appena diversa di tale legge (identica è la data del 28 di aprile del 484, medesimi il luogo di emanazione e il destinatario Sebastiano, simile il contenuto)⁵⁰⁶ che dai giustiniani fu collocata sotto il titolo *Unde vi* del Codice,⁵⁰⁷ un luogo questo che differentemente dal titolo *De locato et conducto* non 'chiedeva' ai compilatori di fermare la loro atten-

504 Come ha notato Silva 1940: 268, nella parte finale della disposizione si parla soltanto di *res locata*; il che per lei significa che *precario modo possessionem detinentes* altro non è che "un'espressione tautologica per indicare i conduttori". Ma lecitamente potrebbe anche pensarsi a un taglio riassuntivo dei compilatori del VI secolo: dato che ormai l'evoluzione del precario si era in tutto realizzata, dopo il richiamo al bene locato, avrebbero ommesso il riferimento alla *res* oggetto di una concessione precaria.

505 Biavaschi 2019a: 113, che pure, come sto per rammentare nel testo, cita la costituzione zenoniana quale prova della avvenuta trasformazione del precario negli anni di Zenone, riconosce, da parte sua, che le due figure restano, tuttavia, ancora separate.

506 Come osserva anche Biavaschi 2019a: 113, "evidentemente i compilatori giustiniani dovettero ritenere che la disposizione potesse essere utile in entrambi i contesti, sia, più estesamente sotto la rubrica *Unde vi*, sia, più brevemente, sotto quella *De locato conducto*".

507 Secondo Zamorani 1969: 23 s. e 23.24, Cl. 8.4.10, collocata sotto il titolo *Unde vi*, "presuppone che oggetto di concessione sia un immobile"; nella medesima direzione va, pur implicitamente, una notazione di Lovato 1996: 660 e 660.50.

zione, per operare se del caso degli interventi di aggiornamento, sui rimandi anche impliciti del testo legislativo agli elementi essenziali di quelle due figure:

Cl. 8.4.10: [pr.] Non ab re est, quemadmodum possessionis alienae invasores tam vetus quam praesens sacra constitutio censuit puniendos, nec conductoribus et possessionis alienae detentoribus impune procedere, si locatoribus forte vel possessionem rerum suarum, quam apud alios precario modo esse concesserant, recuperare secundum leges volentibus, cum nulla sibimet cognita legibus adlegatio competeret, duxerint resistendum, et non protinus, id est non expectato iudiciorum ordine, alienam possessionem recte eam recuperantibus cedere patiantur. [1.] Eos namque iubemus pro tanta suae iniquitatis impudentia, si cognitionis iudicariae eventu fuerint condemnati, rei, cuius possessionem sponte restituere usque ad definitivam sententiam minime passi sunt, aestimationem victrici parti una cum ipsa re praebere compelli. *D. V K. April. Constantinopoli Theodorico cons.*

Mentre per molti studiosi, fra i quali di recente si può annoverare Paola Biavaschi (che pure si muove con apprezzabile cautela), la *lex zenoniana* “presenta ... i precaristi come meri detentori ormai”,⁵⁰⁸ al pari dei conduttori⁵⁰⁹ (il che sarebbe in accordo, come ella precisa, con la circostanza che dopo l’età di Costantino “l’interesse a conservare la peculiare natura possessoria del precario” sarebbe ormai “completamente venuta meno”),⁵¹⁰ a me pare che una tale trasformazione fosse ancora in via di svolgimento, come prova (se si vuole escludere un pur possibile intervento dei giustinianeî) una più attenta esegesi di Cl. 8.4.10: se, infatti, non può negarsi che nel testo della costituzione si parla dei *possessionis alienae detentores*, dove *possessio* qualifica, senz’altro, il possesso, ossia il fondo, oggetto di proprietà altrui,

508 Biavaschi 2019a: 113. Allo stesso modo, sulla scia del contributo di Silva, qui citato alla nota 504, fra gli altri, García Vázquez 1993: 130 s.

509 Così anche Zamorani 1969: 97.97 e 129.

510 Per Biavaschi 2019a: 113., proibita la facoltà di procedere alla *deiectio*, e “divenuta inutile la possibilità del precarista di rivalersi nei confronti dei terzi”, fu quasi inevitabile che il precario venisse ritenuto, di regola (e dunque, non sempre e in ogni caso), una “mera detenzione”. Tuttavia, ella non può fare a meno di osservare come talvolta si incontrino “ancora definizioni pescate dall’epoca classica che lo descrivono come *possessio*”; sebbene, per lei, si tratterebbe “di relitti semantici che nulla spostano rispetto a una realtà semplificata e tutto sommato razionalizzata e adeguata alla mutata realtà economico-sociale”; il che, come scrivo nel testo, non mi pare del tutto indubitabile.

concesso in detenzione al precarista, pare altrettanto innegabile che nell'espressione *possessio rerum suarum* (che fosse presso altri *precario modo*), il termine *possessio* non possa in alcun modo significare fondo, ma, piuttosto, come nel linguaggio giurisprudenziale dell'epoca precedente, possesso⁵¹¹ (mentre, mai tale vocabolo si trova attestato per esprimere la mera detenzione). Una manifesta incertezza lessicale, questa (addebitabile, come sembra, alla cancelleria di Zenone), che doveva riflettere una evoluzione del concetto giuridico di *precarium* ancora in corso.

Ma proseguiamo nell'esame di Cl. 8.4.10; il legislatore non manca poi di ricordare come la punizione degli invasori di una *possessio aliena* sia prevista non solo dalla sua *sacra constitutio*, ma già da una antica (imprecisata) costituzione.⁵¹²

Rispetto alla versione conservata in Cl. 4.65.33 possono farsi due osservazioni. La prima: in Cl. 8.4.10 si afferma esplicitamente che la resistenza del conduttore o del precarista (che rifiutano la restituzione del bene) non è ammessa, chiarendo, tuttavia, che ciò vale a meno che a tali soggetti non competa una qualche *adlegatio* riconosciuta dalle leggi. La seconda: la *lis* sino alla *definitiva sententia*, attesa da coloro che non adempiono prontamente alla restituzione,

511 Va da sé che in tale frase (*possessionem rerum suarum, quam apud alios precario modo esse*) il vocabolo *possessio* neppure può, in alcun modo, significare proprietà; il che dovrebbe far riflettere sulla absolutezza di certe affermazioni diffuse in dottrina circa il progressivo snaturamento, verificatosi durante il IV e il V secolo, delle "categorie giuridiche classiche in materia di appartenenza", quale conseguenza della scomparsa della "netta distinzione tra *possessio*, *dominium* e altri diritti reali" (per tutti, Solidoro 2006: 398, cui appartengono le parole tra virgolette): almeno con riguardo alla legislazione orientale di epoca pregiustiniana non mi pare, infatti, come dimostra anche la lettura di Cl. 8.4.10 pr., che le cose stessero precisamente in quei termini.

512 Le riflessioni sulle disposizioni di Cl. 8.4.10 offrono a Biavaschi 2019a: 114 s., l'occasione per criticare, a ragione, l'idea di Kaser (che pure diversamente da Levy non vede una fusione del *precarium* con la locazione, ma solo un collegamento tra le due figure) circa l'agonia cui il precario sarebbe andato incontro nell'età tardoantica. Secondo la studiosa, l'ipotesi di Kaser contrasta con le attestazioni dell'esistenza dell'istituto "anche in fonti molto tarde: d'altra parte l'istituto ricopre una funzione che, più o meno diffusamente, è presente in tutte le epoche e in tutte le culture"; dal suo punto di vista, sarebbe più corretto pensare "che quando il diffondersi del rapporto di colonato divenne pervasivo, esso mise in crisi per alcuni secoli realtà proprie di un'economia più dinamica come la *locatio/conductio*" mentre "la concessione gratuita (oppure *nummo uno* per evitare il pericolo della *praescriptio*)" svolgendo un ruolo diverso dovette rimare vitale. Che la figura del *precarium* non sia affatto scomparsa nel IV secolo, ma abbia mantenuto una propria individualità anche nell'epoca successiva, restando un istituto ben distinto dalla locazione, crede, correttamente, anche Zamorani 1969: 97 s.

qui diviene l'*ordo* dei giudici, che, allo stesso modo, poi, si identifica con la sentenza definitiva frutto della *cognitio iudiciaria*.

Pare di un qualche interesse osservare, infine, come dal confronto fra i due testi legislativi emerga una sicura libertà dei compilatori giustinianeî, che pur rispettando il contenuto normativo delle disposizioni imperiali, potevano intervenire sui testi omettendo quanto ai loro fini poteva apparire come una precisazione superflua, e/o riducendo il dispositivo in una veste essenziale.

3.11. La disciplina dell'enfiteusi.

Cl. 4.66.1 è la prima, famosissima, costituzione del titolo *de emphyteutico iure*; con essa il legislatore interviene a disciplinare particolari profili del contratto di enfiteusi⁵¹³ (una figura, come comunemente si ammette, nata in Oriente per i *fundi patrimoniales* – ossia rientranti nel patrimonio dell'imperatore – e poi estesa alle terre dei privati):⁵¹⁴

Cl. 4.66.1: *Ius emphyteuticarium neque conductionis neque alienationis esse titulis addicendum, sed hoc ius tertium sit constitutum ab utriusque memoratorum contractuum societate seu similitudine separatum, conceptionem definitionemque habere propriam et iustum esse validumque contractum, in quo cuncta, quae inter utrasque contrahentium partes super omnibus vel etiam fortuitis casibus pactionibus scriptura interveniente habitis placuerint, firma illibataque perpetua stabilitate modis omnibus debeant custodiri: ita ut, si interdum ea, quae fortuitis casibus sicut eveniunt, pactorum non fuerint conventionem concepta, si quidem tanta emergerit clades, quae prorsus ipsius etiam rei quae per emphyteusin data est facit interitum, hoc non emphyteuticario, cui nihil reliquum mansit, sed rei domino, qui, quod fatalitate ingruerat, etiam nullo intercedente contractu habiturus fuerat, imputetur: sin vero particulare vel aliud leve damnum contigerit, ex quo non ipsa rei penitus laedatur substantia, hoc emphyteuticarius suis partibus non dubitet adscribendum.*

513 Il che implica, come si ripete (per tutti, Gallo 1964: 47 e 47.100), che tale figura alla data di emanazione di Cl. 4.66.1 era senz'altro già presente nell'esperienza giuridica e che per tutte le questioni non trattate dal provvedimento zenoniano dovette continuare a valere la disciplina dell'enfiteusi fin lì in vigore. Sottolinea, fra i tanti, l'origine greca del nome Stolfi 2017: 78.

514 Per tutti, Johnston 1940: pp. 323-34. Fra le pagine istituzionali possono ricordarsi almeno quelle di Guarino 1966: 694 s.

La cancelleria di Zenone in via preliminare si propone, come sembra, di risolvere la assai *vexata quaestio* (che doveva aver impegnato sin lì gli anonimi giuristi che in quei decenni operavano nella cancelleria imperiale nella parte orientale dell'impero) della qualificazione della enfiteusi quale contratto di (locazione-)conduzione o di (compra)-vendita⁵¹⁵ – da un lato, infatti, l'enfiteuta era tenuto a versare un canone periodico e invariabile (e il fondo poteva essere chiesto indietro nel caso di un suo mancato versamento), dall'altro avrebbe ricevuto, secondo i più, un godimento pieno ed esclusivo del bene per una lunga durata⁵¹⁶ (un godimento pacifico avvicicabile al *dominium*, che il compratore conseguiva quale effetto immediato della vendita, quando questa, in età tarda, venne ad avere effetti reali) –: dunque, per il legislatore, il *ius emphyteuticarium* non è da ascriversi né alla *conductio*, né alla *alienatio*⁵¹⁷ (e non può farsi a meno di notare che alla conduzione non è qui contrapposta, come pur ci saremmo aspettati, la *emptio*, ossia la compera, ma la 'alienazione'); tuttavia, esso è creato dalla associazione di quei due contratti quale *ius terzo*⁵¹⁸ o, piuttosto, separato dalla similitudine con quelli, ha una propria *definitio* e un proprio concetto.⁵¹⁹

515 A tale riguardo, Longo 2020: 124.280 rigetta l'idea secondo cui alla base di tali discussioni vi era quella medesima *ratio* che fondava la controversia giurisprudenziale di alcuni secoli precedente, rammentata da Gaio in 3.145; similmente, già Marrone 2006: 375.229. Diversamente, credono che "la controversia sulla *locatio* degli *agri vectigales* presentata da Gaio si sarebbe trasportata, con Zenone, sull'enfiteusi", Bono 2019: 99, e gli autori da lui citati alla nota 84. Di un'eco della discussione riferita da Gaio nella apertura di Cl. 4.66.1 parla Novkiriška Stoyanova 2019: 118. Affronta, da ultimo, i punti problematici della liceità (o meno) del collegamento fra il celeberrimo passo gaiano e l'*incipit* della costituzione zenoniana, Chouquer 2020: 94 s. Per la mia opinione si veda poco più avanti nel testo.

516 Cfr., fra gli altri, Suárez Blázquez 2007: 292; da ultimo, Bono 2019: 99.

517 Cfr., *ex multis*, Lázaro Guillamón 2018b: § 3; De Petris 2014: 15 s.

518 Cfr. Chouquer 2020: 89, 93. Sul punto, merita segnalare l'opinione di Behrends 2004: 19 s., ad avviso del quale tale norma (che per lui, a ogni modo, tratta degli *agri vectigales* dei municipi, essendo volta, almeno nell'ottica giustiniana, a risolvere la discussione riferita da Gai 3.145) "appare come una specie di *media sententia*": l'opzione di un contratto *sui generis* rappresenterebbe per il legislatore una via di mezzo "tra *ius naturale* preclassico (l'uso o l'usufrutto trasferito da un patrimonio pubblico) e naturalismo classico (possessione naturalistica consentito da un'*universitas* per una *res nullius*)".

519 Cfr., per tutti, Talamanca 1990: 476; Fascione 2012: 561; Laquerrière-Lacroix 2012: § 9 della versione pubblicata *on line* nel 2020. Se per Guarino 1994: 160.34 (il quale su tale punto si richiama ad Albanese) qui il termine *definitio* non avrebbe il significato di *regula iuris*, che pur ricorre nelle costituzioni dell'epoca tarda, ma varrebbe come "distinzione sistematica", Cannata 1962: 41, scrive che la definizione di Zenone, circa la "natura della concessione in enfiteusi", "non risolse i dubbi

Si tratta di un contratto valido e legittimo, nel quale tutte le cose che siano state convenute per iscritto fra i due contraenti, anche in relazione (ai danni dovuti) al caso fortuito, in ogni modo dovranno essere osservate come regole salde e inviolabili, dotate di perpetua autorità.⁵²⁰

Per i più, il dettato della *lex zenoniana* mostrerebbe una “stretta connessione” tra il *ius* che sorge dal contratto e il contratto stesso da cui quel *ius* discende.⁵²¹ Ma il segno *ius* nell’espressione *ius emphyteucarium* potrebbe non essere impiegato per indicare, come invece dalla *communis opinio* si lascia intendere, il diritto (soggettivo) che compete all’enfiteuta,⁵²² diritto di cui qui Zenone non dice proprio nulla (e che solo per un risalente preconetto, a mio avviso, si è creduto di intravedere dietro tale locuzione), bensì il diritto (oggettivo) relativo all’enfiteusi, ossia la disciplina che regola quel rapporto contrattuale⁵²³ (*ius*, dunque, nel significato in cui viene impiegato,

[tra compravendita e locazione] se non in parte, essendo in sostanza puramente negativa”. A ciò può aggiungersi che, da parte sua, Bono 2019: 98 e 102, fondandosi in particolare sull’analisi di un passo ulpiano, mostra come la cancelleria di Zenone, nella stesura di tale norma, ricorse a “tecniche definitorie comuni a quelle dei giuristi”, dal momento che esse costituivano gli strumenti più idonei “non solo per la costruzione di un discorso dotato di senso, ma anche giuridicamente rilevante”: l’operazione realizzata dal legislatore isaurico è, quindi, “quella propria di un giurista, che si impegna a dare autonoma definizione a un istituto, attraverso la distinzione da modelli affini”.

- 520 Come ripete Ghignoli 1988: 420, “è nell’ambito dei rapporti fra privati che ... si profila lo *ius tertium* di Zenone e la scrittura si affaccia come ‘documento’ dei patti delle parti contraenti”; similmente, Levy 1951: 190; Johnston 1940: 331 s.
- 521 In questo senso, fra gli altri, De Petris 2014: 16, 16.70, ove richiama, in senso adesivo Bonfante, cui rimanda, da ultimo, anche Bono 2019: 96.78.
- 522 Si veda, a esempio, Bottiglieri 1994: 1, allorché dopo aver richiamato la prima parte del provvedimento zenoniano aggiunge che da quel momento “l’enfiteusi si definisce nell’ambito dei rapporti assoluti *in re aliena* in senso improprio”, ma così già Bonfante 1972: 162.1, da lei ricordato a pagina 105. Similmente, Giuffrè 1992: 214; da ultimo, Longo 2020: 124 s. e Laquerrière-Lacroix 2012: § 10 (della versione pubblicata on line nel 2020) per la quale, Cl. 4.66.1 pone una distinzione “tout au moins en termes de protection juridique, entre le droit personnel du locataire à court terme et le droit de l’emphytéote. Ceci pourrait alors constituer un indice en faveur de la conception du droit de l’emphytéote comme un droit réel sur la chose d’autrui. D’autre part, le droit de l’emphytéote doit être distinct du droit conféré à l’acheteur par *alienatio*. Sachant qu’à l’époque de Zénon, *alienatio* emporte, en principe, transfert du *dominium*, le droit de l’emphytéote serait bien conçu comme un droit réel sur la chose d’autrui”.
- 523 In tale direzione, sembra andare, se non fraintendo, la seguente affermazione di Gorla 2014: 275: “la stretta connessione tra enfiteusi e locazione (di immobili) non era certo una novità, dato che nella fondamentale costituzione di Zenone (C. 4.66.1, di data incerta fra il 476 e il 484) la prima era considerata dal punto di vista contrattuale, anziché sotto il profilo di diritto reale”.

a esempio, dalle Istituzioni ulpianee prima e giustinianee poi nelle espressioni *publicum ius* e *privatum ius*), qui con particolare riguardo alla individuazione della parte su cui viene a gravare, nelle diverse ipotesi prese in considerazione dal legislatore, il *periculum* del perimento o del danneggiamento del bene 'locato': il richiamarsi, allo stesso tempo, all'incontro e alle differenze del *ius emphyteuticarium* con il contratto di vendita e quello di locazione, prendendo, altresì, le distanze dall'uno e dall'altro, doveva evidentemente essere apparsa come la strada più efficace per introdurre le norme relative all'assunzione del rischio del danneggiamento o della rovina completa del fondo oggetto del contratto.

Si prescrive che, se il contratto di enfiteusi non avrà stabilito nulla per l'eventualità che si verificano dei danni per caso fortuito, la 'distruzione' totale del bene dovrà essere sopportata dal concedente-*dominus* del fondo (non rimanendo nulla all'enfiteuta, cui, peraltro, il contratto non ha addebitato, per quella evenienza, alcuna responsabilità); diversamente, i danni lievi o parziali, che non incidono sulla sostanza del bene (ossia, che non ledono la funzione socio-economica del fondo), dovranno, senza dubbio, gravare sull'enfiteuta.⁵²⁴

E dunque, nel primo caso, il legislatore, eliminando l'obbligazione del pagamento del canone, non segue il principio della vendita secondo cui il rischio grava sul compratore (*periculum est emptoris*) che, viceversa, rimane obbligato al pagamento del prezzo anche nell'ipotesi in cui non avesse ancora conseguito la materiale disponibilità della cosa venduta, nel secondo non si segue quella particolare disciplina della *locatio*, prevista a partire dal III secolo, pur tuttavia solo per singoli casi e con modalità variabili, secondo cui il rischio dei cattivi raccolti dovuti a cause naturali avrebbe dovuto essere sopportato dal locatore, tenuto alla *remissio mercedis*, e non dal conduttore,⁵²⁵ un'ipotesi questa che non rientrando in quella della 'distruzione' o rovina del fondo sembrerebbe più vicina, se non vedo male, a quella dei danni (lievi e) parziali alla *res*, oggetto del contratto (lesioni

524 Cfr., fra tanti, Orlando Cascio 1951: 34; Ortuño Sánchez-Pedreño 1993: 65. Sugli abusi che, riguardo alle enfiteusi dei beni delle fondazioni caritative della Chiesa, sorsero "from Zeno's statement regarding liability, that thoroughgoing and permanent damage was at the risk of the *rei dominus*, while petty damage was at the risk of the *emphyteuticari*" e sui modi con cui a essi si cercò di porre rimedio nella prassi delle province orientali, può vedersi Comfort 1937: 19-22, che fonda le sue conclusioni su un attento esame della pertinente documentazione papiracea.

525 Accenna a tale disciplina, fra gli altri, Talamanca 1990: 595.

che non compromettono, in effetti, la sua funzione socio-economica).⁵²⁶

Ebbene non si potrà trascurare di sottolineare che il modo di procedere dell'estensore di tale provvedimento (almeno stando alla porzione della *lex* che ci giunge attraverso il *Codex* del VI secolo) rimanda a una delle modalità caratteristiche di produzione del diritto propria della genuina tradizione giurisprudenziale romana: il primo obiettivo del legislatore pare quello di risolvere la difficile questione concreta, su cui di frequente dovevano essere stati richiesti interventi interpretativi alla cancelleria imperiale, della ripartizione del rischio contrattuale, per l'ipotesi del perimento o del danneggiamento del fondo (oggetto del contratto di enfiteusi) o della perdita dei frutti della coltivazione: null'altro pare guidare la costruzione del testo normativo formulato dalla cancelleria orientale. Le contrapposte tesi, sostenute nel caso le controversie in questione giungessero al processo, dovevano di regola fondarsi, come è facile credere, sull'argomento della stretta similitudine, se non perfino ricomprensione, o meno, dell'enfiteusi nei differenti contratti di vendita o, all'opposto, di locazione, a seconda che il creditore vantasse o il debitore negasse la sopravvivenza dell'obbligo del pagamento del canone enfiteutico, allorquando l'enfiteuta, in seguito ad eventi di caso fortuito, si ritrovasse il fondo distrutto o danneggiato oppure avesse perduto l'intero (o una parte del) raccolto.

AmMESSO che mediante dei patti aggiunti al contratto le parti, in ogni caso, potessero liberamente accordarsi, nella previsione di una tale ipotesi, per qualsiasi soluzione di attribuzione o ripartizione del *periculum* del perimento o del danno della *res* enfiteutica, la norma imperiale individua, per il caso in cui tali patti (che chiedono la forma scritta) non fossero intervenuti, colui su cui pare equo che debba venire a gravare il rischio, distinguendo tra le due diverse

526 Diversamente per Bono 2019: 100 e 102, il quale dopo aver ricordato che "il criterio individuato in Cl. 4.66.1 dall'imperatore è la gravità del danno, prevedendo il legislatore un diverso regime a seconda che l'evento causi la perdita della cosa stessa", ritiene che il medesimo parametro venga richiamato nella riflessione ulpiana per le locazioni agricole, che, come egli rammenta, "hanno elementi comuni con l'enfiteusi". In realtà, per individuare colui su cui viene a gravare il *periculum* il giurista severiano in D. 2.19.15.2 (su cui, *ex multis*, Fiori 2011b: 148-150) non sembra che guardi, in linea di principio, alla gravità del danno (che li concerne sempre la perdita, totale o soltanto parziale, del raccolto), ma, piuttosto, alla prevedibilità e eccezionalità, o meno, dell'evento dannoso, seppure, a onor del vero, il danno causato dal passaggio sul fondo di un esercito indisciplinato (un'eventualità che non esce dalla normalità e, dunque, gravante sul conduttore) consiste, in effetti, nell'aver asportato qualche frutto (e, quindi, un danno lieve).

eventualità, poco fa rammentate, che avrebbero potuto verificarsi nella realtà.⁵²⁷

A me pare, in conclusione, che alla cancelleria di Zenone non dovevano interessare qui talune delle questioni che la lettura di Cl. 4.66.1 ha, viceversa, suscitato negli interpreti medievali e moderni. Non quella, in particolare, della configurazione del diritto dell'enfiteuta quale *ius in re*. Non sembra, in buona sostanza, che il legislatore risolva il problema della sopportazione del rischio, guardando, anche solo marginalmente, all'essere l'enfiteuta titolare o meno di un diritto reale sulla *res enfiteutica*.

La legge di Zenone sarà citata anche dalle Istituzioni imperiali,⁵²⁸ che ne offrono una loro interpretazione: sull'evidente spunto di Gai 3.145, il manuale giustiniano ricorderà come le antiche discussioni fra i giuristi circa la configurazione quale vendita o locazione (contratti fra i quali, come si osserva, esiste una qualche parentela) della concessione dei fondi in godimento perpetuo abbiano trovato soluzione nel provvedimento zenoniano,⁵²⁹ che aveva riconosciuto una propria natura al contratto di enfiteusi⁵³⁰ (in cui, infine, anche

527 Ad avviso di Sitzia 1973: 92, l'azione qui "menzionata" e, dunque, introdotta da Zenone contro l'enfiteuta è la *condictio ex lege*, l'azione che in età giustiniana senz'altro potrà esercitarsi per ottenere in giudizio l'adempimento di una qualsiasi obbligazione riconosciuta dall'ordinamento, allorché si fosse omesso di specificare quale azione era destinata alla tutela del creditore. Tuttavia in assenza di un richiamo esplicito da parte della cancelleria zenoniana a quella *condictio* non vedo perché non si possa diversamente pensare, con le medesime probabilità, all'esperimento, a esempio, di una *actio praescriptis verbis*.

528 Cfr., *ex multis*, Bederà Bravo 2016: 57.161.

529 Anche, e soprattutto, sulla base del confronto fra Gai 3.145 e l. 3.24.3 (che, come egli sottolinea, ne aggiornerebbe la disciplina), Gallo 1964: 48 s., ha supposto che già dall'età del principato, almeno dagli anni in cui era all'opera il giurista Salvio Giuliano, la locazione degli *agri vectigales* fosse una figura "del tipo dell'enfiteusi", quantunque non ancora del tutto formata. Ma come sottolinea Maschi 1966: 288, la legge di Zenone e le riflessioni di Giustiniano circa le risalenti dispute sulla natura di vendita o di locazione, insieme alla circostanza che la discussione "se si tratti dell'una oppure dell'altra" proseguì fino all'età antecedente al governo di Zenone, sollevano delle serie perplessità sulla tesi di Gallo. Maschi 1966: 288, richiamandosi anche ad altri studi, non manca di evidenziare che nel diritto di età gaiana si può rilevare esclusivamente "il contenuto economico ... dell'enfiteusi nelle varie concessioni di terre da parte dello Stato o di altri enti pubblici e particolarmente nel *ius in agro vectigali*". Da parte sua Santini 2016: 67 e 67.227, che rimanda alla indagine di Sara Longo anche da noi citata in queste note, si limita alla considerazione che il *ius in agro vectigalis*, come delineato dal pretore con la collaborazione dei giuristi, fu "prodromico della più tarda enfiteusi".

530 Cfr. Rodríguez López 2008: 424 s. (ove, nelle note si trovano ulteriori indicazioni bibliografiche); Ortuño Sánchez-Pedreño 1993: 65; Hähnchen 2011: 96. Circa tale "reinterpretazione giustiniana" della legge zenoniana, Cardilli 2008: 67 s., sottolinea (come già aveva notato Rotondi 1911: 14) che dai redattori delle istituzioni

tali assegnazioni vennero fatte rientrare);⁵³¹ un contratto, questo, che si deve sostenere su proprie *pactiones*:⁵³²

I. 3.24.3: Adeo autem familiaritatem aliquam inter se habere videntur emptio et venditio, item locatio et conductio, ut in quibusdam causis quaeri soleat, utrum emptio et venditio contrahatur, an locatio et conductio. Ut ecce de praediis quae perpetuo quibusdam fruenda traduntur, id est ut, quamdiu pensio sive reditus pro his domino praestetur, neque ipsi conductori neque heredi eius, cuive conductor heresve eius id praedium vendiderit aut donaverit aut dotis nomine dederit aliove quo modo alienaverit auferre liceat. Sed talis contractus quia inter veteres dubitabatur et a quibusdam locatio, a quibusdam venditio existimabatur: lex Zenoniana lata est, quae emphyteuseos contractui propriam statuit naturam neque ad locationem neque ad venditionem inclinantem, sed suis pactionibus fulciendam, et si quidem aliquid pactum fuerit,

imperiali quella *lex* viene intesa “come una statuizione della *emphyteuseos contractui propria natura*”, con il che essi vengono ad accentuare “un collegamento in chiave statica tra natura e tipo”. Per Dajczak 2012: 45, i due richiami alla *natura* del contratto, presenti nel brano giustiniano, che si sta per riportare nel testo, esprimevano l’idea della “legal autonomy” del contratto di enfiteusi, risultante “from the dogmatic finding of the specific nature of its practical purpose”.

- 531 Se per taluno l’assorbimento della concessione del *ius perpetuum* nella enfiteusi si ebbe già dalla fine del IV secolo (si veda, fra gli altri, Ghignoli 1988: 420.34 [ov’è altra letteratura]), per altri tale fusione va riportata al V secolo (così, a esempio, Ortuño Sánchez-Pedreño 1993: 64).
- 532 È suggestiva l’idea di Falcone 1998: 259 s., per il quale il rimando alla *lex zenoniana* contenuto in I. 3.24.3 fu aggiunto a una prima redazione del manuale, forse da Triboniano, che dunque non si sarebbe limitato a presiedere la commissione incaricata dei lavori e a coordinare l’attività degli altri commissari, ma direttamente avrebbe contribuito alla materiale stesura di tale compilazione (redigendo le parti di essa in cui si citano le riforme apportate dalle *leges* imperiali in epoca “postclassica e giustiniana”); ciò, a suo avviso, discende dalla considerazione che la sezione (*sed talis contractus-utimur*), secondo lui, inserita in un secondo momento (per dare risposta, tramite il richiamo alla norma di Cl. 4.66.1, al quesito sui fondi *quae perpetuo quibusdam fruenda traduntur*, rimasto non risolto nella prima versione dell’opera) sembra contrastare, considerata la sua costruzione “congegnata al passato (*inter veteres ‘dubitabatur’, ‘existimabatur’*)”, con il quadro in cui si trova collocata, ove i dubbi relativi alla comprensione nel corretto tipo contrattuale vengono ricordati “senza profondità storica”. L’autore osserva, inoltre, che il passo precedente la supposta aggiunta (*Adeo ... familiaritatem aliquam inter se habere videntur, ... ut ... quaeri soleat*) e quello a essa successivo (con cui comincia I. 3.24.4: *Item quaeritur ... an contrahi videatur*) mostrano una sicura “continuità” nel presentare “questioni dogmatiche in termini meta storici”: la subordinata che introduce il riferimento alla legge di Zenone, oltretutto, gli pare senz’altro “fuori luogo”: la presenza di un dibattito giurisprudenziale era stata già menzionata, come egli evidenzia, nell’avvio del paragrafo.

hoc ita optinere ac si natura talis esset contractus, sin autem nihil de periculo rei fuerit pactum, tunc si quidem totius rei interitus accesserit, ad dominum super hoc redundare periculum, sin particularis, ad emphyteuticarium huiusmodi damnum venire. Quo iure utimur.

In primo luogo pare opportuno premettere che, al di là del dato sicuro per cui la questione della “qualificazione giuridica del rapporto di concessione degli *agri vectigales*” posta da Gaio torna nei medesimi termini nelle dispute concernenti la natura del contratto di enfiteusi, si è ritenuta improbabile, da parte di una dottrina autorevole, l’idea che un precedente dell’enfiteusi possa rinvenirsi nella normazione sugli *agri vectigales*; sarebbe piuttosto dei compilatori giustiniane la decisione “di ritrovare un precedente ed un esempio del contratto enfiteutico” così come era stato disciplinato prima di tutti da Zenone “nel negozio dal quale sorgeva il *ius in agro vectigali*”.⁵³³

Ai nostri fini, a ogni modo, rileva come anche le Istituzioni di Giustiniano si soffermino sulla recente norma zenoniana relativa all’imputazione del rischio del perimento o danneggiamento della cosa:⁵³⁴ come è ovvio, ancora in età giustiniana, poteva darsi il caso che sorgessero delle liti fra i proprietari e gli enfiteuti in merito ai danni che violente calamità naturali non di rado provocavano ai fondi. E la soluzione di Zenone viene additata agli studenti come quella che esprime il diritto vigente (*quo iure – emphyteuticario*, potremmo aggiungere – *utimur*).

La prossimità del titolo *de emphyteutico iure* a quello *De locato et conducto* nel libro V del Codice, insieme alla circostanza che la trattazione istituzionale dell’enfiteusi sia compresa nel titolo dedicato al contratto di locazione, consentono a mio avviso, per concludere, di qualificare l’enfiteusi (maggiormente diffusa nella parte orientale dell’impero e, senz’altro, meno frequente in Occidente) quale figura di contratto (‘consensuale’) di diritto privato.

533 Così, a ragione, Bove 1960: 17-34, che sostiene con ulteriori argomenti i sospetti di Solazzi in merito all’interpolazione del passo ulpiano, riferito in D. 39.2.15.26-27.

534 Cfr. Ortuño Sánchez-Pedreño 1993: 65.

CAPITOLO 4

SU ALCUNE FIGURE DI ILLECITI

SOMMARIO: 4.1. Una figura di violenza testamentaria. 4.2. Comportamenti vietati al creditore. 4.3. Carceri private e reato di lesa maestà. 4.4. Le ingiurie perpetrate da (o ai danni di) *viri illustres*.

4.1. Una figura di violenza testamentaria.

Il 30 maggio del 479 viene emanata a Costantinopoli una *lex*, il cui testo in lingua greca è restituito dai Basilici:⁵³⁵ Cl. 6.34.4 doveva essere l'ultima costituzione del titolo *Si quis aliquem testari prohibuerit vel coegerit* del *Codex giustiniano*.⁵³⁶

Sebbene sia innegabile una qualche vicinanza del tema qui trattato con quelli oggetto di alcuni provvedimenti legislativi che sono stati opportunamente esaminati nelle pagine dedicate alle norme di diritto privato, la circostanza che in Cl. 6.34.4 in primo piano si abbia l'illustrazione di una fattispecie criminosa con la previsione della relativa pena indirizza, senza incertezze, a favore della scelta sistematica infine adottata:

Cl. 6.34.4: ... Ἐάν τις κωλύση τινὰ διαθέσθαι ἢ ἀρξάμενον αὐτὸν διατίθεσθαι κωλύση πληρῶσαι τὴν διαθήκην, κατέχεται μὲν καὶ τῷ ζημιωθέντι προφάσει τῆς κωλύσεως, καὶ εἴ τι δὲ ἄλλο περισσεύσει, δημόσιον ἔσται καὶ αὐτὸς ἐν ἔξορίᾳ τὸν λοιπὸν βίον διατελέσει.

La cancelleria di Zenone punisce, per la prima volta con l'esilio perpetuo, colui che avesse impedito a qualcuno di fare testamento o anche solo di terminarne la redazione, qualora essa fosse già stata iniziata.⁵³⁷ Questi sarà in ogni caso responsabile nei confronti di colui che è stato leso dal suo illecito comportamento, mentre se qualcosa

535 Si tratta di B. 7.4.7 come si apprende da Krüger 1954: 267 e 267.8, che restituisce l'*inscriptio* della *lex zenoniana* dalla sua *subscriptio*.

536 La disposizione è ricordata, fra gli altri, anche da Spina 2012: 339.26.

537 Ad avviso di Nardi 1937: 208 e 213.1, sembra del tutto verosimile che per il colpevole di un tale comportamento criminoso fossero previste delle pene anche prima di Zenone (di *crimen* parlano, infatti, già alcuni passi giurisprudenziali e poi Cl. 6.34.1 di Alessandro Severo), soprattutto quando per impedire al *de cuius* "di far uso della propria libertà testamentaria" si fosse ricorsi alla violenza. Da parte sua Voci 1985: 262, si limita a osservare che tale statuizione "riconferma l'indegnità" per l'ipotesi di "violenza testamentaria".

dovesse rimanere del suo patrimonio (dopo che è stato soddisfatto il danneggiato) tali sostanze residue saranno oggetto di confisca.

Con questo provvedimento il legislatore intende assicurare tutti i suoi sudditi (ma coloro che detenevano cospicue ricchezze, in primo luogo) circa la sorte delle loro eredità: la libertà di poter disporre del proprio patrimonio *mortis causa* si eleva, infatti, a diritto fondamentale riconosciuto a ogni abitante dell'impero, la cui violazione merita, per chiunque l'abbia commessa, e al di là di una affermata responsabilità patrimoniale, la pena capitale dell'esilio.⁵³⁸

4.2. Comportamenti vietati al creditore.

Cl. 11.57.1, priva dell'indicazione della data e del destinatario;⁵³⁹ è l'unica costituzione del titolo *Ut nullus ex vicinis pro alienis debitis vicinorum teneatur*:

Cl. 11.57.1: Grave est et non solum legibus, verum etiam aequitati naturali contrarium, pro alienis debitis alios molestari. Idcirco huiusmodi iniquitates contra omnes vicinos perpetrari modis omnibus prohibemus.

Con tale disposizione Zenone, riconosce la contrarietà alle leggi, nonché all'*aequitas* naturale⁵⁴⁰ (con ciò presentando una gerarchia, se non intendo male, fra queste due fonti del diritto che compare anche in Cl. 1.3.36.2, ove invece dell'*aequitas* si trova citato il *ius* naturale), il molestare taluno per debiti di altri soggetti.⁵⁴¹ Come è stato osservato, tale provvedimento imperiale, pur riguardando in primo

538 Il comportamento criminoso sanzionato così gravemente da Zenone, per Tellegen 1979: 390 s., configura una ipotesi di *captatio* perpetrata con la forza o con l'inganno; relativamente alle pene egli parla, peraltro, genericamente, oltre che dell'esilio, della confisca dell'intero patrimonio, senza chiarire che essa viene in realtà limitata a quanto resta delle sostanze del colpevole dopo aver risarcito chi è stato da lui danneggiato.

539 La colloca al 486, ma senza fornire alcuna spiegazione a supporto di una tale datazione, Stanojevic 1988: 499.

540 Cfr., da ultimo, Beneduzi 2021: 54; come precisa Elia 2010: 252, qui l'*aequitas* viene assunta come elemento ispiratore "di correttezza giuridica e morale"; secondo quanto ricorda Pringsheim 1935: 140 s., il concetto di *aequitas naturalis* fa la sua prima comparsa, nelle costituzioni imperiali, in un provvedimento del 380, accolto in CTh. 10.18.

541 *Ex multis*, già Dareste 1889: 314, citava tale costituzione, unitamente a interventi legislativi di altri imperatori, quale prova della persistenza sino all'età giustiniana di pratiche illegali volte ad aggredire il patrimonio di soggetti diversi dal debitore; similmente, Karagiannopoulos 1958: 247. Da ultimo, Buchanan 2019: 596.

luogo i debiti di natura pubblica “e più precisamente fiscali”,⁵⁴² ben dovette trovare applicazione anche in relazione ai debiti privati.⁵⁴³

Alla norma generale segue quella presentata quale mera applicazione della prima al caso preciso dei comportamenti iniqui perpetrati in qualunque modo ai danni dei convicani, ora espressamente proibiti dalla cancelleria imperiale.⁵⁴⁴ È verosimile che ci si fosse rivolti all'imperatore per invocare una sua chiara pronuncia, riguardo a una vicenda concreta, contro atti di tale natura commessi da chi riteneva, come è facile credere, di poter impunemente vessare taluno al fine di soddisfare un proprio credito, in quanto abitante dello stesso borgo in cui risiedeva il suo debitore. Come è stato notato, tali comportamenti illegittimi testimoniano una diffusa “sfiducia nel funzionamento della giustizia e più in generale ... uno stato di disagio”.⁵⁴⁵ E il legislatore non può ammettere, evidentemente, neppure per i debiti fra privati una qualche figura di ‘responsabilità collettiva’.⁵⁴⁶

Non mi pare corretta l'affermazione secondo cui mentre la costituzione zenoniana “localizza” quelle condotte illegali solo nei *vici*, la successiva disposizione giustiniana contenuta in Nov. 52 praef.-1 del 537 sembrerebbe “animata da un intento di maggiore completezza descrittiva ... che potrebbe corrispondere ad una diffusione su più ampia scala ormai assunta da simili comportamenti (con interessamento, ad esempio, anche delle *civitates*)”;⁵⁴⁷ la disposizione di apertura di Cl. 11.57, in realtà, non limita affatto la sua applicazione, come si è accennato, a particolari ‘circoscrizioni’ territoriali.

542 Per Bellomo 1958: 208 e 214, la legge di Zenone abolì la solidarietà passiva tributaria (fra *convicani*): questa attribuzione forzata ai convicani del debito tributario era stata ammessa e poi si era sviluppata tra “il 412 e la fine del secolo”, per rispondere, come egli precisa, alla pressante esigenza del fisco di riscuotere i tributi di fondi “isteriliti e abbandonati”; una soluzione integrata e rafforzata col divieto diretto ai *convicani* (membri di una comunità rurale) di vendere a estranei i beni immobili della metropomia, ossia della collettività pubblica, creata dall'amministrazione fiscale, cui appartenevano.

543 Sulla efficacia della *lex* anche in merito ai debiti fra privati si veda Bonini 1973: 82.16.

544 Cfr., di recente, Díaz-Bautista Cremades 2013: 177 s.

545 Così, rimandando agli studi di Bonini, Bianchini 2008: 510.59, pur con riguardo alla successiva Nov. 52 di Giustiniano, di cui stiamo per dire nel testo.

546 Cfr., fra tanti, Karagiannopoulos 1958: 247, che in argomento ripropone le condivisibili riflessioni di Monnier.

547 Bonini 1973: 83, che, da parte sua, si interroga anche su quali potrebbero essere “le origini e le giustificazioni di queste prassi” illecite, almeno con riguardo “ai rapporti fra privati”. Da parte sua Karagiannopoulos 1958: 247.62, non esclude, sulla base del titolo, che la Nov. 52 riguardasse soltanto i debiti verso privati, ma non quelli nei confronti del fisco.

Semmai può credersi che dalla costituzione dell'Isauro prese avvio la riflessione del legislatore giustiniano che poi approdò alla disciplina della Nov. 52. Se Cl. 11.57.1 si limita a porre un divieto senza prevedere, almeno in via esplicita, alcuna pena per coloro che violino la norma (il che ovviamente non impedisce di supporre che nel processo il giudice potesse comminare una qualche sanzione ai colpevoli) la *novella constitutio* del 537 viene a rafforzarne l'efficacia, comminando ai contravventori un giusto castigo.⁵⁴⁸

4.3. Carceri private e reato di lesa maestà.

Cl. 9.5.1, emanata a Costantinopoli il primo di luglio del 486 e diretta al prefetto del pretorio Basilio, è accolta nel *Codex giustiniano* sotto il titolo *De privatis carceribus inhibendis*; in essa viene sancito, come emerge da tale rubrica, l'assoluto divieto di far uso di carceri private,⁵⁴⁹ mentre si considerano i suoi violatori quali rei di lesa maestà,⁵⁵⁰ cui dovrà comminarsi la pena di morte.⁵⁵¹

548 Ad avviso di Bonini 1973: 83, 83.17, l'esplicita previsione, a opera della novella giustiniana, di sanzioni civili e penali per gli autori di tali condotte potrebbe far pensare a "una maggiore gravità assunta dai fenomeni" vietati, nella prima metà del VI secolo.

549 Fin troppo attualizzante mi pare l'ottica di Zamora Manzano 2015: 119 e 119.243, per il quale la *lex* di Zenone testimonierebbe l'importanza che in età tarda assunse il rispetto della libertà e della dignità dell'uomo. Da una prospettiva non troppo differente, già Bianchi 1905: 227 s., vedeva nel provvedimento zenoniano la recezione dei principi cristiani, professati dal Vangelo: "Trionfati i principi di umanità banditi dalla nuova religione, il sistema carcerario è riformato completamente e fondato sui principi della giustizia e della carità."

550 Come, da ultimo, sottolinea Trisciuglio 2018: 315, la comprensione di tale reato nel *crimen* di lesa maestà discende dalla circostanza che l'imperatore attribuiva al suo potere "il monopolio sull'adozione ed esecuzione delle misure privative della libertà". Similmente già Navarra 2009: 51 (che cito secondo la numerazione delle pagine dell'estratto da me consultato) spiega, come dirò meglio nel testo, la sussunzione di tali comportamenti nella lesione della *maiestas*, considerando che qui si ha "un'usurpazione del potere punitivo imperiale che va invece esercitato esclusivamente nelle pubbliche carceri a tal fine utilizzate". Da parte sua, Cuneo 2018: 128, ritiene, a ragione, che solo con una qualche forzatura tale comportamento illecito potrebbe venire ricompreso nel reato di plagio.

551 Cfr. Robinson 1968: 396, per la quale la previsione dell'*ultimum supplicium* (assente in CTh. 9.11.1, di cui diremo nella nota seguente) pone la condotta proibita da Cl. 9.5.1 sullo stesso piano del parricidio, del ricorso alle arti magiche per fini vietati dal diritto, dell'avvelenamento, della diserzione e dell'incendio doloso durante una rivolta. Da parte sua Lovato 1994: 224 e 224.126, accogliendo una corretta idea di Bonini, ritiene che, almeno a partire da Cl. 9.5.2 di Giustiniano, la pena di morte doveva essere preceduta dalla detenzione nel carcere pubblico per il medesimo numero di giorni in cui il trasgressore del nostro divieto aveva custodito qualcuno nelle carceri private (sanzione, questa della detenzione in carceri

Cl. 9.5.1: [pr.] *Iubemus nemini penitus licere per Alexandrinam splendidissimam civitatem vel Aegyptiacam dioecesin aut quibuslibet imperii nostri provinciis vel in agris suis aut ubicumque domi privati carceris exercere custodiam, viro spectabili pro tempore praefecto Augustali, et viris clarissimis omnium provinciarum rectoribus daturis operam semperque futuris in speculis, ut saepe dicta nefandissimorum hominum adrogantia modis omnibus opprimatur. [1.] Nam post hanc saluberrimam constitutionem et vir spectabilis pro tempore Augustalis et quicumque provinciae moderator maiestatis crimen procul dubio incursum est, qui cognito huiusmodi scelere laesam non vindicaverit maiestatem: primatibus insuper officiorum eiusdem criminis laqueis constringendis, qui, simulatque noverint memoratum interdictum facinus in quocumque loco committi, proprios iudices de opprimendo nefandissimo scelere non protinus curaverint, instruendos. [2.] Nam illud perspicuum est eos qui hoc criminum genus commiserint pro veterum etiam legum et constitutionum tenore tamquam ipsius maiestatis violatores ultimo subiugandos esse supplicio. D. K. Iul. Constantinopoli Longino vc. Cons.*

La *lex imperiale* si propone di contrastare duramente una pratica che doveva essere particolarmente frequente⁵⁵² e, come pare verosimile, difficile da estirpare ad Alessandria, nelle varie province della Diocesi egiziana, ma anche in altre province dell'impero.⁵⁵³

pubbliche che fu prevista da quella *lex giustiniana*); diversamente, se Giustiniano avesse modificato la pena attenuandola, è verosimile che i compilatori del *Codex* sarebbero intervenuti sulla previsione del più grave castigo minacciato da Zenone. Nello stesso senso, più di recente, Navarra 2009: 25 s. e 25.92 (ove si trovano indicazioni bibliografiche su entrambe le tesi) e Schiavo 2007: 99.

552 In tale direzione già si era mossa, nel 388, CTh. 9.11.1 (*Si quis posthac reum privato carceri destinavit, reus maiestatis habeatur*), indirizzata da Tessalonica al prefetto augustale Eritrio, come ricorda, fra gli altri, Robinson 1968: 389 (la quale, a pagina 397, sottolinea come le tre costituzioni che espressamente pongono il divieto delle carceri private siano tutte indirizzate al prefetto del pretorio) e, più di recente, Zamora Manzano 2013: 587 s.

553 Sottolineano, fra gli altri, che l'efficacia territoriale della norma non doveva essere affatto limitata all'Egitto (seppure i timori del legislatore ben potevano riguardare una "situazione locale specifica") – come invece taluno ha creduto trascurando quanto è scritto nel testo della *lex* – Bonini 1968: 207.105; Navarra 2009: 20, ad avviso della quale può darsi che, diversamente dall'intervento di Teodosio I (che solo quando fu ricompreso nel *Codex* del V secolo dovette assumere portata generale) quello zenoniano fu sin dall'inizio pensato per essere applicato in tutto l'impero.

Il compito di vigilare il territorio e di combattere tale fenomeno viene, dunque, espressamente affidato al *vir spectabilis*, prefetto augustale *pro tempore*, ma pure ai viri *clarissimi*, governatori di tutte le province dell'impero, sancendo la loro punibilità, ancora a titolo di lesa maestà, per l'ipotesi che non reprimano tali comportamenti, comminando ai loro autori la relativa pena;⁵⁵⁴ allo stesso tempo ai *primates* dei loro *officia* si ordina, non appena fossero venuti a conoscenza della perpetrazione di un tale crimine, di informare subito gli stessi governatori provinciali;⁵⁵⁵ anche il loro colpevole silenzio, infatti, riceverà il castigo sancito per i rei di lesa *maiestas*.

La difficile questione, che vede dividersi la dottrina sull'interpretazione di questa costituzione e di quella di Giustiniano che nel *Codex* la segue,⁵⁵⁶ concerne precipuamente la finalità che solitamente veniva perseguita attraverso tali abusive incarcerazioni, ossia se Zenone (come poi Giustiniano con Cl. 9.5.2) qui vietasse l'uso del carcere privato nell'ambito della esecuzione personale dei debitori (ossia dei *iudicati*) a opera dei creditori vittoriosi, oppure proibisse il ricorso alla carcerazione preventiva in luoghi privati dei *rei*, ossia di soggetti che, accusati di aver commesso un reato fossero in attesa di essere giudicati in un processo penale (o, ma soltanto a partire dalla legislazione giustiniana, fossero convenuti in una *causa pecuniaria*, ossia in una controversia privatistica a contenuto patrimoniale).⁵⁵⁷

554 Sbaglia senz'altro Piacente 2007: 200 s., non soltanto nel riferire questa norma (scollegandola dalla precisa fattispecie prevista nel *principium*, cui l'intero dettato di Cl. 9.5.1 evidentemente si riferisce) alla perpetrazione di un qualsiasi crimine, ma anche quando individua la mancanza dei *moderatores* provinciali nella mera omissione della denuncia, comportamento per il quale vengono puniti i *primores* degli *officia* del prefetto augustale e dei governatori provinciali: il *moderator provinciae* (ossia il governatore provinciale) è piuttosto tenuto a processare (eventualmente su denuncia dei *primores* del suo *officium*) e condannare coloro che trattengono taluno in carceri private.

555 Sul punto può vedersi, fra gli altri, Wiewiorowski 2015: 226 s. e 226.215, ove è un'utile rassegna bibliografica, il quale riflette sulla circostanza che il testo tace completamente dei *vicarii* delle diocesi (e del *comes Orientis*), che, viceversa, compaiono in seguito, in una costituzione di Giustiniano del 529, quali soggetti cui era consentito di porre in *custodia* (nelle carceri pubbliche) delle persone libere (Cl. 9.4.6, su cui si vedano le condivisibili osservazioni di Navarra 2009: 32-43; cfr. anche Schiavo 2007: 100).

556 Per Robinson 1968: 398, la reiterazione di tale divieto nel tempo (almeno dal 388 al 529, quando fu infine emanata Cl. 9.5.2) dimostra che il successo dei relativi provvedimenti imperiali non fu affatto completo.

557 Un'utile rassegna bibliografica delle differenti posizioni della dottrina si trova, da ultimo, in Schiavo 2018: 167.256 e 167.257. Sembra ammettere che il divieto potesse riguardasse entrambe le fattispecie indicate nel testo Bonini 1968: 205 s., 206.102. Pare confondere le due diverse ipotesi Trisciuglio 2018: 314 s. e 314.7, il quale, mentre nel testo parla chiaramente di una "forma di esecuzione sulla per-

A tale proposito validi e di peso mi paiono gli argomenti portati da Silvia Schiavo e da Marialuisa Navarra contro l'idea che queste due *leges* (al pari della precedente del 388) potessero concernere l'esecuzione personale dei debitori; in particolare, considerato che tra le pene minacciate da Cl. 9.5.2 agli autori della condotta criminosa vi è anche la perdita della lite, quale sanzione che si aggiunge alla pena dell'*ultimum supplicium* sancita da Zenone,⁵⁵⁸ entrambe concludono che l'illecita detenzione in carceri private (*in agris suis aut ubicumque domi privati*) doveva riguardare che uno a carico del quale il processo fosse ancora in corso (non essendosi concluso con la pronuncia di una sentenza).⁵⁵⁹

Notando che l'autore del comportamento perseguito dal legislatore viene indicato in maniera assai generica ("ordiniamo – si legge in Cl. 9.5.1 – che a nessuno sia permesso" *et cetera*) Marialuisa Navarra sospetta, anche per me a ragione, che Zenone pensasse a quanti "partecipavano al 'sistema' tardoimperiale di repressione poliziesca", un 'sistema' che vedeva, accanto ai pubblici ufficiali, anche

sona del debitore inadempiente", nella nota non distingue questo caso da quello (ben differente) "della custodia preventiva degli imputati". Di recente, cita tale *lex* quale prova della "sopravvivenza dell'esecuzione personale privata ... anche nel tardo antico, compresa la sopravvivenza dei carceri privati", Peppe 2009: 119 e 119.22. Non sarà male ricordare, poi, che Robinson 1968: 396-398, da parte sua, collega l'uso delle carceri private, talvolta in precedenza ammesso dal potere imperiale, con il castigo minacciato ai coloni che tentassero di sottrarsi al loro vincolo, come per la prefettura dell'Ilirico proverebbe Cl. 11.53.1.1 del 371: *Inserviant terris non tributario nexu, sed nomine et titulo colonorum, ita ut, si abscesserint ad aliumve transierint, revocati vinculis poenisque subdantur* (su cui, *ex multis*, Carrié 2001: 328). A parere della Robinson "this could be particularly pertinent to Zeno's specific mention of the fields and of the diocese of Egypt where there were many coloni"; senonché "private prison must have been illegal in that they derogated from the authority of the state, and at time when the emperors most felt the need for a single and strong authority" e proprio questo, secondo la studiosa, spiegherebbe perché la scelta "to maintain such prisons" fu considerata una fattispecie di alto tradimento. In conclusione, come ella osserva, l'impiego delle carceri private, a partire da un certo periodo, individuò uno specifico abuso, diffuso (prima tra "the official classes", poi) tra i grandi proprietari terrieri, "which threatened the credit of the central government". Più di recente, a ogni modo, anche Robinson 1995: ha sottolineato il collegamento fra il provvedimento zenoniano, la giustiniana Cl. 9.5.2 e Cl. 9.12.10 di Leone, quest'ultima concernente, chiaramente, gli atti di "repressione poliziesca affidata da latifondisti a bande di armati" (le parole tra virgolette appartengono a Navarra 2009: 21).

558 Sulla circostanza che tale sanzione si sarebbe aggiunta (insieme a quella della carcerazione pubblica per uno numero di giorni eguale a quello in cui l'offeso era stato detenuto in un carcere privato) alla pena capitale, senza sostituirsi a essa (come invece taluno aveva supposto) ci sia consentito di rimandare a quanto osserva correttamente Navarra 2009: 25 s.

559 Schiavo 2007: 72-74; Navarra 2009: 26-28; Navarra 2016: 104 e 104.77.

guardie “private, armate da latifondisti”, utilizzate dai *potentes* per garantire “l’ordine e la sicurezza” nei loro possedimenti; tali “forme di giustizia privata, abusi, illegalità [e] violenze” minacciavano l’integrità dell’impero, usurpando quel potere punitivo che competeva in via esclusiva all’imperatore. E ciò basta a dare ragione della assimilazione di tali condotte al crimine di lesa maestà.

4.4. Le ingiurie perpetrate da (o ai danni di) *virii illustres*.

Alla disciplina delle ingiurie se commesse da, o contro, particolari soggetti è destinato il provvedimento del 478, conservato in Cl. 9.35.11,⁵⁶⁰ indirizzato ad Alessandro *vir illustis* che verosimilmente doveva averlo sollecitato presso la cancelleria.⁵⁶¹

Cl. 9.35.11: Si quando iniuriarum actio, quam inter privata delicta veteris iuris auctores connumerant, a quibuslibet illustribus viris, militantibus seu sine cingulo constitutis, vel uxoribus eorum vel liberis masculini sexus vel filiabus, superstitibus videlicet patribus aut maritis illustribus, vel si adversus aliquam huiusmodi personam criminaliter forte movetur, ipsos quidem, qui super iniuria queruntur, inscribere aliaque omnia, quae in huiusmodi causis de more procedunt, sollemniter observare decernimus: licere autem illustri accusatori vel reo, uxori vel liberis masculini sexus seu filiae itidem illustris superstitis causam iniuriarum in quocumque iudicio competenti per procuratorem criminaliter suscipere vel movere, sententiam iudice contra eum qui procuratorem dederit, etsi ipse non adesset iudiciis nec causam per procuratorem diceret, legibus prolatur: ita tamen, ut nullus alius idem sibi audeat vindicare vel a nostro numine postulare: sed in ceteris mos iudiciorum qui hactenus obtinuit et in posterum servetur intactus. *D. V Non. Constantinopoli Illo vc. Cons.*

Pare opportuno in via preliminare rammentare che la classe più alta dei senatori era rappresentata sin dalla fine del IV secolo dagli *illustres*, coloro che stavano al vertice della nuova aristocrazia per aver

560 Una essenziale rassegna bibliografica su di essa può leggersi in Bono 2019: 81.16.

561 Non troppo diversamente, per Biccari 2016: 205.1, con Cl. 9.35.11 Zenone veniva a dare una risposta “al quesito giuridico propostogli da un funzionario o da un privato cittadino su una specifica questione”. Nella direzione, qui già indicata nel capitolo introduttivo, che il destinatario probabilmente fosse un privato (e dunque saremmo di fonte a un *rescriptum*) si muove anche Bassanelli Sommariva 1983a: 29.37.

tenuto delle importanti cariche, secondo quanto sancivano alcune costituzioni imperiali, oppure per aver ottenuto quel titolo direttamente dall'imperatore. Non è altresì improbabile che in età zenoniana lo stesso nome di senatore fosse ormai riservato ai soli *illustres*;⁵⁶² essi furono tra l'altro destinatari di vari privilegi anche giurisdizionali, come oltre a Cl. 9.35.11 che stiamo per esaminare, confermano Cl. 3.24.3 e Cl. 12.1.17 di cui ci occuperemo più avanti.

Dopo avere rammentato che gli antichi giuristi comprendevano l'ingiuria (ma la cancelleria scrive l'azione di ingiurie) fra i delitti privati,⁵⁶³ il legislatore prende in considerazione l'eventualità che l'azione per perseguire le ingiurie sia sollevata in un procedimento criminale da un *vir illustris*, appartenente alla *militia* o privo di *cingulum*, dalla moglie, dai figli maschi o femmine, naturalmente superstiti il padre o il marito *illustris*, oppure contro una di tali persone,⁵⁶⁴ ribadendo, a scanso di equivoci, l'osservanza dell'obbligo dell'*inscriptio* e delle altre formalità accusatorie, conformi al *mos*.⁵⁶⁵

Zenone consente a tutti i soggetti appena indicati di poter agire o difendersi, nel processo criminale e dinanzi a qualunque giudice

562 Cfr. per tutti Jones 1974: 752.

563 A coloro che hanno inteso tale rimando legislativo all'*actio iniuriarum* quale prova evidente della "confusione terminologica e concettuale tra l'*actio* e il *delictum* da cui essa trae origine" (l'espressione tra virgolette appartiene a Balzarini) di Zenone, Bono 2019: 83 s., obietta, a ragione, che, in quel luogo, il riferimento all'azione di ingiurie invece che al comportamento da sanzionare si giustifica con la circostanza che il legislatore stava affrontando temi di natura esclusivamente processuale. Allo stesso tempo, egli osserva come la *lex zenoniana* rappresenti una limpida testimonianza del fatto che il delitto privato di ingiuria, diversamente da quanto alcuni hanno creduto, non spari affatto in età tardoantica. A tale riguardo, Bono 2019: 83.27, che trova conforto nel pensiero di Hagemann, rimprovera a Balzarini (per il quale "l'*iniuria*, in tutte le sue possibili forme di esplicazione" in quell'epoca rappresenterebbe ormai solo "un crimine ... perseguibile come tale") di "sovrapporre la propria interpretazione al testo della costituzione, sostenendo che la precisazione *criminaliter*, ripetuta più volte, deve intendersi come la negazione di agire anche per via civile e che l'avverbio *forte* sia un inserimento dei compilatori giustiniani". Come sottolinea l'autore una tale impostazione risulta anche influenzata da una errata lettura di alcune testimonianze, le quali "sebbene non di natura autoritativa, continuano ad attestare l'esistenza di un parallelo sistema di tutela, civile e criminale, che si ritrova poi accolto nella compilazione giustiniana".

564 Come, da ultimo, rammenta anche Bono 2019: 82, se la qualifica di *illustris* compete ai funzionari che stanno al vertice della amministrazione imperiale, la connessione fra la sua concessione e la funzione svolta presso quella burocrazia risulta dal richiamo alla *militia*, conformemente a quanto si legge nello sch. 3 ad B. 60.21.56.

565 Cfr. Biscardi 1973: 136-138, il quale nota come questa fonte al pari di altre di età precedente si inserisce in una "tradizione giuridica persistente" volta a rammentare "il ruolo dei *solemnia*" nell'ambito dei processi criminali.

competente, tramite un procuratore:⁵⁶⁶ il giudice, da parte sua, pronuncerà la sentenza, secondo le leggi, contro colui che abbia dato un rappresentante processuale (*procurator*), anche nell'ipotesi in cui il rappresentato non si sia presentato in giudizio.

Fatta dunque tale concessione ai *viri illustres* e ai più stretti familiari di quelli, la cancelleria imperiale si preoccupa di sottolineare come nessun altro potrà in futuro osare di rivendicare tale diritto o chiederlo all'imperatore: al di fuori di tali persone, tutte le altre dovranno continuare a osservare le note regole procedurali ancora in vigore.

Pare evidente che l'esplicito richiamo alla risalente comprensione dell'*iniuria* fra i delitti, dai quali, come si sa, scaturiva l'obbligo di pagare una *poena* pecuniaria, richiesta nelle forme del processo privato, viene a svolgere, in questa *lex*, un ruolo di primo piano: da un lato la possibilità per i soggetti lì indicati di perseguire *criminaliter* le ingiurie loro arrecate⁵⁶⁷ è presentata, pur implicitamente, come un privilegio loro attribuito, che, secondo quanto chiarisce Zenone, non potrà in alcun modo sottrarli al vincolo delle formalità accusatorie, dall'altro proprio quel richiamo sembra che serva a trovare una giustificazione a una eccezione introdotta dal legislatore, che può credersi si vedesse costretto a cedere alle pressioni esercitate dal destinatario della costituzione e, forse da altri *illustres*, cui doveva essere complicato continuare a non dare alcuna soddisfazione. Dal momento, infatti, che la repressione privata delle ingiurie consentiva all'attore o al convenuto di poter andare in giudizio attraverso un *procurator*, l'intervento di questi viene da ora ammesso anche nella persecuzione 'pubblica';⁵⁶⁸ pur tuttavia, essendo assai diversa la natura della pena, la eventuale condanna non potrà che colpire direttamente, come chiunque si sarebbe aspettato, l'autore delle ingiurie.⁵⁶⁹

566 Si sofferma appena su tale norma Bassanelli Sommariva 1990: 653. Accenna ad essa anche Kaiser 2007: 302. Ulteriore bibliografia è reperibile in Sciortino 2008: 221.18.

567 Qualche elemento di confusione presenta la lettura di Cuneo 2010: 329, che riconosce, anche a opera di Cl. 9.35.11, la ricomprensione dell'*iniuria* fra i delitti privati in conformità al pensiero giurisprudenziale classico, introduce con la congiunzione avversativa "però" l'affermazione che "nelle province occidentali ... la repressione avveniva ormai in modo pubblico, nel rispetto della repressione criminale", passando sotto silenzio la circostanza che anche questa *lex* zenoniana prevede esplicitamente che si possa agire *criminaliter* da parte o contro alcuni soggetti individuati dal legislatore. Da parte sua Bonini 1968: 85.75, si limitava alla più generica osservazione che in tale provvedimento si presuppone la repressione criminale dell'*iniuria*.

568 Nello stesso senso, da ultimo, Bono 2019: 83 s.

569 Non comprendo in che senso con tale previsione si sarebbe rafforzata la concessione fatta agli *illustres* di potersi avvalere di un *procurator* nel pro-

In ogni modo, che il ricorso a un rappresentante processuale nel processo criminale dovesse essere sentito come fortemente in contrasto con le regole che dovevano guidare ogni procedura cognitoria volta alla repressione di un *crimen* trova limpida conferma nella dichiarazione finale della *lex*, con cui si sottolinea, come si è rammentato, il ristretto ambito di applicazione della norma di favore ai soli soggetti ben individuati nell'esordio di Cl. 9.35.11: per chiunque altro dovevano rimanere in piedi le regole ordinarie della procedura criminale.⁵⁷⁰

E così sarà ancora nel VI secolo come dimostra l'accoglimento nel *Codex* della legge di Zenone, che non fu quindi considerata dai commissari giustiniani un provvedimento meramente contingente, ma piuttosto meritevole di continuare a ricevere applicazione.

Pare, altresì, opportuno fermare l'attenzione sulla conferma dell'obbligo dell'*inscriptio* e delle altre formalità accusatorie, ossia alle solennità che, ancora, era tenuto a compiere colui che decideva di sollevare una causa criminale. Come è noto, già dall'età costantiniana, con il compimento di quelle formalità l'accusatore, prendendo atto della importanza della sua scelta, si impegnava a sostenere la sua accusa sino al momento della sentenza, nella consapevolezza che l'infondatezza delle sue affermazioni avrebbe comportato per lui delle gravi conseguenze, potendo condurre alla sua condanna, come calunniatore, alla medesima pena che avrebbe colpito l'imputato se fosse risultato colpevole d'ingiurie. Non pare dubbio, peraltro, che nel caso in cui l'accusatore si avvallesse di un *procurator*, l'*inscriptio* e le altre formalità di cui si è detto dovessero essere celebrate in nome del diretto interessato, il solo che avrebbe eventualmente risposto della infondatezza della accusa.

Tale richiamo al compimento delle solennità accusatorie conferma, insomma, al pari di quanto sembra emergere da altre testimonianze (che mi è capitato di esaminare in passate occasioni), la persistenza di significativi caratteri accusatori del processo criminale romano, ancora in età zenoniana e poi giustiniana.

cesso criminale d'ingiurie, come invece reputa, sulla scia di Barbati, Bono 2019: 82.

570 Sebbene corrisponda al vero che, da quanto dispone Cl. 9.35.11, discende che la disciplina in essa contenuta non potrà essere estesa a fattispecie diverse da quella delle *iniuriae* (secondo la regola enunciata esplicitamente in sch. 8 ad B. 60.21.56), non è questo, diversamente da ciò che sembra pensare Bono 2019: 82 e 82.24, quanto si legge nella chiusa della *lex zenoniana*, la quale riguarda chiaramente solo i soggetti esclusi dal privilegio di potersi fare rappresentare da un *procurator* in un processo criminale d'ingiurie.

CAPITOLO 5

LA CURA PER L'APPARATO FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO E MILITARE

SOMMARIO: 5.1. Uffici finanziari della prefettura d'Oriente. 5.2. Riscossione di denaro in provincia: i doveri degli esattori della prefettura del pretorio. 5.3. *Tribuni notarii*: carriera e benefici. 5.4. Sugli ingressi nell'esercito.

5.1. Uffici finanziari della prefettura d'Oriente.

La maggior parte dei provvedimenti zenoniani che si occupano di vari attori della burocrazia imperiale e della *militia armata* (dal personale di palazzo, agli *agentes in rebus* e ai loro *principes*, dai funzionari dell'ufficio del *magister militum* alla guardia imperiale e ai *primicerii* delle *scholae*, dai governatori provinciali ad alcune alte cariche dell'impero) disciplinano il *privilegium fori* e altri benefici giudiziari loro concessi dal legislatore. È parso pertanto più opportuno, pur consapevoli della arbitrarietà di tale scelta, esaminare quei provvedimenti nel capitolo dedicato alla materia processuale. Qui restano da illustrare le costituzioni che non toccano quei temi.

Sembra che Zenone, ritenuto “un outsider dall'aristocrazia non isaurica che occupava i ranghi superiori della burocrazia e della gerarchia militare a Costantinopoli”, abbia ricercato il favore di tali uomini ricorrendo a “una generosa distribuzione di cariche e dignità”; allo stesso tempo non avrebbe mancato di promuovere la carriera dei suoi Isauri, mettendoli in molte delle posizioni di vertice dell'*establishment* imperiale.⁵⁷¹

Se pure queste narrazioni in tutto corrispondessero al vero nulla impedirebbe, a ogni modo, di credere che il sovrano isaurico dovette cercare di rispondere anche ad altre ‘superiori’ esigenze della *basileia*. L'impressione che si riceve dalla lettura delle costituzioni che stiamo per passare in rassegna mostra, infatti, una particolare attenzione per la struttura fiscale e amministrativa (ma anche militare) del potere imperiale. Il buon funzionamento di questo complesso sistema doveva evidentemente stimarsi una sufficiente garanzia di durata ed efficienza del governo costantinopolitano.

571 In questo senso, di recente, Roberto 2000: 715.35, che si richiama a un noto studio di Mathisen.

Come rammenta Jones, il primo dei “dipartimenti finanziari” era quello della prefettura del pretorio, i cui uffici avevano fra i compiti loro assegnati quello di stimare in maniera il più possibile precisa le necessità dell’impero e l’aliquota di tassazione da applicare.⁵⁷² L’importanza di tali funzioni contribuisce a spiegare l’opportunità di intervenire con un provvedimento legislativo nell’organizzazione di questi *officia*. Secondo alcuni, Zenone emanando Cl. 12.49.10,⁵⁷³ che indirizzava al prefetto del pretorio Arcadio, avrebbe fatto proprio un provvedimento la cui paternità in realtà andrebbe attribuita a quello stesso *praefectus*.⁵⁷⁴ Dalla sua lettura si apprende che nella prefettura orientale si trovava una sezione finanziaria per ogni diocesi (Thracia, Asia, Pontica e *Oriens*):⁵⁷⁵

Cl. 12.49.10: [pr.] Nulli scriniario liceat pro tempore numeros plus quam quaternis vicibus, nec his tamen continuandis, adiuvaré: idemque hoc super chartulariis praebenda pro tempore numerariis opera observari decernimus, ita ut adiutorum quidem bienii, chartulariorum vero unius anni intervallo continuatio interrumpatur: nulla adiutoribus ad chartulariorum sollicitudinem, quam semel dedignati sunt, descendendi danda licentia: ita ut Orientalis quidem tractus pro tempore numerariis non nisi ab his scriniariis, qui intra triginta viros a numerario retro numerandos, Asiae vero dioeceseos numerariis non nisi ab his, qui intra quinquaginta a numerario similiter retro numerandos inveniuntur, Ponticae vero et Thracicae dioeceseos passim et pro suo libitu ex omni multitudine eligendorum adiutorum tribuatur facultas. [1.] Omnia sane commonitoria vel praeceptiones aut evectioes seu quaelibet publica instrumenta non solum adiutori, verum etiam provinciae illius de qua disponitur tractatori inspiciendi itidemque subscribendi, aliorum quoque, qui una cum eo tractant, in eadem subscriptione mentione habenda, necessitatem incumbere. [2.] Si quid autem sine hac observatione ex Orientali vel Asiano vel Thracico scrinio fuerit emissum, falsi suspicione non careat: exceptis publicis instrumentis, quae ex scrinio Ponticae dioeceseos emittuntur, quod in

572 Jones 1974: 662.

573 Jones 1974: 1044.96, colloca l’emanazione della *lex* negli anni 485-486. Diversamente, Kelly 2004: 253.34, seguendo Martindale, data questa costituzione al 490.

574 Così, in particolare, Caimi 1984: 43.

575 Da altre testimonianze si apprende che a capo di ogni *scrinium* stavano due *numerarii*, ciascuno dei quali aveva un assistente (*adiutor*) e un contabile (*chartularius*): cfr. ancora Jones 1974: 664 e 1044.96.

isdem instrumentis solum numerarium eiusdem dioeceseos eiusque adiutorem et chartularium subscribere magnitudo tua disposuit: ita ut, si quid huius legis fuerit violatum, numerarii quidem tam gradus sui quam sollemnitatum seu solaciorum universi anni iacturam, adiutores vero quinquaginta librarum auri et chartularii quindecim itidem librarum auri poenam subeant.

Il legislatore, in primo luogo, vieta che venga consentito a uno *scriniarius* degli uffici finanziari della prefettura – un impiegato dello *scrinium* il cui grado equivaleva a quello di un *exceptor* – di aiutare più di quattro volte, anche non consecutive, i *numerarii* (ossia coloro che erano stati nominati per anzianità al rango di dirigente dell'ufficio contabile), e ordina che la medesima cosa deve valere per i *chartularii* (ossia i segretari contabili collegati agli *adiutores*, assistenti dei *numerarii*).⁵⁷⁶ Lo *scriniarius*, cioè, avrebbe potuto prestare servizio come segretario *chartularius* non più di 4 volte, con l'intervallo di un anno tra ogni incarico,⁵⁷⁷ e di un biennio come assistente (*adiutor*): agli *scrinarii* che avessero accettato il ruolo di *adiutores* non dovrà essere data alcuna facoltà di tornare a un posto di *chartularius*, che in precedenza avessero rifiutato:⁵⁷⁸ gli *adiutores* dei *numerarii* nella giurisdizione d'Oriente dovranno essere scelti tra i trenta uomini che si contano a ritroso partendo dal *numerarius* (ossia questo dovrà reclutare i suoi assistenti scegliendo i trenta *scrinarii* che lo seguono gerarchicamente); in quella d'Asia dovranno essere reperiti tra i cinquanta che allo stesso modo saranno da individuare partendo a contare all'indietro dal *numerarius*;⁵⁷⁹ infine nelle diocesi del Ponto e della Tracia viene, da ora, attribuita la facoltà di scegliere gli *adiutores*, liberamente, tra tutti gli *scrinarii*.

In secondo luogo si stabilisce che tutti gli atti (*commonitoria*, *praeceptiones*, o *evectiones*) e la totalità dei documenti pubblici dovranno essere controllati e sottoscritti, non soltanto dagli *adiutores*, ma anche dai *tractatores* (tratti dagli *scrinarii*),⁵⁸⁰ ossia coloro che si occupano dei conti delle singole province⁵⁸¹ e insieme a questi do-

576 Come chiarisce Delmaire 1995: 170, i *chartularii* non sono, dunque, degli ufficiali di alto rango, ma degli impiegati di rango subalterno.

577 Cfr. Delmaire 1995: 170.

578 Cfr. Jones 1974: 817. Su tale provvedimento, da ultimo, Maragno 2020: 298 s.

579 Cfr. di recente, Feissel 2004 : 304.276, ad avviso del quale, come anche a me sembra, qui si tratterebbe "du *scrinium* d'Asie au sein de l'administration centrale, et non du bureau du vicaire d'Asie".

580 Cfr. Caimi 1984: 43, da cui ho tratto l'espressione tra virgolette.

581 Cfr. Jones 1974: 664 e 818.

vranno risultare nella sottoscrizione anche coloro che con essi collaborano alla formazione degli atti.⁵⁸²

Se poi dovesse essere trasmesso qualche atto dallo *scrinium* d'Oriente, dell'Asia o della Tracia senza l'osservanza di queste prescrizioni, esso sarà sospettato di falso, con l'eccezione dei documenti pubblici emessi dallo *scrinium* della diocesi del Ponto: la qual cosa si spiega con la circostanza che il prefetto del pretorio doveva aver disposto che per questi ultimi *instrumenta* sarebbe stata sufficiente, come sembra, la sottoscrizione del *numerarius*, dell'*audiutor* e del *chartularius*.

In chiusura, il legislatore minaccia alcune pene per il caso che venga violata una qualunque disposizione della *lex*: per i *numerarii*, la perdita del grado con i connessi emolumenti economici per la durata di un intero anno; la comminazione di una multa di 50 libbre d'oro per gli *adiutores* e di 15 libbre d'oro per i *chartolarii*.

A mio avviso, una delle interessanti questioni che il dettato di Cl. 12.49.10 chiede di provare a chiarire concerne il valore della *suspicio* di falso che si impone automaticamente allorquando uno qualsiasi dei documenti elencati nella *lex* porti la sola sottoscrizione dell'*adiutor* e dunque non sia stato rivisto e sottoscritto da nessun altro di coloro cui competeva di partecipare alla sua formazione o all'esame della sua correttezza. È facile credere che in tale ipotesi, oltre a colpire l'*adiutor* con la multa di 50 libbre d'oro per la sola circostanza di non avere sottoposto l'atto alla sottoscrizione di quanti insieme a lui vi erano tenuti, si sarebbe obbligatoriamente dovuto sollevare d'ufficio un processo criminale di falso a suo carico, ma non è dato sapere a chi sarebbe spettato il compito di sostenere l'accusa. Qualora poi fosse stata accertata la colpevolezza dell'*adiutor*, questi, come pare verosimile, sarebbe stato condannato anche alle pene previste per il *crimen falsi*.

582 Su tale disposizione, da ultimo, Lemcke 2020: 149, che, con argomenti convincenti, rigetta la tesi di Stein, secondo cui con questo provvedimento Zenone avrebbe eliminato le prerogative dei *cura epistularum* (funzionari appartenenti alla segreteria dell'*officium* della prefettura presente in ciascuna diocesi, incaricati della corrispondenza con il vicario) nel confermare con la sua sottoscrizione "any outgoing fiscal communication" predisposta dagli *scrinari*: in particolare Cl. 12.49.10.1 non proverebbe, non dicendolo espressamente, che da ora i *cura epistularum* vennero sostituiti nello svolgimento di quel compito dai *tractatores* di cui dice tale *lex* zenoniana. Incerto sulla giustezza della lettura di Stein anche Caimi 1984: 43.

Nel *Codex* tale *lex* è immediatamente seguita da un altro provvedimento proveniente dalla cancelleria di Zenone, questa volta diretto al *magister militum* Catone.⁵⁸³

Cl. 12.49.11: *Officio magnitudinis tuae datis precibus postulante, ut numerariorum actus non in biennium, sed in unum annum statuatur, nostra pietas huiusmodi petitionibus adnuens dispositionem, quae promulgata fuerat super biennio, super uno tantummodo anno revocavit.*

Accogliendo le *preces* presentate dallo stesso *magister militum* all'imperatore, questi revoca una sua precedente disposizione relativa alla durata della carica dei *numerarii*, che da un biennio viene quindi ridotta a un solo anno.⁵⁸⁴

La disposizione sembra volta a dare soddisfazione a quanti seguivano gerarchicamente il *numerarius*, accelerandone la carriera: costoro infatti in seguito a tale disposizione sarebbero riusciti ad avanzare di un posto, non più dopo un biennio, ma ogni anno. Il che mostra una certa premura del legislatore anche verso i membri della classe media che, come i *curiales* e i *cohortales*, erano attratti dal prestare servizio presso l'ufficio del prefetto del pretorio.

5.2. Riscossione di denaro in provincia: i doveri degli esattori della prefettura del pretorio.

Allo stesso prefetto del pretorio Arcadio è diretta anche Cl. 12.60.6, volta a disciplinare l'obbligo del rendiconto che grava su quanti (*numerarii* in servizio presso la prefettura del pretorio, loro *adiutores*, o *tractatores*) vengano incaricati della riscossione di denaro pubblico; non può escludersi che essa facesse parte della medesima costituzione cui apparteneva Cl. 12.49.10 che si è poco sopra analizzata. Le lamentele dei contribuenti spremuti oltre misura dagli esattori inviati a riscuotere le tasse e gli arretrati destinati al tesoro della prefettura dovevano avere convinto l'imperatore a intervenire per evitare effetti contrari a quelli che si volevano conseguire:

Cl. 12.60.6: [pr.] *Sancimus, ut eum, cui ex iudicio tui culminis quocumque modo sive studio numerariorum aut tractatorum vel ipsorum iussu, qui pro tempore amplissimae tuae sedis administrationem suscipiunt, exactio publicarum pe-*

583 Circa la data del provvedimento, mentre secondo la *subscriptio* andrebbe riportato al 485-486 alcuni editori propongono il 490-491.

584 Cfr. García Moreno 1974: 47.181.

cuniarum iniungatur, minime prius liceat aliam sollicitudinem gerendam suscipere, antequam reversus iniunctae sibi causae responsum praebuerit. [1.] Si tamen ita sors tulerit, ut in ea provincia, ad quam exsequendi causa publici negotii aliquis proficiscitur, alia quoque causa sit exsequenda, non prohiberi unum eundemque exsecutorem ab hac urbe regia proficiscentem duorum simul, non plurium negotiorum executionem suscipere, dum ipsi quoque tertii negotii non sit iniungendi, antequam superioribus responsum portaverit. [2.] Exsecutoribus his, qui secundam, si non simul duas, vel etiam tertiam causam passi fuerint exsequendam suscipere, non solum cinguli et bonorum suorum amissionem, verum etiam perpetui exsilii supplicium subituris. [3.] Eandemque hanc poenam numerarium quoque et eius adiutores, ad quorum curam quod violatum est pertinet, formidare.

La legge sembra volta, in effetti, a tutelare i contribuenti con l'evitare possibili irregolarità nell'applicazione della normativa fiscale, irregolarità che non dovevano essere rare negli addetti alla esazione delle imposte, allettati dalla possibilità di ottenere illecitamente dei lucri personali o comunque altri vantaggi di natura privata.

Per ordine di Zenone, dunque, non deve essere consentito di assumere un nuovo incarico a coloro che, già scelti dal prefetto del pretorio (o da chi *pro tempore* ricopre quella carica) per compiere un tale ufficio e poi tornati dalla provincia non abbiano presentato il dovuto resoconto.⁵⁸⁵ Tuttavia, stando a quanto precisa la cancelleria imperiale, se dovesse accadere che nella provincia in cui l'*executor* è stato inviato da Costantinopoli per eseguire un affare pubblico di tal genere, se ne fosse presentato un altro, non sarà vietato a quel funzionario di assumere l'esecuzione di un secondo affare; in ogni caso, non gliene potrà in alcun modo essere affidato, viceversa, un terzo, prima che abbia reso conto di quelli precedentemente assegnatigli.

Gli *executores* che abbiano assunto il secondo incarico contro quanto dispone la legge, o che ne abbiano assunti due contemporaneamente, o perfino in qualunque momento un terzo, saranno puniti con la perdita del *cingulum*, la confisca del loro patrimonio e persino l'esilio perpetuo.⁵⁸⁶ La *lex commina* infine la medesima pena agli *adiutores* qualora fosse loro imputabile la responsabilità della violazione che è stata commessa dal *numerarius* di cui sono assistenti.

585 Cfr. García Moreno 1974: 43.165.

586 Non manca di ricordare questo provvedimento, fra i tanti, Pino Abad 1999: 76.

Mentre si manteneva l'attuale sistema di raccolta delle entrate riconoscendone implicitamente l'efficienza, si cercava di combattere le sue storture, condannando le illecite condotte di alcuni *executores* con una norma la cui bontà (forse per l'effetto dissuasivo della severità delle pene minacciate) dovette essere riconosciuta dai giustiniani che scelsero quella disposizione per chiudere il titolo del loro *Codex* dedicato agli esattori fiscali.

5.3. *Tribuni notarii*: carriera e benefici.

È emanata forse nell'anno 474,⁵⁸⁷ la seconda e ultima costituzione del titolo *de primicerio et secundocerio et notariis* del *Codex*, indirizzata al *magister officiorum Hilarianus*:⁵⁸⁸

Cl. 12.7.2: [pr.] Praeclaram nobilemque militiam spectabilium tribunorum notariorum, quo gloriosis obsequiis nonnihil rei publicae commodatis adferunt et decoris, diversis beneficiorum titulis muniendam credidimus et augendam. [1.] Nam biennales metas viro spectabili pro tempore primicerio agendis numeris duximus statuendas. [2.] Hos autem tribunos, qui suis negotiis occupati minime sacrum palatium curaverint frequentandum, nisi intra annale spatium revertantur, quamvis commeatus iura praetendunt, pro absentia quidem unius anni unius gradus, si vero duobus annis afuerint, duorum, si tribus, trium, si quattuor, similiter quattuor graduum subire iacturam his qui inferiores eis fuerint postponendos. [3.] Qui vero per quinquennium integrum se repraesentare cesserint, exemptos matricula tantum nomine tribunorum, nec vero ordine perpotiri, his in hunc modum dispositis vacationem census discullionis peraequationes et cuiuslibet alterius rei habituros. [4.] Illud praecipue prvisionem nostram flagitare perspeximus, ne per ambitionem aut gratiam aut cuiuslibet occasionis obtentu vel laborum seu sollicitudinum specie publicorum cuiquam liceat aliquando graduum seriem

587 Formalmente si tratterebbe, dunque, di una costituzione di Leone II e Zenone. Per tale datazione, tra gli altri, Jones 1974: 1095.22.

588 Ad avviso di Boak 1919: 65, dalla circostanza che il destinatario di tale provvedimento imperiale risulta essere *Hilarianus* discende che sebbene le attività dei *notarii* non ricadessero sotto la direzione del *magister officiorum*, a questi doveva spettare la supervisione della *matricula* del corpo di tali funzionari. Una essenziale sintesi delle differenti posizioni della dottrina in merito alla questione del rapporto (di subordinazione gerarchica o meno) dei *notarii* con il *magister officiorum* può leggersi in Delmaire 1995: 56.

conturbare et temporum ratione calcata dudum militantibus anteferri et, quae longis prolixisque stipendiis defensa iam pollicetur senectus, gratiosa festinatione subripere. [5.] Hoc etiam adiciendo, ut primicerius post depositam publicam numerorum sollicitudinem, ac si ipsam gessisset administrationem, cuius consequitur dignitatem, magistri officiorum pro antiqua consuetudine infulas sortiatur, omnibus vacantibus quamvis tempore praecedentibus praeponendus.

Il *princeps* afferma di essere intervenuto per accordare vari benefici al corpo privilegiato dei tribuni *notarii* (originariamente stenografi e segretari della corte imperiale): grande è il prestigio e l'utilità che tale carica della *militia civilis* rappresenta per l'impero;⁵⁸⁹ per accelerare la carriera di tali funzionari del *comitatus* egli, in particolare, limitava a un biennio il servizio del *primicerius*, ossia del più alto in grado fra i tribuni,⁵⁹⁰ per consentire a ciascuno di questi ultimi di poter avanzare di un posto ogni due anni.⁵⁹¹

D'altra parte il grave fenomeno dell'assenteismo dei *notarii*, che occupati in affari personali si allontanavano per molto tempo dal palazzo imperiale trascurando di svolgere le loro funzioni a corte, induce Zenone a tentare di porvi rimedio: sebbene possano vantare di aver ottenuto il permesso di assentarsi, saranno puniti con la perdita di un grado di anzianità per ogni anno di assenza fino a quattro anni, rallentando di conseguenza il loro avanzamento;⁵⁹² se l'assenza si protrae per un intero quinquennio o più quei *primicerii* che hanno lasciato il posto vacante verranno espulsi dalla matricola,⁵⁹³ ossia pur mantenendo il nome di tribuni saranno esclusi dall'ordine e dunque eliminati "dalla lista del servizio attivo";⁵⁹⁴ in ogni caso godranno

589 Cfr. Delmaire 1995: 49.

590 Cfr. Delmaire 1995: 53. Sulle funzioni e i compensi del *primicerius* dei *notarii*, per tutti, Jones 1974: 801 s.

591 Come nota Jones 1974: 801 s., in tal modo, l'avanzamento sarebbe stato, in ogni caso, lento, anche se nella lista attiva ci fossero stati anche solo una trentina di tribuni.

592 Assai più severa era la disciplina dettata da Graziano nel 378 circa l'assenteismo degli *agentes in rebus*, dei membri degli *scrinia* e dei palatini dei due uffici finanziari: se per un anno di assenza si perdevano cinque posti nell'ordine di anzianità, superare il congedo consentito di quattro anni costava ben quaranta posti: in argomento cfr. Jones 1974: 834.

593 Cfr. ancora Delmaire 1995: 53, da ultimo, Biccari 2019: 346.

594 Così Jones 1974: 801 e De Francesco 2013: § 6, che omette le virgolette.

dell'esenzione da vari compiti, come la riscossione delle tasse e il calcolo e la revisione del censo.⁵⁹⁵

Tale soluzione fa riflettere sulla abilità del legislatore che cerca di tenere conto nel miglior modo possibile di pretese tra loro chiaramente contrastanti: da un lato si sanziona l'assenteismo mentre si incentiva, con la prospettiva di una rapida carriera, un'attiva presenza a corte dei *notarii*, dall'altro, tuttavia, si prevengono le attese proteste di personaggi che essendo stati un tempo, per le loro funzioni, molto prossimi all'imperatore dovevano aver acquistato un certo potere; potere che se non garantiva una completa impunità per aver scelto di dedicarsi agli affari privati, trascurando i propri uffici, consentiva loro, evidentemente, di esercitare ancora qualche pressione sul *basileus*.

Ribadendo l'idea che le progressioni di carriera si fondano sul rispetto dei tempi stabiliti, il legislatore proibisce di stravolgere l'ordine dei gradi – ricorrendo a intrighi (volti a ottenere “‘graziose’ concessioni”)⁵⁹⁶ – e di sacrificare ingiustamente la precedenza dovuta a coloro che hanno maggiore anzianità di servizio.⁵⁹⁷

La disposizione finale concerne il *primicerius* che abbia deposto la carica: questi sarà considerato come se ancora la ricoprisse e in conformità a una antica consuetudine conseguirà la *dignitas* di *magister officiorum*: dovrà essere preposto a tutti gli altri *illustres* onorari,⁵⁹⁸ sebbene alcuni possano essere più anziani di lui (di età evidentemente, ma non di servizio). E la precedenza sui propri vicini era un premio assai ambito negli ambienti dell'aristocrazia senatoria; non era soltanto una faccenda di vanità, come dimostrano i numerosi provvedimenti volti a disciplinarla.⁵⁹⁹

Sebbene, in qualità di destinatario, nei manoscritti compaia il nome di *Illyricianus*, gli editori ritengono, a ragione, che Cl. 12.40.11

595 Cfr. di nuovo Delmaire 1995: 52. Secondo quanto osserva Jones 1974: 761 e 1084.35, doveva trattarsi in effetti di compiti particolarmente sgraditi.

596 Tale efficace espressione è evocata da Trisciunglio 2017: 107.

597 Per l'esegesi della frase *quae longis prolixisque stipendiis defensa iam pollicetur senectus*, ci sia consentito di rimandare a De Francesco 2013: § 6, per la quale “l'aggettivo *defensa* conferisce al termine *senectus* una sfumatura che sembra avvicinarlo più all'accezione di anzianità di servizio che a quella di vecchiaia; accezione che meglio si accorderebbe con *pollicetur*, di cui *senectus* costituisce il soggetto. Parafrasando liberamente, promette benefici solo un'anzianità sostenuta dalla lunghezza del servizio”.

598 Cfr. Delmaire 1995: 54.

599 Cfr. Jones 1974: 768.

facesse parte della stessa costituzione da cui proviene Cl. 12.7.2, ora esaminata:⁶⁰⁰

Cl. 12.40.11: Decem post primicerium tribunus in domibus, quas in hac regia urbe possident, metatorum iussimus vacationem mereri.

Il legislatore ordina che i primi dieci tribuni (*notarii*) che seguono gerarchicamente il *primicerius* siano esentati dall'obbligo di fornire l'alloggio ai soldati nelle abitazioni che possiedono a Costantinopoli.⁶⁰¹

Ai benefici fiscali elencati in Cl. 12.7.2.3 e concessi a tutti i tribuni, compresi quanti vivendo già da un quinquennio lontani dalla corte si fossero sottratti dal compimento delle loro mansioni, qui ne è previsto un altro, ma solo per quei tribuni che abbiano maturato, appunto, certi avanzamenti di carriera. Un ulteriore incentivo, insomma, a conseguire una determinata anzianità di servizio rimanendo attivi presso gli uffici della corte imperiale.

5.4. Sugli ingressi nell'esercito.

Alle dipendenze dell'imperatore oltre alla *militia palatina*, a capo della quale stava il *magister officiorum*, si trovava anche la *militia armata* costituita dall'esercito. Non sembra pertanto inopportuna la scelta di occuparci dell'unica costituzione di Zenone, a noi giunta, concernente l'apparato militare di seguito ad alcune (di altre si dirà, come accennato, nel prossimo capitolo intitolato all'ordinamento giudiziario) di quelle riguardanti la burocrazia civile.

Cl. 12.35.17, collocata sotto il titolo *De re militari* senza l'indicazione della data, è diretta al *magister militum* Marciano:

Cl. 12.35.17: [pr.] Neminem in ullo numero equitum vel pedutum vel in quolibet limite sine nostri numinis sacra probatoria in posterum sociari concedimus, consuetudine quae hactenus tenuit antiquata, quae magisteriae potestati vel ducibus probatorias militum facere vel militibus adiungere licentiam

600 Allo stesso modo di Krüger 1954: 477.1, per il quale i due testi dovevano essere parti dello stesso provvedimento imperiale, nel terzo volume dell'edizione di Frier *et al.* 2016 si propone, pur dubitativamente, l'attribuzione della costituzione alla cancelleria di (Leone II e) Zenone e nell'*inscriptio* di Cl. 12.40.11 pone, tra parentesi, accanto al nome tradito dai manoscritti, quello di *Hilarianus*. Nello stesso senso, da ultimo, Croke 2021.

601 Cfr. Delmaire 1995: 19. Insieme ad altre 4 costituzioni imperiali questa *lex* attesta come una pratica comune fino al regno di Giustiniano l'alloggiamento dei soldati all'interno della capitale, a carico dei proprietari di abitazioni: cfr. Schwarze 2017: 126 e 126.2.

tribuebat, ut ii tantum in numeris vel in limitibus militent, qui a nostra divinitate probatorias consequuntur. [1.] Viros autem eminentissimos pro tempore magistros militum nec non etiam viros spectabiles duces, si supplere numeros pro his qui fatalibus sortibus decrescent necessarium esse putaverint, veritate discussa per suggestionem suam nostrae mansuetudini declarare, qui et quanti et in quo numero vel limite debeant subrogari, ut ita demum, prout nostrae sederit maiestati, divina subnotatione subnixa militiam sortiantur; officio, quod tuae sublimitatis actibus obsecundat, centum librarum auri dispendio feriendo, si ex aliqua parte, quae statuit nostra serenitas, fuerint violata.

Il legislatore vieta che in futuro, senza l'autorizzazione rilasciata dagli *scrinia* imperiali, qualcuno possa essere arruolato nelle unità della cavalleria o della fanteria, o nelle truppe di stanza alle frontiere, mentre abroga la consuetudine fin lì vigente che riconosceva tale competenza al *magister militum* o ai *duces*.⁶⁰² Qualora, venuti a mancare dei soldati, i *magistri militum* e i *duces* abbiano reputato necessario che quelli debbano essere sostituiti con altri, dovranno proporre all'imperatore (che evidentemente valuterà anche la legittimità della richiesta) chi, in quale numero e in quali luoghi (ossia presso quale frontiera), dovrà essere sostituito, di modo che saranno ammessi alla milizia solo coloro che otterranno l'autorizzazione imperiale.⁶⁰³

Nel caso in cui l'*officium* del *magister militum* assecondando gli atti di questi, dovesse violare, sotto qualsiasi aspetto, tale disposizione sarà tenuto al pagamento di 100 libbre d'oro. La circostanza che la pena in oro sia posta a carico del solo *officium* consente di concludere che solo su quello gravava la responsabilità per l'eventualità che il *magister militum* scegliesse autonomamente i soldati da assegnare "alle unità interessate dalle sostituzioni".⁶⁰⁴

602 Su tale provvedimento, *ex multis*, Jones 1974: 908 e, da ultimo, Whately 2021: 192 s. Fraintende la disposizione zenoniana Vendrand-Voyer 1983: 80, che sembra riportare la riserva all'imperatore dell'approvazione dei soldati scelti per il reclutamento a una precedente tradizione militare. Diversamente, poi, da quanto reputa tale studiosa l'autorizzazione imperiale non pare richiesta solo per alcuni casi dubbi (secondo quanto viceversa, potrebbe desumersi da Menand. 1 *De re militari* D. 49.16.4 pr., da lei citato), ma per qualunque soggetto che intenda essere ammesso nell'esercito.

603 Per Lippold 1972: 200, che qui cita Jones, se da un lato si ponevano limiti all'arruolamento di volontari, dall'altro può supporre che ancora sussistesse il vincolo ereditario al servizio militare per il figlio del soldato.

604 Come evidenza opportunamente Maragno 2020: 278.

Ancora una volta siamo dinanzi a una norma che si presenta, se non vedo male, quale frutto di un compromesso fra due differenti esigenze. Da una parte si sottrae ai *magistri militum* (come ai *duces*) una facoltà che fin lì dovevano aver esercitato senza alcun controllo, da ora riservandola via esclusiva al potere imperiale, dall'altra si assicura a quei funzionari l'impunità per il caso di una nomina non comunicata o sgradita al *basileus*, che, evidentemente, non poteva in ogni caso essere stimata valida. Allo stesso tempo, d'altro canto, una sanzione viene minacciata ai dipendenti dell'*officium*, i quali, come si può immaginare, per sfuggire al rischio di dover pagare una pena così elevata dovevano trovare la forza di opporsi alle nomine decise dal *magister militum* senza il beneplacito dell'imperatore, confidando, verosimilmente, nella protezione di questi contro le eventuali ritorsioni di quel funzionario.

Forse l'imperatore non aveva apprezzato alcune scelte fatte nel recente passato da taluni *duces* o da un *magister militum* riguardo a qualche ingresso nell'esercito. Non può del tutto escludersi che talvolta questi funzionari traessero degli illeciti guadagni dalla nomina di soggetti che non avendo i requisiti richiesti per l'arruolamento erano disposti a pagare somme consistenti per realizzare le loro aspirazioni. La carriera militare era infatti abbastanza ambita (sia per i compensi straordinari che si aggiungevano a uno stipendio 'interessante' sia per gli altri benefici che erano riconosciuti ai soldati)⁶⁰⁵ dagli appartenenti alla classe contadina da cui proveniva la maggior parte degli uomini dell'esercito romano.⁶⁰⁶

Sembra probabile del resto che si volesse, fra l'altro, limitare il numero di elementi barbari di etnia alano-germanica nelle truppe (o in ogni caso controllarli)⁶⁰⁷ preferendo loro degli Isauri.⁶⁰⁸ Come sottolinea Umberto Roberto, dalla tradizione di Candido, confluita nella *Historia Chronike* di Giovanni d'Antiochia, si apprende che Zenone

605 Fra tali privilegi può rammentarsi lo stesso diritto a essere alloggiati presso abitazioni private cui si riferisce Cl. 12.40.11 poc'anzi esaminata.

606 Cfr. Jones 1974: 885-887.

607 Così, fra gli altri, Warren 1995: 14. Seguendo Lee 2007: 84 s., Stewart 2016: 16, 16.22 e 16.23, sostiene che dopo il quinto secolo, la componente straniera dell'esercito bizantino si sarebbe ridotta a forse un quinto del totale complessivo. Anche a suo avviso, ciò sarebbe dipeso anche da sforzi legislativi (che per lui sono testimoniati da Cl. 12.35.17) volti a monitorare gli arruolamenti.

608 Come ricorda Roberto 2000: 699, già con Leone I, del resto, molti Isauri erano stati arruolati "nella nuova guardia imperiale, gli *excubitores*, creata come contrappeso alle *Scholae Palatinae* composte e controllate dagli uomini di Aspar".

introdusse nelle fila “di ufficiali e soldati molti Isauri”, mentre affidò la direzione suprema “dei reparti ai suoi più stretti collaboratori”.⁶⁰⁹

Pare, poi, almeno possibile che i provvedimenti assunti dal predecessore di Zenone e volti a fissare precise regole di comportamento di quanti entravano a far parte degli eserciti non fossero riusciti a risolvere anche ulteriori problemi che verosimilmente preoccupavano non poco il governo imperiale: doveva essere frequente ‘la distrazione’ dei soldati dai loro doveri militari, tanto che Leone I aveva loro severamente proibito di dedicarsi ad affari civili, quali la coltivazione dei terreni, l'allevamento degli animali o le attività commerciali;⁶¹⁰ il passo ulteriore, come ben si intuisce, non poteva essere che quello di intervenire personalmente già nella fase della scelta di coloro che si decideva di ammettere nell'esercito, ben valutando, altresì, quale potesse essere l'assegnazione migliore riguardo al corpo e al luogo di servizio cui si destinava ogni singolo militare. Può credersi altresì che anche attraverso una più efficace difesa delle frontiere si mirasse a garantire, pur indirettamente, una maggiore protezione della stessa Costantinopoli.

609 Roberto 2000: 715.

610 Su tali interventi normativi di Leone I (che nel titolo *De re militari* del *Codex giustiniano* immediatamente precedono la *lex* di Zenone illustrata nel testo) si può vedere il commento di Scarcella 1997: 385-388.

CAPITOLO 6

TRA AVVOCATI, PRIVILEGI, TRIBUNALI E PROCESSO

SOMMARIO: Una breve premessa. 6.1. Sui benefici concessi (e sulle multe minacciate) agli avvocati di alcuni (importanti) tribunali dell'impero. 6.2. Sugli avvocati, *procuratores* delle parti. 6.3. Sui giudici delegati di Costantinopoli e sugli assessori del governatore provinciale. 6.4. Il foro competente sui soprannumerari presso l'ufficio del *magister militum*. 6.5. Cl. 12.16.4: il *privilegium fori* dei silenziosi. 6.6. La giurisdizione sui *primicerii* degli *scholares* e i privilegi giudiziari per gli *scholares* in servizio. 6.7. Dei privilegi giudiziari riconosciuti ai *virii illustres*. 6.8. La persecuzione civile o criminale per *furta* e *crimina* commessi dai *iudices, clarissimi* o *spectabiles*. 6.9. Sui benefici giudiziari concessi ai *ministeriani*, ai *castrensiani* e ad altri funzionari imperiali. Qualche riflessione sulla procedura civile ordinaria in età zenoniana. 6.10 La *pluris petitio* zenoniana. 6.11. A proposito del *iuramentum in litem*. 6.12. La condanna alle spese processuali.

Una breve premessa.

Agli accenni a questioni processuali già fatti durante l'analisi di alcune leggi zenoniane illustrate in un altro luogo di questo lavoro (si pensi, solo per fare un esempio, ad alcune riflessioni circa la vitalità del principio accusatorio o la attuale vigenza delle formalità *accusationis* che mi è capitato di fare esaminando i provvedimenti concernenti, in un caso, il divieto di monopolio, nell'altro, la persecuzione *criminaliter* dell'*iniuria* commessa a carico di un *vir illustris*) si aggiunge, nelle pagine che seguono, un commento delle costituzioni dell'Isauro il cui tema principale è ancora più centrato su materie processuali.

La molteplicità degli argomenti oggetto della attenzione della cancelleria imperiale risulta evidente anche solo allo scorrere dell'indice sommario di questo capitolo. Dalla avvocatura al rapporto dell'ordine degli avvocati della prefettura del pretorio con i giudici *pedanei* di Costantinopoli, dal *privilegium fori* e altri benefici giudiziari, concessi ad alcuni in virtù del rango posseduto, a vari momenti del processo cognitorio del V secolo, come quelli, a esempio, della chiamata in giudizio, della prova per testimoni o delle spese di lite. Qui non potremo che limitarci, peraltro, a toccare il singolo punto, preciso oggetto di volta in volta delle differenti disposizioni normative, mostrando, se del caso, il verosimile successo di queste nel tempo.

Nella organizzazione del nostro discorso si è scelto di non costruire due sezioni relative una al processo privato e l'altra a quello penale per un motivo, soprattutto. Nella maggior parte dei casi nel medesimo testo normativo il legislatore si riferisce tanto alle contro-

versie civili quanto ai processi criminali e ci è parso più opportuno allora, seguendo il suo discorso, illustrare in maniera unitaria la singola disposizione legislativa, che pur rimanda in più punti a entrambi quei sistemi processuali, anche optando per soluzioni differenti con riguardo all'una o all'altra procedura. Un esempio per tutti. Alcune *leges* concernenti privilegi giudiziari riconosciuti a particolari categorie di soggetti contestualmente dispongono circa la riserva di giurisdizione tanto per le liti private quanto per la repressione penale (talvolta negandola per questo secondo caso); lo stesso accade riguardo ai benefici relativi alla dazione dei fideiussori *iudicio sistendi causa* che normalmente deve prestare chi venga chiamato tanto in un giudizio privato quanto in un processo penale o, ancora, riguardo alle tariffe delle *sportulae* che sono tenuti a pagare quanti si trovino ad affrontare l'uno o l'altro processo.

L'accento all'argomento del *privilegium fori* suggerisce poi l'opportunità di rammentare al lettore un dato pur noto; l'ordinamento giudiziario è ormai rappresentato da organi cui è affidata anche la funzione amministrativa; diversamente dal sistema riordinato da ultimo in età augustea che vedeva dei soggetti ben distinti competenti per le due procedure (quella formulare da un lato – con la separazione oltretutto fra la fase *in iure* e quella *apud iudicem* – e quella delle *quaestiones perpetuae* dall'altro), ora dinanzi al medesimo tribunale (sia, a esempio, quello ordinario del *praefectus urbi* per la capitale o del governatore per il territorio provinciale,⁶¹¹ oppure quello speciale del *magister officiorum*) può svolgersi tanto un processo privato quanto uno penale, ciascuno secondo le sue proprie regole procedurali, ma qualcuna in più di un caso è comune. A tale proposito già Orestano parlava della visione unitaria che i romani avevano della *cognitio extra ordinem*, nei riguardi della quale i *Codices* del V e del VI secolo “non sembrano distinguere mai – almeno in maniera netta – fra *cognitio* civile e *cognitio* penale”, anzi spesso, come egli ricordava, “neppure negli atti processuali” risulta una chiara la “distinzione fra le forme dell'una e dell'altra”, mentre richiamandosi agli studi di Pugliese affermava che scomparsa in età tarda “l'antica distinzione” fra *iudicia privata* e *iudicia publica*, le fu sostituita da quella fra *causa civilis* e *causa criminalis*, la quale più che rimandare a una “distinta struttura di processi diversi” riguardava essenzialmente l'oggetto della controversia.⁶¹²

611 E non va neppure scordato che nelle province per le cause di minor valore la giustizia può essere amministrata dai *defensores civitatis*.

612 Orestano 1966: 58-61.

Non è neppure raro, per quel che vale ai nostri fini, che in merito a una medesima fattispecie illecita la quale domandi allo stesso tempo una persecuzione pubblica e una riparazione del danno patrimoniale all'offeso si possa avere la 'costituzione di parte civile' nel processo penale per cui il giudice sarà legittimato a pronunciarsi su entrambe tali questioni.⁶¹³

Come si apprende ancora dalle costituzioni volte a disciplinare la concessione dei vari *privilegia* giudiziari, cui si è accennato, pare, per concludere, che il contesto in cui possono essere inseriti gli interventi legislativi dell'Isauro fosse quello, per il processo civile, della procedura *per libellos* (la quale riceverà qualche ulteriore 'aggiustamento' o modifica in epoca giustiniana allorquando raggiungerà la sua forma definitiva).⁶¹⁴ Sembra utile, allora, fornire fin da subito qualche essenziale indicazione in proposito che aiuti a costruire la cornice in cui si muoveranno alcune delle analisi che verranno proposte nelle pagine seguenti.

La qualificazione di tale procedura viene, come è noto, dall'utilizzo dei libelli, atti scritti con cui viene introdotta la controversia. Dopo che l'attore ha inoltrato la sua istanza scritta al giudice-funzionario competente, domandandogli con una *postulatio simplex* di mandare avanti il procedimento, il giudice, presa conoscenza delle pretese che l'attore gli ha sinteticamente esposto illustrandone allo stesso tempo il fondamento, valuta, in base a un esame sommario, se ammettere la citazione per consentire a chi agisce di far valere le sue pretese in giudizio; in tal caso verrà emanato un ordine di comparizione delle parti (diversamente, ritenuta manifestamente infondata l'istanza, questa potrà essere rigettata). Al convenuto saranno quindi notificati tanto il *libellus conventionis*, da cui, secondo una dottrina maggioritaria, questi apprende anche qual è l'azione che verrà intentata contro di lui,⁶¹⁵ quanto l'ordine del giudice a comparire alla sua presenza. Tale momento del processo vede la partecipa-

613 In argomento può vedersi Pietrini 2022: 120.

614 Come avremo modo di accennare più avanti, tale procedimento succede alla procedura di *denuntiatio* di età teodosiana: lì la citazione, pur dovendo essere autorizzata dal giudice (cui poi spetterà la decisione della controversia), è ancora un atto privato. Anche sugli anni in cui sarebbe avvenuto tale passaggio, pur riconoscendo che ancora regna in argomento qualche incertezza, l'ipotesi accolta in questo lavoro sarà riferita più avanti.

615 Così già Brugi 1910: 284-286. Può aggiungersi semmai che tale *editio actionis* non ha più, certamente, il rilievo che essa aveva nel sistema del processo formulare. Diversamente per Biscardi 1973: 233.166 e 258, l'*editio actionis* da Zenone (e ancora da Giustino) veniva identificata con la *litis contestatio* di cui si dice in Cl. 12.29.3.1-2 (e Cl. 7.39.7.5).

zione dell'*executor*, un organo ufficiale della cancelleria, subalterno del giudice, cui sarà dovuto un compenso (ossia delle *sportulae*) per aver dato esecuzione alla notifica di quegli atti.

Il convenuto, che risponde anch'egli con un libello volto a illustrare, in maniera sintetica, la posizione che egli assume riguardo alla richiesta dell'attore, è tenuto da parte sua a garantire al funzionario imperiale o all'*executor* la sua comparizione in giudizio (e se si tratta di un'azione *in personam* anche la sua partecipazione sino al termine del processo)⁶¹⁶ tramite la prestazione di *fideiussores iudicio sistendi causa*; ai *viri illustres* da Cl. 12.1.17 pr.-1, ma anche ad altri soggetti privilegiati, come vedremo, è consentito di garantire con la *cautio iuratoria*. Tale figura che si incontra nella fase introduttiva della nuova procedura ad alcuni sembra individuare una promessa (nella forma della *stipulatio*) rafforzata da un giuramento.⁶¹⁷

Anche il convenuto si avvale dell'opera dell'*executor* per trasmettere ufficialmente al giudice il suo libello e la garanzia prestata. Ecco che il giudice potrà inviare all'attore il *libellus* del convenuto insieme all'ordine di citazione già emesso. Va da sé che le parti rispettano l'obbligo a comparire, che a questo punto grava su di loro, anche avvalendosi di un *procurator*, il cui intervento esclude pertanto la contumacia del rappresentato.

Una volta che le parti si sono presentate starà all'attore, in primo luogo, esporre oralmente i fatti (*narratio*), mentre agli avvocati solo in un secondo momento spetterà argomentare sul piano giuridico la pretesa attorea. Lo stesso farà il convenuto con riguardo a quanto egli obietta all'attore (e soltanto dopo le dichiarazioni degli avvocati dell'attore seguiranno quelle degli avvocati del convenuto). Dopo gli interventi degli avvocati il giudice ammette la presentazione delle prove, circa le quali basterà qui osservare che se la prova documentale tende ormai a prevalere su quella testimoniale (e in ogni caso la testimonianza di un *honestior* vale di più di quella resa da un *humilior*), il documento redatto da un soggetto pubblico viene ad avere un peso maggiore di quello redatto dai privati.

Tra gli strumenti cui il giudicante può ricorrere per formarsi un giudizio vi è anche il giuramento che il giudice può deferire a una parte (eventualmente su istanza dell'altra). Ma vedremo la disciplina della particolare figura del cosiddetto 'giuramento zenoniano', un

616 Cfr. Wenger 1938: 281.

617 Sulla "rappresentazione strutturale della *stipulatio*" (che nell'istituto della *cautio iuratoria* non può essere certamente quella di età gaiana) si sofferma a lungo Archi 1981b: 1822-1824, secondo cui da tale *cautio* "i posclassici vedono sorgere un solo *vinculum iuris*".

giuramento volontario, del cui contenuto la sentenza finale dovrà necessariamente tenere conto.

Le conseguenze della *pluris petitio* non hanno più la stessa gravità che essa aveva nel processo formulare, essendo possibile, fra l'altro, la riproposizione dell'azione sul presupposto di avere corretto l'istanza (ma vedremo secondo quali regole). Il che è possibile perché non esiste più una *litis contestatio* quale atto istitutivo della lite (quando lo svolgimento del processo si divideva nelle due fasi *in iure* e *apud iudicem*) che consumava il rapporto materiale dedotto nella formula-*iudicium* e che, di conseguenza, spiegava effetti estintivi o preclusivi riguardo a una nuova azione sulla medesima materia del contendere fra le stesse parti. E mentre alcuni effetti della antica *litis contestatio* sono anticipati al momento della consegna del libello (il che vale in particolare per l'interruzione della prescrizione), si indica ora come *litis contestatio* il momento in cui l'attore, all'inizio della udienza, fa la *narratio*, ossia espone i fatti che hanno dato vita alla causa (*narratio* cui, come si è accennato poc'anzi, il convenuto opporrà la sua *contradictio*).

Anche l'*exceptio* sopravvive in una nuova veste: con tale termine si individuano tutte quelle circostanze (i raggiri, a esempio, che viziavano un contratto) che fatte presenti tempestivamente dal convenuto rendono priva di efficacia l'azione.

La sentenza redatta per iscritto e letta in una udienza pubblica contiene (salvo alcune eccezioni) anche la condanna del soccombente alle spese di lite, dunque pure di quelle sostenute dalla controparte.

Contro la pronuncia del giudice si potrà proporre una impugnazione scritta, tramite dei *libelli appellatorii*, che il giudice di primo grado cui debbono essere inviati entro dieci giorni dalla sua sentenza dovrà trasmettere all'organo di appello insieme agli atti della causa e a una sua relazione su questa. La presentazione dell'appello sospende l'esecuzione della sentenza di prima istanza. Il rischio per il soccombente che promuova un appello è quello di venire condannati più gravemente, oltreché alle pene pecuniarie minacciate ai litiganti temerari.

6.1. Sui benefici concessi (e sulle multe minacciate) agli avvocati di alcuni (importanti) tribunali dell'impero.

Anche la professione legale viene considerata una vera e propria *militia* fin dal 469; è infatti la sua natura di servizio pubblico a giustificare i numerosi interventi legislativi intesi a disciplinare minuziosamente

samente la sua organizzazione e alcuni aspetti del prezioso lavoro dell'avvocato, nell'ottica di un'auspicata costruzione del processo quale strumento sempre più efficace di tutela delle parti.

Molti in Oriente, talvolta persone di origini modeste, ma non di rado anche appartenenti a ranghi meno umili come quello dei *curiales*, aspiravano a praticarla per le prospettive di carriera che essa in alcuni casi poteva offrire. Se esercitata presso i più importanti tribunali dell'impero diveniva, non di rado, una strada privilegiata per poter accedere ai posti più prestigiosi dell'aristocrazia;⁶¹⁸ non di poco peso erano, inoltre, i benefici cui poteva ambire chi riusciva intraprendere una tale professione presso quelle corti.⁶¹⁹

Il numero sempre più alto di quanti tentavano di entrare negli ordini degli avvocati dei vari tribunali dell'impero consigliò al legislatore, in tempi diversi per ciascun tribunale, di introdurre il numero chiuso. Di tali questioni e delle multe che potevano essere commina-

618 Commentando Cl. 2.7.13 di Leone I del 468 ([pr.] *Petitionem virorum disertissimorum advocatorum Alexandrinae splendissimae civitatis, quam de fori sui matricula et fisci patrono obtulerunt, merito admittentes hac sanctione decernimus quinquaginta statutos haberi eorumque nomina pro tempore matriculae conficiendae inscribi et eos advocacionis officium in iudicio tam viri spectabilis praefecti Augustalis quam viri spectabilis ducis Aegyptiaci limitis petentibus adhibere, ceteros vero ultra memoratum numerum constitutos apud alios iudices eiusdem Alexandrinae civitatis perorare, filiis scilicet statutorum in loco deficientium supernumerariis anteponeendis: egredientem autem post biennium fisci patronum contemplatione laborum exconsulari moderatoris provinciae dignitate decorari: licentia facultateque ei non deneganda, cum usus exegerit, tam pro se quam pro filiis parentibus et uxoribus nec non etiam personis ex transverso latere usque ad quartum gradum constitutis patrocinium suum adhibere.* [1.] *Quando autem fisci patronum mori contigerit, gradu eum sequentem sine ulla dilatione in loco eius subrogari, heredibus defuncti nihil exinde sibi commodi adquiri posse speraturis: cunctis privilegiis, quae hactenus habuisse noscuntur, nec non his, quae suggestio tuae magnitudinis continet, etiam in posterum intactis inviolatisque servandis, quatenus huiusmodi delato eis liberalitate nostrae serenitatis honore possint in otio et tranquillitate reliquum tempus vitae suae peragere, nulla eis invitae sollicitudine ingerenda*), anche Scarcella 1997: 333 (che ripete le parole di Jones 1974) vi legge la convinzione del legislatore che l'avvocatura fosse ormai divenuta "il principale canale di accesso alle più alte cariche dello stato". Dal testo si apprende che chi per anzianità era stato nominato *advocatus fisci* era tenuto, trascorso un biennio, a ritirarsi dalla professione, ottenendo il rango di ex consolare della provincia; da quel momento avrebbe potuto esercitare l'avvocatura soltanto per sé, per i suoi figli, genitori, moglie e per altri parenti e affini fino al quarto grado. Come fra i tanti sottolinea Coppola 1994: 381, 515, la circostanza che dopo la nomina automatica ad avvocato del fisco questi dopo un breve periodo dovesse cessare (salvo la rammentata eccezione) di praticare la professione serviva a garantire "un certo movimento nelle promozioni"; d'altra parte, l'*advocatus fisci* avrebbe mantenuto i vari privilegi riconosciutigli durante l'esercizio dell'avvocatura.

619 Cfr. Jones 1974: 732-734.

te agli avvocati trattano le *leges* che saranno commentate in queste pagine. Le prime due sono emanate durante il breve periodo della coreggenza di Leone II e Zenone, e dunque agli inizi della attività di governo dell'Isaurico; Cl. 2.7.16 è indirizzata il 16 marzo del 474 al *praefectus urbi* Giustiniano:

Cl. 2.7.16: Ad similitudinem sexaginta quattuor advocatorum fori amplissimae praetorianae praefecturae quindecim tantum ex foro tuae magnitudinis, qui in praesenti gradus primos obtinent, post fisci videlicet patronum, isdem privilegiis nostrae mansuetudinis beneficio perfruantur, quibus fisci patroni liberique eorum muniuntur.

Sull'esempio di quanto aveva stabilito poco meno di due anni prima Cl. 2.7.15 di Leone I, i suoi successori allargano ai primi quindici avvocati del tribunale della prefettura *urbi* che per il grado posseduto seguono immediatamente il presidente dell'ordine (ossia colui che per l'anzianità raggiunta ha ottenuto il titolo di *patronus fisci*)⁶²⁰ gli stessi benefici da tempo riconosciuti a questo (e ai suoi figli); benefici che la *lex* del 472, indirizzata al prefetto del pretorio Dioscoro, aveva esteso, da parte sua, ai sessantaquattro avvocati della prefettura del pretorio, in carica in quel momento.⁶²¹

Al prefetto del pretorio *per Illyricum* Paolo, in quello stesso anno, viene inviata la successiva Cl. 2.7.17, priva di *subscriptio*:

Cl. 2.7.17: [pr.] lubemus advocacionem fori tui culminis in centum quinquaginta, sicut antea constitutum fuerat, advocatos

620 Cfr. Jones 1974: 729.

621 Su Cl. 2.7.15 e 16, fra gli altri, Wieling 1996: 449; più di recente, Sciortino 2019: 238-241, che sulla base di quanto si dispone in Cl. 2.7.15.1 nota come un diritto esteso anche ai sessantaquattro avvocati consistesse nel privilegio per cui in caso di morte del *patronus fisci*, prima che fosse terminato l'anno del suo incarico, lo stipendio annuale, dovuto per l'esercizio della sua attività, poteva essere trasmesso, per testamento o *ab intestato*, ai suoi figli. Come precisa lo studioso, Taleleo nel commento a tali costituzioni sottolinea la loro superfluità nel *Codex* del VI secolo; si sarebbe trattato di disposizioni efficaci solo per un certo periodo, dal momento che nel quarto decennio del 500 nessuno dei sessantaquattro avvocati della prefettura del pretorio, come dei quindici avvocati della prefettura urbana, doveva essere ancora in vita. Tale superfluità, tuttavia, ad avviso dell'*antecessor* di età giustiniana, non sarebbe del tutto tale: "Taleleo non esclude che il provvedimento possa tornare utile ai successori dei destinatari di quei benefici, i quali potrebbero addurre C. 2.7.16 come titolo per rivendicare singoli beni o reclamare la condizione di beneficiari dei privilegi spettanti al *patronus fisci*. Anche questa costituzione – prosegue infatti Taleleo – come già C. 2.7.15 si estende agli eredi, gli unici che, dopo l'emanazione del Codice, potrebbero ancora avere un interesse ad esibire la costituzione di fronte ad un giudice".

concludi eundemque numerum, quotiens vel professionis fine vel morte vel quocumque casu fuerit imminutus, electione magnificae tuae sedis impleri, ita ut in praesenti quidem et hinc usque ad biennium ad plenitudinem supra definiti numeri subrogandi sine ulla cohortalis aut cuiuslibet deterioris condicionis quaestione succedant: salva videlicet adversus eos apparitionibus si qua competit actione, quam certum est, postquam fisci patronatus officio impleto exierint, evanescere: post lapsum vero biennium foro tuae magnificae potestatis inseri postulantes non aliter, nisi sub gestorum confectione minime eos cohortali conditioni subiacere patefactum fuerit, admittantur. [1] Cuncta sane privilegia, quae magnificae per Orientem praefecturae advocatis ex divinis retro principum seu inclitae recordationis Leonis vel nostris sanctionibus indulta sunt, tuae quoque gloriosissimae sedis causidicis absque ulla discretione competere per hanc in aeternum valituram legem sancimus.

Tale legge conferma il numero degli avvocati ammessi a esercitare la professione forense presso il tribunale della prefettura dell'Illirico, da tempo limitato a centocinquanta unità.⁶²²

Si stabilisce che qualora quel numero diminuisca in seguito alla morte di alcuni o alla cessazione dal servizio di altri, il prefetto dell'Illirico potrà scegliere coloro che andranno a reintegrarlo,⁶²³ prevedendo un'agevolazione: da ora sino al compimento del primo biennio (*in praesenti quidem et hinc usque ad biennium*) non vi sarà alcuna indagine circa l'eventuale *status* di ufficiale subordinato (*cohortalis*) o di grado ancora più basso per coloro che vengono ammessi a sostituire gli avvocati nel frattempo venuti a mancare;⁶²⁴ trascorsi questi primi due anni, tuttavia, per quegli avvocati che domanderanno di essere ammessi a esercitare in quel foro vi sarà l'obbligo di presentare un'attestazione di non essere di tale condizione, sulla scia di quanto già aveva sancito nel 460 Cl. 2.7.11.1 di Leone I, il quale pure aveva esplicitamente escluso dal foro della prefettura del pretorio d'Oriente i *cohortales* (*non aliter vero consortio advocatorum tuae sedis aliquis societur, nisi prius in examine viri clarissimi rectoris provinciae, ex qua oriundus est, praesentibus cohortalibus gesta*

622 Cfr. Wieling 1996: 430 e 430.47. Per l'indicazione delle varie disposizioni imperiali che avevano prima stabilito e poi ribadito il numero di centocinquanta può vedersi Tarozzi 2006: 126.83.

623 Cfr. Wieling 1996: 434.70.

624 Il legislatore fa salva, in ogni caso, la possibilità per gli *apparitores* che avessero una azione contro tali soggetti di muoverla, anche contro l'avvocato del fisco.

*conficiat, quibus aperte pateat cohortali statui ac fortunae eundem minime subiacere, si praesens vir clarissimus rector provinciae fuerit in eius examine: si vero afuerit, apud defensorem sui oppidi gesta conficiat).*⁶²⁵

Tali soggetti, impiegati presso gli uffici provinciali costituivano “una casta ereditaria”, dal momento che nei loro riguardi si faceva valere la norma costantiniana che obbligava ai figli “di succedere negli uffici dei padri”. Era interesse del governo imperiale che essi disponessero di mezzi adeguati e non si sottraessero al loro servizio, cessato il quale con il titolo di *primipilares* erano tenuti con le loro sostanze al *pastus primili* o alla *exhibitio cursus publici*.⁶²⁶ Ecco che fin dal 436 si era vietato ai *cohortales* di esercitare la professione nelle alte corti delle prefetture urbana e del pretorio (CTh. 8.4.30):⁶²⁷ attraverso l'ingresso negli ordini forensi di quei tribunali riuscivano, infatti, a liberarsi dal loro stato precedente. Peraltro, come dimostrano Cl. 2.7.11 e Cl. 2.7.17, ma anche la posteriore Cl. 2.7.21, quelli riuscivano ancora a entrare nell'organico degli ordini dei tre più alti tribunali dell'impero; la previsione del divieto nulla valeva, come pare evidente, contro il loro desiderio di sottrarre se stessi e i propri figli ai pesan-

625 Cfr. Wieling 1996: 428 e 428.34. Fraintende tale norma Tarozzi 2006: 126, pensando che l'obbligo di presentare tale dichiarazione “intervenga trascorso un biennio dall'inizio della ... pratica forense”: come si è visto tale obbligo riguarderà, viceversa, solamente coloro che chiederanno di essere ammessi nel collegio dei 150 avvocati di quell'importante foro, dopo che è passato un biennio dall'emanazione della *lex zenoniana* (l'agevolazione di non esaminare lo *status* di chi aspira a esercitare presso quella elevata corte vale, in buona sostanza, limitatamente ai primi due anni dall'entrata in vigore della costituzione). Per rafforzare il rispetto del divieto illustrato nel testo, già Cl. 2.7.11.1 aveva previsto il confezionamento di un appropriato atto, da cui doveva risultare che ‘il candidato’ non era *cohortali statui ac fortunae*: cfr., al riguardo, Scarcella 1997: 320. Sulla necessità che risultasse tale condizione personale (di non essere coortale) anche per colui che intendesse esercitare presso altri importanti tribunali dell'impero, *ex multis*, ancora Scarcella 1997: 319.7 e Tarozzi 2006: 125.81, con altra bibliografia.

626 Così Jones 1974: 823.

627 CTh. 8.4.30: [pr.] *post alia: eodem exemplo Eubulo praefecto praetorio Illyrici. si cohortalis apparitor aut obnoxius cohorti ad ullam posthac adspiraverit dignitatem, spoliatus omnibus impetrati honoris insignibus ad statum pristinum revocetur, liberis etiam in tali eius condicione susceptis fortunae patriae mancipandis. [1.] Si qui vero cohortalis vel subiectus cohorti ullam ante hanc legem gessit militiam aut coeptam dudum etiam nunc gerit aut causidicinam in foro amplissimae praefecturae Orientis adque illyrici vel urbano profitetur iudicio, in eodem latorum pridem constitutionum sanctio observetur. [2.] Post hanc vero legem si quis ex his ausus fuerit ullam affectare militiam, nulla praescriptione temporis muniatur, sed ad condicionem propriam retrahatur, ne ipse vel eius liberi post talem ipsius statum procreati quod cohorti debetur valeant declinare.*

ti oneri finanziari che gravavano su quanti si ritiravano dal servizio come *primipilares*.

La norma finale di Cl. 2.7.17 dispone di estendere ai centocinquanta avvocati del foro della prefettura dell'Illyrico i privilegi che tanto (gli stessi Leone II e) Zenone, quanto il predecessore Leone I già avevano concesso agli avvocati iscritti presso il tribunale della prefettura del pretorio d'Oriente.⁶²⁸

La circostanza che per i *collegia* degli avvocati attivi nei vari tribunali della parte orientale dell'impero con provvedimenti che in alcuni casi risalgono ai primi decenni del V secolo venne reintrodotta il numero chiuso, già adottato in età precostantiniana, se da un lato testimonia il fascino che quell'ufficio doveva esercitare sui giovani, dall'altro prova che il loro numero, come detto, doveva essere cresciuto a dismisura, divenendo eccessivo per le esigenze del tempo.

La lettura di questi due testi conferma, dunque, che le cancellerie costantinopolitane della seconda metà del V secolo dedicarono una particolare attenzione alla professione legale; la previsione di privilegi a favore degli avvocati presso i massimi tribunali dell'impero riflette chiaramente la grande considerazione che il legislatore attribuiva al compito svolto da tali professionisti.

Di recente si è osservato che in Cl. 2.7.17, non si trova alcuna menzione di una formazione giuridica degli avvocati;⁶²⁹ il che sembra valere per tutte le costituzioni zenoniane che si occupano sotto vari profili di tali 'professionisti'; peraltro da tale silenzio (che ben potrebbe dipendere da interventi omissivi dei compilatori giustiniane) non può certamente desumersi alcunché circa il livello di conoscenza del diritto o l'esistenza di un qualche obbligo a tale riguardo per quanti esercitavano la professione legale negli anni del governo di Zenone. Come rammenta, tra gli altri, Bruce Frier e come già aveva efficacemente dimostrato Fausto Gorla (secondo quanto in un'altra occasione mi è capitato di sottolineare),⁶³⁰ almeno a partire dal 460 vennero emanate alcune costituzioni intese ad ammettere all'esercizio dell'avvocatura, presso alcune corti dell'impero più o meno elevate, solamente quanti fossero in possesso di un attestato di studi

628 Cfr. Wieling 1996: 457 e 457.222.

629 Mi riferisco a Frier 2013: 5, il quale sottolinea come, allo stesso modo di Cl. 2.7.17, già Cl. 2.7.13 (di cui si diceva alla nt. 618) organizzando l'ordine degli avvocati del tribunale del *praefectus Augustalis* e del *dux* d'Egitto non si era occupata affatto della questione della formazione giuridica dell'*advocatus*, né tanto più aveva previsto un qualche obbligo in tal senso. Su tale *lex, ex multis*, Wieling 1996: 427 s., 430, 433, 452, 454 s., e 459; Scarcella 1997: 333-335.

630 Pietrini 2012: 95 e 95.179 s.

giuridici;⁶³¹ da molteplici testimonianze del V e del VI secolo sembra emergere, altresì, che indipendentemente dall'importanza del tribunale si considerava del tutto normale, per avviarsi alla pratica forense, possedere delle salde competenze giuridiche.⁶³² E allora pare del tutto verosimile che, nonostante il silenzio di cui si è detto, il quadro appena descritto ben dovesse valere anche per l'epoca zenoniana.

Passando alla lettura di Cl. 2.7.18, priva della indicazione della data, colpisce il dato che essa si limiti a stabilire, da parte sua, che soltanto al prefetto del pretorio è consentito di multare gli avvocati *constituiti in ordine*, ossia regolarmente registrati nella *matricula* del tribunale.⁶³³

Cl. 2.7.18: Οὐδεὶς ἐπιτιμᾶ τοῖς ἐν τάξει οὖσι δικολόγοις, εἰ μὴ μόνον ὁ τῶν πραιτωρίων ἔπαρχος.

Nulla si dice nel testo circa le condotte che avrebbero meritato la condanna dell'avvocato a una multa (mentre è senz'altro esclusa l'ipotesi presa in esame da Cl. 2.12.27, per la quale si era sancita, come stiamo per vedere, una pena di ben altra natura) né l'importo di questa. E allora non resta, direi, che esercitare l'*ars ignorandi*.

6.2. Sugli avvocati, *procuratores delle parti*.

Della figura dei *procuratores* e dei ritardi che derivavano dal mancato rispetto della normativa che li concerneva si occupa Cl. 2.12.27 di data incerta (ma senz'altro successiva al 406) e da Krüger attribuita

631 Con riguardo a Cl. 2.7.11.2 di Leone I, fra gli altri, Liebs 2008: 39 s.; Demandt 1995: 658, 670 s.; Sciortino 2018: 15.15.e più approfonditamente Wieling 1996: 423, 428 e 433, 433.65 e 433.66; Gorla 2005: 155, 155.21, 166 e 166.57, con altre indicazioni bibliografiche e rassegna delle fonti. Stupisce che Frier 2013: 2 e 2.3 s., citando le significative Cl. 2.7.11.2 di Leone I (*Iuris peritos etiam doctores eorum iubemus iuratos sub gestorum testificatione depromere, esse eum, qui posthac subrogari voluerit, peritia iuris instructum*) e Cl. 2.7.22.4 e Cl. 2.7.24.4 di Anastasio (*Nec de cetero quemquam, antequam per statuta tempora legum eruditioni noscatur inhaesisse, supra dicto consortio sociari*) – sulle quali qui basti citare ancora Liebs 2008: 40 e Wieling 1996: 423 s. e 456 – non segnali almeno l'attento studio di Gorla.

632 Gorla 2005: 177, ad avviso del quale poteva accadere che gli stessi ordini forensi spingessero nella direzione di privilegiare, ai fini dell'ammissione all'esercizio della professione presso alcuni tribunali, coloro che avevano compiuto degli studi di diritto.

633 Cfr. Wieling 1996: 458 s., 458.232 e 459.245. Sebbene potrebbe sembrare che qui il legislatore si riferisca ai soli avvocati del foro della prefettura del pretorio, non può escludersi una differente interpretazione del testo, secondo cui tale *lex* avrebbe riguardato gli avvocati di tutti i tribunali che operavano nella circoscrizione territoriale della prefettura del pretorio (d'Oriente).

a Zenone,⁶³⁴ il cui testo è ricostruito dalla sinossi greca di B. 8.2.100 e dai suoi *scholia*:⁶³⁵

Cl. 2.12.27: [pr.] Επειδή συνέβαινε τούς αὐτοὺς ἐντολέας καὶ τῶν ἐνδοξοτάτων ἀρχόντων ὄντας καὶ τῶν λογιωτάτων διαιτητῶν εἶναι καὶ ἐντεῦθεν εἰκότως ὑπερθέσεις ἐγίνοντο ταῖς δίκαις, μὴ σχολαζόντων τῶν ἐντολέων καὶ τοῖς ἐνδοξοτάτοις ἄρχουσιν παραμένειν καὶ τοῖς διαιτηταῖς, ἐνομοθέτησεν ἐν προοιμίῳς ἢ διάταξις ἄλλους μὲν εἶναι ἐν τοῖς μεγίστοις δικαστηρίοις τῶν ἐνδοξοτάτων ἀρχόντων τούς ἐντολέας, ἄλλους δὲ τούς τοῖς αὐτῶν λογιωτάτοις διαιτηταῖς ὑπηρετουμένους ταῖς δίκαις. [1.] Πάλιν δὲ ἵνα μὴ πολλάκις ὁ αὐτὸς ἐντολεὺς καὶ παρὰ τοῖς ἐνδοξοτάτοις ἐπάρχοις καὶ παρὰ τῷ ἐνδοξοτάτῳ ἄρχοντι δοθῆ καὶ ἐμποδίζηται πάλιν τὰ δικαστήρια, νομοθετεῖ μηδέποτε τὸν αὐτὸν ἐντολέα δύο ἐνδοξοτάτοις ἄρχουσι παραμένειν ἤτοι προσεδρεύειν. [2.] Επειδὴ καὶ συνέβαινε ἢ τέμνοντος τὴν δίκην τοῦ διαιτητοῦ ἐκκλήτῳ χρῆσασθαι τὸν καταδικασθέντα ἢ ἀποροῦντος τοῦ διαιτητοῦ πρὸς τὴν τομὴν τῆς ὑποθέσεως ἀναφορᾶ χρῆσασθαι τὸν διαιτητὴν πρὸς τὸν ἐνδοξότατον ἄρχοντα, οὗτινός ἐστιν διαιτητής, καὶ ἐντεῦθεν ἢ δίκη ἢ ἀρχθεῖσα παρὰ διαιτητῆ ἴσεται μεταφέρεσθαι παρὰ τῷ ἐνδοξοτάτῳ αὐτοῦ ἄρχοντι, νομοθετεῖ ἢ διάταξις μὴ τὸν ἀρξάμενον τῆς δίκης ἐντολέα παρὰ τῷ διαιτητῆ αὐτὸν περαιοῦν τὴν δίκην παρὰ τῷ ἐνδοξοτάτῳ ἄρχοντι, ἀλλὰ μετένταλμα γίνεσθαι παρ' αὐτοῦ πρὸς τὸν ἐντολέα τὸν τῷ ἐνδοξοτάτῳ ἄρχοντι παρεδρεύοντα, μηδεμίᾳς δαπάνης ὡς ἐπὶ προβολῇ ἐντολέως γινομένης ἐπὶ τούτῳ τῷ μετεντάλματι, μηδὲ καινῆς ἱκανοδοσίας διὰ τοῦτο τὸ μετένταλμα ἀπαιτουμένης· ἀλλὰ καὶ τὴν *iudicatum solvi* καὶ τὴν *ratam rem* οὕτως ἐξ ἀρχῆς ὑπαγορεύεσθαι, ὡς περιέχεσθαι αὐταῖς καὶ τὰ δαπανήματα τοῦ τοιοῦτου μετεντάλματος, ἵνα ὁ ἐγγυώμενος τὴν μίαν τούτων τῶν ἱκανοδοσιῶν ἐπερωτᾶται ὅτι 'Ὁμολογῶ καὶ τοῦτον τὸν παρὰ τῷ διαιτητῆ ἐντολέα ἐπὶ τῇ *iudicatum solvi* (ἢ τῇ *ratam rem*) ἐγγεγυῆσθαι, καὶ εἰ συμβῆ ἐξ ἀναφορᾶς τοῦ διαιτητοῦ ἢ ἀπὸ ἐκκλήτου διδομένης κατὰ τῆς αὐτοῦ ψήφου μετενεχθῆναι τὴν δίκην εἰς τὸ μέγιστον δικαστήριον, οὗτινός ἐστιν ὁ διαιτητής, καὶ τὸν ἐκ μετεντάλματος μέλλοντα εἶναι ἐντολέα ἐν τῷ μεγίστῳ δικαστηρίῳ κατὰ τὸν ὅμοιον τρόπον ἐγγεγυῆμαι.' [3.] Ἐὰν γὰρ μὴ ταῦτα πάντα παραφυλαχθῆ, εἰ μὲν ἐνὶ τῶν μεγίστων δικαστηρίων ἢ νομοθεσία παραβαθεῖ τῷ προσφόρῳ σκρινίῳ, πέντε λιτρῶν χρυσοῦ καταθήσει ποινήν· εἰ δὲ παρὰ διαιτηταῖς ἢ νομοθεσία παραβαθεῖ, ὁ τῆς δίκης

634 Krüger 1954: 105 e 105.2, ove per il suo contenuto, si suppone altresì che Cl. 2.12.27 debba essere congiunta con Cl. 2.7.19; si vedano, fra tanti, anche Kaser, Hackl 1996: 563.60 e, da ultimo, Maragno 2020: 222 e 222.178.

635 Così Krüger 1954: 105 e 105.2. Cfr., fra i contributi recenti, almeno Lombardo 2013: 110 (che per un evidente refuso cita B. 2.8.100, invece di 8.2.100) e Schiavo 2014: 678 e 678.43.

πληρωτῆς ὁ προσεδρεύων τῷ λογιωτάτῳ δαιτητῆ μιᾶς χρυσίου λίτρας ἀπαιτηθήσεται ποινήν, οἱ δὲ ἄλλοι δύο οἱ ἐκ τῶν τάξεων ἀφωρισμένοι τῷ δαιτητῆ ἦτοι ἐκ τῶν σχολῶν δύο χρυσίου λιτρῶν ἀπαιτηθήσονται πρόστιμον· αὐτὸς δὲ ἐντολεύς, ἀφ' οὗ τι παραβαθεῖη, πληγαῖς σωφρονιζέσθω παρὰ τοῦ ἄρχοντος ἢ τοῦ δαιτητοῦ, κεκωλυμένος τοῦ λοιποῦ ἐντολεύς ἐν δικαστηρίῳ δίδοσθαι.

Per la prima volta un provvedimento imperiale identifica gli avvocati con i procuratori che, legati da un rapporto contrattuale con i loro rappresentati, ricevono pieno potere di agire per conto dei loro clienti nell'esercizio delle loro funzioni legali.⁶³⁶

Tra le altre cose, al fine, come si accennava, di abbreviare i tempi delle liti (un'occasione di continue lamentele per i sudditi), si dispone che il medesimo procuratore non possa tanto comparire davanti all'ἄρχων (ossia al funzionario-giudice), quanto presentarsi dinanzi al δαιτητῆς ossia, come sembra, al *iudex pedaneus* (o giudice delegato),⁶³⁷ stabilendosi che vi dovranno essere due diversi ordini di *procuratores*: alcuni legittimati a agire nel tribunale, verosimilmente, dei governatori provinciali,⁶³⁸ altri a prestare il loro ufficio nelle liti mosse di fronte ai *iudices pedanei*,⁶³⁹ ai quali può immaginarsi che i governatori oberati da un numero eccessivo di cause delegassero quelle di minore importanza.

La costituzione considera poi due diverse ipotesi: quella di una sentenza data da un *iudex pedaneus* e impugnata presso il tribunale del governatore e il caso di un *iudex pedaneus* che, tramite una *relatio*, si rivolga al governatore per ricevere dei chiarimenti su questioni dubbie, sorte durante il processo che sta conducendo. In entrambe le situazioni, il processo si svolgerà (nel secondo caso, dovrà essere trasferito e proseguire) dinanzi al preside e, conseguentemente, il *procurator* nominato per la causa presso il *pedaneus* non potrà continuare a rappresentare la parte, ma dovrà essere incaricato un *procurator* legittimato a operare presso il tribunale del governatore.⁶⁴⁰

La *translatio iudicii*, ossia il trasferimento del *iudicium*, dovrà avvenire senza nuove spese, comprese quelle per la nomina del nuovo *procurator*:⁶⁴¹ μηδεμιᾶς δαπάνης ὡς ἐπὶ προβολῆ ἐντολέως γινομένης. Il legi-

636 Per Frier 2013: 6, "this was a crucial step in the evolution of Roman advocates toward modern attorneys".

637 *Praesides e arbitri*, nella versione latina di Krüger (ma vedi le perplessità sul punto, cui si accenna alla successiva nt. 646).

638 Ma Lombardo 2013: 110, pensa ai "tribunali di più alto grado".

639 Cfr., per tutti, Schiavo 2014: 678 e 678.43.

640 Così, fra gli altri, intende anche Schiavo 2014: 678 e 678.43.

641 Cfr. ancora Schiavo 2014: 678 e 678.43.

slatore dispone, altresì, che la *cautio iudicatum solvi* e la *satisfactio rem ratam fore* (e pare di un qualche interesse sottolineare che nel testo greco dei Basilici sono riportate le due espressioni tecniche *iudicatum solvi* e *rem ratam* nella lingua latina) vengano sin dall'inizio adattate in modo da comprendere le spese di tale eventuale *translatio*,⁶⁴² garantendo, il fideiussore, tanto per il primo quanto per il secondo eventuale *procurator*.

Il paragrafo si conclude con un esempio di formula, assai dettagliata, che doveva essere recitata dal fideiussore. Come ha osservato Lombardo, stupisce la avvedutezza del legislatore nel prevedere “uno schema in grado di prevenire profili di litigiosità, suggerendo una *conceptio verborum* sufficientemente analitica.”⁶⁴³ Tuttavia colpisce l'attenzione la circostanza che la *conceptio verborum* della fideiussione prende in considerazione la sola eventualità di un cambio del rappresentante-*procurator* del convenuto: la garanzia dovuta, richiamata nella formula, è, infatti, solo quella *iudicatum solvi*; il che induceva Krüger ad aggiungere tra parentesi la menzione di quella *rem ratam fore*⁶⁴⁴ (omessa nella versione del testo pervenuto dai Basilici, ma cui l'editore riteneva di poter supplire grazie allo scholio).⁶⁴⁵

Cl. 2.12.27.3 prevede, infine, la multa di 5 libbre d'oro per il caso che l'*officium* competente (τὸ σκρίνιον) abbia trasgredito la legge nei

642 Come ben precisa Schiavo 2014: 678.46, la disposizione di Zenone, tiene presente, dunque, tanto l'ipotesi del *procurator* dell'attore quanto quella che a farsi rappresentare sia il convenuto. Diversa la situazione, come vedremo tra un attimo, con riguardo allo stesso testo della formula, riferito dalla costituzione zenoniana, che doveva pronunciare il garante.

643 Lombardo 2013: 111, sottolinea anche come il legislatore rimetta, in buona sostanza, “all'autonomia privata la prevenzione dell'obiettivo criticità” della eventualità che cambi il rappresentante processuale e ciò “nella consapevolezza delle ampie facoltà concesse dalla flessibilità strutturale della *stipulatio* di predeterminare il comportamento reciproco delle parti”.

644 Diversamente, per un tentativo di spiegazione della assente previsione “di mutamenti soggettivi nel ruolo di attore”, si veda Lombardo 2013: 111 e 111.47, che, tuttavia, pur sottolineando come il *promissor* sia “sollecitato a garantire per ogni eventuale mutamento di rappresentante nel lato passivo e non in quello attivo della controversia”, omette, poi, nel riportare il testo greco della formula della *stipulatio*, le parentesi tra cui l'editore pone l'espressione ἡ τῆς *ratam rem*; parentesi che Lombardo, a ogni modo, correttamente conserva nel dare in nota la traduzione latina di Krüger.

645 Come osserva Salomone 1997: 427.38, Cl. 2.12.27.2 (che, come stiamo dicendo, riguarda alcune garanzie processuali date *alieno nomine*) sembra confermare l'assenza (esclusi casi eccezionali) della clausola *de re iudicata* nella prestazione della *cautio iudicatum solvi*, per l'ipotesi che la garanzia processuale sia resa *proprio nomine*.

giudizi presso un tribunale superiore,⁶⁴⁶ oppure di 1 libbra d'oro se la violazione della legge è commessa da colui che in qualità di segretario siede accanto al giudice (*ὁ προσεδρεύων*),⁶⁴⁷ o ancora di 2 libbre d'oro se i responsabili sono altri che *ex officiis vel ex scholis arbitro attributi sunt* (οἱ ἐκ τῶν τάξεων ἀφωρισμένοι), ossia i membri dell'*officium* attribuiti ai giudici delegati. Anche il *procurator* subirà pene, ma differenti dalla multa: verrà frustato dal giudice (presso il quale è comparso, contro le statuizioni della *lex*) e perderà per il futuro la facoltà di esercitare l'avvocatura.

La previsione di una pena corporale accompagnata dal divieto dell'esercizio della professione per – invece di una multa di importo abbastanza modesto (qual era minacciata ai dipendenti e ai funzionari che assistevano i giudici) – suggerisce, a mio parere, l'idea della considerazione, da parte dell'imperatore, di una particolare gravità della condotta tenuta dall'avvocato in violazione delle norme date con Cl. 2.12.27. L'eccessiva durata dei processi doveva rappresentare una forte preoccupazione per il legislatore del V secolo. Certamente quello dei tempi della giustizia era un problema antico che fu solo in parte arginato dalle disposizioni zenoniane qui illustrate; ancora in età giustiniana esso doveva mostrarsi in tutta la sua gravità, tanto da indurre l'imperatore nel 530 a intervenire con Cl. 3.1.13 per porre infine un limite massimo alla durata dei processi (di tre anni per le cause civili e due anni per quelle penali).⁶⁴⁸

646 Per Maragno 2020: 223 s. e 223.183, dal momento che la figura dei *διαίτηται* potrebbe, forse, indicare i soli giudici delegati di Costantinopoli (il che, per Barbați 2011: 470, vale, senz'altro, per i *διαίτηται* di cui dice la giustiniana Nov. 82 del 539), per i deleganti si potrebbe, allora, pensare ai giudici funzionari della capitale; a essi si riferirebbe il termine *ἀρχων*, che, dunque, diversamente da quello che crede Krüger, non indicherebbe il preside della provincia, come anche qui invece si è inteso seguendo la lettura dello studioso tedesco (*si in summorum iudiciorum aliquo lex violabitur ab competenti scrinio*). È evidente che la soluzione che si scelga di adottare va a incidere sulla portata del provvedimento imperiale, che nella interpretazione di Krüger si estende a tutte le province dell'impero, non limitandosi alla sola circoscrizione costantinopolitana.

647 Sulle incertezze che gravano sulla esegesi di Krüger (*si vero apud arbitros lex violabitur, ab adssessore prudentissimi arbitri qui litem instruit*) che traduce *ὁ πληρωτής* con *adssessor*, da ultimo, Maragno 2020: 224.184 (con altre indicazioni bibliografiche), per la quale qui Krüger, forse, impiega il termine *adssessor* "in senso generico". Da Gorla 1995: 308.169, cui ella si richiama per concludere nel senso che si è detto, Cl. 2.12.27.3 è citata, in effetti, quale esempio di fonti che sembrano provare l'eventualità che un *adssessor* venisse ad affiancare anche un *iudex datus*.

648 Cfr. Jones 1974: 712. Sulla c.d. *lex properandum* vd. adesso anche Varvaro 2023: 270 e 270.226.

Nella medesima direzione sembrano andare poi le simili riflessioni che suscita la lettura di Cl. 2.7.19, che Krüger non a caso ipotizza facesse parte della medesima *lex* da cui i giustinianeî trassero Cl. 2.12.27.⁶⁴⁹

Cl. 2.7.19: Μήτε παρά τινι τῶν ἀρχόντων μήτε παρά διαιτηταῖς δύο συνήγοροι διδαχθέντες ἀναβαλλέσθωσαν τὴν τοῦ πράγματος κρίσιν προφάσει τρίτου δικολόγου, ἀλλ' ἀνυπερθέτως τὴν δίκην δικολογεῖτωσαν οἱ δύο παρόντες. *D. VI K. Ian. Constantinopoli Longino cons.*

In essa, infatti, si vieta che, dinanzi al tribunale di un qualsiasi governatore o di fronte a giudici arbitri, due avvocati schierati dalla medesima parte possano ritardare la definizione della causa ricorrendo alla scusa (della assenza) di un terzo avvocato.⁶⁵⁰ i due che sono presenti dovranno, in ogni caso, perorare la causa senza provocare alcun ritardo. Ciò ben testimonia, ancora una volta, la premura del legislatore a che i tempi della giustizia siano contenuti entro limiti accettabili e tollerabili dalle parti. Ebbene, una tale sollecitudine a evitare ingiustificati 'allungamenti' dei processi significa, detto altrimenti, che la speditezza delle cause viene elevata da Zenone a valore irrinunciabile del suo buon governo: una scelta innovativa che in qualche modo anticipa sensibilità moderne.

6.3. Sui giudici delegati di Costantinopoli e sugli assessori del governatore provinciale.

Ad alcune delle strade che potevano aprirsi a quanti esercitavano l'avvocatura rimandano due disposizioni inserite dai compilatori in due diversi luoghi del *Codex*, ma parti forse di un'unica costituzione. La prima. Cl. 3.3.6, di cui i manoscritti che tramandano il *Codex* non conservano il testo, chiudeva il titolo *De pedaneis iudicibus*; la sua ricostruzione è opera di Krüger,⁶⁵¹ il quale suppone che proprio

649 Vd. *supra* alle note 73 e 634.

650 Cfr. Wieling 1996: 439.112.

651 Krüger 1954: 125.3, che si avvale di quanto risulta dai *Paratitla a Iuliani Nov. epit. c.* 283 ss. e dalla *praefatio* (e dal c. 1) della novella giustiniana 82. Ad avviso di Caimi 1984: 372, con Nov. 82.1-2 del 539, Giustiniano, provvedendo "al riordinamento dei *iudices pedanei* metropolitani", abrogò la perduta costituzione zenoniana di cui si sta dicendo nel testo. Nella sua analisi della novella 82 richiama l'osservazione di Caimi anche Pergami 2007: 84. Ricorda, fra gli altri, l'abrogazione di tale disposizione a opera di Nov. 82 praef.-1, che, da parte sua, ne accertava "la caduta in desuetudine", Franciosi 2006: 389. In maniera parzialmente diversa Bassanelli Sommariva 1983: 91.72, che preferisce parlare di una "riesumazione" del tentati-

a questa scomparsa disposizione zenoniana facesse riferimento la posteriore Cl. 2.7.25 del primo dicembre 519 emanata da Giustino I⁶⁵² e diretta al prefetto del pretorio Marino,⁶⁵³ essa concerneva la creazione di un nuovo sistema di corti della capitale.

Secondo Liva, come emergerebbe dal dettato della costituzione del 519, Zenone avrebbe dato incarico a un certo numero di soggetti di svolgere i processi, che fossero loro delegati, sollevati a Costantinopoli, stabilendo un compenso,⁶⁵⁴ stando alla legge di Giustino, i giudici dei collegi ordinati dall'Isauro, qualificati *arbitri pedanei*, venivano scelti tra gli avvocati;⁶⁵⁵ lo stipendio annuale di 60 libbre d'oro assegnato loro (come anche all'avvocato del fisco) da Zenone, poi revocato da Anastasio, fu, agli *advocati fisci*, restituito da Giustino proprio con quella *constitutio*:

Cl. 2.7.25 pr.: Restituendae sunt clarissimis eloquentiae luminibus sexaginta auri librae, quas sub imperio Zenonis divae memoriae pedaneis deputatas arbitris nec non fideiussorum vires aestimantibus, tamen auferendas credidit parca posterioris subtilitas principis, ut iam liberalitate nostri numinis viri clarissimi fisci patroni praefatam auri summam sine fraude annis singulis consequantur, ab amplissima tua sede pari lance in utrumque dividendam. nam universis redditur, quod pro voto omnium primatibus indulgetur.

Diversamente per Trisciuglio, la cui lettura mi parrebbe da preferire, dal testo appena riportato⁶⁵⁶ si apprende che la funzione di *arbitri pedanei*, ossia *dati*, (come anche di "estimatori del patrimonio dei fideiussori") presso il tribunale del prefetto del pretorio d'Oriente fu da Zenone affidata ai soli *patroni fisci*,⁶⁵⁷ ossia ai due membri più anziani dell'ordine che esercitavano presso quella corte. A suo avviso

vo di riforma dell'Isauro, cui la novella giustiniana avrebbe semplicemente apportato una "novità", ossia da ora si sarebbero dovuti scegliere i (dodici) giudici delegati di quella corte costantinopolitana fra quanti potevano dimostrare di possedere una sicura "esperienza di pratica giudiziaria".

652 Per ulteriori opportune indicazioni bibliografiche, Trisciuglio 2009: 131.128.

653 Su cui Martindale 1980: *Marinus* 7, 727. Cfr. ancora Caimi 1984: 309.53.

654 Cfr. anche Gorla 1995: 308 e 308.168.

655 Così Liva 2012: 100 s. il quale cita la *lex* di Giustino, senza segnalare il motivo della differente scelta, come Cl. 2.8.6, non adottando la consueta numerazione dell'edizione di Krüger, che invece segue per altre costituzioni.

656 Su cui può vedersi anche Coppola 1994: 383 s.

657 Trisciuglio 2009: 130 e 130.128, per il quale, la dipendenza di tali soggetti dal prefetto del pretorio trova una prova nel dispositivo della legge di Giustino, allorché l'imperatore imputa la spesa dello loro stipendio alla cassa della *amplis-*

la locuzione *pedanei arbitri*, “organi delegati” qualificati *clarissimi eloquentiae lumines*, non può essere riferita dunque a un collegio di giudici diverso da quello formato dai due *advocati fisci* di quel tribunale.⁶⁵⁸ Pare indubbio in ogni caso che con Cl. 2.7.25 il legislatore venne a rispondere a una precisa esigenza: la provenienza di tali giudici delegati, si potessero scegliere tra tutti gli avvocati di quell’ordine o l’incarico fosse riservato ai soli *advocati fisci*, sembra offrire una qualche garanzia della loro preparazione giuridica, garanzia che non sempre si riscontrava, viceversa, nei funzionari imperiali chiamati a svolgere accanto alla funzione giudiziaria anche gravosi compiti amministrativi e finanziari.

La seconda:⁶⁵⁹

Cl. 1.51.13 [Αὐτοκράτωρ Ζήνων Α.] Μηδέποτε χωρίς τῶν ἀρχόντων οἱ σύμπονοι αὐτῶν δικαζέτωσαν τὰ ἐκείνων τιθέντες ὀνόματα.

In essa si sancisce la proibizione per gli *adsessores* (οἱ σύμπονοι) di giudicare una causa, senza la partecipazione dei governatori provinciali che quelli assistevano;⁶⁶⁰ tali assessori non potranno, quindi, sostituirsi ai titolari della funzione giudiziaria emettendo delle sentenze a nome loro;⁶⁶¹ già Cl. 1.51.2 di Costantino, del resto, aveva vietato nel 320 a questi consiglieri giuridici di sottoscrivere i *libelli* in nome dell’imperatore, prevedendo la pena dell’esilio per i trasgressori (*Præsides non per adsessores, sed per se subscribant libellis. quod si quis adsessori subscriptionem inconsultis nobis permiserit, mox adsessor qui subscripsit exilio puniatur: praesidis vero nomen ad nos referri iubemus, ut in eum severius vindicetur*).⁶⁶² Se, come pare cre-

sima sedes del destinatario della costituzione, il *praefectus praetorio (Orientis)* Marino.

658 Trisciuglio 2009: 131.129, ricordando che gli *advocati fisci* attivi presso quella sede erano due, sottolinea che, stando al dettato di Cl. 2.7.25 pr. “proprio tra due occorreva dividere le 60 libbre d’oro (*in utrumque dividendam*)”; anche la circostanza che l’incarico durava un anno, come egli aggiunge, pare trovare un riscontro nella locuzione “*annis singulis*”, che ricorre nella costituzione qui discussa.

659 Si veda quanto osservato nel capitolo introduttivo, nel paragrafo dedicato ai destinatari delle leggi zenoniane.

660 Richiamandosi a Cl. 1.51.13, accenna alla frequenza di tale abuso Santalucia 1998: 271.

661 Cfr. Gorla 1995: 302. Per Krüger 1954: 89.12 è possibile che provenga dal testo di questa stessa costituzione l’*adnotatio* a *δικαζέτωσαν*, che si legge negli *scholia* a B. 7.1.1 (nella traduzione latina dell’editore: *neve litis contestatio apud eos fiat neve sententiam ferant*).

662 In argomento Mourgues 1995: 272.48. Sul luogo di emanazione della costituzione costantiniana, per tutti, Cuneo 2003: 305 s.

dibile, la competenza di tali assistenti, di regola scelti tra gli avvocati,⁶⁶³ veniva a supplire in molti casi alla impreparazione dei giudici che essi affiancavano, non si poteva, tuttavia, lasciar prosperare un malcostume che doveva ormai essere piuttosto diffuso; e mentre a molti giudici non doveva dispiacere che l'esame delle cause fosse fatto da altri al posto loro non può escludersi che taluni *adsessores* rivendicando alle proprie capacità la difficile soluzione di controversie complesse confidassero di farsi notare da chi avrebbe potuto accelerare la loro carriera,⁶⁶⁴ magari facendogli ottenere il governatorato di una provincia.

Non è nota la sanzione minacciata a quanti avessero trasgredito il provvedimento dell'Isauro e non è dato sapere se esso si rivelò efficace nel contrastare la condotta vietata, ma pare certo che Giustiniano dovette tornare sulla questione.

La proibizione zenoniana di affidare l'intero svolgimento della causa all'*adsessor*, cui si riferirà esplicitamente Nov. 60.2 del 537, va rintracciato infatti, secondo la *communis opinio*, proprio in questa *lex*.⁶⁶⁵ Come suppone Barbatì, l'aggiornamento della disciplina di tale fattispecie, introdotto dalla novella costituzione giustiniana, sembra risiedere nella circostanza che Giustiniano non proibisce "in toto la devoluzione del giudizio al *consiliarius*, ma soltanto dei momenti dello stesso precisati nel testo, considerando in una certa misura un male inevitabile l'incarico assegnato all'*adsessor* di presiedere (ora soltanto a certe fasi de) il processo."⁶⁶⁶

663 Cfr. Jones 1974: 719.

664 Cfr. ancora Jones 1974: 719.

665 Si vedano, fra gli altri, Caimi 1984: 371 e, più di recente, Franciosi 2006: 388 (ove alla nota 61 si rinvia ad altra bibliografia).

666 Così Barbatì 2011: 505.109, cui si rinvia per la critica alla tesi ottocentesca che distingueva "fra un (illecito) abbandono di fatto del procedimento al consigliere giudiziario e una formale e valida delega dell'intero processo all'*adsessor* medesimo"; già Caimi 1984: 371, intendeva che la deroga giustiniana era data a quei giudici cui "la giurisdizione compete[va] in quanto *administratores*"; a questi era permesso di "farsi sostituire dai loro *consilarii*, salvo che all'atto della *litis contestatio* e dell'emanazione della sentenza".

6.4. Il foro competente sui soprannumerari presso l'ufficio del *magister militum*.

Vi erano in età tarda molti giudici speciali cui poteva essere affidato un giudizio civile o penale sopra individui cui era consentito di sottrarsi al tribunale ordinario in virtù della appartenenza a una classe privilegiata. Va da sé che era più facile ottenere una assoluzione o comunque una sentenza meno severa quando si era giudicati da un funzionario al cui controllo disciplinare o amministrativo si era soggetti; questi di regola era più propenso rispetto a un giudice 'estraneo' a favorire le ragioni dei suoi subordinati. E contro i continui tentativi, da parte di nuovi gruppi di persone, volti a ottenere una giurisdizione privilegiata con riguardo al loro *status* dovette non di rado muoversi il potere imperiale tornando a ribadire la competenza del giudice ordinario.

In tale quadro ben può collocarsi Cl. 1.29.3 che Zenone diresse al prefetto del pretorio Sebastiano; tale *lex*, di cui non è nota la data, individua quali *iudices* competenti a emanare le sentenze su coloro che militano come soprannumerari presso l'ufficio del *magister militum* per l'Oriente⁶⁶⁷ i giudici ordinari; e ciò in relazione a qualunque controversia venga portata in giudizio; gli stessi membri effettivi dell'*officium* saranno soggetti, senza dubbio, alle disposizioni di quei tribunali per le questioni fiscali:⁶⁶⁸

Cl. 1.29.3: Eos, qui ultra statutos officii magisteriae per Orientem potestatis militant, civilium quoque iudicum sententiis super quolibet negotio subiacere: ipsis quin etiam statutis in tributariis collationibus civilium quoque iudicum dispositionibus procul dubio parituris.

Si può immaginare, dunque, che da parte di soggetti che non ne erano legittimati si pretendesse con insistenza il beneficio di un foro riservato sulla base della sola aspettativa di poter appartenere un giorno all'*officium* del *magister militum*: già Teodosio II nel 444 (Nov. Theod. 7.4) aveva, infatti, previsto una *praescriptio fori* per il personale civile degli uffici dei *magistri militum*.⁶⁶⁹

Ecco che la cancelleria zenoniana interviene per sancire, una volta per tutte, che quanti non appartengono all'organico regolare dell'ufficio (ma che mettendosi in attesa avrebbero, eventualmente,

667 Sullo statuto del *magister militum* e sulla giurisdizione a lui affidata, quale delegato dell'imperatore, sui suoi soldati, Maier 2021: 8.

668 Cfr., *ex multis*, Robles Reyes 2003: 111 e Jones 1974: 827.

669 In argomento, fra gli altri, Gorla 1995: 287 e 287.90.

preso il posto degli impiegati che fossero deceduti o che comunque avessero lasciato l'*officium*) sono soggetti alla giurisdizione dei giudici 'civili' e non a quella militare del *magister militum per Orientem*. A quest'ultimo, peraltro, in materia fiscale non era attribuita alcuna competenza giurisdizionale neppure sui membri effettivi dell'*officium*; detto altrimenti, quando è in gioco il superiore interesse pubblico del regolare pagamento delle tasse il debitore fiscale dovrà essere perseguito dinanzi al tribunale del governatore della provincia, senza alcuna possibilità per il convenuto di guadagnare il giudizio, verosimilmente più vantaggioso, del *magister militum*. Tale disposizione intesa a contrastare anche per tale via il pernicioso male dell'evasione fiscale verosimilmente dovette meritare l'apprezzamento dei giustiniani che ce la hanno tramandata.

6.5. Cl. 12.16.4: il *privilegium fori* dei silenzianti.

Della *praescriptio fori* tratta anche Cl. 12.16.4, diretta al *praepositus sacri cubiculi* Cosma e priva della indicazione della data (ma riferibile agli anni fra il 488 e il 491). Essa sulla scia di quanto aveva sancito Leone I a favore dei *cubicularii* (Cl. 12.5.3) introduce un foro speciale per i processi civili e per quelli penali per il corpo dei silenzianti,⁶⁷⁰ il quale verosimilmente faceva parte del personale del palazzo,⁶⁷¹ tale riserva di giurisdizione è allargata anche alle mogli di tali funzionari:

Cl. 12.16.4: Ne ad diversa tracti viri devoti silentiarum iudicia sacris abstrahi videantur obsequiis, iubemos eos, qui quemlibet devotissimorum silentiarum scholae vel eius uxorem civiliter vel etiam criminaliter pulsare maluerint, minime eum ex cuiuslibet alterius iudicio nisi ex iudicio tantummodo viri excellentissimi magistrum officiorum conveniri.

Ad avviso di Paola Biavaschi non può escludersi che tale *lex* (al pari della successiva costituzione data dalla cancelleria di Anastasio) sia stata concepita per rispondere ai problemi sollevati da una vicenda effettivamente occorsa, come potrebbe far pensare anche l'esplicito

⁶⁷⁰ Ad avviso di Jones 1974: 798 e 1093.15, la circostanza che tale *lex* (al pari della successiva Cl. 5.62.25 del 499) sia indirizzata al *praepositus* potrebbe valutarsi come un elemento a favore di chi suppone che i *silentarii*, assenti nel testo della *Notitia Dignitatum*, potessero essere stati registrati nelle pagine perse o frammentarie dedicate al *praepositus sacri cubiculi*, alle cui dipendenze stavano ancora nel VI secolo.

⁶⁷¹ Sui *silentarii* (*viri devoti*, come li qualifica il redattore di Cl. 12.16.4: cfr. Delmaire 1995: 40) si veda, fra gli altri, De Martino 1975: 282 s.

riferimento alle mogli dei *silentiarii*, che avrebbero potuto essersi trovate coinvolte in quell'evento.⁶⁷²

Secondo quanto dispone il legislatore isaurico, gli appartenenti alla corporazione dei *silentiarii* (membri della corte imperiale) debbono essere convenuti in un processo civile o accusati in quello criminale soltanto dinanzi al *magister officiorum*,⁶⁷³ che pur non era, come è noto, il loro superiore gerarchico,⁶⁷⁴ affinché non vengano distratti dall'adempimento dei loro doveri con l'essere sottoposti a più giurisdizioni ordinarie. La previsione della sottrazione di tali funzionari alla giurisdizione ordinaria avrebbe, dunque, evitato loro di doversi assentare, per svolgere le loro difese, per un periodo troppo lungo dal servizio.⁶⁷⁵ E ciò lasciava intendere la rilevante considerazione delle loro funzioni da parte del governo imperiale.

Ma, come è stato osservato, la giustificazione fornita da Zenone non vale a spiegare l'estensione di tale riserva di giurisdizione alle mogli dei *silentiarii* e la medesima obiezione torna per il personale cessato dal servizio attivo, cui il *privilegium fori* (già accordato ai *primiceri* delle diverse *scholae*) viene esteso da Cl. 12.29.2, di cui ci occuperemo fra poco: al di là della motivazione che con qualche enfasi viene enunciata dall'imperatore si riconosce personalmente a questi soggetti "un vero e proprio privilegio" ("che non sembra neanche funzionalmente collegato con il desiderio di evitare ritorsioni per atti compiuti in servizio").⁶⁷⁶

A ogni modo, nella misura in cui quella spiegazione avesse qualche fondamento, la si potrebbe forse completare osservando che

672 Biavaschi 2019b: 131 s.

673 Cfr. Delmaire 1995: 39 e 94.

674 Va, dunque, letta alla luce di tale precisazione l'osservazione di Gorla 1995: 288, che sulla base delle fonti da lui riferite alla nota 94 dovrebbe valere anche per questo provvedimento zenoniano: a suo avviso, tutta la legislazione del IV e V secolo, concernente il *privilegium fori* per un insieme assai esteso di funzionari pubblici, sembra ispirarsi al principio "secondo cui i dipendenti di un ufficio o di una branca amministrativa ... se convenuti per questioni civili, o accusati penalmente, devono sempre essere giudicati (o almeno possono sempre pretenderlo) dal capo dell'ufficio o del settore cui appartengono". Biavaschi 2019b: 132, da parte sua, considerando che il diretto superiore dei *silentiarii* era, viceversa, il *praepositus sacri cubiculi*, ipotizza che "questo elemento antinomico tra la gerarchia di carattere amministrativo e quella disciplinare, doveva aver determinato qualche problema", come potrebbe provare la circostanza che destinatario della *lex* è proprio il *praepositus sacri cubiculi*: questi, interessato in prima persona alla questione, "potrebbe essere stato tra i proponenti" della costituzione zenoniana, e, in ogni caso, la cancelleria imperiale ritenne che di questa dovesse essere informato.

675 Cfr., per tutti, Garbarino 2000: 8 e 8.33.

676 Così Gorla 1995: 289.

l'unico foro speciale qui riconosciuto viene contrapposto a più giurisdizioni ordinarie: in altri termini l'allontanarsi troppo a lungo dall'ufficio sarebbe potuto dipendere non solo dalla distanza del tribunale presso cui il *silentarius* si sarebbe altrimenti dovuto recare,⁶⁷⁷ ma altresì, se non erro, dalla concorrente circostanza che quello avrebbe diversamente corso il rischio di doversi presentare per cause diverse, sollevate a suo carico nello stesso turno di tempo, dinanzi a differenti tribunali presso cui fosse stato chiamato a difendersi (a esempio, i governatori di diverse province – secondo il principio del *forum rei* per le cause civili, o del *locus commissi delicti* per quelle penali). Per il caso in cui, poi, quei differenti processi avessero, invece, riguardato la moglie del silenziario si potrebbe inoltre pensare che fosse, oltretutto, stimato disdicevole dalla cancelleria imperiale l'assentarsi di questa dal marito per periodi di eccessiva durata (il che, tuttavia, non può certamente valere per il personale a riposo di Cl. 12.29.2).

6.6. La giurisdizione sui *primicerii* degli *scholares* e i privilegi giudiziari per gli *scholares* in servizio.

Alcuni provvedimenti di Zenone mostrano una particolare premura per i reggimenti della guardia imperiale; essa, destinataria di vari privilegi giudiziari, era posta sotto il controllo amministrativo del *magister officiorum*,⁶⁷⁸ cui non a caso dunque sono indirizzate le due costituzioni che stiamo per illustrare.

Dalla prima, diretta a Eusebio,⁶⁷⁹ pare emergere pur indirettamente che la giurisdizione di primo grado sui *viri clarissimi*, ossia su coloro che avevano il grado più basso nell'aristocrazia senatoria, spettava di regola, in questi anni (e poi, verosimilmente, ancora al momento della pubblicazione del *Codex giustiniano*) al governatore provinciale; con Cl. 12.29.2 posta sotto il titolo *De privilegiis scholarum*, infatti, attraverso la concessione di un beneficio ai *primicerii* delle *scholae*, soldati che hanno ottenuto il clarissimato, si pone una eccezione per alcuni dei *clarissimi* (ma vedremo anche quella già contemplata da Cl. 12.1.16):

Cl. 12.29.2: [pr.] Hac lege decernimus, ut, qui in singulis scholis militant quique post emensa stipendiorum curricula ad primiceriorum gradum pervenerint et adorata nostrae divi-

677 *Ex multis*, Garbarino 2000: 8 e 8.33.

678 Per tutti Jones 1974: 845 s.

679 Sui problemi di paternità e di datazione di Cl. 12.29.2, nonché sulla figura di Eusebio, si veda quanto osservato nel capitolo introduttivo di questo lavoro.

nitatis purpura virorum clarissimorum comitum meruerint dignitatem, tam cingulo quam privilegiis omnibus sibimet competentibus perfruantur ac deinceps usque ad finem vitae foro tuae celsitudinis tantummodo subiaceant nec ex alterius cuiuslibet sententia civile subire litigium compellantur. [1.] In criminalibus sane controversiis et in publicis tributis et adversus tales viros provincias moderantium congruam iurisdictionem volumus observari, ne sub praetextu concessi privilegii vel flagitiorum crescat auctoritas vel publica vacillet utilitas.

Il legislatore da un lato stabilisce che quanti, militando nella guardia imperiale dopo essere passati per tutti i gradi⁶⁸⁰ siano giunti a quello di *primicerius* e abbiano meritata la *comitiva*, ossia la dignità di conte (*primi ordinis*, verosimilmente), godranno tanto del *cingulum* quanto dei privilegi che competono a quel titolo; tali *virii clarissimi*,⁶⁸¹ finché vivranno e dunque anche quando fossero cessati dal servizio, saranno soggetti alla giurisdizione del *magister officiorum* e non potranno essere costretti ad affrontare un processo civile dinanzi a un giudice diverso da quello;⁶⁸² dall'altro mantiene ferma, viceversa, la ordinaria competenza dei governatori provinciali per le cause criminali e per quelle concernenti i loro obblighi fiscali.⁶⁸³

L'intento dichiarato di quest'ultima norma è quello di evitare che i *primicerii* destinatari dei benefici imperiali possano approfittare del privilegio loro concesso della giurisdizione speciale del *magister officiorum*, con il rischio di far aumentare i crimini (da loro commessi) e porre in pericolo l'utilità pubblica (anche trascurando di pagare quanto dovuto al fisco).

La disposizione zenoniana appare, a ben guardare, il frutto di un raggiunto equilibrio fra due diverse esigenze: per un verso si vogliono premiare i *primicerii* delle diverse *scholae* per il prezioso servizio svolto, dimostrando così l'apprezzamento dell'impero per quanti prestano onorevolmente la loro opera in esse,⁶⁸⁴ per un altro, ormai

680 Per Babut 1913: 239.4, il riferimento alle *singulae scholae* potrebbe significare che si passava da una scuola a un'altra seguendo un ordine gerarchico.

681 Come sottolinea Jones 1974: 1135.114, è con tale provvedimento che i *primicerii* delle *scholae* ricevono il grado di *comes clarissimus*.

682 Cfr. Lippold 1972: 200.

683 Cfr. Delmaire 1995: 93.

684 La concessione dei benefici di cui si sta discorrendo pone, a mio avviso, gravi dubbi sulle narrazioni di Procopio di Cesarea e Agàzia Scolastico, secondo le quali le *scholae* sarebbero diventate sotto il regno dell'Isauro (che vi avrebbe ammesso, senza alcuna considerazione delle loro capacità militari, molti dei suoi

consapevoli (in un diffuso clima di disonesta amministrazione della giustizia) delle gravi corruzioni cui spesso si prestava il beneficio della previsione di un tribunale speciale, si conferma in maniera decisa la giurisdizione ordinaria nelle faccende di maggiore interesse pubblico, quella penale e quella fiscale, che dovevano stare particolarmente a cuore ai *principes* di Costantinopoli.

Tuttavia, il legislatore dovette, a un certo punto, cedere alle pressioni che, come può immaginarsi, gli venivano, oltretutto dagli appartenenti ai vari reggimenti della guardia imperiale, dallo stesso *magister officiorum*, senz'altro interessato ad allargare la sua giurisdizione su tutti i membri delle *scholae* e anche alla materia penale. Solo le cause fiscali restarono saldamente, a tutela delle casse pubbliche, nelle mani del giudice ordinario, meno disposto, come già ricordato, a favorire soggetti che non erano alle sue dipendenze.

Da una posteriore *lex* di Zenone (forse del 484), posta in chiusura di quello stesso titolo e destinata a un successore di Eusebio, il *magister officiorum* Longino,⁶⁸⁵ si apprende infatti che tutti gli *scholares* in servizio erano ormai soggetti (forse soltanto da questo momento) alla giurisdizione del *magister officiorum* persino per le cause criminali:⁶⁸⁶ il che mi pare implichi evidentemente che anche quei *virii clarissimi*, quegli *scholares* che erano giunti al grado di *primicerius*, finché stavano in carica erano stati sottratti al foro dei *moderatores* della provincia pure per la materia penale:⁶⁸⁷

Cl. 12.29.3: [pr.] Quotiens super causa civili vel etiam criminali, ex sententia videlicet iudicii tui culminis, scholares vel eorum coniuges, sive adhuc vivent mariti sive post mortem eorum in viduitate constitutae sunt, matresve eorum in viduitate permanentes aut liberi, qui non specialiter alterius iudicis iurisdictioni subiectam condicionem sortiti sunt, et servi ad eos pertinentes conveniuntur, minime eos easve extranei fideiussoris exactione vexari, sed pro consuetudine vetustis-

'connazionali') delle truppe soltanto di parata, "usate come ornamento in occasione di cerimonie". Secondo la lettura di Jones 1974: 896, che richiama quelle testimonianze (suo è il virgolettato della frase che precede) senza citare altre fonti, questa trasformazione delle unità militari distaccate a Costantinopoli sarebbe iniziata, peraltro, già prima dell'avvento al trono di Zenone. Tuttavia non va scordato che Procopio e Agàzia derivano le loro informazioni da una tradizione storiografica fortemente ostile all'Isauro.

685 Considerando la carica ricoperta da Longino, Lippold 1972: 200, colloca la costituzione in un momento successivo al 484.

686 Cfr. Delmaire 1995: 93 s.

687 Sulle ipotesi di giustificazione di tale *privilegium fori*, di recente, Trisciuglio 2009: 34 s. e 34.41.

sima et iugiter observata numerarium suae scholae fideiusso-
sorem praebere iubemus. [1.] Hoc videlicet observando, ut in
criminalibus causis quinque alios primates ex triginta viris, a
primicerio usque ad tricesimum retro numerandis una cum
numerario, volentes scilicet et non recusantes, praebeant fi-
deiussores, aut recusantibus quinque sicut dictum est viris
extraneus in criminibus tantummodo publicis fideiussor una
cum numerario praebeatur: ita ut exsecutoribus non amplius
ab his quam unus solidus, sive per se sive per procuratorem
respondere maluerint, praebeatur. [1a] In subeundis autem
cognitionalibus certaminibus, quotiens causa fuerit arbitro
delegata, pro contestatione litis unum solidum et pro defi-
nitione ab arbitro recitanda alterum unum et nihil amplius
dari decernimus. [2.] Quod si causa in iudicio tui culminis ab
ipsa contestatione litis vel relatione iudicis aut appellatione
interposita ventilatur, pro inducenda cognitione non ampli-
us quam tres solidos, et chartarum vel recitandorum in
cognitionibus instrumentorum nomine, editionis quin etiam
gestorum duos tantummodo solidos dabunt. [3.] Quotiens
sane apud viros clarissimos provinciarum moderatores, ex
delegatione scilicet sententiae tuae magnitudinis, contra vi-
ros fortissimos scholares vel eorum coniuges vel liberos vel
servos cognitio celebretur, non amplius quam dimidiam par-
tem consuetorum sumptuum praebere decernimus. [3a.] Hoc
etiam adiciendo, ut, qui acceptis commeatibus ad provincias
profecti fuerint, usque ad quinque mensium spatium, intra
quod ipsis erit remeandi licentia, nullam penitus actionem,
super civili videlicet negotio (exceptis criminibus et tributa-
riis functionibus) sustineant. [3b.] Ne tamen ibi quoque, post
quinque scilicet commeatus menses, ex sententia iudicii tuae
magnitudinis conventi in exigendis fideiussoribus aliquod
sentiant detrimentum, iuratoriae eos cautioni iubemus com-
mitti. [4.] Quotiens autem ex verbis et sine ulla scriptis prola-
ta sententia idem fortissimi scholares vel eorum matres seu
coniuges, ut dictum est, aut liberi vel servi moneantur, nihil
ipsa executione sportularum nomine penitus eos vel eorum
matres seu coniuges aut liberos secundum superius datam
distinctionem vel servos praebere decernimus. [5.] Sed si talis
sit negotii vilitas, ut etiam sine scriptis, consentientibus videli-
cet partibus, super ea possit cognosci, expectato sine scriptis,
sicut dictum est, habendae cognitionis eventu, si deteriore
calculum reportaverint, sportularum nomine unum tantum-

modo solidum exsecutori praestabunt. [6.] Sin vero causae qualitas in scriptis habendam cognitionem flagitaverit, in hoc necesse est casu interlocutione in scriptis proferenda ea, quae superius de quantitate sportularum decidendarumque cognitionum disposita sunt, observari.

Stavolta, come si diceva, i destinatari di vari privilegi giudiziari concessi dall'imperatore sono tutti gli *scholares* in servizio (tali non erano più, come è ovvio, i *principes*, che terminato oramai la loro attività in quel corpo venivano posti a dirigere vari uffici dell'amministrazione imperiale) con le loro mogli anche dopo che fossero rimaste vedove, le loro madri (che vedove non si fossero risposate), i loro figli (con una limitazione) e persino i loro *servi*.⁶⁸⁸

Oltre a un buono stipendio la prospettiva di guadagnare i benefici processuali di cui stiamo dicendo doveva rappresentare una forte attrattiva per l'arruolamento nella guardia imperiale e scongiurare il rischio di fughe da quei reggimenti.⁶⁸⁹

Ci. 12.29.3 ordina in primo luogo che allorquando gli *scholares* (o taluno dei soggetti sopra richiamati) vengano citati in un processo civile da un ordine di comparizione del *magister officiorum*, non debbono venire vessati, pretendendo che diano un fideiussore estraneo.⁶⁹⁰ Sulla base di un'antichissima consuetudine, l'imperatore prescrive che possano offrire (circa i figli, soltanto a condizione che per loro non fosse a sua volta prevista una giurisdizione speciale) come *fideiussor*,⁶⁹¹ verosimilmente a garanzia della loro comparizione in giudizio,⁶⁹² il *numerarius* della *schola* cui loro stessi appartengono.⁶⁹³

688 Cfr. Lippold 1972: 200.

689 Sulla generosa paga degli *scholares* cfr. Jones 1974: 896, che ritiene veritiero il racconto di Procopio sulla vendita del posto da parte di chi andava in congedo. Ma circa la cautela che si deve avere nel credere al quadro tratteggiato da questo storico del VI secolo ci sia consentito di rimandare ancora una volta alle riflessioni di Laniado su cui ci si soffermerà più distesamente nelle *Osservazioni conclusive* di questo lavoro.

690 Cfr. Agudo Ruiz 2013: 193, che richiamandosi agli studi di Delmaire e di Zilletti ritiene, con riferimento alla causa civile, che il contesto processuale possa essere quello di una procedura *per libellos*.

691 Dal rimando della *lex* di Zenone a una *vetustissima consuetudo* si è argomentata la notevole risalenza della figura del *fideiussor iudicio sistendi causa*, per la *pars Orientis* dell'impero: si vedano, fra gli altri, gli autori citati da Trisciuglio 2009: 37.49.

692 Così intende, di recente, anche Trisciuglio 2009: 36 e 40.62, che parla di *fideiussor praesentiae*.

693 Scrive a tale riguardo Trisciuglio 2009: 77 e 77.178; 110, che qui si ha dunque una "individuazione *ex lege*" del fideiussore.

Se la causa invece è criminale, gli accusati, in aggiunta al *numerarius*, dovranno presentare altri cinque fideiussori, scelti fra i primi 30 *primates* del reggimento (contandoli quindi a scendere partendo dal *primicerius*), che avessero dato la loro disponibilità.⁶⁹⁴ Qualora i cinque *primates* dovessero rifiutare dovrà essere dato, insieme al *numerarius*, un fideiussore *extraneus*, ma soltanto se si tratti di *crimina publica*.⁶⁹⁵

Coloro che vengono chiamati in giudizio nel tribunale del *magister officiorum* dovranno versare non più di un solido agli *executores*, sia che affrontino il processo di persona sia che mandino un procuratore⁶⁹⁶ (ovviamente per il caso che fosse ammesso il ricorso a un *procurator*).

Allorquando la causa venga delegata a un arbitro, si ordina che non debba pagarsi più di un solido per la *litis contestatio* e un altro per la *recitatio* della sentenza;⁶⁹⁷ la previsione di costi minori, più facilmente sostenibili da chi domandava giustizia incontrava senz'altro il gradimento dei contendenti, i quali dovevano pertanto accogliere con favore l'eventualità che l'esame della loro controversia venisse affidato a un arbitro.

Dopo avere indicato l'ammontare delle spese processuali dovute per la *litis contestatio* o per l'apertura del procedimento o per una *relatio iudicis*, o ancora per sollevare un appello (atti che prevedono il pagamento di 3 solidi agli *exceptores*, ossia agli stenografi del tribunale, come sembra), ma anche per il compimento di altri atti processuali (come la lettura degli *instrumenta*) o la redazione dei verbali dei *gesta* (per i quali l'importo da corrispondere agli *exceptores* è fissato in 2 solidi) che si realizzino nel tribunale del *magister officiorum*,⁶⁹⁸ il legislatore passa a considerare l'ipotesi che quel funzionario abbia delegato la *cognitio* della causa mossa contro talu-

694 Cfr., *ex multis*, Collinet 1932: 417.1.

695 L'aggettivo *publicum* vale a distinguere tali *crimina* da quelli *privata*, cui pure si riferiscono alcune norme date dal legislatore zenoniano, sulle quali ci è capitato di soffermarci supra nel testo.

696 Cfr., fra gli altri, Collinet 1932: 417; Agudo Ruiz 2013: 194.

697 Cfr Agudo Ruiz 2013: 194. Per Zilletti 1965: 160, la previsione del "pagamento di *sportulae pro contestatione litis*" (di cui dice anche Cl. 12.29.3.1a) può soltanto testimoniare, in via generica, una qualche attività dell'organo giudicante riguardo alla *litis contestatio*, non l'obbligatorietà per il giudice della partecipazione alla *litis contestatio*, obbligatorietà che emerge, viceversa, dall'esplicito divieto per il *iudex* (sancito da Cl. 1.51.13 dello stesso Zenone) di delegare ad altri il compito di giudicare. Collinet 1932: 417, ritiene, da parte sua, che la *litis contestatio* cui si riferisce Cl. 12.29.3.1a si sarebbe tenuta alla presenza, non dell'*arbiter* che pronuncerà la sentenza, ma del *magister officiorum*.

698 Cfr. ancora Agudo Ruiz 2013: 194.

no degli *scholares* o uno dei suoi familiari o servi (ma diversamente dall'elenco che si legge nel *principium*, qui si omette il richiamo delle *matres eorum*) al governatore della provincia, stabilendo che in tal caso gli importi, rispetto alla cifra consueta, dovranno essere ridotti alla metà.⁶⁹⁹ Il che implica, come è stato notato, che allorquando il convenuto non apparteneva ad alcuna categoria privilegiata i diritti che spettavano all'*executor* erano di regola maggiori di mezzo solido persino nei tribunali provinciali.⁷⁰⁰

Tale norma suggerisce poi una ulteriore riflessione: seppure i destinatari del privilegio della *praescriptio fori* sono tutti coloro che militano nella guardia imperiale (e gli altri soggetti che si sono indicati), la circostanza che al *magister officiorum* sia data la facoltà di delegare l'esame di alcune cause ai governatori provinciali (e non è affatto chiaro sulla base di quali presupposti questi avrebbe potuto optare per tale soluzione) pare confermare, se non vedo male, quanto si è sopra ipotizzato, ossia che la concessione di tale riserva di giurisdizione non dipese esclusivamente da pressioni esercitate dagli *scholares* quanto soprattutto dalle richieste che dovevano essere state avanzate a Zenone dai *magistri officiorum*.

Nella disposizione successiva si prescrive inoltre che quanti tra gli *scholares* abbiano ottenuto il permesso di recarsi in provincia non debbono sostenere alcun processo civile, per il periodo di 5 mesi, mentre non saranno esonerati dal dover affrontare una causa criminale o fiscale.⁷⁰¹ Al fine, altresì, di evitare agli *scholares*, citati da un ordine di comparizione del *magister officiorum*, una volta trascorsi i 5 mesi, di cui si è detto,⁷⁰² il danno che verrebbe dal pretendere la dazione di fideiussori, si ordina che dovrà stimarsi sufficiente la garanzia del giuramento.⁷⁰³

699 Cfr. Collinet 1932: 417; Agudo Ruiz 2013: 194.

700 Per tutti Jones 1974: 716.

701 Cfr., di nuovo, Agudo Ruiz 2013: 194. Diversamente da Trisciuglio 2009: 40, per il quale qui il legislatore si occuperebbe di quegli *scholares* che dopo aver terminato il servizio da 5 mesi, si siano trasferiti in territorio provinciale, ad avviso di Collinet 1932: 417, l'ipotesi ora presa in considerazione dalla cancelleria imperiale riguarderebbe (come anche a me pare più verosimile) il caso degli *scholares* incaricati di svolgere delle missioni in provincia.

702 Trisciuglio 2009: 40, seguendo Giffard, suppone che, mentre il decreto di citazione necessitava dell'autorizzazione del *magister officiorum*, il foro competente, probabilmente, doveva essere quello del governatore provinciale.

703 Cfr. Collinet 1932: 418; Agudo Ruiz 2013: 194 s. Per Trisciuglio 2009: 40 e 77, qui il privilegio di prestare la *cautio iuratoria* in sostituzione dei fideiussori potrebbe spiegarsi forse con l'assenza dei *numerarii* della *schola* in provincia, dei quali dunque non si sarebbero potuti avvalere questi *scholares*, per lui, come si è già

Si prevede, ancora, un ulteriore privilegio: qualora gli *scholares* o i loro familiari o anche i loro servi vengano citati oralmente, senza alcuna *sententia* redatta per iscritto (il che, come si è visto, non era viceversa ammesso per altri privilegiati), non dovranno pagare alcunché a titolo di *sportulae* per tale *exsecutio*.⁷⁰⁴ Per Collinet, la eventualità della *conventio* orale ricorreva probabilmente nelle “*causes sommaires en général*”, non venendo limitata ai processi di minima entità.⁷⁰⁵

La norma che si legge in Cl. 12.29.3.5 dispone, poi, che riguardo a liti di valore minimo, con il consenso delle parti si sarebbe potuta svolgere l'intera *cognitio*, fino a giudicare la causa, senza ricorrere ad alcun atto scritto (il che implica, al contrario, che, con la rammentata eccezione dell'ordine di citazione, la regola doveva essere quella della scrittura dei vari atti necessari allo svolgimento del processo);⁷⁰⁶ in tal caso si sarebbe dovuto pagare all'*executor* non più di un solido⁷⁰⁷ a titolo di *sportulae* da parte del soccombente.⁷⁰⁸ Qualora invece la natura della causa chiedeva di essere trattata per iscritto, sarebbe stato necessario pronunciarsi sulle spese di lite con una *interlocutio* scritta,⁷⁰⁹ osservando che le *sportulae* avrebbero dovuto rispettare gli importi stabiliti nella prima parte della stessa *lex*.⁷¹⁰

Come emerge da quanto sin qui osservato in ogni fase del processo si dovevano pagare dei diritti ai funzionari del tribunale; la circostanza che il loro ammontare venisse esattamente indicato dalla legge doveva valere evidentemente a contrastare gli illeciti aumenti pretesi discrezionalmente dai vari addetti degli uffici giudiziari. Al di là della reale efficacia (a noi ignota) che tale normativa dimostrò negli anni che seguirono l'emanazione di Cl. 12.29.3 pare in ogni caso

detto, ormai cessati dal servizio da cinque mesi (ma a favore di tale lettura non mi pare affatto che sia rinvenibile nel testo alcun appiglio).

704 Cfr. Collinet 1932: 418; Agudo Ruiz 2013: 195.

705 Cfr., ancora, Collinet 1932: 418.

706 Cfr., di nuovo, Collinet 1932: 418.

707 Per Collinet 1932: 418, la perifrasi *expectato sine scriptis, sicut dictum est, habendae cognitionis eventum* rimanda più precisamente alla gratuità della citazione orale su cui disponeva il paragrafo 4.

708 L'espressione *'si deteriore calculum reportaverint'* mi pare alluda chiaramente alla perdita della lite. In questo senso va l'osservazione di Wolf 2004: 5 e 5.30-32, secondo cui il termine *calculus*, in questa come in altre costituzioni, a partire dall'età diocleziana, riveste il significato di sentenza. Per Agudo Ruiz 2013: 195, il pagamento di un solido avrebbe rappresentato, in buona sostanza, una pena.

709 Cfr. Pergami 2000: 304.

710 Sulla *interlocutio* vedi, per tutti, Litewski 1977: 155-291, che cita anche Padoa Schioppa.

meritevole di apprezzamento l'intento del legislatore di tutelare anche sul piano dell'impegno economico i soldati della guardia imperiale che si trovassero a dover affrontare un processo, i quali di regola non dovevano essere particolarmente benestanti.

Non sembri inopportuno accennare qui (si fa infatti l'esempio di quanti appartengano a una *militia armata*) a una disposizione concernente la differente ipotesi di coloro che beneficiando di una giurisdizione riservata venissero chiamati a rendere una testimonianza dinanzi al giudice ordinario. Mi riferisco a Cl. 4.20.14, data a Costantinopoli il 21 di maggio del 486 e indirizzata al prefetto del pretorio Arcadio,⁷¹¹ che si preoccupa della onestà del testimone e della serietà della testimonianza resa in un giudizio penale o civile:

Cl. 4.20.14: Nullum penitus, cum semel ad iudicem quemlibet, licet non suum, dicendi gratia testimonii fuerit ingressus, armatam forte militiam vel quamlibet aliam fori praescriptionem ad evadendum iudicis motum, quem vel testimonii verborum improbitas vel rei qualitas flagitaverit, posse praetendere praecipimus, sed omnes, qui in civili scilicet causa suum praebeant testimonium, separato et tamquam ante iudicium interim deposito exceptionis fori privilegio huiusmodi praesidio denudatos, ita iudicantis intrare secretum, ut, quodcumque aures eius offenderit, non dubitent sibimet formidandum: data cunctis iudicibus absque ullo praescriptionis obstaculo (sicut saepe dictum est) testes, quorum voces falsitate vel fraude non carere perspexerint, pro qualitate videlicet delicti animadvertendi licentia. *D. XII K. Iun. Constantinopoli Longino cons.*

Dal dettato della costituzione si apprende come non dovesse essere affatto raro il caso di coloro che, godendo del privilegio del foro, come a esempio gli appartenenti alla milizia armata (e dunque anche ai

⁷¹¹ Mentre Liva 2012: 102, pur senza portare alcuna prova, né offrire dei rimandi bibliografici sul punto, suppone che possa essere attribuita a Zenone anche la successiva Cl. 4.20.15 (similmente Amelotti 1996: 188 e de Buján 2006: 333, 333.7, che la datano al 486) e Vincenti 1989, da parte sua, si limita a collocare tale *lex* fra il 486 e il 527, più di recente Corcoran 2009: 192, 192.35, ne ribadisce, con buoni argomenti, la paternità anastasiana, già sostenuta da Ferrini e ora da Murison. Secondo questa costituzione si dispone, tra le altre cose, da un lato, che i documenti pubblici non richiedono necessariamente l'intervento dei testimoni (dunque il valore probatorio del documento pubblico sembrerebbe prevalere su quello della testimonianza), ma dall'altro che qualora fosse stato possibile produrre *instrumenta* (non pubblici, ovviamente) *ad probationem idonea* sarebbero stati sufficienti, per il raggiungimento della prova, tre testimoni; non più cinque, come in precedenza: cfr., per tutti, Talamanca 1964: 557.

reggimenti delle *scholae*), ma trovandosi a rendere una testimonianza dinanzi a un giudice diverso da quello loro riservato, chiedessero di potersi in ogni caso avvalere di quel *privilegium* per evitare la pena che quel giudice avrebbe potuto altrimenti comminare loro per la disonestà o la cattiva qualità della testimonianza resa.

L'imperatore, dopo avere vietato tale richiesta, dispone ulteriormente che chiunque sia chiamato a rendere una testimonianza anche in una causa civile debba mettere da parte la possibilità di opporre la riserva del foro: spogliato di una difesa di questo tipo, deve sapere che meriterà una pena qualora il giudice dovesse trovare qualcosa di reprimibile nella sua testimonianza.⁷¹²

La facoltà di punire, secondo la qualità dell'illecito, le dichiarazioni false e non prive di frode viene concessa dal legislatore imperiale a tutti i giudici ribadendo, ancora una volta, come a nessun di loro in avvenire potrà essere eccepita la *praescriptio fori* da chicchessia.⁷¹³

6.7. Dei privilegi giudiziari riconosciuti ai *viri illustres*.

L'ampia *lex* di Zenone indirizzata al prefetto del pretorio Arcadio nel 485 (o 486),⁷¹⁴ posta quale ultima costituzione del titolo *Ubi senatores vel clarissimi civiliter vel criminaliter conveniantur*, accresce i privilegi giurisdizionali del grado più elevato degli *illustres*.

Ci. 3.24.3 prescrive la competenza del tribunale imperiale, o quella di un giudice da quello espressamente delegato a rappresentarlo, a giudicare i *patricii* e le alte cariche dell'impero, ivi tassativamente elencate,⁷¹⁵ che abitassero a Costantinopoli o in territorio provinciale (patrizi, patrizi onorari, prefetti del pretorio e della città, ex consoli, maestro degli uffici, questore, *praepositus sacri cubiculi*,⁷¹⁶ conte dei

712 Cfr. Rilinger 1996: 304.

713 Non sarà inutile osservare come in questa costituzione il vocabolo *praescriptio* sembra ormai un mero sinonimo del termine *exceptio*, diversamente da quello che era stato il valore della *praescriptio pro reo* nel processo formulare romano. Vd., fra gli altri, Varvaro 2023: 236 s.

714 Ma non manca chi la riporta all'anno 490 (si veda a esempio la dottrina citata da Frier et al. 2016: 667.69).

715 Cfr. Giglio 1990: 212. Come precisa Jones 1974: 796 e 1092.11, tale norma prova l'appartenenza al senato dei *praepositi* a riposo, che in precedenza Teodosio II aveva privato dell'ordine senatorio. Nell'elenco si trova anche il *comes* delle sacre largizioni, qui designato come conte dei tesori (*cui ... sacros nostri numinis thesauros ... gubernandas iniunxit*), secondo un uso tardo, in Oriente attestato a partire da Ci. 12.8.2 del 440: in argomento, per tutti, Delmaire 1989: 20.

716 Tale alto funzionario della corte imperiale ottenne il rango di *illustris* al più tardi nel 384: cfr. Tantillo 2015: 551.

domestici, conte delle sacre largizioni, conte della *res privata* dell'imperatore e della imperatrice), allorquando lasciata l'amministrazione (e in tale espressione pare da leggersi una allusione al normale termine del mandato, non ad una fine anticipata, come quella cui rimandava Cl. 12.1.16, che, riguardando crimini assai gravi, considerava si fosse avuta la sostituzione del presunto colpevole con un'altra persona) fossero accusate di aver commesso dei *crimina publica* o *privata*, ma non fosse loro consentito di difendersi tramite un *procurator*.⁷¹⁷

Una volta che il giudice delegato stimasse data la prova dell'illecito a carico dell'imputato non potrà egli stesso comminare la pena al colpevole, ma dovrà informare il *princeps* che solo potrà imporre la pena a una di tali illustri dignità.⁷¹⁸ Circa, inoltre, gli *illustres* che risiedono nella capitale e che sono stati onorati del titolo senza dover assumere alcun incarico⁷¹⁹ il legislatore dispone che nelle cause criminali dovranno rispondere all'ordine di comparizione (ossia, saranno soggetti alla giurisdizione) del prefetto del pretorio, del prefetto urbano o del *magister officiorum*;⁷²⁰ in quest'ultimo caso, tuttavia, allorquando lo avesse sancito espressamente una *iussio* imperiale; in ogni caso tali giudici, una volta che fosse provato il crimine, non potranno pronunciare una sentenza di condanna contro la persona o il patrimonio del colpevole, senza aver prima informato l'imperatore.

Riguardo, infine, agli *illustres* che risiedono in provincia, con l'esclusione di coloro che ricadono sotto la giurisdizione dell'imperatore o del giudice da questi delegato, si prevede, per le cause criminali che li vedano coinvolti, la competenza dei giudici provinciali;⁷²¹ anche questi ultimi, pur raggiunta la prova della colpevolezza degli accusati, non potranno, in ogni caso, emettere sentenze contro la persona

717 Cfr. Delmaire 1989: 52; Delmaire 1995: 17.

718 Cfr. Gorla 1995: 292, che individua un precedente in Cl. 12.1.16 dell'anno 442-444.

719 Tali soggetti, *illustres* a titolo onorifico, in Cl. 9.35.11 indicati quali *virii illustres sine cingulo constituti*, ottenevano il rango che competeva ai membri della prima classe del senato grazie a un codicillo rilasciato dall'imperatore, ma, come emerge da quanto si legge in Cl. 3.24.3.2, senza avere in effetti svolto alcun servizio nell'amministrazione imperiale: cfr., al riguardo, Bono 2019: 82.20 e quanto si osserverà alla nota 866.

720 Cfr. Delmaire 1995: 93.65.

721 Erra dunque Olszaniec 2013: 26, allorquando in maniera troppo generica afferma che a partire dall'entrata in vigore di questa costituzione "all the cases involving inlustres were to be judged by the emperor himself or the person he designated vice sacra", senza tenere in alcun conto quanto stabilisce l'ultimo paragrafo di Cl. 3.24.3.

o i beni di quelli fino a quando la *relatio* da loro sollevata presso l'Augusto non ottenga una risposta.

Insomma, in ognuna delle tre ipotesi considerate dalla legge di Zenone, l'imperatore, pur non sobbarcandosi di regola la fatica della intera *cognitio* della causa, si attribuisce un qualche ruolo nella decisione finale della causa: se nel primo caso dichiara che al suo tribunale compete il compito di emanare la sentenza di condanna o di assoluzione (e può crederci che questo potesse anche discostarsi dalle conclusioni cui era giunto il giudice delegato, in base alla *cognitio* svolta), negli altri due si riserva evidentemente di poter eccezionalmente intervenire, sulla base delle informazioni (relative al singolo processo) contenute nella *relatio* del giudice competente, cui in ogni caso sembra che egli dovrà una risposta:

Cl. 3.24.3: [pr.] Quotiens viro forte patricio vel ex patricio vel ei, quem praetorianae vel urbicariae amplissimae sedis administratio illustravit, vel consulari viro, quem tam ordinaria processio quam sacra nostrae pietatis pariter sublimavit oratio, quive magisteriae potestatis sudoribus clarus factus est, vel ei, qui magistri officiorum vel quaestoris officio functus aut sacri nostrae pietatis cubiculi praepositus post depositam administrationem senatorio ordini sociatus est, aut cui nostra serenitas domesticorum scholam regendam mandavit cuive sacros nostri numinis thesauros aut res privatas nostrae pietatis vel serenissimae augustae nostrae coniugis gubernandas iniunxit, post depositam videlicet administrationem crimen publicum privatumve, cui tamen non per procuratorem respondere liceat, in hac alma urbe vel in provinciis commoranti ingeratur, nullius alterius iudicis nisi nostrae pietatis huiusmodi esse cognitionem vel sacri tantummodo cognitoris, cui nostra serenitas huiusmodi negotii audientiam vice sua sacris apicibus mittendis mandaverit, ita tamen, ut apud talem iudicem, nullius officii vel scholae intercedente ministerio, more atque habitu sacrarum consultationum absque ulla videlicet observatione dierum fatalium introductae causae, viris devotissimis sacri nostri scrinii libellensibus sollempnia implentibus, audiantur: eo qui in crimen vocatus erit, ne quas ante probationes iniurias patiat, sedendi quoque in aliqua secretarii parte, quae iudicibus inferior, altercantibus vero superior esse videatur, habituro licentiam. [1.] Adeo autem tantarum honores dignitatum duximus augendos, ut nec sacro quidem cognitori, nec postquam crimen fuerit patefactum, contra huiusmodi viros vel eorum substantias statuendi aliquid

concedamus facultatem, sed hoc solummodo in huiusmodi viros vice quoque principis audituro licebit, ut intentatum apud se crimen, si patefactum fuisset, ad principalem referat notionem. [1a.] Ultionis autem tantis inferendae dignitatibus modus non nisi in principis residebit arbitrio, cum sit certum oportere accusatoris calumniam (reo videlicet protinus absolvendo) inconsulta quoque nostra serenitate prout leges sanciant coerceri, nisi forte accusator quoque non minoris quam reus sit dignitatis: in hoc namque casu super coercenda huiusmodi accusatoris calumnia non immerito consulenda erit principalis auctoritas. [2.] Viros autem illustres in hac inclita urbe degentes, qui sine administratione honorariis decorati fuerint codicillis, licet talem praerogativam nostrae iussionis meruerint, ut quod non egerint videantur egisse, in criminalibus causis magnificae tuae sedis et illustrissimae urbicae praefecturae nec non etiam viri magnifici magistri officiorum (quotiens tamen ad eius iudicium specialis nostrae pietatis emanaverit iussio) sententiis respondere decernimus, ita ut huiusmodi viri sedendi quidem in cognitionibus dicendis minime sibi vindicent facultatem. [2a.] Sciant autem ipsi quoque nec de se vel suis facultatibus iudicatuos aliquid nec probatis criminibus, nisi prius ad nostram pietatem rettulerint, posse statuere. [3.] Quotiens autem viri illustres in provinciis constituti (non hi tamen, quorum cognitio ad nostram maiestatem vel ad vice nostri numinis auditurum pertineat) in querimoniam fuerint criminalem vocati, et sedendi, cum celebratur cognitio, in secretariis iudicantium ius consequantur et iudices patefactis quoque criminibus ferendis contra huiusmodi viros vel facultates eorum sententiis abstineant, dum nostrae pietatis ad suas meruerint relationes responsum: supplicio videlicet, quod accusatoribus patefacta eorum calumnia ingerendum est, nec apud provinciales iudices, si non, sicut superius dictum est, similem dignitatem habeant, differendo.

Pare opportuno, in primo luogo, precisare che la disciplina dettata da tale costituzione concerne, esclusivamente, la repressione criminale e non il processo privato; il riferimento ai *crimina privata* non può qui che rimandare, mi pare, alla persecuzione *criminaliter* di quegli illeciti privati ora suscettibili di essere puniti anche seguendo una procedura 'pubblica'.

Tale conclusione mi pare discenda, in maniera inequivocabile, dal confronto fra il dettato del *principium* della *lex* qui discussa e Cl. 9.35.11 già esaminata, relativa alla fattispecie delle *iniuriae*, un

tempo represses, come ricorda la cancelleria, quali *delicta privata* attraverso il relativo processo e che ora è, invece, consentito perseguire *criminaliter*, permettendo, tuttavia quale privilegio concesso soltanto a certi imputati, di potersi difendere mediante l'intervento di un *procurator*. Tenendo conto che di regola a chi agisce o si difende in un processo penale non è dato di avvalersi dell'opera di un *procurator*, diversamente da quanto accade nel processo privato, l'esclusione dalla giurisdizione speciale dell'imperatore (o di un giudice da questi delegato) per l'ipotesi che l'*illustris* appartenente a una delle categorie indicate in Cl. 3.24.3 pr. fosse imputato di un *crimen (publicum) privatum(ve)*, ma al quale *tamen non per procuratorem respondere liceat*, bene può comprendersi proprio pensando che per alcuni delitti ora perseguibili anche *criminaliter* il legislatore aveva ammesso alcuni soggetti, come è chiaramente testimoniato per le *iniuriae*, alla possibilità di andare in giudizio attraverso un *procurator*: tuttavia, solo affrontando di persona il processo penale si avrà il diritto di essere giudicati dal tribunale imperiale (o da quello del giudice delegato *vice sacra*).

Non ritengo, poi, possibile seguire la lettura che Giglio offre dell'inciso *non hi tamen, quorum cognitio ad nostram maiestatem vel ad vice nostri numinis auditurum pertineat* dell'ultimo paragrafo della *constitutio*. A suo avviso, venivano sottratti alla cognizione dei giudici provinciali gli *illustres* residenti nelle "province che ricadevano direttamente sotto la giurisdizione imperiale, vale a dire le stesse province che, nel normale esercizio della giurisdizione sia civile, sia penale, rientravano nella competenza del prefetto urbano".⁷²² Tralasciando ogni altra considerazione, è evidente che qui il redattore della *lex*, semplicemente, non sembra far altro che rimandare, a scanso di equivoci, a tutti quei personaggi *illustres, commorantes in provinciis*, puntualmente elencati all'inizio del testo del provvedimento legislativo ai quali (insieme a quelli *commorantes in hac alma urbe*) l'imperatore aveva riconosciuto il privilegio di venire processati dal suo stesso tribunale o da un giudice da lui incaricato,⁷²³ per il caso, tuttavia, non fosse loro permesso di andare in giudizio tramite un *procurator*;⁷²⁴ la qual ultima circostanza implica, se non sbaglio, che per il differente caso fosse consentito all'accusato di avvalersi di un

722 Giglio 1990: 212.

723 Giglio 1990: 212. Non è un caso, forse, che lo studioso parafrasando il paragrafo iniziale della costituzione omettesse il riferimento all'espressione *in hac alma urbe vel in provinciis commoranti*, che pur ivi si trova.

724 Eventualità questa, dell'impedimento di ricorrere a un *procurator*, della quale non vengono precisati i presupposti.

procurator questi poteva essere chiamato a presentarsi dinanzi al giudice provinciale.

Non sarà male per concludere illustrare alcune importanti norme procedurali introdotte da Cl. 3.24.3: quando è accusato un appartenente alla gerarchia dei dignitari indicati nel *principium* della costituzione, si stabilisce, fra l'altro, che presso il giudice delegato dall'imperatore non possano intervenire (evidentemente con l'intento di influenzarne l'operato) i membri di alcun *officium* o *schola*.⁷²⁵

Secondo il costume delle *consultationes* imperiali non dovrà affatto osservarsi il decorso dei *dies fatales* per l'introduzione della causa, che verrà ascoltata una volta che i *libellenses* del *sacrum scrinium* avranno adempiuto alle dovute formalità.

Affinché l'imputato non subisca ingiurie prima che sia stata provata la sua colpevolezza, si dispone infine che egli potrà sedersi in qualche parte del *secretarium*, che risulti al di sotto dei giudici, ma al di sopra del posto destinato ai litiganti.⁷²⁶ Ciò implica, se non sbaglio, che qualora il grado di onore dell'accusatore (del quale si dirà poco più avanti) fosse stato minore di quello dell'imputato, il primo avrebbe dovuto occupare un posto in una posizione inferiore a quella della persona contro cui muoveva le sue accuse.

Sembra di qualche interesse, altresì, notare come il principio cui si informava anche questo procedimento penale fosse senza alcun dubbio quello accusatorio (evidentemente tanto che si trattasse di un accusatore pubblico che privato): risultando la calunniosità dell'accusa, l'imputato, come precisa il legislatore, dovrà essere mandato assolto, mentre l'*accusator* sarà da perseguire secondo ciò che dispongono le *leges* imperiali, e ciò a meno che l'accusatore non goda della medesima dignità del *reus*: in quel caso infatti, in merito alla repressione della calunnia, dovrà essere consultata l'*auctoritas* dell'imperatore.

Convince l'idea, poi, che Cl. 12.1.17 indirizzata allo stesso prefetto del pretorio Arcadio facesse parte della medesima costituzione che comprendeva Cl. 3.24.3; anche Cl. 12.1.17 prevedeva infatti alcuni privilegi per i *virii illustres* che fossero chiamati in un processo penale, ma qui anche civile; in primo luogo essi erano esentati dal dover prestare una fideiussione⁷²⁷ (*iudicio sistendi causa*, come pare evidente): il legislatore stima sufficiente che diano garanzia di comparire in giu-

725 Cfr. ancora Giglio 1990: 212.

726 Non mi pare del tutto felice la parafrasi di Delmaire 1989: 52, nel punto in cui scrive che "l'accusé est assis au-dessus des plaideurs", dal momento che uno dei due o più *altercantes* è proprio l'accusato.

727 Cfr. Collinet 1932: 151.2.

dizio attraverso la prestazione di una *cautio iuratoria*.⁷²⁸ Per il caso che il giuramento fosse violato come per l'ipotesi che non fosse prestato si consentiva al giudice, con riguardo alle controversie private, di prendere provvedimenti sulla *possessio* dei beni del convenuto rimasto assente, ma secondo quanto avrebbe suggerito la qualità dell'affare (ossia, per fare un esempio, l'importo del debito),⁷²⁹ oltretutto la *iuris auctoritas*. Rimane per noi difficile conoscere la disciplina prevista, per tale ipotesi, dalla *iuris auctoritas*, espressione quest'ultima che sembra rimandare all'insieme delle norme giuridiche vigenti nell'impero; già in un rescritto di Valeriano e Gallieno (Augusti) e Valeriano (Cesare) del 259 (Brev. Greg. 2.2.1) con la più completa espressione *iuris auctoritas et aequitas* sembra si voglia indicare l'intero complesso normativo su cui gli imperatori possono fondare l'accoglimento delle *preces* rivolte alla loro cancelleria da un privato.⁷³⁰

Se, invece, si fosse trattato di cause criminali, gli accusati contumaci sarebbero stati privati della loro *dignitas*, in quanto indegni per essersi macchiati di spergiuro, mentre si sarebbe consentito ai giudici di esercitare su di loro tutta la severità delle leggi,⁷³¹ senza neppure consultare l'imperatore, come al contrario sanciva a favore del *vir illustris* Cl. 3.24.3, per il caso che questi si fosse presentato per affrontare il processo che lo vedeva imputato:

Cl. 12.1.17: [pr.] Quotiens ex privata cuiuslibet interpellatione civili vel criminali viri illustres conveniendi sunt, nulla dan-

728 Cfr. Delmaire 1989: 52. Come ricorda Trisciuglio 2009: 145.35, la vigenza di tale norma in Oriente è attestata ancora nell'*Hexábiblos* di Costantino Armenopulo.

729 Dunque, non in ogni caso si sarebbe privato il convenuto della *possessio* del suo intero patrimonio. Questo è il motivo per cui non mi pare convincente, almeno stando alla fattispecie prevista da Cl. 12.1.17.1, la spiegazione di Trisciuglio 2009: 61.33, in merito alla pur ammissibile eventualità che il convenuto preferisse la dazione di fideiussori alla prestazione della *cautio fructuaria* (possibilità che l'autore esamina in relazione a D. 2.8.15 pr. di Macro, ma ritiene evidentemente riferibile anche al caso di Cl. 12.1.17); spiegazione per lui individuabile nel "possibile timore di perdere il possesso dei propri beni in caso di mancata comparizione"; come, egli precisa citando la *lex zenoniana*, "era questo, infatti, il tipo di sanzione previsto per lo spergiuro nelle *causae pecuniariae*" (ma si veda quanto a ragione egli stesso osserva più avanti, a pagina 72 e alla nota 162, circa Nov. 53.4.1, secondo cui "lo spergiuro avrebbe subito una immissione nel possesso dei suoi beni di valore pari all'entità del debito"; norma che non vede in contrasto con quella di Zenone). Attenendosi al dettato di Cl. 12.1.17 è del tutto verosimile credere, piuttosto, che il convenuto avrebbe probabilmente optato per l'offerta di garanti personali allorquando, nel caso di specie, ciò per lui fosse agevole e non comportasse, in particolare, alcuna *concussio* (come quando potesse dare come garanti dei parenti o degli amici).

730 Sul provvedimento del 259, da ultimo, Maragno 2019b: 85.

731 Cfr. Bertolini 1886: 72.89, 73.89.

dae fideiussionis concussione vexentur, sed per speciale privilegium suae committi fidei consequantur, iuratoria ab his cautione tantummodo exponenda. [1.] Quam si neglexerint et contra insertum cautioni sacramentum ipsi vel eorum procuratores afuerint, in pecuniariis quidem causis super possessione rerum ad eos pertinentium iudex competens, quod et iuris auctoritas et rei qualitas suggerit, ordinabit: in criminalibus vero negotiis dignitate quoque, qua se per suum videlicet periurium indignos esse probaverint, spolientur, ut in eos utpote illustri dignitate per suum facinus privatos inconsulta etiam nostra pietate iudicibus legum severitatem liceat exercere. [2.] Quibus illustrium dignitatum privilegiis hoc etiam adiciendum statuimus, ut huiusmodi personae nullam ex cuiuslibet iudicis sine scriptis habita sententia conventionem neque in civili neque in criminali causa sustineant.

Un'ultima riflessione. La locuzione *iudicis sententia* pare che indichi anche qui (come in Cl. 12.29.3 di cui si è già detto) l'ordine di comparizione emanato dal giudice in una causa civile o anche penale, del quale stavolta si richiede espressamente una redazione scritta; la forma scritta doveva sembrare, evidentemente, che potesse garantire in maniera più soddisfacente gli *illustres* contro il rischio di convocazioni avventate da parte di giudici non troppo capaci, se non perfino disonesti nell'accondiscendere per vantaggi personali a richieste palesemente infondate.

6.8. La persecuzione civile o criminale per *furta* e *crimina commessi dai iudices, clarissimi o spectabiles*.

Diversamente da quanto previsto per gli *illustres* pare che per i *virii clarissimi* e *spectabiles* non fosse ammessa in linea di massima alcuna riserva di giurisdizione, come lascia chiaramente intendere Cl. 1.49.1, emanata nel 479 a Costantinopoli. La *lex* fu accolta dai compilatori giustinianeî quale unica costituzione del titolo *Ut omnes tam civiles quam militares iudices post administrationem depositam per quinquaginta dies in civitatibus vel certis locis permaneant*.

Con tale provvedimento si interviene a disciplinare la ordinaria persecuzione civile o criminale per i *furta* e i *crimina*, commessi dai *iudices, clarissimi*, ma anche *spectabiles*, durante lo svolgimento del loro mandato, e tuttavia perseguiti dopo che essi avranno deposto la carica. Non è prevista, invece, come è stato notato, "un'azione generale contro l'ex funzionario per danni arrecati a privati"; manca, in altri termini, "una vera e propria giurisdizione amministrativa", non

essendo riconosciuto a nessuna autorità “un potere generale di controllo ... su tutto il complesso dell’attività amministrativa” dei funzionari pubblici.⁷³²

Indirizzata, anch’essa, al prefetto del pretorio Sebastiano, Cl. 1.49.1 sancisce, in primo luogo, l’obbligo per gli *iudices civiles* (*clarissimi* presidi delle provincie, *consulares* e *correctores*, con gli *spectabiles* proconsoli e vicari; il *comes Orientis* e il prefetto augustale) – nel cui novero, ad avviso di Barbati rientrava anche il *comes divinarum domorum*⁷³³ – e quelli *militares* (gli *spectabiles duces* e i *comites limitaneii*)⁷³⁴ di trattenersi, nella circoscrizione da loro retta, per almeno 50 giorni, successivi alla scadenza del loro mandato (che non possono stimare terminato sino a che il successore nella carica non abbia attraversato i confini della provincia).⁷³⁵

Il motivo è quello di consentire a tutti coloro che sono stati amministrati da uno di tali *iudices* di poter agire, nei suoi confronti, per i *furta* o i crimini che questi abbia commesso durante lo svolgimento delle sue funzioni; a tal fine, tali alti funzionari non dovranno nascondersi in casa o in luoghi sacri, o trovare un nascondiglio nelle abitazioni di persone potenti, essendo viceversa tenuti a frequentare i luoghi pubblici, rimanendo sotto la vista di tutti,⁷³⁶ in maniera tale che, chiamati in giudizio, questi rispondano, a norma di legge, a tutti coloro che li vogliano accusare, assolto soltanto l’impegno del giuramento, volto a garantire la loro comparizione; il legislatore ordina al successore dell’ex giudice, fosse quest’ultimo un *vir clarissimus* o *spectabilis*, di tenerlo indenne da ogni *iniuria*.⁷³⁷

732 Così Goria 1995: 298 s., cui appartengono le parole riportate fra virgolette. Ad avviso di Barbati 2013: 437, il difetto di testimonianze “di azioni civilistiche per danni” sollevate da privati contro ex funzionari imperiali induce a credere che, di regola, il privato non se la sentisse di citare in giudizio gli ex *administratores*.

733 Per Barbati 2007: 95.69, 96.70 “il *comes divinarum domorum* citato nella statuzione va ... identificato con il preposto all’amministrazione dei possedimenti imperiali destinati al sostentamento della corte (le *domus divinae*, segnatamente quella per *Cappadociam*), da fare rientrare fra i *iudices civiles* poiché, probabilmente, doveva considerarsi prevalente, su quello fiscale, il profilo dell’amministrazione del territorio su cui si estendevano i possedimenti imperiali”. Per altre indicazioni bibliografiche sul punto, Maragno 2020: 226.189.

734 Cfr., da ultimo, Maragno 2020: 347.278, ove è altra letteratura.

735 Sulla costituzione, di recente, Haensch 2016: 33; Wiewiorowski 2015: 216-218, cui si rimanda per le ulteriori indicazioni bibliografiche date nelle note e, da ultimo, Maragno 2020: 224-227.

736 Cfr., fra gli altri, Robinson 1968: 397, e più di recente, Quintana Orive 2012: 364.

737 Del mancato rispetto di tale raccomandazione avrebbero risposto, come par di capire, i membri dell’*officium* del governatore, ma anche i decurioni e i *defensores* della città. A tale proposito Mannino 1984: 143 s., non manca di sottolineare

Durante quel periodo è vietato al governatore ogni pretesto per potersi allontanare illecitamente dalla provincia, sia che il permesso venga da una lettera imperiale o da codicilli rilasciati dalla corte dell'imperatore, o da un precetto dello stesso prefetto del pretorio che gli ordini di prendere il posto del *moderator* di un'altra provincia o ancora da un comando del prefetto o di un altro ufficiale che gli affidi qualunque altro incarico, lo convochi o lo trasferisca fuori dalla provincia.

Si prevede, poi, che quanti violeranno tale legge saranno considerati colpevoli del gravissimo crimine di lesa maestà e dovranno pagare al fisco una multa di cinquanta libbre d'oro;⁷³⁸ anche il successore nella carica sarà soggetto alla medesima pena per il caso che non abbia provato a trattenere il suo predecessore o non ne abbia immediatamente denunciato la fuga.

Chi violando la legge fosse fuggito, ovunque venga ritrovato (anche nella stessa Costantinopoli), dovrà essere ricondotto (senza poter fare alcuna opposizione) nella provincia da cui si era allontanato, grazie a un provvedimento del prefetto del pretorio e a cura, anche, del governatore della provincia in cui sia stato rinvenuto; lì dovrà rimanere per sei mesi, in modo che non possano ulteriormente rimanere celati i furti o i crimini di cui si sia macchiato; anche i membri del suo *officium*, che non gli abbiano impedito (pur conservando il rispetto a lui dovuto) di scappare, violando così quanto sancito da questa legge, saranno tenuti a pagare una multa di trenta libbre d'oro.⁷³⁹

Si disciplina, inoltre, l'ipotesi che entro il prescritto periodo dei cinquanta giorni il funzionario imperiale venga convenuto in giudizio, ma la causa non giunga al termine entro lo spirare di quell'arco di tempo: se è stata sollevata una causa civile volta a farlo rispondere di furto, potrà essere dato un procuratore, consentendogli di lasciare la provincia, una volta che fossero trascorsi i cinquanta giorni; se viceversa venga formalmente accusato di aver commesso dei crimini

che qui il legislatore "coinvolge i *defensores*, assieme ai *curiales*, nel compito di contribuire, in un certo senso, in periferia, allo svolgimento di una corretta attività di governo": la *defensio*, accostata ai membri del consiglio municipale sarebbe qui concepita come un organo cittadino.

738 Cfr. Giglio 2010: 810, che, da parte sua, sottolinea l'esiguità di una condanna alla sola pena pecuniaria per i governatori provinciali colpevoli di una fattispecie che, dal legislatore, veniva ricompresa nel grave *crimen maiestatis*.

739 Cfr., da ultimo, Maragno 2020: 57 e 57.26, la quale cita tale fattispecie quale esempio di condotta omissiva (concretantesi in una violazione di doveri d'ufficio a opera di funzionari imperiali) sanzionata in oro.

dovrà affrontare il processo penale e non potrà partire sino al suo termine.

L'ultima disposizione è rivolta a coloro che giudicheranno tali cause: tutti i giudici che o *iure administrationis* (ossia giusdicenti in proprio) o su delega del prefetto del pretorio⁷⁴⁰ si troveranno a condurre tali processi, civili o penali, dovranno portarli a termine entro venti giorni da quando la causa è stata intentata; saranno condannati, infatti, al pagamento di una multa di dieci libbre d'oro, qualora abbiano omesso di concludere la causa per mera inerzia:⁷⁴¹

Cl. 1.49.1: [pr.] Nemo ex viris clarissimis praesidibus provinciarum vel consularibus aut correctoribus neve qui administrationis maioris infulas meruerint, id est viri spectabiles proconsules vel praefectus augustalis aut comes orientis aut cuiuslibet tractus vicarius aut quicumque dux vel comes cuiuslibet limitis vel divinarum comes domorum, postquam sibi successum fuerit, audeat excedere de locis, quae rexisse noscitur, antequam quinquaginta dierum constitutus numerus finiatur. [1.] Sed per id tempus praesides quidem et consulares nec non correctores in metropoli, spectabiles vero iudices tam civiles quam militares in civitatibus administratae dioeceseos illustrioribus publice, nec domi vel intra sancrosanctos terminos vel regiones aut potentes domos latitantes, sed in celeberrimis locis ante omnium quos nuper gubernaverant ora versentur, ut pateat omnibus facultas libera super furtis aut criminibus querimoniam commovendi, ita ut ab omni defensus iniuria provisione post eum administrantis ac periculo officii nec minus curialium et defensoris civitatis, iuratoriae tantum cautioni commissus, postquam fuerit in querimoniam devocatus, pulsare volentibus (ut dictum est) pro legum ratione respondeat. [2.] Nec ullam ante praefinitum tempus de provincia discedendi excusationem ei tribuat vel divina revocatoria vel codicilli alterius administrationis oblata vel praeceptum amplissimae tuae sedis, ut alterius provinciae moderatoris vices obtineat, aut praeceptum praefatae vel alterius civilis seu militaris cuiuscumque potestatis, ut quamcumque sollicitudinem publicam gerat aut exhibeatur vel deducatur, aut postremum cuiuslibet artis astutia, cuiuscumque occasio-

740 In ogni caso non giudici delegati carenti di *iurisdictio*, ma essi stessi funzionari, come reputa Barbati 2013: 386.97, sulla scia di una osservazione di Moritz August von Bethmann-Hollweg.

741 A ragione, Barbati 2013: 400, ritiene che sarebbe stata punita anche la condotta colposa del giudice, che per sola negligenza avesse omesso di rendere giustizia.

nis excogitata calliditas excludatur, ut modis omnibus, quae pro universarum provinciarum salute sancimus, sortiantur effectum. [3.] Quod si quis temeritate punienda saluberrimam legem circumscribendam vel violandam crediderit, licet et maiestatis reus non immerito iudicetur, attamen quinquaginta librarum auri multam publicis calculis inferre cogetur: simili poena plectendo, qui post eum administratione suscepta minime eum curaverit honeste retinendum aut super eius fuga protinus referendum. [4.] Administrationem autem deponere non volumus decessorem, antequam successor ad provinciae fines pervenerit, licet litteris ad eum seu programme vel edicto ad officium et provinciales usus fuerit. [5.] Ipse autem, qui praesentem fugiens non observaverit legem, ubicumque repertus fuerit, licet in hac florentissima civitate, ad provinciam sine ullo penitus obstaculo praeceptione tui culminis, cura etiam viri clarissimi rectoris provinciae, in qua repertus fuerit, deducetur, per sex mensuum curricula ibidem moraturus, quatenus interea minime crimina possint vel furta celari. [6.] Officium etiam, quod eum (debito tamen honore servato) non prohibuerit contra legis tenorem discedere, triginta librarum auri dispendio ferietur. [7.] Quod si intra quinquaginta dierum numerum fuerit forte pulsatus et praefato elapso tempore necdum finita lis fuerit, civiliter quidem super furtorum sceleribus pulsatus dato procuratore instructo post quinquaginta dies protinus habeat licentiam discedendi: accusatione vero super criminibus facta per inscriptionum laqueos inretitus usque ad terminum causae ibidem necessario perdurabit.⁸ Sciant autem universi iudices, apud quos vel administrationis iure vel ex praecepto amplissimae tuae sedis huiusmodi controversiae civiliter vel criminaliter ventilantur, intra viginti dierum spatium debere se praefata litigia, postquam orta fuerint, terminare. Nam si supersederint, ipsos quidem decem librarum auri condemnationem subire censemus, accusationem vero seu civilem intentionem semel in iudicium deductam praefato modo legitime terminari. *D. V Id. Oct. Constantinopoli Zenone A. II cons.*

Ad avviso di Barbati, Cl. 1.49.1.1 consente di riconoscere la “tutela restitutoria/risarcitoria” di chi avesse subito una concussione, “verificatasi in ambito giudiziario”, dal momento che si dà alla vittima di *furta*, commessi dai *iudices* civili e militari, la possibilità di agire *civiliter*, contro i supposti colpevoli. A tale riguardo, non si può, a ogni modo, trascurare che ancora nelle Istituzioni giustiniane il furto è presen-

tato come un delitto, la cui persecuzione sembra, tuttora, volta non tanto al risarcimento del danno patito, quanto alla comminazione di una pena afflittiva per il colpevole (e ciò al di là della circostanza che la pena pecuniaria fosse pagata al derubato, realizzando nei fatti una finalità anche risarcitoria).

Non pare, poi, condivisibile l'idea che per la repressione civilistica *super furtis* (per lui "comprendente con tutta probabilità la concussione giudiziaria")⁷⁴² vi fosse l'immunità durante l'esercizio della carica, come invece Barbati sembra desumere, in via esclusiva, da quanto si legge nel testo della costituzione.⁷⁴³

In realtà la normativa zenoniana non esclude affatto la persecuzione civile (e criminale) del governatore durante lo svolgimento del suo mandato; semplicemente non se ne occupa, lasciando in piedi la precedente disciplina. Se il dettato della *lex* di Zenone implicasse, *a contrario*, l'immunità durante la carica, questa dovrebbe riguardare, come sembra verosimile, non solo i *furta*, ma anche i crimini commessi dal governatore, e questa seconda eventualità, come emerge a esempio da CTh. 9.27.6 (accolta anche in Cl. 9.27.4) del 22 giugno del 386, deve essere senz'altro esclusa. Tale *lex* prevede, infatti, una persecuzione criminale della concussione del *iudex* anche durante il periodo in cui questo sta esercitando le sue funzioni: ... *is vel administrante eo vel post administrationem depositam in publicum prodeat, crimen deferat, delatum approbet, cum probaverit, et victoriam reportaturus et gloriam*; oltretutto, ritenendo plausibile, per la repressione della concussione giudiziaria, il concorso cumulativo dell'azione civile con quella criminale Barbati pare in qualche misura contraddirsi, allorquando, occupandosi di CTh. 9.27.6, lascia chiaramente intendere come, già durante la carica, entrambe tali azioni avrebbero potuto essere esperite.⁷⁴⁴

A mio modesto parere, Cl. 1.49.1, più semplicemente, si limita a contemplare il caso che dopo deposta la carica l'ex governatore, non portato in giudizio in precedenza (non pochi timori, infatti, dovevano frenare gli amministrati a una tale 'impresa') possa ancora essere chiamato a rispondere, civilmente e penalmente, per gli illeciti, di cui si è detto, commessi allorquando era rettore della provincia.

Circa il testo di Cl. 1.49.1.2, Dillon propone di emendare la punteggiatura proposta da Krüger, ponendo un punto al posto di una virgola dopo *astutia* (ma anche sostituendo *vel* con *aut* prima di *divina revocatoria*): la frase che inizia con *aut postremun* (ossia, in

742 Barbati 2013: 435, 440, che cita Gorla 1995: 298.

743 Barbati 2013: 440.

744 Barbati 2013: 440.

conclusione) introduce l'ultimo elemento di una serie che elenca tutte le strade illecite che un *iudex* avrebbe potuto tentare di seguire per sottrarsi all'obbligo disposto dal legislatore. Nel periodo finale i giustinianeî riassumerebbero, infine, in via sintetica quanto precede: ogni genere di furbizia che possa essere, pur abilmente, escogitata deve essere esclusa, dal momento che le disposizioni imperiali dovranno ricevere applicazione in tutte le province:⁷⁴⁵ solo così, evidentemente, il provvedimento dell'imperatore isaurico potrà raggiungere il risultato auspicato.⁷⁴⁶

La costituzione non indica in maniera esplicita quale fosse il foro competente a giudicare i diversi soggetti elencati nel *principium* del provvedimento: con riguardo ad alcuni obblighi di coloro che giudicheranno tali soggetti si parla, come si è accennato, dei giudici che o *administrationis iure* (ossia giusdicenti in proprio) o su delega del prefetto del pretorio condurranno i relativi processi. Gli unici dati che paiono sicuri riguardano, da un lato, la circostanza che il processo dovesse celebrarsi nel luogo ove l'accusato aveva svolto il suo ufficio (e dunque nella provincia per quanto attiene a coloro che avessero ricoperto la carica di giudice provinciale) e, dall'altro, il dovere gravante sul successore nella carica di trattenere il proprio predecessore o di denunciarne la fuga.

Ebbene, pare credibile che la competenza a perseguire quegli *ex iudices, clarissimi* o *spectabiles*, accusati di avere commesso dei furti o dei crimini durante lo svolgimento del loro mandato, fosse, di regola, proprio di coloro che gli succedevano nella carica. Diversamente da CTh. 1.16.6 che ai giudici provinciali prometteva la *cognitio* dell'imperatore (... *Iustissimos autem et vigilantissimos iudices publicis adclamationibus collaudandi damus omnibus potestatem, ut honoris eis auctiores proferamus processus, e contrario iniustus et maleficis querellarum vocibus accusandis, ut censurae nostrae vigor eos absumat; nam si verae voces sunt nec ad libidinem per clientelas effusae, diligenter investigabimus, praefectis praetorio et comitibus, qui per provincias constituti sunt, provincialium nostrorum voces ad nostram scientiam referentibus*) e CTh. 1.7.2 del 12 gennaio 393 la giurisdizione del prefetto del pretorio (... *a sede autem sublimitatis tuae usurpari iudicii pars ista non debuit, quia semper de ordinario iudice illustris est cognitio praefecturae*),⁷⁴⁷ non sembra

745 Un confronto fra la formula che qui ricorre (*ut modis omnibus, quae pro univrsarum provinciarum salute sancimus, sortiantur effectum*) e la corrispondente *perpetuum sortiatur effectum* è proposto da Kaiser 2007: 67 e 67.196.

746 Dillon 2015: § 15.

747 Su tale disposizione, *ex multis*, Soraci 1996: 230; Pergami 2011: 317.

insomma che nel 479 i *iudices* (pur ormai cessati dalle loro funzioni) godessero di una qualche riserva di giurisdizione. Non deve essere un caso, allora, che CTh. 1.16.6 e CTh. 1.7.2 non abbiano trovato posto nel *Codex* del VI secolo; viceversa pare del tutto conforme alla costantiniana Cl. 3.24.1 (= CTh. 9.1.1) che sui crimini commessi dal *vir clarissimus*, allorquando reggeva la provincia, fosse competente il *iudex* provinciale,⁷⁴⁸ ossia il nuovo governatore, un personaggio che godeva del suo stesso rango.

Di conseguenza, può ammettersi che sugli illeciti perpetrati dai *proconsules vel praefectus Augustalis aut comes Orientis*, giudici tutti appartenenti all'*ordo* degli *spectabiles*, avrebbe giudicato, una volta che quelli avessero concluso il loro mandato, coloro che, subentrati nella carica, erano muniti di quella medesima dignità.

Resta, come sembra, un'unica eccezione, quella introdotta da Cl. 12.1.16 del 442-444. Essa prevedeva, qualora il colpevole fosse un *clarissimus* o uno *spectabilis*, la competenza del prefetto del pretorio, ma concerneva la sola eventualità che fosse stato commesso un reato assai grave, *nocente persona extra carceralem custodiam substitutione habita*.⁷⁴⁹

E proprio la vigenza di tale norma (ancora in età zenoniana, ma poi anche giustiniana) potrebbe contribuire a spiegare l'accento di Cl. 1.49.1 al giudice delegato dal prefetto del pretorio, per il quale rimarrebbe altrimenti non facile, a mio parere, conoscere le precise ipotesi cui poterlo riferire.

La circostanza che Cl. 1.49.1.8 non indichi quale organo giudiziario sarà competente a comminare la multa a quei giudici che colpevolmente non fossero giunti a una sentenza entro venti giorni dall'instaurazione della causa, a carico dei loro predecessori, induce, inoltre, Barbati a pensare che – analogamente a quanto si può desumere dalla costituzione greca (giunta solo attraverso l'epitome contenuta nei Basilici), il cui testo è riprodotto da Krüger in Cl. 3.1.12 (di incerta datazione: a suo avviso, fra l'aprile e il luglio del 527, ma non manca-

748 Ovviamente per i crimini perpetrati in quella *provincia* (il foro è insomma quello del luogo di commissione del reato): cfr., *ex multis*, Giglio 2017: 125.295. Sul significato dello spostamento di tale provvedimento dal titolo *De accusationibus et inscriptionibus* del Teodosiano a quello *Ubi senatores vel clarissimi civiliter vel criminaliter conveniantur* del codice giustiniano utili riflessioni in Bonini 1968: 118.

749 Cl. 12.1.16: *Si gravius ullum facinus admittatur, nocente persona extra carceralem custodiam substitutione habita, super illustribus quidem nobis suggeri iubemus, super ceteris vero quadam minore dignitate decoratis ad tui referri culminis notionem, ut ita demum, quid de admissio crimine constitui oporteat, iudicetur*. Su tale provvedimento, per tutti, Giglio 1990: 34, 44, 205, 210, 254 e 255.

no altre proposte, alcune delle quali giungono a collocarla al più tardi al 7 o all'8 di aprile del 528)⁷⁵⁰ – la relativa *cognitio* avrebbe dovuto essere condotta dall'imperatore (e non dal prefetto del pretorio, "in deroga alla altrimenti generale competenza prefettizia" sui governatori provinciali).⁷⁵¹ Ma su tale affermazione non ritengo di poter concordare, non sembrandomi corretto, in mancanza di altri argomenti, ricorrere alle previsioni di costituzioni più tarde per individuare la disciplina dell'epoca precedente: l'intervento diretto dell'imperatore nel rendere giustizia contro la mancanza di sollecitudine dei giudici aditi è presentato, almeno in Cl. 3.1.12 (che in ogni caso parrebbe concernere il solo processo civile), seppure non espressamente, come una misura nuova, di cui il legislatore giustiniano pare rivendicare a sé la paternità,⁷⁵² evidentemente contro le norme anteriori, che per il caso di cui qui si discute dovevano riconoscere, come può immaginarsi, la giurisdizione dei prefetti del pretorio.

Può, infine, notarsi, come anche una dottrina attenta non ha mancato di segnalare, che la norma concernente l'obbligo per i governatori di trattenersi, per 50 giorni dopo la scadenza del mandato, nella provincia che avevano amministrato (al fine di rispondere, come si è visto, delle accuse che fossero mosse contro di loro, in relazione agli illeciti commessi durante il periodo della carica), viene ripetuta in una costituzione del 574: la Novella 161, attribuibile formalmente a Giustino II, ma nella sostanza al suo successore, Tiberio II.⁷⁵³ Il che testimonia, mi pare, la difficoltà di estirpare il malcostume ancora diffuso, dopo un secolo dalla *lex zenoniana*, di quei governatori che non cessavano di approfittare della naturale scadenza del loro mandato, per rendersi irreperibili, con l'obiettivo di evitare di essere processati per le ruberie perpetrate a carico dei propri amministrati. E nonostante quella difficoltà si reputava, evidentemente, giovevole tornare ancora una volta alle misure a suo tempo prescritte dall'Isaurico e poi confermate da Giustiniano con il loro ingresso nel *Codex repetitae praelectionis*. Un dato questo che merita senz'altro di essere sottolineato e che deve far riflettere sulle indiscusse capacità di governo di Zenone, un sovrano avveduto che con saggezza cerca di operare per il bene di tutti i suoi sudditi.

750 Cfr., *ex multis*, Gorla 1995: 298.

751 Barbati 2013: 442.

752 In questo senso mi sembra che vadano alcune affermazioni di Gorla 1995: 298.

753 Da ultimo, Maragno 2020: 226 s. e 226.194 per l'indicazione di altra bibliografia.

6.9. Sui benefici giudiziari concessi ai *ministeriani*, ai *castrensi* e ad altri funzionari imperiali. Qualche riflessione sulla procedura civile ordinaria in età zenoniana.

Come è stato da più d'uno osservato, avere contezza dei privilegi giudiziari accordati da Zenone ad alcuni membri dell'apparato burocratico imperiale consente di ottenere, pur in via indiretta, una migliore conoscenza di taluni elementi della procedura civile ordinaria degli ultimi decenni del V secolo. Alcuni punti dei testi delle costituzioni zenoniane che ora ci proponiamo di esaminare presentano qualche oscurità e, quindi, le relative norme non sempre risultano di facile interpretazione, come emerge anche dalle contrastanti letture che ne sono state offerte in dottrina.

Con la *lex* del 474, accolta in Cl. 12.25.4 e indirizzata al *magister officiorum* Ilariano, Leone II e Zenone concedono alcuni privilegi ai dignitari palatini, addetti al servizio domestico, appartenenti al corpo dei (non meglio individuabili) *ministeriani* e *castrensi*.⁷⁵⁴ Come nota Collinet, si tratta della prima delle leggi attribuibili all'Isauro relative alla procedura "des privilégies":⁷⁵⁵ proprio la circostanza che essi servivano dentro al palazzo, pur svolgendo di regola compiti abbastanza umili, può valere a spiegare, mi pare, l'atteggiamento di evidente favore nei loro riguardi dell'imperatore:

Cl. 12.25.4: [pr.] Ante omnia nullius penitus alterius iudicis minoris vel maioris sacro ministerio nostro deputatos, quorum officia singillatim brevis subter adnexus continet, nisi a tuae dumtaxat magnitudinis sententiis conveniri, ut in nullo penitus alterius iudicis foro pulsantium nisi in tuae tantummodo amplitudinis examine praebeant aliquando responsum. [1.] Sed ne in hoc ipso iudicio enormibus molestentur dispendiis, vel ex nudis conveniantur facile cuiuscumque mandatis, ipsis quoque sportulis et fideiussionibus modum constitui-mus observandum, ante omnia decernentes, ne quando sine scriptura vel interpellatione deposita ac sententia prorogata tuae magnitudinis eademque non edita conveniri posse, conventos vero non alium fideiussorem nisi actuarium vel unum e primatibus suae scholae exsecutoribus pro suae personae

754 Circa la differenza fra *ministeriani* e *castrensi* Delmaire 1995: 163, precisa che i primi "sont attachés aux services domestiques alors que les *castrensi* comprennent tous les employés soumis au *castrensis*, ce qui englobe d'autres corps, en particulier des employés d'écriture et de comptabilité du palais"; in conclusione, mentre tutti i *ministeriani* rientrano fra i *castrensi* non è vero l'inverso.

755 Collinet 1932: 444.

responsione sine scripto praestare, sive per se ipsi sive procuratore dato in iudicio responsuri sunt, et sive in causis civilibus appetantur sive in criminalibus incusentur. [2.] Nec ultra conventionis nomine sportularum quam unum aureum exsecutoribus usque ad finem litis praestent, quemcumque contigerit conveniri. Inducendorum sane nomine et cognitio-num exercendarum standaeque personae gratia ex simplici postulatione contra eos habita, sive ex appellatione subsequuta vel quolibet alio modo in iudicio deponatur, tribus tantummodo solidis usque ad terminum negotii eos qui accepturi sunt praecipimus semper esse contentos. In cognitionalibus vero gestis edendis duos tantummodo praestari solidos. [3.] Haec autem privilegia non in eorum tantummodo, sed in matrum quoque et uxorum personis valere et ad integrum permanere: filiis quoque et maritis easdem fideiussionis nomine, si necessitas interpellationis exegerit, tradi nec alios vades exigi: ipsosque, dum militant, et post emensam militiam cum his, qui ex tempore prioris praestitae sibi pragmaticae sanctionis eiusdem militiae stipendia implesse noscuntur, omnibus privilegiis perfrui (cunctis nihilo minus capitulis sacris adfatibus divae recordationis Marciani, quos se meruisse adserunt, valituris, excepto hoc, quod in diversis iudiciis tunc respondere praedepti sunt) hac sanctione decernimus. [4.] Advocato quoque fisci, exceptoribus etiam, qui apud arbitros hoc utuntur officio, ab exordio incipiendo usque ad terminum finemque negotii tertiam dumtaxat partem solidi praebituros: in huiusmodi autem arbitrorum gestis edendis non ultra praestare quam dimidiam solidi partem: et cum per provincias constitutus fideiussore conventus caruerit, adiuratoriae tantummodo cautioni committi nec ullo tempore nisi ex tuae dumtaxat magnitudinis sententia conveniri (exceptis tributariis et munerum functionibus et criminibus, quae in locis inquiri flagitari et vindicari generalia legum praecepta constituunt), praesenti sanctione decernimus: viro clarissimo adiutore sublimitatis tuae in speculis constituto, ne quid ex his quae statuimus aliqua subreptione violetur.

Il *principium* ci informa che al testo originale della costituzione era allegato un elenco (che non è giunto) degli *officia* di appartenenza di tali funzionari.⁷⁵⁶

In primo luogo il legislatore estende a questi soggetti il privilegio del foro, già accordato agli *agentes in rebus*, ai *decani*, che a quanto pare “fungevano da custodi delle porte, sia negli appartamenti pubblici sia in quelli privati del palazzo”⁷⁵⁷ e a diverse categorie di *scholares*:⁷⁵⁸ chiamati in giudizio potranno difendersi dinanzi al tribunale speciale del *magister officiorum*, da cui tutti dipendevano, o ai giudici da questo delegati, con l'esclusione di qualunque altro tribunale.⁷⁵⁹

Cl. 12.25.4.1 indica con espressioni molto precise una delle finalità perseguite dal legislatore: per limitare le spese a carico di questi funzionari la cancelleria pone delle norme da osservarsi riguardo al pagamento delle *sportulae* (il cui importo, come pare verosimile, fin lì veniva, viceversa, fissato secondo l'arbitrio dei burocrati dei vari uffici giudiziari)⁷⁶⁰ e alla presentazione delle fideiussioni. Che la dettagliata regolamentazione delle *sportulae* e della presentazione di fideiussioni fosse intesa ad alleggerire le spese e gli oneri di quanti si trovassero ad affrontare un processo è detto qui con una chiarezza che non si riscontra nelle successive costituzioni zenoniane, relative a tali medesime misure; non può escludersi al proposito che i compilatori giustiniani, salvata in questo luogo l'enunciazione dell'intento perseguito dal legislatore, decisero di tagliarla dai testi dei provvedimenti più recenti.

Con questo provvedimento si vuole inoltre garantire che non possano essere convenuti con troppa facilità, tramite soltanto dei *nuda mandata*, da parte di “chiunque”. E pertanto si stabilisce che non sarà lecito convocare i *ministeriani* dinanzi al tribunale del *magister officiorum* verbalmente, ossia senza una *sententia* rilasciata per iscritto da questo giudice e pubblicata.⁷⁶¹

756 Cfr., fra gli altri, Collinet 1932: 410 e la ulteriore bibliografia citata da Triscuoglio 2009: 36.44.

757 Così si esprime Jones 1974: 810.

758 Per l'indicazione delle relative *leges* imperiali si veda Giffard 1935: 33.2.

759 Cfr., per tutti, Delmaire 1995: 25, 93, cui può aggiungersi Triscuoglio 2009: 36.

760 Si veda quanto si è sopra osservato a proposito di Cl. 12.29.3.

761 V. ancora Delmaire 1995: 25, 93. In realtà oltre all'ordine emesso per iscritto dal *magister officiorum* la *lex* imperiale, nel testo che ci è stato tradito, prevede quale valida alternativa che sia proferita una *interpellatio*: contro Collinet 1932: 410, 410.3, per il quale il significato del termine *deposita* – ossia, espressa, formulata, proferita – sarebbe il medesimo che nella procedura per rescritto e l'*interpellatio*, qui resa *ante iudicium*, potrebbe corrispondere alla *postulatio simplex* che

Contro l'idea di Collinet, secondo cui l'espressione *nuda mandata* indicherebbe qui degli atti di convocazione "sans formes" ('nudi', appunto), che bene potrebbero riferirsi alla *denuntiatio*⁷⁶² (la locuzione *mandata alicuius* individuerebbe, in buona sostanza, gli atti di citazione privata, inoltrati da un qualunque attore), appaiono fondate le obiezioni sollevate da Giffard, ad avviso del quale non sembra probabile, fra l'altro, che il *magister officiorum* possa mai essere stato adito tramite una *denuntiatio*;⁷⁶³ nei testi che si riferiscono a essa, inoltre, come egli sottolinea, mai la *denuntiatio* viene designata con il termine *mandatum*, mentre il verbo *mandare*, nelle *leges* imperiali antecedenti a quelle zenoniane e relative anch'esse alla concessione di privilegi processuali a taluni soggetti, sembra rimandare a un atto dell'autorità giudiziaria con cui si affida a un membro dell'*officium* l'incarico di citare o di condurre il convenuto in tribunale.⁷⁶⁴ i *mandata* sarebbero, dunque, le citazioni che emanano dal giudice; *nuda* (in contrapposizione alle *sententiae scriptae*) in quanto gli ordini sarebbero dati oralmente *ex depositione*. E allora il termine *alicuius* avrebbe sottinteso il riferimento a un giudice: secondo la costituzione di Zenone, insomma, non dovevano essere ammessi ordini di citazione orali né del *magister officiorum* né di qualsiasi altro membro del suo tribunale.⁷⁶⁵

Per Giffard, l'idea guida del testo della costituzione zenoniana sarebbe quello di evitare che il privilegio accordato ai *ministeriani* e ai *castrensi*, di essere sottratti alla citazione orale, potesse volgersi a loro svantaggio; in effetti, come egli rammenta, allorquando era lecito, viceversa, procedere (riguardo alle *causae minores*, nei confronti di soggetti non privilegiati, ed eventualmente a opera di un

si incontra già in Cl. 7.39.3.1, Giffard 1935: 135.13, sottolineando come tale lettura sembra porsi in contrasto con quanto si legge nel successivo § 2 della legge (relativo alle domande che possono introdurre il processo), preferisce pensare a un glossema.

762 Ad avviso di Collinet 1932: 445, quei *nuda mandata* non potrebbero, viceversa, riferirsi al *libellus conventionis*, presentato al convenuto, in quanto il libello, pur se concepito libero da forme, non può più stimarsi un atto nudo nel momento in cui viene rimesso al convenuto, per il fatto che esso è stato approvato dal giudizio interlocutorio del funzionario che contiene l'autorizzazione alla citazione.

763 Per Giffard 1935: 135, dal momento che ai sensi di CTh. 1.10.3 del 383 il *comes sacrae largitionis* doveva giudicare "sans *denuntiatio*", non vi sarebbe alcun motivo per negare che tale norma ricevesse applicazione anche nel tribunale del *magister officiorum*.

764 Per altri argomenti Giffard 1935: 135 s. e 135.17, ov'è indicazione delle fonti.

765 Giffard 1935: 136 e 136.20, dove fa l'esempio dell'*audiutor*, rammentando come nelle antiche edizioni del *Codex* si era, forse a ragione, integrato il testo aggiungendo dopo *alicuius* il termine *iudicis*.

ausiliario del giudice) mediante *nuda mandata*, o non era previsto alcun costo o l'importo delle necessarie spese processuali era ridotto: ecco che, stimando tali dignitari imperiali indegni di una citazione orale, il legislatore si preoccupava al contempo di fissare l'importo massimo delle parcelle cui sarebbero stati tenuti, quando convenuti secondo le nuove regole.⁷⁶⁶

Questi soggetti, una volta citati in giudizio, potranno garantire la loro presenza nel processo⁷⁶⁷ (sia che intendano rispondere di persona sia che vogliano avvalersi di un *procurator*), offrendo all'*executor litis*, quali fideiussori, membri autorevoli della *schola*, cui loro stessi appartengono;⁷⁶⁸ e ciò secondo un uso antico:⁷⁶⁹ l'*actuarius* o uno degli altri *primates* della stessa.⁷⁷⁰ La relativa fideiussione poteva essere prestata anche in forma orale, senza la necessità di ricorrere a un chirografo,⁷⁷¹ sia nel caso si fosse convenuti in un processo civile sia che si venisse accusati in uno criminale. Non può dubitarsi, come pare evidente, che tale dispensa dalla scrittura rappresentasse un favore concesso dal legislatore ai *castrensi* e ai *ministeriani*.⁷⁷²

Dopo aver disposto che questi non dovranno versare agli *executores*, a titolo di *sportulae*, più di un solido d'oro per tutta la durata del processo *quemcumque contigerit conveniri*, il legislatore rende note le differenti modalità che possono introdurre il processo che poi li vedrà convenuti. Si stabilisce, infatti, che per il loro ingresso nel processo, coloro che devono ricevere le *sportulae* dovranno contentarsi di tre solidi, dall'inizio sino al termine della causa,⁷⁷³ sia che la comparizione dei *ministeriani* si fondi su una *simplex postulatio*, sia

766 Giffard 1935: 136 e 136.20.

767 Cfr. Collinet 1932: 411. Contro Muther, Trisciuglio 2009: 36.45, interpreta che l'impegno a comparire non doveva valere solo per l'udienza in cui veniva conclusa la *litis contestatio*, ma, verosimilmente, doveva concernere l'intero svolgimento del processo.

768 Cfr. Trisciuglio 2009: 35 s., 110 e 110.57.

769 Come risulta da Cl. 12.29.3 pr.

770 Qui è direttamente la *lex imperiale* a considerare idonei tali fideiussori: Trisciuglio 2009: 77 e 77.78.

771 Cfr. ancora Trisciuglio 2009: 36.

772 Cfr. Giffard 1935: 134.

773 Mentre per Collinet 1932: 411, e Giffard 1935: 137, qui il riferimento è agli onorari degli avvocati dei *ministeriani* convenuti in giudizio, a avviso di Chiovena 1935: 9, i destinatari di tali somme dovevano essere verosimilmente gli *exceptores*. Circa le fasi, poi, in cui si divideva il processo, contro l'ipotesi proposta da Collinet di una divisione tripartita Giffard 1935: 137 e 137.22, sostiene, con argomenti di qualche peso, che esse sarebbero state due (*l'initium litis* e il *medium litis*).

che la domanda contro di loro venga presentata in tribunale attraverso un atto di appello⁷⁷⁴ o in qualche altro modo.⁷⁷⁵

Contro Collinet, il quale riteneva verosimile che con l'espressione *postulatio simplex* ancora si indicasse tecnicamente il nome della fase processuale in cui l'attore (o il suo avvocato) veniva a enunciare le sue pretese davanti al giudice, domandando il permesso di citare uno di tali funzionari,⁷⁷⁶ Giffard ha dimostrato, in maniera a mio avviso convincente, che già poco dopo il 449 d.C., la procedura per *denuntiatio* scomparve, sostituendosi a essa una procedura che presentava alcuni tratti essenziali di quella *per libellos* di età giustiniana:⁷⁷⁷ con la locuzione *postulatio simplex* si viene a indicare, probabilmente già dalla metà del V secolo, una richiesta unilaterale volta a ottenere dal giudice un ordine di citazione del convenuto.⁷⁷⁸ Il privilegio per tali funzionari non risiederebbe allora nella domanda privata presentata in tribunale contro di loro, ma nelle forme della citazione, indicate nel paragrafo precedente della *lex* del 474, e, come si è già sottolineato, nei minori importi delle *sportulae* dovute.

Per la pubblicazione dei verbali della causa, poi, si stabilisce che si dovranno pagare soltanto due solidi. Si dispone, altresì, che questi privilegi valgano non soltanto per i *ministeriani* e i *castrensi*, ma si allarghino, in tutta la loro estensione, alle loro madri e alle loro mogli, e qualora si esigesse da loro la fideiussione, anche ai figli e ai mariti delle figlie.⁷⁷⁹

L'avvocato del fisco o gli *exceptores* che compiono il loro ufficio dinanzi agli arbitri non riceveranno che il terzo di un solido dall'inizio alla fine del processo,⁷⁸⁰ mentre per la pubblicazione dei *gesta* degli arbitri si prevede il pagamento di solo mezzo solido.

Se i funzionari chiamati in giudizio, che soggiornano in provincia, mancano di fideiussore, ci si contenterà della *cautio iuratoria*; in ogni caso tali soggetti non potranno essere convenuti dinanzi al

774 Cfr. ancora Giffard 1935: 134.

775 Per Giffard 1935: 134, quest'ultima eventualità rimanda probabilmente alle domande depositate negli "affaires dites sommaires".

776 Collinet 1932: 247, 247.2, 265, per il quale dunque la *simplex postulatio* (*in iudicio deposita*), di cui dice tale *lex*, non deve essere confusa con il libello presentato al funzionario competente (quando il *iudicium* non è stato ancora istituito) nella diversa procedura che da esso prende il nome.

777 Giffard 1935: 141.

778 Giffard 1935: 134, 134.9 s. e 142-144, ove si esaminano le fonti che testimoniano l'esistenza della nuova procedura almeno già dal 452.

779 In argomento può vedersi la letteratura citata di recente da Agudo Ruiz 2013: 188.487 e 189.487.

780 Cfr. Wieling 1996: 454, che sembra attribuire la costituzione a Leone I (454.199).

governatore provinciale che in virtù di una *sententia* del *magister officiorum*, sempreché non si tratti di controversie concernenti tributi o la perpetrazione di delitti, dal momento che tali cause dovranno viceversa essere trattate obbligatoriamente dal giudice del luogo, ossia dal governatore della provincia competente. Secondo Agudo Ruiz, riguardo alle *sportulae* può supporre, per analogia con la disciplina sancita per i membri di altre classi privilegiate, che in tal caso esse dovessero essere ridotte alla metà rispetto a quelle stabilite per il tribunale del *magister officiorum*.

Circa, poi, la norma finale del terzo paragrafo, con Giffard intendiamo che ai *ministeriani* cessati dal servizio attivo, *post emensam militiam*, vengono riconosciuti i medesimi privilegi accordati ai funzionari in servizio, sebbene essi non potranno godere del foro privilegiato del *magister officiorum*, per cui sarà consentito convenirli davanti ai diversi tribunali ordinari della capitale o delle province. I loro privilegi, come precisa infine il legislatore, non saranno di ostacolo, in ogni caso, all'applicazione di una precedente (qui non meglio identificata) legge dell'imperatore Marciano.⁷⁸¹

E di privilegi giudiziari accordati ad altri funzionari cessati dal servizio attivo alle strette dipendenze del *magister officiorum* tratta una posteriore legge zenoniana che pare opportuno esaminare a questo punto.

Cl. 12.21.8,⁷⁸² indirizzata al maestro degli uffici Giovanni, contiene alcuni interventi a favore dei *virī clarissimi*, *principes* degli *agentes in rebus*.⁷⁸³

Come sottolinea Maria Bianchi Fossati Vanzetti, si tratta di una prammatica "con valore legislativo", secondo quanto si apprende dalla successiva Cl. 12.10.2 di Anastasio, che allarga i benefici elargiti da Zenone anche ai conti *consistoriani* (*quibus virī clarissimi princi-*

781 Secondo Giffard 1935: 138 e 143 s., la costituzione cui Zenone rimanda andrebbe identificata con Nov. Marc. 1 del 450. Dalla applicazione congiunta delle due disposizioni discenderebbe che i *ministeriani* cessati dal servizio che vivono in provincia non potranno far valere il loro titolo per "faire assigner dans la capitale leurs adversaires" (dal momento che, come egli sottolinea, doveva valere il principio secondo cui *actor sequitur forum rei*).

782 Sui problemi di datazione di tale costituzioni si veda quanto si è avuto modo di osservare nel capitolo introduttivo di questo lavoro.

783 Cfr., *ex multis*, Delmaire 1995: 114 s.; Giffard 1935: 138 e 146, per il quale quelli al termine del loro servizio si sarebbero ritirati in provincia; Trisciuglio 2009: 40, 40.63, 40.64 e 40.65, ov'è altra letteratura; Agudo Ruiz 2013: 189, ove sono ulteriori indicazioni bibliografiche.

pes scholae agentium in rebus per sacram pragmaticam sanctionem divae memoriae Zenonis utuntur):⁷⁸⁴

Cl.1 2.21.8: [pr.] Multis devotissimae scholae agentum in rebus aditionibus permoti viros clarissimos eiusdem scholae principes, qui finitis militiae stipendiis exeunt, quotiens ex maioris iudicis sententiis ipsi vel eorum coniuges aut liberi vel servi aut coloni sive per se sive per procuratores conveniantur, non amplius quam unum solidum exsecutoribus sportularum nomine praebere compelli, apparitoribus vicarianis seu praesidalis iudicii non nisi tertia parte solidi tantum praestanda. [1.] Nullasque eisdem concussionibus aut vexationibus in praebendis fideiussoribus ingeri, sed eos fideiussores quos locorum defensor existimaverit dare, ita videlicet, ut pro tenore generalium edictorum ii, qui vel in sacratissima urbe vel in provinciis immobiles possident facultates, iuratoriae cautioni et substantiae suae credantur. [2.] Hoc etiam adiciendo, ut nunquam nisi ex sententia in scriptis prolata penitus moneantur. [3.] Ad similitudinem insuper aliorum officiorum, quotiens civiles vel criminales contra eosdem cognitiones moventur, exsecutorem quidem negotii usque ad finem litis civilis seu criminalis unius esse solidi praestatione contentum. [4.] Et pro insinuandis nostrae serenitatis apicibus vel simplici contra obnoxios eorum postulatione deponenda binos solidos ab his vel coniugibus eorum praebere. [5.] Et quotiens exemplaria postulantur, ii quorum interest accepto solido quod petitur praebere non differant. [6.] Pro implendis vero monumentis, unde conveniendi tribuitur exsecutoribus facultas, non ultra quam tres solidos quibus competit impertiri praecipimus. [7.] Arbitro vero non amplius quam solidum et fisci patronis dimidiam solidi partem, notariis vero tertiam usque ad finem, sicut dictum est, causae praestare: super editione quoque chartularum solidi partem dimidiam praebere. [8.] Quod si non apud arbitrum, sed in competentibus iudiciis maioribus cognitio celebretur, inducendi quidem negotii gratia non nisi quattuor solidos eosdem viros clarissimos erogare, gestorum vero excipiendorum causa duos tantummodo solidos dare et nullius ultra supra scriptas quantitates cuilibet alteri praestandi sumptus exactione vexari. [9.] His omnibus locum habentibus, sive ipsi aliis litem ingerunt sive ab aliis pulsantur.

L'imperatore, più volte sollecitato dagli interessati a intervenire,⁷⁸⁵ concede in primo luogo vantaggi economici, disponendo che qualora gli *agentes in rebus*, i quali, terminato il loro servizio e dunque ottenuto il titolo di *principes*, come anche le loro mogli, figli, servi o coloni,⁷⁸⁶ vengano chiamati in giudizio (fosse quello civile o forse anche criminale, come può desumersi, se non erro, dal confronto con la prescrizione del terzo paragrafo),⁷⁸⁷ sia che vadano di persona sia che mandino dei procuratori, debbano essere tenuti a pagare a titolo di diritti per la costituzione processuale, evidentemente, non più di un solido agli *executores*⁷⁸⁸ se convenuti dal giudice maggiore⁷⁸⁹ (ossia, a esempio, dal prefetto del pretorio, per l'ipotesi disciplinata da Cl. 12.1.16) e non più di un terzo di solido agli *apparitores* per un giudizio del vicario o del preside,⁷⁹⁰ al quale ultimo ancora compete, evidentemente, l'ordinaria giurisdizione di primo grado su di essi.

Seppure in via indiretta, da questa disposizione si apprende, dunque, che tali soggetti, al pari di quanti salvo talune eccezioni appartenevano al clarissimato, non godono di un foro privilegiato,⁷⁹¹ dal momento che non è prevista una riserva di giurisdizione su di loro in

785 Come suppone Bianchi Fossati Vanzetti 1988: 128, si deve immaginare che i *principes* degli *agentes in rebus*, recatisi in più occasioni presso la corte imperiale, in qualche caso, abbiano colto l'opportunità di perorare anche tale provvedimento. La *schola* è per l'appunto uno dei soggetti, titolari di interessi collettivi, cui Zenone nel 477, come si è visto a suo tempo, aveva esplicitamente riconosciuto la possibilità di presentare *preces* volte all'ottenimento di una *pragmatica*. Si sofferma sul valore dell'aggettivo *devotissima* (*schola agentum in rebus*) Arias Bonet 1957-1958: 205.

786 Il richiamo ai coloni di tali alti funzionari imperiali lascia immaginare che essi fossero, di regola, medi, se non grandi, proprietari terrieri.

787 A ragione Zilletti 1965: 22 e 22.47, crede che la disposizione di Cl. 12.21.8 pr. riguardi un caso di una chiamata in giudizio nel processo *per libellum*. A suo avviso, stando al *principium* di Cl. 12.21.8 si debbono tenere ben distinti i libelli dalle *postulationes*, cui esplicitamente si riferisce Cl. 12.21.8.4 ove si incontra l'espressione *simplici ... postulatione deponenda*. Ma la *postulatio simplex*, quale richiesta al tribunale di citare l'avversario, sembra contenesse (senz'altro in età giustiniana) proprio il *libellus conventionis*, secondo quanto ben illustra Giffard 1935: 125.

788 Diversamente dall'opinione della dottrina maggioritaria, per Giffard 1935: 146, gli *executores litium* non comparirebbero per la prima volta in Cl. 1.3.25.1b del 456 (su cui, fra gli altri, Desanti 1990: 479; Kaiser 2007: 141), dal momento che già Cl. 9.39.2 data dallo stesso Marciano nel 451 già sembrerebbe alludere alla loro esistenza.

789 Per Agudo Ruiz 2013: 190, tale ipotesi riguarda l'eventualità che la causa si svolgesse dinanzi al tribunale del *magister officiorum*.

790 Cfr. Wiewiorowski 2015: 106 s.

791 Cfr., fra gli altri, Trisciunglio 2009: 41 e 80.199.

testa al *magister officiorum*,⁷⁹² cui faceva capo, come si è accennato, anche la *schola* degli *agentes in rebus*.

Tuttavia, per tali *viri clarissimi* la carica ricoperta comportava dei privilegi processuali non dissimili, in effetti, da quelli conferiti da Cl. 12.1.17 a coloro che appartenevano al ben più alto rango di *viri illustres*: se questi ultimi, come si è accennato, erano esonerati dal dover dare una fideiussione (*iudicio sistendi causa*), bastando la prestazione di un giuramento, per i *principes* degli *agentes in rebus*, Cl. 12.21.8, dapprima prevede agevolazioni nella presentazione dei fideiussori, sottolineando che non dovranno infliggersi a quei soggetti vessazioni o concussioni per la ricerca dei garanti da offrire in vista della loro comparizione in giudizio (essi potranno dare quei fideiussori che procurerà loro il *defensor* locale)⁷⁹³ e, di seguito, prescrive che, in ogni caso, – sulla base di quanto stabiliscono dei non meglio precisati editti generali⁷⁹⁴ (cui rimanda, da parte sua, anche Cl. 12.1.17), ossia secondo una normativa che, evidentemente, doveva valere anche per altri personaggi –, a quanti possiedono ingenti

792 Cfr. Giffard 1935: 139.

793 Al *defensor*, quindi, è affidato il compito di *probare* l'idoneità del garante: cfr. Mannino 1984: 144. Ad avviso di Collinet 1932: 413.2 tale figura sarebbe riconducibile all'ufficio del *defensor civitatis*. Allo stesso modo, più di recente, Agudo Ruiz 2013: 190.492; Triscioglio 2009: 41 (che alla nota 66 richiama altra letteratura) e 48.98.

794 Mentre secondo una parte della dottrina (*ex multis*, Schiavo 2018: 130.134; Triscioglio 2009: 41.67, con altre indicazioni bibliografiche) resta impossibile individuare con esattezza queste anteriori costituzioni imperiali, ad avviso di Giffard 1935: 142-144, 143.6 e 147 s., questo rimando di Zenone sarebbe, fra l'altro, ai capitoli 14 e 15 della Nov. Val. 35 (indirizzata da Roma il 15 aprile del 452 a Firmino, prefetto del pretorio d'Italia): da tali testi risulta che la comparizione in tribunale era assicurata da una fideiussione o da una promessa di garanzia sui beni posseduti, prestate di seguito alla citazione in giudizio; per lo studioso francese un editto simile a questo dovette essere emanato anche in Oriente: a suo avviso, se, come si osserva comunemente, Cl. 1.3.25 data da Marciano nel 456 suppone l'esistenza delle *cautiones iudiciales*, già Cl. 12.26.2 diretta nel 444 a Nono, *magister officiorum* d'Oriente, mostra che a quella data, a Costantinopoli e nella giurisdizione straordinaria di quel funzionario, esisteva la *fideiussio praesentiae*; e tutto ciò senza considerare che la zenoniana Cl. 12.29.3, posteriore al 474, rimanda, da parte sua, a una antichissima consuetudine circa il sistema dei *fideiussores sistendi causa*, almeno a favore di soggetti privilegiati, citati nei tribunali 'straordinari' della capitale (mentre la cancelleria di Valentiniano avrebbe generalizzato ed esteso a tutte le province occidentali tale sistema, esso, applicato a Costantinopoli, non lo sarebbe stato in tutti i tribunali dalla parte orientale). Tra gli *edicta generalia* rammentati da Zenone vi sarebbe poi, sempre secondo Giffard, Nov. Marc. 1 del 450, e un editto dello stesso imperatore del 451 (si veda la nota 788) relativo agli *executores*.

ricchezze immobiliari a Costantinopoli o nelle province basterà prestare la *cautio iuratoria*, vincolando in garanzia ipotecaria tali beni.⁷⁹⁵

Allo stesso modo, poi, di quanto ancora prescriveva Cl. 12.1.17 per gli *illustres* (ma anche Cl. 12.25.4 poco sopra esaminata per i *castrensi*), Cl. 12.21.8.2 richiede che i *principes* degli *agentes in rebus, numquam nisi ex sententia in scriptis prolata penitus moneantur* (*hoc etiam adiciendo, ut numquam nisi ex sententia in scriptis prolata penitus moneantur*): la chiamata in un giudizio civile, ma verosimilmente anche la convocazione in un processo penale, di tali *viri clarissimi* (dignitari ormai cessati dal servizio) sarebbe stata valida soltanto se data per iscritto,⁷⁹⁶ mentre non sarebbe bastato nei loro confronti un ordine reso oralmente.

Come già nel *principium*, ove si parla di *sententiae* dei giudici maggiori, e in Cl. 12.25.4 e Cl. 1.3.36.2, anche nel secondo paragrafo di Cl. 12.21.8 il termine *sententia* è impiegato per indicare l'ordine di comparizione che promana dal giudice (in Cl. 12.25.4 è detto esplicitamente che la *sententia* viene dal *magister officiorum* e in Cl. 1.3.36.2 essa è esplicitamente qualificata *iudicialis*); pertanto pare difficile potergli attribuire il diverso significato, riguardo al processo civile, di atto privato di citazione (che qui si chiederebbe all'attore di presentare in forma scritta); il legislatore in buona sostanza pone il divieto, riguardo a soggetti che appartengano a certe categorie privilegiate, di ordini giudiziari di comparizione dati oralmente, diversamente leciti per l'ipotesi che il convenuto non goda, viceversa, di alcun privilegio in ordine all'introduzione del processo.

Similmente a quanto è previsto per gli altri uffici, il legislatore dispone ancora una volta che allorquando contro tali soggetti vengano sollevate *cognitiones* civili, ma anche criminali, l'*executor*, quale suo onorario, dall'inizio alla fine del processo, non possa pretendere più di un solido.

Se quanto sancito sin qui riguarda i privilegi che competono ai *principes* degli *agentes in rebus* per l'ipotesi che siano stati conve-

795 Cfr., da ultimo, Schiavo 2018: 129 s. Indicazioni bibliografiche sulla *cautio iuratoria* sono reperibili anche in Triscioglio 2009: 23.10. Sul carattere religioso della *cautio iuratoria* (qui espressamente prevista da una legge imperiale) Scarcella 1997: 208.382 e 208.383. Sull'uso "giuridicamente atecnico" di *possidere* per indicare qui "una appartenenza di carattere economico" Cannata 1962: 6 s., per il quale in questa come in alcune altre disposizioni legislative dell'età tarda tale verbo ben avrebbe potuto essere sostituito con *habere*.

796 Non è nel giusto Franchini 2013: 46 s., 47.89 e 47.91, per il quale Cl. 12.21.8.2 prevederebbe esplicitamente il requisito della scrittura quale presupposto di validità della sentenza finale (se non fraintendo quanto egli scrive), secondo quanto già disponeva Cl. 7.44.2 dell'anno 371.

nuti (o accusati) in giudizio, la norma contenuta nel paragrafo 4 vedrebbe questi soggetti, come è stato sostenuto, nella veste di attori (o accusatori): secondo Giffard non pare accoglibile l'idea che il legislatore abbia previsto che quelli debbano pagare delle *sportulae* per ottenere atti diretti contro di loro (il che dovrebbe valere anche per il caso che i convenuti non fossero dei soggetti 'privilegiati');⁷⁹⁷ l'importo ridotto di due solidi sembra dovuto allora da quei personaggi (o dalle loro mogli) allorché ottengano contro un qualsiasi convenuto un ordine di citazione ufficiale in seguito all'*insinuatio* del rescritto imperiale o del deposito di una *postulatio simplex*.

Allo stesso modo anche i successivi paragrafi 5 e 6 sembra che riguardino il caso in cui tali funzionari ormai cessati dal servizio partecipano al giudizio nel ruolo di attori; con tali disposizioni si verrebbero a stabilire quindi gli importi da corrispondere da chi promuove l'azione per gli atti processuali che dovranno compiere gli *executores*.

Il testo della costituzione termina presentando un dettagliato tariffario di favore delle spese processuali (sia nelle cause civili che nelle cause penali, come sembra di poter intendere), di cui beneficeranno i *principes* degli *agentes in rebus*. Qualora (tanto in qualità di attori o accusatori, quanto nella veste di convenuti o accusati)⁷⁹⁸ questi dovessero affrontare un processo dinanzi a un *arbiter* (che per svolgere la sua *cognitio* percepirà un solido)⁷⁹⁹ gli avvocati del fisco avranno diritto a mezzo solido e i *notarii* a un terzo di solido; se, invece il processo sarà deferito a dei *maiores iudices* non si dovranno pagare agli avvocati, per il loro intervento, più di quattro solidi.⁸⁰⁰

Come reputa a ragione Giffard dall'esame di tale provvedimento, come già di quanto disponeva la costituzione del 474 prima analizzata, può concludersi che sotto il regno di Zenone non esisteva più una citazione nella forma della *denuntiatio*; la procedura conosciuta dalla cancelleria dell'imperatore isaurico sembra prevedere la ci-

797 Giffard 1935: 140 e 140.37.

798 Sulla disposizione finale sono stati manifestati dei sospetti di interventi giustiziani da Collinet 1932: 413, per il fatto che, fra l'altro, diversamente da altre leggi zenoniane concernenti vari privilegi processuali, questa sarebbe l'unica a riguardare tanto l'attore quanto il convenuto. *Contra*, con argomenti assai convincenti, Giffard 1935: 139.33, cui si rinvia anche per una interessante ipotesi circa i motivi che avrebbero ispirato questa disposizione.

799 Come, da ultimo, ricorda Agudo Ruiz 2013: 191.496, già Chiovenda 1935: 10, aveva sottolineato, a ragione, come tale previsione rappresentasse una chiara eccezione al principio secondo cui il giudice non può ricevere il pagamento di alcunché dalle parti, pena la nullità della sentenza.

800 Cfr. ancora Giffard 1935: 140.

tazione d'ufficio, ossia compiuta con un atto del giudice,⁸⁰¹ tramite l'*exsecutor*.⁸⁰² L'ordine di citazione era dato per iscritto se la domanda depositata dalla parte in tribunale aveva la forma di una *simplex postulatio*, sarebbe stata invece una citazione orale qualora la richiesta presentata al giudice avesse assunto la forma della *depositio*.

Il fatto che la procedura di età zenoniana anticipi negli elementi che si sono rammentati quella di epoca giustiniana testimonia quanto il legislatore del VI secolo fu debitore delle costruzioni tratteggiate dalla cancelleria dell'Isauro, qui nell'opera di rafforzamento del ruolo del giudice nella fase iniziale del processo cognitorio.

6.10. La *pluris petitio* zenoniana.

E che in materia processuale la legislazione di Zenone fu non di rado utilmente messa a profitto per ulteriori sviluppi e messe a punto è attestato anche con riguardo alla figura della nuova *pluris petitio*.

Cl. 3.10.1 del 486 o 487 d.C., di cui purtroppo non possediamo il testo originale, doveva aprire il titolo *De plus petitionibus*, come induce a supporre la costituzione giustiniana in lingua greca, relativa allo stesso argomento, che si legge in Cl. 3.10.2. Come è stato notato, lo stesso Giustiniano sottolinea nel suo manuale (l. 4.6.33e) lo stretto legame tra i due provvedimenti nell'aver abolito l'antico regime della *pluris petitio*, allorquando parla della *lex Zenoniana* (comunemente individuata per l'appunto in Cl. 3.10.1)⁸⁰³ *et nostra*:

Cl. 3.10.1: Αὐτοκράτωρ Ζήνων. [pr.] Πᾶς τῶν ἐναγόντων καὶ ἄρρηνες καὶ γυναικες πρὸ τῆς ὠρισμένης προθεσμίας τῶν χρεῶν ἐνάγοντες καὶ κατὰ τοῦτο τὸν ἐναγόμενον βλάπτοντες ἄλλον τοσοῦτον περιμηνέτωσαν χρόνον, μηδένα τόκον ἐν τῷ μέσῳ λαμβάνοντες, ὅσον

801 Dal momento che la *denuntiatio* è ancora segnalata in Nov. Val. 8.1 del 440 (*quando dominis non sunt denuntiata litigia et de cognito potius negotio expectata sententia*), la sua esclusione, ad avviso dello studioso, deve rimontare al torno d'anni compreso fra il 440 e il 452: in particolare, secondo Giffard 1935: 143-145, la abolizione della *denuntiatio* si dovrebbe a Nov. Marc. 1 del 450; seppure qui non ricorra esplicitamente il nome della *denuntiatio* di età teodosiana, l'obiettivo della *lex marcianea* sarebbe stato quello di abrogare, nella giurisdizione dei governatori provinciali, tale modalità di citazione privata: gli attori d'ora innanzi dovranno rivolgersi direttamente ai *rectores* delle province, i quali, secondo la lettura dello studioso francese (ma in realtà su questo preciso punto il testo della *novella* tace), provvederanno d'ufficio alla citazione del convenuto. In ogni caso, come rammenta Steinwenter 1935: 142-144, la Nov. Val. 35 del 452 già menziona il *libellus conventionis*; nello stesso modo da ultimo Sciortino 2018: 58.96.

802 Come sottolinea Giffard 1935: 98-104, l'intervento dell'*exsecutor* alla citazione del convenuto è una delle caratteristiche distintive della procedura libellare.

803 Cfr. Cenderelli 2011: 125, alla cui nt. 32 si rinvia per ulteriori ragguagli bibliografici.

αὐτοὶ προφθάσαι τὴν προθεσίαν ἐπεχείρησαν, καὶ τοῦ χρόνου δὲ τούτου παρατρέχοντος μὴ ἄλλως ἐναγέτωσαν, εἰ μὴ τὰ δαπανήματα τῆς πρώτης εἰσόδου τὰ ὑπὲρ τῆς μεθοδείας συμβάντα τῷ διαδίκῳ καταβάλωσιν. [1.] Ἐὰν δὲ ἐπίτροποι ἢ κουράτωρες ἐν χρόνῳ ἢ ποσότητι πλέον ἐπιχειρήσωσιν ἀπαιτῆσαι τοὺς τῶν κηδευομένων χρεώστας, οὐδὲν καταβλαπτέσθωσαν οἱ ἐπίτροπευόμενοι ἢ κουρατωρευόμενοι, αὐτοὶ δὲ οἱ ἐπίτροποι ἢ κουράτωρες ἐπιγινωσκέτωσαν αὐτοῖς τὴν ἐντεῦθεν συμβαινούσαν ζημίαν. [2.] Οἱ δὲ κληρονομιαῖα ἐκδικοῦντες πράγματα ἢ λόγους ἐπιτροπικούς ἢ κουρατωρείας ἀπαιτοῦντες καὶ οἱ κατὰ ἀφηλικῶν ἢ μειζόνων περὶ διοικήσεως κινοῦντες ἢ παραθῆκας ὑφ' ἐτέρων δεδομένας ἀπαιτοῦντες ὡς αὐτοὶ τῶν παραθεμένων διάδοχοι γενόμενοι μὴδὲν ἐκ τῆς ὑπεραπαιτήσεως ζημιούσθωσαν ὡς δικαίαν ἔχοντες τῆς ἀγνοίας αἰτίαν· τότε δὲ ὁ ὑπεραπαιτῶν ζημιούσθω, ὅτε προφανῶς ἠλέγχθη πλεονεκτῶν. [3.] Εἰ δὲ τις εἰς ἔλαττον τῆς ἀληθείας διετιμήσατο, τὴν ἑαυτοῦ δίκην, μὴ προσεχέτω τούτῳ ὁ δικάζων, ἀλλὰ πρὸς τὴν ἀληθῆ ποσότητα τὴν ψῆφον ἐκφερέτω.

Se è corretta la ricostruzione proposta dagli editori, Cl. 3.10.1 avrebbe, dunque, per prima cosa, stabilito che qualora l'attore, uomo o donna che fosse, avesse sollevato l'azione prima del tempo stabilito (al fine di danneggiare il convenuto) avrebbe intanto perso la causa,⁸⁰⁴ mentre per riproporre l'azione avrebbe dovuto attendere altrettanto tempo,⁸⁰⁵ misurato in quanto egli aveva osato anticipare la sua richiesta, senza poter poi domandare gli interessi relativi a quel periodo di tempo aggiuntivo.⁸⁰⁶

804 Cfr. Gagliardi 2015: 9 e 9.9, ov'è altra bibliografia. Come precisa Rampazzo 2011: 841, e come meglio dirò alla nt. 807, stando al ricordo della *lex zenoniana* contenuto in I. 4.13.10 dedicato alle *exceptiones* temporanee e dilatorie (... *eum qui ante tempus pactionis vel obligationis litem inferre ausus est Zenoniana constitutioni subiaccere censemus, quam sacratissimus legislator de his qui tempore plus petierunt protulit, ut et inducias, quas, sive ipse actor sponte indulserit vel natura actionis continet, contempserat, in duplum habeant hi qui talem iniuriam passi sunt, et post eas finitas non aliter litem suscipiant, nisi omnes expensas litis antea acceperint* ...) un tale *plus petere* poteva darsi anche quando il creditore insisteva "nei confronti di una non pretestuosa eccezione dilatoria". Allo stesso modo già Amelotti 1958: 78.181, osservava che sebbene il tema preciso della legge doveva essere quello della *pluris petitio tempore*, tale fattispecie era, in effetti, sostanzialmente simile a quella cui rimanda I. 4.13.10, concernente la proposizione dell'azione malgrado l'*exceptio dilatoria*, con conseguente perdita della lite per l'attore. In argomento cfr. anche Arévalo Caballero 2004: 360.

805 Di un tempo 'appropriato' parla Jankowski 2015: 100.

806 Cfr., fra i tanti, Buckland 1953: 405, il quale ritiene possibile (ma non fornisce alcun argomento a sostegno di tale idea) che Zenone fosse intervenuto solo per disciplinare i dettagli di un sistema già esistente; più di recente Rampazzo 2011: 841. V. anche, nella letteratura più recente, Varvaro 2023: 259.165.

Trascorso il tempo stabilito, l'attore, come si è accennato, potrà nuovamente muovere l'azione (che, dunque, diversamente da quello che accadeva in precedenza non si consumava),⁸⁰⁷ ma soltanto a condizione che prima paghi al convenuto le spese da quello sostenute nel primo giudizio.⁸⁰⁸ Nell'apparato critico dell'edizione di Krüger non si esclude, tra l'altro, che provengano dalla costituzione zenoniana anche le parole che in l. 4.13.10 immediatamente seguono il ricordo di quanto avrebbe disposto Cl. 3.10.1 pr.: *ut actores tali poena perterriti, tempora litium doceantur observare*. Ad avviso di Chiovenda, almeno nell'ottica del redattore delle Istituzioni imperiali, la *poena*, di cui lì si dice, in grado di spaventare gli attori (tanto da indurli a rispettare i termini di tempo per le cause) non andrebbe riferita, a ben vedere, alla condanna alle spese processuali quanto piuttosto alla stessa proibizione di muovere la nuova azione prima di aver pagato tali spese, o meglio all'"altra vera e propria *poena*", come egli scrive, che consiste nell'aver allungato i termini, per il pagamento del convenuto, di quanto l'attore (che nel frattempo, come si è detto, non ha diritto agli interessi) aveva anticipato la sua domanda.⁸⁰⁹

Dal confronto con le successive disposizioni giustinianee emerge che queste si limitarono a integrare quelle di Zenone, senza cambiarle: mentre Cl. 3.10.1 pr., come si è appena ricordato, disciplinò il caso in cui si pretendesse l'adempimento di un debito in un momento antecedente a quello in cui lo si sarebbe potuto richiedere, Giustiniano considerò l'ulteriore ipotesi di una pretesa più ampia rispetto a quella consentita con riguardo alla quantità (dell'oggetto della prestazione) o per qualunque altro aspetto (Cl. 3.10.2 e l. 4.6.24),⁸¹⁰ il

807 In maniera parzialmente diversa, Pugliese 1979: 358, parlava di (una mera) sospensione del processo "fino al venir meno della causa di dilazione". Non sarà inopportuno notare che nella lettura della legge di Zenone data da l. 4.13.10 l'attore, respinto con l'eccezione (dilatatoria), dovrà aspettare che passi un tempo doppio non soltanto se la dilazione era stata da lui concessa al debitore-convenuto, ma anche nell'eventualità che essa fosse implicata dalla natura dell'azione; una puntualizzazione questa che manca nel testo di Cl. 3.10.1, come anche nel corrispondente passo della più tarda parafrasi di Teofilo, uno dei redattori, come è noto, del manuale imperiale. Tale circostanza ha suggerito a Falcone 1998: 249 e 260, che tale aggiunta, al pari di altre assenti nella Parafrasi, possa non venire dalla mano di Teofilo, ma da quella di un altro compilatore, forse Triboniano, che l'avrebbe inserita in un momento successivo a una prima stesura del brano.

808 Cfr., *ex multis*, Ortolan 1847: 540; Rengifo García 1990: 37; Valiño 2003: 419.37; Rampazzo 2011: 841.

809 Chiovenda 1935: 58.

810 Vd. Meijering 1999: 79, il quale precisa che gli "Scholia on Theophilus' paraphrase of this text, and also on that of Inst. 4.6.24, where solely Justinian's own constitution is discussed, duly refer the reader to our C. 3.10.1 and 2, respectively". Occupandosi del collegamento fra Cl. 3.10.2 e il paragrafo 23 del *De actionibus* (già se-

che, come si è poco fa accennato, dà un'altra conferma della buona considerazione che il legislatore giustiniano dovette avere di talune delle novità normative introdotte dall'Isaurico.

Nel paragrafo 1 della *lex* del 486 era disciplinata, poi, l'eventualità che la *pluris petitio* fosse stata commessa da un tutore o da un curatore a danno di coloro che erano sottoposti alla tutela o alla curatela, stabilendosi che per il futuro non si sarebbe più prodotto alcun effetto a loro pregiudizievole per l'impubere o il minore.⁸¹¹

Un'altra norma eliminò, inoltre, i dannosi effetti del *plus petere* per chiunque, allorquando, tuttavia, tale illecita *petitio* fosse stata determinata da un giusto errore, mentre aggiunse la minaccia di una pena per colui che con dolo avesse avanzato in giudizio una richiesta in qualunque modo eccessiva.⁸¹²

Il terzo paragrafo di Cl. 3.10.1, richiamato da l. 4.6.34, doveva, infine, prevedere che qualora l'attore avesse domandato meno rispetto a quello che avrebbe potuto pretendere, al giudice sarebbe stato consentito di condannare il convenuto alla quantità effettivamente dovuta, andando oltre, quindi, la richiesta dell'attore.⁸¹³ Contro Mitteis, che in tale norma individuava un riferimento all'elemento della *taxatio litis* (così qualificata dall'autorevole studioso per la sua supposta discendenza dalla *taxatio* del processo formulare), Pedone, accogliendo la costruzione di Provera, ha, da ultimo, ripetuto che qui la questione sembrerebbe meglio riguardare il tema della (errata) "stima del valore" della controversia (e, dunque, non l'individuazione di un importo, che si sa inferiore a quello che sarebbe dovuto, quale "limite massimo della condanna comminabile dal giudice").⁸¹⁴

Nella medesima direzione si muove Tommaso dalla Massara, il quale anche dall'avvio di Cl. 3.10.1.3 (Εἰ δέ τις εἰς ἔλαττον τῆς ἀληθείας διετιμήσατο) argomenta che la questione trattata da Zenone non do-

gnalato, a tale proposito, da Zachariae von Lingenthal) Sitzia 1973: 133 s., ha modo di accennare anche alla normativa giustiniana concernente l'azione concessa, viceversa, al convenuto per i danni a lui causati dalla *pluris petitio quantitate* dell'attore. Su l. 4.6.24, più di recente, Rampazzo 2011: 842.

811 In argomento può vedersi Cenderelli 2011: 126, per il quale prima dell'intervento zenoniano doveva oramai essere divenuta "una regola d'uso corrente" l'applicazione della *restitutio propter aetatem* a tutela dei minori, contro le dannose conseguenze della *pluris petitio* (conseguenze che, a protezione di tali soggetti, Zenone eliminò alla radice). Come egli afferma, la *ratio* della disposizione zenoniana bene può rinvenirsi nella frase giustiniana, lì impiegata ad altro proposito, che si legge, in Cl. 2.40.5: *melius etenim est intacta iura eorum servare ...*

812 Cfr., *ex multis*, Buckland 1953: 405; Pedone 2020: 37.

813 Cfr., da ultimo, Pedone 2020: 37.

814 Pedone 2020: 37.

veva essere quella del *minus intendere* (ossia di una precisa volontà dell'attore "di limitare l'oggetto della propria domanda") quanto quella di un errore di valutazione dell'attore, la cui conseguenza veniva a realizzare una non adeguata "*aestimatio della res*".⁸¹⁵

A tale proposito può notarsi altresì come, ad avviso di Provera, con tale disposizione non sarebbe stato violato il principio dispositivo, dal momento che la possibilità per il giudice di condannare a una somma maggiore sarebbe stata in realtà subordinata a una correzione della domanda attorea, ammessa in alcune ipotesi, come quella in cui l'attore avesse domandato un *aliud pro alio*, stando a quanto si apprende da l. 4.6.35, che si richiama anch'esso alla legge dell'Isauro.⁸¹⁶

l. 4.6.34-35: 34. Si minus in intentione complexus fuerit actor quam ad eum pertineret, veluti si, cum ei decem deberentur, quinque sibi dari oportere intenderit, aut cum totus fundus eius esset, partem dimidiam suam esse petierit, sine periculo agit: in reliquum enim nihilo minus iudex adversarium in eodem iudicio condemnat ex constitutione divae memoriae Zenonis. 35. Si quis aliud pro alio intenderit, nihil eum periclitari placet, sed in eodem iudicio cognita veritate errorem suum corrigere ei permittimus, veluti, si is qui hominem Stichum petere deberet Erote[m] petierit, aut si quis ex testamento sibi dari oportere intenderit, quod ex stipulatu debetur.

Senonché a me pare che il redattore delle Istituzioni imperiali qui tenga ben separate le due ipotesi: mentre nel caso della *minoris petitio* l'accento è posto sulla assoluta libertà del giudice di condannare, *nihilo minus*, anche al *reliquum*, ossia nonostante che sia stato chiesto meno⁸¹⁷ (e ciò, a mio avviso, sia che l'indicazione di un importo minore fosse frutto di una deliberata scelta dell'attore, sia che dipendesse da un suo errore di stima del valore della lite), nell'ipotesi

815 Così dalla Massara 2005: 127,

816 Provera 1989: 224 e 228-230. Il richiamo di Provera è a Gorla 2010: 31.46.

817 Anche Gorla 1994: 257.99, cita Cl. 3.10.1.3 quale testimonianza relativa alla "possibilità del giudice di correggere d'ufficio la minore quantità" domandata dall'attore. A tale riguardo dalla Massara 2005: 127, precisa che se secondo la lettura della norma zenoniana data dai giustiniani "il giudice avrebbe provveduto a un ampliamento *ex officio*" della richiesta della parte, stando a Cl. 3.10.1.3 la libertà del giudice di condannare a più di quanto domandato dall'attore deve piuttosto essere ricondotta "al potere di accertamento dei fatti di causa ... ormai ampiamente rimesso" a quello; non dunque a una facoltà del giudice di modificare "la struttura giuridica della domanda", un'attività per la quale "sarebbe stata pur sempre essenziale la volontà della parte".

della domanda dell'*aliud pro alio* si sottolinea la facoltà per l'attore di correggere la domanda,⁸¹⁸ oltretutto come una novità concessa per la prima volta da Giustiniano.

Ma qui basti l'aver richiamato l'attenzione sul modo di procedere dei maestri giustinianeî che nel serrato confronto con le disposizioni zenoniane pongono le basi per intervenire con ulteriori modifiche e nuovi apporti sulla disciplina degli istituti processuali che vanno illustrando.

6.11. A proposito del *iuramentum in litem*.

Talvolta ai giuristi al lavoro nella cancelleria di Zenone si deve la creazione di istituti processuali fino ad allora inesistenti, come pare emergere dalla lettura di Cl. 8.4.9, collocata sotto il titolo *Unde vi*; essa, emanata a Costantinopoli il 13 dicembre del 477, è diretta al prefetto del pretorio Sebastiano:⁸¹⁹

Cl. 8.4.9: Si quando vis iudicio fuerit patefacta, dein super rebus abreptis vel inuasis vel damno tempore impetus quaestio proponatur, si non potuerit qui vim sustinuit quae perdidit singula comprobare, taxatione ab iudice facta pro personarum atque negotii qualitate, sacramento aestimationem rerum quas perdidit manifestet nec ei liceat ultra taxationem ab iudice factam iurare: et quod huiusmodi iureiurando dato fuerit declaratum, iudicem condemnare oportet. *D. Id. Dec. Constantinopoli post consulatum Armati vc.*

La figura di *iuramentum in litem*, contemplata da tale provvedimento viene invero qualificata giuramento zenoniano, in conseguenza del fatto che Zenone per primo la avrebbe introdotta al ricorrere di determinate circostanze.⁸²⁰

Quando in giudizio sia data la prova certa della violenza e si discussa, viceversa, sui beni che sono state sottratti o di cui taluno si sia ingiustamente impadronito⁸²¹ o della misura dei danni che sono stati

818 Sulla possibilità qui riconosciuta all'attore di correggere, durante il processo, un eventuale errore del titolo posto a fondamento della pretesa avanzata contro il convenuto, indicando correttamente l'azione, da ultimo, Sciortino 2018: 96 s. e 174 s.

819 Ad avviso di Bertolini 1886: 236, con tale provvedimento Zenone intervenne a offrire un rimedio contro le violenze e le rapine commesse dall'usurpatore Basilio e dai suoi seguaci nei 20 mesi di esilio dell'imperatore.

820 Su tale provvedimento, fra gli altri, Grzimek 2001: 156.

821 Sull'uso relativamente raro, seppure non eccezionale dell'espressione (*rem*) *invadere* nel linguaggio giuridico dell'età tarda Gaudemet 1988: 85.17, il quale fra le varie fonti che lo testimoniano richiama anche Cl. 8.4.9.

determinati da quella violenza, se colui che la subì non abbia potuto dare la prova in merito alle singole cose che ha perduto (e dunque del preciso valore del danno patito), potrà fare una stima del numero e del valore di quei beni ricorrendo a un giuramento, ma nel rispetto del limite massimo fissato da giudice, che ha tenuto conto della qualità delle persone coinvolte e di ciò che è accaduto. La condanna a sua volta dovrà considerare, conseguentemente, la stima fatta in quel giuramento. E una tale disciplina doveva ricevere applicazione, come non vi è motivo di dubitare, ancora nel processo giustiniano.

6.12. La condanna alle spese processuali.

Le riflessioni avanzate in merito al rapporto che ci è parso legare alcune scelte normative della cancelleria zenoniana a quelle del legislatore del VI secolo sembrano trovare conferma anche con riguardo al tema della condanna alle spese giudiziali. Di tale questione tratta Cl. 7.51.5⁸²² del 25 di marzo del 487, che oggi si legge (anche nell'edizione di Krüger) in una traduzione epitomata del testo originale che Cuiacio ha restituito dai Basilici (B. 9.3.69):⁸²³

Cl. 7.51.5 [Αὐτοκράτωρ Ζήνων Α.] [ῤῥ.] Ἡ διάταξις κελεύει, ὥστε πάντα δικαστὴν ἐν τῇ ἀποφάσει αὐτοῦ κελεύειν τὸν ἡττηθέντα διδόναι τὰ δαπανήματα πάντα τὰ ἐν τῷ δικαστηρίῳ γενόμενα· ἔχντος ἐξουσίαν αὐτοῦ τοῦ δικαστοῦ καὶ ὑπερβαίνειν τὴν δαπάνην ἕως τῆς δεκάτης μοίρας τῶν δαπανηθέντων, ἐὰν αὐτὸν ἡ ἀναισχυντία τοῦ ἡττηθέντος μέρους πρὸς τοῦτο παρακινήσῃ, ὥστε τὸ ὑπὲρ τὰ δαπανήματα τῷ δημοσίῳ λόγῳ διαφέρειν, εἰ μὴ τι ἄρα ὁ δικαστὴς τὴν τριβὴν τοῦ νενικηκότος μέρους βουλευθεὶς θεραπεῦσαι μέρος τί ποτε ἐκ τούτων αὐτῷ ἀφορίσει. [1.] Καταδικαζομένου μὴ μόνον τοῦ ἐνάγοντος καὶ τοῦ ἐναγομένου, ὅτε πρόσφορος ἐκατέρῳ ἐστὶν ὁ δικαστὴς, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐνάγοντος ἀπρόσφορός ἐστίν, ἡττηθῆ δὲ ἐξ ἀντεναγωγῆς, μὴ δυνάμενος ἐκεῖνον τὸν δικαστὴν παραιτήσασθαι, εἴτε ἄρχοντες εἴησαν δικασταὶ εἴτε θεῖοι δαιτηταί· ἔχουσι γὰρ καὶ οὗτοι ἐκβίβαστάς καὶ ἐπέικτας. [2.] Εἰ δὲ μὴ τοῦτο ποιήσει ὁ δικαστὴς, αὐτὸς τὴν ζημίαν ταύτην ἀναγκάζεται θεραπεῦσαι τῷ νενικηκότι μέρος. [3.] Ἐὰν δὲ τις ἐναγόμενος εὐγνώμωνως ἀποδώσει ἢ ἐνάγων ἀποστῆ τῆς δίκης ἢ καὶ ὁ δικαστὴς εὖρη αὐτὸν τῇ ἀληθείᾳ οὐχὶ συκοφάντην, ἀλλὰ ἐπὶ ἀμφιβόλῳ πράγματι δικαζόμενον, ὁ τοιοῦτος ἐκφεύγει τὴν τῶν δαπανημάτων

822 Sui precetti dati con tale costituzione si dimostrano ancora utili le acute riflessioni di Chioyenda 1935: 48-58, sulle quali tuttavia, come risulterà dalle osservazioni che seguiranno nel testo, non in tutto pare possibile concordare.

823 Cujacius 1758: 339 s. Cfr., da ultimo, Schiavo 2018: 129 s.; Schiavo 2014: 672.13 (ove è altra bibliografia) e 684.

καταδίκην. [4.] Δήλον δέ, ὅτι ἐπὶ τῶν χαμαιδικαστῶν ὁ ἄρχων ἐστὶν ὁ ὀφείλων αὐτοῖς ἀφορίσαι ταξεώτην τὸν ταῦτα μεθοδεύοντα. *D. VII K. April. post consulatum Longini.*

Vi si stabilisce che ogni giudice nella sua sentenza ordinerà al soccombente il pagamento di tutte le spese del processo;⁸²⁴ e ciò vale non solo per il convenuto, ma anche per l'attore che perde la causa, qualora il giudice adito sia competente su di lui;⁸²⁵ diversamente (ossia quando tale competenza manca), l'attore potrà essere condannato alle spese soltanto se il convenuto deciderà di difendersi promuovendo contro di lui una azione riconvenzionale (in tal caso, infatti, l'attore non potrà ricusare il giudice) che lo vedrà perdente.

Qualora il giudice, violando tali disposizioni, ometta la pronuncia alle spese (al di fuori, ovviamente, delle ipotesi previste nel successivo paragrafo 3, di cui diremo tra un attimo), queste dovranno essere rimborsate da lui stesso alla parte vittoriosa; al giudice è altresì concesso di condannare in aggiunta, qualora fosse emersa 'la tracotanza' del vinto, a una pena pecuniaria fino a un decimo delle spese, da versare alla cassa pubblica e, se del caso, parzialmente, anche alla parte vittoriosa, per riparare al ritardo da questa patito.

Nel terzo paragrafo, come si accennava, il legislatore disciplina le ipotesi in cui al giudice è concesso di non condannare alle spese colui che perde la lite, conseguendosi, implicitamente, il risultato di una compensazione di queste tra le parti;⁸²⁶ potranno evitare quella condanna: il convenuto per aver dato soddisfazione alla domanda dell'attore, già durante la causa (εὐγνωμόνως) o, secondo un'altra interpretazione del testo assai ambiguo in questo punto, quando presterà una garanzia che adempirà,⁸²⁷ e l'attore, se desisterà dalla lite;⁸²⁸

824 Cfr., fra gli altri, Valiño 2003: 405; Camacho de los Ríos 1993: 121.13. Come sottolineo, *ex multis*, Chiovenda 1935: 57, grazie a tale norma colui che fosse risultato vincitore non avrebbe dovuto, quindi, attivarsi ulteriormente per ottenere la condanna alle spese del vinto.

825 Come meglio diremo nel testo, contro la lettura data, fra gli altri, da Chiovenda, Fercia 2008: 1101 e 1101.15, ritiene che il principio del rimborso delle spese di lite al vincitore, per la mera soccombenza, si sia affermato soltanto con Giustiniano; prendendo le distanze da entrambe queste esegesi, Cordopatri 2000: 147-149, crede che esso, sconosciuto per tutta l'età romana, non abbia mai trovato applicazione in quella esperienza giuridica. Per la mia interpretazione della fonte, in merito alla questione della condanna alle spese per mera soccombenza o per la sola ipotesi della malafede del litigante, si veda fra poco nel testo.

826 Sul punto vd., di nuovo, Fercia 2008: 1099.5, qui in accordo con Chiovenda.

827 Cfr. ancora Fercia 2008: 1099.

828 Nelle prime due fattispecie, poteva essere proprio la prospettiva 'premiale' di non dover sopportare la condanna alle spese di lite a indurre il litigante al com-

ancora non ci sarà condanna *in sumptus* και ὁ δικαστὴς εὕρη αὐτὸν τῇ ἀληθείᾳ οὐχὶ συκοφάντην, ἀλλὰ ἐπὶ ἀμφιβόλῳ πράγματι δικαζόμενον (fatti-specie che nella traduzione latina degli editori moderni è resa con *si ... iudex eum perspiciet re vera calumniatorem non esse, sed in ancipiti causa condemnatum*).

Ebbene diverse sono state le letture di questa terza ipotesi, ritenendosi che essa riguardasse solo il convenuto, soltanto l'attore o entrambe le parti; pur non potendo ripercorrere in questa sede tutti i percorsi argomentativi offerti a sostegno delle differenti interpretazioni della disposizione zenoniana, tenterò di fare una mia proposta. Se, a ragione, Chioyenda (criticando la traduzione latina del paragrafo 3 data dagli editori) osservava come il soggetto dell'intero periodo sia τις, il quale nelle due proposizioni iniziali assume prima l'attributo di ἐναγόμενος e poi quello di ἐνάγων a significare nel primo caso chi è citato in giudizio e nel secondo chi promuove l'azione,⁸²⁹ non vedo perché quel pronome cui si riferisce senza dubbio, come anche egli precisava, pure l'αὐτὸν della terza proposizione non possa meglio indicare il soggetto individuato nella proposizione che immediatamente la precede e dunque l'attore, piuttosto che entrambe le parti.

In questa direzione va anche la corretta osservazione di Fercia secondo cui la circostanza che l'esonero dalle spese qui dipende dal fatto che il soggetto non venga considerato dal giudice un sicofante pare indicare che il legislatore stia alludendo all'attore.⁸³⁰ Peraltro la possibilità di non reputarlo calunniatore e quindi di poterlo sottrarre alla condanna alle spese è ora legata alla oggettiva incertezza della causa, diversamente da quanto sancisce la norma iniziale della costituzione (secondo cui, come si è detto, la mera soccombenza sembra comporti l'obbligo di pagare le spese processuali). E allora non può escludersi, mi pare, che il legislatore pensasse qui a una situazione particolare. Sebbene come sottolineava Chioyenda, δικαζόμενον andrebbe tradotto con (un più generico) *iudicatum*, non sbagliava, forse, Krüger rendendo, più liberamente, il richiamo a chi è stato sconfitto nel processo con *condemnatum* (una 'species' al posto del 'genus'); una scelta questa che Chioyenda, da parte sua, rigettava nettamente, aggiungendo che l'attore (a cui anche, a suo avviso, ma

portamento virtuoso che avrebbe alleggerito il lavoro dei tribunali; viceversa, se chi, pur intendendo riconoscere la pretesa della controparte, già durante lo svolgimento del processo, fosse stato tenuto, in ogni caso, a pagare tutte le spese processuali, avrebbe probabilmente proseguito nella sua azione, riservandosi la possibilità di una pur improbabile vittoria. In questo senso già Chioyenda 1935: 54 s.

829 Chioyenda 1935: 51-53, 52.2 e 53.3.

830 Fercia 2008: 1099.6.

insieme al convenuto come si è detto, si riferisce la norma qui discussa) non può, di regola, essere condannato nel merito.

Or dunque, se si ricorda che il redattore della legge qui esaminata aveva poco prima rammentato l'eventualità dell'azione riconvenzionale e della sentenza che avrebbe deciso su questa, non può escludersi che di una tale situazione egli potesse tener conto anche nell'elencare le ipotesi di eccezionale esclusione di una condanna alle spese giudiziali. In quel caso senz'altro avrebbe potuto darsi, infatti, che l'attore venisse condannato nel merito.

E allora, se non si è inteso male, la *lex* avrebbe disposto, in quella terza proposizione, che il giudice non condannerà alle spese quell'attore, che pur ha condannato nel merito, ma che non ritiene un calunniatore, risultandogli la causa oggettivamente ambigua (*μυιβόλον πράγμα*). Allorquando ricorra, l'oggettiva incertezza della causa (che vede a un certo punto l'attore perfino chiamato in riconvenzione dal suo convenuto) sembra, in qualche modo, poter confortare l'idea nel giudice che l'attore possa aver sollevato l'azione (principale), convinto del buon fondamento della sua pretesa, verosimilmente neppure immaginando o mettendo in conto che si sarebbe ritrovato lui stesso, addirittura, nella posizione di convenuto e poi di condannato.

Dal confronto fra la norma iniziale del provvedimento imperiale e l'esonero dalla condanna alle spese per l'ultima fattispecie prevista in Cl. 7.51.5.3, che Fercia, da parte sua, non limita, tuttavia, al caso dell'azione riconvenzionale, questi ritiene che Zenone abbia confermato, in conformità alla normativa precedente, la condanna alle spese di lite soltanto per la parte temeraria, ma abbia taciuto, determinando una lacuna normativa, "dell'eventuale instaurazione, in buona fede, di una causa non dubbia".⁸³¹ Diversamente, secondo la *communis opinio*, la legge zenoniana prescrive la condanna alle spese di lite, generalmente prescindendo dalla malafede del *victus*⁸³² (mentre avrebbe consentito la compensazione delle stesse nel caso, fra l'altro, in cui il giudicante oltre a riconoscere la buona fede del soccombente, avesse valutato che si era trattato di una causa oggettivamente incerta).

Ebbene, come può emergere già da quanto sinora ho osservato, non mi pare possa dirsi, propriamente, né che la condanna alle spese sancita da Zenone prescindesse, completamente, dalla buona o

831 Le parole tra virgolette appartengono a Fercia 2008: 1100.

832 Fra i tanti, Sitzia 1973: 81; Chiovenda 1935: 50-54, per il quale l'accertamento della malafede del soccombente avrebbe comportato, oltre a una "condanna ai danni in favore del vincitore", anche la pena del decimo delle spese a favore dell'erario (ma sulle ragioni di tale penalità si veda quanto sto per osservare nel testo).

mala fede dell'attore (come del convenuto) *victus*, né che Cl. 7.51.5 mancasse di disciplinare il caso indicato da Fercia (che, a mio avviso, tuttavia, il legislatore prese in considerazione solo con riguardo al caso dell'azione riconvenzionale). Diversi, in realtà, mi paiono i termini della questione.

Il dettato di Cl. 7.51.5.3 sembra del tutto limpido nel prevedere come soltanto l'evenienza che si tratti di una causa dubbia consenta al giudice di non reputare *calumniator* l'attore condannato in giudizio: se la causa dove si deve decidere anche sulla riconvenzionale non presenta evidenti profili di incertezza, non è ammessa, in buona sostanza, la eventualità di una instaurazione in buona fede (in altri termini, se al giudicante non risulta l'ambiguità della lite non può darsi, nella visione del legislatore, la presenza della buona fede in chi ha agito per primo). In tutte le altre ipotesi (ossia quando non ricorre la condanna dell'attore in seguito all'esperimento dell'azione riconvenzionale), semplicemente si presume (in via del tutto automatica) la calunnia del soccombente: se convenuto, a meno che non abbia dato soddisfazione all'attore già durante la causa (o, forse, non abbia prestato una garanzia che adempirà); se attore, qualora non abbia desistito per tempo dall'azione; il che risulta perfettamente in linea con il mutamento del concetto di *crimen calumniae* compiutosi già in età costantiniana, secondo quanto testimonia più di una costituzione conservata nel Teodosiano, in base alle quali, nel processo penale, l'accusatore che non riesce a provare la colpevolezza dell'imputato, sarà lui stesso condannato alla pena del reciproco quale *calumniator*.⁸³³

Pare opportuno, allora, aggiungere una precisazione all'opinione espressa da Fercia circa la distinzione fatta da Zenone fra il caso del soccombente condannato alle spese e l'ipotesi della eventuale *ἀναίσχυρτία* o *impudentia* di questi (a mio avviso una grave sfrontatezza), espressamente sanzionata (tanto se dell'attore quanto del convenuto) nel *principium* della *lex*, come si è accennato, con una penalità aggiuntiva. Se sembra innegabile che l'*impudentia* individui la più grave condotta processuale del litigante (attore o convenuto), presa in considerazione da Cl. 7.51.5 e non pare altresì escluso che il termine sicofante (il quale ricorre, invece, nella terza ipotesi prevista dal paragrafo 3), qui possa connotare chi dà il via al processo "senza avere l'*actio*", "nell'ambito di un contesto che gli consentirebbe comunque di rendersi conto dell'infondatezza della pretesa",⁸³⁴ va ancora una volta sottolineato che il giudice, per escludere la *calun-*

833 Mi sia consentito di rinviare sul punto a Pietrini 2014: 457.

834 Così Fercia 2008: 1100.9.

nia dell'attore, pur condannato nel merito (in seguito all'esperimento contro di lui della azione riconvenzionale), potrà valutare soltanto la sussistenza della oggettiva incertezza della causa; in assenza di questa non sarà tenuto a indagare al fine di condannarlo alle spese quale sicofante, se l'attore fosse stato o meno convinto del buon fondamento delle sue pretese.

Per concludere le nostre riflessioni su Cl. 7.51.5.3 può ricordarsi come da parte di una dottrina maggioritaria si ipotizzi che tale disposizione nelle aule dei tribunali dovette andare incontro a una sempre più rara applicazione e che dunque i giudici nel cinquantennio che precedette la Novella giustiniana 82 si astennero, di regola, dal pronunciarsi sulle spese giudiziali.⁸³⁵ La qual cosa, come pare del tutto verosimile, dovette richiedere, di conseguenza, il successivo intervento di Giustiniano, che ripeté in termini non molto diversi,⁸³⁶ ma innovando sulla procedura, la normativa zenoniana (Nov. 82.10).⁸³⁷

Anche qui, insomma, si incontra una prova, come in queste pagine si è ripetuto più volte, del fatto che il legislatore del VI secolo nella monumentale edificazione del 'suo' ordinamento giuridico non soltanto ebbe alle spalle, come è ben noto, il mirabile lavoro dei giuristi del principato (primi fra tutti i più illustri *prudentes* dell'età severiana), ma trasse, altresì, profitto, fra l'altro, da un costante confronto con la produzione normativa dei suoi più vicini predecessori e fra questi un posto di grande rilievo ricopriva senz'altro l'imperatore isaurico per la bontà delle scelte e delle soluzioni adottate dalla sua cancelleria.

835 Cfr., ancora una volta, Fercia 2008: 1103.16.

836 Differente, come si è ricordato alla nt. 825 e come emerge da quanto si è notato nel testo è l'opinione di Fercia, per il quale non con il provvedimento zenoniano, ma soltanto con quello di Giustiniano la condanna alle spese iniziò a fondarsi sulla mera perdita della lite, richiedendo ancora Zenone la malafede del *victus*. Ma sulla nostra interpretazione di Cl. 7.51.5 al riguardo si detto diffusamente nel testo.

837 Come rammenta, fra gli altri, Franciosi E. 2006: 389, in Nov. 82.10 Giustiniano, se da un lato loda e conferma, dall'altro ritiene di dover integrare quanto Zenone aveva disposto in merito "alla liquidazione delle spese di causa".

CAPITOLO 7

LA COMPLESSITÀ DELLA VITA NELLE CITTÀ

SOMMARIO: 7.1. Limiti alla libertà contrattuale dei decurioni. 7.2. Sulla mobilità sociale dei decurioni e sugli obblighi curiali. 7.3. Sugli acquedotti, sulla tutela dell'acqua pubblica e sulla cura di altre opere pubbliche. 7.4. Norme di 'diritto urbanistico' e altre questioni.

7.1. Limiti alla libertà contrattuale dei decurioni.

Cuore pulsante dell'impero sul piano economico e sociale erano le numerose città che sorgevano entro i suoi confini; a esse spettava di amministrare i territori che occupavano attraverso un consiglio, la *curia*, ai cui membri, destinatari di privilegi e di obblighi, era richiesto di possedere un patrimonio di un certo valore, che di regola constava prevalentemente di beni immobili.

Era indubbiamente un primario interesse del governo imperiale che le curie non venissero indebolite nella loro capacità patrimoniale attraverso la diminuzione o la perdita delle proprietà dei decurioni; allo stesso fine doveva evitarsi un alto numero di esenzioni dagli obblighi curiali che i singoli decurioni potevano ottenere giungendo a ricoprire le alte cariche di grado *illustris*, o venendo onorati con il consolato o il patriziato. Anche in considerazione del fatto che grazie al ricavato dalle vendite dei loro possedimenti essi potevano assicurarsi più o meno lecitamente le condizioni che avrebbero procurato loro quell'esonero Zenone si risolse a intervenire, proseguendo sulla strada timidamente intrapresa da Teodosio I fin dal 386 e poi con maggior decisione tracciata nel 423.⁸³⁸

Rappresentava allo stesso modo una utilità per il *basileus* anche la tutela dei decurioni meno abbienti, i quali sotto la pressione di proprietari più potenti venivano indotti a vendere a questi i loro fondi; impoverendosi ulteriormente diminuiva infatti la loro capacità di provvedere agli obblighi curiali cui essi erano tenuti. Cl. 10.34.3, indirizzata al prefetto del pretorio Sebastiano, contiene le norme con cui la cancelleria dell'Isauro cercò di affrontare il problema delle vendite, delle donazioni, delle permutate e di altri contratti posti in essere dai decurioni:

Cl. 10.34.3: [pr.] Curiales vendere quidem res immobiles vel mancipia rustica prohibemus sine interpositione decreti: do-

838 Cfr. Jones 1974: 997 s., ove è puntuale rimando alle fonti.

nationes vero vel permutationes vel quoslibet alios etiam sine decreto permittimus celebrare contractus, quoniam et sacrae constitutiones, quae super hoc a retro principibus latae sunt, in plurimis suis partibus de pretio non redhibendo locutae sunt, ut ex hoc apertissime detur intellegi solum emptio- nis decurionibus sine decreto interdictum fuisse contractum. [1] Cum tamen venditione intercedente, ut dictum est, decre- tum agitur, nihil eos vel qui ab his comparant dispendium, cuiuscumque personae vel causae vel theatralis liberalitatis nomine, quod frequenter fieri dicitur, sustinere decernimus, ne ex tabella decretum recitari, sed curialium vel maioris par- tis curiae relatione currente sine ulla malignitate referentium vel damno contrahentium ad confrimandam emptionem competentis iudicis proferri sententiam.

Se da un lato si torna a ribadire il divieto per i decurioni di vendere i beni immobili e gli schiavi rustici (e può immaginarsi che la *lex* si riferisse in particolare ai terreni e agli schiavi che li coltivavano) in as- senza di un decreto che li abbia autorizzati alla vendita,⁸³⁹ dall'altro si consente esplicitamente che quelli possano, viceversa, donare i loro beni,⁸⁴⁰ farli oggetto di una permuta o di qualunque altro contratto.

È probabile che con tale provvedimento si venisse incontro, a ogni modo, ad alcune richieste dei decurioni che dovevano incon- trare grandi difficoltà nel disporre dei beni qui rammentati anche al di fuori del contratto di vendita. La norma iniziale di Cl. 10.34.3 viene abilmente presentata dai suoi redattori quale mera interpretazione delle costituzioni emanate nel passato dai predecessori di Zenone.

Il legislatore, pur mostrandosi pienamente rispettoso della rego- la di diritto imperiale da tempo vigente, volta in primo luogo a evi- tare un'incontrollata sottrazione dei beni dei decurioni alla funzione pubblica, cui quelli erano vincolati, attraverso vendite non autorizza- te⁸⁴¹ (per il caso non si rinvenisse, evidentemente, una causa idonea a giustificare l'alienazione),⁸⁴² viene a intenderla in maniera restrittiva:

839 Cfr. Dupont 1972: 304 s.

840 Cfr. Jones 1974: 997 s.

841 Cfr., fra gli altri, Bianchini 2008: 501.

842 Come ricorda anche Jones 1974: 997 e 1174.83, il permesso del governatore pro- vinciale – in base a CTh. 12.3.1 del 386 (su cui, fra gli altri, Rilinger 1996: 310 e 310.57) e CTh. 12.3.2 del 423 (che Biscardi 1993: 113, da parte sua, cita quale esempio del fatto che ormai “i due termini alienazione e contratto si scambiano volutamente fra loro”, per cui “ogni causa di acquisto si eleva a modo di acquisto della pro- prietà) – poteva essere rilasciato per un motivo ragionevole “come, per esempio, il pagamento di debiti”.

dal momento che le 'sacre' costituzioni parlavano della impossibilità per il compratore di ottenere la restituzione del prezzo, la proibizione sancita da quelle *leges* deve concernere esclusivamente la compravendita (se non permessa da un *decretum*), in relazione alla quale soltanto poteva discutersi, in effetti, di una eventuale *redhibitio* del *pretium*. In tal modo l'imperatore toglie di mezzo qualunque lettura del divieto che mirasse a estenderlo, come nel passato doveva essere capitato, ad altri contratti posti in essere dai decurioni su quegli stessi beni; una lettura che doveva averli ostacolati nel disporre del proprio patrimonio, rendendo difficile trovare dei soggetti disposti a concludere affari con loro, per il timore di incorrere in gravi perdite economiche: pochi, insomma, sarebbero stati inclini ad addossarsi il rischio che l'altro contraente facesse poi valere nel suo interesse, se del caso, il suo *status* di decurione e quindi l'invalidità del contratto (pur diverso dalla vendita) da poco concluso.

Non siamo in grado, a ogni modo, di sapere se dopo l'entrata in vigore della legge zenoniana la sua interpretazione di favore verso i negozi diversi dalla vendita posti in essere dai decurioni possa aver indotto almeno taluni di loro a trasgredire il divieto di vendita, simulando una donazione o un altro dei contratti ammessi da Cl. 10.34.3 e riesce difficile credere che l'imperatore non avesse avuto presente una tale, pur illecita, eventualità: Zenone doveva allora essere consapevole, mi pare, che non era in effetti possibile, né utile, frenare, ancora più a lungo, dall'alto, solo attraverso delle costituzioni imperiali, la vitalità degli scambi commerciali.

La seconda norma di Cl. 10.34.3 si occupa, infine, del decreto che autorizza la vendita, e della *sententia* del *iudex* competente che può confermarla.

Una ultima riflessione mi pare di poter proporre. La pur limitata possibilità della autorizzazione alla alienazione di quei beni prova, se non erro, che l'imperatore è disposto a permettere la distrazione di parte del patrimonio del decurione dalla responsabilità cui quel patrimonio era soggetto; e ciò anche al fine, può immaginarsi, di provare a contrastare in qualche modo la 'fuga' di quei contribuenti (e in particolar modo dei più ricchi tra i decurioni), la cui frequenza è attestata da più voci durante tutta l'età tarda. Ancora una volta, quindi, siamo dinanzi a una disposizione che volge alla ricerca di un punto di equilibrio fra bisogni contrastanti; ricerca cui un buon sovrano non può sottrarsi.

7.2. Sulla mobilità sociale dei decurioni e sugli obblighi curiali.

Allo stesso modo doveva poi preoccupare il governo imperiale l'aumento incontrollato dei casi in cui i decurioni, con i loro figli, potevano ottenere il privilegio di una completa esenzione dai *munera* cittadini. Non stupisce, di conseguenza, che Zenone intervenne con l'intento di evitare che anche per tale via venisse fiaccata la capacità finanziaria delle curie cittadine, come mostra la lettura di Cl. 10.32.64.

Relativa alle immunità dagli obblighi curiali, da ora concesse soltanto a coloro che avessero ottenuto certe elevate dignità (e alla mobilità sociale dei decurioni) tale costituzione, priva di *subscriptio* e anch'essa destinata al prefetto del pretorio Sebastiano, ben potrebbe, a mio avviso, essere appartenuta alla medesima legge da cui compilatori estrassero Cl. 10.34.3 appena esaminata; entrambe concernono infatti, come accennato, aspetti differenti, pur per certi versi complementari, della medesima questione:

Cl. 10.32.64: [pr.] Neminem ex his, qui obnoxii curiae constituti ab initio felicissimi nostrae pietatis imperii comitum privatarum nostrae vel augustae partis, seu comitis largitionum vel comitis domesticorum, quaestoris vel magistri officiorum ad actum administrationis gerendum provecti sunt vel in posterum provehentur, ob hoc curialium munerum laqueos volumus evitare: sed obligatos cum liberis suis quandocumque progenitis et facultatibus suis post administrationem depositam curiae commoditatibus inservire, nisi forte aliis privilegiis super hoc legibus cognitis muniantur. Nam alia universa legitima vel ex constitutionibus data privilegia integra volumus illibataque observari. [1.] Ne tamen indulti honoris inane nomen retinere videantur, dignitatum titulis potiantur, per substitutos suarum periculo facultatum curialibus muneribus respondentes habeant integra illibataque privilegia dignitatis. [2.] Eos vero, qui vel praefatas dignitates ante initium nostri imperii consecuti sunt, cum facultatibus suis et post eam dignitatem progenitis filiis a curialibus nexibus vel onere decernimus liberari. [3.] Hos autem, qui quocumque tempore patricii vel consules aut consulares facti sunt aut in posterum fuerint, aut magistri militum vel praefecti praetorio Orientis vel Illyrici vel urbis administrationem in actu positi quandoque gesserunt aut postea gesserint, omnimodo cum facultatibus suis et post eam dignitatem progenitis filiis a curiarum nexibus vel onere decernimus liberari.

Anche in questa occasione, dunque, il sovrano isaurico palesa, al pari del suo predecessore e già di Teodosio II, la sua attenzione per le realtà cittadine, con particolare riguardo all'*ordo decurionum* e al patrimonio delle *curiae*. Sul già rammentato fenomeno sempre più diffuso dei decurioni che ottenendo di ricoprire una qualunque carica di grado *illustris*, riuscivano liberare se stessi e i propri figli dai vincoli curiali (particolarmente onerosi per il patrimonio personale) già Leone I, mantenendosi a sua volta nella medesima linea politica tracciata nel 436 da Teodosio II,⁸⁴³ aveva ribadito (con Cl. 10.32.63 del 473) che la conquista di quel privilegio (di cui avrebbero beneficiato anche i figli, ma non quelli nati prima – e in ciò starebbe la differenza con la normativa teodosiana – che il padre fosse giunto a quella *dignitas*) era condizionato all'esercizio effettivo di un ufficio di rango *illustris*: a tutti i decurioni doveva essere chiaro come, ai fini di un completo esonero, non potesse in alcun modo bastare la concessione, tramite un codicillo, di un qualunque titolo di grado *illustris* soltanto onorario.

Il provvedimento, forse anche scarsamente applicato, dovette, tuttavia, rivelarsi poco efficace per i fini che il legislatore si proponeva e la necessità di garantire maggiori introiti alle casse municipali dovette indurre il potere imperiale a prendere nuovi provvedimenti per limitare l'esenzione dagli obblighi della condizione curiale.

Per prima cosa Zenone sancisce che quei decurioni, i quali siano stati elevati posteriormente alla sua ascesa al trono (anche prima della emanazione di Cl. 10.32.64) o lo saranno in futuro alle dignità minori, da *comes* della *res privata principis* o di quella dell'augusta imperatrice⁸⁴⁴ a *comes* delle sacre largizioni, da *comes* delle cose domestiche a questore o maestro degli uffici, non debbano essere

843 CTh. 12.1.187 in realtà nulla dispone circa i decurioni che avevano ottenuto il titolo di *illustres* effettivi. Tuttavia, prevedendo, tra l'altro, delle limitazioni (da un esonero totale dai vincoli curiali) per quei decurioni che fossero divenuti *illustres* onorari (questi, in particolare, conservavano la responsabilità patrimoniale nei confronti della *curia*) lascia intendere che, diversamente, i decurioni divenuti *illustres* effettivi continuavano, secondo la disciplina precedente, a venire completamente liberati dagli obblighi curiali (... *quod si qui inter illustres etiam viros locum occupaverint non laborioso administrationis actu, sed honorario titulo dignitatis, senatui quidem per se respondeant, curiae vero per substitutos suarum periculo facultatum satisfaciant; quorum liberos et post eorum illustrem dignitatem progenitos non solum senatorum, sed etiam decurionum munia per se, non per subrogatos, subire conveniet*). In argomento Scarcella 1997: 431.136 e 432.136.

844 Tale testimonianza, insieme a quella resa da Cl. 3.24.3, prova che durante il regno di Zenone vi era persino un *comes rei privatae* dell'imperatrice: cfr. Jones 1974: 636 e 1028.36. L'esistenza di tale funzionario (e dunque di una *domus* dell'imperatrice) è attestata già sotto Leone I (come notava Delmaire 1989: 230, 230.56, ov'è

liberati dagli obblighi che li legano alle loro curie: tutti costoro, dopo che saranno cessati dalle funzioni della dignità cui sono stati innalzati, rimarranno vincolati alla curia con i loro figli (indipendentemente da quando siano stati procreati) e i loro beni, e dovranno adempiere ai doveri che la condizione curiale impone, a meno che non siano eventualmente muniti di altri speciali privilegi concessi dalle leggi. Infatti, come chiarisce il redattore della legge, l'imperatore desidera che i legittimi privilegi accordati dalle costituzioni imperiali siano mantenuti e osservati nella loro integrità.

A ogni modo, perché non sembri che le dignità elencate nell'*incipit* della *lex* consistano solo in un vano nome, il legislatore consente a coloro che ne siano stati insigniti di farsi sostituire nell'adempimento degli obblighi curiali da altre persone,⁸⁴⁵ obblighi riguardo ai quali i primi, in ogni caso, rimarranno responsabili con i loro patrimoni.⁸⁴⁶ In tal modo, come annuncia retoricamente il testo della costituzione, resteranno puri e intatti i privilegi di quelle *dignitates*.

Dunque per questo primo gruppo di soggetti da un lato si dispone che terminato l'esercizio delle loro funzioni resta la soggezione agli obblighi curiali; dall'altro si ammette, in maniera abbastanza oscura in verità, una eccezione: la possibilità per taluno di questi *illustres* di continuare a godere, in ogni caso, dei privilegi loro concessi da *leges* o *constitutiones*, situazioni che Zenone decide di salvaguardare. Il sospetto è che pur impiegando i termini *lex* e il più generico *constitutio* qui la cancelleria si riferisse a rescritti di favore indirizzati a singoli individui o a gruppi alquanto ristretti di beneficiari (i decurioni, a esempio, di un certo municipio).

Se così fosse dovremmo condividere, almeno in una certa misura, un'idea che Elio Dove ha espresso occupandosi del provvedimento accolto in CTh. 16.11.3 a proposito del fatto che questo (nella versione originale contenuta nei *Gesta conlationis Carthaginensis*) viene indicato "al suo interno indifferentemente, come *constitutio, lex, edictum, principalis sanctio, pragmaticum rescriptum, rescriptum, preceptum*". Egli ha parlato di una "assoluta poca attenzione della cancelleria per la definizione formale" dell'atto normativo.⁸⁴⁷ Ebbene, nel linguaggio delle cancellerie del V secolo, sembra farsi strada una sorta di indifferenza circa la qualificazione dei vari atti

qualche cenno bibliografico) da Cl. 12.59.10, forse del 472, diretta al prefetto del pretorio Eritrio, sulla quale può vedersi Scarcella 1997: 378-382.

845 Sulla cancellazione dell'esenzione dagli oneri civici prescritta da Zenone per le cariche minori del grado *illustris* si veda anche Jones 1974: 992.

846 Cfr. Delmaire 1989: 96.

847 Dove 2013: 730.22 da lui traggo le parole tra virgolette riferite nel testo.

normativi imperiali: essi provengono dal *princeps* e anche se vengono chiamati *lex* o *constitutio* spiegano la loro efficacia entro il ben preciso confine indicato da chi li rilascia; tuttavia non mi pare si riscontrino l'ipotesi inversa, per così dire; ossia con le espressioni *pragmaticum rescriptum* o *rescriptum* non si indica mai, se non ho visto male, una *lex generalis*.

Oltre alla eccezione appena ricordata, il legislatore consente che quanti avevano ricoperto quelle cariche minori di grado *illustris* dopo l'avvento al trono di Zenone potessero, a ogni modo, farsi sostituire nell'adempimento degli oneri curiali, pur rimanendo in testa a loro la responsabilità patrimoniale. Con tale previsione la cancelleria di Zenone estende la disciplina posta da Teodosio II, nel 436 e poi nel 442, per quei decurioni che fossero divenuti *illustres* (soltanto) onorari (e dunque non fossero tenuti a esercitare effettivamente le funzioni previste per quel certo ufficio) a quei decurioni che divenuti, a partire dall'inizio del regno di Zenone, *illustres* effettivi (ma di grado minore) avessero poi deposto l'*administratio*.

Diversamente, i decurioni che fossero stati elevati a una di quelle dignità prima dell'accesso all'impero di Zenone conservavano, dunque, insieme ai loro figli e ai loro beni, l'esonero dagli obblighi curiali: per essi non vi fu, in conclusione, un inasprimento del carico fiscale. Il legislatore dovette reputare che con l'osservanza di queste sole disposizioni l'obbiettivo proposto sarebbe stato raggiunto: si era garantito che i consigli cittadini d'ora innanzi sarebbero stati in grado di assolvere ai compiti cui erano chiamati a favore delle loro comunità.

Le disposizioni zenoniane volte a diminuire il numero di coloro cui poteva essere concesso il beneficio di cui si è detto furono recepite anche da Anastasio, il quale indubbiamente dovette stimarle un efficace strumento a sostegno delle finanze locali: Cl. 10.32.66, emanata tra il 497 e il 499, si limitò infatti a correggere quelle previsioni di Cl. 10.32.64 che verosimilmente erano andate incontro a una decisa resistenza nei consigli municipali,⁸⁴⁸ resistenza giustificata dal fat-

848 Cl. 10.32.66: [pr.] *Divae memoriae Zenonis sacratissimam constitutionem, quae de curialibus post certas excelsas administrationes seu dignitates condicionis nexu liberandis lata est, in hac tantummodo parte duximus corrigendam, quae cavetur eos etiam, qui ante eandem constitutionem, ab initio tamen eiusdem divae recordationis Zenonis imperii, comitis privatarum nostrae vel piissimae Augustae partis, seu comitis largitionum vel comitis domesticorum, quaestoris aut magistri officiorum licet ad actum administrationis gerendum proveci sunt, minime curialium munerum laqueos ob hoc evitare, sed obligatos cum liberis suis quandocumque progenitis et facultatibus suis post administrationem depositam curiae commoditatibus inservire, nisi forte aliis privilegiis super hoc legibus cognitis muniantur. [1.] His etenim, qui memoratas administrationes vel unam ex his peregerunt, nec non liberis et rebus eorum beneficium, quod ante*

to che Zenone aveva esteso in maniera retroattiva la cancellazione dell'esonero dagli obblighi curiali a quanti lo avevano ottenuto in un qualunque momento successivo a quello del suo accesso alla *basi-leia*,⁸⁴⁹ anche prima dunque della sua emanazione.⁸⁵⁰

Solo ad alcuni si lasciava la possibilità di conservare quella esenzione. In chiusura l'imperatore disponeva infatti che, insieme con i figli che fossero stati procreati dopo il conseguimento della *dignitas*, sarebbero restati viceversa completamente liberi dai vincoli e da ogni altro onere curiale tutti coloro che, indipendentemente da quando ciò fosse avvenuto (o in futuro dovesse avvenire), avessero avuto (o avranno) accesso alle cariche più alte del grado *illustris*, ottenendo il titolo di patrizio, console, consolare, *magister militum*, o prefetto del pretorio d'Oriente, dell'Illirico o della città.⁸⁵¹

7.3. Sugli acquedotti, sulla tutela dell'acqua pubblica e sulla cura di altre opere pubbliche.

Nelle città l'acqua era solitamente trasportata dagli acquedotti, opere architettoniche talvolta monumentali con cui anche venivano abbelliti gli spazi urbani. La costruzione, la manutenzione degli

per illustrem administrationem peractam eis adquisitum est, intactum illibatumque iubemus servari, ut relaxatione condicionis et munerum curialium per anteriores principales dispositiones sibi concessa tam ipsi quam liberi eorum post huiusmodi administrationem adeptam procreati una cum propriis substantiis potiantur, etsi contigit eos post divae memoriae Zenonis constitutionem sive per se sive per substitutos suos curiae competentia munera subisse: eadem videlicet constitutione divae memoriae Zenonis ex die quo promulgata est suas vires obtinente, cum conveniat leges futuris regulas imponere, non praeferitis calumnias excitare.

849 Cfr., fra gli altri, Scarcella 1997: 440.154.

850 Come, a ragione, suppone Jones 1974: 771, che data Cl. 10.32.64 al 484, la previsione dei suoi effetti retroattivi, dimostra che un gran numero di decurioni nei primi dieci anni del governo isaurico aveva beneficiato dell'immunità riconosciuta a chi fosse giunto a ricoprire una delle "minori cariche illustri". Diversamente Zenone si sarebbe contentato, mi pare, di togliere quel privilegio soltanto a quanti avessero raggiunto una di quelle cariche dopo l'emanazione di Cl. 10.32.64.

851 Cfr. Jones 1974: 771 e più di recente Olszaniec 2013: 20 e 20.54, il quale, tuttavia, mentre nel testo accenna alla norma contenuta nella chiusa della *lex*, in nota riporta, erroneamente, il testo del *principium* di Cl. 10.32.64. Come non manca di notare Delmaire 1989: 44, la costituzione zenoniana mostra l'ordine gerarchico dei dignitari imperiali in Oriente. Mentre l'elenco del primo gruppo procede in linea ascendente dal *comes* della *res privata* sino al *magister officiorum*, la seconda serie di dignità che va dai patrizi sino al *praefectus urbi* si raggruppa in ordine discendente. La circostanza che non venga ricordato il *praepositus sacri cubiculi*, viene spiegata dallo studioso considerando che il testo tratta (in realtà: tratta anche) dei figli dei dignitari e il *praepositus* è un eunuco.

acquedotti pubblici (con particolare riguardo a quelli di Costantinopoli), come pure la tutela dell'acqua pubblica, stimata un bene fondamentale per il benessere di tutti i sudditi,⁸⁵² sono temi oggetto di alcune costituzioni imperiali, che svelano delle chiare scelte di politica legislativa abbracciate da Zenone fin dai primi anni del suo governo.

Alla fase iniziale del governo dell'Isauro Zenone potrebbe risalire Cl. 12.3.3 che, per Paola Biavaschi, potrebbe essere “una delle sue costituzioni programmatiche”.⁸⁵³

Mentre l'avvio di Cl. 12.3.3 si occupa nel dettaglio del *cursus* da percorrere per poter, infine, raggiungere la suprema *dignitas* del patriziato, l'indicazione della tappa del consolato pare offrire all'imperatore l'occasione per spostare il suo intervento sul contributo economico richiesto ai consoli per la costruzione e la manutenzione degli acquedotti;⁸⁵⁴ argomento che, come a me parrebbe, doveva rappresentare la materia del primo interesse del legislatore, almeno di quello giustiniano, stando al titolo della relativa rubrica (*De consulibus et non spargendis ab his pecuniis et de praefectis et magistris militum et patriciis*), che pone in testa il riferimento ai consoli (con il divieto del malcostume di lanciare le monete al popolo, allorquando compivano il rito dell'entrata in carica)⁸⁵⁵ e solo in coda richiama i patrizi:

Cl. 12.3.3: [pr.] Nemini ad sublimen patriciatus honorem, qui ceteris omnibus antepositur, adscendere liceat, nisi prius aut consulatus honore potiatur aut praefecturae praetorio vel Illyrici vel urbis administrationem aut magistri militum aut magistri officiorum, in actu videlicet positus, gessisse nosca-

852 Come ricorda Crow 2012: 42, nel 487, durante la rivolta di Teodorico Amalo contro Zenone, per ottenere la resa di Costantinopoli si ricorse all'interruzione dell'approvvigionamento idrico.

853 Biavaschi 2018: 192, cui appartengono le parole virgolettate nel testo.

854 Cfr. Robinson 1980: 81 e 81.236.

855 Tale divieto fu sancito da Marciano (Cl. 12.3.2.2 del 452: *Cessante ergo ista spargendi vilitate amplissimi consules procedentes deinceps abstineant hoc errore perdendi, optimoque consilio operi necessario proficiat, quod erat incompetenter prociendum*) come rammenta anche Giustiniano nella novella 105 (praef. e 2) del 536. La circostanza che questa costituzione zenoniana, ma anche quella che nel Codice la segue, siano state collocate sotto quel titolo lascia supporre che l'Isauro mantenne la proibizione di quelle irragionevoli elargizioni alla folla. Diversa fu la soluzione scelta con la rammentata novella giustiniana; mentre il divieto fu conservato per le monete d'oro (e solo l'imperatore ne era esonerato), si permise ai nuovi consoli di lanciare al popolo quante monete d'argento volessero: cfr. Karagiannopoulos 1958: 10.

tur, ut huiusmodi tantum personis sive adhuc administratio-
nem gerendo seu postea liceat (quando hoc nostrae sederit
maiestati) patriciam consequi dignitatem. [1.] Quoniam vero
gloriosissimae huic urbi, quae caput orbis terrarum est, omni-
fariam credimus consulendum, universos, qui posthac hono-
rarii consulatus insignibus principali munificentia decorantur,
centum auri libras ad reficiendum aquaeductum publicum
ministrare censemus ad similitudinem eorum, qui per anna-
le tempus consularium editione munerum gloriantur. Nam
ipsis quoque expedit, ut florentissima civitas centum auri li-
brarum munificentia sustentata honorarium quoque sentiat
consulatum.

Dal testo può arguirsi come non dovesse essere affatto raro che, forse tramite intrighi e corruzione, si tentasse da parte di alcuni di pervenire al sublime *honor* di *patricius*, senza averne diritto. Ecco che Zenone richiede esplicitamente che con quel titolo si coroni una brillante carriera pubblica, ossia che si sia antecedentemente conseguito l'onore del consolato,⁸⁵⁶ o che si sia amministrata la prefettura del pretorio (d'Oriente, come si deve supporre), o quella dell'Illirico o quella urbana;⁸⁵⁷ oppure che si sia ricoperta la carica di *magister militum* o di *magister officiorum*,⁸⁵⁸ sottolineando che solo quanti (o allorquando ricoprivano i vari ruoli che si sono ricordati, o anche dopo la cessazione dal loro servizio) erano stati onorati della *dignitas* del patriziato⁸⁵⁹ (cui quindi l'imperatore riconosce una "superiorità

856 Sul punto, fra gli altri, Vitiello 2005: 84 e 84.143; Prostko-Prostyński 2004: 507, il quale sulla base del confronto con alcuni passi delle *Variae* di Cassiodoro suppone che il provvedimento zenoniano in Italia non sia mai entrato in vigore.

857 Cfr. Jones 1974: 757, il quale nota come la richiesta di tali requisiti dimostri la parsimonia con cui ancora in età zenoniana veniva concesso il patriziato. Sarà Giustiniano con Nov. 62.2 del 537 (come ricorda, da ultimo, Franciosi 2006: 388 e 388.62, ov'è altra letteratura) a modificare tale disciplina, criticando severamente l'imposizione di tali requisiti per l'ammissione al patriziato.

858 Cfr., *ex multis*, Rilinger 1995: 243.80. Secondo quanto osserva Boak 1919: 48, "from the fact that ... the Mastership and not the Quaestorship qualified its holder for the patrician dignity" può concludersi che verso la fine del V secolo il primo venisse ormai considerato come l'ufficio più *honorable* fra i due. Similmente, Olszaniec 2013: 21. Non può a ogni modo tacersi, secondo quanto rammenta Jones 1974: 1084.28, come sulla base del confronto con Nov. 62.2 (chi si riferisce solo ai *consulares vel praefectorii*) si sia avanzato il sospetto che l'espressione *aut magistri militum aut magistri officiorum* non si trovasse nella versione originaria della *lex zenoniana*.

859 Per Jones 1974: 1093.13 la mancanza nell'elenco riferito nel testo della figura del *praepositus* rivelerebbe che Zenone lo esclude dall'onore del patriziato.

gerarchica” rispetto a tutte le altre)⁸⁶⁰ avrebbero potuto essere ammessi alla presenza del *princeps*. Va da sé che con la creazione del consolato onorario, di cui si sta per dire, il *princeps* avrebbe potuto sottrarsi e sottrarre taluno dall’osservanza di tale norma, decidendo di elargire questo titolo a singoli soggetti, che pur non avessero ricoperto alcuna di quelle cariche.⁸⁶¹

In maniera un po’ brusca, direi, la versione della costituzione salvata nel *Codex giustiniano* introduce, poi, con un *quoniam* la connessa (poiché concerne gli oneri che vengono a gravare quanti ricoprono il posto di console), ma differente questione del lustro con cui si deve ammantare la gloriosissima Costantinopoli (qualificata quale prima città del mondo)⁸⁶² pure ordinando che anche quanti conseguono il consolato onorario dovranno contribuire con cento libbre d’oro al restauro degli acquedotti pubblici, come, peraltro, già prima di questo intervento imperiale era stabilito per i consoli eponimi (ossia quelli ordinari).⁸⁶³

Come non ha mancato di sottolineare più di uno studioso, la creazione dei consoli onorari (“un tipo di consolato codicillare”, come

860 Cfr., fra gli altri, Lokin 1984: 48; Cecconi 2007: 122.38.

861 Può supporre o che, con tale riconoscimento, l’imperatore si proponesse soprattutto di premiare coloro che riteneva, per qualche motivo, assai meritevoli, al di là della carriera svolta, oppure che la sua previsione, come ritiene Lokin 1984: 47, fosse stata immaginata, principalmente, come una concessione dell’opportunità (a chi se lo poteva permettere) di acquistare il consolato onorario per 100 libbre d’oro, con l’obiettivo, dunque, di rimpinguare i fondi destinati ai lavori degli acquedotti.

862 Sul valore che il legislatore qui attribuisce alla qualifica di Costantinopoli quale *caput orbis terrarum*, fra gli altri, Wolf B. 2010: 222.

863 Cfr. Lippold 1972: 197; come ricordano, fra gli altri, Delmaire 1989: 572 s; Ravegnani 2006: 92; Cecconi 2007: 124, tale obbligo per i consoli ordinari era stato introdotto per la prima volta nel 452, dall’imperatore Marciano come si apprende da Cl. 12.3.2.3: *Ad instaurationem itaque aquaeductuum huius amplissimae urbis centena pondo auri praestentur per singulos consulatus, ut et consul patriae se dedisse noverit et data notum sit mansura esse perpetuo* (su cui, fra gli altri, Destephen 2012: 189). Per Crow 2012: 47, tale normativa potrebbe fornire un’utile indicazione dei costi complessivi necessari alla manutenzione del sistema di approvvigionamento idrico della capitale; egli spiega che “the number of consuls adlected could vary from year to year ... and the total would vary since there no limit on the number of honorary consuls. In comparison, with the fourth-century practice of diverting funds for public entertainment towards the city’s infrastructure the total anticipated expenditure from the praetors in 384 was equivalent to 8,500 *solidi* ..., significantly less than the predicted amount from the consular entrance fee. Procopius states that consuls could be expected to spend 20 *centenaria* of gold ..., much of which was supplied by the emperor. Maintenance costs for the channels and aqueduct bridges were high, but not too excessive for the resources of the late Roman state”.

è stato scritto)⁸⁶⁴ doveva aver inferto un duro colpo al consolato ordinario, diminuendone il prestigio e accelerandone la decadenza,⁸⁶⁵ anche per il fatto che i primi vennero a godere dei privilegi dei consoli ordinari contro il solo pagamento delle cento libbre d'oro, alla cassa degli acquadotti.⁸⁶⁶

Se Cl. 12.3.3 dà notizia dei consoli onorari, introducendo per la prima volta il versamento obbligatorio di quell'importo a loro carico, nulla dice, viceversa, circa la data in cui fu creata tale dignità, e non pare possibile, pertanto, allo stato attuale della nostra conoscenza delle fonti, risolvere, con qualche margine di verosimiglianza, tale problema.⁸⁶⁷ All'incertezza della datazione se ne aggiungono, poi, altre.

Considerando che i titoli di tali consoli erano quelli di *ex consul*, *apò hypáton*, *hypatikos*, *vir consularis*, o anche solo *consularis*, e che il titolo di *apò hypáton* valeva anche per chi aveva realmente già ricoperto la funzione di console, si deve convenire, altresì, con chi ha, da tempo, osservato come siano inevitabili taluni dubbi interpretativi, non risultando banale ogni volta comprendere se quel riferimento rimandi, nel caso di specie, a un console onorario oppure a consoli "in congedo dopo avere effettivamente esercitato il *munus*".⁸⁶⁸

In aggiunta a quanto disposto con Cl. 12.3.3.1, Zenone tornò sulla carica del consolato con un provvedimento diretto (come si è di già accennato) al prefetto del pretorio Sebastiano, forse sollecitato da istanze cui poteva aver dato luogo l'applicazione di quella *lex*, con

864 La nomina infatti era contenuta in codicilli dati dall'imperatore: cfr. Ravegnani 2006: 170, con indicazione delle fonti nelle note a piè di pagina. L'efficace denominazione di consolato "codicillare" è coniata da Cecconi 2007: 126, il quale, a ogni modo, parla di un "consolato onorario, deprezzato rispetto al glorioso consolato ordinario ma non disprezzato", sebbene in generale (a pagina 120) intraveda un "disinteresse verso l'istituto consolare" a cominciare proprio dal regno di Zenone.

865 Demaire 1989: 573; Ravegnani 2006: 34 e 93 (ove alla nota 4 rinvia a Jones).

866 Cfr. Jones 1974: 938; Delmaire 1989: 573 e 573.26; pare condivisibile l'idea, abbracciata fra gli altri da tale studioso, secondo cui il consolato onorario sarebbe nato, come si è già accennato, anche a causa dal divieto di diventare un patrizio senza essere stato in precedenza console (ordinario), prefetto del pretorio o della città, *magister militum* o *magister officiorum*; con il consolato onorario, in effetti, si consente di concedere il titolo di patrizio a persone che non hanno ricoperto nessuna di queste funzioni.

867 Ravegnani 2006: 34 e 93, contro Guiland (che pensa a Marciano), attribuisce, al pari di Delmaire e della maggior parte degli storici, la creazione di tale figura a Zenone. Tuttavia, nessuna delle ipotesi qui presentate pare sorretta da prove decisive. Dubita, di recente, che essa sia stata introdotta dall'imperatore isaurico Cecconi 2007: 126.58.

868 Il problema è segnalato, *ex multis*, da Cecconi 2007: 126 e da Ravegnani 2006: 92.

riguardo a chi già *consularis*, e quindi avendo già ottenuto il *ius* del consolato domandasse all'imperatore di poter rivestire quella *dignitas* una seconda volta:⁸⁶⁹

Cl. 12.3.4: [pr.] Sancimus viris excellentissimis consularibus omnibus, qui iam facti sunt vel postea fuerint, procedendi quoque et re ipsa per annum gerendi consulatus, impetrato videlicet principali iudicio, legitimam tribui facultatem, ita ut acta quam meruerint processione non novum aliquid vel quod nondum habeant adipisci, sed consulatus ius, quod semel eis consularitas detulerat, processione iterasse beneficio videantur et adoranda nostra purpura vel in consequendis cunctis consulum honoribus et privilegiis ex anteriore tempore profectionis ordinem sibimet noverint vindicandum. [1.] Hoc etiam observando, ut huiusmodi consul nec centum libras auri aquaeductibus huius inclitae civitatis pro tenore sacrae constitutionis praebendas, quas cum esset consularis praestiterat, consul postea creatus persolvere denuo compellatur.

La cancelleria imperiale riconosce la legittima facoltà, ottenuta l'autorizzazione del *princeps*, di assumere per un anno l'amministrazione del consolato a tutti coloro che, o al momento della emanazione della legge già fossero stati elevati al consolato onorario o lo dovessero essere in futuro; in modo tale che qualora questi *virii excellentissimi* rivestissero nuovamente la carica non dovrà stimarsi che abbiano ottenuto una nuova dignità, ma piuttosto una ripetizione della prima. Zenone precisa che ciò deve valere in particolare con riguardo alla adorazione offerta alla persona dell'imperatore, a tutti gli onori che comporta il consolato e ai privilegi già conseguiti con la precedente assunzione della dignità consolare.

Da ultimo, il legislatore prescrive che quanti vengono creati consoli, essendo già stati *consulares*, ossia consoli onorari, non dovranno essere tenuti al versamento delle 100 libbre d'oro, destinate alla manutenzione degli acquedotti costantinopolitani, secondo quanto aveva sancito la precedente costituzione imperiale, in quanto da loro quell'importo era già stato pagato.

869 Si occupano, fra gli altri, di Cl. 12.3.4, oltre a Biavaschi 2018: 192 s., che tuttavia mi sembra fraintenda il testo, leggendo che i consoli onorari divenuti consoli una seconda volta dovevano di nuovo elargire le 100 libbre d'oro per il restauro degli acquedotti, pur se già versate, Lokin 1984: 48; Kelly 2004: 162; assai stringatamente, anche Begass 2018: 48-50, che, peraltro, alla nota 108 avrebbe dovuto richiamarsi a Cl. 12.3.3, invece che alla costituzione successiva, non occupandosi egli dell'ipotesi della reiterazione della *dignitas*.

Non pare priva di fondamento l'idea di Denis Feissel, ad avviso del quale dal momento che questo provvedimento sembra prendere in esame la sola eventualità in cui un console onorario venga insignito del consolato ordinario, può credersi che alla data della emanazione di Cl. 12.3.4 Zenone avesse già nominato dei consoli onorari, ma nessuno di loro fosse stato ancora promosso a console ordinario: un caso concreto (che egli individua nella situazione inedita creata dal consolato di Illo, nel 478) avrebbe condotto l'imperatore a chiarire qualche punto del protocollo che doveva applicarsi al riguardo.⁸⁷⁰

Della amministrazione della cassa ove confluivano i fondi vincolati alla costruzione o alla manutenzione degli acquedotti si occupa, invece, Cl. 11.43.8⁸⁷¹ diretta al *praefectus urbi* Adamanzio, di cui manca l'indicazione della data, ma che, tenendo conto degli anni in cui il destinatario ricoprì la prefettura urbana,⁸⁷² può collocarsi fra il 476 e il 479:

Cl. 11.43.8: [pr.] Hac lege sancimus, ut si quis amplissimam praefecturam gubernans aurum aquaeductui deputatum ad alterum quodlibet opus non aquaeductibus vel aquae publicae competens extruendum vel curandum putaverit convertendum, de suis facultatibus eandem summam aquaeductus titulo repensare cogatur. [1.] Separatus vero arcarius aurum aquaeductus suscipiat gloriosissimorum consulum liberalitate vel ex aliis ad aquas publicas pertinentibus collectum vel postea colligendum.

Secondo la disciplina dettata nel *principium* della *lex*, colui che preposto alla prefettura *urbi* (di Costantinopoli, evidentemente) abbia dirottato, verso opere diverse da quelle che consistono nella costruzione o nella cura degli acquedotti o dell'acqua pubblica, il denaro destinato, viceversa a quei fini, dovrà rifondere la somma distratta, attingendo al suo patrimonio personale.⁸⁷³ Al fine di evitare il ripeter-

870 Feissel 2016: 703 e703.104.

871 Su tale provvedimento agli autori citati nelle note seguenti può aggiungersi la bibliografia richiamata da Martínez de Morentin Llamas 2016: 167.86.

872 Solo per un evidente refuso nel bel libro di Biavaschi 2018: 185, si legge *praefectus pretorio*, come risulta dal confronto con l'indicazione della corretta carica di Adamanzio a pagina 187.

873 Cfr. Lippold 1972: 197; non mi pare che nel testo vi siano elementi che consentano di aderire all'idea di Robinson 1980: 86, per la quale l'ipotesi biasimata dal legislatore sembrerebbe quella di una distrazione di denaro per altre necessità della città, non per affari privati (troppo debole pare, in particolare, la prova fondata sul generico confronto con la narrazione delle *Relationes* di Simmaco, concernenti l'assenza di indipendenza del prefetto urbano nell'organizzare la cura della città).

si di tali scorrettezze, il legislatore istituisce la figura di un autonomo tesoriere, cui spetterà d'ora innanzi il compito di gestire i fondi già versati e provenienti dalle (obbligate, secondo quanto si è poco sopra visto) elargizioni dei consoli o da altri soggetti e quelli che saranno raccolti in futuro.⁸⁷⁴

Corretta appare l'analisi di Paola Biavaschi, per la quale tale provvedimento dovette rappresentare una risposta a episodi di scorretta gestione, a opera del *praefectus urbi*, delle somme destinate, in ultima istanza, al trasporto e alla distribuzione a tutti di un bene pubblico, essenziale per la vita di ognuno.⁸⁷⁵ Più dubbia pare, viceversa, la suggestione secondo cui, probabilmente, sarebbe stato proprio *Adamantius* a commettere gli atti cui si reagì con l'emanazione di Cl. 11.43.8;⁸⁷⁶ in particolare pare debole l'argomento secondo cui Zenone difficilmente avrebbe limitato, altrimenti, i poteri di *Adamantius* con l'imposizione di un *arcarius* (cui si affidavano compiti che venivano sottratti al primo), per illiceità commesse dal suo predecessore, senza darne alcun conto in Cl. 11.43.8.

Da un lato, infatti, proprio l'avvento di *Adamantius* alla prefettura *urbi*, avrebbe potuto rappresentare per l'imperatore, in vista di quanto può supporre che fosse, assai di recente, accaduto, la giusta occasione per prevenire ogni futura distrazione di quei fondi al nobile fine cui erano destinati (e allora la costituzione risalirebbe proprio agli inizi della prefettura di quello), dall'altro, come si è già rammentato, noi conosciamo i testi dei provvedimenti legislativi ridotti al solo dispositivo, come era regola, a opera dei compilatori del VI secolo al fine del loro inserimento nel *Codex*: è evidente che la menzione delle eventuali irregolarità commesse dal predecessore di Adamanzio, menzione utile, come immagina la Biavaschi, al fine di non contrariare quest'ultimo che appena arrivato si vedeva sottratte alcune competenze, non poteva, tuttavia, rivestire più alcun interesse per il

874 Cfr. Lippold 1972: 197; Jones 1974: 1148.17; Crow 2012: 47. Cl. 11.43.8 è citata, fra gli altri, da Roda 1977: 85.239, quale esempio di costituzione da cui si apprende che in età tarda l'*arcarius* era un funzionario degli uffici dell'amministrazione finanziaria dell'impero.

875 Allo stesso modo, non pare peregrina l'ipotesi di Biavaschi 2018: 187, che "la lamentela" sulla distrazione del denaro vincolato agli acquadotti (cui Cl. 11.43.8 verosimilmente intese dare una concreta risposta) potesse venire da un console "infastidito dal comportamento improprio" del *praefectus urbi* e "desideroso di veder confluire il proprio denaro laddove era destinato originariamente"; come ella nota, la *lex* non manca di ricordare esplicitamente, fra i fondi per gli acquadotti, le somme che provengono dalla *liberalitas* dei consoli.

876 Biavaschi 2018: 187.

legislatore giustiniano, che senza difficoltà ben avrebbe potuto (se non perfino dovuto) ometterla.

A ogni modo, che una delle questioni che dovevano stare particolarmente a cuore all'imperatore fosse quella di provvedere alle necessità idriche della popolazione di Costantinopoli pare testimoniato, altresì, dalle due costituzioni che nel *Codex repetitae praelectionis* seguono quella appena esaminata. La prima di esse, Cl. 11.43.9, è diretta a *Sporacius*, che potrebbe essere stato *praefectus urbi* di Costantinopoli dopo *Adamantius*:⁸⁷⁷

Cl. 11.43.9: Diligenter investigari decernimus, qui publici ab initio fontes vel, cum essent ab initio privati, postquam publice usum praebuerunt, ad privatorum usum conversi sunt, sive sacris apicibus per subreptionem impetratis, ac multo amplius si auctoritate illicita nec appetito colore sacri oraculi huiusmodi aliquid pertemptatum fuisse dignoscitur, ut ius suum regiae civitati restituatur et, quod publicum fuerit aliquando, minime sit privatum, sed ad communes usus recurrat: sacris oraculis vel pragmaticis sanctionibus adversus commoditatem urbis quibusdam impertitis iure cassandis nec longi temporis praescriptione ad circumscribenda civitatis iura profutura.

Con tale provvedimento, privo della *subscriptio*, il legislatore ordina un controllo accurato delle fonti che o siano pubbliche sin dalle origini,⁸⁷⁸ o che essendo originariamente di un privato e date poi all'uso pubblico, siano state nuovamente convertite all'uso dei privati, grazie a concessioni imperiali ottenute surrettiziamente;⁸⁷⁹ ancora di più l'indagine dovrà riguardare ciò che è stato perpetrato illecitamente, senza alcun titolo e senza domandare alcuna concessione imperiale.⁸⁸⁰

877 Sul punto si vedano le indicazioni date alla nt. 49.

878 Mentre per Biavaschi 2018: 194.24, con la locuzione *publici fontes* il legislatore indicava quelle "fontane pubbliche ... terminazioni nelle varie zone della città derivanti dagli acquedotti pubblici e cui andavano ad attingere coloro che non potevano godere di una derivazione che giungesse fino alla propria dimora", per Crow 2019: 221, 221.33, la cui posizione pare più convincente, in Cl. 11.43.9 "*publici fontes* is better understood as springs rather than fountains": con quella espressione la cancelleria imperiale intendeva riferirsi, dunque, alle "public springs in Constantinople originally public but made private"; in particolare lo studioso ritiene che si sarebbe trattato di "sources outside the city" che "were for the city's usage".

879 Cfr., *ex multis*, Stephenson, Hedlund 2016: 43.

880 Se come in tutte le città antiche la maggioranza della popolazione non beneficiava dell'acqua condotta sino alla propria abitazione e "piped water for private

Zenone proclama inoltre di voler restituire alla *regia civitas* di Costantinopoli quanto le spetta:⁸⁸¹ ciò che in un qualsiasi momento è stato pubblico non dovrà rimanere privato, ma il suo uso dovrà essere restituito a tutti.⁸⁸²

Si sancisce quindi la totale abrogazione di tutte le concessioni imperiali o le prammatiche sanzioni ottenute da soggetti privati, ma contrarie alla utilità della città:⁸⁸³ come in altre occasioni si riconosce insomma una superiorità della utilità pubblica e del benessere dei sudditi,⁸⁸⁴ rispetto alle stesse disposizioni particolari o speciali date dall'imperatore regnante o da uno dei suoi predecessori e, di regola, ottenute con l'inganno,⁸⁸⁵ secondo quanto indica l'espressione *per subreptionem* (con il che, forse, si vuol dire che se chi aveva richiesto a suo tempo l'atto imperiale non avesse omesso qualcosa o non avesse dato delle informazioni diverse dal vero il *princeps* non avrebbe affatto concesso, come invece è avvenuto, l'uso privato della fonte pubblica).⁸⁸⁶

consumption and display was charged and controlled" (così Crow 2012: 43), le fontane e i bacini pubblici erano gratuiti; la loro tutela, quindi, diventava una priorità per il legislatore attento alle esigenze primarie dei suoi sudditi.

881 Cfr. Lippold 1972: 197.

882 Cfr. Robinson 1980: 85. Come ella chiarisce "by common use the emperor meant use under the control of the imperial government rather than the freedom to take any public water implicit in the common use of Republican citizens". Per Crow 2012: 44 s., tale norma rappresenta una potente testimonianza "to the continuing principles of classical euergetism, and the continuing ambition of the imperial authorities which was to continue throughout the sixth century"; in tale ottica può valutarsi anche l'ultima costituzione del titolo, Cl. 11.43.11 di Anastasio, che conferma una precedente disposizione teodosiana, prescrivendo tuttavia per i trasgressori una pena più elevata (*Divinam dispositionem ab inclitae recordationis principe Theodosio super his, qui aquam sibi de publicis aquaeductibus seu fontibus praeberi desiderant, promulgatam hac etiam lege in sua firmitate durare sancimus, quatenus nemo vel in hac sacratissima civitate vel in provinciis sine divinis apicibus de sacro epistularum scrinio more solito eden-dis et iudicio tuae celsitudinis vel aliis quorum interest intimatis vel intimandis aquam de publico aquaeductu seu fonte trahere permittatur: his, quicumque nostra iussa violaverint seu violari concesserint, denarum librarum auri condemnatione aliaque gravissima indignatione feriendis*).

883 Cfr., *ex multis*, Plescia 1993: 440 e 449.75.

884 Cfr. de Kleijn 2016: 63.

885 Sui fattori che potrebbero avere spinto Zenone verso questo probabile programma di "espropriazione" delle fonti pubbliche in uso ai privati si vedano le ipotesi formulate da Biavaschi 2018: 197 s.

886 Sul significato del vocabolo *subreptio*, in questa come in altre costituzioni imperiali, per tutti, Onur 2017: 173, per il quale "what actually the word implies is the seizure of positions through contrivances mischievously arranged".

Per l'imperatore, infine, non potrà giovare ad alcuno, contro i diritti della *civitas*, l'intervenuta *praescriptio longi temporis*:⁸⁸⁷ ossia, se non mi sbaglio, l'utilizzo (esclusivo) della fonte pubblica da parte di un privato, pur durante l'intero periodo di tempo richiesto dalle costituzioni imperiali per avvalersi della *praescriptio*,⁸⁸⁸ non consentirà più, in ogni caso, a quel privato di opporsi all'uso pubblico di quella fonte.⁸⁸⁹

La legislazione zenoniana conservata sotto il titolo *De aquaeductu* del *Codex* termina con Cl. 11.43.10, di cui è incerto il destinatario⁸⁹⁰ e, al pari delle due che la precedono, la data:

Cl. 11.43.10: [pr.] Decernimus, ne quid a quacumque persona qualibet dignitate praedita contra munuscularios aquaeductus vel fontes publicos qui ad aquaeductus confluunt peremptetur. [1.] Sed et si quis clam vel palam auctoritate confisus de isdem paragogiis vel fontibus aquam transduxerit vel clandestinis insidiis forte subriperit, publicis aquaeductibus eam restituere compellatur. [2.] Hoc etiam praecipimus, ne in posterum a quolibet iuxta eosdem aquaeductus plantari qualescumque arbores possint, ne ex stirpibus labefactentur parietes aquaeductuum, quod antiquis etiam constitutionibus interdictum esse dignoscitur. [3.] Scientibus universis, quod in posterum super huiusmodi commissis suburbanum vel praedium vel balneum vel aquae mola vel hortus, ad cuius usum aqua publica fuerit derivata, vel si quid ex his iuxta aquaeductum positum ad eum pertinet, qui plantavit arbores aquaeductibus noxias, ad quemcumque pertineat locum vel hominem vel domum, proscriptionis titulo subiacebit et fisci viribus vindicabitur: nulli super huiusmodi poena nec per sacros apices venia tribuenda. [4.] Universos autem aquarios vel aquarum custodes, quos hydrophylicas nominant, qui omnium aquaeductuum huius regiae urbis custodiae deputati sunt, singulis manibus eorum felici nomine nostrae pietatis impresso signari decernimus, ut huiusmodi adnotatione

887 Cfr., Amelotti 1958: 213.5 e da ultimo, Bianchi 2018: 219.27.

888 Osserva Levy 1951: 183, come in questa al pari di altre costituzioni di epoca precedente non viene indicata l'estensione del periodo richiesta per la *praescriptio*.

889 Come ben sintetizza Vallocchia 2011: § 4.42, due sono, in conclusione, i principi sanciti da questo provvedimento zenoniano: "irreversibilità della destinazione pubblica dell'acqua ... e priorità (o esclusività?) degli *usus communes* dell'acqua pubblica".

890 Sul punto si veda quanto si è avuto modo di mettere in evidenza nel capitolo introduttivo del libro.

manifesti sint omnibus nec a procuratoribus domorum vel quolibet alio ad usus alios avellantur vel angariarum vel operarum nomine teneantur. [5.] Quod si quem ex isdem aquariis mori contigerit, eum nihilo minus qui in locum defuncti subrogatur signo eodem notari praecipimus, ut militiae quodammodo sociati excubiis aquae custodiendae incessanter inhaereant nec muneribus aliis occupentur.

In primo luogo, si proibisce a chiunque, indipendentemente dalla *dignitas* di cui uno sia stato insignito, di fare alcunché a danno dei piccoli canali dell'acquedotto o delle fonti pubbliche le cui acque confluiscono in quelle dell'acquedotto.⁸⁹¹ Tuttavia, si aggiunge, se qualcuno di nascosto o apertamente, confidando nel proprio prestigio personale, abbia deviato l'acqua da questi canali o da queste fonti o, tramite artifici fraudolenti, in ogni caso, la abbia sottratta, non deve esservi alcun dubbio che egli sarà costretto a rimettere la situazione in pristino, ossia a restituire l'acqua agli acquedotti pubblici.⁸⁹²

In secondo luogo, si prescrive che in futuro nessuno potrà piantare alberi di alcun genere vicino agli acquedotti, volendosi evitare che le radici, crescendo, rovinino le pareti di quegli stessi acquedotti, mentre si ricorda come a chiunque sia noto che tale divieto era stato già sancito da antiche costituzioni⁸⁹³ (divieto che dunque non viene previsto per la prima volta – come si sarebbe potuto pensare dall'avvio *hoc etiam praecipimus, ne in posterum ...* – ma soltanto ribadito).

Come da più d'uno non si è mancato di notare, Zenone non indica la distanza (dall'acquedotto) che dovrà essere osservata per poter lecitamente piantare degli alberi.⁸⁹⁴ Pare, allora, verosimile che egli, almeno nell'ottica successiva dei redattori del *Codex giustiniano*, tacitamente – e con riguardo all'acquedotto adriano di Costantinopoli – rinviasse a quanto disponeva Cl. 11.43.6 di Teodosio II, databile

891 Cfr. Robinson 1980: 84; come nota anche Crow 2019: 221 s., in questo caso “we are certainly concerned with the process of water capture and delivery outside the city since waters were supplying the public system”; circa il termine *munusculus*, da cui deriva l'aggettivo che si incontra nel testo di questa norma, egli precisa che traducendosi letteralmente come dono, esso in questo contesto bene potrebbe indicare i canali minori, alimentati da sorgenti sussidiarie che ‘contribuiscono’ alla linea principale dell'acquedotto, secondo un sistema che può essere definito “a dendritic system”.

892 Cfr. Robinson 1980: 85. Come osserva, Row 2019: 222, in questo paragrafo quale sinonimo di *munusculus* si impiega il termine greco *paragogia* (παράγωγα), da interdersi, dunque, anche come canali laterali di quello principale.

893 Cfr. Crow 2012: 43.

894 Cfr. Girard 1812: 235; Robinson 1980: 83 e, da ultimo, Biavaschi 2017: 188.48.

tra il 339 e il 441,⁸⁹⁵ che contemplava una misura di 10 piedi tra gli alberi e quell'acquedotto;⁸⁹⁶ mentre doveva ancora valere la distanza di 15 piedi per gli altri acquedotti (di *publici aquaeductus*, al plurale, si parla, in effetti, nel paragrafo 1 di Cl. 11.43.10 e di tutti gli acquedotti della capitale nel paragrafo 4 della stessa) secondo quanto, viceversa, aveva richiesto nel 330 una costituzione di Costantino (CTh. 15.2.1, conservata, con qualche minima variante, anche in Cl. 11.43.1), che almeno a partire dal suo accoglimento nel teodosiano, doveva generalmente ricevere applicazione in tutto l'impero. In effetti, il generico, pur espresso, richiamo, operato dalla cancelleria zenoniana, alla precedente normativa che già aveva enunciato la proibizione di piantare degli alberi in prossimità degli edifici pubblici destinati a trasportare l'acqua è fatto al plurale, rinviando precisamente a delle *antiquae constitutiones*.

Diversamente, per Rondelet il rimando a *quod antiquis etiam constitutionibus interdictum esse dignoscitur* avrebbe aperto il paragrafo 3 della *lex*;⁸⁹⁷ in esso si prevedeva la sanzione per quanti avessero violato gli ordini imperiali: tutti devono sapere, come prescrive la cancelleria imperiale, che, per il futuro, quel fondo di campagna, quel bagno, quel mulino o quel giardino ai quali verrà fatta giungere fraudolentemente l'acqua pubblica, e tutte le proprietà in cui, in prossimità di un acquedotto (pubblico), verranno piantati degli al-

895 Su di essa Biavaschi 2017: 181, 181.30, con rinvio agli studi di Seek.

896 Da parte sua, Biavaschi 2017: 180, pur precisando come Zenone, senza prescrivere in maniera esplicita la distanza, dichiara, tuttavia, di "voler ritornare agli usi delle antiche costituzioni", preferisce non esprimersi su quali potessero essere le antiche *leges* ancora vigenti in età zenoniana, cui ci si sarebbe dovuti rifare per conoscere la distanza da rispettare.

897 Rondelet 1821: 146. Sulla sua scia, anche Germain de Montauzan 1908: 398, collegava esplicitamente la sanzione della confisca prevista da Cl. 11.43.10.3 alle *antiquae constitutiones*: "les plantations d'arbres dans la zone réservée seront punies de la confiscation des fonds. Ce n'est qu'une confirmation des anciens règlements". Nello stesso senso, Bennett, Elton 1899: 63, che, peraltro, erroneamente pensavano che la costituzione riguardasse gli acquedotti di Roma ("apparently with the view of preventing diversions to private mills from the fresh-water supplies in the aqueducts within the city proper on the east on the Tiber"). L'identificazione della città regia (in Cl. 12.3.3 persino qualificata *gloriosissima urbs, quae caput orbis terrarum est*) con Roma era proposta già da Troya 1839: 73, ritenendo che sarebbe stato, ancora in quegli anni, eccessivamente avventato usare quell'attributo per Costantinopoli. Come ben precisa, da ultimo, anche Fiorentini 2018: 35, il richiamo con un termine greco agli *hydrophylachai*, nel ruolo di custodi dell'acquedotto, conduce a concludere, senza incertezze, che la *regia urbs* menzionata nel testo altro non possa essere che (come già in altre occasioni ci è capitato di rammentare) Costantinopoli (vd., peraltro, alla successiva nt. 901, anche la condivisibile opinione di Danielle Bonneau, circa l'ambito di efficacia che tale *lex* poteva essere destinata ad avere).

beri le cui radici minacceranno dei danni alla sua solidità, saranno confiscati,⁸⁹⁸ e tale confisca non potrà essere revocata neppure attraverso un intervento imperiale.⁸⁹⁹

Con l'inciso *'ad quemcumque pertineat locum vel hominem vel domum'* mi pare che il legislatore miri a sottolineare, ancora una volta, che non vi saranno trattamenti di favore per nessuno: la rivendica a opera del fisco avverrà senza avere riguardo a chi sia il 'titolare' del fondo o della casa in questione, o dello schiavo o colono (che, si può supporre, avesse piantato gli alberi o realizzato la deviazione proibita).⁹⁰⁰

Le disposizioni finali concernono dei non meglio identificabili *aquarii* e 'guardiani delle acque', chiamati anche *hydrophylachai*,⁹⁰¹ incaricati, appunto, della sorveglianza degli acquedotti e dunque della corretta fornitura dell'acqua pubblica a Costantinopoli,⁹⁰² si ordina che su entrambe le loro mani venga impresso a fuoco un marchio,⁹⁰³ con il nome dell'imperatore⁹⁰⁴ (ove la scelta delle mani

898 Cfr., *ex multis*, Reduzzi Merola 2007: 488; Maróti 1975: 262, che scrive soltanto di una severa punizione senza chiarire, tuttavia, qual era la pena qui minacciata ai colpevoli; con riferimento alla pena della confisca, Elvers 1841: 526 s. In particolare, circa l'elenco dei beni che potranno essere oggetto di confisca Crow 2019: 222, osserva che mentre "for the city itself agriculture was not exclusively extra-mural, the list presents a range of farming activities including horticulture requiring additional water and irrigation outside the city. The locations are unknown, but presumably the main culprits were situated close to the two mains water supplies for the city".

899 Cfr. Lippold 1972: 197 e Robinson 1980: 85.

900 Tale norma è citata da Robinson 1981: 227 e 227.143, per mostrare come lo schiavo "doing wrong" potesse essere considerato, piuttosto che una persona, quale oggetto di proprietà da confiscare (per punire il suo *dominus*).

901 Ad avviso di Bonneau 1993: 195 s., l'utilizzazione della denominazione *hydrophylachai*, con traslitterazione dalla lingua greca dei *custodes aquarum* induce a supporre che sebbene la costituzione fosse rivolta alla regia città di Costantinopoli, tuttavia essa, fin dalla sua emanazione, doveva ricevere, nel pensiero del suo redattore, un'applicazione ben più ampia, in particolare in Egitto, ove quella parola greca traslitterata in latino era ben nota.

902 Cfr., *ex multis*, Jones 1974: 938; Martínez de Morentin Llamas 2015: 10; de Kleijn 2016: 63; Fiorentini 2018: 35.

903 Cfr., fra gli altri, Arévalo Caballero 2013: 191.45. Per Perdrizet 1911: 99, si tratterebbe di un marchio militare, giustificato dal fatto che l'imperatore paragona il servizio svolto da tali soggetti al servizio militare, mentre considera il loro allontanamento come una diserzione del soldato.

904 Così anche Biavaschi 2018: 203; Biavaschi 2014: 112, intende l'espressione *felici nomine nostrae pietatis impresso*. Diversamente Robles Reyes 2012: 103, per il quale non sarebbe facile comprendere se quell'espressione "se refiere a imprimir sobre la piel el nombre del emperador o, lo que es más probable, el de su oficio". Parla genericamente di „Einprägung des kaiserlichen Namens“, Lippold 1972: 197.

avrebbe, senz'altro impedito di nascondere il marchio sotto le vesti): l'obiettivo, come precisa il legislatore, era quello di poter essere facilmente riconosciuti da tutti, senza poter quindi sottrarsi o venire sottratti da alcuno ai compiti cui erano obbligati,⁹⁰⁵ per essere destinati ad altri incarichi dai *procuratores domorum* o da chiunque altro.⁹⁰⁶

Tali *aquarii* sarebbero stati, per la maggior parte, schiavi pubblici,⁹⁰⁷ che, già dal tempo di Frontino, venivano spesso distratti dai loro doveri di custodia e manutenzione degli acquedotti, venendo 'noleggiati' (dal funzionario imperiale che ne aveva la responsabilità) ad appaltatori privati, che li impiegavano in lavori di natura privata.⁹⁰⁸

Il provvedimento di Zenone mira a contrastare duramente tale fenomeno (che dunque avrebbe perdurato anche nell'età tarda) – ma anche, come si accennava, l'utilizzo di tali 'operai' per altre incombenze che il *procurator domorum* o altri funzionari ritenevano a loro discrezione preminenti sulla cura degli acquedotti – per evitare che queste indebite appropriazioni della forza lavoro destinata a una particolare funzione di interesse pubblico, determinassero un mancato o non corretto approvvigionamento di acqua per gli abitanti della capitale.⁹⁰⁹

905 Cfr. Robinson 1980: 81; Chouquer 2020: 69.

906 Riflettendo su tale norma Crow 2012: 43, propone un interessante confronto con un provvedimento costantiniano concernente la manutenzione e la pulizia dei canali che attraversavano proprietà private e con cui si riconosceva una liturgia civica in capo ai proprietari terrieri, piuttosto che una responsabilità per il *praefectus urbi* ("significantly, this evidence from Constantinople confirms the continuing importance of a directly employed labour force for the maintenance of the city's water channels, whereas an edict of Constantine addressed to the consularis aquarum at Rome was concerned with the responsibilities of landowners for the maintenance and cleaning of the channels which passed through their property (CTh. 15.2.1). This enactment is of interest as it shows how far this task clearly became a civic liturgy with precedence over others, rather than the responsibility of the office of the urban prefect").

907 Un'utile rassegna bibliografica su tali lavoratori, sulle loro mansioni e sulle diverse competenze che dovevano possedere si trova in Biavaschi 2018: 202.41. A tale riguardo parla di un particolare corpo di schiavi pubblici che esisteva a Costantinopoli anche Lenski 2006: 346. Diversamente per Robinson 1980: 80 s., gli *aquarii* non sarebbero stati, di regola, degli schiavi; ella riconosce in ogni caso la scarsità delle testimonianze sulla vita dei membri di queste "water gangs" in età tarda. Per Crow 2012: 43, l'appartenenza a queste squadre incaricate della manutenzione degli acquedotti avrebbe avuto carattere ereditario ("a hereditary post which formed part of the militia of compulsory duties of the late Roman state").

908 Cfr. Marano 2015: 153.

909 Anche Biavaschi 2018: 203, sospetta che tali lavoratori più che essere dirottati su altre attività di natura pubblica venissero usati "per incarichi completamente diversi ritenuti primari da qualche funzionario dell'amministrazione" ("se non addirittura per occupazioni di interesse privato").

In chiusura la *lex* prende in considerazione il caso che uno di questi ispettori delle acque muoia: anche a colui che dovrà sostituirlo sarà impresso sulla pelle il medesimo marchio. Tali custodi, quindi, tramite il marchio in qualche modo legati inscindibilmente a quella funzione, dovranno incessantemente attendere al servizio idrico della capitale e non potranno essere occupati in alcun altro lavoro.

Concerne, tra l'altro, la cura degli acquedotti e delle altre opere pubbliche Cl. 8.12.1, diretta al prefetto del pretorio Arcadio in una data sconosciuta,⁹¹⁰ unica costituzione del titolo *De ratiociniis operum publicorum et de patribus civitatum*:

Cl. 8.12.1: [pr.] *Iubemus provinciarum quidem rectores et singulae dioeceseos viros spectabiles iudices, id est praefectum augustalem et comitem Orientis et utrosque proconsules et vicarios una cum suis apparitoribus pro tenore generalium magnificentiae tuae sedis dispositionum discutiendis publicis operibus vel aquae ductibus, qui ex civilibus redditibus vel a quolibet spontanea munificentia facti sunt vel fuerint, modis omnibus abstinere, nec aliquid quolibet modo quolibet tempore in discutiendo civiles redditus vel facta opera vel quae fieri adsolent, unam siliquam sibi ex singulis erogandis solidis vindicando aut quodcumque lucrum captando, cum huiusmodi rebus habere commune, utpote patribus civitatum et curae eorum deputatis. [1.] Qui vero opus aliquod pro sua liberalitate se facturos promiserint, licet certum sit eos ex sola pollicitatione ad implendum suae munificentiae opus necessitate iuris teneri, nullam tamen eos vel heredes eorum super facto opere ratiocinium vel discussionem aut aliquam (utpote non in integrum promissa quantitate in id opus erogata vel inutiliter facto opere, aut alia qua ratione) quocumque modo quocumque tempore inquietudinem sustinere concedimus. [2.] Quod si vir clarissimus provinciae moderator vel eius officium redditus publicos vel opera publica contra vetitum discutiendo vel unam siliquam aut quodlibet ex isdem redditibus vel operibus vindicando sacratissimae nostrae legis praecepta transierint, quinque quidem officii primates exilio damnati perpetuo bona sua civitati quam laeserint non dubitent vindicanda, rector vero provinciae quinquaginta librarum auri ferietur dispendio: hac eadem poena spectabilibus quoque iudicibus, licet illustri dignitate fuerint decorati, et eorum officii, sicut superius distinctum est, imminenda.*

910 Per l'anno di emanazione si vedano le proposte riferite sopra, alla nota 42.

Si vieta, secondo il tenore delle disposizioni generali della prefettura del pretorio d'Oriente, ai governatori delle province (*rectores*), ai giudici delle diocesi con il rango di *vir spectabilis*, ossia il prefetto Augustale (preposto alla diocesi d'Egitto) e il *comes Orientis* (vicario della diocesi d'Oriente),⁹¹¹ a ambedue i proconsoli (ossia al proconsole d'Asia e a quello d'Acaia)⁹¹² e ai vicari con il loro personale ausiliario, di assumere, in qualsivoglia modo, la cura delle opere pubbliche o degli acquedotti, che sono stati, o saranno, costruiti con fondi (*reditus*) delle città o grazie a qualsivoglia spontanea liberalità di privati, o di sollevare in qualsivoglia modo o tempo una qualche discussione sulle finanze civiche o su un'opera che è già stata fatta o su quelle che solitamente vengono realizzate, rivendicando per sé una *siliqua* per ogni solido che deve essere erogato⁹¹³ (a quei fini) e ricavando un qualunque altro lucro; si proibisce, in ogni caso, che quelli si ingeriscano in quelle cose la cui gestione compete ai *patres* delle *civitates*.

Se con le disposizioni conservate in Cl. 10.34.3 e Cl. 10.32.64 sopra esaminate il legislatore si proponeva di salvaguardare la consistenza delle finanze civiche, con Cl. 8.12.1 pr. Zenone mirava a proteggere le città, contrastando abusi e comportamenti corruttivi di vario genere posti in essere dai governatori provinciali e dagli altri funzionari lì menzionati; questi si ingerivano, con il sovrintendere ai lavori pubblici che si realizzavano nei municipi, nella gestione dei finanziamenti a quelli destinati o comunque interferivano nella amministrazione affidata ai *patres civitatum*;⁹¹⁴ dal che risulta come quest'ultima figura, almeno dal tempo di Zenone, venne a limitare il ruolo dei *rectores* delle province nelle città, sostituendoli, in particolare, nel controllo e nella amministrazione delle entrate cittadine.⁹¹⁵

911 Sulla posizione di preminenza del prefetto Augustale e del *comes Orientis* (qualificati con il titolo di *iudices spectabiles*) su tutti gli altri vicari diocesani, da ultimo, Barbati 2007: 83 e 83.33 (ov'è bibliografia).

912 Cfr. Maragno 2020: 492.443, ov'è altra bibliografia.

913 Sull'imposizione illecita di una *siliqua* (la ventiquattresima parte) per ogni solido, riferimenti bibliografici essenziali si trovano in Maragno 2020: 492.444.

914 Cfr. Jones 1974: 1010.

915 In argomento si veda Kalinowski 1996: 164, alle cui ntt. 92 e 93 si trovano ulteriori indicazioni bibliografiche sul titolo di *pater civitatis*. Per Jones 1974: 1010, con il nome di *pater civitatis* si sarebbe ora denominato il *curator* della città. Ad avviso di Liebeschuetz 1992: 27 (con letteratura), uno degli obiettivi della creazione di questo titolo (come, del resto, anche di altri) e delle competenze che gli furono attribuite fu quello di favorire il *selfgovernment* delle comunità locali per compensare l'indebolimento dei *curiales* (i quali, ormai legati alle città, da esse non si potevano più trasferire): "the imperial government tried to re-involve the honorati in the running of the cities ... At this time only the highest-ranking members of the senatorial order, the *inlustres*, retained full senatorial privileges and the

A questa norma tornò convintamente Giustiniano nel 545 con la Nov. 128.17-18, dopo essersi mosso inizialmente in direzione contraria con nuove concessioni fatte ai governatori provinciali.⁹¹⁶

Ben diversa è la questione affrontata da Cl. 8.12.1.1. Qui la cancelleria si occupa di quanti hanno promesso che avrebbero fatto qualcosa (a favore della città, evidentemente) per propria liberalità, chiarendo che essi rimangono obbligati a realizzare il lavoro a loro spese sulla base della sola promessa (*ex sola pollicitatione*),⁹¹⁷ mentre né loro né i loro eredi dovranno, in nessun modo o momento, affrontare una discussione o sopportare un'analisi dei conti circa il lavoro che è stato compiuto; ad esempio, sulla circostanza che non è stata impiegata l'intera somma promessa o sul fatto che da taluno l'opera compiuta si reputa inutile o qualunque altra questione.

A proposito di tale disposizione non si è mancato di osservare che essa rappresenta la migliore testimonianza del fatto che la *pollicitatio* a un organismo pubblico obbligava chi la poneva in essere quale "dichiarazione unilaterale di volontà", senza alcuna considerazione per la volontà che sarebbe poi stata resa dalla città.⁹¹⁸

Come ricorda, poi, a ragione, Paolo Lepore (anche richiamando uno studio di Albertario), Cl. 8.12.1.1 testimonia per la seconda metà del V secolo un'importante evoluzione delle *pollicitationes* (almeno di quelle aventi a oggetto la realizzazione di un *opus*) fatte a una *res publica*: diversamente dal regime precedente, infatti, da un lato, non rileva più la presenza di una *iusta causa* ai fini della validità e della efficacia della promessa e, dall'altro, ogni promessa vincola il promittente "a prescindere dal cominciamento della relativa prestazione".⁹¹⁹

Nel paragrafo finale della *lex* si minacciano le pene per quanti dovessero contravenire alle disposizioni imperiali: se un governatore provinciale e i membri del suo *officium* dovessero ingerirsi nella gestione dei redditi delle città o nel sovrintendere alla realizzazione di un'opera pubblica, oppure, ancora, esigessero la ventiquattresima parte per ogni solido o qualunque altra cosa da quei redditi o da

government attempted to induce lower-ranking members to resume residence in their ancestral city".

916 Cfr. Jones 1974: 1010 e 1178.

917 Cfr. Villers 1939: 32 e 32.2.

918 Sul punto, di recente, Lepore 2005: 120 s., 120.22, che cita, per tutti, Albertario.

919 Questo implicherebbe anche, per Lepore 2005: 237 s. e 246, l'apposizione dell'aggettivo *solum* al termine *pollicitatio*: essa "sembra funzionale a sottolineare l'autosufficienza della stessa a far sì che il promittente fosse tenuto. Prefigurare nel caso di specie un *coeptum opus* avrebbe costituito una contraddizione in termini rispetto alla regola così posta".

un'opera (evidentemente dai fondi destinati alla sua realizzazione), i cinque *primates* dell'*officium* (ossia, "i membri più anziani e di rango più elevato")⁹²⁰ saranno condannati all'esilio perpetuo e i loro beni potranno essere rivendicati dalla città che hanno danneggiato.⁹²¹

Il governatore della provincia, invece, sarà colpito meno duramente di quelli (il che non è una novità e deve far riflettere) con una pena soltanto pecuniaria, pur se di importo elevato (una multa di 50 libbre d'oro). Allo stesso modo dovranno soggiacere a questa pena i giudici *spectabiles*, pure se abbiano ottenuto la dignità di *illustris*, e i loro *officia*.⁹²²

7.4. Norme di 'diritto urbanistico' e altre questioni.

La capitale orientale dell'impero fin dal IV secolo fu caratterizzata da una imponente espansione urbanistica: la continua e talvolta disordinata costruzione di nuovi edifici aveva posto, almeno fin dall'età leonina, problemi che nell'ultimo quarto del V secolo richiedevano soluzioni ormai non più differibili.

Di alcuni di essi si occupa la lunghissima costituzione greca (anch'essa assente nei sopravvissuti manoscritti occidentali del *Codex giustiniano*)⁹²³ verosimilmente data a Costantinopoli⁹²⁴ e giunta, come pare assai probabile, in una versione pressoché integrale, che oggi si legge in Cl. 8.10.12.⁹²⁵

920 Così Maragno 2020: 492.

921 Delmaire 1989: 647, a proposito di tale norma osserva che, consentendo alle città di beneficiare, come in questo caso, delle confische dei beni dei condannati (ovviamente, per illeciti che colpivano le finanze cittadine), si permetteva a esse di continuare ad aumentare la loro ricchezza.

922 Cfr., *ex multis*, Wiewiorowski 2015: 224; ma già Raynouard 1829: 234; non del tutto limpido sul punto il pensiero di Azaustre Fernández 2020: 218. Ad avviso di Maragno 2020: 492, con l'espressione *sicut superius distinctum est* si stabiliva che la pena minacciata agli *officia* dei giudici *spectabiles* era la stessa che doveva colpire i comportamenti illeciti dell'*officium* del governatore provinciale (dunque, l'esilio e la confisca dei beni per i *primates*).

923 Sulla tradizione manoscritta di questa *constitutio* di Zenone rimane fondamentale, ancora oggi, il contributo di Capocci 1941: 158-184, cui si è fatto cenno nel § 3 del capitolo introduttivo di questo lavoro anche con riguardo alla critica alla tesi di Biondi. A tale indagine rimandano, di regola, gli studi successivi: si veda, a esempio, Malavé Osuna 2000: 26 s. e 26.10 (ov'è altra letteratura). Ulteriori rimandi bibliografici si trovano in Minieri 2006: ntt. 4-5 e in Saliou 1994: 285; Saliou 2018: 80.6.

924 Cfr., per tutti, Malavé Osuna 2000: 26 e Miglietta 2010: 56.40 e 57.40, con indicazioni bibliografiche.

925 In argomento si vedano, fra gli altri, i già citati lavori di Malavé Osuna 2000: 27 e 27.13 s. (con bibliografia) e Minieri 2006: il quale al § 2 segnala, come si è rammen-

Essa espone, prima di tutto, la disciplina dei rapporti urbani di vicinato e le regole che devono essere osservate nella costruzione degli edifici privati nella capitale, e dunque, fra l'altro, quelle relative alle altezze, alle distanze fra abitazioni vicine, alla conservazione, al restauro e alla sicurezza degli edifici.

Proprio la inusuale veste in cui perviene la *lex* diretta ad *Adamantius*, prefetto della città, consente di acquisire alcune conoscenze sulla propaganda imperiale e su taluni indirizzi programmatici del governo di Zenone.⁹²⁶

La circostanza che la sua sfera di applicazione sembri circoscritta al solo territorio della capitale può spiegare la redazione in greco non soltanto dell'esemplare a noi trasmesso dai vari manoscritti; in greco doveva, altresì, essere il testo che fu inserito dai commissari giustinianeî nel Codice (proprio la sua stesura in lingua greca giustifica l'evenienza che esso non è stato dato dai manoscritti di quella compilazione – già inviata in Italia, dopo la riconquista del VI secolo, affinché anche in quei territori il diritto giustiniano potesse entrare in vigore⁹²⁷ – copiati in Occidente durante l'età medievale).⁹²⁸ Il ricorso alla sola lingua greca si armonizza, in conclusione, con la circostanza che la cancelleria di Zenone non dovette mettere in conto l'eventualità di un invio di tale *lex* nella *pars Occidentis* (ove sull'Italia stava governando Odovacre) affinché anche lì ricevesse applicazione:⁹²⁹ si trattava, infatti, di un provvedimento destinato allora ad avere una efficacia soltanto locale.⁹³⁰ Come è stato notato, vanno in questa medesima direzione anche altri argomenti: il riferimento, in particolare, in Cl. 8.10.12.6, a ben precisi edifici e luoghi della capitale,

tato a suo tempo, che per la prima volta *Contius* inserì tale *lex* nella sua edizione del *Codex*, prima della *lex* giustiniana che oggi si legge in Cl. 8.10.13 (e che a essa rimanda). Come rammenta anche Saliou 1994: 283.2, Krüger per la sua edizione ha utilizzato un totale di 4 manoscritti: il *Laurentianus Pluteus* IX. 8, il *Marcianus gr.* 179, il *Bodleianus Thomas Roe* 18 [264] e il *Parisinus gr.* 1385 A.

926 Cfr., *ex multis*, Fagnoli 2003: 588 s., che qui segue Dirksen.

927 Cfr. Malavé Osuna 2000: 28.

928 Cfr., fra gli altri, Capocci 1941: 156.2, 179.68, 180.68.

929 A sostegno di tale argomento, Capocci 1941: 156.2, 179.68, 180.68., ricorda l'uso della redazione in duplice lingua menzionato dalla *Notitia Dignitatum*, in conformità al quale se la costituzione di Zenone fosse stata emanata per ricevere un'applicazione universale sarebbe stata redatta anche in latino, anzi la versione in lingua latina "avrebbe dovuto precedere e sarebbe stata in ogni modo preferita per operare l'inserzione nel *Codex* di Giustiniano, data l'assoluta e voluta prevalenza dei testi in lingua latina in questa compilazione".

930 Oltre a Capocci, nei luoghi citati alle note precedente e successiva, si può vedere: Dirksen 1871: 225; Voigt 1903: 190-192; Saliou 1994: 238; diversamente, Biondi 1938: 34, pensava a una sua applicazione a tutte le città dell'impero.

in relazione al divieto di erigere e appoggiare costruzioni anche solo provvisorie.⁹³¹

Sarà, viceversa, Giustiniano, nell'anno 531, a riferire di dubbi che al suo tempo circolavano circa l'ambito di applicazione territoriale delle disposizioni in esso contenute, nel mentre che ne estende l'efficacia a tutte le province dell'impero (Cl. 8.10.13).⁹³²

Mentre dà alcune regole di natura privatistica ai rapporti fra proprietari vicini, tale *lex* offre, altresì, una disciplina 'pubblicistica' di questioni, pur strettamente connesse con quelli, ma ritenute di prevalente interesse pubblico.⁹³³

È un dato noto, poi, che Cl. 8.10.13 è unanimemente considerata il più importante provvedimento imperiale *de aedificiis privatis*;⁹³⁴ sin

931 Per tutti, Capocci 1941: 156.2, 179.68, 180.68., che, a ragione, osserva come lo stesso vale per il richiamo alla costituzione del predecessore Leone, relativa alla ricostruzione degli edifici di Costantinopoli, sulla quale Zenone interviene esplicitamente, per offrirne una corretta interpretazione e modificarne alcune norme.

932 Cfr., solo a mo' di esempio, in una letteratura sterminata, Capocci 1941: 180.68; Zaera García 2007: 508; Licandro 1991: 233.87; Falchi 1993: 65 e 135; Jiménez Salcedo 1999: 30 e 169; Zamora Manzano 2016: 27 e 27.97; Malavé Osuna 2000: 18, 94-96; Cursi 2014: 615; Mollá Nebot, llanos Pitarch 2015: 81 e 84; Saliou 1994: 284, per la quale tale estensione non avrebbe riguardato probabilmente tutte le disposizioni della *lex*, come avremo modo di dire meglio più avanti (allo stesso modo già Scofone 1984-1985: 157, le cui conclusioni, in effetti, come vedremo, sono in tutto accolte dalla Saliou); ad avviso della studiosa, Saliou 2018: 92, la scelta di Giustiniano segnala, a ogni buon conto, il riconoscimento del carattere strutturale della riforma di Zenone, diversamente da quello meramente congiunturale della precedente legge leonina. Solo per un evidente refuso Di Paola 2010: 371.57 cita la costituzione giustiniana del 531 quale Cl. 8.10.12. Come suppone Lippold 1972: 198, la circostanza che Giustiniano confermerà la disciplina zenoniana, sviluppandola ulteriormente ed estendendo la sua efficacia a tutte le province dell'impero (ma sull'interpretazione di Cl. 8.10.13 si veda, a ogni modo, quanto si osserverà più distesamente più avanti nel testo) fa pensare a un'attività edilizia in costante crescita, che pur continuava a svolgersi in condizioni parzialmente caotiche.

933 Di recente, per tutti, Malavé Osuna 2000: 19, 19.6 s. (ov'è altra bibliografia), 21, 21.9 e 45, che parla di limitazioni di diritto pubblico o di diritto privato, ritenendo che in qualche caso non è facile ricondurre la norma all'una o all'altra categoria (la cui "pretendida distincion apenas se sostiene a veces"): alla limitazione andrebbe tendenzialmente riconosciuta una natura giuridica privata se l'imperatore consente che le parti possano d'accordo derogare a essa; una natura giuridica pubblica, allorquando il legislatore non ammette patti e stipulazioni contro la norma che la pone.

934 Così, *ex multis*, Berger 1953: 353; Malavé Osuna 2000: 17 s., che parla della disciplina di diritto urbanistico più importante nella storia del diritto romano (oltretutto, per la sua notevole estensione, come ella scrive con un po' di esagerazione, per il rigore, la minuziosità, la perfezione e l'originalità); Skalec 2012: 79; da parte sua, Saliou 2018, parla del testo della costituzione come di un documento significativo sulla storia sociale, politica ed economica di Costantinopoli, che segna un momento importante per la storia del diritto. Già Giustiniano, come si è accennato,

dal XVIII secolo è stata oggetto di numerose e approfondite indagini anche monografiche, delle più importanti delle quali si cercherà di dare più o meno sommariamente conto nel prosieguo.

Fin d'ora, peraltro, pare opportuno segnalare il libro di Belen Malavé Osuna, pubblicato nel 2000,⁹³⁵ circa il quale non può omettersi di indicare da subito una mancanza che pesa, non poco, su taluni dei risultati cui lo studio approda. Pur non mancando di sottolinearlo, l'autrice basa la sua indagine unicamente sulla pur ottima traduzione latina di Krüger, ignorando completamente il testo greco, facendo discendere alcune sue conclusioni, in merito all'interpretazione del testo normativo, dall'etimologia e dall'esegesi di taluni termini che ricorrono nella versione latina dell'editore (conclusioni che alla luce del testo greco sarebbero apparse, a mio avviso, assai deboli).

Allo stesso modo, per limitarmi a un solo esempio, quando la studiosa si occupa della *novella* giustiniana 63, che intervenne sulla norma data dal paragrafo 4 della *lex zenoniana*, sviluppa alcune riflessioni sulla sola versione dell'*Authenticum* (senza avvisare il lettore che da lì proviene il testo che sta commentando), le quali si dimostrano inutili (se non perfino poco sensate) alla comprensione del testo greco che giunge dai *codices Marcianus* e *Laurentianus*: si suppone, infatti, un lavoro interpretativo dei giuristi giustiniani che impiegano il vocabolo *aspectus (maris)* al posto di *prospectus (maris)* che ricorre, invece, in Cl. 8.10.12.4, dedicando un'intera pagina a dimostrare la promiscuità con cui a volte si maneggiavano alcuni termini di diverso significato,⁹³⁶ senonché le versioni greche della novella 63 hanno tanto nella rubrica quanto nel preambolo (qui ben due volte) la sola parola *ἄποψις*, che è la stessa impiegata dalla cancelleria dell'Isaurico nei paragrafi 2 e 4 di Cl. 8.10.12 (e che i traduttori moderni rendono con *prospectus*). E ciò basti, almeno per il momento.

Come ci è già capitato di osservare, dal momento che qui si intende fornire un quadro completo della legislazione zenoniana, volto ad individuare i suoi più importanti temi di fondo e le ragioni, quando possibile, che determinarono alcune scelte del legislatore, dovremo, anche in questa occasione, limitarci a dare conto del contenuto di Cl. 8.10.12, circoscrivendo la discussione a quelli che ci sembrano (e tale scelta non può, ovviamente, che essere in parte arbitraria) i pun-

riconosceva la rilevanza della legge zenoniana, citandola in due sue costituzioni: cfr., fra gli altri, Fagnoli 2003: 587 s., con opportuna indicazione delle fonti.

935 Pare altresì opportuno segnalare che in esso è del tutto assente l'analisi dei pur interessanti paragrafi 7 e 8 della *lex*.

936 Malavé Osuna 2000: 160.

ti di maggiore interesse, anche alla luce dei risultati non sempre, in tutto, condivisibili, dal mio punto di vista, cui sono giunti alcuni degli studi più recenti, che avremo via via modo di rammentare. E ciò nonostante, risulterà una notevole sproporzione fra lo spazio riservato al commento di questa *constitutio* zenoniana e quello relativo all'illustrazione e all'esegesi delle altre *leges* dell'imperatore isaurico; la quale circostanza discende, principalmente, dal gran numero delle disposizioni che compongono.

Cl. 8.10.12: Ἀυτοκράτωρ Καῖσαρ Ζήνων εὐσεβῆς νικητῆς τροπαιοῦχος αἰεὶ μέγιστος αἰεὶ σεβαστὸς Ἀύγουστος Ἀδαμαντίῳ ἐπάρχῳ πόλεως, [pr.] Καὶ δικῶν εἰρήνης ἀπολαύειν καὶ τῶν ἕξωθεν πολέμων ἀπαλλάττεσθαι τοὺς ὑπηκόους βουλόμενοι νουθετεῖν ἐκάστοτε προθυμούμεθα. διὸ καὶ τὸν παρόντα φέρομεν νόμον ἰκανῶς ἀποδεικνύντα, ὡς καὶ ἡ σὴ μεγαλοπρέπεια δικαίως ἐδίδαξεν καὶ ἡμεῖς προνοητικῶς τὰ τὴν δυσχέρειαν λύοντα διορίζομεν. [1.] Καὶ μικρὸν ἀποστάντες τῶν πρερωδεστέρων τῇ πολιτείᾳ ῥημάτων τοῖς τῷ πλήθει γνωριμωτέροις χρησόμεθα, ὅπως ἂν ἕκαστος αὐτῶν ἐντυγχάνων τῷ νόμῳ μὴ δέοιτο ἐτέρου βοηθοῦ πρὸς τὴν οἰκίαν χρεῖαν. [1a.] Ἔγνωμεν τοίνυν ἐκ τῶν ἐνεχθέντων παρὰ τοῦ σοῦ μεγέθους, ὡς ὁ θεῖος νόμος τοῦ τῆς ἀθανάτου μνήμης πατρὸς ἡμετέρου Λέοντος, ὃν ἔθετο περὶ τῶν ἐν τῇδε τῇ ἐνδόξῳ πόλει κτίζειν βουλομένων, ἀμφίβολος εἶναι κατὰ τινα μέρη δοκεῖ διὰ τὰς τῶν φαύλως ἐρμηνευόντων ἐπινοίας. προστάττομεν τοὺς τὰς ἰδίας οἰκίας ἀνανεοῦντας τὸ ἀρχαῖον σχῆμα μηδαμῶς παρεξιέναι, ὥστε μὴ τοὺς οἰκοδομοῦντας ἀφαιρεῖσθαι φῶτα ἢ ἀποψιν τῶν γειτόνων παρὰ τὸ πάλαι καθεστηκός. οὐ μὴν προσθήσω, ὃ τι δήποτε δέοι κρατεῖν, οἷον ὁ τῇ οἰκοδομίᾳ χρώμενος δίκαιον ἔχει προσῆκον αὐτῷ ἐκ συμφώνου ἢ ἐπερωτήσεως, ἐπιτρέπον ἀμείβειν, εἰ βουληθεῖ, τὸ παλαιὸν σχῆμα. [1b.] Διὸ θεσπίζομεν, εἰ σύμφωνον ἢ ἐπερωτήσις βοηθοῖ τῷ κτίζοντι, ἐξεῖναι αὐτῷ κατὰ τὴν δύναμιν τοῦ συμφώνου ἢ τῆς ἐπερωτήσεως οἰκοδομεῖν, εἰ καὶ τοὺς γείτονας, οἷς ἐναντιοῦται τὸ σύμφωνον, ἐντεῦθεν βλάπτειν δοκοῖ. [2.] Τῆς δέ μου τῆς διατάξεως εἰπούσης καὶ δώδεκα ποδῶν χρῆναι καταλιμπάνειν μέσον τῆς τε ἰδίας καὶ τῆς τοῦ γείτονος οἰκίας τὸν οἰκοδομεῖν μέλλοντα καὶ τὸ πλέον ἢ ἕλαττον προσθείσης, ὃ μεγίστην ἀσφάλειαν εἰκότως ποιεῖ (τὸ γὰρ ἐνδοιάζον οὐκ ἐπιτήδειον εἰς ἀμφιβολίας ἀναίρεσιν), περιφανῶς κελεύομεν δυοκαίδεκα πόδας εἶναι μέσους ἑκατέρας οἰκίας, ἀρχομένους μὲν ἀπὸ τοῦ ἐπικειμένου τοῖς θεμελίοις οἰκοδομήματος, παραφυλαττομένους δὲ μέχρι πέρατος τοῦ ὕψους. καὶ τῷ τοῦτο τοῦ λοιποῦ παραφυλάττοντι ἐξεῖναι τὴν οἰκίαν ἐγείρειν ἐφ' ὅσον θελήσειεν ὕψος καὶ θυρίδας κατασκευάζειν τὰς καλουμένας παρακυπτικὰς καὶ φωταγωγοὺς κατὰ τὴν θείαν νομοθεσίαν, εἴτε νέαν οἰκίαν βούλοιο κτίζειν εἴτε παλαιὰν ἀνανεοῦν εἴτε διαφθαρεῖσαν ἐκ πυρὸς οἰκοδομεῖν.

[2a.] Μηδαμῶς ἐκ τούτου τοῦ διαστήματος συγχωρεῖσθαι ἀφαιρεῖν τοῦ γείτονος ἀποψιν θαλάσσης εὐθείαν καὶ οὐ βεβιασμένην ἐξ οἰουδήποτε πλευροῦ τῆς οἰκίας, ἣν ὁ γείτων ἐστὼς ἔνδον ἐν τοῖς ἰδίοις ἢ καὶ καθήμενος ἔχει, μὴ παρατρέπων ἑαυτὸν ἐν τῷ παρακύπτειν εἰς τὸ πλάγιον καὶ βιαζόμενος, ὥσπερ ἰδεῖν θάλασσαν. [2b.] Τὸ γὰρ τῶν κήπων τε καὶ τῶν δένδρων οὔτε περιείληπται τῇ προτέρᾳ νομοθεσίᾳ οὔτε τῇ παρουσίᾳ προστεθήσεται. οὔτε γὰρ προσήκει τοιαύτην δουλείαν κρατεῖν. [3.] Μηδενὶ δὲ ἐξέστω κτίζοντι οἰκίαν, ἐν μέσῳ ὄντος στενωποῦ ἢ πλατείας ὑπὲρ τοὺς δεκαδύο πόδας, διὰ τοῦτο παραιρεῖσθαι μέρος τῆς πλατείας ἢ τοῦ στενωποῦ καὶ τῷ οἰκίῳ προσνέμειν οἰκοδομήματι. οὐ γὰρ τὰ τῷ δημοσίῳ προσήκοντα βλάπτειν βουλόμενοι καὶ τοῖς κτίζουσιν ἀπονέμειν δεκαδύο ποδῶν εἶναι διάστημα ἐν μέσῳ τῶν οἰκιῶν διωρίσαμεν, ἀλλ' ὥστε μὴ στενότερα εἶναι τὰ μεταξὺ τῶν οἰκιῶν διαστήματα, καὶ τὸ πλεον περιόν τι ἐὼντες ἔχειν ὡς ἔχει καὶ τοῦτο μειοῦσθαι μὴ συγχωροῦντες, ἵνα τῇ πόλει τὰ οἰκεῖα περισώζηται δίκαια. [3a.] Εἰ δὲ τὸ παλαιὸν οἰκοδόμημα καὶ τὸ ἀρχαῖον σχῆμα τοιοῦτον ἦν, ὥστε ἔλαττον εἶναι τῶν δεκαδύο ποδῶν μεταξὺ ἐκατέρας οἰκίας διάστημα, μὴ ἐξέστω παρὰ τὸ παλαιὸν σχῆμα ἢ ὑψοῦν τὸ οἰκοδόμημα ἢ θυρίδας ποιεῖν· εἰ μὴ δέκα πόδες εἶεν ἐν μέσῳ· τηνικαῦτα γὰρ παρακυπτικὰς μὲν ὁ κτίζων οὐ δυνήσεται ποιεῖν οὐκ οὔσας πάλαι, ὡς εἴρηται, φωταγωγοὺς δὲ ποιήσει ἀπὸ ἕξ ποδῶν τοῦ πάτου εἰς ὕψος, μηδαμῶς τὸ καλούμενον ψευδόπατον ποιεῖν ἐν τῷ ἑαυτοῦ οἰκήματι τολμώντος, φωταγωγοῦ θυρίδος κατασκευασθείσης κατὰ τὸ εἰρημένον τῶν ἕξ ποδῶν ὕψος, καὶ σοφίζεσθαι τὸν νόμον. [3b.] Εἰ γὰρ τοῦτο ἐξεῖη, πάλιν αἱ φωταγωγοὶ διὰ τοῦ ψευδοπατίου παρακυπτικῶν πληρώσουσι χρεῖαν καὶ τὸν γείτονα βλάψουσιν. ὅπερ γίνεσθαι κωλύομεν, οὐδαμοῦ τὴν ἐκ τῶν συμφώνων ἥτοι ἐπερωτημάτων ἀρμόζουσας βοήθειαν, εἴπερ ὅλως ὑπάρχει τοιαύτη τις, ἀναιροῦντες. [4.] Ἔτι δὲ τοῦ προτέρου νόμου κελεύοντος ἑκατὸν πόδας ἐξεῖναι τὰς οἰκίας εἰς ὕψος αἴρειν τὰς ὑπὸ τοῦ πυρὸς πρῶν διαφθαρείσας, εἰ καὶ περὶ θαλάσσης ἀποψιν ἕτερος βλάπτοιο, καὶ ταύτην ἀναιροῦντες τὴν ἀμφιβολίαν θεσπίζομεν τοῦτο αὐτὸ κρατεῖν ἐπὶ τε τῶν ἐμπρησθεισῶν οἰκιῶν εἴτε τῶν ἀνανεουμένων καὶ ἐπὶ τῶν οὐκ οὐσῶν μὲν πρότερον, κτιζομένων δὲ νῦν, μετὰ τούτων καὶ ἐπὶ τῶν πυρὸς μὲν βλάβην μὴ δεξαμένων, διὰ παλαιότητα δὲ ἢ καὶ τινα οὖν ἄλλην αἰτίαν σαθρῶν γενομένων, ἵνα ἐπὶ πάσης οἰκίας οἰκοδομουμένης ἑκατὸν ποδῶν εἴη διάστημα ἐν μέσῳ τῶν ἀμφιβαλλομένων τόπων, κωλύματος χωρὶς γένηται οἰκοδόμημα, εἰ καὶ τῆς ἄλλω διαφερούσης οἰκίας τὴν ἐπὶ θάλασσαν ἀποψιν λυμαίνηται. [4a.] Τὰς δὲ ἀπὸ μόνων μαγειρείων ἢ τῶν καλουμένων ἀποπάτων ἢ ἀφεδρώνων ἢ κλιμάκων ἢ διαβάσεων πρὸς πάροδον μόνην χρησίμων ἢ καὶ τούτων, ἃ καλοῦσιν οἱ πολλοὶ βαστέρνια, ἀπόψεις εἰς θάλασσαν βλάπτειν ἐξέστω, κἂν ἐντὸς ἑκατὸν ποδῶν βούλοιτό τις οἰκοδομεῖν,

δώδεκα μέντοι πόδες ἐν μέσῳ τυγχάνοιεν ὄντες. [4b.] Ταῦτα δὲ παραφυλαχθῆναι θεσπίζομεν, ὅτε μὴ ὑπάρχει τινὶ σύμφωνον ἐπιτρέπον οἰκοδομεῖν· τήνικαῦτα γὰρ καὶ μὴ παραφυλαχθέντος διαστήματος κατὰ τὸ σύμφωνον ἐπιτρέπομεν ἐγείρεσθαι τὰς οἰκοδομάς, εἰ καὶ βλάπτοιεν περὶ θαλάσσης ἄποψιν τοὺς συμφωνήσαντας ἢ τοὺς τὰς ἐκείνων οἰκίας διαδεξαμένους, ἐπειδὴ τὰ ἤδη τισὶν ὑπάρχοντα ἐκ συμφώνων δίκαια οὐ προσήκει διὰ τῶν γενικῶν ἀναιρεῖσθαι νόμων. [5.] Ἔτι δὲ θεσπίζομεν τὰ καλούμενα σωλάρια μετὰ τὸν παρόντα νόμον μὴ ἐκ μόνων ξύλων τε καὶ σανίδων γίνεσθαι, ἀλλὰ τῷ τῶν λεγομένων Ῥωμανισίων οἰκοδομεῖσθαι σχήματι, δέκα δὲ ποδῶν εἶναι διάστημα μεταξύ δύο σωλαρίων ἀντικρὺ ὄντων ἀλλήλων. [5a.] Εἰ δὲ τοῦτο μὴ δυνατόν εἴη διὰ στενοχωρίαν τοῦ τόπου, ἐκ παραλλαγῆς γίνεσθαι τὰ σωλάρια. [5b.] Εἰ δὲ αὐτὸς ὁ στενωπὸς μὴ περαιτέρω δέκα ποδῶν εἴη, μὴδ' ἐπιχειρεῖν ἐκ μηδετέρου μέρους σωλάρια ἦτοι ἐξώστας κατασκευάζειν. [5c.] Καὶ τὰ γενόμενα δὲ ὄν εἴρηται τρόπον κελεύομεν ἀφεστάναι τοῦ ἐδάφους εἰς ὕψος ποδῶν δεκαπέντε διάστημα, καὶ μηδαμῶς κατὰ κάθετον αὐτῶν κίονας λιθίνους ἢ ξυλίνους ἐπὶ τῷ ἐδάφει ἴστασθαι ἢ τοίχους κατασκευάζεσθαι, ὥστε μήτε τὸν ἀέρα τὸν ὑπὸ τοῖς ἐν τῷ ὕψει γινομένοις, ὡς εἴρηται, σωλαρίοις ἀποφράττεσθαι, μήτε ἐντεῦθεν στενότερον γίνεσθαι τὸν στενωπὸν καὶ τὴν δημοσίαν πάροδον. [5d.] Κωλύομεν δὲ καὶ κλίμακας ἀπὸ τοῦ ἐδάφους ἀρχομένας τοῦ στενωποῦ γίνεσθαι, ἀναγούσας ἐπὶ τὰ σωλάρια, ὥστε ἕκ τε τῆς ἀσφαλεστέρας κατασκευῆς καὶ ἐκ τοῦ μὴ σφόδρα πλησιάζειν ἀλλήλοις τὰ σωλάρια κουφοτέρους καὶ σπανιωτέρους συμβαίνειν (ὃ μὴ συμβαίη ποτέ) καὶ εὐκολώτερον παύεσθαι τοὺς ἐκ τοῦ πυρὸς κινδύνους τῇ πόλει καὶ τοῖς ἔχουσιν τὰς οἰκίας. [5e.] Εἰ δὲ καὶ παρὰ τὸν ἡμέτερον νόμον γένηται σωλάριον ἢ κλίμαξ, οὐ τὰ γενόμενα ἐκκοπήσεται μόνον, ἀλλὰ καὶ ὁ τῆς οἰκίας κύριος δέκα χρυσίου λιτρῶν ζημίαν ὑπομενεῖ, καὶ ὁ διατυπώσας ἀρχιτέκτων ἢ ἐργολάβος ἑτέρας δέκα λίτρας καταθήσει, καὶ ὁ ἐργασάμενος τεχνίτης οὐχ οἷός τε ὦν διὰ πενίαν ζημιοῦσθαι τὸ σῶμα αἰκισθεὶς τῆς πόλεως ἐξελαθήσεται. [6.] Πρὸς τούτοις παρακελυόμεθα μηδενὶ ἐξεῖναι πολλοὺς ἐφεξῆς κίονας ἐν ταῖς δημοσίαις στοαῖς ταῖς ἀπὸ τοῦ καλουμένου Μιλίου ἄχρι τοῦ Καπετωλίου ἀποφράττειν οἰκήμασιν ἐκ σανίδων μόνων ἢ καὶ ἄλλως ἐν μέσῳ τῶν κίωνων κατασκευαζομένοις. [6a.] Ἀλλὰ μὴν τὰ τοιαῦτα οἰκήματα μὴ ὑπερβαίνειν πλάτους μὲν ποδῶν ἕξ σὺν τοῖς τοίχοις ἐπὶ τὴν πλατεῖαν, ὕψους δὲ ποδῶν ἑπτὰ, ἐκ παντὸς δὲ τρόπου διὰ τεσσάρων κίωνων τὰς παρόδους ἐλευθέρας καταλιμπάνεσθαι τὰς ἀπὸ τῶν στοῶν ἐπὶ τὰς πλατείας. [6b.] Καλλωπίζεσθαι δὲ τὰ τοιαῦτα οἰκήματα ἦτοι ἐργαστήρια μαρμάρους ξέωθεν, ὥστε κάλλος μὲν διδόναι τῇ πόλει, ψυχαγωγὴν δὲ τοῖς βαδίζουσι. [6c.] Τὰ δὲ ἐν τοῖς ἄλλοις μέρεσι τῆς πόλεως ἐν τοῖς μέσοις τῶν κίωνων τόποις κατασκευαζόμενα ἐργαστήρια, καθάπερ ἂν

δοκιμάσειε τῇ πόλει συμφέρειν ἢ σὴ μεγαλοπρέπεια καὶ τοῦ μέτρου ἔνεκα καὶ τοῦ τρόπου, κατασκευάζεσθαι θεσπίζομεν· τῆς ἰσότητος δηλαδὴ πᾶσι φυλαττομένης, ὥστε μὴ ἐπὶ τινων γειτόνων ἐπιτραπὲν ἔφ' ἐτέρων κωλύεσθαι. [7.] Κάκεινο δὲ νομοθετοῦμεν, ὥστε μὴ τὰς τῶν συκοφαντῶν κακοτεχνίας τοῖς ἐπιεικέσι λυμáινεσθαι. πολλοὶ γὰρ φθόνῳ δίκας οὐκ ἀδικημάτων τινος τοῖς οἰκοδομεῖν βουλομένοις ὑφαίνοντες ἀναβολῶν αἴτιοι αὐτοῖς γίνονται, ὥστε τὸν οἰκοδομεῖν ἀρξάμενον, εἴτα κωλυθέντα καὶ τὸ ἔργον ἀτελὲς καταλιπεῖν ἠναγκασμένον καὶ πρὸς τὸ δικαστήριον ἀφελκόμενον τὸ χρῆμα, ἐξ οὗ τὴν οἰκίαν ἐγείρειν ἤλπισεν, ἀναλίσκειν περὶ τὴν δίκην, καὶ τὸ πάντων ἀτοπώτατον, μετὰ τὸ ψήφου νικώσης ἐπιτυχεῖν ἔτι καθάπερ ἀλύτοις τισὶ συμπεπλέχθαι δεσμοῖς, τοῦ κωλύσαντος τὸ ἔργον προσχήματι μὲν ἐφέσεως τὰς κυρίας ἀναμένοντος, τῷ δὲ ἐμποδῶν γίνεσθαι τῇ οἰκοδομίᾳ ἐπὶ ταῖς τοῦ γείτονος συμφοραῖς εὐφραينوμένου. [7a.] Προστάττομεν τοίνυν, ἐπὶ τῶν τοιούτων ὑποθέσεων εἰ ἔφεις ἐπιδοθεῖη κατὰ τῶν τυπωθέντων παρὰ τοῦ διαγνώμονος, ἅμα τῷ δοθῆναι παρὰ τοῦ δικαστοῦ τὴν ἀναφορὰν ἥτοι τύπον ἔγγραφον καὶ μὴ παραφυλαχθείσης κυρίας ἐξεῖναι τῷ νενικηκότι καὶ τῷ ἡττηθέντι ἅμα ἢ καταμόνας εἰς τὸ δικαστήριον τῆς σῆς εἰσιέναι μεγαλοπρεπείας, καὶ τοῦ ἀντιδίκου κληθέντος κατὰ τὸ συνηθές, εἰ ἄπεστι, τὸν ὄρον τοῦ διαιτητοῦ φανερόν ποιεῖν, ἵνα πάσης ἀναβολῆς ἐκκοπέισης νόμιμον ἐπιτεθείῃ πέρας τῇ ὑποθέσει, καὶ μὴ χειμῶνος, εἰ τύχοι, παρόντος ἢ πλησιάζοντος, ἕως περιμένουσι τοὺς μακροὺς τῶν ἐμπροθέσμων χρόνους, τὸν οἰκοδομεῖν βουληθέντα καὶ μὴ δικαίως κωλυθέντα ζημίας ἀφορήτους ὑπομένειν. [7b.] Παραπλήσιον δέ, εἰ καὶ τις ὑποθέσει τοιαύτη ἐφεῖναι βουληθείη μεμφόμενος τοῖς παρὰ τῆς σῆς μεγαλοπρεπείας ἐψηφισμένοις, παραχρῆμα τὴν καλουμένην *consultationa* γίνεσθαι καὶ δίδοσθαι καὶ αὐτῷ καὶ τῷ νενικηκότι σκοπεῖσθαι κατὰ τὸ εἰωθὸς τὴν ψῆφον ἐν τῷ θεῖῳ ἡμῶν παλατίῳ, μηδεμιᾶς ἀναβολῆς γινομένης. [7c.] Γινωσκέτωσαν δὲ πάντες, ὅσοι κωλύειν ἐπιχειροῦσι τοὺς οἰκοδομοῦντας, ὡς ἡττηθέντες καὶ τὰς ζημίας αὐτοῖς πάσας τὰς συμβάσας καταθήσουσι καὶ τὴν τῶν ὑλῶν τιμὴν, ἃς εἰκὸς διαφθαρήναι ἢ χεῖρους γίνεσθαι ἐν τῷ τῆς δίκης χρόνῳ· καὶ τῶν οὐ δικαίως ἐπιχειρησάντων οἰκοδομεῖν, εἰ ἡττηθεῖεν, καὶ τὰς ζημίας τῷ κωλυκότι τὸ οἰκοδόμημα καὶ δίκην εἶπεν περὶ τούτων ἠναγκασμένῳ κατατιθέντων. [8.] Πᾶσαν μέντοι τοιαύτην δίκην ἐξ ἀποφάσεως μόνου τοῦ δικαστηρίου τοῦ σοῦ μεγέθους κρίνεσθαι κελεύομεν, καὶ μήτε ἄλλον τινὰ τῶν ἐνδόξων ἀρχόντων ἀκροάσασθαι τοιαύτης ὑποθέσεως μήτε τινὰ τῶν ἀγωνιζομένων τοιαύτην ὑπόθεσιν στρατείας ἢ φόρου χρῆσθαι παραγραφῆ ἔνεκα τοῦ μὴ δικάσασθαι ἢ μὴ καταθεῖναι τὰς ζημίας, ὅσας δοῦναι τῇ ψήφῳ τοῦ ἐνδοξοτάτου ἐπάρχου τῆς πόλεως ἢ τοῦ παρ' αὐτοῦ δοθέντος διαιτητοῦ προσταχθείη, ἀλλὰ τὴν ἀπαίτησιν ὑπομένειν τὸν ἡττηθέντα διὰ τῆς τάξεως τῆς σῆς

μεγαλοπρεπείας, μηδενὸς ἐπὶ τούτῳ χρωμένου φόρου παραγραφῆ. [9.] Προνοεῖτω δὲ ἡ σὴ μεγαλοπρέπεια τοῦ μή τινας τῶν ἐργολάβων ἢ τεχνιτῶν ἀρξάμενους ἔργου τοῦτο καταλιμπάνειν ἀτελέες, ἀλλ' αὐτὸν μὲν τὸν ἀρξάμενον λαμβάνοντα τὸν μισθὸν ἀναγκαζέτω πληροῦν τὸ ἔργον ἢ διδόναι τὴν ἐντεῦθεν συμβαίνουσαν ζημίαν τῷ οἰκοδομοῦντι καὶ πᾶσαν τὴν ἐκ τοῦ μή τὸ ἔργον γινομένην βλάβην, εἰ δὲ πένης τε εἴη τυχὸν ὁ τοῦτο ἁμαρτῶν, πληγᾶς τε λαμβανέτω καὶ ἐκβαλλέσθω τῆς πόλεως. [9a.] Μὴ κωλυέσθω δὲ ἕτερος τῆς αὐτῆς τέχνης τὸ παρ' ἐτέρου ἀρχθὲν ἐκπληροῦν, ὅπερ ἔγνωμεν τολμᾶσθαι κατὰ τῶν οἰκοδομοῦντων οἰκίας παρὰ τῶν ἐργολάβων ἢ τεχνιτῶν, οὔτε αὐτῶν τὸ τέλειον ἐπιτιθέντων οἷς ἤρξαντο ἐργάζεσθαι, οὐδὲ ἐτέρους τὰ αὐτὰ ἔργα ἀναπληροῦν συγχωρούντων, ἀλλὰ ἐνεγκεῖν ἀφόρητον ζημίαν ἐντεῦθεν τοῖς τὰς οἰκίας κατασκευάζουσι μηχανωμένων. [9b.] Ὁ δὲ παραιτούμενος τὸ παρ' ἐτέρου ἀρχθὲν ἐκπληρῶσαι δι' αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ἕτερος ἤρξατο, καὶ αὐτὸς παραπλησίαν τῷ καταλιπόντι τὸ ἔργον ὑπεχέτω δίκην.

Se il riferimento del preambolo, come si è ricordato nel capitolo introduttivo, all'aver posto termine alle guerre "contro nemici esterni" ha consentito ad alcuni di ipotizzare che questa legge seguì da vicino la fine della guerra contro Basilisco e il rientro a Costantinopoli dell'Isauro,⁹³⁷ per Catherine Saliou, da una diversa prospettiva di lettura, sarebbe riduttivo attribuire la legge di Zenone alla preoccupazione di cancellare ogni traccia di eventuali conflitti (urbani) legati alla cacciata di Basilisco: i conflitti evocati dalla legge andrebbero intesi, a suo avviso, come conflitti di vicinato,⁹³⁸ tuttavia, se da un lato pare difficile poter riferire gli ἐξωθεν πόλεμοι ai litigi tra vicini (oggetto primo della legge zenoniana) di cui il legislatore sta per venire a occuparsi, dall'altro deve intendersi, se non erro, che la liberazione dai ἐξωθεν πόλεμοι rappresenta il contesto in cui sta muovendo il legislatore, non il fine che egli si propone di conseguire.

Se si conviene, come pare preferibile, con quanti traducono ἐξωθεν πόλεμοι con guerre esterne (*externa bella*, nella versione latina di Krüger) si può interpretare come l'assenza di preoccupazioni su tale fronte suggerisca a Zenone di occuparsi di altre controversie (quelle giudiziarie), offrendo al *praefectus urbi* tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie per risolvere ogni dubbio (ἡ δυσχέρεια).⁹³⁹

937 Si vedano le relative indicazioni bibliografiche alla nt. 48.

938 Saliou 2018: 92, secondo cui, inoltre, la legge di Zenone non va letta come la reazione a una precisa congiuntura (fosse essa uno dei numerosi incendi che colpiscono la capitale o il sisma del 478), trattandosi piuttosto di una riforma strutturale.

939 Quindi, come ben chiarisce Miglietta 2010: 57.40 qualsiasi argomento sottile, difficile e capzioso.

Nel paragrafo 1, come si è già ricordato nella introduzione, si pone, pur implicitamente, un divieto di qualsiasi *interpretatio* che non provenga dalla cancelleria imperiale; un divieto che anticipa, al pari di altre prese di posizione che si incontrano già dal regno di Costantino, quello che Giustiniano stabilirà nei confronti dei testi accolti nelle sue compilazioni. Il timore che le norme in vigore venissero modificate attraverso l'opera di esegesi di esperti del diritto, fossero questi professori, burocrati o avvocati fu comune, dunque, a Giustiniano e ad alcuni almeno dei suoi predecessori; senz'altro il grande legislatore del VI secolo lo condivise con Zenone, il quale lo precedette anche nel proclamarsi esplicitamente (lo si è detto a suo tempo) quale unico creatore del diritto dell'impero.

Come egli aggiunge il *praefectus urbi*, verosimilmente in considerazione delle sue funzioni giurisdizionali,⁹⁴⁰ ha interpellato l'imperatore in merito all'esegesi di alcune norme di una legge emanata dal suo predecessore Leone⁹⁴¹ (a noi non altrimenti nota),⁹⁴² le quali, da parte di alcuni che sono interessati a costruire degli edifici, vengono intese, per ignoranza, secondo quanto afferma l'imperatore, in maniera errata, facendole sembrare ambigue.⁹⁴³

940 Cfr., per tutti, Malavé Osuna 2000: 30. Non erra, verosimilmente, Jones 1974: 37, allorché ritiene che il prefetto di Costantinopoli avesse "una giurisdizione esclusiva ... nelle dispute riguardanti i regolamenti edilizi".

941 Per Minieri 2006: § 3, la circostanza che il prefetto Adamanzio si fosse rivolto a Zenone (al fine di risolvere le questioni poste dalle capziose interpretazioni, della legge leonina, di coloro che erano interessati alla ricostruzione della propria abitazione) può intendersi meglio "se [l]a si ascrive alla drammatica concitazione del momento" (immediatamente posteriore all'incendio); tuttavia non mi pare vi siano nel testo elementi che possano suffragare questa conclusione.

942 Cfr., fra gli altri, oltre alla bibliografia già indicata alla nota 48, Malavé Osuna 2000: 18.3 e 30; Minieri 2006: § 4 e § 4.20-22 (ove è segnalata ulteriore letteratura) secondo il quale anche il precedente provvedimento leonino fu una risposta alle vicende legate alla riorganizzazione urbanistica che si rese necessaria dopo il grave incendio del settembre del 465 (per una prospettiva parzialmente differente Fasolino 2020: 185.31, che in argomento condivide il pensiero di Dirksen). Anche la costituzione di Leone, come suppone Minieri 2006: §§ 4 e 4.20-22, seguendo le riflessioni di Levy, avrebbe prescritto che le abitazioni perite nel fuoco "dovessero essere ricostruite rispettando le dimensioni originarie, e senza modificare luci e prospetti affinché non fossero lesi i diritti dei vicini". Per Scofone 1984-1985: 164 (e 164.44 per altra bibliografia), la distruzione di Costantinopoli, cui Leone intese porre rimedio con i suoi provvedimenti normativi va collocata nell'anno 469. Alla legislazione leonina in materia edilizia ha dedicato alcune pagine Scarcella 1997: 446-454, la quale peraltro, come già è stato notato (da Minieri 2006: §§ 4 e 4.20-22, e, da ultimo, da Saliou 2018: 81.18), sembra ignorare il provvedimento leonino, di cui Zenone qui dà conto, consentendoci di conoscerne parte del contenuto.

943 Si veda quanto si osservava alla nt. 87 dell'introduzione.

Venendo alla parte dispositiva della *lex*, l'impressione per il lettore, o almeno così a me pare, è che il redattore di Cl. 8.10.12 avesse davanti agli occhi una sorta di elenco di varie precise questioni controverse, sorte, riguardo a casi concreti, dalla esegesi della precedente *constitutio* leonina; elenco presentato da Adamanzio all'imperatore, affinché questi offrisse delle risposte puntuali e risolutive di ciascuno dei dubbi che il prefetto aveva sollevato e costruisse poi la norma di carattere generale, comprensiva della soluzione del caso particolare, appena resa. Un discorso, insomma, interrotto e ripreso più volte, con particolare riguardo ai paragrafi 1-4 del provvedimento zenoniano.

Come già aveva stabilito Leone, si ribadisce, in primo luogo, che, qualora venga ristrutturata una casa privata, non se ne possa mutare la 'forma' precedente (τὸ ἀρχαῖον σχῆμα, τὸ παλαιὸν σχῆμα, la *vetus forma* della traduzione latina dell'editore) ossia, come pare di poter intendere, si dovranno rispettare, in particolare, le misure del precedente edificio: la larghezza, l'altezza e la profondità;⁹⁴⁴ le nuove abitazioni non dovranno, infatti, diminuire la luce e la vista agli edifici vicini, osservando quanto a tale proposito era stato già da molto tempo stabilito,⁹⁴⁵ a meno che, come da ora concede la cancelleria di Zenone, non intervenga un *pactum vel stipulatio*, con i proprietari della case circostanti, ove a loro danno e a favore dell'edificio in ristrutturazione si ammettano quelle modifiche.⁹⁴⁶

944 Similmente, fra gli altri, Lamberti 1996: 80.166, per la quale, sulla base di questa disposizione, i giustinianeî potrebbero avere interpolato Cl. 8.10.1 di Antonino Pio, accolta come prima costituzione dello stesso titolo; Plescia 1987: 197. Pare verosimile che nel vietato cambiamento della forma precedente venisse compreso (sebbene ciò non doveva rilevare ai fini della soluzione della particolare ipotesi qui presa in considerazione dal legislatore) l'inserimento di finestre a un'altezza e/o a una distanza diverse rispetto al punto in cui si trovavano nel vecchio edificio.

945 Delle due possibili interpretazioni di tale norma ricordate da Malavé Osuna 2000: 180 s. e 180.11 (con altra letteratura) a me pare preferibile quella che, nel *prior status* da salvaguardare, vede la situazione delle servitù tra i vicini (io aggiungerei legale) già esistente. Minime indicazioni bibliografiche sono anche in Zuccotti 1994: 216.258; Zuccotti 2011: 419.240 e 465.322, il quale, dopo aver osservato che in Cl. 8.10.12.1 può vedersi ben rappresentato "il principio secondo cui nelle costruzioni urbane è vietato edificare *contra priorem statum*", intende, per me a ragione, che lì "la situazione esistente viene parificata a un rapporto di servitù tra gli edifici".

946 Come rammenta Minieri 2006: nt. 29, per Bonfante (contro quanti ammettevano che da tale patto o stipulazione potesse sorgere solo una obbligazione) i patti o le stipulazioni, cui in più paragrafi si riferisce la *lex zenoniana*, dovevano avere effetti reali, con un evidente richiamo alle *pactiones et stipulationes*, idonee in età tarda alla creazione delle servitù prediali. Che *pactum vel stipulatio* qui indicasse atti ad effetti reali pensano, *ex multis*, Finkenauer 2010: 360 s.; con particolare

A me pare indubitabile che il rinnovare le proprie case, anche alla luce del confronto di tale disposizione con quanto si stabilisce nei successivi paragrafi 2 (ove si disciplina il caso che dal costruttore venga lasciato libero lo spazio di 12 piedi tra la sua costruzione e le case vicine) e 4 (ove, con riguardo alla veduta sul mare, è considerato il caso che la distanza rispettata da chi edifica sia, invece, di 100 piedi), non possa che riferirsi, in ognuno di quei luoghi, a una totale o parziale ricostruzione delle vecchie abitazioni (completamente, o anche solo in parte, abbattute, se non, in qualche caso, crollate, e poi fabbricate di nuovo). In tutti e tre i paragrafi, di cui si sta dicendo, il legislatore, per esprimere l'attività svolta riguardo alla vecchia casa, utilizza il medesimo verbo *ἀνανεώω* (nella flessione *ἀνανεοῦντας* nel primo caso, *ἀνανεοῦν* nel secondo e *ἀνανεουμένων* nel terzo), che tanto nel paragrafo 2 (*νέαν οἰκίαν βούλοιο κτίζειν; παλαιὰν ἀνανεοῦν; διαφθαρεῖσαν ἐκ πυρὸς οἰκοδομεῖν*) quanto nel successivo paragrafo 4 (*τῶν ἐμπρησθεισῶν οἰκιῶν εἴτε τῶν ἀνανεουμένων καὶ ἐπὶ τῶν οὐκ οὐσῶν μὲν πρότερον*) individua una delle varie ipotesi di attività costruttiva disciplinate allo stesso identico modo dal legislatore.

Dal momento che nel paragrafo 2 si stabilisce come soltanto se osservata dal costruttore la distanza di 12 piedi dalla casa del vicino sarà lecito elevare, senza limiti, la propria (sottolineando che ciò deve valere tanto per chi edifica un nuovo edificio – dunque su un suolo su cui non si era precedentemente edificato – quanto per colui che ne ‘rinnovi’ uno vecchio – a mio avviso, quindi, riedificandolo più o

riferimento ai *pacta vel stipulationes* del § 3b, Malavé Osuna 2000: 49 s. e 49.31, ove si trovano utili indicazioni bibliografiche accompagnate da una sintesi delle diverse spiegazioni circa il valore di quella espressione, in rapporto al modo in cui si sarebbe avuta la produzione dell'effetto reale. Da parte sua Saliou 1994: 223, in relazione a tali disposizioni zenoniane, parla di un conflitto tra due tipi di servitù: servitù “*tacites*”, fondate sulla *vetus forma* e servitù “*de type classique*”, sanzionate da un accordo, il cui contenuto sarebbe quello di una *servitus altius tollendi* (e su tale punto si può concordare, almeno parzialmente, dal momento che al vicino le luci – e la vista – potevano essere sottratte non solo sopraelevando il proprio edificio, ma anche, fra l'altro, aumentandone la larghezza): un sistema di coesistenza della *servitus altius non tollendi* (quale modo di protezione automatica delle luci) con quella *altius tollendi*; sistema che sarebbe necessario, come ella scrive, allorquando esiste la possibilità della costituzione tacita di una *servitus altius non tollendi*; sennonché, qui non si tratta affatto della possibilità di costituzione tacita di una servitù *altius non tollendi*, quanto del riconoscimento da parte del legislatore (Leone I e poi Zenone) di una figura che ben può anticipare una servitù legale, a cui Zenone consente ci si possa sottrarre convenzionalmente. Deve, a ogni modo, precisarsi che, quando più avanti, a pagina 243, la studiosa illustrava la regola dei 12 piedi (pur senza collegarla alle norme di Cl. 8.10.12.1a-b), parlava di una garanzia “*réglementaire*”, corrispondente alla nozione moderna di servitù legale, di cui le pareva di aver visto “*l'émergence*” a partire dalla nozione di *vetus forma*!

meno completamente –, o anche per quanti ricostruiscono quello che era stato distrutto in un incendio)⁹⁴⁷ e inserirvi delle finestre o per la vista (ossia, panoramiche) o per la luce,⁹⁴⁸ dovrà necessariamente intendersi che nel paragrafo 1, pur non rammentandosi alcuna distanza, l'ipotesi considerata dal legislatore dovesse concernere la ricostruzione di un vecchio edificio, per l'eventualità che si riedificasse, viceversa, a una distanza inferiore a 12 piedi dalle abitazioni circostanti.⁹⁴⁹ Dunque, come emerge dal 'combinato disposto' di queste due disposizioni, se chi riedifica un'antica casa (fosse questa nello stato di rudere, o, in ogni caso, si reputasse di doverla in tutto o in parte demolire) sta alla distanza appena menzionata, non potrà opporgli l'obbligo di conservare l'antica 'forma', ossia di rispettare le medesime dimensioni, per non togliere la vista o la luce al vicino; viceversa nell'eventualità contraria, solo in un caso gli sarà egualmente permesso di 'sacrificare' il vicino, a vantaggio della sua costruzione: qualora attraverso i patti e le stipulazioni i due proprietari si fossero accordati in quel senso.⁹⁵⁰

947 Per quest'ultima ipotesi veda Saliou 2018: 82 s.

948 Cfr., *ex multis*, Minieri 2006: §§ 5 e 5.30, ov'è altra bibliografia; Malavé Osuna 2000: 41.

949 Pur se non illustrata a fondo, come qui si è tentato di fare, la stretta connessione fra il paragrafo 1a e il paragrafo 2 è ben evidenziata da Cursi 1999: 347.

950 Mi pare senz'altro insensata la seconda delle proposte avanzate da Malavé Osuna 2000: 186 s. per risolvere l'apparente contraddizione tra le due menzionate norme dei paragrafi 1a-b e 2: essa non può stare in piedi nell'idea che in Cl. 8.10.12.2 il legislatore, diversamente da quanto egli fa in Cl. 8.10.12.1a-b, dia una disciplina per il differente caso della realizzazione di opere che non pregiudicano le case circostanti (con il togliere loro la luce e la vista): l'osservanza di quello spazio consente, in verità, a chi costruisce di alzare come voglia il suo edificio, anche quando nel caso concreto, eccezionalmente, ciò dovesse egualmente diminuire la luce o la vista del vicino. Diversamente, la prima proposta non è distante dalla nostra interpretazione, ma è gravemente carente, nella misura in cui non assume che la possibilità di togliere, tramite i patti e le stipulazioni, con la propria costruzione la vista e la luce al vicino riguardi esclusivamente l'ipotesi in cui la distanza tra i due edifici sia inferiore a 12 piedi. Non accorgendosi di ciò ella (a pagina 45) giunge a una conclusione assurda, negando la possibilità di rinunciare convenzionalmente (tramite patti e stipulazioni) alla distanza minima dei 12 piedi, quando oltretutto si trova, viceversa, costretta a riconoscere la derogabilità della misura dei 10 piedi enunciata nel in Cl. 8.10.12.3. Non si può, tra l'altro, come ella invece fa a pagina 46, richiamarsi alla norma iniziale del paragrafo 3, quella in cui si vieta di occupare al costruttore di un edificio privato parte di una strada o di una piazza, allorquando la loro ampiezza sia maggiore di 12 piedi, per ricavarne il carattere inconfondibile di limitazione di diritto pubblico che Zenone attribui alla norma dei 12 piedi intermedi: in relazione a quel precetto può, a ragione, parlarsi di limitazione di diritto pubblico, in quanto la strada e la piazza sono beni della comunità civica e dunque il divieto di occupare del suolo pubblico è posto a tutela degli interessi della città e dei suoi cittadini.

La dettagliata menzione da parte del legislatore in Cl. 8.10.12.2 (come nel successivo paragrafo 4), delle varie fattispecie in cui può realizzarsi la costruzione di un edificio (*novam domum aedificare, veterem renovare o reficere, igni consumptam extruere*, nella traduzione di Krüger) svela, a mio avviso, una forte preoccupazione: si vuole evitare per il futuro (e ciò, nella vigenza della precedente disciplina, come pare verosimile, doveva essere non di rado accaduto) che la normativa sulle distanze (con le limitazioni che comportava per chi costruisse) potesse essere facilmente violata, sostenendo che essa doveva trovare applicazione solo per le nuove abitazioni (*quae antea quidem non fuerunt*), edificate dopo l'entrata in vigore della *constitutio* zenoniana; e tale, a rigore, non si sarebbe potuta considerare la costruzione che andava in realtà a sostituire una *vetus domus*, ormai anche solo parzialmente abbattuta, crollata o distrutta dal fuoco, ma in origine eretta ben prima di quella *constitutio*: ecco che la cancelleria imperiale andava a prevenire, impedendola, quella temuta eventualità.

Da più d'uno è stato osservato, tra l'altro, che in queste e in altre norme di Cl. 8.10.12 si presentano alcune limitazioni legali della proprietà come fossero delle servitù legali;⁹⁵¹ quello che pare indubbio è che esse ricevono tale configurazione nella costituzione giustiniana-

951 Si veda, solo a mo' di esempio, Biscardi 1993: 117 (il quale, peraltro, da parte sua notava, giustamente, come secondo la disciplina zenoniana non sia affatto semplice, di regola, indicare "quale dei fondi vicini debba essere considerato come fondo dominante e quale come servente" dal momento che nella maggior parte dei casi si ha a che fare con limitazioni poste "nell'interesse reciproco dei fondi stessi"); Cursi 1999: 352 s.; Mollá Nebot, Iñanos Pitarch 2015: 59, 80 e 95, che, d'altra parte, più precisamente, parlano, richiamandosi agli studi di Biondi, di servitù private protette "amministrativamente"; Jiménez Salcedo 1999: 25 e 25.30 (ove è reperibile l'indicazione di altra letteratura) che, proprio con riguardo all'obbligo, di costruire le case osservando determinate distanze tra esse, individua tale figura, rimandando al testo del paragrafo 2b, ove Zenone utilizza, per l'appunto, il termine greco equivalente al latino *servitus*, per escludere in quel caso specifico il vincolo della misura posta a tutela del *prospectus maris*: *τοιαύτην δουλείαν κρατεῖν*. Tuttavia, non può in ogni caso tacersi che la frase di Cl. 8.10.12.2b appena richiamata manca nei manoscritti *Marcianum* e *Parisinum*, tanto che già Ferrini, come rammenta Malavé Osuna 2000: 42.17, aveva pensato a una interpolazione; sembra che ignorino completamente tale circostanza, fra gli altri, Saliou 1994: 243; Cursi 1999: 350; Cursi 2014: 615, 615.63 e, da ultimo, Fasolino 2020: 191. Un sommario ragguaglio bibliografico circa la questione della qualificazione come servitù delle varie limitazioni alla facoltà di costruire, imposte o disciplinate da questa *lex* è dato, di recente, da Minieri 2006: § 5; Malavé Osuna 2000: 42.19 s. (ove è l'indicazione di altra letteratura); si veda, da ultimo, anche il veloce accenno di Saliou 2018: 89 s. e 89.66.

nea del 531, la quale, come si è rilevato poco fa, estese l'applicazione della *lex zenoniana* a tutte le città dell'impero.⁹⁵²

Circa il cenno, poi, in Cl. 8.10.12.1, alla anteriore legge di Leone I, per Saliou, esso e altri riferimenti che a questa si incontrano nella costituzione zenoniana, se si spiegano in parte con “la fonction même de la loi”, possono anche manifestare la preoccupazione di Zenone di riannodare il filo della legittimità imperiale rotto dall'usurpatore; una legittimità contestata in più occasioni durante il suo regno. E ciò nonostante il carattere critico di talune osservazioni che oppongono “l'expertise e la compétence” dell'imperatore isaurico a una qualche ambiguità della *constitutio* leonina.⁹⁵³

A ogni modo, come non può escludersi che tale conclusione abbia un qualche fondamento, dovrà, tanto più, ammettersi, mi pare, che ciò non può concernere soltanto Cl. 8.10.12 e che ogni qualvolta in una sua *lex* Zenone richiama esplicitamente gli interventi legislativi (nella materia volta per volta affrontata) di Leone (in più di un caso) o più genericamente dei suoi predecessori (come accade, a esempio in Cl. 1.2.16, con riguardo ai *divae recordationis retro principes ante nostrum imperium*), per confermarli o apportarvi qualche modifica, si propone anche di sottolineare la continuità della legittimità imperiale che si è realizzata nella sua investitura (e questo, in effetti, come a suo tempo ho avuto modo di accennare, mi è parso evidente per il rammentato rimando di Cl. 1.2.16).

In Cl. 8.10.12.2, di cui poco fa si è già anticipato qualcosa, Zenone muta una precedente norma (e qui stranamente il richiamo è a una sua costituzione e non, come ci saremmo aspettati e come propone di leggere, pur in via dubitativa, l'editore, alla legge leonina cita-

952 Cfr., *ex multis*, Cursi 1999: 350, che, al pari di altri, si sofferma sul precedente della tradizione occidentale rammentato dalla *lex Romana Burgundionum* (17.5), in un riferimento a una *servitus luminis vel aeris*, disciplinata in una *lex Theodosiani*. Come, fra gli altri, sottolinea Zuccotti (si vedano i luoghi citati alla nt. 945), proprio da questa costituzione di Zenone viene a svilupparsi in maniera notevole, nell'età tarda, la figura delle servitù cosiddette legali. Similmente, fra gli altri, pur assai stringatamente e in una frase che contiene talune imprecisioni, Amunátegui Perelló 2013: 610.24; Amunátegui Perelló 2012: 94.56. Diversamente, per Brugi, come segnala Malavé Osuna 2000: 45.24, nell'espressione giustiniana, riferita alla legge di Zenone, *quae de servitutibus loquitur*, con il vocabolo *servitus* l'imperatore avrebbe inteso una vera e propria servitù prediale posta in essere, come ormai era consueto, tramite patti e stipulazioni; il che implicherebbe, tuttavia, che tutte le distanze fra le costruzioni dei vicini, richieste da Cl. 8.10.12 avrebbero potuto essere derogate.

953 Saliou 2018: 93.

ta all'inizio)⁹⁵⁴ sulla prescritta distanza di 12 piedi tra le case private: l'aggiunta dell'espressione "più o meno" alla misura domandata dal provvedimento anteriore (la quale, probabilmente, avrebbe rappresentato un margine minimo di errore, seppur genericamente individuato, nelle misurazioni, a tutela di chi stava edificando)⁹⁵⁵ aveva prodotto, peraltro, una grave oscurità⁹⁵⁶ nell'esegesi della norma⁹⁵⁷ (il che certamente non doveva aver aiutato a eliminare le liti fra i vicini): ecco che si viene a precisare come lo spazio (minimo) dei 12 piedi fra la casa che si sta edificando e quelle dei vicini debba calcolarsi da ogni punto esterno dell'edificio, ossia dalla superficie delle fondamenta della nuova costruzione fino al tetto;⁹⁵⁸ solo rispettato

954 Krüger 1954: 335.7, per il quale τῆς δὲ μου τῆς διατάξεως andrebbe dunque emendato in τῆς δὲ αὐτῆς διατάξεως. La letteratura favorevole alla paternità leonina è, di recente, citata da Miglietta 2010: 58.40, che peraltro erroneamente qualifica Leone, come padre di Zenone, espressione in effetti adoperata da quest'ultimo per indicare il padre di colei che aveva sposato. Preferisce la correzione dell'editore anche Saliou 1994: 282, la quale erra tuttavia nel considerarla necessaria al fine della comprensione della sintassi del testo (peraltro, ella non ripete tale osservazione nel recentissimo contributo, Saliou 2018: 97 e 97.88). Pur dubitativamente pensa qui a una precedente costituzione dello stesso Zenone, Cursi 1999: 349, 349.89; Cursi 2014: 614, 614.54. Stupisce, poi, che tale questione non sia neppure accennata da Malavé Osuna 2000: 35-37, allorquando commentando puntualmente la traduzione latina dell'editore – che dunque ha *mea (eadem?) constitutio* –, dà per scontato che il riferimento concernesse la *lex* leonina, cui Zenone si era già riferito nel paragrafo precedente.

955 La quale finalità mi pare credibile, seppure seguendo la lettura di Miglietta 2010: 58.40, che anche a me pare la più corretta, deve ammettersi che ciò non è esPLICITATO nel testo di Zenone.

956 Come può intendersi seguendo la traduzione latina proposta da Krüger 1954: 335, che, tuttavia, nel testo greco accoglie la differente lettura ἀσφάλεια, che può rendersi con "sicurezza" e non quella indicata in apparato alla nota 9, ἀσάφεια traducibile con "oscurità". La lezione accolta da Krüger (oltreché, fra i tanti, da Grosso e da Masuelli) e già seguita da Gotofredo, che correggeva il testo aggiungendo il dativo *aedificantibus* ('l'inciso 'più o meno' sarebbe stato posto per la "sicurezza" di quanti edificavano) è, come si accennava alla nota precedente, rigettata, con buoni argomenti da Miglietta 2010: 59.40 e 60.40, cui ci sia qui consentito di rinviare (oltreché per la ricca rassegna di fonti citate, anche) per la critica a Masuelli, che pur distinguendo opportunamente, con riferimento a Cl. 8.10.12, fra oscurità e ambiguità collega poi tale distinzione zenoniana alla *lectio* ἀσφάλεια (come Miglietta pensa, "per una probabile svista"). Neppure accenna a tale questione terminologica Malavé Osuna 2000: 38, che nella sua analisi ignora completamente, come si è già sottolineato, il testo greco, fondandosi esclusivamente sulla versione latina di Krüger.

957 E come il legislatore non manca di sottolineare "il dubbio non può cancellare l'ambiguità": cfr. Miglietta 2010: 59.40 e 60.40, con un opportuno rimando al commento di Gotofredo.

958 Commentando Cl. 8.10.12.2, Zaera García 2007: 507 si domanda se la misura di 12 piedi sia la distanza totale che dovrà sussistere fra i due edifici o se ciascun

tale spazio si potrà, come prescrive ora il legislatore, alzare quanto si desidera il proprio edificio e aprirvi qualunque tipo di finestre.

Per taluno, peraltro, la stessa disposizione pone più di un problema interpretativo: ci si è domandati, in particolare, se il legislatore imponga il rispetto di una distanza di dodici piedi, quale spazio che circondi l'intero immobile, o se al contrario la distanza minima richiesta si riferisca soltanto ai lati opposti ad altri delle case vicine; in altri termini ci si è chiesti se quell'intervallo doveva osservarsi anche al lato della facciata dell'abitazione che, eventualmente, guardasse la via pubblica; ad avviso di Belen Malavé Osuna, nel caso in cui il lato principale della casa fosse affacciato sulla pubblica via si sarebbe dovuto lasciare lo spazio di 12 piedi da esso alla via;⁹⁵⁹ se poi gli edifici venissero eretti su entrambi i lati della via pubblica, il lato principale di ciascuna delle costruzioni opposte avrebbe dovuto mantenere la misura di 12 piedi dalla strada, di modo che tra le due nuove costruzioni si sarebbe dovuto avere uno spazio di 24 piedi più la larghezza della strada su cui esse affacciavano.⁹⁶⁰

Or dunque a me pare che la lettura della studiosa spagnola fraintenda il limpido dettato della norma che si sta analizzando; il problema qui affrontato dalla cancelleria di Zenone concerne esclusivamente la distanza che il costruttore deve lasciare tra la sua casa e quella (o quelle) del vicino (o dei vicini), a tutela di questo (o questi) e, dunque, va osservata per tutti i lati dell'edificio che si oppongano a lati di altre costruzioni:⁹⁶¹ riguardo al lato (della casa in costruzione)

proprietario dovrà rispettare quello spazio tra il suo edificio e il limite della sua proprietà, giungendo alla conclusione che in base alla norma data da Zenone ognuno dei due avrebbe dovuto rispettare la distanza di sei piedi, essendo dato, lo spazio imposto di dodici piedi, dalla somma della distanza lasciata da entrambi i proprietari. Ebbene, se non pare in alcun modo di poter dubitare, conformemente alla *communis opinio*, del fatto che i 12 piedi individuano la distanza minima totale che deve esistere tra le due costruzioni, la questione pare inutilmente sollevata: l'ipotesi qui presa in considerazione dal legislatore, infatti, riguarda il caso di colui che si trova a dover ristrutturare, ricostruire o edificare per la prima volta la sua abitazione, tenendo conto degli edifici dei vicini già esistenti.

959 Malavé Osuna 2000: 59-61, che, alla nota 70, ricorda una risalente letteratura contraria al suo assunto: ella respinge l'argomento (la facoltà che i vicini hanno di modificare la distanza legale è impossibile nel caso del lato che dà sulla via pubblica, dunque per quel lato non dovevano valere le distanze minime di cui si è detto), a mio avviso corretto, avanzato da quella dottrina, fondandosi su un presupposto (l'impossibilità di modificare convenzionalmente la distanza minima legale dei 12 piedi), che, come mi è già capitato di osservare, non trova riscontro nelle fonti.

960 Malavé Osuna 2000: 62 s.

961 Solo relativamente a essi, dunque, può valere il ragionamento secondo cui, in armonia con quanto viene disposto poco più avanti, al paragrafo 4, circa il dif-

che avrebbe guardato una via pubblica, qualora questa avesse, in ipotesi, una ampiezza di almeno 12 piedi e l'edificio del vicino avesse un lato sul bordo opposto della via pubblica, colui che intendeva costruire ben avrebbe potuto farlo, a sua volta, sul ciglio della via.

E che questa sia la corretta interpretazione di quella disposizione emerge, altresì, dal confronto di essa con il precetto iniziale del successivo paragrafo 3, di cui ci occuperemo più distesamente fra poco: la malevola interpretazione che lì il legislatore previene, rigettandola anticipatamente, avrebbe ammesso la liceità per il costruttore di occupare parte di una vicolo o di una strada larga per la sua costruzione, quando esse avessero una ampiezza superiore ai 12 piedi, vantando che si sarebbe garantita la distanza (dalle case costruite prima della entrata in vigore della legge, le quali ovviamente già si trovassero dall'altro lato del vicolo o della via) domandata dal paragrafo precedente della legge: la cancelleria chiarisce come la circostanza che la misura di 12 piedi rappresenti lo spazio che deve sussistere tra le abitazioni non consenta a chi edifica di invadere parte del suolo pubblico, qualora questi pur salvaguardi quello spazio minimo: la *lex*, viceversa, non chiede affatto che chi costruisce il nuovo edificio si tenga a 12 piedi dalla via o dal vicolo, fosse la loro ampiezza maggiore o uguale di quella misura.⁹⁶²

In nessun caso, peraltro, precisava il legislatore (Cl. 8.10.12.2a), sarebbe stato consentito, pur rispettando lo spazio di 12 piedi tra l'edificio in costruzione e quello del vicino, togliere a questi la vista, diretta

ferente obbligo di lasciare libera la vista del mare, lo spazio minimo previsto dovrebbe riguardare tutti i lati dell'edificio in costruzione: è evidente, infatti, che la misura dei 100 piedi dovrà osservarsi rispetto a tutti i lati che possono ostacolare il *prospectus maris* goduto da altre abitazioni. La errata lettura di quel precetto data dalla Malavé Osuna è, più di recente, seguita da Zaera García 2007: 507 s.

962 Mentre solleva più di un dubbio l'idea della Zaera García 2007: 508 s., secondo cui le disposizioni che in età tarda obbligavano a rispettare uno *spatium* di separazione fra gli immobili prossimi ponevano una disciplina dell'*ambitus aedium* (a suo avviso, infatti, questo non fu soltanto quello previsto dall'antica norma decemvirale, caduta in desuetudine appena un secolo dopo la sua 'emanazione', ma sarebbe rinvenibile in tutte quelle disposizioni che in un modo o in un altro imposero l'obbligo di lasciare intorno all'edificio uno spazio in cui non si poteva costruire, indipendentemente dalla misura richiesta: l'*ambitus aedium* oltreché una limitazione del *dominium*, sarebbe stato, insomma, anche una misura di carattere urbanistico, volta alla prevenzione delle catastrofi, a ordinare lo spazio o perfino a conferire un migliore aspetto estetico alla città), pare condivisibile la prudenza di Licandro 1991: 233 e 233.87, per il quale "è difficile individuare l'antico *ambitus*" nella costituzione di Zenone, trattandosi, in questo caso di "un vero e proprio regolamento edilizio". Come egli rammenta, per Capogrossi Colognesi proprio lo sviluppo urbanistico con la diffusione delle *insulae* avrebbe determinato la scomparsa dell'*ambitus aedium*.

e senza ostruzioni, del mare da qualunque parte della casa (a meno di torcersi per vederlo) sia stando alzati, che rimanendo seduti nelle proprie stanze;⁹⁶³ viceversa (come si legge in Cl. 8.10.12.2b) potrà essere tolto il prospetto degli alberi e degli orti: già la prima costituzione (quella di Leone, come può supporre), infatti, nulla prevedeva a tale proposito; nulla in merito viene ora stabilito dalla cancelleria di Zenone,⁹⁶⁴ e, in effetti, come forse precisava il legislatore, non pare opportuno che per legge si imponga al vicino una servitù passiva (δουλεία) di tal genere (ossia, di non sopraelevare, evidentemente) sulla sua abitazione.⁹⁶⁵

Ad avviso di Catherine Saliou, quest'ultima disposizione colpisce per la sua inutilità e per il suo tono polemico: non può escludersi, secondo la studiosa, che Zenone intendesse qui annullare un provvedimento, successivo a quello leonino, emanato dall'usurpatore Basilisco. Seguendo Scheltema ella ritiene che tale *lex* possa essere identificata in uno dei testi normativi anonimi raccolti nell'appendice del *Trattato di diritto urbanistico* di Giuliano Ascalonita,⁹⁶⁶ che ha per oggetto la protezione della vista del mare, ma anche di quella di alcuni elementi del decoro urbano, dei giardini e degli alberi. Tale conclusione spiegherebbe perché Cl. 8.10.12 non faccia parola alcu-

963 Cfr., da ultimo, Fasolino 2020: 186: "Allorché, quindi, dall'edificio preesistente si possa contemplare il mare ... direttamente e comodamente, si potrà costruire soltanto sino ad un'altezza tale da non ostacolare o impedire la visuale al vicino, al quale pertanto viene garantito il diritto di continuare a goderne alle condizioni già in atto". Per altre indicazioni bibliografiche sulla disciplina zenoniana e giustiniana del c.d. *prospectus maris* v. Minieri 2006: ntt. 31 s., cui *adde*, almeno, i paragrafi della più volte menzionata monografia della Malavé Osuna dedicati a tale normativa, ove in apparato viene citata altra letteratura.

964 Per Fasolino 2020: 187, le ragioni di tale previsione stanno tutte "in una valutazione discrezionale di opportunità compiuta dal legislatore: Zenone, in linea peraltro, a quanto parrebbe di capire, con il suo predecessore Leone ..., sembra aver ritenuto che fosse eccessivo imporre anche per tale ipotesi delle limitazioni alla facoltà di edificare. Evidentemente, la sensibilità che pure ... si era manifestata in ordine al piacere ingenerato dalla veduta di orti e giardini, non aveva però ricevuto una considerazione tale da assurgere al rango di interesse da proteggere per il legislatore".

965 Dei problemi esegetici, che solleva la mancanza dell'inciso τοιαύτην δουλείαν κρατεῖν in due dei manoscritti che riportano il testo legislativo zenoniano, circa la configurazione come servitù legale delle limitazioni poste alla proprietà da Cl. 8.10.12, si è già detto alla precedente nt. 951.

966 Come rammenta Saliou 1996: 15 e 15.55-57 (ov'è bibliografia), si discute se l'opera, di cui a noi è giunto un estratto, vada datata al V secolo o all'età giustiniana e più precisamente al torno d'anni che va dal 531 al 533 (come anch'ella sembra credere).

na della vista sul decoro urbano e sia, come ella scrive, allusiva nella negazione di Cl. 8.10.12.2b.⁹⁶⁷

Ebbene, se la studiosa può avere ragione nel ritenere che il testo anonimo appena citato dimostra un qualche interesse del legislatore dell'età tarda per la questione della tutela del paesaggio e della vista su questo, pare, tuttavia, un po' troppo azzardato, almeno a me, desumere dal chiaro testo di Cl. 8.10.12.2b la volontà di abrogare una ipotetica e contraria legge del tiranno (volta a proteggere la vista dei giardini e degli alberi): allorquando Zenone cancella una legge dell'usurpatore, lo fa con molta enfasi e in maniera palese; non esita neppure un istante a marcare la profonda differenza fra le sue scelte di politica legislativa e quelle di Basilio.⁹⁶⁸ La quale impressione si rafforza, se non erro, se si considera che in quei casi la proclamata abrogazione delle disposizioni biasimate viene salvata nel testo, pur assai condensato, della *constitutio* zenoniana di turno, trådito dal *Codex*: tanto più, insomma, la esplicita cancellazione della supposta disposizione a tutela della vista degli orti e degli alberi si sarebbe dovuta trovare nella lunghissima versione della legge, verosimilmente fedele all'originale, oggi conservata nelle varie edizioni del *Codex* giustiniano.

Seguendo la datazione dell'opera di Giuliano preferita dalla stessa Saliou, che la colloca nel biennio 531-533,⁹⁶⁹ nulla vieterebbe di supporre che la protezione della vista dei giardini e degli alberi fosse stata sancita, per esempio, da Anastasio, e poi non condivisa da Giustiniano, che non accolse la relativa norma nel *Codex*.

In Cl. 8.10.12.3 si sancisce, come si è di già accennato, che a nessuno sarà consentito, in futuro, di costruire un edificio occupando, in parte, un vicolo o una strada pubblici, che pur abbiano un'ampiezza superiore ai 12 piedi: come è palese tale distanza rappresenta soltanto la misura minima che deve essere lasciata tra due costruzioni private; nessuno, insomma, potrà interpretare in modo errato il ri-

967 Saliou 2018: 92 s. e 92.77 s., ove si trova il rimando allo scritto di Scheltema e la citazione della fonte menzionata nel testo; Saliou 1994: 239. Alla studiosa si deve anche una bella edizione con traduzione in lingua francese dell'opera di Giuliano, accompagnata da un'introduzione e da un commento al testo (Saliou 1996), sul quale si segnalano, peraltro, alcune notazioni critiche di Sirks 1999: 407-409, in merito all'analisi degli interessanti aspetti giuridici svolta dall'autrice: ella si limiterebbe a luoghi comuni ripetendo molte delle osservazioni svolte nel libro del 1994 (anche qui più volte citato); a avviso di Sirks, poi, non può, d'altra parte, approvarsi che „die hier gewonnenen Ergebnisse sich von denen in jenem Werk unterscheiden“.

968 Basta dare una veloce lettura a Cl. 1.2.16 e 5.5.9 per rendersene conto.

969 Vd. *supra*, nt. 966.

spetto di quella distanza (come possiamo immaginare che fosse talvolta accaduto, rispettando la lettera della precedente norma leonina, ma tradendone lo spirito), restringendo con la sua costruzione la larghezza di una via pubblica, che pur superasse i 12 piedi. Tale divieto per il costruttore privato di occupare del suolo pubblico individua, come è evidente, un limite posto, stavolta, a tutela di un prevalente interesse di carattere sociale.⁹⁷⁰

È, poi, con la disposizione successiva (Cl. 8.10.12.3a) che la cancelleria di Zenone passa a considerare il diverso caso in cui, la distanza tra un vecchio edificio e la costruzione del vicino (ossia tra costruzioni già esistenti al momento dell'entrata in vigore di Cl. 8.10.12) sia inferiore a 12 piedi: l'antica costruzione non potrà essere sopraelevata né potranno esservi inserite delle nuove finestre, nel caso lo spazio tra una casa e l'altra, non fosse di almeno 10 piedi; in altri termini, se la distanza risulta inferiore a 10 piedi, non sarà consentito né alzare la vecchia costruzione, né, in generale, aprire delle finestre, ulteriori rispetto a quelle che già vi erano (le eventuali nuove finestre dovranno essere posizionate dove lo erano in precedenza e avere le medesime misure di quelle precedenti).⁹⁷¹

Sarà consentita, tuttavia, l'apertura di sole finestre per la luce, da sei piedi in su in altezza dal pavimento delle stanze della casa. Non stupisce, allora, che, prevenendo l'eventualità di fraudolente applicazioni della norma, il legislatore vieti la costruzione di un altro pavimento sopra al primo (un c.d. falso pavimento) in maniera tale che da questo secondo pavimento alla finestra per la luce vi sia una distanza inferiore ai 6 piedi; in tal modo, infatti, si verrebbe ad aggirare la disciplina dettata da Zenone: come si chiarisce nel paragrafo seguente (3b) le finestre per le luci diventerebbero, con quell'*escamotage*, delle finestre per la vista, ledendo ingiustamente il vicino (ossia, gravandolo, in buona sostanza, di una servitù non ammessa).

A ogni modo, anche qui il legislatore permette di derogare a tale divieto, qualora attraverso patti e stipulazioni uno avesse acquistato la facoltà di ledere in quel senso i (diritti de)l vicino. Qui, diversamente dal paragrafo 1 (e da una qualunque delle tre ipotesi del paragrafo 2) il caso non è quello della futura riedificazione di un vecchio edificio, dopo l'entrata in vigore della legge; l'ipotesi ora disciplinata concerne una antica costruzione che non si intende affatto riedificare, ma soltanto sopraelevare, o nella quale si desiderino aprire delle finestre ove prima non c'erano. La misura di favore, lo spazio minimo di 10 piedi invece che di 12, per chi intende fare tali modifiche edilizie

970 Condivisibili riflessioni a questo proposito in Saliou 1994: 267 s.

971 Cfr., fra tanti, Minieri 2006: §§ 5 e 5.33.

sembra giustificarsi proprio con la circostanza che qui non vi è, in capo a chi apporta tali modifiche, una volontaria inosservanza della disciplina legislativa zenoniana (sulla distanza minima di 12 piedi) e, come sembra verosimile, leonina, dal momento che allorquando il *vetus aedificium* fu eretto quelle norme ancora non esistevano.

Da taluno si è ritenuta illogica e assurda tale prescrizione nella misura in cui avrebbe consentito, in presenza di una distanza di 10 piedi tra vecchie *domus*, di poterle elevare a qualunque altezza si desiderasse: il che avrebbe potuto comportare di sottrarre al vicino la vista del mare di cui questi godeva prima della sopraelevazione dell'edificio.⁹⁷² Ecco che si è interpretata la norma quale divieto di elevare la vecchia costruzione, allorquando lo spazio fra le due abitazioni fosse minore di 12 piedi, consentendo la sola apertura di finestre (in generale per alcuni, solo di quelle per la luce per altri) per il caso che quella misura fosse almeno di 10 piedi.⁹⁷³ Tuttavia a me pare che leggendo tale disposizione in stretta connessione con quanto dispone, lì per le nuove costruzioni, il paragrafo 2, essa possa facilmente intendersi come relativa all'ipotesi in cui la sopraelevazione non togliesse il *prospectus maris*; la norma è infatti presentata come una eccezione (giustificata dalla circostanza che si trattava di edifici costruiti prima dell'entrata in vigore di Cl. 8.10.12 e forse anche della antecedente legge leonina) alla regola illustrata poco sopra della misura minima dei 12 piedi, il rispetto della quale, come poi si precisava al paragrafo 2a, non avrebbe in ogni caso consentito di togliere al vicino la vista del mare.

Da parte sua, Belen Malavé Osuna ritiene, poi, che nei paragrafi 3a e 3b la cancelleria imperiale avrebbe distinto tra antiche costruzioni e nuovi edifici, edificati su suoli ubicati in strade la cui ampiezza, pur minore di 12 piedi fosse almeno di 10 piedi. Nel secondo caso (quello relativo a edifici "de nueva planta") si sarebbe permessa soltanto l'apertura di finestre per la luce, all'altezza minima di sei metri dal suolo.⁹⁷⁴ Pertanto, nel caso di edifici costruiti prima dell'entrata in vigore della *lex zenoniana* non si sarebbero potute inserire nuove finestre né per la vista né per la luce, qualora lo spazio tra i due edifici fosse stato inferiore a 10 piedi (mentre sarebbe stato lecito aprire

972 Malavé Osuna 2000: 117-119.

973 Così Bonfante 1966: 337, che ammette la deroga per la sola apertura di finestre per la luce e, di recente, Malavé Osuna 2000: 119, che suppone, come ella scrive, una alterazione meccanica dei segni di interpunzione del testo. Sennonché riferisce tale alterazione non al dettato originale in greco della costituzione, ma alla traduzione latina di Krüger (sic!), ponendo la virgola prima di *vel fenestras facere* e togliendola davanti a *nisi decem pedes in medio sint*.

974 Malavé Osuna 2000: 47 s.

le une e le altre, se la distanza fosse stata di almeno 10 piedi); per la differente ipotesi di edifici “de nueva planta” il rispetto della distanza di 10 piedi (ossia, quando lo spazio tra il suolo ove sorgerà la costruzione e l’edificio del vicino fosse inferiore a 12 piedi, ma non minore di 10 piedi) non avrebbe in ogni caso consentito l’apertura di finestre per la vista.⁹⁷⁵

Ma il tenore del testo non ammette in alcun modo tale lettura, che a suo avviso discenderebbe, viceversa, dal confronto fra le due consecutive disposizioni della *lex* (che ella riporta nella traduzione latina di Krüger):

si vero vetus aedificium ex antiqua forma tale erat, ut duodecim pedibus angustius sit inter utrasque aedes patium, non liceat praeter veterem formam vel extollere aedificium vel fenestras facere, nisi decem pedes in medio sint e quella immediatamente successiva tunc enim prospectivas quidem aedificator facere non poterit, quae antea non fuerint, ut dictum est, luciferas autem faciet sex pedibus altiores a solo, neque vero aurea falsum solum quod vocant.

Anche stando alla versione latina dell’editore, mi pare basti osservare, da un lato, come, riguardo alla seconda norma, da nulla può desumersi che dopo essersi occupato del caso del *vetus aedificium* il legislatore fosse passato a disciplinare una diversa ipotesi, concernente una casa “de nueva planta”, dall’altro che tale norma altro non è che un evidente precisazione della più generica disposizione iniziale: se non vi è uno spazio di almeno 10 piedi tra l’antico edificio, su cui vuole intervenire il costruttore, e quello del vicino è vietata sia la sopraelevazione che, in linea generale (potremmo aggiungere), l’apertura di nuove finestre. Ma mentre, l’*aedificator* non potrà, in alcun modo, inserire finestre per la vista ove prima non c’erano (ed evidentemente l’*ut dictum est* non può che rimandare al divieto appena menzionato dal redattore della legge), potrà fare delle aperture per la luce, a condizione, tuttavia, che si pongano a una certa altezza

975 La studiosa erra anche nell’intendere il pensiero di Ferrini, che seppure non esplicitamente darebbe la stessa interpretazione da lei offerta, osservando l’esistenza di due regimi giuridici diversi per gli edifici di nuova costruzione e gli edifici antichi nel terzo frammento della costituzione di Zenone; vero è che, nel luogo citato, Ferrini distingueva la questione disciplinata all’inizio del paragrafo 3, ossia quella del divieto di occupare parte della strada pubblica dal costruttore di un edificio, anche nel caso l’ampiezza di quella superasse la misura di dodici piedi, da quelle relative, oltre che alla sopraelevazione, all’apertura di nuove finestre nell’edificio costruito prima della entrata in vigore di Cl. 8.10.12 e che si trovasse o meno ad almeno 10 piedi di distanza dalla costruzione del vicino.

(da almeno sei piedi dal pavimento) da non poter ledere evidentemente la riservatezza del vicino.⁹⁷⁶ E ancora di più, l'ipotesi dell'edificio "de nueva planta" era già stata attentamente disciplinata, mi pare, da Cl. 8.10.12.2, ove lo spazio richiesto (rispetto alle costruzioni circostanti) tanto per costruire sino a qualsivoglia altezza, quanto per aprire, come e dove si volesse, delle finestre (per la vista come per la luce) era quello canonico dei 12 piedi, distanza che nell'eventualità qui considerata manca, come premette da subito il legislatore.

In Cl. 8.10.12.4, richiamando una legge precedente, secondo la quale era lecito elevare in altezza, fino a 100 piedi, le case che fossero state distrutte dal fuoco, anche qualora avessero leso taluno togliendogli la veduta del mare, Zenone, dopo aver ribadito, ancora una volta, di voler eliminare ogni ambiguità, ordina che deve valere, tanto nei riguardi delle abitazioni bruciate e di quelle che vengono ristrutturate, quanto nei riguardi di quelle che vengono costruite per la prima volta, o che non siano state distrutte dal fuoco, ma dal trascorrere del tempo ovvero che per qualunque altro motivo siano andate in rovina, la seguente norma: in relazione a ogni casa che deve essere costruita, quando sia rispettato lo spazio di 100 piedi di distanza dagli edifici vicini, quella può essere costruita senza alcuna proibizione, anche se dovesse togliere ad altri la veduta del mare.⁹⁷⁷

Contro Scheltema, che ha interpretato Cl. 8.10.12.4 come una eccezione alla proibizione di ostacolare la veduta diretta del mare enunciata in Cl. 8.10.12.2a, Belen Malavé Osuna afferma che i due paragrafi in questione riguarderebbero situazioni differenti: se nel paragrafo 2 non si stabilisce alcun limite di altezza, permettendosi al proprietario di elevare la costruzione sino alla misura che preferisce, nel paragrafo 4 (come anche altri studiosi ritengono) l'altezza, confermando una norma di Leone I, verrebbe limitata a 100 piedi; mentre, poi, nel paragrafo 2 si impone uno spazio minimo di 12 piedi tra la casa che viene costruita e quella del vicino (non ammettendosi, nel paragrafo 2a, alcuna deroga all'impossibilità di costruire un edificio che tolga la vista diretta del mare al vicino, anche nel caso sia osservata la prescritta distanza di 12 piedi tra i due edifici), nel paragrafo 4 si esige un intervallo di 100 piedi, il cui rispetto consente a chi intende edificare di sottrarre, eventualmente, la vista del mare alle case circostanti.

976 *Ex multis*, Saliou 1994: 250, ben sottolinea come l'obiettivo della norma fosse quello di permettere al vicino di proteggere la sua intimità da sguardi indiscreti.

977 Gravemente imprecisa ed errata la sintesi della norma zenoniana che si legge in Liberati 2008: 284 (per non dire delle assurdità che si leggono alla nota 31).

E ancora, pur facendosi riferimento in tali paragrafi alla vista del mare, mentre nel primo caso essa (nella traduzione di Krüger) viene qualificata come *prospectus directus e nec impeditus*, nel secondo si parla semplicemente di *prospectus*; e dunque Zenone avrebbe dato una normativa più rigida, che non ammette alcuna eccezione, a tutela del *prospectus directus* del mare (una vista “directa y expedita”, che non deve essere impedita al vicino *ex quacumque aedium parte*) rispetto alla disciplina volta a proteggere il semplice *prospectus maris* (una vista “a lo lejos”, ossia una “panorámica global y lejana del mar”) con una limitazione che “se aplica en todo su rigor para aquellas habitaciones de un edificio que podríamos calificar de principales”, ma prevede una deroga per le stanze secondarie, secondo quanto prescrive il paragrafo 4a (di cui ci occuperemo fra poco).⁹⁷⁸

Or dunque, a me pare che tale lettura non possa affatto essere accolta.⁹⁷⁹ Zenone, che sta riformando la disciplina data dal suo predecessore, dopo aver affermato che il rispetto dello spazio dei 12 piedi (normalmente sufficiente per poter, tra l’altro, elevare fino all’altezza desiderata la ‘nuova’ costruzione) non consente di ostacolare la veduta del mare al vicino, e aver precisato che per gli edifici eretti, nel regime normativo antecedente a Cl. 8.10.12, la sopraelevazione sino alla altezza voluta sarebbe stata, viceversa, consentita, se tra la vecchia costruzione da alzare e quelle circostanti vi fosse stata almeno una distanza di 10 piedi (ma anche qui, come si deve supporre, sempreché non si impedisse al vicino la vista del mare), ricorda una norma della legge leonina. Questa doveva essere evidentemente di favore per quei proprietari la cui abitazione fosse stata distrutta da un incendio (se non dall’incendio che aveva sollevato le gravi emergenze cui la *constitutio* di Leone si proponeva di rispondere): per incentivare la ricostruzione delle case distrutte dal fuoco, si concedeva loro di poter edificare in altezza le nuove *domus* addirittura fino a 100 piedi – un’altezza che sino ad allora non doveva essere consentita – anche qualora con quella altezza venisse leso qualche proprietario vicino, con il sottrargli la veduta del mare di cui fin lì aveva goduto.

La norma doveva essersi prestata a dubbi interpretativi nella misura in cui non teneva conto di altre ipotesi di ricostruzione, diverse da quella della abitazione perita in un incendio e, come sembrerebbe stando almeno al testo di Zenone, nel non precisare se vi fosse da rispettare uno spazio intermedio e quale misura questo dovesse avere

978 Malavé Osuna 2000: 122-128.

979 L’interpretazione di queste due norme zenoniane data dalla Malavé Osuna è in tutto accolta, da ultimo, da Fasolino 2020: 188-190, che, da parte sua, non apporta alcun nuovo argomento rispetto a quelli in queste pagine rigettati.

nel caso si andasse, per l'appunto, a togliere il *prospectus maris* a un altro edificio. Dunque, la cancelleria imperiale, che aveva poco prima escluso che uno spazio intermedio di 12 piedi (altrimenti sufficiente) potesse, in alcun modo, consentire la sottrazione della vista del mare (che doveva essere diretta, come si può immaginare, nei casi concreti sui quali Adamanzio, verosimilmente, aveva interpellato Zenone), prescrive, in via generale, che, ogniqualvolta un edificio goda della veduta, senz'altra specificazione, del mare, la distanza minima deve diventare di 100 piedi, in relazione a tutte le ipotesi di costruzione già previste in Cl. 8.10.12.2 e qui (quindi coerentemente con quanto lì si era stabilito) meglio specificate (nuovo edificio, ristrutturazione di uno vecchio, ricostruzione di uno distrutto dal fuoco o caduto in rovina per qualunque altra causa); il rispetto di tale misura avrebbe consentito l'elevazione non solo, se non fraintendo, sino a 100 piedi (come invece Leone aveva ammesso per la riedificazione della case distrutte dal fuoco),⁹⁸⁰ ma fino all'altezza che si volesse (*sine prohibitione aedificium fiat*).⁹⁸¹

Non mi pare, in conclusione, che il legislatore volesse in qualche modo distinguere tra una vista diretta (εὐθεῖα ἀποψις) e una mera vista del mare, proteggendo con maggior rigore la prima e più blandamente la seconda: il generico *prospectus maris* di cui dice il paragrafo 4 non può che comprendere, insomma, l'ipotesi di una veduta diretta del mare⁹⁸². Ciò non toglie che dovettero darsi delle

980 Saliou 1994: 243, propone, pur con molta cautela, una diversa lettura della prescrizione leonina, secondo cui già Leone avrebbe domandato l'osservanza di 100 piedi quale misura di distanza (fra gli edifici) e non di (massima) altezza di una costruzione. Ma non mi sembra, come già riteneva Cursi 1999: 348.85, che la lettera del testo offra un qualche appiglio per tale interpretazione (la studiosa francese è costretta, infatti, a supporre l'intervento su di esso di una manipolazione).

981 Diversamente da quanto scrive Malavé Osuna 2000: 158, allorché parafrasa il testo di Nov. 63 (la norma zenoniana "de los cien pies de distancia, respectada la qual, el constructor podia lecitamente dificultarle al vecino la vista del mar ... levantando la casa hasta cien pies de altura como maximo"), anche in tale testo non si trova alcun riferimento al rispetto di una altezza massima prescritta dalla *lex* di Zenone.

982 Non mi pare accoglibile, in relazione alla disciplina della tutela del *prospectus maris*, l'impostazione della Saliou che, diversamente da ciò che aveva letto in Cl. 8.10.12.2a, reputa come l'oggetto della previsione del paragrafo 4 fosse non tanto quello di proteggere la vista del mare, quanto, soprattutto, quello di impedire gli abusi e gli effetti perversi del ricorso alla *operis novi nuntiatio*, oggetto principale di questa parte della costituzione. Come chiarisco nel testo, a me sembra che Cl. 8.10.12.4 venga a completare, con una norma più dettagliata (che ha il carattere della generalità e astrattezza) quella del paragrafo 2 che, da parte sua, si limitava, intanto, a riconoscere l'inapplicabilità della regola dei 12 piedi (anche nella nuova veste datale da Zenone) allo specifico caso dell'impedimento della vista diretta (e non impedita) del mare, su cui Adamanzio era stato probabilm-

erronee interpretazioni della legge, volte a non riconoscere la tutela da questa offerta a colui che dalla sua abitazione godesse della sola veduta obliqua del mare, come dimostra l'intervento chiarificatore di Nov. 165, con il quale si precisava che la disciplina di Zenone in materia di ἀποψις θαλάσσης andava applicata nel caso, tanto della vista diretta quanto di quella obliqua.

La *constitutio* zenoniana proseguiva (al paragrafo 4a) stabilendo che qualora il mare si vedesse solo da stanze secondarie o luoghi accessori della abitazione principale – come le cucine, i luoghi appartati, per conservarvi la frutta e masserizie diverse, oppure le latrine, i portici o le scale (interne, verosimilmente) o comunque i passaggi che portano da una casa all'altra (secondo uno dei diversi significati del termine βαστέρνιον, che qui ricorre al plurale)⁹⁸³ – a chiunque sarebbe stato lecito costruire (anche togliendo a quei luoghi la vista del mare), pur entro lo spazio di 100 piedi, ma rispettando, in ogni caso, la distanza fra gli edifici di 12 piedi, richiesta dalle norme precedenti.⁹⁸⁴

Riflettendo su tali norme, Scofone ha ritenuto probabile, considerando l'orografia di Costantinopoli, che la distanza dei 100 piedi dalle abitazioni circostanti che fruivano della vista del mare, doveva permettere, di regola, "data l'obliquità del suolo e la conseguente diversa altezza sul livello del mare in cui si venivano a trovare le ... costruzioni" di garantire invariato (almeno parzialmente) quel *prospectus*. Tale condizione, insieme alla "configurazione geografica" della capitale (che consentiva pure "dall'interno, e da più versanti" di poter vedere il mare anche dagli avvallamenti o dalla cima delle colline), come già Dirksen aveva supposto, avrebbe spinto il legislatore a dare una disciplina a tutela del *prospectus maris* a efficacia locale.⁹⁸⁵ Tale riflessione induce lo studioso a supporre che Giustiniano, nel 531, con Cl. 8.10.13 non avesse allargato l'applicazione a tutte le province dell'impero di ciascuna norma di Cl. 8.10.12, ma solo di quelle idonee a spiegare la loro efficacia dovunque,⁹⁸⁶ come, a suo

te chiamato a decidere nel suo tribunale. Va da sé che il rispetto delle distanze richieste dal legislatore avrebbe in futuro tutelato il *prohibitus*, cui pur si fosse addebitato il fatto di impedire, con la sua nuova costruzione, la veduta del mare.

983 Su tali "pièces utilitaires et espaces de dégagement" della casa, anche alla luce di un brano di Vitruvio (*De Architectura* 6.6.7), Saliou 1994: 241 s.

984 Cfr. Malavé Osuna 2000: 128-130 e 128.39, ov'è altra bibliografia.

985 Scofone 1984-1985: 158 s. (e 158.24 e 158.25, ov'è una rassegna della letteratura specialistica sullo stato orografico e geografico di Costantinopoli); tale situazione orografica doveva, a suo avviso, avere determinato, in qualche misura, lo stesso sviluppo urbano della capitale.

986 In questo senso, come ricorda Malavé Osuna 2000: 156 e 156.129 s. (ove sono i due rimandi bibliografici), già De Fresquet e Piccinelli.

avviso, dimostrerebbe la successiva Nov. 63 del 9 marzo del 538, allorquando nella *praefatio* sembra dare per scontato che il divieto di costruire entro i 100 piedi dall'edificio del vicino, qualora questi godesse del *prospectus maris*, avesse efficacia soltanto nel territorio costantinopolitano.⁹⁸⁷

Ebbene, a me pare, che la lettera di Cl. 8.10.13 sia palese nel riconoscere l'efficacia universale a tutte le disposizioni della costituzione zenoniana relativa ai limiti legali tra edifici:

Cl. 8.10.13: Cum dubitabatur, utrum constitutio Zenonis divae memoriae ad Adamantium praefectum urbis scripta, quae de servitutibus loquitur, localis est et huic florentissimae urbi dedicata et debent illius quidem iura in hac observari, antiqua vero, quae contraria sunt, locum habere in provinciis: indignum esse nostro tempore putantes aliud ius in hac regia civitate de huiusmodi observari, aliud apud nostros esse provinciales, sancimus eandem constitutionem in omnibus uribus romani imperii obtinere et secundum eius definitionem omnia procedere et, si quid ius ex ea lege innovatum est a veteri dispositione, et hoc in provinciis a praesidibus earum observari: ceteris videlicet omnibus, quae non per Zenonianam legem innovata sunt, sed veteribus legibus comprehensa, in sua firmitate in omni loco manentibus.

Giustiniano presenta il suo intervento come volto a chiarire i dubbi che evidentemente dovevano essere stati sollevati in diverse località dell'impero da quanti desideravano avvalersi degli strumenti previsti dalla legge di Zenone contro il costruttore di un edificio, che non rispettasse i vari precetti da quella sanciti, come a esempio quelli sulle distanze dal proprio edificio, previste da Cl. 8.10.12.2, o le prescrizioni di Cl. 8.10.12.3 circa l'apertura di finestre per la luce o per la vista. Almeno nella ridotta versione che giunge attraverso il *Codex*, il legislatore del VI secolo desidera sottolineare come il diritto non può che essere uno in tutto l'impero; non si intende far passare il messaggio di una legislazione speciale per Costantinopoli (fosse anche solo quella concernente la tutela della vista del mare). Sembra andare in questa direzione la precisazione finale di Cl. 8.10.13: le norme più antiche su cui la costituzione di Zenone non è intervenuta dovran-

987 Gli argomenti a favore della tesi ribadita da Scofone convincono anche Saliou 1994: 238 s. e 244: nessuno di essi, tuttavia, a me pare decisivo a quel fine, non contrastando necessariamente con la costruzione che sto per proporre nel testo, potendo le fonti da quelli citate tenere conto della lettura giustiniana data con la Nov. 63.

no continuare a ricevere applicazione in ogni provincia dell'impero, come tutte le innovazioni zenoniane dovunque devono spiegare la loro efficacia.⁹⁸⁸

Va da sé, ma mi pare una questione diversa, almeno sul piano formale, che nei fatti, in città dell'impero molto distanti dalla costa, non si sarebbe neppure potuta porre la questione della tutela del *prospectus maris*, non essendo possibile, evidentemente, vedere il mare da alcun luogo della città.⁹⁸⁹ Questa, indubbiamente, doveva essere la posizione del legislatore ancora al momento della emanazione del *Codex*.

Non si può escludere del tutto, d'altra parte, che negli anni immediatamente successivi ci si possa essere resi conto, in seguito a proteste provenienti da alcune località costiere dell'impero, della eccessiva onerosità (per chi intendesse costruire) della disciplina a protezione del *prospectus maris*, in relazione a territori la cui diversa conformazione orografica (rispetto a quella della capitale), poteva far salva al vicino la veduta del mare, anche edificando a distanze inferiori ai 100 piedi. Ecco che l'osservanza delle relative prescrizioni zenoniane avrebbe rischiato di ostacolare, senza un valido motivo contrario, uno sviluppo urbanistico delle città rispondente alle esigenze di una loro crescita economica e/o di un loro incremento demografico.

Or dunque, la necessità di intervenire su un artificio che veniva talvolta realizzato, proprio nell'urbe costantinopolitana, per eludere le disposizioni di Cl. 8.10.12.4 (dal 531, come si è appena rammentato, estese a tutto l'impero), offrì a Giustiniano l'occasione per tornare sulla questione.⁹⁹⁰ Il legislatore, peraltro, nella Nov. 63 non dà atto, come pur avrebbe potuto, del fatto che non si era dimostrata opportuna l'estensione di Cl. 8.10.12.4 a ogni città (fossero anche le sole città marittime) dell'impero; più semplicemente, nel riassumere (quale premessa dell'attuale intervento legislativo, volto a colpire gli *escamotage* fraudolenti posti in essere nella capitale) la normativa precedente, ci si limita a presentarla, stavolta, come concernente la sola *regia civitas* (Πρᾶγμα δολερῶς γινόμενον ἐπὶ ταύτης τῆς βασιλίδος πόλεως περὶ τὰς τῶν οἰκῶν οἰκοδομὰς ἀναστεῖλαι καὶ ἐπανορθῶσαι δίκαιον ἡγησάμεθα). Un modo efficace, direi, seppure non del tutto 'ortodos-

988 In questa direzione, da ultimo, anche Fasolino 2020: 193-195.

989 In questo senso, mi pare, Bonfante 1966: 352, riteneva che Giustiniano avesse esteso le disposizioni del paragrafo 4 di Cl. 8.10.12 a tutte (e sole, potremmo aggiungere) le città marittime dell'impero.

990 Su tale stratagemma, descritto nella *praefatio* della Nov. 63, per tutti, Scofone 1984-1985: 152; Cursi 2014: 616 e, da ultimo, Fasolino 2020: 198 s.

so', per intervenire abilmente su una sua precedente norma, quasi attraverso una implicita interpretazione autentica (pur nella sostanza contraria al dettato di Cl. 8.10.13, che in realtà, come mi è parso, aveva attribuito, in maniera forse troppo veloce e superficiale, efficacia universale a tutte le norme di Cl. 8.10.12), che non lo costringeva a riconoscere esplicitamente le fragilità del proclama, sbandierato nel 531, secondo cui *indignum esse nostro tempore putantes aliud ius in hac regia civitate de huiusmodi observari, aliud apud nostros esse provinciales*, proclama che in astratto non teneva affatto conto delle differenti situazioni concrete e di ipotesi specifiche.

Ma torniamo al testo di Cl. 8.10.12. Le disposizioni menzionate poc'anzi, come si precisava al successivo Cl. 8.10.12.4b, dovevano essere osservate da tutti, a meno che, fra gli interessati, non fosse stato stretto un patto che consentisse di edificare in deroga a esse, senza bisogno, quindi, di rispettare la distanza prescritta. Se fosse intervenuto tale patto, le parti avrebbero dovuto attenersi minuziosamente, anche se la sua osservanza avesse comportato che la vista del mare sarebbe stata tolta anche a coloro che in futuro sarebbero succeduti nella (proprietà della) casa:⁹⁹¹ gli *iura* che nascono da tali patti, sottolinea il legislatore, necessariamente passeranno ai successori (evidentemente *mortis causa* o, a titolo particolare, per atto fra vivi) di coloro a favore dei quali quei diritti sono sorti: essi non potranno essere eliminati attraverso delle *leges generales*.⁹⁹²

Pare evidente che la norma cui qui si consente di derogare tramite un patto concerne lo spazio dei 100 piedi, nel caso l'edificio da costruire andasse a sottrarre la veduta del mare alla abitazione del vicino. Come già per i divieti sanciti nei paragrafi 1, 2 e 3, anche a questo dunque ci si potrà sottrarre: come, fra gli altri, il diritto a che il vicino non costruisca a meno di 12 piedi dal nostro edificio è un diritto disponibile,⁹⁹³ anche di quello a godere della vista del mare dalla propria abitazione ognuno potrà liberamente disporre.

Pare lecito credere, allora, insieme a Scofone, che Zenone, consentendo tali deroghe, intendesse rispondere alle aspettative "dei proprietari, dei costruttori e degli architetti".⁹⁹⁴

991 Per Saliou 1994: 244, si sarebbe trattato di una servitù, designabile, in termini latini, con l'espressione *ut prospectui offendantur*.

992 Cfr., Mollá Nebot, Ilanos Pitarch 2015: 85 s.

993 *Contra*, come si è visto, Malavé Osuna 2000, nei luoghi citati alle note precedenti, relative a tale questione.

994 Scofone 1984-1985: 165-167, il quale non manca di osservare come ben diverso sarà, nel 538 d.C., l'atteggiamento di Giustiniano, che in Nov. 63 non concederà la possibilità di alcun accordo in deroga al divieto. Diversamente per Saliou 1994: 246, la circostanza che la novella non ricordi l'eventualità di patti di tal genere

Ancora una volta, si ha la prova di come l'imperatore cerchi di contemperare interessi e necessità contrastanti, salvaguardando, quando possibile, l'autonomia dei privati: un proposito che non doveva risultare sgradito alla maggior parte degli abitanti di Costantinopoli.

Cl. 8.10.12.5 disciplina la costruzione dei terrazzi, solari, balconi e "ogni luogo esposto al sole, ma nel significato tecnico soprattutto tutti i corpi aggettanti" che sporgono in fuori, dal muro esterno dell'edificio.⁹⁹⁵ Il legislatore ordina che d'ora innanzi non debbano più essere adoperati per la loro costruzione del legno o delle assi,⁹⁹⁶ mentre dovranno essere edificati secondo il modello e la forma dei *romanensia*.

Se, come parrebbe, l'uso di tale vocabolo, un *hapax* nel *Codex* del VI secolo, valeva a rimandare "alle tecniche per così dire 'alla romana'", e forse, come pensa pure Minieri, "al laterizio, alla costruzione cementizia, in pietra",⁹⁹⁷ non sembra di poter dubitare che anche questa norma, sul materiale da impiegare nella costruzione dei *solaria*, doveva essere volta, come quelle che, nel testo della *lex*, immediatamente la seguono, a contribuire alla prevenzione degli incendi,⁹⁹⁸ eventi questi ultimi che rischiavano di assumere delle dimensioni enormi e comportare conseguenze disastrose per l'intera capitale.

Allorquando da edifici che si fronteggiano sporgano tali terrazzi dovrà rispettarsi tra ognuno di questi in costruzione e quello a esso esattamente di fronte la distanza minima di 10 piedi; se ciò non fosse possibile (per la strettezza della via o del vicolo pubblici su cui si affacciano tali aperture delle abitazioni) i *solaria* non dovranno essere costruiti alla stessa altezza dal suolo rispetto a quelli dell'immobile di fronte, ma a distanze alternate sui due lati della via (come si legge in

non implica una loro soppressione, con l'impossibilità per gli interessati di ricorrervi.

995 Cfr., ancora, Minieri 2006: § 6, alle cui note 38 s., si trovano opportune rassegne bibliografiche. Su Cl. 8.10.12.5, di recente, pur assai succintamente, Mollá Nebot 2013: 255.

996 Come ricorda Minieri 2006: § 6.41, richiamandosi al *Dictionnaire* di Chantraine, i due vocaboli ξύλον e σπις indicherebbero, entrambi, "elementi in legno", rimandando, il primo, al "tronco, [allo] stipite e più genericamente [al] materiale da costruzione" e il secondo alla "tavola, [all']asse, [alla] stecca "

997 Minieri 2006: § 6.41. Che il richiamo dello stile "alla romana" ben potesse alludere pure alla utilizzazione di certi materiali propri di quella determinata tecnica, pensa anche Malavé Osuna 2000: 237.

998 In questo senso, a ragione, Minieri 2006: §§ 6 e 6.43, con altre indicazioni bibliografiche.

Cl. 8.10.12.5a) e sempreché lo stesso vicolo sia più ampio di 10 piedi: se, invece, esso non lo sia, da nessuno dei due lati potranno edificarsi dei terrazzi o dei balconi (secondo quanto si dispone nel § 5b).⁹⁹⁹ Nella loro costruzione si dovrà, altresì, osservare la distanza di almeno 15 piedi dal suolo e neppure tramite un patto potranno essere erette delle colonne di marmo o di legno, né potrà essere costruito un muro dal suolo pubblico per sostenere i *solaria*, perché non venga impedita, come si legge in Cl. 8.10.12.5c, la circolazione dell'aria, né vengano resi più angusti la via o il vicolo pubblici.

Con la norma che si legge in Cl. 8.10.12.5d si vieta, altresì, la costruzione di scale, che dal vicolo o dalla via pubblica portino direttamente ai terrazzi, dal momento che esse aggraverebbero il pericolo degli incendi (per i proprietari delle abitazioni e per la stessa città di Costantinopoli) o, in ogni caso, potrebbero ostacolare le operazioni di spegnimento del fuoco¹⁰⁰⁰ o ancora, come suppone Minieri, non faciliterebbero "le vie di fuga".¹⁰⁰¹

A quanti avessero partecipato a vario titolo alla costruzione di tali opere, contravvenendo alle disposizioni dettate dal legislatore, sarebbero state comminate le seguenti sanzioni (Cl. 8.10.12.5e): oltre a dover essere demolito ciò che fosse stato edificato non seguendo le prescrizioni date dalla *lex*, il proprietario degli edifici avrebbe dovuto pagare una multa di 10 libbre d'oro; alla stessa pena dovranno essere condannati l'architetto (che ha fatto i disegni e, forse, diretto i lavori) e il costruttore;¹⁰⁰² se poi quest'ultimo, per il suo stato di indigenza, non potesse essere multato, lo si sarebbe dovuto punire con le verghe e poi allontanare dalla città (di Costantinopoli).¹⁰⁰³

È indubbio che ci troviamo dinanzi a limitazioni edilizie (per il costruttore e i proprietari degli immobili) di natura pubblicistica, po-

999 Vd. anche la, pur parzialmente, differente lettura di Malavé Osuna 2000: 238.

1000 Cfr. Malavé Osuna 2000: 240.

1001 Minieri 2006: §§ 6 e 6.40, ove propone un collegamento con quanto già sancito da CTh. 15.1.45, data a Costantinopoli il 22 ottobre del 406 (*omnibus tabulatis tam his, quae intercolumnis adfixa sunt quam his, quae superiores porticus dividunt, ad formam pristinam civitatis habitus revocetur, ascensibus etiam his, qui ad superiores porticus ducunt, tam in latiore modum patentibus quam pro ligneis scalis lapideis gradibus fabricandis. ita enim et pericula incendii aberunt et si qui casus adversi tulerint, facile amotis angustiis homines inter incendia discursus ac liberandi sui facultatem invenient*).

1002 Cfr., fra gli altri, Mollá Nebot, Ilanos Pitarch 2015: 72.

1003 Cfr., da ultimo, Maragno 2020: 113 e 488.434. Per Malavé Osuna 2000: 242, la multa a carico dell'*opifex*, in relazione alla quale la cancelleria prevedeva l'eventualità che quegli non fosse in grado di corrisponderla, doveva essere di un importo inferiore alle 10 libbre. Ma nulla nel testo pare indirizzare verso una tale congettura.

ste a tutela degli interessi della città e di tutti i suoi abitanti,¹⁰⁰⁴ in relazione alle quali non è neppure concepibile lo strumento dei patti e delle stipulazioni stretti con il vicino, per evitare di attenervisi.¹⁰⁰⁵ Qui siamo fuori dalla disciplina delle relazioni fra privati, proprietari di abitazioni vicine. E in questa medesima cornice si muovono anche le successive norme di Cl. 8.10.12.6.

Con tali disposizioni si vieta a chiunque di chiudere con degli edifici, costruiti soltanto con assi, le molte colonne, disposte nei portici pubblici dalla Colonna Miliaria al Campidoglio, o in altro modo eretti in mezzo alle colonne.

Queste costruzioni, come si precisa in Cl. 8.10.12.6a, non dovranno superare sette piedi di altezza e sei di larghezza, compresa la misura dei muri che guardano verso la piazza; a ogni modo ogni quattro colonne dovrà essere lasciato libero un accesso che dai portici conduce alla piazza. Anche tali edifici e le *tabernae* dovranno essere decorati con il marmo, in modo che tali decori divengano un ornamento per la città e un piacere per quanti passano di lì (§ 6b).¹⁰⁰⁶ Prevedendo che nelle altre zone della città le *tabernae* potessero, viceversa, essere erette anche tra le colonne, Zenone ordina che nella loro costruzione si seguano le indicazioni che, in merito alle misure e alle altre modalità, il prefetto riterrà di dare a tutela della città; il principio di eguaglianza, come intima il legislatore, dovrà valere nei confronti di tutti, affinché non accada che ciò che è permesso ad alcuni venga negato ad altri.¹⁰⁰⁷

Come generalmente è ammesso, i successivi paragrafi 7 e 8 della *lex zenoniana* concernono infine una figura assimilabile, sotto più profili, al risalente istituto della *operis novi nuntiatio*.¹⁰⁰⁸

1004 Di un regolamento di polizia, a tutela di interessi pubblici, parla Saliou 1994: 262.

1005 In questo senso, fra gli altri, Malavé Osuna 2000: 240.

1006 Cfr., fra gli altri, Lippold 1972: 198. A Malavé Osuna 2000: 245 ss., sembra verosimile che le disposizioni di Cl. 8.10.12.6 riguardino esclusivamente le *tabernae*, sebbene, come ella riconosce, il tenore letterale del testo consentirebbe di credere che la cancelleria si riferisse anche ad altri tipi di edifici. Pensa agli ergasteri costruiti nel centro di Costantinopoli Demicheli 1990: 74.20, con altre indicazioni bibliografiche.

1007 Cfr., di recente, Malavé Osuna 2000: 250.

1008 Da ultimo Saliou 2018: 88-90, 88.55, 89.61 e 90.62 (ove sono essenziali rimandi bibliografici), che accenna tanto alla principale differenza fra tale strumento e quello più antico della denuncia di nuova opera (pur segnalando i problemi che discendono dalla presenza di probabili interpolazioni nei passi del Digesto giustiniano dedicati a tale istituto), quanto alla circostanza terminologica della assenza nel testo di Cl. 8.10.12.7 e 8 di una espressione greca corrispondente alla latina *operis novi nuntiatio*.

Il legislatore, denunciando implicitamente la frequenza di pratiche gravemente disoneste, dichiara subito il suo primo intento: evitare che uomini onesti vengano danneggiati dalle frodi di alcuni calunniatori.

Ci si rammarica del fatto che molti, mossi più dall'invidia che da un'ingiuria ricevuta, sollevino delle liti contro coloro che intendono realizzare una nuova opera, provocando loro dei gravi ritardi:¹⁰⁰⁹ proibendo a taluno di proseguire nella edificazione dell'opera iniziata e costringendolo, per tale via, a lasciare l'opera incompiuta e ad affrontare un processo,¹⁰¹⁰ accade che il denaro con cui si sperava di costruire la casa viene consumato dalla lite; e la cosa più assurda, lamenta l'imperatore, è che quando, da parte del costruttore, si sia ottenuta una sentenza favorevole si rimane irretiti in nodi indissolubili, mentre colui che aveva proibito al vicino di costruire, attendendo i giorni *fatales* dell'appello, può godere della disgrazia di questo, per essere stato di ulteriore impedimento alla realizzazione dell'opera.

Ecco che, a tutela del denunciato, vengono date delle norme da osservarsi qualora venga proposta l'impugnazione della decisione di primo grado, sancendo, tra l'altro, la competenza del *praefectus urbi*, quale giudice di appello (Cl. 8.10.12.7a): l'imperatore, considerata l'ipotesi che il giudice di prima istanza¹⁰¹¹ consegni (alla parte, come mi pare di poter intendere) una copia della relazione (le note *litterae dimissoriae* o *apostoli*, verosimilmente) redatta per il giudizio di secondo grado, consente ai litiganti di adire prontamente il tribunale del prefetto della città (senza alcun bisogno di attendere l'ultimo giorno previsto per presentare tale *relatio* al giudice superiore) dando così il via alla causa dinanzi a quella corte.

Le parti non dovranno necessariamente presentarsi insieme dal giudice del gravame: potrà accedere al tribunale prefettizio anche

1009 Cfr. Fagnoli 2003: 593 s.

1010 Cfr. Mollá Nebot, Ilanos Pitarch 2015: 96 s.

1011 A questo, mi pare, si riferisca il legislatore con entrambi i termini *διαγνώμων* e *δικαστής*, tradotti da Krüger, rispettivamente, con i vocaboli latini *cognitor* e *iudex*. Come precisa, a ragione, Saliou 2018: 87 e 87.49, al pari dei termini appena citati, anche il riferimento al *διατητής* (nella successiva espressione *τὸν ὄρον τοῦ διατητοῦ φανερόν ποιεῖν*) non può che indicare il medesimo soggetto; rimane dubbio, a suo avviso, se si trattasse di un giudice subalterno (appartenente ai servizi della prefettura urbana) oppure delegato (ossia un esperto esterno designato dal prefetto, che disponeva di una giurisdizione per delega prefettizia), qualificato arbitro in ragione del suo *expertise* tecnico. A me sembra almeno possibile l'individuazione di questi giudici in quei *iudices pedanei* incaricati da Zenone di svolgere i processi sollevati a Costantinopoli, di cui si occupava Cl. 3.3.6 (il cui testo, come si è avuto modo di rammentare, è, purtroppo, andato perduto) stabilendo a loro favore un compenso.

uno solo dei litiganti, e, una volta citato l'avversario secondo gli usi consueti, pur se assente, rendere nota la sentenza del giudice, cosicché tolta di mezzo ogni dilazione si possa addivenire alla fine della controversia (e, dunque, come pare evidente, anche nella contumacia della parte che, eventualmente, abbia deciso di restare assente).

In tal modo, allorquando ci si dovesse trovare nell'approssimarsi dell'inverno, si potranno evitare anche gli ulteriori intollerabili danni che rischierebbe, altrimenti, di subire, nell'attesa della scadenza dell'ultimo giorno utile,¹⁰¹² colui cui ingiustamente è stato proibito di proseguire nella costruzione dell'opera.

Pare evidente che l'espressione *μη παραφυλαχθείσης κυρίας* non possa riferirsi, come, a ragione, osserva Iole Fagnoli, ai termini previsti per presentare l'appello, da cui le parti sarebbero esonerate, potendolo sollevare anche oltre la scadenza; in quell'ipotesi, infatti, la norma sarebbe data (contro il proposito chiaramente enunciato da Zenone) a tutela del *prohibens*, che sconfitto in primo grado avesse voluto proporre l'appello contro colui cui aveva cercato di impedire la realizzazione della sua costruzione.¹⁰¹³ Peraltro, che la questione non potesse in nessun modo essere quella dell'esonero dal rispetto dei termini per sollevare l'appello doveva risultare evidente da subito: il presupposto della norma sulla accelerazione dei tempi della causa è, per l'appunto, proprio la circostanza che sia stata impugnata la sentenza di primo grado.

Niente affatto limpida, viceversa, mi risulta la lettura, offerta da tale studiosa, che sembra riferire l'esonero dalla osservanza delle scadenze precedentemente stabilite, in maniera un po' troppo generica, "ai termini che regolano la presentazione della relazione scritta sul giudizio di primo grado, le *c.d. litterae dimissoriae* ..., che vengono consegnate dal giudice all'appellante entro trenta giorni e che l'appellante è poi tenuto a presentare al giudice di secondo grado entro il *dies fatalis*, ossia entro l'ultimo giorno legislativamente stabilito", senza considerare, altresì, che a sostegno di tale interpretazione si nota come nella "frase immediatamente precedente ... sembra farsi riferimento proprio alla trasmissione degli atti dal giudice di primo grado" e non, dunque, a quella da parte dell'appellante, cui quello li avrebbe in precedenza rilasciati (secondo quanto, peraltro, si era precisato un attimo prima)¹⁰¹⁴ e il cui onere di trasmissione al giudice di appello sembra che venga ribadito, anche con riferimento all'epoca

1012 Tale attesa, come può immaginarsi, potrà essere provocata dall'appellante e subito dal vincitore del giudizio di primo grado.

1013 Fagnoli 2003: 595; ma vedi Kaser, Hackl 1996: 507 s., 620 e 620.23.

1014 Fagnoli 2003: 595.

di Zenone, contro un'opinione di Pergami per il quale, viceversa, tale onere tornerebbe a gravare l'appellante solo in età giustiniana.¹⁰¹⁵

Ebbene, l'intervento di Zenone non tocca affatto, se non vedo male, il termine concesso al giudice di primo grado per redigere gli atti che saranno un giorno esaminati dal prefetto, quanto, piuttosto e soltanto, il tempo consentito per trasmetterli a quel giudice: la *lex* permette, infatti, di adire il tribunale di grado superiore, senza aspettare altro tempo, ma non appena sia stata rilasciata una copia della relazione sui fatti della causa di primo grado; ciò che il legislatore per il futuro vuole evitare sono i dannosi comportamenti dilatori dell'appellante, soccombente in primo grado.

Pare, altresì, di non poter seguire la studiosa quando afferma che il riferimento all'avversario assente debba essere inteso con esclusivo riguardo "all'intimato appellato e non già all'appellante, visto che si parla di avversario chiamato in giudizio secondo il rito".¹⁰¹⁶ La procedura disciplinata da Zenone prevede, in realtà, quale elemento di novità proprio l'eventualità che tanto il vincitore quanto il soccombente in primo grado possano accedere, anche da soli, al tribunale prefettizio (senza dover attendere la scadenza dei termini di cui si è discusso): non si vede perché, per il caso che si attivi il solo 'appellato' e dunque la controversia, pur presentata la richiesta del gravame dall'altro litigante, si metta in moto grazie al primo, non si possa ammettere che Zenone abbia potuto prevedere la convocazione in giudizio dell'appellante (rimasto inerte nei riguardi dell'iniziativa anche a lui consentita dal legislatore) attraverso gli strumenti formali previsti dall'ordinamento. Anzi, poiché l'intento del *princeps* è, come si è più volte rammentato, proprio quello di contrastare i comportamenti dilatori dell'appellante a danno della controparte, è assai verosimile che nella maggior parte dei casi sarà stato proprio l'intimato 'appellato' a potersi avvantaggiare della *lex*, chiedendo prontamente il giudizio del prefetto della città non appena il giudice di primo grado avesse reso la *relatio*.

Che, almeno, in età zenoniana, fosse ammessa l'appellabilità delle sentenze del *praefectus urbi* (che pur avesse giudicato in appello) è provato dalla norma successiva contenuta in Cl. 8.10.12.7b.¹⁰¹⁷ se il soccombente nel giudizio del *praefectus urbi* decide di adire l'imperatore,¹⁰¹⁸ potrà essere presentata immediatamente una *consultatio*

1015 Fagnoli 2003: 595 e 595.33.

1016 Fagnoli 2003: 595 s.

1017 Cfr. Gorla 1995: 277.51, cui si rimanda anche per il dubbio che le cose possano essere cambiate, con l'esclusione di tale appellabilità, nel corso del VI secolo.

1018 Cfr. Saliou 2018: 87.

(ossia una richiesta di decisione), dal prefetto al tribunale imperiale,¹⁰¹⁹ cosicché si possa da parte sia dell'uno che dell'altro litigante aprire, *more solito*, l'esame della causa presso quella sede, senza alcun ritardo ossia senza consentire alcun ulteriore atto dilatorio.¹⁰²⁰

Se coloro che avevano proibito a taluno la realizzazione di una certa opera risulteranno alla fine soccombenti graverà su di essi il risarcimento di tutti i danni che fossero occorsi, come il prezzo dei materiali che saranno distrutti o deteriorati, durante il periodo di tempo occupato dalla lite;¹⁰²¹ viceversa se si riconoscerà contraria al diritto la pretesa di costruire, coloro che la vantavano, sconfitti in giudizio dovranno risarcire i danni all'autore della *prohibitio*, poi costretto a instaurare una lite *de ea re*¹⁰²² (secondo quanto recita Cl. 8.10.12.7c).

Come da ultimo rammenta Catherine Saliou, l'obiettivo del legislatore doveva essere quello di evitare le domande *abusives* di interruzione di nuove opere e di ridurre al minimo le conseguenze dei conflitti tra vicini sulle costruzioni in atto.¹⁰²³ Finalità che veniva perseguita anche dalla norma immediatamente seguente quelle appena illustrate.

In essa (Cl. 8.10.12.8) si ribadisce, ancora una volta, "la competenza esclusiva ed inderogabile del *praefectus urbi*" (per le cause d'appello, evidentemente), escludendo esplicitamente la possibilità

1019 Non sembri inopportuno notare che la cancelleria adopera qui un termine tecnico, che verosimilmente era stato trasportato nella lingua greca e poi fatto oggetto di una retroversione in lettere latine: *consultationa*.

1020 Per l'inesistenza di un tipo di appello (denominato appello *per consultationem* o *more consultationis*), che, per essere diretto al tribunale dell'imperatore, si sarebbe differenziato dall'appello ordinario si veda Pergami 2000: 447-462; Pergami 2007: 64-66, che, respinte con buoni argomenti, le differenti costruzioni della dottrina, conclude a ragione come le costituzioni di età giustiniana in cui ricorre la locuzione *more consultationis* (ma ciò può valere già per Cl. 8.10.12 di Zenone, ove si incontra, come si è detto, il corrispondente termine *consultationa*) si riferiscano "esclusivamente alle modalità di trasmissione delle controversie al tribunale imperiale".

1021 A ragione, qui Fargnoli 2003: 596, stima, come già le pare reputasse Paricio, che la rovina o il deterioramento dei materiali non rappresenti se non un esempio dei nocuenti che patiti dal proibito potevano essergli risarciti.

1022 Contro Bonfante, per il quale tale previsione sembra superflua, poiché il risarcimento del danno ben avrebbe potuto fondarsi, pur implicitamente, sulle (altre) disposizioni date dalla *lex*, Fargnoli 2003: 596 s., non la reputa del tutto inutile: "specificare quali siano gli obblighi di risarcimento e del *nuntians* e del *nuntiatum* sembra ricalcare quell'attenzione al contemperamento degli interessi delle due parti che caratterizzava il procedimento dell'*operis novi nuntiatio* già in età classica".

1023 Saliou 2018: 88.

per le parti di far valere la sua incompetenza,¹⁰²⁴ anche vantando un qualche privilegio del foro (come quello a favore dei militari) al fine di evitarne il giudizio o di non risarcire i danni come saranno stabiliti dalla sua sentenza o secondo quanto sarà ordinato da quel giudice che sia stato dato dallo stesso prefetto. Il soccombente dovrà, dunque, tollerare la riscossione di quanto dovuto a opera dell'*officium* del prefetto, senza potersi avvalere *in hac re* di una qualche *praescriptio fori*.

Se si può concordare con la valutazione di Catherine Saliou, riguardo allo stretto rapporto che può intravedersi tra i paragrafi 1-4 di Cl. 8.10.12 e la *prohibitio* di cui si è sin qui detto, per il fatto che in quei paragrafi si ha, a suo avviso, l'indicazione di una categoria di diritti, che, nel timore siano lesi (con il mancato rispetto delle varie limitazioni poste dalla legge), consentono a colui che subirebbe il danno di pretendere l'interruzione dei lavori della costruzione del vicino (il diritto alla luce, alla vista, al *prospectus maris*, e infine alla tutela della propria intimità),¹⁰²⁵ nulla impedisce di credere che il legislatore non intendesse affatto limitare la possibilità di ricorrere alla tutela di Cl. 8.10.12.7 e 8 a quell'unico gruppo di diritti, ma la estendesse a qualunque altro diritto potesse venire offeso dalla nuova opera del vicino.

Nella parte finale della costituzione (Cl. 8.10.12.9) si invita il *praefectus urbi* a intervenire affinché gli appaltatori edili o gli *artifices* (operari o artigiani) non lascino interrotta la costruzione di un edificio già iniziata: colui che, incominciata l'opera, abbia già percepito la mercede dovrà essere costretto a portarla a termine oppure a risarcire il danno da lui provocato e ogni altro nocumento che possa derivare dalla stessa costruzione rimasta incompiuta. Ciò significa, in altri termini, che anche nell'inerzia del locatore, che non vedendo adempiuta l'obbligazione del *conductor operis* non gli muovesse contro l'azione contrattuale, avrebbe dovuto attivarsi direttamente il prefetto, a tutela tanto dei proprietari (il locatore, proprietario dell'opera incompleta e i vicini che da quella rischiassero di ricevere danni alle loro abitazioni) quanto, come può supporre, della sicurezza dei cittadini (che pure potessero venire danneggiati trovandosi a passa-

¹⁰²⁴ Su tale 'eccezione d'incompetenza' si veda l'attenta analisi condotta Garbarino 2000: 1-41.

¹⁰²⁵ Saliou 2018: 89. A onor del vero, ella non esclude, poco più avanti (a pagina 90), che una violazione delle regole date nei paragrafi 5 e 6, per la quale pur si prevede una sanzione penale (dunque di carattere pubblico), potesse essere denunciata anche nel quadro di una procedura di diritto privato (e qui pare implicito il riferimento alla misura della *prohibitio* illustrata nel testo).

re dal luogo in cui si trovava il cantiere) e perfino del decoro urbano della città.

Circa il colpevole di tali illeciti comportamenti, si ripete, poi, che qualora si dovesse trattare di una persona povera, questi dovrà essere battuto con le verghe ed espulso dalla città.

L'imperatore afferma, in chiusura, di essere venuto a conoscenza di casi (che, come egli intima, non dovranno più ripetersi) in cui gli appaltatori edili o la manodopera proibiscono l'opera iniziata da altri, al fine di impedire che tale costruzione venga portata a compimento da chi la stava erigendo o da chiunque altro, con l'obiettivo finale di procurare un intollerabile danno a coloro che si accingono a costruire le case.¹⁰²⁶ Chi, inoltre, rifiuta di finire un'opera iniziata da altri, solo perché non lui ma altri la aveva cominciata a costruire, dovrà subire un giudizio simile con quello che abbandonò l'opera.

Pare evidente che con queste ultime norme, il legislatore isaurico intendesse, in vari modi, contrastare l'abbandono delle opere già iniziate e, al contrario, favorire un ordinato sviluppo delle attività edilizie nella capitale.

Catherine Saliou, da parte sua, dopo aver ricordato i precetti appena menzionati, per lei volti vietare ogni accordo inteso a impedire la sostituzione di un *professionel defaillant*, sembra collegarli, in qualche modo, alla disciplina data da Cl. 4.59.2, concernente, come si ricorderà, la tutela della libera concorrenza, anche nell'ambito delle costruzioni edilizie.¹⁰²⁷ Ebbene, tale rimando risulta, a mio avviso, poco giustificato e foriero di confusione.¹⁰²⁸ In primo luogo, sembra opportuno precisare che, in realtà, Cl. 8.10.12.9 non allude in alcun modo allo stringere accordi volti a ostacolare la realizzazione di una costruzione già avviata, ma parla semplicemente di un proibire, impedire, non permettere, che l'edificio venga terminato (attività che possono porsi in essere, ad esempio, da un lato, ricorrendo, senza ragioni, alla *prohibitio*, dall'altro, minacciando chiunque intendesse sostituire l'imprenditore o gli artigiani che ne avessero interrotto la costruzione). In secondo luogo e soprattutto, si deve rammentare che

¹⁰²⁶ Cfr., fra tanti, Lippold 1972: 198; Malavé Osuna 2000: 250.

¹⁰²⁷ Saliou 2018: 91.

¹⁰²⁸ Al massimo può condividersi il più generico collegamento, fra le previsioni (dei primi paragrafi, come par di capire) di Cl. 8.10.12 con la disciplina del monopolio dettata da Cl. 4.59.2, proposto Bianchini 2008: 189 s.; per la studiosa tali *leges* risponderebbero ai medesimi bisogni: da una parte l'esigenza di una veloce "ma ordinata ricostruzione ed eventualmente l'approntamento di nuovi edifici nel rispetto di taluni criteri irrinunciabili", dall'altra la convinzione che in assenza di "un deciso intervento, alcune potenti corporazioni avrebbero vanificato i progetti imperiali imponendo prezzi e condizioni insostenibili per molti cittadini".

il fine dei patti vietati da Cl. 4.59.2 non era tanto quello di causare, con l'interruzione dei lavori, dei gravi danni a chi avesse intrapreso la costruzione di un qualunque edificio, quanto piuttosto quello di ottenere la surrogazione nei lavori già affidati ad altri, venendo a operare così in un regime di monopolio.

Ma è ormai giunto il momento di concludere. Circa il valore di Cl. 8.10.12 si può senz'altro sottoscrivere un pensiero di Belen Malavé Osuna, secondo la quale la circostanza che Giustiniano non abbia cercato di modificare, per migliorarla, o anche solo per precisarla, la complessa normativa edilizia e urbanistica di Zenone, ma si sia limitato a esenderne (quando possibile) l'ambito di applicazione a tutte le città dell'impero, riflette il rispetto e il riconoscimento, da parte del grande legislatore del VI secolo, del lavoro compiuto dal suo predecessore.¹⁰²⁹

In questa come in molte altre materie, su cui ci siamo soffermati nelle pagine precedenti, la legislazione prodotta dalla cancelleria dell'imperatore isaurico dovette rappresentare un modello di riferimento importante; in più di un caso di quelli qui passati in rassegna l'esame delle *leges* zenoniane rappresentò un punto di avvio fondamentale per nuove costruzioni normative che, mentre valorizzavano le soluzioni già offerte, portavano gli aggiustamenti o i miglioramenti domandati dalle nuove esigenze della realtà economica e sociale del regno giustiniano.

¹⁰²⁹ Malavé Osuna 2000: 94-96.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Intanto una precisazione. Si è detto della rilevanza delle questioni *de fide* nella politica zenoniana; per tale motivo dalla legislazione riguardante tale tema ha preso avvio la nostra indagine. Si scelto tuttavia, come il lettore ha potuto constatare, di limitare le nostre osservazioni ad alcuni soltanto degli aspetti che a tale proposito interessarono la cancelleria imperiale;¹⁰³⁰ quelli più significativi a nostri fini. Da un lato, infatti, uno studio dedicato *ex professo* alle scelte di politica legislativa operate dal *basileus* costantinopolitano in tale materia sembra meritare uno spazio autonomo, che richiede, tra l'altro, un'attenta analisi, e di ampio respiro, di molteplici fonti di varia provenienza e natura, quali, solo per fare appena due, pur significativi, esempi, le ricostruzioni degli storici, ecclesiastici soprattutto (penso, in particolare, a Evagrio) e il carteggio epistolare del vescovo romano. Numerose sono infatti le riflessioni che potrebbero suscitare le lettere da quest'ultimo inviate ad Acacio, patriarca costantinopolitano, come anche la corrispondenza intercorsa fra questi e alcuni personaggi di dichiarata fede eterodossa. In particolare meriterebbero di essere studiati in maniera distesa i frequenti rapporti 'diplomatici' che durante gli anni del suo governo Zenone tentò di intrattenere, secondo una prassi ormai ben consolidata, con la cancelleria papale.¹⁰³¹

Ma un'indagine di tale genere esula dai più ristretti confini che qui ci siamo assegnati. Dall'altro lato, i due interventi normativi da un pur sommario esame dei quali anche da parte nostra non ci si poteva esimere (mi riferisco a Cl. 1.2.16 e all'Enotico del 482) sono stati, da tempo, oggetto di numerose e non superficiali analisi, ad alcuni più recenti risultati delle quali ci è parso di poter, in relazione a vari aspetti, rinviare senza gravi danni per questo lavoro, dei cui circoscritti obiettivi, fra l'altro, si è detto nel capitolo introduttivo.

Avviandoci alla conclusione di questo lavoro restano da fare alcune notazioni.

Sebbene dai frammentari resoconti degli storici, fin da quelli contemporanei e di età anastasiana, emergano molti tratti negativi dell'Isauro non si dovrebbe mai trascurare che quelle narrazioni

1030 Sulla politica religiosa di Zenone si è più volte rimandato nelle note all'attento e ben documentato studio di Kosiński 2010a, ove alle pagine 14 e seguente si discutono i precedenti scritti, pubblicati (a partire dalla fine del XIX secolo) in argomento, con particolare riguardo ai lavori sull'Enotico.

1031 Per una rassegna completa delle molteplici fonti utili alla ricostruzione degli sviluppi religiosi durante il regno di Zenone mi sia consentito di rimandare ancora una volta al lavoro, richiamato nella precedente nota, di Kosiński 2010a: 16-29.

sono guidate o, come, a esempio, nel caso di Malco di Filadelfia e della tradizione che a lui si rifà, da un sentimento di difesa della cultura ellenistico-romana e di decisa avversione per l'*ethnos* isaurico (un'avversione quasi esasperata dal successore di Zenone) oppure, come accade per la linea storiografica che risale a Candido Isaura, da una esagerata ammirazione per Illo, un membro dell'*establishment* isaurico, di cui forse Candido fu *upographeûs*,¹⁰³² alla quale sembra dover fare da contraltare una marcata disistima per il suo avversario politico, Zenone.

E allora allo storico contemporaneo resta l'onere di aprirsi verso un giudizio più equilibrato su un personaggio che fu scelto dal suo predecessore, preferendolo ad altri 'candidati', per le capacità che in lui riconosceva; un personaggio che governò in Oriente per ben quindici anni in un momento difficile per l'impero, dati gli incessanti conflitti militari e la grave situazione economica che lo opprimevano.

Circa la sua indole, se anche riflettessero il vero (ma come si vedrà tra un attimo non mancano dubbi sul punto) alcuni racconti sui suoi comportamenti violenti, essi non dovrebbero, a mio parere, essere motivo di scandalo; con onestà si dovrà ammettere che manifestazioni di varie crudeltà si incontrano in più d'uno dei *principes* che lo avevano preceduto nel difficile compito di reggere la *basileia*; Zenone, un comandante militare addestrato alla guerra, è figlio del suo tempo. E se gli storici politici del VI secolo, per lo più, riferiscono di una sua inettitudine al governo, più moderato appare, di regola, il giudizio degli scrittori, loro contemporanei, di Storia ecclesiastica; mentre neppure mancano valutazioni perfino favorevoli della politica estera zenoniana, come quella espressa da Giosuè lo Stilita sulle relazioni intrattenute da Zenone con la Persia.¹⁰³³

Nella direzione qui indicata va pure, in particolare, una scrupolosa indagine di Laniado, il quale circa il valore delle scarse testimonianze storiche sul regno dell'Isaura ha ben sottolineato come la frammentarietà della storiografia del V secolo avrebbe dovuto richiedere un maggiore spirito critico negli studiosi moderni, i quali, Stein in testa, hanno accolto senza alcuna riserva il severo verdetto di alcune delle cronache a noi pervenute. Per Laniado quell'atteggiamento è "misleading, since the very fact that the source material is inadequate

1032 Se non di Illo, del gruppo "dei suoi più stretti collaboratori", come scrive Roberto 2000: 726.

1033 Così Roberto 2000: 689 e 689.7, ma già Laniado 1991: 155, con un puntuale commento dei passi della cronaca di Giosuè, interessanti ai nostri fini.

makes it even harder for the modern scholar to evaluate the judgments of the sources, rather than becoming their victim."¹⁰³⁴

In tale contesto egli evidenzia, tra le altre cose, l'infondatezza dell'accusa di incompetenza a guidare un impero mossa da Malco a Zenone; come egli ricorda questo salì al trono dopo aver percorso una carriera "which included the posts of *comes domesticorum*, *magister militum per Thracias*, *magister militum per Orientem*, and *magister militum praesentalis*".¹⁰³⁵

Anche la rassegna delle testimonianze del V e del VI secolo citate da questo studioso suggerisce, dunque, una grande cautela nel condannare senza possibilità di difesa il sovrano isaurico; egli non manca di ricordare, del resto, anche qualche giudizio positivo espresso da autori antichi, pur generalmente ostili al successore di Leone. È lo stesso Malco che nel proporre un confronto con il suo predecessore sottolinea come diversamente da questo Zenone non fosse crudele per natura,¹⁰³⁶ mentre Procopio di Cesarea, che scrive nel VI secolo, gli attribuisce almeno il merito di aver concluso un trattato di pace con Genserico, il capo dei Vandali.¹⁰³⁷

Da parte nostra si è allora tentato di contribuire a disegnare un quadro, anche circa la sua attività di governo, in qualche misura più fedele al vero, almeno lo si spera, attraverso lo studio della sua produzione normativa.

L'impressione che si ricava dalla lettura dei provvedimenti commentati in queste pagine mostra un *princeps* che, tramite la sua opera legislativa, pur volto a ottenere in maniera incondizionata il consenso dei sudditi del suo vasto impero, dovette riuscire a dare soddisfazione ad alcune almeno delle necessità più pressanti portate all'attenzione della sua cancelleria.

Zenone fu un sovrano che seppe avvalersi di collaboratori capaci, formati nella conoscenza della grande tradizione giuridica del passato; se sul tavolo di lavoro dei membri della cancelleria non dovette senz'altro mancare una copia del Teodosiano e insieme a essa i testi delle più recenti costituzioni di Marciano e di Leone I (il punto di partenza per poter integrare, migliorare, correggere o superare le norme imperiali allora vigenti), quelli non dovettero affatto ignorare neppure la ricca produzione normativa di marca giurisprudenziale, in particolare quella di epoca severiana (ma non si scordi la loro co-

1034 Laniado 1991: 147.

1035 Laniado 1991: 149.

1036 Laniado 1991: 150.

1037 Laniado 1991: 159.

noscenza delle Istituzioni gaiane): allo studio di quella illustre tradizione giuridica dovevano essersi formati.

Il modo di pensare il *ius* dei redattori delle leggi zenoniane è quello, insomma, dei grandi giuristi del passato (in particolare, come è ovvio, con riguardo ai temi del diritto privato): gli strumenti utilizzati per costruire le nuove soluzioni delle complesse e più varie questioni sottoposte all'esame del legislatore appartengono a un bagaglio di conoscenze tecniche che i membri della cancelleria derivano da una attenta analisi delle opere giurisprudenziali che sono state loro tramandate.

E della bontà di più d'una delle *leges* attribuibili a Zenone rappresenta una prova, oltre al ricordo che di alcune di esse conservano le Istituzioni imperiali, la circostanza che Anastasio e poi Giustiniano, come si è visto, si richiamarono esplicitamente ad alcune di quelle *leges* per confermarle o rafforzarle, mentre altre furono scelte dai compilatori del VI secolo per chiudere il titolo del Codice in cui vennero inserite: per il legislatore giustiniano, evidentemente, in quella determinata materia individuata dalla rubrica non vi era, al momento della redazione del *Codex*, alcuna necessità di ulteriori o differenti interventi normativi, al di là se del caso di qualche aggiustamento.

Può allora estendersi a una buona parte della produzione normativa dell'Isauro la riflessione che Capizzi proponeva appena un cinquantennio fa riguardo al pensiero politico bizantino dell'età pregiustiniana: "se noi, tramite le varie rinascite giuridiche del Medioevo e dei tempi moderni, siamo eredi di Giustiniano, si deve riconoscere e dire che siamo pure eredi dei suoi ultimi tre predecessori Zenone, Anastasio e Giustino".¹⁰³⁸

ABSTRACT IN ENGLISH

This investigation is aimed at offering a better knowledge of the imperial legislation of the fifteen years 474-491. The research examined the approximately seventy Zenonian constitutions contained in the 6th century Codex. The reading of the *leges* issued by Zeno shows his attention to multiple issues (public, private, criminal and procedural law) and a continuous tension towards solutions that can mediate between the different needs at stake. It is worth mentioning a few examples. With regard to the legislation on religious matters, if in Cl. 1.2.16 of 476 it is easy to notice the agreement with the bishop of Constantinople Acacius, also in recognizing the leading role that (on the basis of canon 28 of council of Chalcedon) his Church claimed over all the others of the *pars Orientis* (and this obviously had clear reflections on the conception of the political primacy of the eastern capital, the New Rome) with the more specific reference to the theme of the *quaestio fidei*, through the subsequent enactment of the *Enoticus* (482), the emperor who has changed his attitude towards the Creed Orthodox (still in full agreement with Bishop Acacius) works to find a compromise between the supporters of the different doctrines in conflict; with this act is provided an interpretation of the previous conciliar resolutions, with the intention that this reading can be accepted both by the faithful to the Chalcedonian Creed and by the anti-Chalcedonian, leading to a reconciliation useful for the well-being of the empire. Also with regard to the discipline of priestly ordination and in the case of slaves and colonists joining a monastery, the objective pursued by the legislator was that of giving an answer to clearly opposing needs and therefore offering a solution that could be satisfactory both for the members of the ecclesiastical hierarchy and for those who oversaw the monasteries as well as for the owners of those servants or of the lands cultivated by those settlers. And again the Isaurian ruler seems to find a balance between opposing positions, both worthy of being protected, with Cl. 1.3.36.2: while denying the existence of a special tribunal for bishops, clerics, monks or 'religious' of any other condition, on the one hand it establishes that the governors of the provinces cannot in any way be imposed the need to go to the places where these subjects live, on the other hand the latter are not obliged to go before the provincial governor to face the trial brought against them: the *iudices provinciales* will have to settle for imposing an 'inferior' judge on them, *datus* by the governor (*a iudex pedaneus*, therefore) who will

be able to carry out the process in the place where the clerics live. In the same way, the legislator tries to find a balance between different needs with Cl. 12.29.2: if a benefice is granted to the *primicerii* of the *scholae*, those soldiers who have obtained all the ranks fighting in the imperial guard, establishing that as long as they live and therefore even when they are no longer in service, they will be subject only to the jurisdiction of the *magister officiorum* (and therefore they cannot be forced to face a civil trial before a judge other than that one), vice versa, the ordinary competence of the provincial governors for criminal cases and for those concerning their fiscal obligations remains unchanged; in short, on the one hand the aim is to reward the *primicerii* of the various *scholae* for the valuable service performed, thus demonstrating the empire's appreciation for those who honorably work in them, but on the other hand the ordinary jurisdiction in the matters of greater public interest, the penal and fiscal ones, which must have been particularly close to the heart of the government of Constantinople, is confirmed.

Similar observations can be made about Cl. 10.34.3: while the prohibition for decurions to sell immovable property and rustic slaves in the absence of a decree authorizing them for sale is reaffirmed, it is also explicitly permitted that they may, conversely, donate their goods, making them the subject of an exchange or of other contracts. The legislator, therefore, shows himself to be fully respectful of the rule of imperial law which has been in force for a long time, aimed primarily at avoiding an uncontrolled subtraction of the goods of the decurions from the public function, to which those were bonded, through unauthorized sales; however, he intends it non restrictively, allowing other contracts; it must not have seemed useful to him to completely curb the vitality of commercial exchanges. And again, the limited possibility of authorizing the alienation of those assets proves that the emperor is willing to allow the distraction of part of the decurion's patrimony from the responsibility to which that patrimony was subjected; and this also with the aim, one can imagine, of trying to counteract in some way the 'flight' of those taxpayers (and in particular of the richest among the decurions), whose frequency is attested by several voices throughout the late age. In short, the requests of the city *curiae* were listened to, but at the same time what the decurions asked for was met.

Zeno's reign preceded Justinian's by only fifty years. The work of the anonymous jurists who work in Zeno's chancellery (and in those of Anastasius and then Justin) bears witness to their good preparation and sure competence; their work too must have contributed

to preparing that fertile ground which a few decades later made it possible to arrive at the compilations of the Justinian legislator. Zeno was, therefore, a sovereign who knew how to make use of some capable collaborators, trained in the knowledge of the great juridical tradition of the past; if on the working table of the members of the chancellery didn't lack a copy of Theodosianus and together with it the texts of the most recent constitutions of Marcian and Leo I (the starting point for being able to integrate, improve, correct or overcome the imperial norms in force at the time), they must not have been unaware of even the rich jurisprudential normative production, in particular that of the Severian era (but do not forget their knowledge of the Institutes of Gaius): they must have been trained in the study of that illustrious legal tradition. From the analysis of some constitutions it also seems to emerge that the way of thinking about the *ius* of the drafters of these laws is the same as that of the great jurists of the past (in particular, as is obvious, with regard to the issues of private law). The tools used to build new solutions to the complex and most varied issues submitted to the legislator's examination belong to a wealth of technical knowledge that the members of the chancellery derive from a careful analysis of the jurisprudential works that have been handed down to them.

To give an example in this subject too. The way to proceed of the writer of Cl. 4.66.1 (at least according to the portion of the *lex* that comes to us through the 6th century *Codex*) resembles one of the characteristic ways of producing law proper to the genuine Roman jurisprudential tradition: the first objective of the legislator seems to be that of solving the difficult concrete question of the distribution of the contractual risk for the hypothesis of loss or damage to the land (subject of the long-term lease) or the loss of the fruits of the cultivation: nothing else seems to guide the construction of the normative text formulated by the oriental chancellery. On this question, interpretative interventions must have been frequently requested to the imperial chancellery: the opposing theses, supported in the event the disputes in question resulted in a lawsuit, were as a rule based, as it is easy to believe, on the argument of close similarity, if not even of the inclusion, or not, of the *emphyteusis* agreement in the different sales or, conversely, lease agreements, depending on whether the creditor claimed or the debtor denied the persistence of the obligation to pay the rent, in case the leaseholder, subsequently to events of fortuitous case, had the fund destroyed or damaged or lost the entirety (or part of) the harvest.

Granted that by means of the agreements added to the contract the parties, in any case, could freely agree on any solution of attribution or distribution of the *periculum* of the loss or damage of the *res emphyteuticaria*, the imperial rule identifies, for the case in which such agreements did not intervene, the person whom it seems fair that the risk should burden, distinguishing between the two different eventualities, mentioned above, which could have occurred in reality. Thus, as a preliminary step, to clear the field of any misunderstanding, the law recognizes that the *ius emphyteuticarium* is not to be ascribed either to the *conductio* or to the *alienatio*; it is created by the association of those two contracts as a *ius* third or, rather, separated from the similarity with them, it has its own definition and concept.

And among the productive acts of the *ius*, a not secondary role must have continued to be played by the rescript, an instrument of manifestation of the imperial normative will of ancient tradition: the type of *constitutio* most similar to the *responsa* of the *iuris periti* of the past. It frequently happens, in fact, that the legislator in issuing norms through a *lex generalis* accompanies those prescriptions with the threat of a penalty for anyone who tries to transgress them by obtaining an imperial rescript. But Zeno does not limit himself to reiterating the ineffectiveness of the rescripts *contra ius* (from which the full validity of those conforming to the norms given with the *leges generales* evidently derives *a contrario*). In Cl. 1.23.7 he clearly takes care to avoid that an imperial response, direct or indirect, to private *preces*, based on facts and motivations that do not correspond to the truth, could determine a certain conclusion of the process during which those *preces* have been presented. And this concern proves, it seems to me unequivocally, that the recourse by the imperial chancellery to the use of the rescript must not have been a rarity and at the same time that this recourse was entirely legitimate.

The reading of the *leges* analyzed then allows other reflections. With regard to some institutes (of procedural law, above all) the Zenonian legislation innovates and anticipates in some points the discipline which, in some cases, will be brought to completion by the Justinian jurists. Consider, for example, in the context of procedural law, the *lex Zenoniana* with which the ancient regime of *pluris petitio* is abolished. From the comparison of Cl. 3.10.1 pr. with Justinian's subsequent provisions it emerges that these simply supplemented those of Zeno, without changing them: while Zeno's law disciplined the case in which the fulfillment of a debt was demanded at a time

prior to that in which it could have been request, Justinian considered the further hypothesis of a claim wider than that allowed with regard to the quantity (of the object of the obligation) or for any other aspect. Or, to give a last example to Cl. 2.7.19, with which the Isaurian legislator makes an innovative choice that somehow anticipates modern sensitivities: it is forbidden that, before the court of any governor or before arbitrators, two lawyers aligned on the same side can delay the definition of the cause using the excuse (of the absence) of a third lawyer; for Zeno the times of justice must be contained within limits acceptable and tolerable by the parties. Such a concern to avoid unjustified 'extensions' of the processes means, in other words, that the promptness of the cases is elevated by the emperor to an indispensable value of his good governance. Also in this case Justinian followed in Zeno's footsteps: the ancient problem of the times of justice partly stemmed from Zenonian dispositions still had to show itself in all its seriousness, so as to induce Justinian in 530 to intervene to set, at last, a maximum limit to the duration of trials (three years for civil cases and two years for criminal cases).

BIBLIOGRAFIA

- Agnati 2017: Agnati U., *Profili giuridici del repudium nei secoli IV e V*, Napoli 2017.
- Agudo Ruiz 2005: Agudo Ruiz A., *Régimen jurídico del Tesoro en Derecho Romano*, Madrid 2005.
- Agudo Ruiz 2013: Agudo Ruiz A., *Las costas en el proceso civil romano*, Madrid 2013.
- Agudo Ruiz 2016: Agudo Ruiz A., *Estudios de Derecho Fiscal Romano*, Madrid 2016.
- Amelotti 1958: Amelotti M., *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Milano 1958.
- Amelotti 1996: Amelotti M., *Teodora moglie o imperatrice?*, in Id., *Scritti giuridici*, a cura di Migliardi Zingale L., Torino 1996, 723-732.
- Amelotti 1999: Amelotti M., *Le costituzioni greche del Codex Iustinianus. A proposito delle leggi di Leone I*, in Banchini M., Viarengo G. (a cura di), *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino 1999, 11-16.
- Amunátegui Perelló 2013: Amunátegui Perelló C.F., *Origins of the Division of Servitudes into Natural, Legal and Contractual*, in *Journal of Civil Law Studies* 6.2, 2013, 603-616.
- Amunátegui Perelló 2012: Amunátegui Perelló C.F., *Las relaciones de vecindad y la teoría de las inmisiones en el Código Civil*, in *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso* 38, 2012, 77-120.
- Arcaria 1997: Arcaria F., *Sul potere normativo del prefetto del pretorio*, in *SDHI* 63, 1997, 301-341.
- Archi 1960: Archi G.G., *La donazione. Corso di diritto romano*, Milano 1960.
- Archi 1981a: Archi G.G., *Pragmatica sanctio pro petitione Vigilli*, ora in Id., *Scritti di diritto romano*, III, Milano 1981, 1971-2010.
- Archi 1981b: Archi G.G., *Indirizzi e problemi del sistema contrattuale nella legislazione da Costantino a Giustiniano*, in Id., *Scritti di diritto romano*, III, Milano 1981, 1779-1853.
- Archi 1990: Archi G.G., *Il problema delle fonti del diritto nel sistema romano del IV e V secolo*, in *Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano. Teodosio II e Giustiniano*, Cagliari 1990, 9-97.
- Arévalo Caballero 2012: Arévalo Caballero W., «*La delación al fisco de los bona vacantia, caduca y libertorum*», in Pedro Resina Sola P. (coord.), *Fundamenta Iuris. Terminología, Principios e Interpretatio*, Almería 2012, 73-82.
- Arévalo Caballero 2013: Arévalo Caballero W., *Intervencionismo estatal en materia de libertad de asociación, de Roma al Derecho histórico-medieval español*, in *RIDROM* 11, 2013, 166-204.

- Arévalo Caballero 2004: Arévalo Caballero W., *Efectos sustantivos y procesales del 'pactum de non petendo'*, in González Porras J.M. et al. (coord.), *Libro homenaje al profesor Manuel Albaladejo García*, I, Murcia 2004, 339-362.
- Arias Bonet 1958-1957: Arias Bonet J.A., *Los «agentes in rebus»*. *Contribución al estudio de la policía en el Bajo Imperio Romano*, in AHDE 27-28, 1957-1958, 197-219.
- Arnese 2009: Arnese A., *Osservatorio: tra diritto romano e diritto attuale*, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto 2, 2009, 649-660.
- Astolfi 2012: Astolfi R., *Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustiniano*, Napoli 2012.
- Astolfi 1993: Astolfi R., *Rec. a Luchetti 1990*, in SDHI 59, 1993, 383-398.
- Azaustre Fernández 2020: Azaustre Fernández M.J., *Aproximación a la figura del discussor*, in RIDROM 25, 2020, 171-231.
- Babut 1913: Babut E.-Ch., *Recherches sur la Garde impériale et sur les corps d'officiers de l'armée romaine aux IV^e et V^e siècles*, in Revue Historique 114, 1913, 225-260.
- Banaji 1997: Banaji J., *Lavoratori liberi e residenza coatta: il colonato romano in prospettiva storica*, in Lo Cascio E. (a cura di), *Terre, proprietari e contadini dell'impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardoantico*, Roma 1997, 253-280.
- Banaji 2016: Banaji J., *Exploring the Economy of Late Antiquity. Selected Essays*, Cambridge 2016.
- Banfi 2005: Banfi A., *Habent illi iudices suos. Studi sull'esclusività della giurisdizione ecclesiastica e sulle origini del privilegium fori in diritto romano e bizantino*, Milano 2005.
- Barbati 2007: Barbati S., *I iudices ordinarii nell'ordinamento giudiziario tardo romano*, in Jus 54, 2007, 67-136.
- Barbati 2011: Barbati S., *Giudici delegati e giudici locali nel diritto giustiniano*, in Lokin J.H., Stolte B.H. (a cura di), *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, Pavia 2011, 467-532.
- Barbati 2013: Barbati S., *Abusi e illeciti dei giudici nel processo tardo-antico*, in Giglio S. (a cura di), *Organizzare Sorvegliare Punire. Il controllo dei corpi e delle menti nel diritto della tarda antichità*, in AARC XIX, Roma 2013, 335-452.
- Barker 2004: Barker J.W., *Henoticon*, in Kleinhenz C. et al. (eds.), *Medieval Italy. An Encyclopedia*, I, New York 2004, 490.
- Barone Adesi 1990a: Barone Adesi G., *Monachesimo ortodosso d'Oriente e diritto romano nel tardo antico*, Milano 1990.
- Barone Adesi 1990b: Barone Adesi G., *'Servi fugitivi in ecclesia'. Indirizzi cristiani e legislazione imperale*, in AARC VIII, Napoli 1990, 695-741.

- Barone Adesi 1993: Barone Adesi G., *Dal dibattito cristiano sulla destinazione dei beni economici alla configurazione in termini di persona delle venerabiles domus destinate piis causis*, in AARC IX, Napoli 1993, 231-266.
- Barone Adesi 1988: Barone Adesi G., *Il sistema giustiniano delle proprietà ecclesiastiche*, in Cortese E. (a cura di), *La proprietà e le proprietà*, Milano 1988, 75-120.
- Bassanelli Sommariva 1983a: Bassanelli Sommariva G., *L'imperatore unico creatore ed interprete delle leggi e l'autonomia del giudice nel diritto giustiniano*, Milano 1983.
- Bassanelli Sommariva 1983b: Bassanelli Sommariva G., *La legge di Valentiniano III del 7 novembre del 426*, in Labeo 29, 1983, 280-313.
- Bassanelli Sommariva 1990: Bassanelli Sommariva G., *L'iniuria nel diritto penale del quarto e quinto secolo*, in AARC VIII, Napoli 1990, 651-664.
- Baudry 1887: Baudry F., *Concubinatus*, in DAGR 1, Paris 1887, 1436.
- Baus et al. 1980: Baus K. et al., *History of the Church, II, The Imperial Church from Constantine to the Early Middle Ages* (trad. ing. di Biggs A.), London 1980.
- Beaucamp 1976: Beaucamp J., *Le vocabulaire de la faiblesse féminine dans les textes juridiques romains du III^e au IV^e siècle*, in RHDFF 54, 1976, 485-508.
- Bedera Bravo 2016: Bedera Bravo M., *Infurción y fórmulas jurídicas de apropiación campesina de la tierra en la Edad Media*, in AHDE 86, 2016, 9-60.
- Begass 2018: Begass C., *Die Senatsaristokratie des oströmischen Reiches, ca. 457-518. Prosopographische und sozialgeschichtliche Untersuchungen*, München 2018.
- Behrends 2004: Behrends O., *Il 'fines regere' tra possessori e usufruttuari in Italia e nelle province*, in Index 32, 2004, 13-47.
- Bellomo 1958: Bellomo M., *Il diritto di prelazione nel Basso Impero*, in Annali di storia del diritto 2, 1958, 187-228.
- Beneduzi 2021: Beneduzi R., *Equity in the Civil Law Tradition*, Cham 2021.
- Bennett, Elton 1899: Bennett R., Elton J., *History of Corn. Milling, II, Watermills and windmills*, London et al. 1899.
- Berger 1953: Berger A., *Aedificatio*, in Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia 1953, 353.
- Bersanetti 1945: Bersanetti G.M., *Basilisco e l'Imperatore Leone I*, in RPAA, 20, 1945, 331-346.
- Bertolini 1886: Bertolini C., *Il giuramento nel diritto privato romano*, Roma 1886.
- Betti 1935: Betti E., *Diritto Romano. Parte generale*, Padova 1935.
- Bianchi P. 2007: Bianchi P., *Iura-leges: un'apparente questione terminologica della tarda antichità*, Milano 2007.

- Bianchi P. 2018: Bianchi P., *Effetti del passaggio del tempo nelle leggi imperiali e nella prassi da Costantino a Giustiniano. Evasione fiscale e possesso, inerzia dei creditori*, Roma 2018.
- Bianchi Q. 1905: Bianchi Q., *Dell'efficacia del Cristianesimo. Sul diritto penale dei romani*, in *Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie* 39, 1905, 199-229.
- Bianchi Fossati Vanzetti 1988: Bianchi Fossati Vanzetti M., *Le Novelle di Valentiniano III, I. Le fonti*, Padova 1988.
- Bianchini 1979: Bianchini M., *Caso concreto e "lex generalis". Per lo studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II*, Milano 1979.
- Bianchini 1990: Bianchini M., *Sulla giurisprudenza nell'Italia tardoantica*, in *Labeo* 36, 1990, 85-115.
- Bianchini 1999: Bianchini M., *La subscriptio nelle leges giustinianee del 30 ottobre 529*, in Bianchini M., Viarengo G. (a cura di), *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino 1999, 47-54.
- Bianchini 2008: Bianchini M., *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino 2008.
- Biavaschi 2014: Biavaschi P., *Dalla scrittura su tabulae alla scrittura sulla pelle: il valore del documento scritto nelle costituzioni del titolo De Aquaeductu del Codice Teodosiano*, in *Ravenna Capitale. Permanenze del mondo giuridico romano in Occidente nei secoli V-VIII: instrumenta, civitates, collegia, studium iuris*, Santarcangelo di Romagna 2014, 95-118.
- Biavaschi 2017: Biavaschi P., *Da Procopio di Gaza al silentarius Enea: note minime sulla costitutio incerti imperatoris de aquaeductu*, in *Glossae. European Journal of Legal History* 14, 2017, 174-197.
- Biavaschi 2018: Biavaschi P., *Avida cupiditas. Profili giuridici degli acquedotti romani pubblici nel tardo antico*, Milano 2018.
- Biavaschi 2019a: Biavaschi P., *C. 7.39.2 e il precario in Occidente tra Tardoantico e Medioevo*, in Bassanelli Sommariva G. et al. (a cura di), *Ravenna Capitale. Disciplina degli atti negoziali inter vivos nelle fonti di IV-VII secolo in Occidente*, Santarcangelo di Romagna 2019, 103-118.
- Biavaschi 2019b: Biavaschi P., *Il ruolo dimenticato dei silentarii alla corte di Costantinopoli*, in *Jus-Online* 3, 2019, 113-135.
- Biccardi 2016: Biccardi M.L., *Sul titolo De Iniuriis del Codice Giustiniano: le costituzioni di Diocleziano e il diritto classico*, in *Studi Urbinati* 67, 2016, 204-239.
- Biccardi 2019: Biccardi M.L., *La matricula "corporativa" come mezzo di censimento, di privilegio, di gravame*, in *AARC XXIII*, Napoli 2019, 323-356.
- Biondi 1938: Biondi B., *La categoria romana delle servitutes*, Milano 1938.
- Biondi 1954: Biondi B., *Il diritto romano cristiano, III. La famiglia, rapporti patrimoniali, diritto pubblico*, Milano 1954.

- Biondi 1955: Biondi B., *Successione testamentaria e donazioni*, Milano 1955².
- Biscardi 1973: Biscardi A., *Aspetti del fenomeno processuale nell'esperienza giuridica romana: note ed appunti*, Milano 1973.
- Biscardi 1990: Biscardi A., *Spose, madri, nubili, vedove: echi patristici nella legislazione tardo imperiale*, in AARC VIII, Napoli 1990, 325-334.
- Biscardi 1993: Biscardi A., *Proprietà e possesso nell'indagine positiva sul diritto del tardo impero*, in AARC IX, Napoli 1993, 91-120.
- Blanch Nougues 2016: Blanch Nougues J.M., *Observaciones en torno a la formación histórica de la regla "in dubio contra fiscum (pro fisco)" y a la recta interpretación de Mod. L. Sing. de Praescript. D. 49.14.10*, in RGDR 26, 2016, 1-32.
- Blaudeau 2012: Blaudeau Ph., *Le Siège de Rome et l'Orient (448-536): étude géo-ecclésiologique*, Rome 2012.
- Boak 1919: Boak A.E.R., *The Master of the Offices in the Later Roman and Byzantine Empires*, London 1919.
- Bonfante 1912: Bonfante P., *La vera data di un testo di Calpurnio Siculo e il concetto romano del tesoro*, in *Mélanges P. F. Girard. Études de droit romain dédiées à M^r P. F. Girard Professeur de droit romain à l'Université de Paris à l'occasion du 60^e anniversaire de sa naissance (26 octobre 1912)*, I, Paris 1912, 123-142.
- Bonfante 1966: Bonfante P., *Corso di diritto romano*, II. *La Proprietà* 1, Milano 1966.
- Bonfante 1972: Bonfante P., *Corso diritto romano*, III. *Diritti reali*, Milano 1972.
- Bonini 1965: Bonini R., *Considerazioni in tema di impedimenti matrimoniali nel diritto postclassico e giustiniano*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, I, Milano 1965, 485-516.
- Bonini 1968: Bonini R., *Ricerche di diritto giustiniano*, Milano 1968.
- Bonini 1973: Bonini R., *Problemi di storia delle codificazioni e della politica legislativa*, Bologna 1973.
- Bonneau 1993: Bonneau D., *Le régime administratif de l'eau du Nil dans l'Égypte grècque, romaine et byzantine*, Leiden 1993.
- Bono 2019: Bono F., *Elementi classici nella legislazione di Zenone*, in Mantovani D. (a cura di), *Le strutture nascoste della legislazione tardoantica*, Santo Spirito 2019, 79-110.
- Bottiglieri 1994: Bottiglieri A., *La nozione romana di enfiteusi*, Napoli 1994.
- Boudignon 2011: Boudignon C., *Darf der Kaiser seine Nichte heiraten. Eine politisch-religiöser Disput über Inzest und Ehepolitik im Byzanz des siebten Jahrhunderts*, in Morgenstern M. et al. (Hg.), *Männlich und weiblich schuf Er sie. Studien zur Genderkonstruktion und zum Ehe-recht in den Mittelmeerreligionen*, Göttingen 2011, 223-232.
- Boulvert 1976: Boulvert G., *Aerarium dans les constitutions impériales*, in La-beo 22, 1976, 151-177.

- Bove 1960: Bove L., *Ricerche sugli agri vectigales*, Napoli 1960.
- Brigham 2012: Brigham E., *Sustaining the Hope for Unity. Ecumenical dialogue in a Postmodern World*, Collegeville Minnesota 2012.
- Browne 1998: Browne M., *The three African popes*, in *The Western Journal of Black Studies* 22.1, 1998, 57-70.
- Brugi 1910: Brugi B., *Il nome dell'azione nel libello procedurale del diritto greco-romano*, in *Scritti per il centenario della nascita di Michele Amari. Scritti di filologia e storia araba, di geografia, storia e diritto della Sicilia medioevale*, II, Palermo 1910, 284-303.
- Bruno Siola 1993: Bruno Siola R.B., *Proprietà secolare e proprietà ecclesiale nel pensiero di S. Ambrogio*, in *AARC IX*, Napoli 1993, 139-185.
- Buchanan 2019: Buchanan E., *Rural Collective Action in Byzantine Egypt (400-700 CE)*, in Nodar A., Torallas Tovar S. (coord.), *Proceedings of the 28th Congress of Papyrology (Barcelona 1-6 August 2016)*, Barcelona 2019, 591-599.
- Buckland 1953: Buckland W.W., *A Manual of Roman Private Law*, Cambridge 1953.
- Bury 1923: Bury J.B., *History of the later Roman Empire: from the death of Theodosius I to the death of Justinian (A.D. 395 to A.D. 565)*, London 1923.
- Bussi 2014: Bussi L., *Giustizia e pace nella prassi della Chiesa fra Basso Impero e Alto Medioevo. Divagazioni a proposito di uno studio di Antonio Era*, in *D@S 12*, 2014 (online).
- Caimi 1984: Caimi J., *Burocrazia e diritto nel De magistratibus di Giovanni Lido*, Milano 1984.
- Calamandrei 2019: Calamandrei P., *Opere giuridiche*, VI. *La Cassazione civile*, I, Roma 2019.
- Camacho de los Ríos 1993: Camacho de los Ríos F., *Problemas judiciales en la legislación novelar justiniana: la lentitud y costo de los litigios*, in *Anales de la Universidad de Alicante. Facultad de Derecho* 8, 1993, 117-132.
- Cannata 1962: Cannata C.A., *'Possessio' 'possessor' 'possidere' nelle fonti giuridiche del basso impero romano. Contributo allo studio del sistema dei rapporti reali nell'epoca postclassica*, Milano 1962.
- Capizzi 1978: Capizzi C., *Potere e ideologia imperiale da Zenone a Giustiniano (474-527)*, in Archi G.G. (a cura di), *L'imperatore Giustiniano. Storia e mito*, Milano 1978, 3-35.
- Capocci 1941: Capocci V., *Nota per la storia del testo della costituzione περί καινοτομιῶν dell'imperatore Zenone*, in *SDHI* 7, 1941, 155-184.
- Capone 2015: Capone P., *Alle origini del monopolio romano. Concessioni e divieti*, in *TSDP* 8, 2015 (online).

- Cardilli 2008: Cardilli R., *Il problema della resistenza del tipo contrattuale nel diritto romano tra 'natura contractus' e 'forma iuris'*, in Fiori R. (a cura di), *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, Napoli 2008, 1-75.
- Caron 1993: Caron P.G., *La proprietà ecclesiastica nel diritto del tardo Impero*, in AARC IX, Napoli 1993, 213-224.
- Caron 1996: Caron P.G., *I tribunali della Chiesa nel diritto del Tardo Impero*, in AARC XI, Napoli 1996, 245-263.
- Carrié 1982: Carrié J.M., *Le colonat du Bas Empire, un mythe historiographique?*, in *Opus* 1, 1982, 350-370.
- Carrié 1997: Carrié J.M., *"Colonato del basso impero": la resistenza del mito*, in Lo Cascio E. (a cura di), *Terre, proprietari e contadini dell'impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardoantico*, Roma 1997, 75-150.
- Carrié 2001: Carrié J.M., *L'incidence de la fiscalité sur les divisions territoriales de l'empire tardif*, in AARC XIII, Napoli 2001, 309-331.
- Casavola 1979: Casavola F.P., *Scienza, potere imperiale, ordinamento giuridico nei giuristi del II secolo*, in *Iura* 27, 1979, 17-32.
- Casiday 2015: Casiday A., *Priesthood in the Byzantine Empire*, in Peters G., Colt Anderson C. (eds.), *A Companion to Priesthood and Holy Orders in the Middle Ages*, Leiden 2015, 70-95.
- Cecconi 2007: Cecconi G.A., *Lineamenti di storia del consolato tardo antico*, in David M. (a cura di), *Eburnea diptycha. I dittici d'avorio tra Antichità e Medioevo*, Bari 2007, 109-127.
- Cenderelli 2011: Cenderelli A., *Il remedium menzionato in Cons. 5,6 e gli effetti della pluris petitio in danno di minori*, ora in Buzzacchi C. (a cura di), *Scritti romanistici di Aldo Cenderelli*, Milano 2011, 107-128.
- Cerami 1969: Cerami P., *Strutture costituzionali romane ed irrituale assunzione di pubblici uffici*, Palermo 1969.
- Cerami 1987: Cerami P., *In integrum restitutio adversus fiscum*, in *AUPA* 39, 1987, 5-42.
- Cerami 1995: Cerami P., *Sulle tracce della "venditio ob tributorum cessationem facta"*, in *Labeo* 41, 1995, 111-117.
- Cervenca 1965: Cervenca G., *Studi vari sulla restitutio in integrum*, Milano 1965.
- Cervenca 1972: Cervenca G., *Studi sulla cura minorum. 1. Cura minorum e restitutio in integrum*, in *BIDR* 75, 1972, 235-317.
- Charbonnel 1979: Charbonnel N., *L'inscription de kymé et les pouvoirs d'Auguste dans les provinces au lendemain du règlement de 27 av. n.è.*, in *RIDA* 26, 1979, 177-225.
- Chiovenda 1935: Chiovenda G., *La condanna nelle spese giudiziali*, Roma 1935.

- Choen 2015: Choen S., *Schism and the Polemic of Heresy: Manichaeism and the Representation of Papal Authority in the Liber Pontificalis*, in *Journal of Late Antiquity* 8.1, 2015, 195-230.
- Chouquer 2020: Chouquer G., *Documents de droit agraire, 4. L'Antiquité tardive*, Paris 2020.
- Christol 2019: Christol M., *La pietas comme motivation: la rhétorique du pouvoir*, in Mantovani D. (a cura di), *Le strutture nascoste della legislazione tardoantica*, Santo Spirito 2019, 177-204.
- Cimma 1989: Cimma M.R., *L'episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano*, Torino 1989.
- Clauss 1980: Clauss M., *Der Magister Officiorum in der Spätantike (4.-6. Jahrhundert). Das Amt und sein Einfluss auf die kaiserliche Politik*, München 1980.
- Colantuono 2006: Colantuono G., *Note sul canone 2 del concilio di Neocoesarea: la proibizione delle seconde nozze fra cognati nella tarda antichità*, in *RDR* 6, 2006, 1-17.
- Coleman-Norton 1966: Coleman-Norton P.R., *Roman State and Christian Church*, III. *A Collection of Legal documents to a.D 535*, London 1966.
- Collinet 1932: Collinet P., *La procédure par libelle*, Paris 1932.
- Comfort 1937: Comfort H., *Emphyteusis Among the Papyri*, in *Aegyptus* 17, 1937, 3-24.
- Conrad 2000: Conrad L.I., *Zeno, the epileptic emperor: historiography and polemics as sources of realia*, in *Byzantine and Modern Greek Studies* 24, 2000, 61-81.
- Coppola 1994: Coppola G., *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano 1994.
- Corcoran 2009: Corcoran S., *Anastasius, Justinian, and the Pagans: A Tale of Two Law Codes and a Papyrus*, in *Journal of Late Antiquity* 2, 2009, 183-208.
- Cordopatri 2000: Cordopatri F., *L'abuso del processo, I. Presupposti storici*, Padova 2000.
- Cracco Ruggini 1990: Cracco Ruggini L., *Coloni e inquilini: Miseri et egeni homines?*, in *AARC* VIII, Napoli 1990, 199-216.
- Crawford 2019: Crawford P., *Roman Emperor Zeno. The Perils of Power Politics in Fifth-century Constantinople*, Barnsley 2019.
- Crescenzi 2019: Crescenzi V., *Minima de collegiis (corporibusque)*, in *AARC* XXIII, Napoli 2019, 241-300.
- Cristaldi 2014: Cristaldi S.A., *Unioni non matrimoniali a Roma*, in Romeo F. (a cura di), *Le relazioni affettive non matrimoniali*, Torino 2014, 143-200.
- Crivellucci 1885: Crivellucci A., *Storia delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa*, II, Bologna 1885.

- Croke 2021: Croke B., *Roman Emperors in Context: Theodosius to Justinian*, Abigdon 2021.
- Crow 2012: Crow J., *Ruling the waters: managing the water supply of Constantinople, AD 330–1204*, in *Water History* 4, 2012, 35-55.
- Crow 2019: Crow J., *The imagined water supply of Byzantine Constantinople: new approaches*, in *Travaux et Mémoires* 22, 2019, 211-235.
- Cuena Boy 2004: Cuena Boy F., *El fideicomiso de residuo en el derecho romano y en la tradición romanística hasta los Códigos civiles*, Santander 2004.
- Cujacius 1758: Cujacius J., *Opera Omnia*, III, Neapoli 1758.
- Cuneo 1997: Cuneo P.O., *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano 1997.
- Cuneo 2003: Cuneo P.O., *Codice di Teodosio e Codice di Giustiniano. Saggio di comparazione su alcune costituzioni di Costantino e Licinio*, in *AARC* XIV, Napoli 2003, 265-322.
- Cuneo 2009: Cuneo P.O., *L'ep. CLXVII di papa Leone Magno e il diritto romano in tema di matrimonio*, in *Il matrimonio dei cristiani: esegesi biblica e diritto romano*, Roma 2009, 545-559.
- Cuneo 2018: Cuneo P.O., *Sequestro di Persona, Riduzione in Schiavitù e Traffico di Esseri Umani. Studi sul «crimen plagii» dall'età diocleziana al V secolo d.C.*, Milano 2018.
- Cuneo 2010: Cuneo P.O., *Sant'Epifanio vescovo di Pavia e i re barbari. Diritto e società al tramonto dell'Impero d'Occidente nella lettura di Ennodio*, in *AARC* XVII, Roma 2010, 291-333.
- Cursi 1999: Cursi F., *Modus servitutis. Il ruolo dell'autonomia privata nella costruzione del sistema tipico delle servitù prediali*, Napoli 1999.
- Cursi 2014: Cursi F., *Il divieto degli atti di emulazione: le contestate origini romane di un principio moderno*, in Reinoso Barbero F. (coord.), *Principio generales del derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual*, Madrid 2014, 603-634.
- Cusmà Piccione 2012: Cusmà Piccione A., *Vincoli parentali e divieti matrimoniali: le innovazioni della legislazione del IV sec. d.C. alla luce del pensiero cristiano*, in *AUPA* 55, 2012, 189-278.
- Cusmà Piccione 2019: Cusmà Piccione A., *La perdita lex Costantiniana ricordata in C. 5.27.5: spunti per una 'rilettura'*, in *AUPA* 62, 2019, 155-174.
- Dajczak 2012: Dajczak W., *The Nature of the Contract in Reasoning of Civilian Jurists*, Poznań 2012.
- Dalla 1997: Dalla D., *Note minime di un lettore delle istituzioni di Giustiniano. Libro I*, Torino 1997.
- dalla Massara 2005: dalla Massara T., *La domanda parziale nel processo civile romano*, Padova 2005.

- Dareste 1889: Dareste R., *Du droit de représailles, principalement chez les anciens Grecs*, in *Revue des Études Grecques* 2.8, 1889, 305-331.
- de Bonfils 1987: de Bonfils G., *Legislazione ed ebrei nel IV secolo. Il divieto dei matrimoni misti*, in *BIDR* 90, 1987, 389-438.
- de Bonfils 1992: de Bonfils G., *Gli schiavi degli ebrei nella legislazione del IV secolo*, Torino 1992.
- de Bonfils 1996: de Bonfils G., *La 'terminologia matrimoniale' di Costanzo II: uso della lingua e adattamento politico*, in *Labeo* 42, 1996, 254-266.
- de Buján 2006: de Buján A.F., *Fides publica e instrumenta publice confecta en Derecho Romano*, in *Revista de Estudios Latinos* 1, 2001, 189-202.
- de Buján 2006: de Buján A.F., *Testigos y documentos en la practica negocial y judicial romana*, in *MEP* 11, 2006, 331-348.
- de Buján 2015: de Buján A.F., *La reforma de la Jurisdicción Voluntaria. Textos prelegislativos, legislativos e tramitación parlamentaria*, Madrid 2015.
- Declareuil 1908: Declareuil J., *Quelques problèmes d'histoire des institutions municipales au temps de l'Empire romain. L'administration municipale au IV^e et au V^e siècle (Suite)*, in *Nouvelle revue historique de droit français et étranger* 32, 1908, 28-65.
- De Dominicis 1971: De Dominicis M., *Satura critica sulle fonti postclassiche*, in *Studi in onore di E. Volterra*, I, Milano 1971, 503-547.
- De Francesco 2013: De Francesco A., *Note sull' "anzianità di servizio" nel lessico della legislazione imperiale romana*, in *D@S* 11, 2013 (online).
- De Francisci 1965: De Francisci P., *Rec. a Cervencia 1965*, in *BIDR* 68, 1965, 341-347.
- de Kleijn 2016: de Kleijn G., *Fistulae and water fraud in late antique Constantinople*, in Stephenson P., Shields B. (eds.), *Fountains and water culture in Byzantium*, Cambridge 2016, 55-67.
- de las Heras Sánchez 2001: de las Heras Sánchez G.R., *Adquisición del Tesoro en el Fuero de Cuenca: bases romanas y evolución posterior*, in Torrent Ruiz A.J. (coord.), *Actas del II Congreso Internacional y Iberoamericano de Derecho Romano. Los derechos reales*, Madrid 2001, 53-71.
- Delehaye 1913: Delehaye H., *De fontibus vitae S. Danielis Stylitae*, in *AB* 30, 1913, 217-230.
- Dell'Oro 2015: Dell'Oro A., *Sul concetto di pragmatica sanctio*, in Fagnoli I. et al. (a cura di), *La cattedra e la toga. Scritti romanistici di Aldo Dell'Oro*, Milano 2015, 11-18 (già pubblicato in *SDHI* 12, 1945, 314-318).
- Delmaire 1989: Delmaire R., *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium imperial et son administration du IV^e au VI^e siècle*, Roma 1989.
- Delmaire 1995: Delmaire R., *Les Institutions du Bas-Empire romain de Constantin à Justinien. I. Les institutions civiles palatines*, Paris 1995.
- Demandt 1995: Demandt A., *Spättrömisches Hochschulwesen*, in *AARC* X, Napoli 1995, 651-686.

- De Martino 1975: De Martino F., *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1975.
- Demicheli 1990: Demicheli A.M., *La 'Megale Ecclesia' nel lessico e nel diritto di Giustiniano*, Milano 1990.
- Demicheli 2010: Demicheli A.M., *Disposizioni in bonum animae e quota per l'anima in Oriente tra IV e X secolo*, in AARC XVII, Roma 2010, 441-472.
- Demicheli 2012: Demicheli A.M., *Inquinato e unioni miste per condizione sociale tra IV e V secolo. Da una lettera (ep. 5, 19) di Sidonio Apollinare*, in AARC XVIII, Roma 2012, 275-304.
- De Petris 2014: De Petris A.L., *Sulla categoria degli oneri reali in diritto romano e nella tradizione romanistica*, in RDR 14, 2014, 1-31.
- Desanti 1986: Desanti L., *Costantino e il matrimonio fra tutore e pupilla*, in BIDR 89, 1986, 443-463.
- Desanti 1990: Desanti L., *Vestali e vergini cristiane*, in AARC VIII, Napoli 1990, 473-488.
- Desanti 1999: Desanti L., *La sostituzione fedecommissaria. Per un corso di esegesi delle fonti del diritto romano*, Torino 1999.
- Desanti 2003: Desanti L., *I fedecommissari da restituirsì dopo la morte dell'onerato*, Milano 2003.
- Destephen 2012: Destephen S., *L'évergétisme aristocratique au féminin dans l'Empire romain d'Orient*, in Caseau B. (éd.), *Les réseaux familiaux: Antiquité tardive et Moyen Âge*, Paris 2012, 183-203.
- Destephen 2013: Destephen S., *Actes conciliaires, listes de souscriptions et notices épiscopales ou du bon usage des sources ecclésiastiques*, in Bru H., Labarre G. (éd.), *L'Anatolie des peuples, des cités et des cultures (II^e millénaire av. J.-C. – V^e siècle ap. J.-C.)*, I, Besançon 2013, 207-228.
- Díaz-Bautista Cremades 2013: Díaz-Bautista Cremades A., *El embargo ejecutivo en el proceso cognitorio romano: pignus in causa iudicati captum*, Madrid 2013.
- Dicenta Moreno 2008: Dicenta Moreno T., *Funcionalidad y posterior decadencia del curator mulieris*, in Palestra Universitaria 19, 2008, 23-79.
- Dillon 2015: Dillon J.N., *Conjectures and criticism in book 1 of the Codex Justinianus*, in CIQ 65.1, 2015, 321-343.
- Di Ottavio 2012: di Ottavio D., *Una bibliografia ragionata in tema di querelam inofficiosi testamenti: schede di lettura*, in Petronio U., Diliberto O. (a cura di), *Scritti di storia del diritto e bibliografia giuridica offerti a Giuliano Bonfanti*, Macerata 2012, 81-220.
- Di Paola 2010: Di Paola L., *Intorno ad alcune questioni ereditarie tardoantiche*, in AARC XVII, Roma 2010, 357-372.
- Dirksen 1871: Dirksen H.E., *Das Polizei-Gesetz des Kaisers Zeno, über die bauliche Anlage der Privathäuser in Constantinopel*, in *Hinterlassene Schriften zur Kritik und Auslegung der Quellen römischer Rechtsgeschichte und Alterthumskunde*, II, Leipzig 1871, 225-254.

- Donado Vara 2009: Donado Vara A., *La reserva vidual*, Madrid 2009.
- D'Ors 1969: D'Ors A., *Sobre las pretendidas acciones reales in factum*, in *Iura* 20, 1969, 59-116.
- Dovere 1985: Dovere E., *Λ'ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΒΑΣΙΛΙΣΚΟΥ: un caso di normativa imperiale in Oriente su temi di dogmatica teologica*, in *SDHI* 51, 1985, 153-188.
- Dovere 1988: Dovere E., *L'Enotico di Zenone Isaurico. Preteso intervento normativo tra politica religiosa e pacificazione sociale*, in *SDHI* 54, 1988, 170-190.
- Dovere 1992: Dovere E., *La "Storia" di Evagrio Scolastico per la storia del diritto romano*, in *SDHI* 58, 1992, 376-395.
- Dovere 1999: Dovere E., *Ius principale e catholica lex (secolo V)*, Napoli 1999.
- Dovere 2001: Dovere E., *Contestazione religiosa e regionalismo: la "medicina legum" in Oriente a metà del sec. V*, in *AARC XIII*, Napoli 2001, 385-417.
- Dovere 2003: Dovere E., *Praecepta principum e leges nei Chronica di Vittore di Tunnuna*, in *SDHI* 69, 2003, 629-643.
- Dovere 2013: Dovere E., *Ambiguità formale dei testi e 'controllo' della normazione: gli anni 475-477 a Costantinopoli*, in *AARC XIX*, Roma 2013, 723-738.
- Dovere 2021: Dovere E., *Le sacrae litterae marcianee missae ad synodum nell'anno 451*, in *Pensiero cristiano e produzione del ius*, Bari 2021, 159-179.
- Dupont 1972: Dupont C., *La vente et les conditions socio-economiques dans l'empire romain de 312 a 535 après Jésus-Christ*, in *RIDA* 19, 1972, 275-310.
- Elia 2010: Elia F., *Il principio giusnaturalistico "omnes homines aequales sunt" nella realtà sociale tardoantica*, in *AARC XVII*, Roma 2010, 237-256.
- Ellis 2016: Ellis L., *Elusive Places: a chorological approach to identity and territory in Scythia Minor (second-seventh Centuries)*, in Mathisen R.W., Shanzer D. (eds.), *Romans, Barbarians, and the Transformation of the Roman World*, London 2016, 241-251.
- Elvers 1841: Elvers C.F., *Themis: Zeitschrift für Doctrin und Praxis des römischen Rechts*, III, Göttingen 1841.
- Erdődy 2014: Erdődy J., *Le sens de l'expression du trésor dans les sources romaines comme la base des réglementations contemporaines*, in *Iustum Aequum Salutare* 10, 2014, 135-144.
- Fabbrini 1967: Fabbrini F., *Per la storia della «restitutio in integrum»*, in *Labeo* 13, 1967, 200-230.
- Falchi 1991: Falchi G.L., *La tradizione giustiniana del materiale del teodosiano (C. Th. XVI)*, in *SDHI* 57, 1991, 1-123.

- Falchi 1993: Falchi G.L., *Studi sulle relazioni tra la legislazione di Giustiniano (528-534) e la codificazione di leges e iura*, in SDHI 59, 1993, 1-172.
- Falcone 1998: Falcone G., *Il metodo di compilazione delle Istituzioni di Giustiniano*, in AUPA 45.1, 1998, 221-394.
- Fargnoli 2003: Fargnoli I., *Operis novi nuntiatio e inanes denuntiationes tra V e VI sec. d.C.*, in SDHI 69, 2003, 587-601.
- Fascione 2012: Fascione L., *Storia del diritto privato romano*, Torino 2012.
- Fasolino 2019: Fasolino F., *Forme di pubblicità degli atti di alienazione nel tardo antico: dall'intervento dei vicini all'insinuatio apud acta*, in Bassanelli Sommariva G. et al. (a cura di), *Ravenna Capitale. Disciplina degli atti negoziali inter vivos nelle fonti di IV-VII secolo in Occidente*, Santarcangelo di Romagna 2019, 131-144.
- Fasolino 2020: Fasolino F., *Note in tema di prospetto, veduta e panorama in diritto romano*, in QLSD 10, 2020, 11-44.
- Fayer 2005: Fayer C., *La familia romana: aspetti giuridici ed antiquari*, Roma 2005.
- Feissel 2004: Feissel D., *Un rescrit de Justinien découvert à Didymes (1^{er} avril 533)*, in Chiron 34, 2004, 285-365.
- Feissel 2016: Feissel D., *Les breviatica de Kasai en Pamphylie: un jugement du maître des oves sous le règne de Zénon*, in Haensch R. (Hg.), *Recht haben und Recht bekommen im Imperium Romanum. Das Gerichtswesen der römischen Kaiserzeit und seine dokumentarische Evidenz*, Warszawa 2016, 659-737.
- Fercia 2008: Fercia R., *La compensazione delle spese di lite nella procedura 'per libellos'*, in *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano 2008, 1097-1113.
- Fercia 2012: Fercia R., *Brevi note in tema di efficacia normativa degli editti del prefetto del pretorio: la disciplina dell'immissione nel possesso tra V e VI secolo*, in RDR 12, 2012, 1-16.
- Ferretti 2000: Ferretti P., *Le donazioni tra fidanzati nel diritto romano*, Milano 2000.
- Finkenauer 2010: Finkenauer Th., *Vererblichkeit und Drittwirkungen der Stipulation im klassischen römischen Recht*, Tübingen 2010.
- Fiorentini 2018: Fiorentini M., *La gestione degli acquedotti nel mondo romano fra attività amministrative e prassi private*, in Cuscito G. (a cura di), *Cura aquarum. Adduzione e distribuzione dell'acqua nell'antichità*, Trieste 2018, 19-40.
- Fiori 2011a: Fiori R., *La struttura del matrimonio romano*, in BIDR 105, 2011, 197-233.
- Fiori 2011b: Fiori R., *Bona fides. Formazione, esecuzione e interpretazione del contratto nella tradizione civilistica [Parte seconda]*, in Fiori R. (a cura di), *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, IV. Napoli 2011, 97-242.

- Flusin 2007: Flusin B., *Le strutture della Chiesa imperiale*, in Morrisson C. (a cura di), *Il mondo bizantino. I. L'Impero romano d'Oriente (330-641)*, traduzione italiana Ronchey S., Braccini T. (a cura di), Torino 2007, 119-151.
- Franchini 2013: Franchini L., *Il giudicato in rapporto alle formalità di rito (a proposito della struttura dell'obligatio iudicati)*, in TSDP 6, 2013, 1-50 (online).
- Franciosi E. 2006: Franciosi E., *Qui ante nos fuerunt legistatores. I richiami ai giurisprudenti e ai predecessori nella legislazione novellare giustiniana*, in MEP 11, 2006, 377-398.
- Franciosi G. 1999: Franciosi G., *Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia della famiglia romana*, Napoli 1999.
- Francisco 2008: Francisco H.R., *“Algunas reflexiones en torno a los factores socio jurídicos en el surgimiento de la disidencia religiosa en el cercano Oriente tardoantiguo”*, in Byzantion nea hellás 27, 2008, 151-176.
- Francisco 2011: Francisco H.R., *¿Legislación civil o canon eclesiástico? el status de los obispos monofisitas en la historia eclesiástica de Juan de Éfeso*, in Byzantion nea hellás 30, 2011, 99-124.
- Frazer 1982: Frazer C.A., *Late Roman and Byzantine Legislation on the Monastic Life from the Fourth to the Eighth Centuries*, in Church History 51.3, 1982, 263-279.
- Frend 1991: Frend W.H.C., *Henoticon*, in The Coptic encyclopedia, IV, New York 1991, 1217a-1219a.
- Frier 2013: Frier B.W., *The Professionalization of Advocacy in the Late Roman Empire* (intervento presentato presso The Association of Ancient Historians, nel maggio del 2013, e pubblicato sul sito www.academia.edu, da cui si cita), 1-7.
- Frier et al. 2016: Frier B.W. et al., *The Codex of Justinian. A New Annotated Translation with Parallel Latin and Greek Text. Based on a Translation by Justice Fred H. Blume*, Cambridge 2016.
- Fuenteseca 2016: Fuenteseca M., *Seguridad del tráfico de bienes y publicidad registral en el Bajo Imperio Romano*, in Murillo Villar A. et al. (coord.), *Homenaje al Profesor Armando Torrent*, Madrid 2016, 325-337.
- Gagliardi 2006: Gagliardi L., *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici. I. La classificazione degli incolae*, Milano 2006.
- Gagliardi 2015: Gagliardi L., *Multiple Forced Heirs and the Action for Undutiful Will in Roman Law: Classical and Byzantine Texts*, in Forum Historiae Iuris 2015, 1-14 (online).
- Gajda 2016: Gajda E., *Elements of theology in Roman law. On Zenon's Henoticon and Justinian's letter (CJ. 1.1.8)*, in Benincasa Z., Urbanik J. (a cura di), *Mater Familias. Scritti Romanistici per Maria Zabłocka*, JJP Supplement 29, Varsavia 2016, 191-206.

- Gallo 1964: Gallo F., *Disciplina giuridica e costruzione dogmatica nella locatio degli agri vectigales*, in SDHI 30, 1964, 1-49.
- Garbarino 2000: Garbarino P., *La praescriptio fori nei secoli V e VI: aspetti procedurali*, in Puliatti S., Sanguinetti A. (a cura di), *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'impero d'Oriente in età giustiniana tra passato e futuro*, Milano 2000, 1-41.
- García Garrido 1988: García Garrido M.J., *Relaciones personales y patrimoniales entre esposos y conyuges en el derecho imperial tardio. Notas criticas*, in AARC VII, Napoli 1988, 23-48.
- García Moreno 1974: García Moreno L.A., *Estudios sobre la organización administrativa del reino visigodo de Toledo*, in AHDE 44, 1974, 5-156.
- García Vázquez 1992-1993: García Vázquez M.C., *Observaciones a propósito de la relación de precario*, in Anales de la Universidad de Cádiz 9-10, 1992-1993, 125-140.
- Gaudemet 1965: Gaudemet J., *Rec. a Cervenca 1965*, in RHDFE 43, 1965, 660-663.
- Gaudemet 1988: Gaudemet J., *La législation sur le divorce dans le droit impérial des iv^e et v^e siècles*, in AARC VII, Napoli 1988, 143-156.
- Gaudemet 1989a: Gaudemet J., *La personne. Droit et morale au Bas-Empire*, in AARC VIII, Napoli 1990, 15-44.
- Gaudemet 1989b: Gaudemet J., *Union libre et mariage dans la Rome impériale*, in Iura 40, 1989, 1-23.
- Gaudemet 1994: Gaudemet J., *Influences romaines sur la codification canonique latine*, in Index 22, 1994, 609-632.
- Germain de Montauzan 1908: Germain de Montauzan C., *Les aqueducs antiques de Lyon. Étude comparée d'archéologie romaine*, Paris 1908.
- Ghignoli 1998: Ghignoli A., *Note intorno all'origine di uno ius libellarium*, in ASI 156, 1998, 413-446.
- Gibbon 1838: Gibbon E., *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*, London 1838.
- Giffard 1935: Giffard A.E., *Études sur la procédure civile du bas-empire, I. Les procès des privilégiés et la procédure de droit commun à la fin du v^e siècle*, in RHDFE 14.2, 1935, 196-239.
- Giglio 1990: Giglio S., *Il tardo impero d'Occidente e il suo senato*, Napoli 1990.
- Giglio 2010: Giglio S., *Caput come persona nella legislazione imperiale*, in AARC XVII, Roma 2010, 795-847.
- Giglio 2017: Giglio S., *Aspetti della procedura penale nel tardo romano impero*, Torino 2017.
- Giliberti 1999: Giliberti G., *Servi della terra. Ricerche per una storia del colonato*, Torino 1999.

- Ginter 2018: Ginter K., *Wizerunek, władców bizantyńskich w Historii kościelnej Ewagriusza Scholastyka [The Image of Byzantine Emperors in Evagrius Scholasticus's Ecclesiastical History]*, Łódź 2018.
- Giomaro 2017: Giomaro A.M., *Negotiatores e imposizione fiscale nelle Variae di Cassiodoro*, in G. Bassanelli Sommariva et al. (a cura di), *Ravenna Capitale. Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII. In memoria di Giovanna Mancini*, Santarcangelo di Romagna 2017, 219-234.
- Girard 1812: Girard P.S., *Recherches sur les Eaux publiques de Paris, les distributions successives qui en ont été faites, et les divers projets qui ont été proposés pour en augmenter le volume*, Paris 1812.
- Girardet 1995: Girardet M.K., *Gericht über den Bischof von Rom. Ein Problem der kirchlichen und der staatlichen Justiz in der Spätantike*, in AARC X, Napoli 1995, 553-584.
- Giuffrè 1992: Giuffrè V., *L'emersione dei iura in re aliena ed il dogma del «numero chiuso»*, Napoli 1992.
- González 1971: González J.L., *A history of Christian thought, II. From Augustine to the eve of the Reformation*, Nashville 1971.
- Goria 1994: Goria F., *Azioni reali per la restituzione della dote in età giustiniana: profili processuali e sostanziali*, in *Diritto e processo nell'esperienza romana, Atti del Seminario torinese (4-5 dicembre 1991) in memoria di Giuseppe Provera*, Napoli 1994, 203-301.
- Goria 1995: Goria F., *La giustizia nell'impero romano d'Oriente: organizzazione giudiziaria*, in *Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo*, XLII, Spoleto 1995, 259-336.
- Goria 2005: Goria F., *Il giurista nell'Impero romano d'Oriente (da Giustiniano agli inizi del secolo XI)*, in Burgmann L. (a cura di), *Fontes minores*, XI, Frankfurt am Main 2005, 147-211.
- Goria 2014: Goria F., *Impostazioni sistematiche nelle compilazioni minori postgiustiniane dell'Impero d'Oriente (secoli VIII-X)*, in Masuelli S., Zandrino L. (a cura di), *Linguaggio e sistematica nella prospettiva di un romanista. Atti della Giornata di Studi in onore del Professor Lelio Lantella (Torino, 22 marzo 2013)*, Napoli 2014, 263-290.
- Goria 2015: Goria F., *Valori e principi del processo civile nella legislazione tardoantica: brevi note*, in Puliatti S., Agnati U. (a cura di), *Principi generali e tecniche operative del processo civile romano nei secoli IV-VI d.C.*, Bologna 2010, 11-35.
- Gray 1979: Gray P.T., *The Defense of Chalcedon in the East (451-553)*, Leiden 1979.
- Gröschler 2022: Gröschler P., *L'acquisto a non domino dei beni mobili nell'ordinamento tedesco tra diritto germanico e tempi moderni*, in Frunzio M. (a cura di), *Gli acquisti a non domino. Antiche matrici e prospettive attuali*, Pesaro 2022, 81-120.
- Grzimek 2001: Grzimek P., *Studien zur Taxatio*, München 2001.

- Gualandri 2019: Gualandri I., *Obscuritas tra retorica e diritto in età tardoantica*, in Mantovani D. (a cura di) *Le strutture nascoste della legislazione tardoantica*, Santo Spirito 2019, 137-176.
- Guarino 1943: Guarino A., *Studi sull'incestum*, in ZRG RA 63, 1943, 175-267.
- Guarino 1966: Guarino A., *Diritto privato romano*, Napoli 1966³.
- Guarino 1994: Guarino A., *Giavoleno e le definizioni*, in *Pagine di diritto romano*, V, Napoli 1994, 155-167.
- Haas 1993: Haas C., *Patriarch and People: Peter Mongus of Alexandria and Episcopal Leadership in the Late Fifth Century*, in *Journal of Early Christian Studies* 1.3, 1993, 297-316.
- Haensch 2016: Haensch R., *Las ciudades del poder en el Imperio*, in *Revista de Historiografía* 25, 2016, 29-43.
- Hähnchen 2011: Hähnchen S., *Die Abgrenzung der aus locatio conductio resultierenden Klagen von anderen Aktionen*, in Andrés Santos F.J. et al. (Hg.), *Vertragstypen in Europa: Historische Entwicklung und europäische Perspektiven*, München 2011, 77-116.
- Hakim 2014: Hakim B.S., *Mediterranean Urbanism. Historic Urban / Building Rules and Processes*, Dordrecht et al. 2014.
- Hamza 1981: Hamza G., *Wirtschaft und Recht im römischen Reich. Eine Skizze zum römischen Kartellrecht*, in *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Juridica* 23, 1981, 87-100.
- Hardy 1946: Hardy Jr. E.R., *The Patriarchate of Alexandria: A Study in National Christianity*, in *Church History* 15.2, 1946, 81-100.
- Härtel 1976: Härtel G., *Zur Problematik der pragmatischen Sanktionen speziell zur Sanctio pragmatica pro petitione Vigilii*, in *Iura* 27, 1976, 33-49.
- Hillner 2015: Hillner J., *Prison, Punishment and Penance in Late Antiquity*, Cambridge 2015.
- Hinson 1995: Hinson E.G., *The Church Triumphant. A History of Christianity Up to 1300*, Macon GA 1995.
- Holman 2008: Holman S., *Wealth and Poverty in Early Church and Society*, Grand Rapids MI 2008.
- Holubeanu 2020: Holubeanu I., *Noi interpretări privind evoluția organizării bisericești pe teritoriul provinciei romane Scythia în secolul al VI-lea p.Chr.*, in *Pontica* 53, 2020, 33-61.
- Janeau 1947: Janeau H., *De l'Adrogation des liberi naturales à la Légitimation par rescrit du Prince*, Paris 1947.
- Jankowski 2015: Jankowski B., *The Rhetor's Dilemma: Leibniz's Approach to an Ancient Case*, in Armgardt M. et al. (eds.), *Past and Present Interactions in Legal Reasoning and Logic*, Cham et al. 2015, 95-108.

- Jansma 1961: Jansma T., *The Credo of Jacob of Sērūgh: A Return to Nicaea and Constantinople*, in *Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis* 44, 1961, 18-36.
- Jiménez Salcedo 1999: Jiménez Salcedo M.C., *El régimen jurídico de las relaciones de vecindad en Derecho Romano*, Córdoba 1999.
- Johnston 1940: Johnston W.R., *Emphyteusis: a roman "Perpetual" Tenure*, in *The University of Toronto Law Journal* 3.2, 1940, 323-347.
- Jones 1974: Jones A.H.M., *Il tardo impero romano, 284-602 d.C.*, Milano 1974 (trad. it. di Petretti E. dei capp. XIII-XIV, del vol. I e XV-XIX del vol. II di *The Later Roman Empire*, Oxford 1964).
- Jonkers 1933-1934: Jonkers E.J., *De l'influence du Christianisme sur La législation relative à l'esclavage dans l'antiquité*, in *Mnemosyne* 1.4, 1933-1934, 241-280.
- Kaiser 2007: Kaiser W., *Authentizität und Geltung spätantiker Kaisergesetze. Studien zu den Sacra privilegia concilii Vizaceni*, München 2007.
- Kalinowski 1996: Kalinowski A.V., *Patterns of patronage: the politics and ideology of public building in the Eastern Roman Empire (31 BCE-600 CE)*, Toronto 1996.
- Karagiannopoulos 1958: Karagiannopoulos J., *Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates*, München 1958.
- Kaser 1966: Kaser M., *Studi sulla «in integrum restitutio»*, in *Labeo* 12, 1966, 235-250.
- Kaser 1975: Kaser M., *Das römische Privatrecht, II. Die nachklassischen Entwicklungen*, München 1975.
- Kaser, Hackl 1996: Kaser M., Hackl K., *Das römische Zivilprozeßrecht*, München 1996².
- Kelly 2004: Kelly C., *Ruling the Later Roman Empire*, Cambridge et al. 2004.
- Klingenberg 1992: Klingenberg G., *Die venditio ob tributorum cessationem facta*, in *ZRG RA* 109, 1992, 350-410.
- Klingenberg 1987: Klingenberg G., *Das Edictum divi Marci de rebus alienis a fisco distractis*, in *RIDA* 34, 1987, 181-220.
- Kosiński 2010a: Kosiński R., *The Emperor Zeno. Religion and Politics*, Cracow 2010.
- Kosiński 2010b: Kosiński R., *The emperor Zeno's church donations*, in Dąbrowa E. et al. (eds.), *Hortus Historiae. Studies in Honour of Professor Jozef Wolski on the 100th Anniversary of His Birthday*, Kraków 2010, 635-649.
- Krüger 1954: Krüger P., *Corpus iuris civilis, II. Codex Iustinianus*, Berlin 1954 (rist. 1967).
- Kupiszewski 1967: Kupiszewski H., *Studien zum Verlöbniß im klassischen römischen Recht*, in *ZRG RA* 84, 1967, 70-103.

- Kussmaul 1981: Kussmaul P., *Pragmaticum und Lex. Formen spätrömischer 408-457*, Göttingen 1981.
- Lamberti 1996: Lamberti F., *Nominatim imponenda servitus*, in *Labeo* 42, 1996, 37-82.
- Lambrecht 2020: Lambrecht U., *Rec. a Peter Crawford 2019*, in *Plekos* 22, 2020, 325-334.
- Lange 2012: Lange C., *Mia Energeia. Untersuchungen zur Einigungspolitik des Kaisers Heraclius und des Patriarchen Sergius von Constantinopel*, Tübingen 2012.
- Laniado 1991: Laniado A., *Some problems in the sources for the reign of the emperor Zeno*, in *Byzantine and Modern Greek Studies* 15, 1991, 147-174.
- Laquerrière-Lacroix 2012: Laquerrière-Lacroix A., *Les droits des particuliers sur les domaines impériaux. Réflexions à partir du Code Théodosien*, in Crogiez-Pétrequin S., Jaillette P. (dir.), *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, Villeneuve d'Ascq 2012, 311-328.
- Lázaro Guillamón 2018a: Lázaro Guillamón M.C., *La prohibición de pactos sucesorios sobre la herencia de un tercero. C. 2.3.30 y glossae ad textum*, in *RIDA* 65, 2018, 307-340.
- Lázaro Guillamón 2018b: Lázaro Guillamón M.C., *El elemento romanístico en los denominados "Arrendamientos rústicos históricos valencianos"*, in *D@S* 16, 2018 (on line).
- Lee 2007: Lee A.D., *War in Late Antiquity. A Social History*, Oxford 2007.
- Lemcke 2020: Lemcke L., *Bridging Center and Periphery. Administrative Communication from Constantine to Justinian*, Tübingen 2020.
- Lenski 2006: Lenski N.E., *Servi publici in Late Antiquity*, in Krause J.-U., Witschel C. (Hg.), *Die Stadt in der Spätantike: Niedergang oder Wandel? Akten des Internationalen Kolloquiums (in München am 30. und 31. Mai 2003)*, Stuttgart 2006, 335-357.
- Lepore 2005: Lepore P., *Rei publicae polliceri. Un'indagine giuridico-epigrafica*, I, Milano 2005.
- Levy 1951: Levy E., *West Roman Vulgar Law. The Law of Property*, Philadelphia 1951.
- Levy 1959: Levy E., *West-östliches Vulgarrecht und Justinian*, in *ZRG RA* 76, 1959, 1-36.
- Liberati 2008: Liberati A.M., *L'evoluzione urbanistica di Roma dall'età arcaica al tardo impero attraverso il diritto e le sue fonti. Alcuni esempi*, in Fleury P., Desbordes O. (éd.), *Roma illustrata. Représentations de la ville, Actes du Colloque international de Caen (6-8 octobre 2005)*, Caen 2008, 261-289.
- Licandro 1991: Licandro O., *In ius vocatio e violazione del domicilio*, in *SDHI* 57, 1991, 205-263.

- Licandro 2012: Licandro O., *L'Occidente senza imperatori. Vicende politiche e costituzionali nell'ultimo secolo dell'Impero romano d'Occidente 455-565 d.C.*, Roma 2012.
- Licandro 2016: Licandro O., *Il trattato Περὶ πολιτικῆς ἐπιστήμης ovvero del princeps ciceroniano nell'età dell'assolutismo. Concezioni e dibattito sull'idea imperiale e sulle formae rei publicae alla corte di Giustiniano (Vat. Gr. 1298)*, in Iura 64, 2016, 183-256.
- Liebeschuetz 1992: Liebeschuetz W., *The end of the ancient city. The city in Late Antiquity*, London et al. 1992.
- Liebs 2008: Liebs D., *Juristenausbildung in der Spätantike*, in Baldus Chr. et al. (Hg.), *Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und Reform*, Tübingen 2008, 31-45.
- Lippold 1972: Lippold A., *Zenon (17)*, in RE X A, Stuttgart 1972, 149-213.
- Litewski 1969: Litewski W., *Consultatio ante sententiam*, in ZRG RA 86, 1969, 227-257.
- Litewski 1977: Litewski W., *Zwischenbescheide im römischen Prozeß*, in RIDA 44, 1977, 155-291.
- Litewski 1982: Litewski W., *Rec. a Niziolek 1980*, in BIDR 85, 1982, 303-318.
- Liva 2012: Liva S., *Il iudex pedaneus nel processo privato romano. Dalla procedura formulare alla cognitio extra ordinem*, Milano 2012.
- Lobiati 2015: Lobiati P.G.M., *La prassi giuridica cristiana nel Tardo Impero circa l'esogamia parentale: raffronto con la legislazione imperiale*, in Ius 3, 2015, 341-362.
- Lokin 1984: Lokin J.H.A., *Die Karriere des Theophilus Antecessor. Rang und Titel im Zeitalter Justinians*, in SG 1, 1984, 43-68.
- Lokin 2014: Lokin J.H.A., *The first constitution of the Codex Justinianus. Some remarks about the imperial legal sources in the Codices Justiniani*, in SG 9, 2014, 343-382.
- Lombardo 2013: Lombardo F., *La regola e l'eccezione: il principio alteri stipulari nemo potest e la cautio iudicatum solvi in età tardo antica*, in Iura 61, 2013, 87-135.
- Longo 2020: Longo S., *Emptio venditio et locatio conductio familiaritatem aliquam inter se habere videntur. Le fattispecie gaiane oggetto di dibattito giurisprudenziale*, Torino 2020.
- Lounghis T.C. et al. 2005: Lounghis T.C. et al., *Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 476 bis 565*, Nicosia 2005.
- Lovato 1994: Lovato A., *Il carcere nel diritto penale romano dai Severi a Giustiniano*, Bari 1994.
- Lovato 1996: Lovato A., *Sulle azioni di furto e di rapina nell'esperienza giustiniana*, in AARC XI, Napoli 1996, 633-670.
- Luchetti 1990: Luchetti G., *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustinianee*, Milano 1990.

- Luchetti 1989-1990: Luchetti G., *Il matrimonio "cum scriptis" e "sine scriptis" nelle fonti giuridiche giustinianee*, in BIDR 92-93, 1989-1990, 325-376.
- Luchetti 1996: Luchetti G., *La legislazione imperiale nelle istituzioni di Giustiniano*, Milano 1996.
- Macnair 1999: Macnair M., *Vicinage and the antecedents of the jury*, in Law and History Review 17.3, 1999, 537-590.
- Maier 2021: Maier I.G., *The compilation 'notitia dignitatum'. Appendix 10: The masters of soldiers*, pubblicato on line nel 2019 sul sito www.academia.edu., revisited in 2021.
- Malavé Osuna 2018: Malavé Osuna B., *La explotación de bienes cívicos a cargo de municipes, collegiati y corporati en el bajo imperio*, in RHDfE 96.4, 2018, 527-552.
- Malavé Osuna 2000: Malavé Osuna B., *Legislación urbanística en la Roma imperial. A propósito de una Constitución de Zenón*, Malaga 2000.
- Mancini 2014: Mancini G., *Integrazione ed esclusione nell'esperienza giuridica romana. Dalle politiche di integrazione dello straniero alla generalizzazione della condizione di "straniero in patria": le norme su capacità matrimoniale e filiazione come strumenti della frammentazione degli status in età tardoantica*, in Rimoli F. (a cura di), *Immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva globale alle realtà locali*, I, Napoli 2014, 345-381.
- Manfredini 1988: Manfredini A.D., *Certi legum conditores et la veuve vierge (C.I. 5,5,8)*, in RIDA 35, 1988, 209-222.
- Manfredini 1995: Manfredini A.D., *Sugli schiavi ordinati invito domino*, in AARC X, Napoli 1995, 529-540.
- Manfredini 2018: Manfredini A.D., *Antichità archeologiche e tesori nella storia del diritto*, Torino 2018.
- Mannino 1984: Mannino V., *Ricerche sul «Defensor civitatis»*, Milano 1984.
- Mantovani 2019: Mantovani D., *Per una ricerca sulle strutture nascoste della legislazione tardoantica*, in Id. (a cura di), *Le strutture nascoste della legislazione tardoantica*, Santo Spirito 2019, 9-48.
- Mantovani 2020: Mantovani D., *Sulle tracce dei rescripta richiesti da privati nella tarda antichità*, in TI 1.1, 2020, 9-46.
- Maragno 2019a: Maragno G., *Sui rescritti "insinuabili" in età postclassica e giustiniana tra sottoscrizioni, lettere celesti, scrittura purpurea e altre formalità*, in Jus 5.3, 2019, 413-447.
- Maragno 2019b: Maragno G., *La disciplina degli atti negoziali inter vivos nei rescritti ex Gregoriano ed Hermogeniano accolti nel Breviarium*, in *Ravenna Capitale. Disciplina degli atti negoziali inter vivos nelle fonti di IV-VII secolo in Occidente*, Santarcangelo di Romagna 2019, 73-102.
- Maragno 2020: Maragno G., *Punire e sorvegliare. Sanzioni in oro, imperatori, burocrazia*, Napoli 2020.

- Marano 2015: Marano Y.A. "Watered... with the Life-Giving Wave": *Aqueducts and Water Management in Ostrogothic Italy*, in Erdkamp P.P.M. et al. (eds.), *Ownership and Exploitation of Land and Natural Resources in the Roman World*, Oxford 2015, 150-169.
- Maróti 1975: Maróti E., *Über die Verbreitung der Wassermühlen in Europa*, in *Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae* 23, 1975, 255-280.
- Marrone 1967: Marrone M., *Querella inofficiosi testamenti*, in *NNDI XIV*, Torino 1967, 670-672.
- Marrone 2006: Marrone M., *Istituzioni di Diritto Romano*, Palermo 2006³.
- Martindale 1980: Martindale J.R., *The Prosopography of the Later Roman Empire*, II. A.D. 395-527, Cambridge 1980.
- Martínez de Morentin Llamas 2015: Martínez de Morentin Llamas M.L., *Conflictividad en el uso de los recursos hídricos y derecho público romano*, in *Revista General de Derecho Romano* 24, 2015, 1-42.
- Martínez de Morentin Llamas 2016: Martínez de Morentin Llamas M.L., *El cuidado y administración de las aguas previsto en dos leyes municipales de la Hispania romana*, in *Iura* 64, 2016, 147-181.
- Martini 1990: Martini R., *Leone I le donne e l'error iuris*, in *AARC VIII*, Napoli 1990, 335-342.
- Maschi 1966: Maschi C.A., *Il diritto romano. La prospettiva storica della giurisprudenza classica (Diritto privato e processuale)*, I, Milano 1966².
- Masi 1971: Masi A., *Ricerche sulla res privata del Princeps*, Milano 1971.
- Masi 2016: Masi A., *L'acquisto del tesoro nel Vangelo di Matteo*, in *Historia et ius* 9, 2016, 1-3.
- Mathisen 2004: Mathisen R.W., *Adnotatio and petitio: the emperor's favor and special exceptions in the early Byzantine Empire*, in Feissel D., Gascou J. (eds.), *La pétition à Byzance*, Paris 2004, 23-32.
- Mayer-Maly 1986: Mayer-Maly T., *Ducente fortuna*, in Bagnall R.S., Harris W.V. (eds.), *Studies in Roman Law. In Memory of A. Arthur Schiller*, Leiden 1986, 141-146.
- Megaw 2006: Megaw A.H.S., *The Campanopetra reconsidered: the Pilgrimage Church of the Apostle Barnabs*, in Jeffreys E.H. (ed.), *Byzantine Style, Religion and Civilization. In Honour of Sir Steven Runciman*, Cambridge 2006, 394-404.
- Meijering 1999: Meijering R., *Anatolius and Peter of Cardona. On Sports and Sportulae; C.3.10.2 and 3.43.1*, in *SG* 6, 1999, 77-90.
- Mertens 1996: Mertens B., *Im Kampf gegen die Monopole. Reichstagsverhandlungen und Monopolprozesse im frühen 16. Jahrhundert*, Tübingen 1996.
- Messina Vitrano 1910: Messina Vitrano F., *Il fr. 31 'de legibus' I, 3: memoria*, in *Studi in onore di Biagio Brugi nel XXX anno del suo insegnamento*, Palermo 1910, 323-338.

- Miglietta 2010: Miglietta M., *'Servius respondit'. Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana. Prolegomena*, I, Trento 2010.
- Milani 2021: Milani M., *Il ms. 688 della Biblioteca Universitaria di Padova e l'editio maior del Codex Iustinianus di Paul Krüger*, in Milani M. (a cura di), *Codex. Il manoscritto Padova, Biblioteca Universitaria, 688*, Padova 2021, 13-24.
- Milman 1854: Milman H.H., *History of Latin Christianity: Including that of the Popes to the pontificate of Nicolas V*, London 1854.
- Minieri 2006: Minieri L., *Un 'altro' caso di normativa antincendio in diritto romano postclassico*, in D@S 5, 2006 (online).
- Mollá Nebot 2013: Mollá Nebot M.A., *Disposiciones sobre urbanismo y sistemas de multas*, in Fernández de Buján A., Gerez Kraemer G.M. (coord.), *Hacia un derecho administrativo y fiscal romano*, II, Madrid 2013, 247-259.
- Mollá Nebot, Ilanos Pitarch 2015: Mollá Nebot M.A., Ilanos Pitarch J.M., *Regulación urbanística de edificación privadas. Aspectos Legales*, in Iura 63, 2015, 59-99.
- Mommsen 1905: Mommsen Th., *Gesammelte Schriften*, II, Berlin 1905.
- Mourgues 1995: Mourgues J.L., *Les formules «rescripsi» «recognovi» et les étapes de la rédaction des souscriptions impériales sous le Haut-Empire romain*, in MEFRA 107.1, 1995, 255-300.
- Murga 1965: Murga J.L., *El testamento a favor de Jesucristo y los santos en el derecho romano postclasico y justiniano*, in AHDE 35, 1965, 357-419.
- Murga 1967: Murga J.L., *Los negocios pietatis causa en las constituciones imperiales post-clásicas*, in AHDE. 37, 1967, 245-338.
- Murga 1971: Murga J.L., *Nulidad o ilicitud en la enajenacion de las "res sacrae"*, in AHDE 41, 1971, 555-638.
- Nardi 1937: Nardi E., *I casi di indegnità nel diritto successorio romano*, Milano 1937.
- Navarra 1988: Navarra M., *Testi costantiniani in materia di filiazione naturale*, in AARC VII, Napoli 1988, 459-476.
- Navarra 2001: Navarra M., *Alcune osservazioni su C. 4.59.2 e il 'mercato'*, in Picardi N. et al. (a cura di), *Diritto e processo. Studi in memoria di Alessandro Giuliani*, I, Napoli 2001, 307-327.
- Navarra 2009: Navarra M., *Sul divieto di carcere privato*, in SDHI 75, 2009, 209-260.
- Navarra 2016: Navarra M., *La «poena» del carcere per debiti in Ambrogio di Milano*, in Diritto e processo 2016, 81-105.
- Niziolek 1975: Niziolek M., *Meaning of the phrase 'liberi naturales' in Roman law sources up to Constantine's reign*, in RIDA 22, 1975, 317-344.

- Niziolek 1980: Niziolek M., *Legal effects of concubinage in reference to concubine's offspring in the light of imperial legislation of the period of Dominate*, Warszawa et al., 1980.
- Novkirishka Stoyanova 2019: Novkirishka Stoyanova M., *Res publica ↔ Res privata et leurs transformations – l'exemple de l'emphytéose en Droit romain*, in *Ius romanum* 2, 2019, 94-129.
- Nowak 2015: Nowak M., *Wills in the Roman Empire. A Documentary Approach*, JJP Supplement 23, Warschau 2015.
- Olszaniec 2013: Olszaniec S., *Prosopographical Studies on the Court Elite in the Roman Empire (4th Century AD.)*, (trad. ingl. di Wełniak J., Stachowska Wełniak M.), Toruń 2013.
- Onur 2017: Onur F., *The anastasian military decree from Perge in Pamphylia*. Revised 2nd edition, in *Gephyra. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Antike auf dem Gebiet der heutigen Türkei* 14, 2017, 133-212.
- Oppedisano 2013: Oppedisano F., *L'impero d'Occidente negli anni di Maioriano*, Roma 2013.
- Orestano 1966: Orestano R., *L'appello civile in diritto romano. Corso di diritto romano*, Torino 1966.
- Orlando Cascio 1951: Orlando Cascio S., *Studi sull'enfiteusi*, in *AUPA* 22, 1951, 5-47.
- Ortolan 1847: Ortolan J.L.E., *Explicación Histórica de las Instituciones del Emperador Justiniano*, II, Barcelona 1847.
- Ortuño Sánchez-Pedreño 1993: Ortuño Sánchez Pedreño J.M., *Origen romano de la enfiteusis en las partidas*, in *Anales de la Universidad de Alicante* 8, 1993, 63-74.
- Palma 1992: Palma A., *Donazione e vendita advocata vicinitate nella legislazione costantiniana*, in *Index* 20, 1992, 477-503.
- Palma 2009: Palma A., *Ancora in tema di pubblicità e vicinitas*, in *Studi in onore di Remo Martini*, II, Milano 2009, 931-947.
- Pedone 2020: Pedone M., *Apud acta. Studi sul processo romano alla luce della documentazione papirologica (IV-VI sec. d.C.)*, I, Torino 2020.
- Peppe 2009: Peppe L., *Riflessioni intorno all'esecuzione personale in diritto romano*, in *AUPA* 53, 2009, 115-162.
- Perdrizet 1911: Perdrizet P., *La miraculeuse histoire de Pandare et d'Echedore, suivie de recherches sur la marque dans l'Antiquité*, in *Archiv für Religionswissenschaft* 14, 1911, 54-129.
- Pergami 2000: Pergami F., *L'appello nella legislazione del tardo impero*, Milano 2000,
- Pergami 2011: Pergami F., *L'attività giurisdizionale dei prefetti del pretorio nell'assetto costituzionale della tarda antichità*, in *Studi di diritto roma-*

- no tardoantico*, Torino 2011 [ma pubblicato già in Baccari M.P., Cascione C. (a cura di), *Tradizione romanistica e Costituzione*, Napoli 2006], 313-324.
- Pergami 2007: Pergami F., *Amministrazione della giustizia e interventi imperiali nel sistema processuale della tarda antichità*, Milano 2007.
- Peters 1970: Peters H., *Die oströmischen Digestenkommentare und die Entstehung der Digesten*, II, in *Labeo* 16, 1970, 335-378.
- Piacente 2007: Piacente D.V., *Riflessioni sul moderator provinciae*, in *Classica et Christiana* 2, 2007, 177-202.
- Pietrini 1996: Pietrini S., *Sull'iniziativa del processo criminale romano (IV-V secolo)*, Milano 1996.
- Pietrini 2002: Pietrini S., *Religio e ius romanum nell'epistolario di Leone Magno*, Milano 2002.
- Pietrini 2012: Pietrini S., *L'insegnamento del diritto penale nei libri Institutionum*, Napoli 2012.
- Pietrini 2014: Pietrini S., «*iudex*», «*accusator*» e «*calumniator*» in *Isidoro di Siviglia e nel diritto visigoto*, in *Index* 42, 2014, 446-460.
- Pietrini 2017: Pietrini S., *L'intervento dell'anonimo commentatore di C.Th. 5.17.2, il pagamento di sei once d'oro e la multa per il retentator*, in Basanelli Sommariva G. (a cura di), *Ravenna Capitale. Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII. In memoria di Giovanna Mancini*, Santarcangelo di Romagna 2017, 245-272.
- Pietrini 2020: Pietrini S., *Los intentos de afirmación del primado romano y el papel del emperador de Constantinopla: el papa Simplicio, el patriarca Acacio y el emperador Zenón*, in Acerbi S., Teja R. (eds.), *El primado del obispo de Roma: Orígenes históricos y consolidación (siglos IV-VI)*, Madrid 2020, 161-174.
- Pietrini 2022: Pietrini S., *Il rapporto tra iudicium publicum e iudicium privatum nel nuovo modello processuale delle cognitiones extra ordinem*, in *LR* 11, 2022, 103-136.
- Pilara 2004: Pilara G., *Sui tribunali ecclesiastici nel IV e V secolo. Ulteriori considerazioni*, in *Studi romani* 52, 2004, 353-378.
- Pino Abad 1999: Pino Abad M., *La pena de confiscación de bienes en el derecho histórico español*, Córdoba 1999.
- Plescia 1987: Plescia J., *The development of the doctrine of "boni mores" in Roman Law*, in *RIDA* 34, 1987, 265-310.
- Plescia 1993: Plescia J., *Roman Law on Waters*, in *Index* 21, 1993, 433-451.
- Polo Arévalo 2012: Polo Arévalo E.M., *El vínculo de parentesco como fundamento de incapacidades y prohibiciones para contraer matrimonio*, in *RIDROM* 8, 2012, 228-273.
- Popescu 1973: Popescu E., *Constantiana. Un problème de géographie historique de la Scythie Mineure*, in *BZ* 66, 1973, 359-382.

- Popescu 1994: Popescu E., *Christianitas Daco-Romana. Florilegium studiorum*, București 1994.
- Pringsheim 1935: Pringsheim F., *Römische 'aequitas' der christlichen Kaiser*, in *Acta Congressus Iuridici Internationalis. VII saeculo a decretalibus Graegorii IX et XIV a codice Iustiniano promulgatis Romae 12-17 novembribus 1934*, I, Roma 1935, 121-152.
- Prostko-Prostyński 2002: Prostko-Prostyński J., *P. Ital. 10-11 and the date of emperor Zeno's novel "De donationibus" cited in Nov. Iust. 52.2*, in *JJP* 32, 2002, 107-111.
- Prostko-Prostyński 2004: Prostko-Prostyński J., *Zur Chronologie der Bücher VI und VII der "Variae" von Cassiodor*, in *Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte* 53, 2004, 503-508.
- Provera 1989: Provera G., *Lezioni sul processo civile giustiniano*, I-II, Torino 1989.
- Pugliese 1979: Pugliese G., *Actio-contestatio litis*, in *Atti del Colloquio romanistico-canonistico*, Roma 1979, 337-358.
- Puliatti 1991: Puliatti S., *Ricerche sulle novelle di Giustino II: la legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II*, Milano 1991.
- Puliatti 1992: Puliatti S., *Il De iure fisci di Callistrato e il processo fiscale in età severiana*, Milano 1992.
- Puliatti 2001: Puliatti S., *Incesti crimina. Regime giuridico da Augusto a Giustiniano*, Milano 2001.
- Puliatti 2019: Puliatti S., *Pensiero classico e legislazione tardoantica. Profili di indagine*, in Mantovani D. (a cura di), *Le strutture nascoste della legislazione tardoantica*, Santo Spirito 2019, 49-78.
- Puliatti 2020: Puliatti S., *Callistratus. Opera*, Roma 2020.
- Pulitanò 2022: Pulitanò F., *Alle origini del ruolo di mediazione del notaio*, in *Quaderni degli Studi di storia medievale e di diplomatica* 6, 2022, 3-26.
- Quagliioni 2012: Quagliioni D., *Quando supervenit iustus dominus. Cambi di regime e nascita del linguaggio della politica (tra Bartolo e Machiavelli)*, in Bonazza M., Seidel Menchi S. (a cura di), *Dal Leone all'Aquila Comunità, territori e cambi di regime nell'età di Massimiliano I. Atti del Convegno Rovereto, 14-15 maggio 2010*, Rovereto 2012, 11-26.
- Quintana Orive 2012: Quintana Orive E., *Acerca de la recepción del Derecho Romano en las Partidas de Alfonso X el Sabio en materia de responsabilidad de los oficiales públicos en la Baja Edad Media*, in *RIDA* 59, 2012, 355-373.
- Rampazzo 2011: Rampazzo N., *'Plus petere': problemi romanistici e proiezioni dogmatiche*, in Garofalo L. (a cura di), *'Actio in rem' e 'actio in personam': In ricordo di Mario Talamanca*, I, Padova 2011, 801-850.

- Ravegnani 2006: Ravegnani E., *Consoli e dittici consolari nella tarda antichità*, Roma 2006.
- Raynouard 1829: Raynouard M., *Histoire du droit municipal en France: sous la domination romaine et sous les trois dynasties*, Paris 1829.
- Reduzzi Merola 2007: Reduzzi Merola F., *Mutilare commoda urbis e derivazioni abusive d'acqua*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, VI, Milano 2007, 485-494.
- Rengifo García 1990: Rengifo García E., *Pluris petitio*, in *Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas* 89, 1990, 28-40.
- Rilinger 1995: Rilinger R., *Zum kaiserzeitlichen Leistungs- und Rangdenken in Staat und Kirche*, in *AARC X*, Napoli 1995, 223-264.
- Rilinger 1996: Rilinger R., *Zeugenbeweis und Sozialstruktur in der römischen Kaiserzeit*, in *AARC XI*, Napoli 1996, 296-324.
- Roberto 2000: Roberto U., *Sulla tradizione storiografica di Candido Isaurico*, in *Mediterraneo antico* 3.2, 2000, 685-727.
- Robinson 1968: Robinson O., *Private prison*, in *RIDA* 15, 1968, 389-398.
- Robinson 1980: Robinson O., *The water supply of Rome*, in *SDHI* 1980, 44-86.
- Robinson 1981: Robinson O., *Slaves and the Criminal Law*, in *ZRG RA* 98, 1981, 213-254.
- Robinson 1995: Robinson O., *The Criminal Law of Ancient Rome*, London 1995.
- Robles Reyes 2003: Robles Reyes J.R., *La Competencia jurisdiccional y judicial en Roma*, Murcia 2003.
- Robles Reyes 2012: Robles Reyes J.R., *¿Podía el ciudadano romano cambiar de nombre o signos externos que daban publicidad a su identidad?*, in *RIDROM* 8, 2012, 86-117.
- Roda 1977: Roda S., *Magistrature senatorie minori nel tardo impero romano*, in *SDHI* 43, 1977, 23-112.
- Rodríguez López 2008: Rodríguez López R., *In emphyteuticis instrumentis*, in *RIDA* 55, 2008, 423-443.
- Romano 2019: Romano E., *Constitutiones in cerca di uno stile: lettura della Constitutio Sirmondiana 2*, in Mantovani D. (a cura di), *Le strutture nascoste della legislazione tardoantica*, Santo Spirito 2019, 267-284.
- Rondelet 1821: Rondelet J.B., *Commentaire de S. J. Frontin sur les aqueducs de Rome, traduit avec le texte en regard, précédé d'une notice sur Frontin, de notions préliminaires sur les poids, les mesures, les monnaies et la manière de compter des Romains, suivi de la description des principaux aqueducs construits jusqu'à nos jours, des lois ou constitutions impériales sur les aqueducs et d'un précis d'hydraulique*, Paris 1821.
- Rosaci 2020: Rosaci F., *Relazioni pericolose: Teoderico Strabone, Teoderico l'Amalo e Zenone*, in *Peloro* 5.1, 2020, 25-40.

- Rosafio 1995: Rosafio P., *Coloni imperiali e coloni privati nella legislazione del IV secolo*, in AARC X, Napoli 1995, 447-460.
- Rosafio 1997: Rosafio P., *Coloni e clienti: analogie e differenze*, in Lo Cascio E. (a cura di), *Terre, proprietari e contadini dell'impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardoantico*, Roma 1997, 241-252.
- Rotondi 1911: Rotondi G., *Natura contractus*, in BIDR 24, 1911, 5-115.
- Russo Ruggeri 2000: Russo Ruggeri C., *Rec. a Luchetti 1996*, in Iura 46, 2000, 131-142.
- Ruyssen 2013: Ruyssen G.H., *Una rivisitazione del XXVIII canone di Calcedonia (451)*, in Iura Orientalia 9, 2013, 146-179.
- Saliou 1994: Saliou C., *Le lois des bâtiments: Voisinage et habitat urbain dans l'Empire romain. Recherches sur les rapports entre le droit et la construction privée du siècle d'Auguste au siècle de Justinien*, Beyrouth 1994.
- Saliou 1996: Saliou C., *Le traité d'urbanisme de Julien d'Ascalon (VI^e siècle). Droit et architecture en Palestine au VI^e s.*, Paris 1996.
- Saliou 2018: Saliou C., *Construire en capitale: la loi de Zénon sur la construction privée à Constantinople (CJ VIII, 10, 12): une relecture*, in Morrison C., Sodini J.P. (dir.), *Constantinople réelle et imaginaire. Autour de l'œuvre de Gilbert Dagron*, Paris 2018, 79-102.
- Salomone 1997: Salomone A., «*Iudicatum facere*». *Per una storia terminologica*, in Index 25, 1997, 399-437.
- Sandirocco 2013: Sandirocco L., *Non solum alimenta praestari debent*, in RDR 13, 2013, 1-24 (online).
- Santalucia 1998: Santalucia B., *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998².
- Santini 2016: Santini P., «*De loco publico fruendo*». *Sulle tracce di un interdetto*, Napoli 2016.
- Santo Justo 2013: Santo Justo A., *O Pensamento Jusnaturalista no Direito Romano*, in Direito e Desenvolvimento 4.7, 2013, 239-312.
- Sargenti 1938: Sargenti M., *Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Persone e famiglia*, Milano 1938.
- Saumagne 1937: Saumagne C., *Du rôle de l'origo et du census dans la formation du colonat romain*, in Byzantion 12.1-2, 1937, 487-581.
- Scarcella 1990: Scarcella A.S., *Una nuova concezione del tesoro alla luce di C.I. 10.15.1*, in Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti. Classe di scienze giuridiche, economiche e politiche 58, 1990, 186-225.
- Scarcella 1997: Scarcella A.S., *La legislazione di Leone I*, Milano 1997.
- Scarcella 2017: Scarcella A.S., *La parafrasi di Teofilo: un contributo al recupero di valori tradizionali nell'età dell'assolutismo giuridico*, Milano 2017.

- Scarlata Fazio 1938: Scarlata Fazio M., *Contributo alla conoscenza degli effetti civili del falso testamentario*, in *Rivista di diritto civile* 30, 1938, 413-445.
- Schiavo 2007: Schiavo S., *Esecuzione personale dei debitori e carcerazione privata nelle costituzioni imperiali di età postclassica e giustiniana*, in *AUFE* 21, 2007, 55-105.
- Schiavo 2014: Schiavo S., *Sulle tracce della cautio pro expensis in età pregiustiniana*, in Hallebeek J. et al. (eds.), *Inter cives nec non peregrinos. Essays in honor of Boudewijn Sirks*, Göttingen 2014, 669-685.
- Schiavo 2018: Schiavo S., *Ricerche sugli editti dei prefetti del pretorio del Cod. Bodl. Roe 18. Processo e documento*, Napoli 2018.
- Schiller 1971: Schiller A.A., *The courts are no more*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, I, Milano 1971, 469-502.
- Schmoeckel 2010: Schmoeckel M., *Erkenntnis und Wahrheit in der europäischen Rechtsprechung*, in Bromand J., Kreis G. (Hg.), *Was sich nicht sagen lässt. Das nicht-Begriffliche in Wissenschaft, Kunst und Religion*, Berlin 2010, 409-431.
- Schwartz 1927: Schwartz E., *Eine antichalkedonische Sammlung aus der Zeit Kaiser Zenos*, in *Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-philologische und historische Klasse* 32.6, München 1927.
- Schwarze 2017: Schwarze M.F., *Römische Militärgeschichte, 2. Studie zur römischen Armee und ihrer Organisation im sechsten Jahrhundert n. Chr.*, Norderstedt 2017.
- Sciortino 2008: Sciortino S., *Intorno a Interpretatio Theodosiani 9.39 'de calumniatoribus'*, in *AUPA* 52, 2008, 1-68.
- Sciortino 2018: Sciortino S., *Il nome dell'azione nel libellus conventionis giustiniano*, Torino 2018.
- Sciortino 2019: Sciortino S., *Le costituzioni superflue del Codice di Giustiniano, secondo Taleleo*, in *AUPA* 62, 2019, 219-246.
- Sciuto 2000: Sciuto P., *Sulla c.d. rescissione per lesione enorme*, in *Labeo* 46, 2000, 404-433.
- Scofone 1984-1985: Scofone C., *Abusi edilizi nella Costantinopoli di Giustiniano: a proposito di Nov. 63*, in *AFGG* 20, 1984-1985, 150-168.
- Segarra 2012: Segarra L.B., *Sobre la publicidad en Derecho Romano postclásico. El supuesto de la Insinuatio Donationis*, in *Anuario da Faculdade de Dereito da Universidade da Coruña* 16, 2012, 661-681.
- Seidl 1973: Seidl E., *Rechtsgeschichte Ägyptens als römischer Provinz. Die Behauptung des ägyptischen Rechts neben dem römischen*, Sankt Augustin 1973.
- Sessa 2012: Sessa K., *The Formation of Papal Authority in Late Antique Italy: Roman Bishops and the domestic sphere*, Cambridge 2012.
- Sheldon 1883: Sheldon A., *The Copts as a Political Factor*, in *The Contemporary Review* 44, 1883, 644-659.

- Silva 1940: Silva V., *Precario con possesso e precario con detenzione*, in SDHI 6, 1940, 233-274.
- Siracusa 2018: Siracusa R., “*Universitas*” e “*Corpus*”: *ricostruzione lessicale nell’ambito delle associazioni*, in Zuccotti F., Fenocchio M.A. (a cura di), *A Pierluigi Zannini. Scritti di diritto romano e giusantichistici*, Milano 2018, 295-312.
- Sirks 1996: Sirks A.J.B., *The Summaria Antiqua Codicis Theodosiani in the ms. Vat. reg. Lat. 886*, in ZRG RA 113, 1996, 243-267.
- Sirks 1999: Sirks A.J.B., *Rec. a Saliou 1996*, in ZRG RA 116, 1999, 407-410.
- Sitzia 1973: Sitzia F., *De actionibus. Edizione e commento*, Milano 1973.
- Skalec 2012: Skalec A., *Private buildings and their juridical context in the byzantine near east*, in *Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo* 106, 2012, 67-83.
- Solidoro 2006: Solidoro L., *Ripartizione e attenuazione dell’onere probatorio nei giudizi di rivendica*, in Cascione C. et al. (a cura di), *Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all’attualità*, Napoli 2006, 369-451.
- Soraci 1996: Soraci R., *Rapporti fra potere civile e potere militare nella legislazione processuale tardoantica*, in AARC XI, Napoli 1996, 189-244.
- Speciale 2016: Speciale G., *L’Assunzione di Maria Vergine al cielo: Giustiniano e Bonaventura da Bagnoregio*, in *Historia et ius* 10, 2016, 1-30.
- Speel 1960: Speel C.J., *The disappearance of Christianity from North Africa: In the wake of the rise of Islam*, in *Church History* 29.4, 1960, 379-397.
- Spina 2012: Spina A., *Ricerche sulla successione testamentaria nei Responsa di Cervidio Scevola*, Milano 2012.
- Spruit 1977: Spruit J.E., *L’influence de Théodora sur la législation de Justinien*, in *RIDA* 24, 1977, 389-421.
- Stanojevic 1988: Stanojevic O., *La protezione dei poveri: influsso del Cristianesimo o politica antif feudale?*, in AARC VII, Napoli 1988, 495-500.
- Steinwenter 1935: Steinwenter A., *Die Anfänge des Libellprozesses*, in SDHI 1, 1935, 132-152.
- Stephenson, Hedlund 2016: Stephenson P., Hedlund R., *Monumental waterworks in late antique Constantinople*, in Stephenson P., Shields B. (eds.), *Fountains and water culture in Byzantium*, Cambridge 2016, 36-54.
- Stewart 2016: Stewart M.E., *The Soldier’s Life: Early Byzantine Masculinity and the Manliness of War*, in *Byzantina Symmeikta* 26, 11-44.
- Stolfi 2017: Stolfi E., *La terra e il tempo. Per una discussione attorno a lavoro e forme giuridiche fra antichità medioevo*, in SDHI 83, 2017, 63-84.
- Suárez Blázquez 2007: Suárez Blázquez G., *La naturaleza jurídica del derecho de enfiteusis: contrato de fomento agrario y de empresa*, in *Minius* 15, 2007, 289- 304.

- Suárez Blázquez 2014: Suárez Blázquez G., *Represión jurisdiccional de la corrupción de directivos esclavos en las empresas del imperio romano (siglo II a. C. – siglo III d. C.)*, in *Revista de derecho* 41, 2014, 112-140.
- Szczygielski 2009: Szczygielski K., *Christian emperors' attitude towards concubinage*, in Tafaro S. et al. (a cura di), *Person and family in Roman law and in tradition of European law*, Taranto et al. 2009, 431-440.
- Talamanca 1964: Talamanca M., *Documento e documentazione (diritto romano)*, in ED XIII, Milano 1964, 548-561.
- Talamanca 1990: Talamanca M., *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990.
- Talamanca 1995-1996: Talamanca M., *Diatribes e paralipomeni II*, in BIDR 98-99, 1995-1996, 822-861.
- Tantillo 2015: Tantillo I., *I cerimoniali di corte in età tardoromana (284-395 d.C.)*, in *Le corti nell'alto medioevo (Spoleto 24-29 aprile 2014). Settimane di studio della Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo*, LXII, Spoleto 2015, 543-584.
- Tarozzi 2006: Tarozzi S., *Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo postclassico*, Bologna 2006.
- Tellegen 1979: Tellegen J.W., *Captatio and crimen*, in RIDA 26, 1979, 387-397.
- Terranova 2008-2007: Terranova F., *Osservazioni su Gai 2.108*, in AUPA 52, 2007-2008, 281-326.
- Theisen 2002: Theisen F., *Mittelalterliches Stiftungsrecht. Eine Untersuchung zur Urkundenüberlieferung des Klosters Fulda im 12. Jahrhundert*, Köln 2002.
- Thomas J.P. 1987: Thomas J.P., *Private Religious Foundations in the Byzantine Empire*, Washington D.C. 1987.
- Thomas Y. 1980: Thomas Y., *Mariages endogamiques à Rome. Patrimoine, pouvoir et parenté depuis l'époque archaïque*, in RHDfE 58, 1980, 345-382.
- Thür 1972: Thür G., *Justinians Publiciana und directa "in rem"*, in ZRG RA 89, 1972, 362-375.
- Torrance 1988: Torrance I.R., *Christology After Chalcedon: Severus of Antioch and Sergius the Monophysite*, Norwich 1988.
- Trisciuglio 2009: Trisciuglio A., *Fideiussio iudicio sistendi causa e idoneità del fideiussore nel diritto giustiniano e nella tradizione romanistica*, Napoli 2009.
- Trisciuglio 2017: Trisciuglio A., *Studi sul crimen ambitus in età imperiale*, Milano 2017.
- Trisciuglio 2018: Trisciuglio A., *La condizione dei detenuti nella legislazione tardoimperiale romana*, in Zuccotti F., Fenocchio M.A. (a cura di), A Pierluigi Zannini. *Scritti di diritto romano e giusantichistici*, Milano 2018, 313-319.

Troya 1839: Troya C., *Storia d'Italia del Medio-Evo*, Napoli 1839.

Ullmann 1962: Ullmann W., *The growth of Papal government in the Middle Ages. A study in the ideological relation of clerical to lay power*, London 1962².

Valiño 2003: Valiño A., *A propósito de la condena en costas en el derecho justiniano*, in RIDA 50, 2003, 401-442.

Vallocchia 2011: Vallocchia F., *Aqua publica e aqua profluens*, in D@S 10, 2011 (online).

Van de Wiel 1978: Van de Wiel C., *La légitimation par mariage subséquent, de Constantin à Justinien. Sa réception sporadique dans le droit byzantin*, in RIDA 25, 307-350.

Van de Wiel 1979: Van de Wiel C., *Complément à la légitimation par mariage subséquent sous Justinien et dans le droit gréco-romain*, in RIDA 26, 1979, 453-473.

Van der Wal 1973: Van der Wal N., *La constitution de Zénon περί τῶν καινοτομιῶν et sa place dans le code de Justinien*, in *Ἐξέλιξις. Festschrift für Pan. J. Zepos*, I, Athènes 1973, 725-734.

Van Esbroeck 1996: Van Esbroeck M., *The Memra on the parrot by Isaac of Antioch*, in *The Journal of Theological Studies* 47.2, 1996, 464-476.

Varela Gil 2017: Varela Gil C., *¿Publicidad del dominio en la Roma arcaica?*, in *Iura* 65, 2017, 277-336.

Varvaro 2023: Varvaro M., *Lineamenti di procedura civile romana*, Napoli 2023.

Vasiliev 1950: Vasiliev A.A., *Justin the First: an Introduction to the Epoch of Justinian the Great*, Cambridge Massachussets 1950.

Vasiliev 1952: Vasiliev A.A., *History of the Byzantine Empire, 324-1453*, I, Madison 1952².

Vassalli 2015: Vassalli F., *Diritto greco-romano (bizantino) [a.a. 1930-31]*, ora in Hamza G. (a cura di), *Lezioni 1930-1932. Scuola di diritto romano e diritti orientali raccolte da Karoly Visky*, Napoli 2015, 17-36.

Vendrand-Voyer 1983: Vendrand-Voyer J., *Normes civiques et métier militaire à Rome sous le Principat*, Clermont-Ferrand 1983.

Vera 1987: Vera D., *Padroni, contadini, contratti: realia del colonato tardoantico*, in Lo Cascio E. (a cura di), *Terre, proprietari e contadini dell'impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardoantico*, Roma 1997, 185-224.

Villers 1939: Villers R., *Essai sur la "pollicitation" à une res publica*, in RHDfE 18, 1939, 1-38.

Vincenti 1989: Vincenti U., *Duo genera sunt testium. Contributo allo studio della prova testimoniale nel processo romano*, Padova 1989.

- Vitiello 2005: Vitiello M., *Momenti di Roma ostrogota: adventus, feste, politica*, Stuttgart 2005.
- Voci 1985a: Voci P., *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali. II. Il V secolo*, in Id., *Studi di diritto romano*, II, Padova 1985, 351-396 (già pubblicato in SDHI, 48, 1982).
- Voci 1985b: Voci P., *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. II. V secolo*, in Id., *Studi di diritto romano*, II, Padova 1985, 177-276 (già pubblicato in SDHI 48, 1982).
- Voci 1985c: Voci P., *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. I. Il IV secolo*, in Id., *Studi di diritto romano*, II, Padova 1985, 79-176 (già pubblicato in Iura 29, 1978).
- Voci 1985d: Voci P., *La patria potestas da Costantino a Giustiniano*, in Id., *Studi di diritto romano*, II, Padova 1985, 465-543 (già pubblicato in SDHI 51, 1985).
- Voci 1989: Voci P., *Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero*, Padova 1989.
- Voci 2007: Voci P., *Tradizione, donazione e vendita da Costantino a Giustiniano*, in id., *Ultimi studi di diritto romano*, a cura di Astolfi R., Napoli 2007, 1-70 (già pubblicato in Iura 38, 1987).
- Voigt 1903: Voigt M., *Die römischen Baugesetze*, in *Berichten der philologisch-historische Klasse der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften* 55, 1903, 175-198.
- Volterra 1946: Volterra E., *Diritto di famiglia*, Bologna 1946.
- Volterra 1967: Volterra E., *Sul diritto familiare di Ardea nel V secolo a.C.*, in *Studi in onore di Antonio Segni*, IV, Milano 1967, 657-678.
- von Mayenburg 2019: von Mayenburg D., *Wörter für Wucher: Ius commune and the Sixteenth Century Debate on the Legitimacy of South German Trading Houses*, in Gialdroni S. et al. (Hg.), *Migrating Words, Migrating Merchants, Migrating Law: Trading Routes and the Development of Commercial Law*, Leiden et al. 2019, 176-231.
- Waelkens 2009: Waelkens L., *La légitimité de C. 5, 27, 5*, in *Mélanges en l'honneur d'Anne Lefebvre-Teillard*, Paris 2009, 1031-1046.
- Wagner 1995: Wagner H., *Rerum natura nel periodo postclassico*, in AARC X, Napoli 1995, 335-340.
- Waldstein 2002: Waldstein W., *Saggi sul diritto non scritto*, Padova 2002.
- Warren 1995: Warren T., *Byzantium and Its Army. 284-1081*, Stanford 1995.
- Wenger 1938: Wenger L., *Istituzioni di procedura civile romana* (trad. ital. di Orestano R. dell'edizione tedesca interamente riveduta e ampliata dall'autore), Milano 1938.
- Wesener 1974: Wesener G., *Pragmatica Sanctio*, in RE Suppl. XIV, München 1974, 460-466.

- Whately 2021: Whately C., *Procopius on Soldiers and Military Institutions in the Sixth-Century Roman Empire*, Leiden et al. 2021.
- Wieling 1990: Wieling H., *Die Gesetzgebung Constantins zur Erwerbsfähigkeit der Konkubinenkinder*, in AARC VIII, Napoli 1990, 455-471.
- Wieling 1993: Wieling H., *Constantinische Schenkungen*, in AARC IX, Napoli 1993, 267-298.
- Wieling 1996: Wieling H., *Advokaten im spätantiken Rom*, in AARC XI, Napoli 1996, 419-463.
- Wiewiorowski 2015: Wiewiorowski J., *The Judiciary of Diocesan Vicars in the Later Roman Empire*, Poznań 2015.
- Wiley 2016: Wiley N., *Through a Glass, Darkly: Reading Justinian through his Supreme Court Citations*, in *Elon Law Review* 8, 2016, 479-502.
- Wolf B. 2010: Wolf B., *Jerusalem und Rom. Mitte, Nabel – Zentrum, Haupt: die Metaphern “Umbilicus Mundi” und “Caput Mundi” in den Weltbildern der Antike und des Abendlands bis in die Zeit der Ebstorfer Weltkarte*, Bern 2010.
- Wolf J.C. 2004: Wolf J.C., *Iudex iuratus*, in RDR 4, 2004, 1-16.
- Zaera García 2007: Zaera García A., *Sobre el Ambitus aedium en la experiencia jurídica romana*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, I, Milano 2007, 487-510.
- Zamora Manzano 2010: Zamora Manzano J.L., *Cautelas legales sobre la transmisión de la propiedad en el derecho postclásico: las formalidades por el testimonio de los vecinos y la insinuatio*, in RIDA 57, 2010, 487-519.
- Zamora Manzano 2013: Zamora Manzano J.L., *Colaboración entre el poder laico y religioso: a propósito de las medidas de coerción carcelaria*, in *Direito romano: poder e direito*, Lisboa 2013, 577-598.
- Zamora Manzano 2014: Zamora Manzano J.L., *Intervención y garantías a la libre concurrencia de los mercados en el Derecho romano*, in RGDR 22, 2014, 1-29.
- Zamora Manzano 2015: Zamora Manzano J.L., *La administración penitenciaria en el derecho romano. Gestión, tratamiento de los reclusos y mejora de la custodia carceraria*, Madrid 2015.
- Zamora Manzano 2016: Zamora Manzano J.L., *Situaciones de emergencia e intervención de la Administración romana: extinción y control de incendios*, in RGDR 26, 2016, 1-30.
- Zamora Manzano, Ortega González 2018: Zamora Manzano J.L., Ortega González T.Y., *Conductas colusorias: del derecho romano a la ley 15/2007 de defensa de la competencia*, in *Quaestio Iuris* 11.2, 2018, 1106-1128.
- Zamorani 1969: Zamorani P., *Precario habere*, Milano 1969.

- Ziegler 1942: Ziegler A.K., *Pope Gelasius I and His Teaching on the Relation of Church and State*, in *Catholic Historical Review* 27.4, 1942, 412-437.
- Zilletti 1965: Zilletti U., *Studi sul processo civile giustiniano*, Milano 1965.
- Zuccotti 1994: Zuccotti F., *Il 'locus servitutis' e la sua tutela interdittale*, in *SDHI* 60, 1994, 159-260.
- Zuccotti 2011: Zuccotti F., *Sulla tutela processuale delle servitù cosiddette pretorie*, in *Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico. Atti del Convegno in memoria di Arnaldo Biscardi (Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001)*, Milano 2011, 277-531.

INDICE DELLE FONTI

<i>Basilica</i> (Scheltema)		10.18.2	127; 127 ⁴²⁷ ; 129 ⁴³²
7.4.7	163 ⁵³⁵	10.18.2 pr.	129
8.2.100	200; 200 ⁶³⁵	10.18.3	130
9.3.69	254	11.1.14	42
10.4.59	116	12.1.6 pr.	78
55.1.18	40 ¹⁴⁹	12.1.187	265 ⁸⁴³
56.6.7	142	12.3.1	262 ⁸⁴²
		12.3.2	262 ⁸⁴²
<i>Basilicorum scholia</i>		13.3.1	139 ⁴⁶⁴
<i>ad</i> B. 7.1.1	206 ⁶⁶¹	14.7.1	78; 82; 82 ²⁸¹
3 <i>ad</i> B. 60.21.56	171 ⁵⁶⁴	15.1.45	317 ¹⁰⁰¹
8 <i>ad</i> B. 60.21.56	173 ⁵⁷⁰	15.2.1	280; 282 ⁹⁰⁶
		16.2.12	50 ¹⁷⁹
<i>Breviarium Gregorianum</i>		16.11.3	32 ¹⁰⁸ ; 266
2.2.1	226		
		<i>Collatio Mosaicarum et Romanarum legum</i>	
		6.4.5	110 ³⁶⁷
		<i>Concilium Chalcedonense</i>	
		canoni	
		4	44; 44 ¹⁶² ; 48 ¹⁷² ; 54
		17	57-58
		28	38; 52 ¹⁸⁴
		<i>Concilium Costantinopolitanum I</i>	
		canoni	
		3	30
		<i>Corpus iuris civilis</i>	
		<i>Codex Iustinianus repetitae praelectionis</i>	
		1.2.10	67 ²²⁷ ; 71 ²⁴³
		1.2.15	19; 19 ⁷¹ ; 53-54; 56
		1.2.16	13; 27 ⁹⁰ ; 28; 28 ⁹⁵ ; 29 ⁹⁶⁻⁹⁷ ; 29 ¹⁰⁰ ;
			30-32; 32 ¹⁰⁹ ; 108; 300-301;
			305 ⁹⁶⁸ ; 327
		1.2.16 pr.	32; 69
		1.3.16	42; 43-44
		1.3.25	245 ⁷⁹⁴
		1.3.25 pr.	51; 51 ¹⁸²
		1.3.25.1b	244 ⁷⁸⁸
		1.3.32	51 ¹⁸⁰ ; 51 ¹⁸³
		1.3.32.1	51
<i>Codex Theodosianus</i>			
1.1.6.3	101 ³⁴⁰		
1.7.2	233-234		
1.10.3	239 ⁷⁶³		
1.16.6	233-234		
2.16.3	114; 114 ³⁸²		
3.5.13	133		
3.7.3	83; 83 ²⁸³		
3.12.1	110 ³⁶⁷ ; 112		
3.12.2	105-106; 105 ³⁴⁸ ; 105 ³⁵²		
3.12.3	110; 110 ³⁶⁷⁻³⁷⁰		
3.12.4	106; 111-112; 111 ³⁷²		
4.6	84; 85 ²⁹⁰		
4.6.3	96; 96 ³²³		
4.6.4	84		
4.6.6	84		
4.6.7	82; 91 ³⁰⁵		
5.18.1.3-4	79 ²⁷⁶		
8.4.30	197; 197 ⁶²⁷		
9.1.1	234		
9.11.1	166 ⁵⁵¹ ; 167 ⁵⁵²		
9.27.6	232		
9.45.3	45-46		
10.8.3	137; 137 ⁴⁵⁸		
10.10.30	137 ⁴⁵⁸		

1.3.35	19; 56-57; 57 ²⁰⁵ ; 59	3.1.13	203
1.3.36	13; 40; 43-44; 49	3.3.6	19; 204; 319 ⁰¹¹
1.3.36 pr.-1	40; 49; 49 ¹⁷⁷	3.10.1	248-249
1.3.36.1	41 ¹⁵⁰ ; 45; 47-48	3.10.1 pr.	250
1.3.36.2	49-50; 49 ¹⁷⁸ ; 164; 246	3.10.1.3	251; 252 ⁸¹⁷
1.3.37	13; 47; 49	3.10.2	248; 250; 250 ⁸¹⁰
1.11.8	139	3.24.1	234
1.14	31	3.24.3	14; 171; 220; 221 ⁷²¹ ; 222; 225-226; 265 ⁸⁴⁴
1.14.11	12; 65	3.24.3 pr.	224
1.14.12	66; 66 ²²⁴	3.24.3.2	221 ⁷¹⁹
1.18.13	113	3.28.29	13; 100; 101 ³⁴⁰ ; 102 ³⁴²
1.23.7	13; 66-67; 67 ²²⁷ ; 68 ⁸³² ; 69-70; 70 ²⁴² ; 71 ²⁴³ ; 72; 73 ²⁵⁵ ; 74-76	3.28.29.1	102
1.23.7 pr.	67 ²²⁷ ; 70 ²⁴⁰⁻²⁴¹ ; 72 ²⁴⁹	4.20.14	14; 219
1.23.7.2	74 ²⁶² ; 75; 144 ⁴⁸⁵	4.20.15	219 ⁷¹¹
1.29.3	13; 208	4.21.7	71 ²⁴⁴
1.40.5	71 ²⁴⁴	4.44.18	142
1.49.1	13; 227-228; 230; 232; 234	4.59.1	144 ⁴⁸³ ; 146
1.49.1.1	231	4.59.2	16; 143-145; 147 ⁴⁹⁷ ; 324-325; 324 ¹⁰²⁸
1.49.1.2	232	4.65.32	15; 149-150
1.49.1.8	234	4.65.33	13; 149; 151; 153
1.51.2	206	4.66.1	154; 154 ⁵¹³ ; 155 ⁵¹⁵ ; 156 ⁵²²⁻⁵²³ ; 158 ⁵²⁶ ; 159; 160 ⁵³²
1.51.13	206; 216 ⁶⁹⁷	5.3.18	13; 99-100
2.7.11	197	5.4.17	107 ³⁵⁷
2.7.11.1	196; 197 ⁶²⁵	5.5	106
2.7.11.2	199 ⁶³¹	5.5.6	110 ³⁶⁹
2.7.13	194 ⁶¹⁸ ; 198 ⁶²⁹	5.5.8	3; 82 ²⁸² ; 103-104; 103 ³⁴³ ; 104 ³⁴⁷ ; 105 ³⁵⁰ ; 106; 106 ³⁵⁴ ; 108-109; 111
2.7.15	195; 195 ⁶²¹	5.5.9	13; 78 ²⁷⁰ ; 103-104; 103 ³⁴³ ; 107; 107 ³⁵⁷ ; 107 ³⁵⁹ ; 108 ³⁶¹ ; 108 ³⁶³ ; 109; 109 ³⁶⁴ ; 109 ³⁶⁶ ; 110; 110 ³⁶⁹ ; 112; 113 ³⁷⁶ ; 305 ⁹⁶⁸
2.7.15.1	195 ⁶²¹	5.8.2	14; 103-104; 107 ³⁵⁷ ; 109; 109 ³⁶⁴ ; 110 ³⁶⁹ ; 112; 112 ³⁷⁴
2.7.16	15; 195; 195 ⁶²¹	5.9.7	13; 97; 131
2.7.17	15; 195; 197-198; 198 ⁶²⁹	5.12.28	14; 116; 116 ³⁸⁹ ; 117-118
2.7.18	19; 199	5.26.1	85 ²⁹⁰ ; 91 ³⁰⁵ ; 92 ³⁰⁵
2.7.19	19; 200 ⁶³⁴ ; 204	5.27.5	13; 82-83; 87; 88 ²⁹⁷ ; 89-90; 89 ²⁹⁹ ; 92 ³⁰⁵ ; 93-97; 95 ³¹⁸
2.7.21	197	5.27.5 pr.	85 ²⁹¹
2.7.22.4	199 ⁶³¹	5.27.5.1	78 ²⁷⁰ ; 93 ³¹¹ ; 107 ³⁵⁹
2.7.24.4	199 ⁶³¹	5.27.7	89; 89 ³⁰⁰
2.7.25	205-206		
2.7.25 pr.	205; 206 ⁶⁵⁸		
2.8.6	205 ⁶⁵⁵		
2.12.27	19; 199-200; 200 ⁶³⁴ ; 203-204		
2.12.27.2	202 ⁶⁴⁵		
2.12.27.3	202; 203 ⁶⁴⁷		
2.21.9	14; 116-117; 116 ³⁸⁹		
2.40.5	251 ⁸¹¹		
3.1.12	234-235		

5.31.11	13; 113; 113 ³⁷⁷ ; 115; 115 ³⁸⁵	8.10.12.6	288; 318; 318 ¹⁰⁰⁶
5.62.25	209 ⁶⁷⁰	8.10.12.6a	318
5.75.6	14; 116-118	8.10.12.6-6b	23 ⁸⁴
6.20.17	101 ³⁴¹	8.10.12.7	319 ¹⁰⁰⁸ ; 323
6.23.22	13; 119-121; 120 ³⁹⁸	8.10.12.7a	319
6.34.1	163 ⁵³⁷	8.10.12.7b	322
6.34.4	19; 163	8.10.12.7c	322
6.49.6	13; 121; 121 ⁴⁰³ ; 123	8.10.12.8	319 ¹⁰⁰⁸ ; 323
6.49.6.1	123 ⁴⁰⁷	8.10.12.9	323-324
6.58.10	115	8.10.13	287 ⁹²⁵ ; 288-289; 288 ⁹³² ; 312-315
6.61.5	65		
7.37.2	9; 18; 134 ⁴⁵² ; 135-137; 135 ⁴⁵³ ; 136 ⁴⁵⁵⁻⁴⁵⁶ ; 137 ⁴⁵⁸ ; 140 ⁴⁷¹	8.11.23	23 ⁸⁴
7.37.2 pr.	135 ⁴⁵³	8.12.1	14; 283
7.37.2.1	136 ⁴⁵⁴	8.12.1 pr.	284
7.37.3	140 ⁴⁷¹	8.12.1.1	285
7.39.3.1	239 ⁷⁶¹	8.42.18	71 ²⁴⁴
7.39.7.5	191 ⁶¹⁵	8.53.29	134 ⁴⁵¹
7.44.2	246 ⁷⁹⁶	8.53.31	133-134; 133 ⁴⁴⁴
7.51.5	19; 254; 258; 259 ⁸³⁶	9.2.14	71 ²⁴⁴
7.51.5.3	257-259	9.4.6	168 ⁵⁵⁵
8.4.9	13; 253; 253 ⁸²¹	9.5.1	15; 166-167; 166 ⁵⁵¹ ; 168 ⁵⁵⁴ ; 169
8.4.10	13; 151 ⁵⁰⁷ ; 152-153; 153 ⁵¹²	9.5.2	166 ⁵⁵¹ ; 169; 169 ⁵⁵⁷
8.4.10 pr.	153 ⁵¹¹	9.27.4	232
8.10.1	296 ⁹⁴⁴	9.35.11	19; 170-171; 170 ⁵⁶¹ ; 172 ⁵⁶⁷ ; 173; 173 ⁵⁷⁰ ; 221 ⁷¹⁹ ; 223
8.10.12	12; 15; 20; 20 ⁷⁶⁻⁷⁷ ; 22-24; 287; 288 ⁹³² ; 289-290; 296; 299-300; 300 ⁹⁵² ; 301 ⁹⁵⁶ ; 304 ⁹⁶⁵ ; 305-307; 308 ⁹⁷⁵ ; 310; 312; 315; 322 ¹⁰²⁰ ; 323; 324 ¹⁰²⁸ ; 325	9.39.2	244 ⁷⁸⁸
8.10.12.1	296 ⁹⁴⁵ ; 300	9.41.8.1	71 ²⁴⁴
8.10.12.1a-b	297 ⁹⁴⁶ ; 298 ⁹⁵⁰	9.41.12	71 ²⁴⁴
8.10.12.2	298 ⁹⁵⁰ ; 299; 301; 302 ⁹⁵⁸ ; 309; 311; 313	10.3.7	142 ⁴⁷⁷
8.10.12.2a	304; 309; 311 ⁹⁸²	10.15.1	18; 125; 127; 127 ⁴²⁷
8.10.12.2b	299 ⁹⁵¹ ; 304-305	10.15.1.4	129 ⁴³²
8.10.12.3	299 ⁹⁵⁰ ; 305; 313	10.32.63	265
8.10.12.3a	306	10.32.64	8; 13; 264-265; 267; 268 ⁸⁵⁰⁻⁸⁵¹ ; 284
8.10.12.4	289; 309; 311 ⁹⁸² ; 314; 314 ⁹⁸⁹	10.32.66	267; 267 ⁸⁴⁸
8.10.12.4b	315	10.34.3	261-264; 284
8.10.12.5	316; 316 ⁹⁵⁵	11.43.1	280
8.10.12.5a	317	11.43.6	279
8.10.12.5c	317	11.43.8	275 ⁸⁷⁴ ; 275 ⁸⁷⁵
8.10.12.5d	317	11.43.9	15; 276; 276 ⁸⁷⁸
8.10.12.5e	317	11.43.10	15; 278; 280
		11.43.10.3	280 ⁸⁹⁷
		11.43.11	277 ⁸⁸²
		11.48.4	42
		11.48.13 pr.	78 ²⁷¹ ; 81

11.48.19	40 ¹⁴⁹ ; 41 ¹⁴⁹	12.29.3.5	218
11.48.23.1	41 ¹⁴⁹	12.35.17	17; 184; 186 ⁶⁰⁷
11.52.1	42 ¹⁵⁸ ; 80	12.40.11	16; 17 ⁵⁴ ; 183-184; 184 ⁶⁰⁰ ; 186 ⁶⁰⁵
11.53.1	42 ¹⁵⁸	12.49.10	14; 18; 176; 178-179
11.53.1.1	169 ⁵⁵⁷	12.49.10.1	178 ⁵⁸²
11.57.1	19; 53; 166	12.49.11	18; 179
11.69.1	80 ²⁷⁸	12.59.10	266 ⁸⁴⁴
11.69.1 pr.	78; 90	12.60.6	7; 14; 179
11.69.1.1	80		
11.69.2	13; 18; 141		
11.70.5	62	<i>Digesta Iustiniani</i>	
11.70.6	14; 20; 61-62; 64	2.8.15 pr.	226 ⁷²⁹
12.1.16	211; 221; 221 ⁷¹⁸ ; 234; 234 ⁷⁴⁹ ; 244	2.19.15.2	158 ⁵²⁶
12.1.17	14; 171; 225-226; 226 ⁷²⁹ ; 245- 246	39.2.15.26-27	161 ⁵³³
12.1.17 pr.-1	192	41.1.31.1	127-128
12.1.17.1	226 ⁷²⁹	46.1.51.4 117	48.15.6 pr. 65 ²¹⁹
12.3.2	262 ⁸⁴²	49.16.4 pr.	185 ⁶⁰²
12.3.2.2	269 ⁸⁵⁵	50.17.30	104 ³⁴⁷
12.3.2.3	271 ⁸⁶³		
12.3.3	8-9; 13; 33; 33 ¹¹⁰ ; 269; 272; 273 ⁸⁶⁹ ; 280 ⁸⁹⁷	<i>Institutiones Iustiniani</i>	
12.3.3.1	272	1.10.3	107 ³⁵⁷
12.3.4	13; 273-274; 273 ⁸⁶⁹	2.1.39	125; 130 ⁴³⁴
12.5.3	209	2.6.14	135 ⁴⁵⁴ ; 140; 140 ⁴⁷¹
12.7.2	16; 17 ⁵⁴ ; 181; 184	3.2.4.3	159 ⁵²⁹ ; 160; 160 ⁵³²
12.7.2.3	184	4.6.24	250; 250 ⁸¹⁰ ; 251 ⁸¹⁰
12.7.2.4	8 ²²	4.6.33e	248
12.8.2	220 ⁷¹⁵	4.6.34	251-252
12.10.2	242	4.6.35	252
12.16.4	18; 209; 209 ⁶⁷¹	4.13.10	249 ⁸⁰⁴ ; 250; 250 ⁸⁰⁷
12.21.8	17; 17 ⁵⁶ ; 242; 244 ⁷⁸⁷ ; 245-246		
12.21.8 pr.	244 ⁷⁸⁷	<i>Novellae constitutiones</i>	
12.21.8.2	246; 246 ⁷⁹⁶	22.41	123 ⁴⁰⁹ ; 124 ⁴¹¹
12.21.8.4	244 ⁷⁸⁷	52 praef.-1	165
12.25.4	16; 236; 246	52.2	133-134; 134 ⁴⁴⁶
12.25.4.1	238	53.4.1	226 ⁷²⁹
12.26.2	245 ⁷⁹⁴	60.2	207
12.29.2	16; 16 ⁵³ ; 210-211; 211 ⁶⁷⁹	62.2	270 ⁸⁵⁷ ; 270 ⁸⁵⁸
12.29.3	17; 213; 215; 218; 227; 238 ⁷⁶⁰ ; 245 ⁷⁹⁴	63	311 ⁹⁸¹ ; 313-314; 313 ⁹⁸⁷ ; 316 ⁹⁹⁴
12.29.3 pr.	240 ⁷⁶⁹	63 praef.	314 ⁹⁹⁰
12.29.3.1a	216 ⁶⁹⁷	82	203 ⁶⁴⁶
12.29.3.1-2	191 ⁶¹⁵	82 praef.-cap. 1	204 ⁶⁵¹
		82.1-2	204 ⁶⁵¹
		82.10	259; 259 ⁸³⁷
		105 praef. e 2	269 ⁸⁵⁵
		108 praef.-1	123 ⁴⁰⁹

122	148 ⁵⁰⁰	28	37; 37 ¹³⁹
123	41		
128.17-18	285		<i>Lex Romana Burgundionum</i>
138	71	17.5	300 ⁹⁵²
159 praef.	123 ⁴⁰⁹		
161	235		Liberatus Carthaginensis
165	312		<i>Breviarium causae Nestorianorum et Eutychianorum</i>
		17	34 ¹¹⁶
<i>Constitutiones Sirmondianae</i>			
2	20 ⁷⁶		<i>Paratitla ad Iuliani epitome Latina Novellarum Iustiniani</i>
<i>De actionibus</i>		cap. 283 ss.	204 ⁶⁵¹
23	250 ⁸¹⁰		
			<i>Pauli sententiae</i>
Evagrius		2.19.6	78
<i>Historia ecclesiastica</i>			
3.14	34 ¹¹⁶		Plinius
3.29	9 ²⁴		<i>Epistolae</i>
		2.20.14	120 ³⁹⁸
Facundus Hermianensis			Theophanes
<i>Pro defensione trium capitulorum</i>			<i>Chronographia</i>
12.4	34 ¹¹⁶		AM 5938
			9 ²⁴
<i>Gai Institutionum commentarii quattuor</i>			Vitruvius Pollio
3.145	155 ⁵¹⁵ ; 155 ⁵¹⁸ ; 159; 159 ⁵²⁹		<i>De architectura</i>
4.106	136 ⁴⁵⁶	6.6.7	312 ⁹⁸³
<i>Gesta collationis Carthaginensis</i>			
a. 411			
4.188.37-38	72 ²⁵¹		
<i>Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes</i>			
Marc. 1	242 ⁷⁸¹ ; 245 ⁷⁹⁴ ; 248 ⁸⁰¹		
Marc. 3	62; 63 ²¹⁶		
Marc. 4.4	84; 85 ²⁹⁰⁻²⁹¹ ; 86 ²⁹²		
Theod. 7.4	208		
Theod. 11 pr.	115; 115 ³⁸⁵		
Val. 8.1	248 ⁸⁰¹		
Val. 35	46; 248 ⁸⁰¹		
Val. 35.3	44		
Val. 35.14-15	245 ⁷⁹⁴		
Leo Magnus			
<i>Epistolae</i>			
4.1	45 ¹⁶⁷ ; 47		

Editorial and publishing policies

Publishing proposals are to be submitted to the Director of the *History, Law & Legal History* series (director.hllh@unipa.it).

One or two Reviewers will evaluate each proposal by means of a double-blind peer-review process. If a revision of the work is requested, the Referees will ascertain if the Author has made the requested changes. If there are inconsistencies with the latter, the work will be submitted to the Scientific Board for a final evaluation.

On submission of their work, the Authors will declare that it is an original piece of work, which does not breach intellectual property or other rights. The Authors must also ensure that their book or chapter does not contain any libellous matter or violate any copyright or other intellectual property rights. The Authors are obliged to cite content from other appropriate sources in order to avoid plagiarism.

The Reviewers will behave in a fair and impartial manner; they will review the material in a timely manner and assist in improving the quality of a submitted proposal or typescript by reviewing the material with care, consideration and objectivity. The Reviewers will inform the Editorial board of any published or submitted content, which is similar to the material under review, or of any suspected plagiarism; they will also maintain the confidentiality of any information or material submitted during the review process.

The Director will: act in a fair and balanced way when carrying out their duties; devoid of discrimination; manage submissions in a timely manner; and treat all material as confidential. They will also provide guidance to the Authors regarding the expectations of the publication and the decision-making process regarding which books to publish, in turn is based on the quality and suitability for the said series.

HISTORY, LAW & LEGAL HISTORY

1. Raimondo Santoro, *Per la storia dell'obligatio I.*, 2020.
2. Mario Varvaro (a cura di), *L'eredità di Salvatore Riccobono*, 2020.
3. Antonio Lindiner, *Credito immobiliare ai consumatori e obblighi di condotta degli intermediari*, 2021.
4. Ulrico Agnati and Mario Varvaro (eds.), *Religion, Ideology, Politics, and Law. A Multidisciplinary Approach in the Frame of European History*, 2022.
5. Anna Maria Giomaro e Maria Luisa Biccari, *Sulle regulae iuris fra I e III secolo: Paolo commenta Plauzio*, 2022.
6. Ornella Spataro, *Sindacato di legittimità costituzionale e legalità penale. Il delicato equilibrio tra ruolo della Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore negli itinerari giurisprudenziali più recenti*, 2022.
7. Vincenzo Roberto Imperia, *I vescovati nella Sicilia normanna (secc. XI-XII). Potestà normative e competenze giurisdizionali in un territorio multiculturale*, 2022.
8. Annarosa Gallo, Maria Colomba Perchinunno, Michele Dionigi e Pierangelo Buongiorno (a cura di), *Ordinamento giuridico, mondo universitario e scienza antichistica di fronte alla normativa razziale (1938-1945)*, 2022.
9. Caterina Scaccianoce, *Prova tecnica e contraddittorio nel processo penale*, 2023.
10. Simona Feci, *I criminalisti dello Stato della Chiesa. Famiglie, carriere e biblioteche (XVII secolo)*, 2023.
11. Stefania Pietrini, *La legislazione di Zenone (474-491)*, 2023.

Finito di stampare nel mese di
luglio 2023
presso
Fotograph s.r.l.
Palermo

Editing e typesetting
Luminita Petac

Progetto editoriale e grafico
Luminita Petac
Paragraphics Soc. Coop.
per conto di NDF

La conoscenza dei provvedimenti legislativi prodotti nel cinquantennio che precede le compilazioni giustinianee contribuisce senz'altro a offrire una migliore comprensione dei fattori e degli elementi che rappresentarono il fertile terreno su cui quell'esperienza giuridica poté svilupparsi e giungere a compimento. Il primo dei tre ultimi predecessori di Giustiniano è Zenone isaurico, che ha esercitato il potere imperiale per circa un quindicennio. La visione negativa della sua persona e del suo governo data da alcuni degli storici a lui contemporanei, interessati per motivi religiosi o politici a nascondere ogni dato positivo della sua attività di governo, ha prodotto una narrazione non sempre fedele alla realtà. Questo racconto, recepito dagli storici posteriori, si è trasmesso alla storiografia moderna, che ha continuato a prestare fede a quelle scarse e parziali testimonianze antiche, per lo più del tutto acriticamente, fino all'ultimo decennio del secolo scorso. La recente, pur forse un po' timida, rivalutazione del regno zenoniano proposta da voci isolate, ma autorevoli, trova conforto nell'analisi della legislazione uscita dalla sua cancelleria. Il volume ne ripercorre le direttrici principali, entra nelle pieghe della tecnica impiegata e pone in luce così una produzione normativa forgiata da esperti che, se ben conoscevano il diritto del Codice Teodosiano e poi le più recenti *leges datae* da Marciano e da Leone I, non ignoravano affatto il diritto prodotto dai giuristi dell'età del principato.